



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO

Curriculum di Storia del diritto medievale e moderno. XIX ciclo

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

LA QUESTIONE PROPRIETARIA NEI TERRITORI DI SAN PIETRO

Dall'individualismo agrario del secolo XIX al recupero del protagonismo
Comunitario

Settore disciplinare IUS/19

DOTTORANDO:
Simone Rosati
Matr. R10701

TUTOR:

Chiar.ma Prof.ssa Claudia Storti

Chiar.mo Prof. Matteo Nacci

COORDINATORE DEL DOTTORATO:

Chiar.mo Prof. Claudio Luzzati

Anno accademico 2016/2017

Alla mia famiglia

“ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ
τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων”

(Salmo 113, 24)

ABBREVIAZIONI E SIGLE

A.F.	Archivio dei Conti Falzacappa
A.S.R.	Archivio di Stato di Roma
A.S.V.	Archivio Segreto Vaticano
art.-artt.	Articolo-i
cap.	Capitolo
cfr.	Confronta
cur.-curr.	Curatore-i
n.-nn.	Numero-i
p.-pp.	Pagina-e
vol.-voll.	Volume-i

INTRODUZIONE

Il tema di questa ricerca nasce alcuni anni fa in un momento e luogo ben determinati. Mi trovavo, infatti, a Tarquinia, precisamente tra le superbe mura medievali dell'Archivio storico della locale Società di Storia patria¹. Il motivo che mi condusse nella *civitas* etrusca non era in alcun modo legato allo studio che tra poco intraprenderemo e di cui non avevo ancora maturato l'idea, bensì riguardava una ricerca storico-giuridica sugli statuti medievali delle corporazioni agricole del Patrimonio di San Pietro.

Ebbene, proprio durante le indagini sugli *iura propria* dei peculiarissimi sodalizi tra agricoltori, il mio interesse fu improvvisamente catturato da un grande armadio di legno scuro sormontato dall'imponente stemma di una nobile famiglia locale, i Conti Falzacappa, testimoni di un glorioso ed ormai lontano passato riconducibile al dominio pontificio. Le vetrine del grande e polveroso mobile lasciavano intravedere una maestosa raccolta di volumi pergamenacei e a stampa ben ordinati in successione numerica e, soprattutto, recanti titoli ed indicazioni che non potevano passare inosservati all'occhio di uno studioso degli assetti fondiari collettivi, iscrizioni queste che alimentavano l'immaginazione di un paesaggio rurale di virgiliana memoria².

¹ Ci riferiamo alla Società Tarquiniense d'Arte e Storia di Tarquinia.

² Riportiamo in modo schematico il patrimonio dell'Archivio Falzacappa nella struttura ideata dal Conte Casimiro Falzacappa: Tomo I, Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo II, Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo III, Tenute libere. Carte originali ed interessanti contenute nel presente libro. Tomo IV, Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli. Tomo VI, Lettere e biglietti riguardanti le tenute libere contenute in questo volume. Tomo VII, Varie scritture contro le tenute libere. Tomo VIII, Tenute libere. Varie scritture contrarie contenute nel presente libro. Tomo IX, Scritture contrarie alla liberazione de' pascoli. Tomo X, Scritture contrarie alla liberazione precisamente sulla vertenza delle Grottele. Tomo XII, Servitù di pascolo. Tomo XIII, Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli; Tomo XIV, Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli. Tomo XVI, Tenute. Tomo XVI. Le due grandi cause

Mi decisi così ad interrogare quelle carte, a sfogliarle con una sorta di timore reverenziale, tanto erano rimaste dimenticate in quegli scaffali, e l'immagine che lentamente si consolidò dinanzi a me era suggestiva. Non si trattava, invero, di una raccolta caotica di documenti senza alcun nesso tra loro, accumulati da un anonimo pratico di provincia allo scopo di far bello sfoggio di sé sotto le volte dipinte del palazzo di famiglia. Era, al contrario, un vero monumento storico sorretto da una precisa logica e architettura interna dalla quale traspariva un'idea precisa, idea che cercammo di riassumere nel titolo del saggio in questo modo: *la questione proprietaria nei territori di San Pietro*.

In effetti, l'incredibile mole di documentazione emersa dal fondo storico, ha permesso di avere un quadro capillare e dettagliatissimo delle vicende proprietarie nei territori pontifici dal XVIII secolo sino alla fine del XIX. Tutto questo materiale, fino ad oggi mai esaminato, è da ricondurre ad una personalità di grande rilievo, il Conte Casimiro Falzacappa³, esperto agronomo e fine giurista, alla cui sapienza si rivolgeranno le Autorità ecclesiastiche per la realizzazione delle riforme agrarie. Certamente a Lui si deve la sistemazione e la raccolta del materiale archivistico secondo una struttura ben organizzata e meditata; in particolare il grande scaffale sugli usi civici risulta essere composto di circa 30 grandi tomi nei quali il materiale è stato ricondotto a 6 tematiche: 1. Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli; 2. Scritture contrarie alla liberazione; 3. Documentazione relativa alla servitù di pascolo; 4.

Sutrina e Nepesina nella seconda delle quali la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della liberazione. Tomo XVIII, Tenute. Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. Tomo XIX, Tenute. Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. Tomo XX, Tenute. Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli. Tomo XXIII, Servitù di pascolo. Memoria con sommario. Tomo XXIV, Pascoli. Memoria economica sui pascoli comunali cornetani presentata alla S. Congregazione economica da Consiglio municipale, Gonfaloniere ed Anziani in qualità di rappresentanti della popolazione di Corneto. Tomo XXV, Pascoli. Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli; Tomo XXVII, Pascoli, Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli. Tomo XXVIII, Pascoli. Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli. Tomo XXIX, Pascoli. Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli. Tomo XXX, Indice generale delle carte contenute nelli tomi Pascoli dal I a tutto il XXX. Oltre ai trenta tomi sugli usi civici, nell'Archivio Falzacappa sono stati estratti altri documenti a stampa e pergamene di notevole interesse, e di cui si renderà conto nelle pagine seguenti, tra i quali: Memorie relative agli usi civici presentate alla Sacra Congregazione economica cornetana di pascoli civici per gli agricoltori e partecipanti dei pascoli comunali del territorio di Corneto; Bozza di scritture sui pascoli rimontanti anche all'epoca della Repubblica Romana del passato secolo; Dissertazione in forma di lettera sui pascoli comunali (opera di Casimiro Falzacappa), Sui pascoli comunali. Memoria del conte Casimiro Falzacappa di Corneto (articolo estratto dal Giornale scientifico – letterario di Perugia, luglio-agosto e settembre 1842). Infine una sezione specifica dell'Archivio concerne le cause sulla liberazione dei fondi dalle servitù di pascolo nel periodo compreso tra il 1757 e il 1852.

³ La grande cultura giuridico-agraria del Conte Casimiro Falzacappa (Corneto 1785 – Corneto 1856) è attestata dai numerosi riconoscimenti ricevuti dal nobile tarquiniese durante la sua attività di severo indagatore delle vicende proprietarie nei territori di San Pietro. Come risulta infatti dalla documentazione personale del Conte custodita nell'archivio di famiglia, Casimiro Falzacappa fu nominato nel 1840 Socio Corrispondente della Società economico agraria di Perugia; nel 1853 fu insignito del Diploma dell'Accademia dei Quiriti presso la quale espletò anche la carica di Presidente della sezione agronomo-botanica e sempre nello stesso anno ottenne l'iscrizione alla Accademia Tiberina. Ancora, nel 1855, in virtù del suo costante e rigoroso impegno scientifico, divenne Socio dell'Accademia economico agraria dei Georgofili di Firenze.

Disposizioni, attestati, editti, sentenze relative i pascoli comunali; 5. Cause giudiziarie per l'affrancazione dei diritti di pascolo; 6. Progetti delle varie commissioni pontificie per la riforma agraria, attraverso principalmente la liquidazione dei diritti civici su fondi privati. Si evince da questa breve elencazione come la ripartizione del fondo fu meditata da un vero esperto di Diritto agrario e la prova è fornita proprio dall'archivio stesso ove è custodito lo scambio epistolare tra il Conte e Monsignor Nicola Milella, segretario della Commissione pontificia costituita per la elaborazione della Legge sull'abolizione delle servitù di pascere che vedrà la luce nel settembre del 1849⁴.

Perché dunque *questione proprietaria*? Anzitutto è opportuno focalizzarsi sull'aggettivazione posposta al sostantivo. La storia infatti che analizzeremo e che costituisce il sottile *fil rouge* dell'archivio dei Conti Falzacappa è prima di tutto storia proprietaria, o meglio ancora storia delle proprietà, utilizzando scientemente il plurale perché non avremo riguardo alla sola proprietà privata, ma ad una molteplicità di forme appropriative che possono concretizzarsi sul suolo. Veniamo ora al sostantivo *questione*. Questo è il nodo centrale di tutto il lavoro. Al termine dell'ispezione dell'intero Archivio avevo di fronte a me un paesaggio fisico e giuridico estremamente complesso, ma comunque nitido nel suo aspetto fenomenologico. Vedremo tra poco come la forma dominante di appropriazione fondiaria, accanto alla proprietà privata, era rappresentata da diversi e antichissimi diritti agrari collettivi esercitati dalle popolazioni cittadine su fondi della comunità o di privati. Una realtà certamente complessa e intricata, lontana dal nostro modo di immaginare il rapporto tra uomo e natura, ma realtà intellegibile e positivamente ricostruibile. Insomma, la questione era altrove e segnatamente risiedeva nel modo in cui nel corso della storia l'uomo e soprattutto i giuristi interpretarono quel paesaggio giuridico e fisico ben determinato. Dal punto di vista del pensiero giuridico sorgeva quindi una gravissima questione proprietaria a cui il Giurista, il Legislatore, l'Economista cercarono di rispondere secondo le rispettive fondazioni epistemologiche e il contesto culturale in cui operarono.

Tale idea, presupponente quindi una discussione scientifica sugli assetti fondiari, era impressa ad inchiostro nero sulle carte del fondo archivistico Falzacappa, laddove la mente avveduta e colta del compilatore decise di raccogliere il patrimonio documentale di cui entrò in possesso mediante la sua suddivisione in due grandi nuclei tematici, implicanti l'idea di uno scontro ideologico e giuridico fortissimo. Da un lato troviamo infatti le «Scritture

⁴ Sul ruolo di Casimiro Falzacappa nel progetto di legge sull'abolizione delle servitù di pascolo che si tradurrà nella Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 si veda Cap. II, § 2.

contrarie alla liberazione dei pascoli»⁵ e dall'altro le «Scritture favorevoli alla loro liberazione»⁶. Cosa erano questi pascoli? E soprattutto perché chiederne o opporsi alla loro “liberazione”? Questi gli interrogativi a cui risponderemo nel prosieguo della trattazione, ma ai quali, per il momento, possiamo dare una prima sommaria risposta chiarificatoria. I pascoli menzionati dal compilatore erano la rappresentazione fisica di quel particolarissimo paesaggio che sino ai primi anni del Novecento dominò le terre di San Pietro e che vedeva la convivenza di numerosi assetti proprietari e tra questi, in una posizione di assoluto riguardo, i cosiddetti diritti di pascolo esercitati collettivamente dalla popolazione locale. Di fronte questo complesso assetto delle proprietà, si formarono in un preciso momento storico due opposte posizioni ideologiche che cercheremo di descrivere e comprendere nel corso del lavoro.

Dal punto di vista contenutistico, il saggio è stato ripartito in tre capitoli. Nel primo capitolo, intitolato “*le idee e i valori della questione proprietaria nei territori di San Pietro*”, si tenterà di fornire al lettore gli strumenti ermeneutici necessari per comprendere e contestualizzare le vicende giuridiche che saranno sviluppate nella Tesi dottorale; in particolare, i termini dello scontro giuridico sulla questione proprietaria saranno ricondotti alle due opposte mentalità di appropriazione, quella medievale e quella moderna, connesse al tema trattato. Il capitolo II, invece, recante “*l'esplosione della questione proprietaria*”, tradurrà in forme concrete le idee e i valori della questione proprietaria, vedendo in modo dettagliato come essi siano stati applicati dal momento in cui si è ritenuto sia esploso tale dibattito – originatosi dal problema dei diritti di pascolo – sino alla più vistosa manifestazione legislativa rappresentata dalla Notificazione pontificia del 1849. Infine, il terzo capitolo, intitolato “*la questione proprietaria dall'unità d'Italia alle prospettive future*”, inquadrerà il tema del lavoro nel periodo che si diparte dall'unità d'Italia sino al momento odierno nel quale si dimostrerà come la testimonianza più viva del lungo percorso storico-giuridico delineato nel saggio, sia costituito dalle Università agrarie dell'Italia centrale, in quanto enti chiamati ad amministrare gli usi civici residuati dagli sviluppi storici della questione proprietaria nei territori di San Pietro. Su di esse si concluderà idealmente il lavoro per le quali verrà proposta, in conformità alla loro peculiare natura giuridica e vocazione collettiva, una nuova veste che sappia valorizzare l'elemento comunitaristico ed identitario di simili enti.

Dopo aver enunciato il tema generalissimo del lavoro, è importante poi comprendere lo spazio e il tempo della questione proprietaria. Dal punto di vista temporale, la ricerca si

⁵ La documentazione contenente le prove contrarie alla liberazione dei pascoli occupa i tomi VII, VIII, IX, X, XVI.

⁶ Le prove favorevoli alla liberazione dei terreni dai diritti di pascoli sono desumibili dai tomi I, II, IV.

colloca dalla fine del secolo XVIII, periodo in cui abbiamo creduto di individuare il momento preciso in cui esplose la questione proprietaria nei territori di San Pietro, sino al contesto attuale in cui lo studioso di Storia del Diritto, in virtù del proprio statuto epistemologico, può formulare le sue ipotesi rivolte ai possibili scenari futuri. Riguardo lo spazio, ovvero *i territori di San Pietro*, abbiamo compiuto una scelta specifica volta a conferire maggiore elasticità al lavoro, senza che esso rimanesse imbrigliato negli sterili confini di una circoscrizione politica. La nostra idea è stata quella di identificare infatti lo spazio non attraverso la proiezione geografica del potere politico esercitato da un'autorità di governo (che cambierà continuamente, come evidente, durante i confini cronologici del lavoro), bensì di volgere lo sguardo allo spazio come luogo identitario esprimente una determinata cultura. Questo ci ha indotti ad abbandonare travisanti classificazioni politico-territoriali (per esempio Stato Pontificio, Patrimonio di San Pietro, Repubblica romana, Regno d'Italia sino all'unificazione) in favore dell'immagine che un territorio ha "cucito" sulla propria superficie. Questa immagine tipica e profonda, scritta nel cuore delle comunità e sulla terra su cui esse hanno edificato la propria storia, abbiamo creduto di poterla riassumere nella definizione di *territori di San Pietro*, non però nel senso di rendere la soggezione al potere politico pontificio in un determinato momento e luogo specifici, ma al fine di dimostrare come gli spazi che virtualmente visiteremo costituiscano il riflesso dell'ordine giuridico e sociale plasmati grazie alla presenza delle diverse esperienze di governo pontificie le quali imprimeranno su quei luoghi una tipicità che andrà ben oltre la loro esistenza.

Per quanto concerne invece il sottotitolo della Tesi dottorale, l'intento è quello di descrivere nel corso dell'indagine un itinerario in continua evoluzione nel modo di concepire le proprietà, con l'individuazione di un punto di arrivo che nell'opinione dello scrivente è il più auspicabile: il recupero della dimensione comunitaria nella relazione con l'ambiente, almeno come forma alternativa di proprietà ma anche di scelta antropologica e sociale, scelta che, come abbiamo anticipato, avrà come strumento concreto di applicazione le Università agrarie laziali.

Un'ultima annotazione, riguarda l'aspetto metodologico riconducibile all'approccio storico-giuridico quale tipico *modus agendi* dello studioso di Storia del Diritto. Nel tentare di ricostruire la questione proprietaria, abbiamo sempre avuto in mente le parole di un eminente Storico del Diritto, Paolo Grossi, il quale da impareggiabile Storico degli assetti fondiari collettivi ha tracciato una sorta di *vademecum* metodologico a cui ci siamo costantemente

ispirati⁷. I rischi culturali individuati dal Maestro fiorentino sono di triplice natura. Anzitutto il pericolo di leggere la questione proprietaria con gli strumenti e le formule astratte fornite dal modello proprietario individuale quale cifra non riassumibile l'intero mondo delle appropriazioni fondiari. Il secondo rischio è invece di natura ideologica perché l'indagine storica non deve mai assolutizzarsi in modelli generali privi di legame con la realtà giuridica, sociale ed economica. Infine, il pericolo più grande è quello di leggere la storia in modo formalistico, tendenza che nel nostro ambito di studio è foriera di gravi incomprensioni e inesattezze in quanto deve sempre tenersi a mente che le proprietà sono anzitutto mentalità e valori prima di tramutarsi in astratti istituti giuridici.

Muniti di questi saldi e preziosi strumenti metodologici, possiamo finalmente iniziare il nostro percorso nella questione proprietaria, sempre consapevoli come dietro a siffatta nozione si celi il rapporto originario e inestinguibile di una comunità con il suo territorio, valore eterno impresso nel salmo che abbiamo accolto come ideale fonte di ispirazione di questo studio: «ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων».

Simone Rosati

Roma, 26 marzo 2017

⁷ GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992, pp. 603-617.

Capitolo primo

Le idee e i valori della questione proprietaria nei territori di San Pietro

1. QUESTIONE DI POLITICA AGRARIA O QUESTIONE DI CULTURE GIURIDICHE IN OPPOSIZIONE?

Perché alla fine del secolo XVIII i territori di San Pietro furono la sede di un inteso dibattito sulle proprietà fondiarie? Questo l'interrogativo imprescindibile a cui dare una risposta, prima di addentarci nel coro di voci multiformi che animarono quella che abbiamo definito come questione proprietaria.

Potremmo chiudere seccamente la domanda affidandoci alle parole di uno dei protagonisti indiscussi della nostra vicenda, Monsignor Nicola Milella¹, che incontreremo nel proseguo del lavoro, voce autorevole, seguita da una vasta storiografia: «Nel mentre presso altre nazioni si poneva ogni cura di giovare l'agricoltura, la pastorizia e l'industria col liberare la proprietà dall'odioso vincolo delle pubbliche servitù, il governo pontificio non si ristette indifferente [...] fu allora che si concepì ragionevolmente la idea di una Legge generale per poter ad un tempo, ed in modo uniforme, provvedere a tutti i casi particolari, e

¹ *Infra*, Cap. 2.

così togliere il fastidio di lunghe e singolari discussioni [...] e liberare dallo squallore in cui vedesi l'agricoltura e l'industria nelle suburbane provincie»².

Queste le parole del rapporto letto dal religioso durante l'adunanza della commissione cardinalizia, di cui ne era segretario, costituita per discutere il progetto di una Legge abolitiva delle servitù di pascolo, che di lì a poco avrebbe visto la luce³. Chi si fermasse ad una lettura superficiale del testo, permeato da una illuministica ed entusiasta fiducia verso i dati statistico-economici, ne coglierebbe unicamente la convinzione fallace di un grandioso progetto di politica agraria, volto a migliorare la produttività delle terre; questa del resto l'interpretazione che ne hanno dato alcuni storici⁴, soffermandosi sui doviziosi prospetti economici che affollano le pagine degli studi ottocenteschi sulle questioni agrarie. Si badi bene, studi pregevolissimi e ineccepibili, ma espressione di un unico punto di vista che per uno studioso di Storia del Diritto è senz'altro non appagante.

Indossiamo allora le lenti che si addicono a chi voglia scrutare la storia da questa posizione peculiare e caliamoci ancora una volta, con una consapevolezza ed uno statuto epistemologico diversi, nel brano appena citato.

Il primo dato che emerge dal rapporto dal Segretario pontificio è il riferimento alle altre nazioni europee, segnale perentorio che il progetto discusso dal consesso cardinalizio non era una semplice operazione di politica agraria, volta a favorire alcune colture piuttosto che altre o a migliorare le tecniche di sfruttamento del suolo, altresì anelava a raggiungere finalità molto più profonde e rilevanti per la società tutta, espressioni di una mentalità che serpeggiava ormai da decenni negli stati occidentali⁵. Quale mentalità e quali recondite finalità perseguisse la Curia pontificia, lo desumiamo ancora dalla nostra iniziale citazione: «liberare *la proprietà* dall'odioso vincolo delle *pubbliche servitù*». In queste poche parole è condensato tutto il cuore della questione proprietaria nei territori di San Pietro, parole, si noterà, che ineriscono la scienza giuridica più di quella economica, parole sulle quali lo storico del diritto, grazie alla sua sensibilità, sa intravedere i sentieri nascosti dietro il guscio apparentemente vuoto delle definizioni tecniche.

² MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, Tipografia Fratelli Pallotta, Roma 1880, p. 311

³ *Infra*, Cap. 2.

⁴ Tra gli storici che hanno ricostruito le vicende proprietaria nei territori di San Pietro tralasciando il dato socio-giuridico e privilegiando altresì l'ambito economico citiamo il pregevole studio di Marina Caffiero, «*L'erba dei poveri*», il quale sembra in alcuni tratti della ricerca ridurre la soppressione degli usi civici ad una mera operazione di economia agraria. CAFFIERO M., *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII- XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1983.

⁵ *Infra*, Cap. 1, § 1.3.

Ebbene dietro “la proprietà” e “l’odioso vincolo delle pubbliche servitù” si celano due mondi, due mentalità giuridiche opposte, eredi di due civiltà tra di loro inconciliabili: siamo all’origine della questione proprietaria dove il nuovo e l’antico giungono a scontrarsi irrimediabilmente.

Spieghiamoci meglio. Tutto il grande dibattito che dalla fine del ‘700 impegnerà schiere e schiere di giuristi, economisti, comuni, associazioni cittadine, commissione cardinalizie, non è solo la lenta attuazione di un piano di rinnovamento economico nei domini pontifici, è molto più, è la tragica contrapposizione tra l’antico, il mondo medievale e il moderno, il mondo dell’individualismo proprietario.

“La proprietà”, a cui si riferisce il Milella, altro non è che la sola ed unica proprietà individuale di stampo borghese che secoli di stratificazione giuridica avevano consegnato alla modernità. “Le pubbliche servitù” invece erano eredi di una civiltà molto più antica, quella del mondo medievale, espressione di un *altro modo*⁶, estremamente multiforme e frazionato, di strutturare le modalità di appropriazione del suolo. Due mentalità lontane allora, l’una semplice e unitaria, l’altra complessa e frastagliata, pervenivano ad un incontro insanabile.

È giunto allora il momento di vedere prima quali fossero queste due mentalità, poi di dare voce ad esse attraverso i principali protagonisti della nostra vicenda, che è anzitutto, lo ribadiamo, vicenda proprietaria e quindi questione eminentemente antropologica perché le forme di appropriazione altro non sono che la proiezione giuridica di una mentalità, di un modo di intendere i rapporti tra l’uomo e le cose.

1.1 “Le servitù di pascolo”: la mentalità medievale

Potrebbe apparire strano al lettore l’equazione posta ad intitolazione di questo sottoparagrafo. Siamo infatti alla fine del XVIII secolo, ben lontani quindi dai confini cronologici

⁶ L’espressione posta in corsivo è tratta dalla celebre monografia di Paolo Grossi «*Un altro modo di possedere*» che rappresenta la fonte imprescindibile per comprendere il mondo degli usi civici sia dal punto di vista giuridico sia soprattutto dal punto di vista antropologico, come rapporto tra l’uomo e la terra alternativo rispetto a quello di matrice individualista. Il titolo dell’opera grossiana è la citazione e il tributo ad un altro grande giurista, Carlo Cattaneo, che così scriveva in un suo saggio «*Su la bonificazione del Piano di Magadino*»: «questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discende da remotissimi secoli sino a noi». CATTANEO C., *Su la bonificazione del piano di Magadino. Primo rapporto a nome della Società promotrice*, Tipografia della Svizzera italiana, Lugano 1851.

dell'esperienza giuridica medievale, ma la realtà dei fatti che ora andremo ad analizzare dimostrerà la bontà del nostro assunto, la persistenza nella vita concreta delle comunità di forme appropriative alimentate dalla cultura giuridica precedente la modernità. Che cosa sono allora le servitù di pascolo?

Domanda quanto mai insidiosa perché reca su di sé il peso delle definizioni per nulla benevole che vi costruiscono artificiosamente i giuristi e gli economisti moderni, al fine di rendere il significato dispregiativo di un onere che limitava l'unica proprietà individuale esercitabile su un fondo, oppure esse furono ricostruite, specialmente dagli autori del tardo diritto comune, secondo le categorie giuridiche del diritto romano⁷. Nell'uno e nell'altro caso, sfugge a chi voglia capire il mistero profondo delle servitù di pascolo la mentalità che si nasconde dietro l'astrattezza di una definizione giuridica partorita da una cultura completamente diversa da quella che ha originato tali remoti diritti agrari.

Abbandoniamo per un attimo le astratte architetture giuridiche del mondo moderno, che ormai dominano le nostre strutture mentali, e osserviamo le servitù di pascolo dal punto di vista da cui esse si originano, la terra, come luogo di indagine prediletto del diritto agrario⁸. Spostando il nostro punto di osservazione dall'uomo, come centro assoluto delle forme di appropriazione, alla terra, ai suoi frutti, alle sue multiformi modalità di utilizzo, non vedremo più la limitazione odiosa arrecata alla proprietà del singolo proprietario, ma scorgeremo altri diritti, altri modi di relazionarsi al suolo, riconosciuti ad una comunità⁹.

A questo punto la terra non potrà più essere intesa come un semplice concetto su cui l'individuo proprietario possa riflettere le sue aspirazioni dominative, ma verrà guardata dagli occhi dell'ospite che ne sfiora la superficie nella sua concretezza, nella sua fattualità e nella sua ricchezza di manifestazione. Costui nel contemplarla potrà vedere talvolta i seminativi, altre volte le mandrie condotte al pascolo sugli incolti, altre volte ancora i boschi con tutti i frutti che ne derivano.

⁷ DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Monduzzi, Bologna 2003, pp. 42- 51.

⁸ Paolo Grossi suggerisce sulla scorta di Salvatore Pugliatti tale chiave metodologica per comprendere la realtà delle proprietà collettive, ovvero quella di «guardare al rapporto fra uomo e cose non più dall'alto del soggetto, bensì ponendosi a livello delle cose e osservando dal basso quel rapporto, senza preconcetti individualistici e con una disponibilità totale a leggere le cose senza occhiali deformanti». GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992, p. 604; GROSSI P., *Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2012), pp. 6-7.

⁹ E' questo il validissimo monito lanciato da Ugo Petronio: «guardare agli usi e ai demani civici sotto il profilo del godimento delle *utilitates* e della loro appartenenza [...] significa assumere un punto di osservazione che sembra più aderente a quanto suggeriscono le fonti del cosiddetto diritto intermedio, le quali, quando si riferiscono agli usi civici [...] o agli stessi cosiddetti «demani civici» [...] hanno riguardo soprattutto al godimento dei servizi prestati dal suolo, e quindi all'appartenenza di essi, piuttosto che al suolo in sé e alla sua titolarità». PETRONIO U., *Usi e demani civici. Fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. CORTESE (cur.), *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano (30.IX- 3.X.1985), Milano 1998, p.514.

Insomma la terra come dispensatrice di molteplici risorse a cui, ecco il punto fondamentale, corrispondono altrettanti diritti e in alcuni casi diversi titolari. Ai seminativi corrisponderà lo *ius seminandi*, ai pascoli lo *ius pascendi*, ai boschi lo *ius lignandi*, *glandendi*, *boscandi*, e così via fino a trovar per ogni frutto del suolo equivalenti diritti, i quali non si assommavano tutti nelle mani di un singolo padrone, ma spesso si distribuivano tra più titolari che insistevano su un medesimo terreno.

Ancora, altro nodo importante, non è detto che questi diritti fossero riconosciuti a singoli proprietari, al contrario vi erano delle forme di utilizzazione dei beni che presupponevano una gestione comunitaria¹⁰ e, tra queste, ebbe un ruolo storicamente relevantissimo il pascolo, riconosciuto ed esercitato dai membri della comunità agricola che avevano facoltà di entrare, in determinati periodi dell'anno, anche nelle terre del titolare dello *ius serendi* al fine di foraggiare le mandrie¹¹. Così quello stesso terreno poteva avere due diversi titolari, quello che lo coltivava, di norma un singolo individuo, e coloro che conducevano i pascoli, le comunità.

Tutta questa lunga narrazione bucolica dovrebbe a questo punto aver reso più chiara l'idea, la mentalità strisciante sotto le servitù di pascolo: non limite al diritto di proprietà individuale ed assoluto sul terreno, diritto che vedremo verrà rivendicato dal titolare dello *ius serendi*, ma uno dei modi di mettere a profitto la terra accanto ad altre utilizzazioni economiche, tutte assistite da pari riconoscimento. Siamo in un paesaggio giuridico medievale. Siamo nel mondo della proprietà scomposta. Siamo in una civiltà in cui ancora la comunità ha un ruolo importante nella relazione con la natura ed i suoi frutti.

Finalmente possiamo spiegare l'equazione che "provocatoriamente" avevamo posto come titolo di questo paragrafo. Le servitù di pascolo, o meglio per il nostro modo di intendere le relazioni appropriate, i diritti di pascolo, sono lo specchio fedele di una civiltà antica che affonda le sue radici nel mondo Alto-medievale ma che finisce per plasmare dal profondo la società e il modo di intendere le relazioni con la natura sino al XIX secolo.

Spiegato sommariamente cosa siano le servitù di pascolo e rimandando alle pagine successive una disamina più approfondita - attraverso lo studio delle varie posizioni dottrinali che su di esse si opposero - cerchiamo di capire meglio il secondo termine

¹⁰ La dimensione comunitaria nella gestione delle risorse agricole è una delle cifre più rappresentative della cultura medievale con delle forti resistenze anche nell'età moderna. Sul punto si veda GROSSI P., *La proprietà e la sua dimensione ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in P. Nervi (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, I (2008), pp. 15-17; DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Effigi, Arcidosso 2013, pp. 35-64.

¹¹ Si tratta del pascolo collettivo (o universale), esercitato dalla comunità o sui terreni comunali oppure su terreni privati. Si veda DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, pp. 197-205.

dell'equazione, la mentalità medievale che ne emerge in modo inequivocabile. Si tratta di connotazioni culturali che indirettamente abbiamo già visto descrivendo i diritti di pascolo ma che per la loro importanza fondativa del pensiero medievale (con persistenze forti in quello moderno) è utile riprendere brevemente:

1. Il ruolo centrale della comunità, come struttura sociale che definisce l'identità del singolo individuo e «media i rapporti con la natura e distribuisce i poteri sul territorio che appartiene alla comunità»¹²;

2. Primato della Consuetudine, la quale «nasce dal basso, dalla terra, e dalla terra non si separa, strisciandovi in totale adesione come una serpe e rispecchiando fedelmente la realtà locale nelle sue strutture geologiche, agronomiche, economiche, etniche»¹³. Questo spiega perché i diritti di pascolo siano sopravvissuti come patrimonio consuetudinario sino alla fine del secolo diciannovesimo, essi infatti non sono la positivizzazione dall'alto del potere politico di artifici giuridici, ma valori e convinzioni profondamente radicati nella storia di una comunità che scopre le proprie radici nel rapporto con la terra natia¹⁴;

3. Primato dell'effettività, in quanto espressione di comunità ad economia prevalentemente agraria in cui il diritto «è imperniato sui fatti economici fondamentali della coltivazione e della produzione, e su soggetti economicamente connotati quali allevatori, coltivatori, boscaioli»¹⁵;

4. Scomposizione del dominio assoluto esercitabile su un fondo in tante forme di appartenenza quante erano le *utilitates* ricavabili da quel terreno (ci riferiamo agli esempi citati poc'anzi sui diversi *iura* che potevano configurarsi come *ius pascendi*, *lignandi*, *serendi*...), conseguenza questa del punto precedente per cui si attribuiva rilevanza giuridica ai fatti economici che si manifestano in tutta la concretezza della vita quotidiana¹⁶.

Questi in estrema sintesi i caratteri essenziali di un ordine giuridico che trae la sua intelaiatura costitutiva dal mondo Alto-medievale, ma finisce lentamente col diventare una mentalità solidissima che scorrerà nel sangue delle comunità rurali per secoli e secoli e, anche se verrà adombrata dal modello antropologico della cultura borghese dominante, pur tuttavia continuerà a pulsare nelle profondità delle terre da cui si è originata¹⁷.

¹² BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, Boringhieri, Torino 1987, pp. 110-111.

¹³ GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Laterza, Bari 2007, p.24.

¹⁴ Sul ruolo fondamentale della Consuetudine nella proprietà collettiva si veda QUAGLIONI D., *La consuetudine come costituzione*, in P. NERVI (cur.), *Dominii collettivi e autonomia. Atti della V Riunione scientifica* (Trento, 11-12 novembre 1999), Cedam, Padova 2000, pp. 21-37.

¹⁵ GROSSI P., *L'Europa del diritto*, p. 32.

¹⁶ PETRONIO U., *Usi e demani civici*, pp. 514-517.

¹⁷ GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 619-620.

Rimane da chiarire un ultimo punto in queste pagine introduttive. Il nostro ambito cronologico di partenza è la fine del '700, che vedremo segna l'inizio della questione proprietaria nei territori di San Pietro; dobbiamo chiederci ora se effettivamente le servitù di pascolo costituissero una realtà vivente o fossero ormai una civiltà sepolta, custodita solamente negli usi delle genti di campagna di qualche sperduto villaggio. Soccorre al nostro interrogativo il pregevole studio dello Storico Pasquale Villani, autore di una voluminosa ricerca sulla proprietà nel Lazio, condotta mediante il confronto tra il Catasto Piano (1783), il Catasto Gregoriano (1835) con le revisioni del 1842 e la statistica dell'inchiesta Jacini (1884), fonti nelle quali fu presa in considerazione anche l'incidenza dello *ius pascendi*¹⁸. Prima di analizzare le risultanze dell'indagine, si rende necessario un avvertimento: i catasti sono un'operazione economica che rappresenta solo uno dei punti di osservazione degli assetti proprietari di un territorio e per questo l'enorme congerie di dati è certamente inadeguata a rappresentare la ricchezza giuridica emergente dalla terra¹⁹.

Consapevoli del limite costitutivo di qualsiasi ricostruzione catastale, l'obiettivo che ci poniamo è solo di provare quanto le servitù di pascolo fossero, ancora a metà Ottocento, una realtà viva e vegeta. Certo le voci dei prospetti economici si riferiscono genericamente ai diritti di pascolo, senza rendere giustizia a tutte quelle molteplici forme giuridiche in cui potevano manifestarsi, ma il nostro scopo minimo sarà comunque raggiunto, riservando poi al prosieguo del lavoro ogni affanno di definizione e classificazione. Affidiamoci allora, con le dovute cautele che debbono sempre accompagnare lo studioso di Storia del Diritto, ad alcuni significativi risultati della ricerca dello storico campano, relativi alla presenza percentuale dei diritti di pascolo nei territori di alcuni comuni laziali tra la fine del '700 e il 1869-1870: Comune di Viterbo (50%), Tolfa (61%), Civita Castellana (42%), Ronciglione (36,30), Tuscania (26,48)²⁰. Ad ulteriore prova del nostro convincimento, potremmo leggere anche i dati di un prospetto generale sulle servitù di Pascolo nello Stato Pontificio del 1822: Delegazione di Frosinone (43% sulla superficie di 38 comuni), Delegazione di Viterbo (50% sulle terre di 55 comuni), Delegazione di Civitavecchia (41% su 10 comuni)²¹.

Potremmo continuare oltre ma il nostro interrogativo risulta sufficientemente risolto, le servitù di pascolo fino alla metà dell'Ottocento erano una realtà tutt'altro che sommersa,

¹⁸ VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, in *Annuario storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, XII (1960).

¹⁹ GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 622-624.

²⁰ VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, pp. 221-222.

²¹ *Sacra Congregazione Economica. Prospetto generale delle servitù di pascolo dello Stato desunto dai stati particolari degli Em. Legati e Monsignori Delegati trasmessi alla segreteria di Stato, e da questi passati al Segretario della S. Congregazione Economica*, Roma 1822, pp. 1-43.

bensì ancora ben radicata e soprattutto vissuta nelle campagne laziali. Certo non sapremo mai dai dati statistici l'incidenza precisa delle diverse sfaccettature di utilizzazione del pascolo ovvero se trattavasi di pascolo di Dogana²², di bandita pubblica²³ o ancora pascolo collettivo²⁴, privato²⁵ o reciproco²⁶, ma certamente possiamo dire a buon diritto che la mentalità medievale che abbiamo tratteggiato in queste poche righe permeava fortemente gli usi delle comunità rustiche, questo deve interessarci per ora.

Le conclusioni che possiamo trarre dall'articolo del Villani sono del resto diverse da quelle a cui perviene l'insigne storico, non perché siano stati commessi errori di valutazione, ma semplicemente perché diverso è il punto di vista e lo statuto epistemologico del giurista rispetto allo storico delle vicende economiche. Così infatti si esprime Villani riferendosi alle servitù di pascolo: «Generalmente ammessi [si riferisce ai principi della libera proprietà individuale], e da almeno mezzo secolo –conviene aggiungere– generalmente accolti nella legislazione dei paesi più progrediti ma ancora inoperanti nel Lazio e, dopo le speranze e i tentativi della breve parentesi riformatrice e rivoluzionaria del 1847-1849, ancora a lungo dimenticati, nonostante le perorazioni del Milella e di pochi altri, come lui, consapevoli della necessità di mutamenti. Nessuna prova migliore, crediamo, si potrebbe avere dell'immaturità delle forze sociali che avrebbero dovuto sostenere siffatte riforme e dell'inefficienza della classe dirigente dello Stato Pontificio»²⁷.

Immaturità delle forze sociali, non allineate alle ideologie economiche dominanti dell'epoca, ma anche, aggiungiamo noi, eco di valori e mentalità difficili da debellare, tanto

²² Nei territori di San Pietro esisteva la Dogana dei Pascoli del Patrimonio, gestito dalla Camera apostolica che ne delegava l'amministrazione al Doganiere, nominato annualmente; il pascolo veniva fruito, verso il pagamento della fida, da qualsiasi tipo di bestiame che era munito della esenzione dalle gabelle locali e dai diritti di passaggio sui terreni privati. Sul punto si veda DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro romano. L'annona di Roma*, Tipografia G. Bertero, Roma 1911, p. 64; DE SANCTIS MANGELI A., *La pastorizia e l'alimentazione di Roma nel medioevo e nell'età moderna*, P. Maglione & C. Storini, Roma 1918, pp. 21-22.

²³ Ne potevano essere titolari comunità, uffici e cariche pubbliche e in questo caso veniva affittato per un determinato periodo di tempo ai pastori locali o forestieri. Si veda DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, p. 171; ROOK BASILE E. – CARMIGNANI S. – LUCIFERO N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 55-56.

²⁴ Il pascolo collettivo o universale apparteneva a tutti i membri della comunità e poteva essere esercitato sui fondi comunali e su quelli privati: ROOK BASILE E. – CARMIGNANI S. – LUCIFERO N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio*, p. 56.

²⁵ In questo caso evidentemente il pascolo era fruito dal proprietario del fondo che vi conduceva il proprio bestiame. DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, p. 171

²⁶ Era detto reciproco il pascolo fruito tra proprietari di fondi situati in una stessa zona per cui ciascuno poteva condurre il bestiame sul fondo dell'altro. Si veda DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, p. 171.

²⁷ VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, p. 225.

da indurre la gerarchia pontificia a procedere con cautela e prudenza nei confronti degli antichi diritti agrari, reclamati e difesi con forza dalle comunità locali²⁸.

1.2 “La proprietà”: la mentalità moderna

Eccoci alla seconda equazione del nostro discorso. Anche qui dobbiamo ben intenderci sul significato da attribuire al titolo scelto, perché certamente la proprietà come dominio assoluto esercitato da un unico individuo su un bene, in questo caso sulla terra, non è invenzione moderna. Sia sufficiente a titolo meramente esemplificativo ricordare il diritto romano come illustre e autorevole precedente alla definizione di proprietà individuale²⁹ o anche lo stesso diritto medievale che, tra le mutevoli forme di appartenenza, ammetteva anche la proprietà individuale³⁰.

Quello che vogliamo trasmettere allora con questa nuova equazione non è vedere quando nasca il concetto di proprietà individuale, ma quando questo istituto divenga una delle cifre più rappresentative e identificative di un'epoca storica. Ribadiamo ancora che in queste pagine la proprietà non è svelata solo come astratto modello giuridico, bensì è compresa nella sua intimità di rapporto tra l'uomo e l'ambiente, rapporto in cui si manifesta il modo di pensare, i valori, le idee che circolano in quel momento e, in questo senso, la questione proprietaria è storia dell'uomo, è antropologia ed in quanto tale è antica quanto l'essere umano.

Assodato questo nodo centrale, dobbiamo capire perché la modernità si caratterizzi, rispetto ad altre esperienze giuridiche, per la presenza totalizzante della proprietà individuale come «norma di funzionamento dell'intera società e dei rapporti umani»³¹. Se nel paragrafo precedente ci siamo chiesti cosa fossero le servitù di pascolo e perché fossero il sigillo di una mentalità sedimentatasi nei secoli medievali, ora gli stessi interrogativi dovranno sollecitarci verso un breve ragionamento sulla proprietà individuale. Quest'ultimo aggettivo, legato indissolubilmente alla parola proprietà, declinata non a caso al singolare, è il nostro punto di partenza irrinunciabile.

²⁸ *Infra* Cap. 1, § 2.1.

²⁹ GALLO F., «Potestas» e «dominium» nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, XVI (1970), pp. 17-58; MARINELLI F., *Gli usi civici*, 2 ed., Giuffrè, Milano 2013, pp. 10-16; CAPOGROSSI COLOGNESI G., *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, vol. I, Giuffrè, Milano 1976.

³⁰ DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, pp. 42-47.

³¹ BARCELONA P., *L'individualismo proprietario*, p. 13.

Individuo, individualismo, singolo soggetto, sono i simboli di una nuova cultura che lentamente si insinua nella coscienza collettiva, scardinando le regole ed i valori della cultura precedente. Non si tratta di un mutamento di definizioni giuridiche - questo sarà semmai la conseguenza superficiale di un cambiamento molto più profondo, che inerisce l'uomo nelle relazione con se e l'altro da sé - piuttosto siamo di fronte un radicale capovolgimento antropologico che vede nell'individuo e nella proprietà, come sua proiezione esterna, il centro di un nuovo ordine giuridico³². «Lo stato moderno - scrive Pietro Barcellona - è la decisione di costruire un ordine della convivenza a partire da un'antropologia individualistica che assume l'individuo come soggetto di bisogno e come desiderio di possesso illimitato»³³.

Dovrebbe allora balzare agli occhi un primo significativo scarto rispetto alla mentalità medievale: alla comunità come luogo di identificazione del singolo e di mediatore del rapporto con le risorse naturali, si sostituisce il proprietario individuale con tutti i suoi poteri illimitati sul mondo sensibile.

Cambia conseguentemente anche il punto di vista dell'osservatore: dalla visione umile e bassa di chi sa leggere i fatti nel loro divenire adattandovisi duttilmente, alla visuale imperiosa e superba di chi, guardando dall'alto, vuole imporre il suo dominio sulle *res*³⁴. Accanto alla autonomia dell'individuo dalle relazioni sociali, la modernità vede la progressiva costituzione «dell'autonomia dell'economico»³⁵ in quanto vero e proprio centro del sistema e della società, non più retta dal complesso di valori espressi dal vincolo comunitaristico, ma fondata «sull'imposizione del mercato e dello scambio come unico mediatore fondamentale dei rapporti sociali»³⁶.

In questo processo di autonomizzazione dell'individuo e dell'economico, la proprietà assume un ruolo fondamentale perché è eletta a strumento principe del nuovo ordine giuridico, basato sull'autonomia dell'economico. Così le forme di appropriazione medievali

³² GROSSI P., *L'Europa del diritto*, pp. 71-72.

³³ BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, p. 12.

³⁴ GROSSI P., *L'Europa del diritto*, p. 84.

³⁵ Il grande filosofo del diritto catanese individua quattro tappe nel percorso di autonomizzazione dell'economico quale "processo di attrazione e artificializzazione delle relazioni umane": «Primo passaggio: abolizione del vecchio ordine sociale ancora mantenuto in vita attraverso i diritti signorili e i privilegi che consentivano alla vecchia aristocrazia di prevalere su basi puramente politiche una parte della ricchezza prodotta. Secondo passaggio: costruzione della moderna proprietà libera, come diritto naturale dell'uomo, fondata unicamente su titolo contrattuale [...] La proprietà deve diventare proprietà in sé e per sé. Terzo passaggio: imposizione del mercato e dello scambio come unico mediatore fondamentale dei rapporti sociali. Per rendere cioè coercitivo il calcolo economico-monetario. Quarto passaggio: attribuire allo Stato, come autorità impersonale, il monopolio della forza necessaria ad assicurare la pace sociale». BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, pp. 101-102.

³⁶ BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, p. 102.

non potevano adattarsi ad una simile mentalità, a causa della loro notevole complessità e soprattutto dei vincoli sociali che si istituivano tra la *res*, l'uomo o la comunità.

Vi era bisogno di uno strumento più semplice, che si scrollasse di dosso il peso della comunità ora sostituita da astratti rapporti di scambio economico. E' il trionfo dell'*homo oeconomicus*, secondo la felice espressione di Paolo Grossi³⁷, e la sua identità non è più scoperta mediante la relazione con una entità esterna, bensì è identificata con sé stesso, come centro del mondo e con la sua forza di dominare tutto ciò che lo circonda; in tal senso la proprietà è lo strumento necessario per la determinazione dell'io, si erode sempre più il muro che separa il me dal mio, l'essere dall'avere che finiscono per coincidere rivelando in tutta la sua forza l'impeto incontrollato e la miseria del mito egologico³⁸.

Ecco allora che all'astrazione dell'individuo segue l'astrazione della proprietà in mero oggetto di diritto, strumento assolutamente neutro e asettico che con agilità permetta di mettere in movimento le logiche di mercato. Siamo lontani dall'idea di proprietà vista e compresa nella sua umile e concreta fattualità, da cui scaturivano tante forme di appropriazione e relazione quante erano le *utilitates* donate da Madre Natura. Ai pascoli, ai seminativi, ai frutteti, ai boschi, ora scorgiamo una sola parola, il fondo, quale mezzo di scambio economico e profitto.

Trionfo del mondo economico, astrazione dell'individuo, astrazione della proprietà, ci conducono nel mondo dell'individuo proprietario, sintetizzando efficacemente quel processo di «santificazione dell'individuale»³⁹ di cui parla Henry Corbin, processo che dietro le sue formule evanescenti e concise e le sue dichiarazioni di diritti, cela un programma politico avveduto e meditato dalla classe borghese, vera vincitrice della rivoluzione del 1789⁴⁰.

In questo nuovo clima culturale dobbiamo calare la frase che leggevamo all'inizio del nostro discorso: «liberare la proprietà dall'odioso vincolo delle pubbliche servitù»; questa affermazione di Mons. Milella è infatti la traduzione pratica del processo di astrazione della proprietà che abbiamo provato a spiegare poc'anzi, è in altri termini il progetto di emancipare la proprietà individuale, unico modello ora ammesso dalla cultura dominante, da tutti quei legami giuridici e sociali che caratterizzavano la civiltà medievale e che non potevano più essere tollerati in una logica eminentemente proprietaria.

³⁷ GROSSI P., *L'Europa del diritto*, p. 85.

³⁸ GEVAERT J., *Il problema dell'uomo. Introduzione all'antropologia filosofica*, Elledici, Torino 1992, p.26.

³⁹ L'espressione di Henry Corbin è stata ripresa da BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, p.113.

⁴⁰ GROSSI P., "Usi civici": una storia vivente, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2008), pp. 21-22.

Vedremo nelle pagine successive quanto sarà difficile e tragico realizzare questo desiderio proprio perché, come avvertivamo all'inizio, non si opporranno due banali istituti giuridici, altresì due modi di concepire l'uomo nel mondo, due mentalità entrambe radicate profondamente nella coscienza collettiva e difese con forza⁴¹.

Un'ultima domanda prima di chiudere questa partizione della ricerca: quando la proprietà moderna, come espressione di una nuova antropologia, nasce e si sviluppa nella coscienza collettiva?

Domanda lecita visto che finora ci siamo limitati a descrivere i caratteri della nuova mentalità. Proprio perché si tratta di una mentalità, i tempi del cambiamento saranno estremamente dilatati e il nuovo si sostituirà al vecchio non in modo indolore ma attraverso un conflitto spesso tragico, a dimostrazione di quanto le idee, i valori e i costumi siano penetrati a fondo nell'animo umano⁴². Si pensi che i prodromi del mutamento vengono delineati da Paolo Grossi già nel Trecento, epoca di transizione durante la quale vengono poste «le linee di un edificio futuro» la cui dimensione egologica trova in essa le prime avvisaglie che verranno poi solidificate dai passaggi storici successivi, quali l'Umanesimo giuridico, il Giusnaturalismo, l'Illuminismo, la Rivoluzione francese, sino a giungere all'Ottocento, quando finalmente la Pandettistica consegnerà alla cultura borghese un modello giuridicamente perfetto di proprietà individuale, costruito fedelmente sui principi eretti nell'esperienza dei secoli precedenti⁴³.

1.3 La questione proprietaria in Europa

Un'ultima considerazione prima di avventurarci nella storia giuridico-agraria dei domini pontifici. Lo scontro tra le due mentalità che abbiamo appena descritto, fu un percorso lungo e doloroso che agitò le coscienze collettive di tutta l'Europa occidentale e in linea generale

⁴¹ *Infra* Cap. 2, § 2.

⁴² GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 624-626.

⁴³ Sull'argomento vastissimo si consenta il rimando a PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, Atti del Terzo Congresso nazionale di Diritto Agrario, Palermo 19-23 ottobre 1952, Milano 1954, ora in *La Proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano 1954; GROSSI P., *L'Europa del diritto*, pp. 67-115; GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 648-665; GROSSI P., "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977; RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1990, pp. 61-130; MARINELLI F., *Gli usi civici*, pp. 1-43; MARINELLI F., *La cultura del code civil. Un profilo storico*, Cedam, Padova 2004; MOLESTI R., *La proprietà collettiva nella storia del pensiero economico*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 2 (2004), pp. 1-17; MARINELLI F., *Miti e riti della proprietà*, L'Una, L'Aquila 2011; DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*; VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Giappichelli, Torino 2014.

- cercando di leggere oltre le solenni e imperiose legislazioni nazionali e locali sulle proprietà collettive - non portò al trionfo immediato ed assoluto del modello di proprietà individuale⁴⁴.

Nella maggior parte dei casi l'erosione dell'antico edificio del dominio diviso, struttura poderosa arroccata su una base culturale solidissima, avvenne dopo secoli di battaglie giudiziarie, di legislazioni spesso disattese, di accesi scontri dottrinali e financo fisici. Non dobbiamo quindi credere che alla promulgazione solenne di una Legge che sanciva la fine del regime feudale, sia immediatamente seguita la cancellazione di ogni residuo del mondo passato, uno sguardo fugace alla cornice europea dimostra inequivocabilmente come il programma borghese, ben ideato nelle sue linee fondamentali già alla fine del '700, dovrà attendere secoli prima di tramutarsi in valori generalmente condivisi e applicati pacificamente.

Non fu in altri termini un percorso continuo, unidirezionale, bensì sentiero tortuoso, con accelerazioni, momenti di stasi, fasi di ribellione, ritorni al pristino stato, insomma un'avventura sociale, culturale e umana assai complessa. Ritorniamo alle parole illuminanti di Grossi, la proprietà prima di essere un concetto giuridico è mentalità, «non si riduce mai a una pura forma e a un puro concetto ma è sempre un assetto sostanziale, un nodo di convinzioni, sentimenti, certezze speculative, interessi grezzi, tanto che sarebbe avventatissimo –e addirittura risibile- chi tentasse di inseguire, in questo terreno, una sorta di termini, parole»⁴⁵.

Vediamo allora alcuni esempi europei, sia per comprendere meglio il contesto in cui ci muoviamo, sia per seguire più agevolmente le vicende proprietarie nei territori di San Pietro che avranno elementi comuni con le altre nazioni occidentali, sovente richiamate come modelli dai Legislatori pontifici.

Il primo caso in termini cronologici è rappresentato dall'Inghilterra, terra che attirerà l'attenzione dell'intero continente europeo grazie alle sue politiche di chiusure dei campi aperti, note come *Enclosures*, politiche favorite da un clima culturale che già nel XVII secolo vedeva nella proprietà assoluta il rimedio ad ogni male; si pensi per esempio alle teorie fortemente individualistiche di John Locke, uno dei più grandi teorizzatori del concetto di proprietà come diritto naturale fondamentale dello Stato⁴⁶. Anche in questo caso la storia

⁴⁴ GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 624-626.

⁴⁵ GROSSI P., *Il dominio e le cose*, p. 630.

⁴⁶ Sull'argomento vastissimo si consenta il rimando a HUNTER R., *The Movement for the Inclosure and Preservations of Open Lands*, in *Journal of Royal Statistical Society*, vol. 60, 2 (1897), pp. 360-427; CURTLER W. H. R., *A Short History of English Agriculture*, Clarendon Press, Oxford 1909; SHLATTER R., *Private*

dimostra come il cambiamento non fu per nulla radicale e definitivo e - nonostante i ripetuti interventi del Parlamento attraverso i *General Enclosures Act*⁴⁷, che pure produssero risultati assai vistosi - rimase traccia nel paesaggio inglese di alcune remotissime consuetudini locali inaccettabili per la cultura ufficiale, ma impressi nelle viscere della cultura popolare come i *Village Greens* o i *Rights of Way*⁴⁸.

Altro caso significativo è la Francia, indagata nella sua storia agraria dalla mente geniale dello storico lionese Marc Bloch⁴⁹. Anche qui il cambiamento nella seconda metà del '700 fu propugnato da economisti e filosofi, soprattutto dagli appartenenti della Scuola fisiocratica⁵⁰, perseguendo velatamente non solo interessi scientifici, ma anche le esigenze politico-economiche affioranti in quel momento storico di forte incremento demografico e di aumento del prezzo dei cereali⁵¹. I numerosi editti locali che prescrivevano l'abolizione dei pascoli collettivi e delle comunanze agrarie, destarono spesso gravi squilibri sociali e ribellioni⁵² che non si sopirono completamente neanche con la svolta proprietaria della rivoluzione francese e del *code Napoleon*, le cui formulazioni astratte non riuscirono a

property – The history of an idea, G. Allen & Unwin New, Brunswick 1951; ORWIN C. S. - LOWRY ORWIN C. S., *The Open Fields*, Clarendon Press, Oxford 1963; THIRSK J., *The common fields, in past and present*, 29 (1964), pp. 3-29; HARDIN G., *The tragedy of the Commons*, in *Science*, 162 (1968); TATE W. E., *A Domesday of English Enclosure Acts and Awards*, University of Reading, Reading 1978; BONYHADY T., *The Law of the Countryside: the Rights of the Public*, Professional Books, Abingdon 1987; CRISCUOLI G., *Introduzione allo studio del diritto inglese – Le fonti*, Giuffrè, Milano 1994; NEESON J. M., *Commoners: Common right, Enclosure and social change in England, 1700-1820*, Cambridge University press, Cambridge 1996; MINGAY G. E., *Parliamentary Enclosure in England*, Longman, London 1997.

⁴⁷ TATE W. E., *A Domesday of English Enclosure Acts and Awards*, pp. 24-32; VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, pp. 26-30.

⁴⁸ Si tratta rispettivamente del diritto riconosciuto alla collettività di svolgere attività ricreativa su un fondo privato e del diritto di passaggio sul suolo altrui, antiche costumanze che, sebbene ridotte rispetto alla loro portata originaria, sono state rispettate dalle corti inglesi in alcuni territori in cui fossero particolarmente radicate. In questo, Francesco Valguarnera, ravvisa una significativa distanza tra *common law* e *civil law* nel senso che mentre «la *common law* non ha liquidato le consuetudini, ma le ha piuttosto consumate, espandendosi a loro spese e riducendone l'ambito di applicazione», nell'esperienza italiana e francese «la fitta trama consuetudinaria non è stata lentamente indebolita, ma spazzata via dal codice, quantomeno nelle intenzioni del legislatore». VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, p. 37.

⁴⁹ Per un approfondimento si veda SOBOUL A., *The French Rural Community in the Eighteenth and Nineteenth Centuries*, in *Past and Present*, 10 (1956), pp. 78-95; LEVY J. P., *Histoire de la propriété*, Presses Universitaires de France, Paris 1972; BLOCH M., *I caratteri originali della storia rurale francese*, Einaudi, Torino 1973; BLOCH M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Jaca book, Milano 1979; RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1990; VIVIER N., *Propriété collective et identité communale*, Publications de la Sorbonne, Paris 1998; CANADIAN A., *La propriété*, in CANADIAN A. - GAMBARO B. - POZZO B., *Property – Propriété – Eigentum*, Cedm, Padova 2002.

⁵⁰ Sull'argomento si veda ZAGARI A., *Una reinterpretazione della teoria fisiocratica*, Jovene, Napoli 1973; ALBERTONE A., *Fisiocrati, istruzione e cultura*, Einaudi, Torino 1979; CANDELA G. - PALAZZI M. (curr.), *Dibattito sulla fisiocrazia*, La Nuova Italia, Firenze 1979; ZAGARI A., *Mercantilismo e fisiocrazia. La teoria e il dibattito*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984.

⁵¹ VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, pp. 68-70.

⁵² Per questa parte della storia rurale francese si consulti BLOCH M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario*, pp. 138-166.

cancellare, nemmeno nel famigerato articolo 544, il peso della vecchia mentalità medievale⁵³.

Un ultimo esempio paradigmatico proviene dall'Italia, dal Granducato di Toscana di Pietro Leopoldo, il quale fu tra i primi ad importare nella penisola le nuove teorie economiche applicate per mezzo di una serie di Editti, il primo dei quali è del 1776, volti ad abolire, senza un totale successo, i numerosi diritti collettivi sommersi nelle campagne toscane⁵⁴.

Un dato comune a tutte queste nazioni, compreso il nostro caso di studio, fu la volontà dei vari Legislatori di rimettere alla decisione del singolo proprietario, la scelta di attivare il procedimento per sciogliere il terreno dai vincoli comunitari, quali i diritti di pascolo, scelta che addossava sul singolo tutte le incombenze economiche e il rischio di incontrare l'ostilità dei proprietari confinanti e delle forze sociali locali che vantavano diritti sul fondo da liberare.

Accenniamo infine ai territori di San Pietro, oggetto privilegiato delle nostre indagini, solo per introdurre qualche considerazione generale e vedere se vi siano alcune specificità rispetto al contesto europeo. Abbiamo già individuato nelle servitù di pascolo la causa prossima per l'emersione della questione proprietaria, quale espressione quantitativamente più vistosa della presenza di forme di appartenenza collettiva non accettate dalla mentalità borghese e limitanti l'assolutezza della proprietà privata. Si deve rilevare infatti che una parte consistente dello *ius pascendi* era esercitato sui terreni privati che si trovavano ad avere così più titolari di domini utili.

Si è ritenuto che la situazione dei territori di San Pietro, pur inserendosi in un quadro comune di lotta per l'individualismo agrario, rappresenti una situazione eccezionale proprio per la concentrazione altissima delle servitù di pascolo sino alla fine dell'Ottocento che rese particolarmente arduo il progetto di affrancazione dei fondi da simili simulacri di un passato lontano⁵⁵. Daremo nelle pagine che seguono voce ai protagonisti dello scontro tra nuovo e

⁵³ Paolo Grossi ritiene infatti che l'articolo 544 presenti una duplice anima nel senso che da un lato dichiara la mentalità moderna della proprietà assoluta, dall'altro non si distacca completamente dalla precedente tradizione medievale che percepiva la proprietà come una somma di poteri. In tal senso si veda GROSSI P., *Il dominio e le cose*, pp. 385 – 437.

⁵⁴ Per un approfondimento sia consentito il rimando a TOCCHINI L., *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in *Studi storici*, II (1961), pp. 223-266; DANI A., *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in *Archivio storico italiano*, CLVII (1999), pp. 298-314.

⁵⁵ PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio dalla rivoluzione francese alla legislazione dello stato italiano*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Pieve di Cadore 1986, pp. 77-80; VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, p. 222.

antico, verificando attraverso “le testimonianze dirette” quanto effettivamente fosse ancora viva la mentalità antica che si voleva cancellare e se la vicenda esaminata presenti caratteri di originalità rispetto agli altri stati europei.

2. LE VOCI DELLA QUESTIONE PROPRIETARIA

Iniziamo ad esplorare in modo approfondito, dopo alcune doverose premesse, la questione proprietaria nei territori di San Pietro. L’obiettivo che ci prefiggiamo in questo momento è scrutare le ragioni dei protagonisti principali della nostra vicenda che, in accordo alla bipartizione posta come struttura portante del lavoro, possono essere divisi in due grandi gruppi: i fautori delle servitù di pascolo e quindi di una mentalità medievale delle forme di appropriazione fondiaria e i fautori della libera proprietà individuale che invece è ascrivibile alla mentalità moderna di stampo borghese.

Ma chi sono veramente i personaggi di questi due mondi che, pur appartenendo a civiltà cronologicamente lontane, scorrono paralleli sino ad addivenire ad uno scontro insanabile?

Il materiale che tra poco passeremo in rassegna ci restituisce un panorama assai vivido e concreto della società tra XVIII e XIX secolo, si tratta di decine di memoriali che vennero vergati quando ormai la scintilla della nostra questione era stata già accesa e ardeva vigorosamente tanto da indurre la Sacra Congregazione Economica a valutare un primo progetto sulle servitù di pascolo; i documenti che leggeremo saranno infatti per la maggior parte gli atti inoltrati a questa Congregazione perché fosse edotta delle circostanze particolari che interessavano i comuni di San Pietro⁵⁶.

Si avvisa pertanto il lettore che nelle pagine che seguono non sarà preso in esame il percorso cronologico della vicenda proprietaria, vedendone le origini e gli sviluppi. Si è ritenuto preferibile, prima della ricostruzione temporale, sintetizzare in modo preciso e concreto le voci delle due mentalità, l’antica e la moderna, cosicché quando nel capitolo successivo cercheremo di capire le tappe fondamentali del dibattito sulle proprietà, sarà più agevole discernere i valori, gli interessi, le convinzioni e le consuetudini sottese nelle diverse scelte legislative e giudiziarie.

⁵⁶ *Infra* Cap. 2, § 1.3.

Ritornando alla domanda iniziale, i protagonisti della lotta fra antico e moderno sono molti e rievocarne già solo i nominativi ci dovrebbe svelare uno scenario assai vario e composito sulle modalità di utilizzazione del suolo: da una parte grandi proprietari terrieri desiderosi di liberare i loro possedimenti dal peso delle servitù di pascolo, dall'altro i titolari degli antichi diritti civici quali le Università delle Arti agrarie delle comunità locali, i Consigli municipali in rappresentanza dei cittadini, agricoltori, partecipanti dei pascoli collettivi, possessori di bestiame, insomma dovrebbe balzare agli occhi che ancora in pieno '800 si era ben lontani dal sogno di una sola proprietà individuale e che la divisione del dominio soprattutto in *ius pascendi* e *ius serendi* dava luogo a diverse forme di titolarità sia individuali che collettive.

Tale elencazione potrebbe far sorgere un equivoco ed indurre a pensare che lo scontro tra le due mentalità sia stato scontro tra due classi sociali, tra poveri contadini che avevano nei diritti di pascolo una fonte di sussistenza economica e la ricca borghesia terriera che voleva liberarsi dal peso dello *ius pascendi*.

Ebbene, se in parte la questione proprietaria fu anche questo, purtuttavia ciò non esaurisce la complessità del fenomeno che al suo interno vide agitarsi pulsioni molto più complesse della semplice opposizione tra ricco e povero. Di questa molteplicità di interessi, Guido Pescosolido, delinea un quadro molto chiaro: «non solo i piccoli proprietari, i braccianti e i contadini poveri, che dal pascolo ritraevano proventi importantissimi per la loro sopravvivenza, ma anche grossi allevatori di bestiame che spesso erano riusciti, impadronendosi dell'amministrazione del comune, ad escludere il resto della popolazione dal godimento dei pascoli. Agli allevatori si aggiungevano (non di rado) gli stessi proprietari borghesi che, mentre tentavano di liberare i propri fondi, si opponevano nel contempo, all'affrancazione delle terre comunitarie o di altri privati cittadini sulle quali erano utilisti di *jus pascendi* come possessori di bestiame»⁵⁷.

Grande complessità quindi, conseguenza del resto del regime proprietario frazionato che caratterizzava i territori pontifici e che dava luogo ad una pluralità di *utilitates* concretamente perseguibili da un soggetto, il quale sul suo terreno desiderava la completa liberazione dagli oneri comunitari, ma sui terreni altrui si faceva solidale con le ragioni dei sostenitori dei diritti civici.

Inseguire le più intime e spesso poco nobili intenzioni dei diversi corpi sociali nei domini di San Pietro, non è comunque l'obiettivo della nostra ricerca, la quale, predilige -

⁵⁷ PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio*, p. 84.

ribadiamolo ancora una volta - l'approccio giuridico a quello economico, pure importantissimo in una società sempre più pervasa dalle logiche di mercato. Quello che faremo allora nella continuazione del lavoro, non sarà di vedere tutti gli incastri economici e personali che hanno spinto a difendere o criticare lo *ius pascendi*, bensì ricondurre le numerosi voci della questione proprietaria alle due mentalità sulle proprietà, ricercando le argomentazioni, le prove, le teorie addotte in suffragio o dell'una (le servitù di pascolo) o dell'altra (la proprietà individuale).

2.1 La voce “medievale”: le Comunità

Ascolteremo tra poco, immergendoci nella lettura dei testi estratti dall'archivio della famiglia Falzacappa, le voci dei difensori delle servitù di pascolo, voci innalzate con veemenza e decisione a favore dei diritti cittadini contro i soprusi di coloro che senza un giustificato motivo se ne volevano impossessare.

La nostra ricerca, in un primo momento, si occuperà delle corpose ed erudite memorie compilate dagli avvocati di tre città nei primi due decenni del XIX secolo e presentate alla Sacra Congregazione Economica che proprio in quel periodo fu investita del mandato di discutere una Legge per l'abolizione dei pascoli comunali⁵⁸, progetto che non venne realizzato, sembra, proprio a motivo delle invincibili argomentazioni dedotte dalle cittadine

⁵⁸ *Infra*, Cap. 2, § 1.3.

in questione. Esse sono le attuali comunità di Viterbo⁵⁹, Tarquinia⁶⁰ e Tuscania⁶¹, le quali vantavano una tradizione di pascoli collettivi remotissima, documentata dagli statuti medievali, e praticata su una vasta parte dei domini cittadini. I documenti che analizzeremo sono di particolare interesse, dal momento che, i loro redattori, non si limitarono a difendere gli interessi locali, ma andarono oltre le circostanze particolari che animarono la

⁵⁹ All'inizio della memoria l'Avv. Giacomo Petti, autore del libello, come era consuetudine in simili documenti offre una dettagliata descrizione delle circostanze fisiche e giuridiche dei terreni viterbesi. Come per le altre due cittadine si mette in risalto il clima insalubre delle contrade maremmane e l'esiguità della popolazione le cui «braccia coltivatrici non sono proporzionate all'estensione del Territorio, ed infatti i lavori delle vigne, ed oliveti si fanno dagli uomini, che a più centinaia scendono dagli Abruzzi, e dalla Marche». Nella parte successiva del documento il Nostro si occupa della distribuzione proprietaria a Viterbo nella quale insistono fondi per un valore catastale di 1557,508 scudi; «più di tre quinti di questo valore [...] è in mano agli ecclesiastici, di possidenti esteri, della comunità, vale a dire di non coltivatori; il rimanente è in potere dei cittadini, e diviso in piccole frazioni, ed è specialmente in questa parte del territorio, in cui si trovano due mila, e cinquecento rubbia di vigne, oliveti, e di altre piantagioni alle falde del Cimino [...]». Terminata la disquisizione sulle caratteristiche fisiche e giuridiche delle campagne viterbesi, il Petti tenta di tracciare l'origine e la storia dei pascoli comunali, individuandone la prima testimonianza documentale in una pergamena del 1282 attestante il dominio del Pascolo a favore dei cittadini e nella quale si leggerebbe che «*pascua sint communia, et ad communitatem perpetuo spectent, et spectare debeant pro oneribus publicis secundum laudabilem antiquorum consuetudinem*». Da ciò la prova di una Consuetudine ritenuta antica persino all'epoca della stesura della pergamena duecentesca, come confermato anche da una sentenza della Sacra Rota Romana del 4 Febbraio 1705 tra la Comunità di Viterbo e la Venerabile Mensa di Montefiascone avanti Molines. A. F. TOMO IX, *Memoria sul pascolo comune nel territorio di Viterbo per l'Università dell'Arte agraria di detta città*, Roma 1823, nn. 3, 12-15.

⁶⁰ Come la finitima Viterbo, anche Corneto (oggi Tarquinia) era vessata da un clima insalubre attestato dal compositore della memoria, l'Avvocato Giuseppe Vera, addirittura sin dall'epoca di Virgilio che nell'Eneide (Lib. 10 vers. 182) così descrisse quelle lande: «*Tercentum adijciunt (mens omnibus una sequendi) / qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis / et Pyrgi veteres, intempestaeque Graviscae*». Quanto alla distribuzione fondiaria di Corneto, si rileva dai dati catastali che «11.570 rubbia, vale a dire quattro quinti, sono concentrati in poche mani di luoghi pii in gran parte esteri, di corpi morali non coltivatori, e di grandi famiglie forestiere, e solo 2910 rubbia, vale a dire a un quinto del territorio, è in mano dei Cittadini cornetani». La storia legislativa dei pascoli civici è invece ricondotta all'epoca medievale in cui furono approvati alcuni savi capitoli statutari, «dei quali si ignora la vera epoca, providissimamente conservati all'art. 102 del Moto proprio del 6 luglio 1816 “relativamente alla coltura del territorio, al corso delle acque, ai Pascoli, ai danni dati sui terreni, ed altri simili oggetti rurali” poiché il sagace Legislatore sentì che in fatto di polizia rurale erano al caso di vedere, e giudicare meglio quelli, che eran sul luogo, né volle mutar in ciò direzione agl'interessi, e alle abitudini delle popolazioni». A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, nn. 6-9, 58-59.

⁶¹ Come Viterbo e Corneto, anche le campagne di Toscanella (oggi Tuscania) erano minacciate dalla “trista qualità dell'aria”, condizione climatica che secondo l'autore della memoria difensiva, sarebbe proprio all'origine del regolamento agrario di Tuscania e delle altre cittadine maremmane che ne condividevano l'aria malsana. I pascoli comunali toscanesi sarebbero pertanto l'eredità lasciata dagli antichi abitatori di quei luoghi (gli etruschi e i romani) che idearono tale sistema per garantire la presenza costante di una comunità disposta a sopportare i disagi climatici pur di godere dell'utilità generata dalla comunanza del pascolo. La conclusione a cui si perviene nel libello è chiara e dimostra come in quel particolare paesaggio non potesse esistere modo migliore di mettere a profitto la terra: «pieni adunque i nostri maggiori del pensiero di favorir la popolazione, piantarono quel grande, e vero principio che tutto il territorio del pubblico doveva disporsi ad ogni uso e comodità dè cittadini. *Pascua, et sylvae antiquae quae sunt in jurisdictione Communis Tuscani; ad omnem usum et commoditatem civium sint deputata*. (Statut. Lib. I. Rubr. 81). Queste poche parole vi spiegano l'indole del nostro agrario sistema, che altro non è se non una perpetua applicazione di questo principio a tutti i bisogni della locale agricoltura». A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, nn. 40-42.

compilazione dei libelli e si spinsero finanche a elaborare una sorta di teoria generale del nostro tema, ricercandone le origini, gli sviluppi, la nozione giuridica, il confronto con altre realtà nazionali e internazionali, il valore socio-economico e i rischi che sarebbero derivati dalla abolizione di simili valori consuetudinari.

La seconda fonte che prenderemo in esame sarà invece il Voto economico dell'Avvocato concistoriale Buttaoni⁶², documento di più vasta portata rispetto ai testi precedenti, scritto per "umiliare" al consesso cardinalizio riunito nella Sacra Congregazione Economica le ragioni soprattutto giuridiche delle servitù di pascolo nei territori di San Pietro e i problemi che sarebbero derivati dal progetto di liquidazione di tali diritti.

Venendo alla prima sezione documentale, la questione centrale trattata nelle memorie scritte in difesa delle servitù di pascolo è che esse costituiscono un vero e proprio diritto di proprietà di origine antichissima e non una mera servitù⁶³. Nei terreni soggetti al pascolo civico vi sarebbe, secondo questa interpretazione, una divisione della proprietà assoluta in due forme di dominio: lo *ius pascendi* di cui è titolare il complesso dei cittadini e lo *ius serendi* che invece appartiene ad un singolo soggetto.

A tal riguardo, una delle memorie esaminate contiene una lucida descrizione di tale situazione di fatto:

«la divisione dei dominj come può farsi nella estensione, così può anche eseguirsi nelle utilità dei Fondi, che perciò può nel medesimo fondo separarsi il dominio dei frutti naturali, cioè del pascolo, e dei frutti industriali, cioè della seminazione, che in fine questa distinzione dei dominj si deve presumere fin da principio accaduta, allorché ignorandosi l'origine, si trova il possesso fondiario diviso tra due, uno dei quali ha il solo diritto di seminare, e di percepirne il frutto industriale, l'altro quello di pascere, e di goderne il frutto naturale. In questa combinazione di cose non potendosi discernere, se il Possessore si sia spogliato del diritto di pascolo trasferendolo in altri o se si sia spogliato di quello della sementa, facendone

⁶² A. F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle Provincie Suburbane*, Roma 1823.

⁶³ A. F., TOMO IX, *Memoria sul pascolo comune nel territorio di Viterbo per l'Università dell'Arte agraria di detta città*, Roma 1823, nn. 12-15; A.F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli Civici per Gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto. Memoriale di fatto, e di ragione*, Roma 1806, nn. 105-107; A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, nn. 27-37.

una cessione, non può più all'uno, che all'altro diritto attribuirsi il titolo di Servitù, onde vuolsi egualmente all'uno, ed altro attribuire quello di proprietà, e di dominio»⁶⁴.

Ecco la teoria (che abbiamo già descritto poco fa⁶⁵) della scomposizione del dominio assoluto in molteplici forme di appartenenza quante erano le *utilitates* ricavabili dal fondo e, nel nostro caso, lo *ius pascendi* e lo *ius serendi*, i quali vengono identificati proprio attraverso i frutti da cui sorge l'*utilitas*, ovvero i frutti naturali destinati al pascolo (come le erbe che nascono spontaneamente) e i frutti industriali che invece necessitano dell'operosità dell'agricoltore⁶⁶.

La prova ulteriore di un simile frazionamento proprietario è desumibile anche dal Catasto ove lo *ius pascendi* e lo *ius serendi* sono allibrati separatamente e da ognuno sorge l'obbligo di pagare la Dativa reale, in conformità del *Motu Proprio* del 3 marzo 1819 sulle stime dei fondi rustici, nel quale è precisato che «nei terreni soggetti ai diritti di pascolo si distinguerà il valore del terreno dal valore del pascolo, intestando il primo al proprietario del terreno, e il secondo al proprietario, o utenti del pascolo»⁶⁷. Se da un lato gli estimi furono evocati per dimostrare l'esistenza del dominio diviso, dall'altro furono anche forieri di incomprensioni dal momento che i frutti naturali venivano generalmente allibrati a favore della comunità, nozione che alimentava profonda incertezza in quanto poteva essere inteso o come patrimonio privato del comune o come patrimonio dei singoli membri della comunità *uti cives*⁶⁸.

⁶⁴ A.F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli Civici per Gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto. Memoriale di fatto, e di ragione*, Roma 1806, n. 20.

⁶⁵ *Supra* Cap. 1, § 1.1.

⁶⁶ Il riferimento ai frutti naturali e industriali è riconducibile ad una distinzione affermata in precedenza dal Cardinal De Luca nella sua opera più celebre, il *Theatrum Veritatis et iustitiae*, nel quale riferendo dei pascoli comunali nel Libro IV, Pars I (De servitutibus), disc. 35, afferma quanto segue: «*seu quod res sit in dominio unius quoad certum genus fructum, puta industrialium, et in dominio alterius quoad aliud genus, puta naturalium, ex iis, quae super hac distinctione dominorum diversis respectibus habentur praesertim sub tit. de feudis disc. 6*». Altro giurista nonché giudice rotale a Siena e Firenze che espone questi principi fu Neri Badia (1657-1726) nella sua opera *Decisiones et responsa iuris*, dec. 51, come rilevato da Alessandro Dani. DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena*, p. 179.

⁶⁷ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, nn. 20, 21, 160, 161; A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, nn. 75-76; A. F., TOMO IX, *Memoria economica sul pascolo comune nel territorio di Viterbo per l'Università dell'Arte Agraria di detta città*, Roma 1823, nn. 10-11.

⁶⁸ In tal senso si esprime anche Alessandro Dani il quale parlando degli estimi riconosce che «non sarebbe lecito trarre conclusioni dal fatto che certi beni fossero intestati al comune». DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena*, pp. 28-29.

A questo punto sorge una domanda per nulla banale: chi sono i veri titolari dei pascoli comunali? Il Comune inteso come ente morale o l'universalità dei cittadini?

In effetti l'aggettivo posposto al termine pascoli potrebbe generare gravi equivoci e indurre a ritenere che i frutti naturali delle erbe appartenessero al Comune, inteso come ente che in quanto tale ne poteva disporre a proprio piacimento; il sistema dei pascoli conosceva anche questa forma di possesso in capo al Comune-ente, ma i nostri difensori precisarono con ogni cura possibile che i diritti civici da loro protetti erano di tutt'altra specie e appartenevano all'universalità dei cittadini, in quanto tali⁶⁹:

«il dire finalmente, come si è detto, che i pascoli comunali, a cui hanno diritto i singoli cittadini, sono un patrimonio privato della Comunità, e non il patrimonio pubblico dell'universalità dei cittadini, è un attentare alla leggi fondamentali costitutive dell'umana società, in cui tutte le nazioni in tutti i tempi sono state d'accordo; *ea etenim in pecunia, et patrimonio civitatis sunt, quorum usus singulorum non est*. Ma quelle cose, delle quali l'uso è di ciascuno, sono state dette dal Gius delle Genti – *res universitatis* – vale a dire di tutti – *ut basilicae, porticus, balnea, fora, prata, et pascua publica, in quae scilicet pecudes immittere singulis civibus est*»⁷⁰.

Di conseguenza il *discrimen* tra proprietà del Comune-ente (alienabile) e proprietà dei cittadini (inalienabile) era individuato nell'uso, nel senso che «se quest'uso *non est singulorum, res est Civitatis*, ma se la cosa è *in publico civium usu*, come sono i comunali, *res est universatis*, vale a dire di tutti»⁷¹.

Le nozioni fornite dagli avvocati dei diritti civici consentono di evitare un altro tipo di errore e comprendere come essi non possano in alcun modo confondersi con quelli che venivano definiti “pascoli fiscali” che non erano goduti dai cittadini, ma appartenevano allo Stato il quale ne consentiva la fruizione solo dietro pagamento della fida⁷². L'esempio posto per chiarire la distanza tra le due figure giuridiche è quello dello Stato di Siena che gestiva,

⁶⁹ E' questa una delle teorie odierne sulla natura giuridica dei diritti collettivi, qualificati infatti come diritti di cui sarebbero titolari i membri di una determinata comunità *uti cives*. In tal senso si esprime PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà*, p.192; DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena*, pp. 28-29.

⁷⁰ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 111.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 70; A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 141.

attraverso l'*Ufficio dei Paschi*, le erbe che venivano affittate a chiunque volesse condurvi gli armenti e del cui ricavato non beneficiava la collettività bensì il fisco regio; questa tipologia di *ius pascendi*, detto pascolo di Dogana, non era meritevole di alcun tipo di tutela ed infatti l'editto del Gran Duca Leopoldo dell'11 aprile 1778 con cui si sopprime tale istituto⁷³, fu considerato dagli scrittori delle memorie come esempio di Legge giusta e savia e certamente inapplicabile per analogia alla situazione dei territori di San Pietro⁷⁴.

Rimane da vedere finalmente chi concretamente fossero i cittadini che vantavano il diritto di proprietà dei pascoli ed essi erano coloro che avessero eletto il proprio domicilio nel comune in cui insistevano le antiche consuetudini agrarie, a prescindere dal fatto che fossero originari o forestieri, in quest'ultimo caso era però necessario il requisito del domicilio continuativo al fine di godere dei privilegi e diritti cittadini.⁷⁵

La possibilità per i forestieri di godere dei pascoli comunali, a condizione che eleggessero il loro domicilio nel Comune che disponeva delle consuetudini agrarie, venne indicato dai compilatori delle memorie, come uno stimolo benefico all'incremento demografico in quanto la facoltà di acquisire la titolarità dello *ius pascendi* favorì l'arrivo di numerose famiglie provenienti da diverse contrade italiane, attratte dai sussidi elargiti a favore dello sviluppo agricolo, come la possibilità per chi costruisse una casa colonica e piantasse una vigna ed un oliveto, di appropriarsi di una porzione di pascolo comunale al fine di goderne privatamente, premio motivato dalla necessità di garantire nelle campagne la presenza stabile di famiglie di coltivatori diretti⁷⁶.

⁷³ L'editto dell'11 settembre 1778 intitolato "Soppressione dell'Ufficio dei Paschi di Siena" conferma quanto dichiarato dai difensori dei pascoli comunali: «Volendo Noi rimuovere nel nostro Stato di Siena i perniciosi effetti, che ovunque produce la separazione del diritto del pascolo dal dominio del suolo, siamo venuti nella determinazione di riunire generalmente nel detto Stato di Siena, e di consolidare nel padrone del suolo il dominio pieno ed assoluto del terreno colla percezione di tutti i suoi frutti. Sopprimiamo perciò dal 1° settembre 1778 l'Ufficio e Magistrato de' Paschi di Siena con tutte le sue leggi, statuti e ordini». FEDERICO P., *Codice degli usi civici e delle proprietà collettive*, Roma 1995, p. 1700. Tuttavia va rilevato che con il Regolamento generale per i Comuni della Provincia Inferiore Senese dello stesso giorno e anno dell'editto citato si stabilì la soppressione dei pascoli comunali su istanza dei proprietari del suolo che desiderassero liberare i fondi dallo *ius pascendi*. Per un approfondimento si veda DANI A., *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana*, pp. 298-307.

⁷⁴ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, nn. 141-142.

⁷⁵ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 63. Nella memoria si allegano come prova della fruizione dei pascoli da parte dei cittadini, originari o continui abitatori, le rubriche dello statuto comunale di Corneto ed in particolare la Rubrica XCVIII: «*ut civitatis Corneti quamplurimus civibus ibidem degentibus affluat, ne ad instar oppidorum evadat, decernimus quod si civibus non habitaverit familiariter in Civitate Corneti per sex menses anni adminus, non possit retinere animalia indomita in tenimento Corneti sub poena quinquaginta ducatorum, appropriandum ut supra*».

⁷⁶ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, nn. 28; 49.

I diritti di pascolo oltre ad essere espressione di vero dominio dei cittadini sul fondo, sono da valutarsi con sommo rispetto anche per un'altra ragione: essi sono la cristallizzazione di un patrimonio consuetudinario antichissimo che in quanto tale è degno di essere preservato e riconosciuto.

Questo secondo elemento fu uno dei punti di forza dei paladini degli usi civici di pascolo che, al fine di dimostrarne l'origine *ab immemorabili*, ricorsero alle più disparate e remote citazioni di antichi testi, giungendo sovente a curiosi voli di fantasia, come nel caso di una memoria in cui si ritenne di poterne individuare l'origine addirittura nella civiltà etrusca⁷⁷.

Tutte le comunità che presentarono i propri libelli in difesa dei pascoli civici addussero, come dimostrazione testuale della loro antichità, gli statuti comunali, nei quali una vasta parte ineriva la regolamentazione dell'attività agricola ed essa era fondata su un sistema che accanto alla proprietà individuale ammetteva, in special modo per i pascoli, i diritti collettivi riconosciuti a tutti i cittadini, da esercitarsi anche su fondi privati⁷⁸. A tal proposito lo statuto di Corneto del 1453, la cui formulazione è analoga a quella delle limitrofe città⁷⁹, ben raffigura il paesaggio di quei tempi:

⁷⁷ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n.31. Leggiamo infatti nella memoria che «non dobbiamo arrestarci ai Romani, e cercare in essi le fonti della nostra agricoltura. La storia, e l'osservazione de' monumenti ogni giorno più ci fa toccare con mani quella verità, che ogni istituto di pace, e di guerra, di religione, e di politica, e di ogni arte domestica i romani presero dagli etrusci, da quel popolo cioè che aveva civilizzata, e retta, e nobilitata l'Italia ben prima che essi poveri, e rozzi comparissero nella scena del mondo». L'autore del libello giunge persino a scoprire un passo di Aristotele, tratto dal libro VII della Repubblica, ove indirettamente vi sarebbe la prova della comunanza dei pascoli presso gli etruschi i quali erano soliti praticare secondo lo Stagirita la comunione degli alimenti. Da ciò il difensore dei pascoli fa discendere la seguente conclusione: «chiediamo qui che si spieghi come star possa una comunione di alimenti senza quella di pascoli. Se il latte delle mie greggi, se i parti delle medesime, se il travaglio de' miei bovi debbo contribuire in comunione, dovrà star a mio sol carico, e dispendio, il loro nutrimento?».

⁷⁸ A. F., TOMO IX, *Sommario della memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 1; A. F., TOMO IX, *Sommario della memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere, ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1823, nn. 24-26; A. F., TOMO IX, *Sommario della memoria sul pascolo comune nel territorio di Viterbo per l'Università dell'Arte agraria di detta città*, Roma 1823, n.6.

⁷⁹ Per esempio negli statuti comunali di Tuscania, Libro I, Rubrica LXXXI, così si statuisce: «*Pascua, et silvae antiquae quae sunt in jurisdictione Communis Tuscanae, ad omnes usum, et utilitatem civium et singulorum Thuscanorum sint deputata, et quod exipsis percipietur sit Communis Thuscani*». Lo stesso vale per Viterbo in cui la materia dei pascoli era regolata alla rubrica IV (*De pascuis communiter utendis*): «*Pro bono pacis, et pacifici Status Civitatis, et Populi nostri Viterbiensis statuimus, et ordinamus, quod pascuis herbarum, et spicarum planorum comunitatis, et tenimenti Civitatis Viterbii communiter fruant et ab omnibus Civibus, et continue habitantibus in dictu Civitate, et eius districtu, et comitatu, non autem a forensibus, ut supra dictum est, ut hactenus existit consuetum*».

«*Quoniam pascuorum jura pariter, et aquarum in tenimento Corneti comunia sunt, ordinamus quod nemo praesumat prohibere quemquam sua animalia pascuare, et aquare in quibuscumque locis reservatis vineis, pratis, cannetis, et aliis locis bladatis et seminatis*»⁸⁰.

In queste poche righe si condensa tutto il delicato equilibrio tra *ius pascendi* e *ius serendi* insistenti su un medesimo territorio, perché ovviamente mentre i terreni coltivati non ammettevano il pascolo, che ne avrebbe distrutto i frutti, invece, i campi incolti, sui quali cioè il titolare dello *ius serendi* non aveva svolto alcuna opera, erano liberamente fruibili dai cittadini per pascervi gli armenti. Così il punto di equilibrio si reggeva tra il colto e l'incolto, regola apparentemente semplice nella teoria, bensì bisognosa delle cure più provvide dei Legislatori locali, affinché si stabilissero i tempi per coltivare ed escludere conseguentemente lo *ius pascendi*⁸¹.

Gli statuti comunali riportati nelle memorie, dimostrano efficacemente il funzionamento dei pascoli comunali che assicurava una certa complementarità tra pratica ortiva e pascoliva, adattandosi alla natura morfologica dei terreni⁸².

Innanzitutto, accanto alla proprietà collettiva, sussisteva la proprietà individuale riservata alle colture di pregio e concentrata intorno il perimetro dei comuni, cosicché fosse più agevole il trasporto delle merci e soprattutto l'approvvigionamento idrico⁸³. Proprio nei comuni che redassero le memorie difensive dei pascoli, possiamo ancora leggere “*li statuti dell'ortolani*” nei quali furono fissate provvide statuizioni regolanti unicamente la pratica ortiva nei terreni in proprietà individuale⁸⁴.

Tuttavia lo scenario proprietario in queste contrade non era dominato dalla semplice divisione tra proprietà collettiva e proprietà quiritaria, sussisteva altresì un ulteriore suddivisione produttiva all'interno dei pascoli comunali, i quali, non ammettevano unicamente la pastorizia, ma favorivano anche l'agricoltura. Quest'ultima poteva essere

⁸⁰ STATUTA CIVITATIS CORNETI, 1545, in Archivio Storico, Tarquinia, produzione seriale, 302, Liber V, Cap. XCIV (*Quod nemo prohibeat quemquam eius animalia pascuare, et aquare, et de pena prohibentis*).

⁸¹ Mons. Alessandro Buttaoni nel voto consultivo sui diritti di pascolo redatto per la Sacra Congregazione Economica afferma che lo *ius pascendi* non era «eguale in tutti i luoghi: in alcuni campi è limitato al tempo estivo, cioè dal Giugno a tutto Settembre di ciascun'anno. In altri comprende anche il mese di Maggio. In altri si estende a tutte le stagioni. Ed in altri, cioè nei prati destinati alla falciature de' fieni, il pascolo cessa nei mesi di Marzo, Aprile, e Maggio, perché appunto i rispettivi possessori possano avere il mezzo di fare il fieno». A.F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle Provincie Suburbane*, Roma 1823, n.3.

⁸² DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, pp. 42 – 47.

⁸³ *Infra* Cap. 1, § 3.

⁸⁴ Per un approfondimento sugli statuti agricoli nei comuni di Corneto (odierna Tarquinia), Viterbo e Tuscania si consenta il rinvio a ROSATI S., *Lo statuto degli ortolani di Corneto del 1379. Studio storico-giuridico in Bollettino della Società tarquiniese d'arte e storia*, XL (2013-2014), pp. 137-171.

praticata nei terreni ad “uso promiscuo”, così erano definiti all’epoca, con il meccanismo dei “ristretti” riservati alla coltivazione di prodotti pregiati che richiedevano particolari cure (come le vigne, i canneti, i seminativi) e che erano protetti attraverso le recinzioni dall’ingresso degli armenti che ne avrebbero devastato la superficie⁸⁵.

Oltre a ciò, era consentito ai proprietari dello *ius serendi* di «seminar quando vogliono, e quanto vogliono senza restrizione di rotazione agraria; possono far prati artificiali, e il pascolo comune non ha luogo, che quando il proprietario del gius serendi lascia totalmente inculti i suoi campi, e quindi esso diviene o un sostegno della sua impotenza, o una pena della sua infingardagine»⁸⁶. Gli stessi titolari dello *ius pascendi* erano infine obbligati a fare un’annua sementa⁸⁷.

Era un sistema particolarmente complesso e lontano dal nostro modo di intendere l’attività produttiva sulle terre, ma esso rifletteva benissimo la vita quotidiana di quei tempi (che si preservarono almeno fino alla fine dell’Ottocento), quando la popolazione vivente in un comune era di gran lunga inferiore a quella che materialmente poteva lavorare in modo intensivo tutta la superficie cittadina. Si comprende bene perché allora le coltivazioni si concentrassero nelle vicinanze del centro abitato, mentre le immense distese che circondavano la città, spesso soggette a condizioni climatiche insalubri, erano lasciate agli armenti.

Individuata una poderosa prova dell’esistenza di questi usi civici negli statuti medievali, i nostri instancabili difensori concentrarono le loro fatiche su fonti ancora più antiche e certamente più nebulose nelle loro formulazioni.

Uno di questi monumenti del passato fu individuato niente meno che nell’Editto di Rotari (643) ove all’art. 363 era sancito lo stesso principio dei pascoli comunali così come regolato negli statuti del medioevo e quindi la regola che, non appena erano terminati i raccolti, la popolazione era libera di introdurre le bestie nei campi⁸⁸.

⁸⁵ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 60.

⁸⁶ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 60.

⁸⁷ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 69.

⁸⁸ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 28. Si riporta il testo dell’Editto di Rotari citato nella memoria: «nulli sit licentia interantibus herbam negare excepto prato intacto tempore suo, aut messe. Post faenum autem, fruges collectas per tantum vendicet is, cuius terra est, quantum cum clausura sua potest defendere. Nam si quis caballos iter facientes de stipula aut de ipsis pascuis, ubi alia pascualia pascuntur, movere peasumpserit in octogilod caballos componat, per eo quod ipsos de arvo campo quod est fossinegar, movere praesumpserit» (Muratori, Reg. Italic. Script. Tom. I Par. 2, Edizione di Milano 1725). In effetti oggi si ritiene che la cultura giuridica germanica abbia in qualche modo favorito la presenza

Non paghi di ciò, si giunse ad indagare i gloriosi testi del Diritto romano, e anche in questo caso la ricerca portò i suoi frutti tanto è vero che gli stessi grandi autori latini come Scevola⁸⁹, Cicerone o Giulio Frontino narrerebbero dell'esistenza dello *ius pascendi* e dell'*ager compascuus*⁹⁰.

Certamente non abbiamo riportato questo *excursus* storico perché convinti della sua fondatezza scientifica; a parte la dimostrazione inequivocabile degli statuti medievali, il resto delle peregrinazioni dei nostri difensori dei diritti civici non sono esempi di rigore metodologico, ma ci aiutano a capire quale fosse il fine perseguito: dichiarare che i pascoli comunali fossero una Consuetudine da sempre riconosciuta in ogni popolazione, «un esteso sistema, che non solo ha per se il sugello sempre rispettabile del tempo, dell'esperienza, di tante leggi, e costumi esistenti, ma fondato eziandio sul Diritto inviolabile di proprietà, e sulla base immutabile delle locali necessità»⁹¹.

Alla ricostruzione storica non poteva non essere affiancata l'*auctoritas* della dottrina dell'epoca o di quella più risalente, testimonianza ineludibile per provare la utilità sociale e la legittimità dei diritti agrari.

A dispetto di quanto ritenevano i detrattori dei pascoli comunali, secondo cui solo le vestigia di un passato remotissimo potevano sostenere il sistema di divisione del suolo⁹², gli avvocati delle nostre memorie si prodigarono con ogni cura possibile nella ricerca di un fondamento dottrinale ai diritti di pascolo e il loro impegno condusse ad una ricca lista di “celebrità” che nelle loro opere trattarono, in alcuni casi fuggacemente in altri con maggior dovizia, il tema in questione⁹³.

di tali consuetudini comunitaristiche nell'Italia medievale. In tal senso si veda DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena*, pp. 19-23.

⁸⁹ Nella memoria della città di Corneto si riporta un passo attribuito a Muzio Scevola in cui si dimostrerebbe che lo *ius compascendi* non insisteva solo sulle terre pubbliche ma anche su quelle private configurandosi come vero diritto di proprietà: «*Plures ex municipibus, qui diversa praedia possidebant, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt: idque etiam a successoribus eorum est observatum; sed nonnulli ex his, qui hoc ius habebant, praedia sua illa propria venum dederunt. Quaero, an in venditione etiam jus illud suculum sit praedia, num ejus voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent? Respondit, id observandum, quod actum inter contahentes esset, sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc jus ad emptores transire*». (Pandette, Leg. 20 tit. 5 lib 8). A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 107.

⁹⁰ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, nn. 27-37.

⁹¹ A. F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 163.

⁹² *Infra* Cap. 1, § 2.2.

⁹³ A. F. TOMO VII, *Cornetana di pascoli civici per gli agricoltori e partecipanti de' pascoli comunali del territorio di Corneto. Memoria di fatto e di ragione con Sommario*, nn. 35-36.

Tra questi è almeno insolito, rispetto alla letteratura tradizionale sui diritti di pascolo, il riferimento al cardinale barnabita dai natali francesi Giacinto Sigismondo Gerdil (1718-1802)⁹⁴, autore prolificissimo e interessato anche a temi giuridici tra i quali rientra un opuscolo intitolato “*Précis d’un Cours d’Instructions sur l’Origine, les Droits, et les Devoirs de l’Autorité Souveraine dans l’exercice des principales branches de l’Administration*”; il porporato in effetti oltre a disquisire sulle tre principali forme di governo (Monarchia, Aristocrazia e Democrazia) dedicò il paragrafo 21 all’arte della coltivazione, sostenendo come «*il est bon qu’il y ait des fonds comuns a proportion du territoire, qui furnissent aux pauvres particuliers les moyens d’entretenir le peu de betail dont ils ont besoin*». Emerge dal passo citato un aspetto che verrà più volte invocato dai sostenitori degli antichi diritti agrari ovvero il valore solidaristico dei pascoli, come risorsa a beneficio delle classi più povere che potevano così ricavare dalle terre d’uso civico una importante fonte di sussistenza.

La lista delle autorità favorevoli ai pascoli civici è assai nutrita e comprende il notissimo Otero, autore del Trattato *De pascuis*⁹⁵, Perezio⁹⁶ e Capobianco⁹⁷, entrambi convinti della necessità di mantenere i diritti di pascolo a beneficio di una comunità, e soprattutto della parte più svantaggiata; grande rilevanza è data inoltre agli autori che in modo specifico riconoscevano la legittimità delle consuetudini cittadine esercitate sui terreni dei privati titolari dello *ius serendi*, vero cuore di tutta la questione proprietaria, quali il Covarruvias che aveva riguardo alla Spagna⁹⁸ e, certamente, uno dei più grandi teorici dello *ius pascendi*,

⁹⁴ Sulla vita e le opere del cardinal Gerdil si veda PIANTONI G., *Vita del cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil barnabita e analisi di tutte le stampate sue opere*, Tipografia Salviucci, Roma 1851.

⁹⁵ Così infatti si esprime Otero al Cap. 6 num. 11: «*ratio propter quam usus publici Pascui conceditur habitantibus in Oppido, utique est, ut oppida populentur, et augeantur, et habitatoribus abhadentur*». OTERO F. A., *Tractatus de pascuis et jure pascendi, cum notis & additionibus. Nova editio, prioribus Lugdunensibus, allisque locupletior & accuratior*, Apud Fratres De Tornnes, Coloniae Allobrogum 1732, p. 15.

⁹⁶ Perezio, nel suo Commentario sul Codice Giustiniano, al titolo “*De pascuis publicis*” numero 12, afferma: «*principes supremi reliquerunt huiusmodi cultos agros suis subjectis ad pecora sua alenda, sine quibus nec ipsi vivere, neca gros suos colere possent*». Infine in conclusione del numero 12 aggiunge: «*observa nullo unquam tempore vendenda, aut usurpanda esse bona, atque iura, quae tuendae, conservandaeque Rei publicae sunt destinata, ut sunt agri, et pascua rusticorum*». PEREZ A., *Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani imp. Quibus leges omnes & authenticae perpetuâ serie explicantur, mores hodierni inseruntur, & quid sit iuris antiquae, Novi, & Novissimi, enodatur, ac breviter exponitur*. Editio nova, ab auctore recognita & aucta, summarijs indicibusque locupletata, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, Amstelaedami 1661, pp. 866-867.

⁹⁷ G. F. Capobianco (1560-1633) nel “*Tractatus de iure et officio Baronum erga Vassallos burgenses*”, al Cap. 73 n. 8, dichiara che i pascoli sono un bene riconosciuto a ciascuno dei cittadini affinché ne godano *uti singulis*: «*ista bona fuerunt concessa pro vivere, et comoditate singulorum prasantium, et futurorum civium, et ideo jus pascendi dicitur competere singulis, uti singulis*». CAPOBIANCO G. F., *Tractatus de iure et officio Baronum erga Vassallos burgenses*, Neapoli 1622, cap. 73 n. 8.

⁹⁸ Il giurista spagnolo Diego Covarruvias (1512-1577), noto con l’epiteto di “il Bartolo spagnolo”, al cap. 37 delle sue “*Questionum praticarum earumque resolutionum amplissimarum liber unus*” così si esprime: «*In his publici Edictis Regia Auctoritate promulgatis expressim asseveratur, esse contra huius regni Leges, quod quis*

il cardinal De Luca, il quale all'interno della sua *opera magna*, il *Theatrum Veritatis et Iustitiae*, tratta specificatamente nel libro IV delle servitù prediali⁹⁹.

Un ultimo punto trattato dai nostri difensori dei pascoli cittadini era la valutazione del progetto per la liquidazione dei diritti di pascolo contro il quale infatti erano stati scritti i libelli che abbiamo esaminato.

Senz'altro le nozioni che abbiamo appena presentato erano tutte valide ragioni che si opponevano ad una Legge generale che abolisse i pascoli, purtuttavia, nei libelli inoltrati alla Sacra Congregazione Economiche, possiamo enucleare tante altre giustificazioni in senso favorevole agli usi civici.

Anzitutto l'esempio della Francia che era salutato dagli abolizionisti come un modello ideale da seguire per il confezionamento della Legge abolitiva; secondo i nostri avvocati, gli editti francesi che, a partire dalla metà del '700, iniziarono a concedere sempre più il diritto di recingere i terreni, con il chiaro scopo di annullare i pascoli, non erano applicabili ai territori di San Pietro per una ragione evidentissima, ovvero il fatto che gli stessi editti escludevano "*le droit de clore*" in tutti i casi in cui il diritto di pascolo fosse fondato su un titolo di proprietà¹⁰⁰. Ora una delle principali argomentazioni delle memorie esaminate riguardava proprio la prova dell'esistenza di due proprietà distinte, una a favore del titolare dello *ius serendi*, l'altra a favore di quello dello *ius pascendi*, di qui l'impossibilità di applicare il caso francese alle campagne romane.

proprios fundos, et agros alisque legis permissione prata, et pascua civibus, et incolis interdicta efficiat, quamvis possit libere quilibet proprios fundos, et agros colere qua ei liberuit cultura, ita tamen, ut fructibus collectis, et agris vacantibus a semine pascua sint omnibus habitatoribus comunia. Quam equidem legem multis experimentis compertum est satis Rei Publicae convenire, justissimamque, atque aequissimam esse». COVARRUVIAS Y LEIVA D., *Quaestionum praticarum earumque resolutionum amplissimarum liber unius*, Francofurti 1573 (ed. or. Venetiis 1686), cap. 37, p. 232.

⁹⁹ Tra i molteplici discorsi del cardinale di Venosa, riteniamo interessante citare il discorso 37 num. 4 del Libro IV (De Servitutibus): «*agitur de quodam iure, seu verius quadam facultate, quae jure cujusdam consuetudinis universalis magis quam praescriptionis competit Civibus, et incolis ex iure Civico, et naturali deponendi cum eorum animalibus in agris, et fundis apertis, et campestribus destinatis ad culturam segetum post has recollectas, quae consuetudo videtur fere universalis per Europam ipsi juri naturae, seu naturali rationi innixa, et quodammodo necessaria, nec cives, et incolae inermem vitam ducant*». DE LUCA G. B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, vol. IV, *De servitutibus*, Venetiis 1716, ed. or. Romae 1669, disc. 37 n. 4.

¹⁰⁰ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 145. Nel sommario della memoria, al numero 43, viene riportato il testo della Legge francese sui diritti di pascolo del 28 settembre 1791; all'articolo 3 possiamo leggere la limitazione richiamata dai nostri avvocati dei diritti civici: «*Le droit de Vaine pature dans ue paroisse, accompagnè ou non de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans le lieux, où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisè par la loi, ou par un usage local immémorial*». La prova invece della inesistenza in Francia di un regime giuridico di divisione della proprietà tra due soggetti distinti (titolare dello *ius pascendi* e titolare dello *ius serendi*) su uno stesso fondo è desunta dall'articolo 4 della stessa Legge: «*Le droit de clore et de déclore ses héritages, result essentiellement de celui de proprété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire*», disposizione che suggerirebbe l'esistenza di un diritto di proprietà individuale e assoluto.

Allo stesso giudizio pervennero in effetti gli stessi francesi durante l'occupazione napoleonica dei territori di San Pietro, periodo in cui i nostri protagonisti della questione proprietaria non allentarono per nulla i termini dello scontro, indirizzando numerose richieste alle autorità occupanti. Proprio l'insistenza delle richieste di risolvere l'annoso problema dei pascoli e le numerose controversie intentate di fronte i giudici francesi, portarono ad un interessantissimo decreto del 31 dicembre 1810, redatto dalla Consulta straordinaria per gli Stati romani. Nel testo, riportato nella memoria sui pascoli cornetani¹⁰¹, si riconosce espressamente la particolarità delle consuetudini agrarie romane rispetto a quelle francesi:

«Cosiderando, che i diritti di pastura, o di pascolo negli stati romani sono per la maggior parte di natura particolare, e diversa dai diritti di pascolo comune, o reciproco, che esistono in Francia: che questo diritto di pascolare si unisce ben sovente alla proprietà del fondo: che questa sostiene una parte della contribuzione fondiaria: che si devono conciliare i principi della legislazione generale col rispetto dovuto alla proprietà. Ordina: Art. I. Fintantochè non venga ulteriormente statuito da Sua Maestà sui diritti di pastura, o pascolo esistente negli stati romani, l'antica legislazione seguita a questo riguardo sarà mantenuta in conformità delle leggi, e della giurisprudenza antica».

Il documento francese, di cui non abbiamo trovato indicazione in altri studi analoghi, è una vivida testimonianza della peculiarità del regime agrario nei territori di San Pietro e, il suo tenore, acquisisce una importanza significativa anche perché non fu reso dalle autorità pontificie che fino a quel momento avevano trattato la materia, bensì da uno Stato diverso che per la prima volta si trovò ad analizzare la situazione dei pascoli romani, avendo certamente nel proprio bagaglio culturale le vicende francesi della *vane pasture*. Certamente sarebbe stato facile per le autorità napoleoniche applicare in via analogica le disposizioni applicate nei vari distretti francesi sui diritti di pascolo se la situazione romana fosse stata identica, tuttavia, la specificità del patrimonio consuetudinario nei domini pontifici, dovette indurre a rispettarne i caratteri, comprendendo come un progetto di abolizione generale avrebbe suscitato reazioni violente o quantomeno disordini nell'applicazione delle norme liquidative.

¹⁰¹ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 146.

Riteniamo che il decreto dimostri come la permanenza dei diritti civici nei nostri territori e soprattutto il regime della proprietà divisa su un medesimo terreno, non debba imputarsi solamente, come si è affermato, alla mancanza di una classe di proprietari terrieri intraprendenti o alla mancanza di oculatezza del governo pontificio, quanto piuttosto alla profonda radicazione di una mentalità di remotissima memoria che con difficoltà poteva essere scacciata con una semplice dichiarazione di principi. La terra custodiva gelosamente tra le sue zolle un mondo che ancora non voleva sparire tanto che nemmeno la potenza del governo napoleonico riuscì nell'intento e, anzi, si arrese dinanzi la sua evidenza, conservando "l'antica legislazione", una legislazione scritta sulle carte pergamenacee di polverosi statuti medievali ma più ancora vergate nello strato più profondo della pelle di quelle comunità.

Se il modello francese non poteva essere applicato passivamente, era chiara la necessità di meditare una diversa soluzione più confacente alle terre pontificie; tuttavia prima di discutere di questa possibilità eventuale, le memorie sui pascoli recano una domanda che colpisce direttamente tutto il nodo della questione: qual è la vera ragione dell'abolizione dei diritti civici? La risposta è perentoria: «dell'abolir i pascoli non v'è, né vi può essere altra ragione, che di sodisfare alla cupidità dei proprietari del jus serendi» i quali otterranno così il vantaggio abusivo di «riunire in se ogni dominio del fondo, e raddoppiarne senza dispendio il capitale»¹⁰².

La fusione dello *ius pascendi* e dello *ius serendi* nelle mani del titolare di quest'ultimo avrebbe spogliato la comunità dei suoi diritti e favorito ingiustamente il proprietario del diritto di semina:

«ma questi proprietari del gius serendi, che col manto specioso del pubblico bene insistono con tanto fervore per la riunione del gius pascendi a loro profitto, (e certamente immenso momentaneamente sarebbe il loro privato guadagno) sono poi dessi in verità i soli proprietari del suolo, o non ne sono piuttosto i comproprietari? E se non ne sono, che i comproprietari, quando si volessero abolire i Comunalì, non sarebbe più conducente al bene pubblico il riunire il gius serendi al gius pascendi a favore dei cittadini abitanti nei luoghi, e coltivatori con un giusto canone a favore del proprietario del gius serendi, anziché consolidare il gius

¹⁰² A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 76.

pascendi ai grandi proprietari, che non coltivano, e non possono, e non vogliono coltivare?¹⁰³».

Un'opposizione difficile da abbattere alla quale si aggiungevano alcune gravi difficoltà applicative della Legge abolitiva.

In primo luogo, la formazione di una moltitudine di poderi liberati dallo *ius pascendi* e tra loro confinanti, avrebbe immediatamente generato il problema di tracciare un reticolato di servitù di passaggio che consentisse ai proprietari terrieri di raggiungere agevolmente il proprio fondo, di farvi transitare il bestiame o di spostare qualsiasi genere di derrate¹⁰⁴.

In secondo luogo, lo sconvolgimento dell'attuale paesaggio agricolo, avrebbe reso necessario la elaborazione di un nuovo censimento dei territori dello Stato e conseguentemente modificarne anche le mappe dalle quali dovevano risultare tutte le nuove strade che si sarebbero dovute costruire¹⁰⁵.

Infine, il rischio più consistente paventato nei memoriali, era quello di provocare uno squilibrio nel commercio agrario, dal momento che, privandosi la comunità dell'utilità delle erbe gratuite per foraggiare il bestiame, si sarebbero creati dei fenomeni di monopolio nelle mani di pochi, con conseguente innalzamento dei prezzi dei fieni e danno alle classi più povere che dallo *ius pascendi* traevano fonte di sostentamento¹⁰⁶.

Possiamo occuparci ora di un altro documento, scritto sempre in difesa dei diritti civici di pascolo, non da parte delle comunità locali, bensì su ordine della stessa Sacra Congregazione Economica che demandò a Monsignor Alessandro Buttaoni il compito di predisporre un «Voto Consultivo sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane¹⁰⁷».

Riteniamo di dover analizzare singolarmente questo atto, non tanto perché il suo redattore fosse stato avvocato direttamente dal consesso cardinalizio per esprimere le sue motivazioni, quanto per il genere di argomentazioni sviluppate dal Monsignore, le quali,

¹⁰³ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 103.

¹⁰⁴ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 89; A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 160.

¹⁰⁵ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto*, Roma 1822, n. 160.

¹⁰⁶ A. F., TOMO IX, *Memoria economica sui pascoli comunali toscanesi per il consiglio municipale, e gonfaloniere come rappresentanti la popolazione della città di Toscanella*, Roma 1822, n. 91.

¹⁰⁷ A.F., TOMO IX, BUTTAONI A., *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 2. Sui lavori della Sacra Congregazione Economica *infra* Cap. 2, § 1.3.

arricchiscono le memorie esaminate con ulteriori specificazioni di notevole riguardo, soprattutto da un punto di vista giuridico.

Buttaoni all'inizio del suo voto consultivo, sulla scorta di una salda dottrina¹⁰⁸, riconduce i diritti di pascolo a tre titoli: in primo luogo essi possono derivare da «un vero dominio del fondo»; in secondo luogo da «una servitù legalmente acquistata o per contratto, o per via di prescrizione»; infine dal «così detto diritto civico, o consuetudinario, in forza di cui è lecito a ciascuno del popolo introdurre a pascere il proprio bestiame nei terreni non coltivati, ed aperti»¹⁰⁹.

A prescindere dalla triplice natura dei titoli che ne giustificano il possesso, lo *ius pascendi* può appartenere ai baroni, alle comunità o ancora alle “popolazioni” ovvero al complesso dei cittadini *uti singulis*¹¹⁰.

Dal momento che tutti e tre i titoli che sostengono i diritti di pascolo sono legittimi, l'Avvocato concistoriale sostiene che «il Principe non potrebbe determinarsi ad emanare una Legge, che distruggesse, o moderasse i diversi diritti di pascere competenti ai Baroni, alle comunità, ed alle popolazioni, senza usare di quel diritto di Maestà, che dicesi Dominio eminente¹¹¹, in vigore di cui in caso di urgente necessità, o di una pubblica, grande, ed evidente utilità gli è lecito di moderare, o togliere i diritti, e le proprietà dei Sudditi»¹¹².

Questo è il punto fondamentale da sciogliere per verificare la opportunità o meno di una Legge abolitiva: il Principe può esercitare il suo dominio eminente nella materia dei pascoli?

¹⁰⁸ Tale tripartizione dei diritti di pascolo è fatta risalire al cardinal Giovanni Battista De Luca, il quale nella sua *opera magna*, il *Theatrum veritatis et iustitiae* (Libro IV Parte prima), espone ai discorsi 36, 37 e 38 la triplice distinzione. Sul punto si veda PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio*, pp. 77-80; VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, pp. 82-83; DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena*, p. 172; RAFFAGLIO G., *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, Società Editrice Libreria, Milano 1915, p. 140.

¹⁰⁹ A.F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 4.

¹¹⁰ A.F., TOMO IX, Buttaoni A., *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 2.

¹¹¹ Un interessante definizione della teoria del Dominio eminente, cronologicamente coeva all'autore del Voto Consultivo, è desumibile dalle lezioni di diritto civile novissimo di Cesare Marini ove si legge che «il Dominio eminente del Sovrano su' beni de' cittadini, versando sul potere di disporre de' medesimi per oggetto di utile pubblico e nella facoltà di imporre su' beni medesimi, fa sì ch'egli abbia il diritto di domandare il sacrificio della proprietà privata per causa di utilità pubblica, previa una giusta indennizzazione». MARINI C., *Lezioni di diritto civile novissimo*. Tomo II, Parte prima, Tipografia di Azzolino & C., Napoli 1830, pp. 30-31.

¹¹² A.F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 5.

Citando la dottrina di Pufendorf¹¹³ e Grozio¹¹⁴, Buttaoni rileva come un simile Dominio possa esplicarsi in casi eccezionali solamente quando ricorra o una urgente necessità o l'utilità dello Stato, quest'ultima ritenuta da Grozio da sola sufficiente per disporre dei diritti dei cittadini. Ora, entrambe queste condizioni, non ricorrerebbero nel caso dei pascoli (tranne i pascoli baronali giudicati negativamente), dal momento che la loro permanenza nei territori delle provincie suburbane, invece che rappresentare un danno, «debba piuttosto reputarsi di pubblica utilità, e conducente a promuovere la maggior coltivazione possibile».

In altri termini i pascoli pubblici, ovvero quelli posti a favore di una comunità, debbono essere guardati come beni di pubblica utilità e finanche necessari alla «conservazione ed incremento della popolazione» con la ovvia conseguenza che una eventuale Legge abolitiva, cagionerebbe un grave danno anziché aspirare al bene comune. Le prove della utilità dello *ius pascendi* sono coincidenti con quelle che abbiamo enucleato dalle precedenti memorie, non ne ripeteremo il contenuto pertanto, il nostro interesse era solo di vedere come il Monsignore abbia raccolto tutte le osservazioni delle comunità locali per dimostrare l'impossibilità per il governo pontificio di esercitare il Dominio eminente, requisito indispensabile per incidere sui diritti dei sudditi.

L'Avvocato concistoriale non si ferma a queste considerazioni. Ne aggiunge un'altra. Anche nel caso ipotetico in cui il Principe dovesse decidere di abolire i diritti di pascolo, e quindi di abusare del suo Dominio eminente, costui non potrebbe esonerarsi dall'obbligo di indennizzare le comunità per la perdita dei diritti, principio fondamentale e legato indissolubilmente all'esercizio del diritto di Maestà¹¹⁵, come confermato ancora dall'autorità

¹¹³ Così si esprime Pufendorf nel “*De iure naturae et gentium* (Lib. 8, Cap V, §7) «*Dominii eminentis non tam rem, quam vocabulum aliqui damnant. Ipsam enim vim imperii propter salutem publicam instituti, sufficientem principi titulum praebere, urgente necessitatae utendi bonis suorum subditorum; eo quod omnia simul concessa intelligantur, sine quibus obtineri bonum commune non potest*». PUFENDORFII S. V., *De iurae naturae et gentium. Libri octo, cum annotatis Joannis Nicolai Hertii, apud David Mortier*, 1715, p. 875.

¹¹⁴ Dello stesso tenore di Pufendorf è Grozio nel “*De iure belli ac pacis*” (Lib.2 Cap. 14 §7): «*Hoc quoque sciendum est, posse subditis jus etiam quaesitum auferri per Regem duplici modo aut in poenam, aut ex vi supereminentis dominii. Sed ut id fiat ex vi supereminentis dominii, primum requiritur utilitas publica*». GROTIUS H., *De iure belli ac pacis. Libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Editio novissima, apud Janssonio – Waesbergios*, 1680, p. 284.

¹¹⁵ A.F., TOMO IX, Buttaoni A., *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 7.

di Grozio¹¹⁶ e Pufendorf¹¹⁷. I cittadini privati dello *ius pascendi*, infatti, avrebbero diritto ad un duplice risarcimento: quello erogato dal Fisco del Principe, con riferimento «ai danni cagionati ai Sudditi per il pubblico bene», e quello dovuto dai proprietari dello *ius serendi*, avvantaggiati dalla consolidazione delle due forme di dominio nelle loro mani¹¹⁸.

Tuttavia, come abbiamo già detto, Buttaoni era convinto dell'illegittimità di una Legge abolitiva, quantunque avesse previsto la rifazione dei danni cagionati alla comunità, poiché «mancherebbe la prova di una evidentissima, grande, e pubblica utilità, estremo sempre necessario per poter esprimere con una Sovrana disposizione gli altrui diritti»¹¹⁹.

2.2 La voce “borghese”: il Conte Casimiro Falzacappa

Molte furono le personalità che scrissero avverso le servitù di pascolo nei territori di San Pietro, da Cardinali, Segretari di Congregazioni a Conti, Marchesi e Principi¹²⁰. In questa selva di memorie e voti economici, abbiamo tuttavia scelto di concentrare le nostre attenzioni su una figura non molto nota ma di grande interesse per la questione proprietaria, costui è il Conte Casimiro Falzacappa di Corneto. Lo abbiamo già incontrato nelle pagine introduttive del nostro lavoro, in cui ci siamo attardati a descrivere la sua grande raccolta sui pascoli comunali che rappresenta la fonte primaria del presente studio¹²¹. Ora cerchiamo di capire meglio chi fosse il nostro Conte e il modo migliore è di entrare nella sua biblioteca così come doveva apparire quando Costui era ancora in vita. Vi avremmo trovato opere

¹¹⁶ Grozio nel “*De iure belli et pacis*” (lib. 3 cap 19 §7) così si esprime: «*Sed notandum contra est, jus illud supereminens non promiscue competere, sed quatenus comuniter expedit in regimine non dominico sed civili, etiam regio. Adde, quo dubi huius domini usum res exigit, compensatio tamen facienda est*». GROTIUS H., *De jure belli ac pacis. Libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Editio novissima, apud Janssonio – Waesbergios*, 1680, p. 632.

¹¹⁷ Pufendorf nel “*De iure naturae et gentium*” (Lib. 8 Cap. V §7) scrive: «*Caeterum iis, qui hoc modo [nimirum vi dominii eminentis] sua publico impenderunt, aut perdiderunt, a tota Civitate quantum fieri potest ea restitui, aut pensari, manifestissima aequitate nititur*». PUFENDORFII S. V., *De iurae naturae et gentium. Libri octo, cum annotatis Joannis Nicolai Hertii, apud David Mortier*, 1715, p. 876.

¹¹⁸ A.F., TOMO IX, *Voto consultivo dell'Ill.mo e R.mo Monsignor Alessandro Buttaoni alla Sacra Congregazione Economica sopra il diritto di pascolo vigente nei territori delle provincie suburbane*, Roma 1823, n. 8.

¹¹⁹ *Ivi*, n. 62.

¹²⁰ Ricordiamo a mero titolo esemplificativo alcune personalità contrarie alle servitù di pascolo: Principe Don Paluzzo Altieri, Principe Gabrielli, Marchese Camillo Massimi, autori congiuntamente di una Memoria alla Sacra Congregazione Economica contenente alcune osservazioni sulla liberazione dei terreni dalle servitù di pascolo. Altri nomi importanti legati alla questione proprietaria sono ancora Baldassarre Odescalchi, duca di Ceri, redattore di un progetto di Legge per la soppressione dei pascoli comunali oppure in ambito curiale il cardinal Giovanni Francesco Falzacappa, parente di Casimiro, anch'egli autore di una proposta abolitiva sulle servitù di pascolo.

¹²¹ *Supra* pp. 6-7.

enciclopediche di agricoltura, diritto, storia, economia, non solo dell'ambiente italiano ma anche estero e soprattutto di quello francese, con una ricca sezione sui padri dell'Illuminismo¹²². Apprendiamo infatti da una lettera di Casimiro al Papa Pio VII, la supplica rivolta al pontefice affinché gli concedesse la licenza di poter leggere i libri proibiti soprattutto per “gli studi filosofici e legali”¹²³. Un altro indizio interessante sulla cultura del Conte, è desumibile dai giornali di viaggio redatti in compagnia del fratello Pietro durante il loro peregrinare in buona parte d'Europa, ove, entrambi appassionati di questioni agrarie, poterono analizzare le condizioni dell'agricoltura nei luoghi visitati, denunciando le mancanze e i limiti delle campagne romane¹²⁴. Una terza fonte sulla personalità del Nostro sono i suoi “Pensieri” scritti durante la sua vita e contenenti massime di carattere politico, filosofico e giuridico; ne citiamo uno dei tanti che con tono ironico stigmatizza la situazione dei territori di San Pietro: «se passando per una campagna vedete un campo abbandonato, poco coltivato, non chiuso, non arginato, niente piantato, dite pure o che è un comunale, ma più facilmente che appartiene a preti, o lochi pii»¹²⁵.

Dalle brevi notizie fornite, risulterà allora chiaro quanto il Falzacappa fosse “un uomo di scienza” pienamente identificabile nella cultura borghese ottocentesca, una cultura certamente vastissima, quasi enciclopedica, formatasi non solo nel chiuso del suo studio bensì consolidatasi anche attraverso viaggi esplorativi in tutto il continente europeo.

Accingiamoci finalmente a leggere la fonte principale per capire “la voce” del Conte Casimiro sulla questione proprietaria, ovvero la corposa “*Memoria sui pascoli comunali*”¹²⁶,

¹²² Nell'archivio Falzacappa possiamo leggere la stima della libreria del Conte Falzacappa, redatta dopo la sua morte, nel 1857. L'elenco dei testi è notevole e dimostra la grande cultura del Nostro soprattutto in ambito di storia e diritto agrario; ne riportiamo a titolo esemplificativo una breve elencazione: Dizionario di Agricoltura in 30 volumi, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni di oltre 100 volumi, Raccolta delle Leggi pontificie in 35 volumi, Pronta Bibliotheca canonica, Discorso agrario di Antonio Coppi, Annali d'Italia di Ludovico Muratori, opere di Voltaire, Filangeri, Montesquieu, Algarotti, raccolte delle decisioni della Sacra Rota romana e tante altre opere di Giurisprudenza e Diritto agrario.

¹²³ La minuta della lettera di Casimiro Falzacappa al Papa Pio VII del 1818 è custodita presso l'Archivio Falzacappa di Tarquinia.

¹²⁴ I giornali di viaggio dei fratelli Falzacappa sono conservati nell'archivio Falzacappa di Tarquinia e contengono descrizioni assai dettagliate sui paesaggi naturali e sulla condizioni dell'agricoltura esistenti nei luoghi visitati tra i quali la Toscana, la Campania, l'Abruzzo, la Lombardia, la Francia e la Germania. Riportiamo un estratto del giornale di viaggio relativo alla visita delle campagne lombarde nell'anno 1845 che destarono l'ammirazione dei fratelli tarquiniesi: «Ovunque le campagne di questo tratto della Lombardia sono assai coltivate, e cento canali suddivisi, le centinaia di volte rendono fertilissimi, e belli questi terreni. Io credo che la prima loro ricchezza provenga dall'abbondanza delle acque dalle quali hanno saputo cavar profitto, e che noi pontificj non conosciamo per debolezza di governo, per li forti proprietarj principi, e mani morte, non he per li avanzi del sistema di communanza nel pascolo».

¹²⁵ FALZACAPPA C., *Pensieri*, n. 537. Si tratta di un'opera manoscritta composta da Casimiro lungo il corso della sua vita e recante le sue riflessioni di carattere politico, giuridico e filosofico.

¹²⁶ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali. Memoria del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto*, Tipografia Bartelli, Perugia 1842.

materia che in quegli anni non era per nulla marginale e che, come avverte il Nostro, divenne «il bersaglio delle prime penne europee, è stata il soggetto di profonde meditazioni, e dirò così di moda, e d'entusiasmo, per più e più scrittori di pubblica economia; è stata lo scopo dell'avveduto Legislatore, e del finanziere accorto; è stata la spina di tanti tribunali, di molti comuni, d'infiniti particolari aventi tutto un vario interesse, differenti e divise affezioni. Torna dunque il mio primo discorso: la questione dei pascoli comunali è delicata ogni altro credere; essa è involuta nelle più antiche abitudini, e discipline»¹²⁷.

La fatica letteraria del Falzacappa può essere suddivisa in tre parti. Nella prima è ricostruita la nozione tutt'altro che unitaria dei pascoli comunali, con il supporto della Giurisprudenza rotale e delle opinioni di vari giuristi, tutti unanimemente concordi nel denunciare l'orrore degli antichi diritti civici. La seconda parte è incentrata invece sull'esposizione dei giudizi di coloro che si sono espressi sia favorevolmente che negativamente circa i diritti di pascolo. Infine l'ultima parte mira a descrivere «le disposizioni legislative della nostra Roma, e delle nazioni europee, quali ho potuto rinvenire nel mio picciolo gabinetto, nella ristrettezza delle mie vedute, fra i pochi miei libri economici, e statistici».

Prendiamo allora le mosse dalla prima parte dell'articolo, intitolato «quale sia il linguaggio sulla contraddetta questione dei pascoli comunali ne' diversi tribunali». Come si conviene in simili scritti, il Nostro pone in apertura di questa partizione del lavoro, una chiara definizione dei pascoli, la cui autorevolezza riposa sulle teorie espresse in tempi remoti dal cardinal De Luca e confermati da numerose sentenze della Sacra Rota¹²⁸ e del Buon Governo¹²⁹.

¹²⁷ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali. Memoria del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto*, Tipografia Bartelli, Perugia 1842, p.3.

¹²⁸ Si riporta una breve elencazione di alcune significative sentenze della Sacra Rota Romana che si pronunciarono sul complesso tema dei pascoli comunali, riservando alla trattazione successiva il commento delle *decisiones* più interessanti: coram Gamberini, decisio diei 19 aprilis 1822, Septempedana juris pascendi; coram Resta, decisio diei 22 martii 1803, Sutrina juris pascendi, Super bono jure; coram De Cursiis, decisio diei 9 junii 1840, Nepesina juris pascendi et registrendi; coram Cesarei, decisio diei 2 junii 1817, Praenestina juris pascendi; coram Bussio, decisio diei 9 junii 1755, Veliterna Juris pascendi; coram Bussio, decisio diei 26 maii 1755, Nepesina juris pascendi super facultate faciendi restrictus; coram Migazzi, decisio diei 22 martii 1751, Sutrina juris pascendi; coram Elephantiuo, decisio diei 17 martii 1752, Sutrina juris pascendi quoad facultatem faciendi restrictus; coram Spada, decisio diei 4 junii 1832, Terracinen juris pascendi et restringendi. Super bono jure; coram Bussio, decisio diei 25 ianuarii 1751, Balneorogien juris pascendi; coram Rusconi, votum decisivum 26 aprilis 1780, Mathelicen juris lignandi et pascendi. La maggior parte delle citate sentenze sono reperibili dall'Archivio dei Conti Falzacappa nei tomi I, XVI, XVIII, XIX e nelle *Allegationes pascuorum* contenenti atti giudiziari sui diritti di pascolo nel Lazio.

¹²⁹ Anche il Buon governo fu investito, oltre la Rota Romana, della materia dei pascoli: Votum decisivum S. Congregationis B. Regiminis, R.P.D. Calcagnini in Sutrina super jure restringendi 26 junii 1819; Sententia R. P. D. Segretarii B. Regiminis, 18 aprilis 1747.

I pascoli comunali sono ricondotti a tre classi: *de jure domini*, *de jure cessionis* e *de iure civico* (o consuetudinario)¹³⁰. Si definiscono pascoli *de jure domini* quelli in cui il proprietario del terreno (cioè colui che originariamente deteneva la piena proprietà sul fondo) abbia ceduto ad altri il diritto di seminare, riservando a sé stesso il diritto di pascolo. Per converso si chiamano pascoli *de jure cessionis* quelli in cui l'originario proprietario del suolo abbia alienato ad altri, a titolo oneroso o gratuito, il diritto di pascolo, riservandosi il diritto di seminare o qualsiasi altra *utilitas* derivante dall'uso della terra. Infine si dice consuetudinario «quel diritto di pascere, che non ha altro titolo, se non la costante osservanza, ed a questa specie appartiene il pascolo civico, poiché per questo titolo ne godono i cittadini di più e più municipi senza conoscere donde provenga il loro diritto»¹³¹.

Abbiamo volutamente riportato le parole del Conte, per mettere in luce lo scarto che sussiste tra le due “voci” nella qualificazione giuridica dei diritti di pascolo; la voce medievale affermava infatti l'esistenza di un vero diritto di proprietà, sanzionato espressamente negli statuti medievali delle comunità, ancora in vigore con i dovuti aggiornamenti, invece la voce moderna preferisce collocare i diritti civici nell'alveo debole ed incerto di una Consuetudine di cui non se ne conosce nemmeno l'origine e il titolo giustificativo.

Il fatto di ricondurre i diritti di pascolo comunali nella categoria *de iure consuetudinario* è frutto di una scelta ben accorta che è resa evidente dal movimento successivo del discorso del Falzacappa. Infatti ognuna delle tre classi appena individuate, dà origine a conseguenze giuridiche diverse. Così, nel pascolo *de jure domini*, il proprietario dello *ius serendi* non può in alcun modo ledere il diritto del proprietario dello *ius pascendi*¹³², escludendolo per esempio dal godimento dei frutti naturali¹³³. Allo stesso modo, nel caso del pascolo *de iure cessionis*, originato da un legittimo contratto oneroso o gratuito, il titolare

¹³⁰ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 5-7.

¹³¹ *Ivi*, p. 6.

¹³² Il principio secondo cui il titolare dello *ius serendi* non può chiudere il fondo in pregiudizio del diritto di pascolo, quando esso derivi da un titolo di dominio o cessione è espresso chiaramente in diverse sentenze rotali: «*jam vero cum neque ex contractu neque ex dominio, sed ex prescriptione seu consuetudine juris pascendi servitutem cameralibus emphyteutis competere tenendum foret, plane sequebatur, injuria prorsus actores Vincentinos sibi proposuisse reos conventos prohibere a libera suorum fundorum cultura. Quantum namque servitus praescriptione quaesita prodest, ut pascendi jus in alienis arvis exerceatur vocante cultura; tantum inepta est ad cohibendam in excolendis fundis dominorum licentiam, quod ei dumtaxat permittitur, cui pascendi jus competat vel ex fundi dominio, vel ex formali servitute correspectivo titulo constituta, juxta distinctionem millies traditam a Sacro Ordine, et praesertim in Cornetana Compensationis 19 januarii 1838 coram R. P. D. meo De Avellà, et Nepesina juris pascendi 26 junii 1840 §4 coram Emo De Cursiis*». *Repertorio generale di giurisprudenza dei tribunali romani per l'anno 1843. Compilato dall'Avvocato Felice Cecconi*, Tipografia Menicanti, Roma 1844, p. 334.

¹³³ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 6-7.

dello *ius serendi* non potrebbe mai riprendersi il diritto di pascolo una volta che questi sia stato regolarmente ceduto ad altri¹³⁴.

Completamente diverso è il regime giuridico del pascolo consuetudinario che, avendo origine da una mera Consuetudine, viene qualificato come servitù e questa può essere rimossa in qualsiasi momento, per intervento del proprietario del fondo attraverso per esempio la sua recinzione¹³⁵. Il Conte Falzacappa riteneva pertanto che il pascolo consuetudinario si estrinsecasse unicamente nel cosiddetto “diritto di pascere affermativo”, quale facoltà di esercitare lo *ius pascendi* fintantoché il terreno rimanesse incolto ed aperto, cioè privo di qualsiasi forma di recinzione; questo è l’unico vero contenuto del pascolo *de iure civico* che non può limitare il corrispondente «diritto negativo o proibitivo di restringere» i terreni e ciò produce l’ovvia conseguenza che, nel momento in cui il titolare dello *ius serendi* realizza una qualche forma di recinzione o anche miglioria del fondo, «il diritto di pascere affermativo» decade automaticamente e senza alcun obbligo di indennizzo¹³⁶.

Vi sarebbero pertanto due consuetudini, la prima consiste nel diritto di pascolo sui terreni incolti e aperti, la seconda nel diritto di chiudere lo stesso terreno ogniqualvolta il titolare dello *ius serendi* lo desiderasse, annullando in questo modo le condizioni per espletare la prima tipologia consuetudinaria.

Dovrebbe essere chiaro a questo punto l’obiettivo perseguito dal Conte Casimiro Falzacappa:

¹³⁴ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 7

¹³⁵ La sentenze rotali confermano che il diritto di pascolo consuetudinario non impedisce al titolare dello *ius serendi* di chiudere il fondo al pascolo con la condizione di migliorarlo, a meno che non si dimostri che il possesso immemorabile dello *ius pascendi* sia stato preceduto da atti proibitivi del pascolo e che vi sia stata l’acquiescenza del padrone del fondo: «*deteriorique consilio aggerebatur, immemorabilem ipsa praescriptionemjuris pascendi, quam in themate proferebanr actores idoneum titulum eis praebere, quo pinguiore ex quaesita servitute consequerentur effectus. Quum enim tantum acquisitum praescriptumque censeatur, quantum possessum fuerit; utique meliorem quemlibet titulum proponere actoribus licuisset ad affirmativi juris pascendi acquisitionem comprobendam, in cuius possessione veli psi vel ipsorum auctores versati sunt: minime vero ex affirmativi juris possessione negativum jjus prohibendi culturam desumere potuissent, qui ab huiusmodi juris possessione atque exercitio jugiter fuerunt alieni. Secus illud sequeretur absurdi, ut simplex pasuum in incultis arvis, ex una dominorum tolerantia exercitum post longum tempus converteretur in jus prohibendi culturam, quasi ac discrimen nullum extaret inter jus pascendi affirmativum, et negativum jus agrificationem prohibendi, veluti alias animadvertit Sacer Ordo in Veliterna juris pascendi, 5 aprilis 1750 §§ 3 et 4 coram Bussi et in Cornetana Compensationis 19 januarii 1838 cor. R. P. D. De Avellà §8. Quamobrem saepissime firmatum fuit jus pascendi a simplicibus praescriptione procedens, licet centenaria vel immemorabili possessione roboratum, numquam importare jus prohibitivum culturae; sed ad hanc impedimentum requiri, quod jam fuerit prohibita, et subinde accesserit dominorum acquiescentia ut in Septempedana juris pascendi et lignandi 26 novembris 1821 coram gamberini §4, et in confirmatoria 19 aprilis 1822 coram eodem §3». Repertorio generale di giurisprudenza dei tribunali romani per l’anno 1843. Compilato dall’Avvocato Felice Cecconi, Roma 1844, pp. 335-336.*

¹³⁶ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 7-8.

«quando non si provi sino all'evidenza, e con irrefragabili documenti essere il *jus compascuo* basato sul diritto di dominio o di cessione, si deve questo assegnare al diritto civico, che è quanto dire, deve cessare la pretesa servitù di pascolo, ogni qual volta faccia comodo al padrone di chiudere il suo fondo, e tanto più se ama ridurlo a qualunque siasi miglìoria: in pari modo resta fisso non doversi compenso alcuno a chiunque momentaneamente era l'utente del pascolo: dappoiché grande è la distinzione del proprietario da quella di utente»¹³⁷.

Dopo aver percorso i sentieri seguiti dalla Giurisprudenza rotale, il Falzacappa, nella seconda parte dell'articolo, fornisce con vivo compiacimento al lettore una ricca antologia di autori che si espressero recisamente contro i pascoli comunali. Questa amplissima schiera di citazioni autorevoli, interessante per comprendere un determinato contesto culturale, può essere ricondotta a quattro ambiti di studio: l'ambito giuridico, economico, agrario e infine storico.

Quanto al primo profilo, la prima accusa - lanciata da giuristi quali il Filangeri¹³⁸ o il Vattel¹³⁹ - è che il sistema dei pascoli era intollerabile in quanto minava alle basi e indeboliva gravemente il sacro principio della proprietà, impedendo al suo legittimo titolare di disporre come meglio credesse attraverso, per esempio, la realizzazioni di piantagioni o recinzioni¹⁴⁰.

¹³⁷ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 9

¹³⁸ La citazione di Gaetano Filangeri (1753-1788) richiamata dal Falzacappa a sostegno della sua tesi, tratta dall'opera "Scienza della legislazione", è la seguente: «Contro tali leggi, che paiono espressamente fatte per distruggere l'Agricoltura, alla testa io vi trovo quella, che proibisce ai proprietari delle terre di murare i loro terreni, e di chiudere [...] Se non si fosse dimostrato, e colle ragioni, e coll'esperienza, quanto la chiusura dei terreni contribuisca alla ubertà delle raccolte [...] se l'esperienza dell'Inghilterra non avesse fatto vedere, che il prodotto delle terre rinchiusa supera di un quarto per lo meno quello delle terre, che non lo sono, e che la pastura invece di risentirsene vi trova i più grandi vantaggi [...] che diremo noi della Legge, che proibisce al proprietario di chiudere, e murare il suo fondo? Ancorché questo giovasse ai progressi dell'agricoltura, basterebbe forse questo per giustificarla dall'oltraggio, che fa alla proprietà? [...] Uno spirito di pastura male intesa ha dettato questa legge [...] La barbarie, l'ignoranza, i pregiudizi, fino la stessa pietà de' legislatori tutto cospira alla sua miseria». FILANGERI G., *La scienza della legislazione del cavalier Gaetano Filangeri. Edizione Prima Veneta diligentemente corretta e ripurgata*, Tomo II, appresso Giovanni Vitto in calle lunga a S. Maria Formosa, Venezia 1782, p. 128.

¹³⁹ Questo è il passo in questione di Emmerich De Vattel (1714–1767) contenuto nell'opera sul "Diritto delle genti, o principi della legge naturale": «Questo oggetto pertanto merita ogni attenzione del governo. Il sovrano non dee trascurare cosa alcuna per procurare la miglior coltura a quelle terre che da lui dipendono. Non bisogna quindi soffrire, che le comunità, od i particolari acquistino grandi terre per lasciarle incolte. I diritti comunali che tolgono ad un proprietario la libera disposizione del suo fondo, che non permettono di chiuderlo, e che gli proibiscono dargli quel genere di coltura diretto al suo miglioramento, questi diritti, ripeto, sono contrari al ben'essere dello Stato, e devono essere soppressi, o ristretti nei giusti limiti». DE VATTEL E., *Il diritto delle genti, ovvero principii della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani. Opera scritta nell'idioma francese dal sig. di Vattel e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, Lione 1781, Tomo I, p. 63.

¹⁴⁰ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 20-22.

Anche nel caso in cui l'agricoltura avesse tratto un qualche vantaggio dallo *ius pascendi*, fatto negato recisamente dai detrattori dei pascoli, nulla avrebbe giustificato un simile oltraggio alla proprietà e di conseguenza una ingiustizia tanto grande.

La seconda accusa riguarda invece la constatazione generale che ogni Legge, anche la miglior e più giusta, è ineludibilmente soggetta al decorso del tempo e al progresso della civiltà, cosicché sarebbe assurdo doverla forzatamente applicare ad un contesto economico sociale e culturale diverso da quello che l'ha generata¹⁴¹.

Con questo assunto di teoria generale del diritto si voleva colpire una delle argomentazioni sostenute dai fautori dei pascoli civici, secondo cui tale sistema agrario era lo specchio di un mondo antichissimo che procedeva immutato sin dai primordi della civiltà. Il Conte allora anziché respingere tale assunto, produce ulteriori prove della esistenza immemorabile dello *ius pascendi* che certamente fu in uso presso i greci, i romani, le popolazioni barbariche e nei secoli medievali¹⁴². Certamente presso quelle popolazioni il pascolo comune fu utile ai bisogni delle comunità, ma «oggi dopo stabilite, e riordinate le società, dopo conosciuti i tanti sistemi di miglioramento, e di coltura, oggi conviene a ravvisarlo per inammissibile, per ruinoso al ben essere della Società»¹⁴³. Così è necessario adattare la legislazione agraria alle nuove esigenze dei tempi, liberandosi dalle idee nefaste dei passati “tempi di barbarie e feudalesimo”, come lucidamente suggeriscono gli esempi di grandi Legislatori quali Licurgo per Sparta o Solone per Atene¹⁴⁴, Pietro il Grande o in tempi più recenti lo stesso Locke che sorretto dai migliori principi diritto, modificò le leggi della Carolina vecchie di 160 anni¹⁴⁵ e modellate su una civiltà assai diversa da quella a lui contemporanea.

Parafrasando infine le parole del Filangeri¹⁴⁶ e di Monsignor Cacherano¹⁴⁷, il Nostro conclude affermando come fosse urgente varare una nuova Legge sui pascoli per una

¹⁴¹ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 22-24.

¹⁴² *Ivi*, pp. 14-16.

¹⁴³ *Ivi*, p.16.

¹⁴⁴ Nell'articolo Falzacappa propone i nomi dei due Legislatori greci come esempi di grandi uomini che seppero con coraggio modificare la legislazione precedente giudicata come causa di disordini e turbolenze politiche.

¹⁴⁵ Il Conte giustifica il provvidenziale intervento di Locke nel fatto che la precedente legislazione della Carolina era stata costruita al tempo in cui essa non era altro che una nascente colonia con esigenze e strutture assai diversi da quelle che poteva avere una nazione ormai adulta e moderna come quella in cui visse il filosofo inglese. La notizia è carpita dall'*opera magna* di Gaetano Filangeri. FILANGERI G., *La scienza della legislazione, Seconda edizione*, nella stamperia di Antonio Benucci, Firenze 1783, Tomo I, p. 85.

¹⁴⁶ FILANGERI G., *La scienza della legislazione, Seconda edizione*, Firenze 1783, Tomo I, p. 85.

¹⁴⁷ Il monsignore citato da Falzacappa senza indicarne l'opera è Giuseppe Francesco Maria Cacherano di Bricherasio. Apprendiamo dal manuale intitolato “Saggi economici, politici e morali” che il chierico fu grande esperto di questioni agrarie, accademico, georgofilo e autore di un'opera su tali questioni da cui è tratta la citazione del Conte (si vedano le pagine 104-105), ovvero “De' mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano”, stampata a Roma nel 1785. La grande perizia e conoscenza

esigenza di pura giustizia, in quanto il fine della Legge deve sempre essere la felicità degli uomini e nel momento in cui una norma, che in passato fosse anche stata benevola, diviene fonte di miseria e afflizione, allora deve essere rimossa¹⁴⁸. Questa operazione, avverte Casimiro Falzacappa, non sarà di certo agevole e nel primo periodo sarà fonte di infinite dispute e lamentele, a causa dell'incapacità del volgo a mutare le proprie abitudini, ma ben presto tutti ne approveranno gli effetti benefici non appena ne inizieranno a godere personalmente: «il bene di una legge, per il solito, non si conosce, che dopo dieci anni dalla sua pubblicazione, il male subito»¹⁴⁹.

Veniamo ora al secondo ambito di studio, ovvero quello economico, ambito strettamente connesso al precedente perché era proprio il progresso economico in campo agricolo che rendeva necessario l'intervento del Legislatore, affinché spazzasse via le antiche consuetudini e promuovesse un nuovo modo di incoraggiare la sfruttamento della terra.

In effetti, su questo punto, il Nostro è particolarmente puntuale nella descrizione di tutti i mali provocati dai pascoli e non rinuncia mai a fondare ogni suo assunto sui dettami degli economisti, tra i quali spiccano Melchiorre Gioia¹⁵⁰, Pietro Verri¹⁵¹, Giuseppe

del territorio di San Pietro gli valsero inoltre le nomine a governatore di Fano, Jesi, Montalto, della Marittima e Campagna. Si veda SPERANDIO F. P., *Sabina sacra e profana. Antica e moderna ossia raccolta di notizie del paese sabino divisa in dieci capitoli con carte corografiche, appendice ed indice delle materie*, nella stamperia di Giovanni Zempel, Roma 1790, p. 113; PIOLANTI G., *Le meraviglie de' secoli passati a disinganno della gioventù presente. Riflessioni enciclopediche dell'abate Giuseppe Piolanti*, Tipografia camerale, Benevento 1843, Tomo II, p. 155; GALLI A., *Cenni economico- statistici sullo stato pontificio con appendice. Discorso sull'agro romano e sui mezzi di migliorarlo*, Tipografia Camerale, Roma 1840, p. 515; *Giornale d'agricoltura, arti e commercio*, Fasc. II, maggio 1821, p. 40; CORONA TRIBUNO N., *Saggi economici politici e morali sopra il lusso, l'agricoltura, la popolazione, le manifatture ed il commercio della Repubblica romana in suo vantaggio e beneficio*, Seconda edizione, dal tipografio di Gioacchino Pucinelli a S. Andrea della Valle, Roma 1798, Tomo Primo, pp. 224-225; CACHERANO G. F. M., *De' mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*, Stampe del Barbiellini alla Minerva, Roma 1785.

¹⁴⁸ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 23.

¹⁴⁹ *Ivi*, p. 24.

¹⁵⁰ Melchiorre Gioia (1767-1829) in diverse parti delle sue "Opere minori" trattò in prospettiva economico-statistica del problema dei pascoli. Per esempio nel volume XV, intitolato "discussione economica sul dipartimento del Lario", troviamo al libro II, Capo I, la descrizione di alcuni difetti del sistema agrario del Lario, corrispondente oggi alla Provincia di Como e fra questi vengono annoverati i pascoli comunali: «molti prati particolari, specialmente nel chiavennasco, avvincolati dal diritto di pascolo comunale dal primo giugno fino al 15 settembre in generale dopo il secondo taglio. Atteso questo stolidissimo e fatale diritto, i proprietari non si prendono cura né di disseccare i loro prati con opportuni canali, quindi degenerano in paludi; [...] non li migliorano con seminagioni scelte, né possono ridurli a coltura dopo un certo numero di anni come è necessario, quindi non vi si trovano che erbe aspre, grosse, amare, di pessima qualità». GIOIA M., *Opere minori di Melchiorre Gioja. Volume quindicesimo, Discussione economica sul Lario*, G. Ruggia, Lugano 1835, p. 49.

¹⁵¹ Anche il grande economista milanese Pietro Verri (1728-1797) non trascurò la questione dello *ius pascendi*. Nelle meditazioni sull'economia politica, al paragrafo XXVIII (*errori che possono commettersi nel calcolare i progressi dell'agricoltura*), i pascoli comunali vengono considerati tra le principali cause delle sciagure che possono colpire il progresso dell'agricoltura: «sin tanto che in uno stato vi saranno dei pezzi di terreno non coltivati, che vi saranno dei fondi comunali, che vi saranno dei prati e pascoli, capaci d'una coltura che renda maggiore valore, per alimentare un più gran numero di uomini, si deve dire che ancora resti molto da farsi per

Palmieri¹⁵², Melchiorre Delfico¹⁵³, Adam Smith¹⁵⁴: come incarna bene il Conte tarquiniese l'immagine dell'*homo oeconomicus*!

L'errore commesso da molti nello studiare lo *ius pascendi* è stato, come desumibile dalla lettura dei trattati di economia agraria, quello di imputare allo spopolamento delle campagne la sopravvivenza del diritto civico di pascolo, come conseguenza necessaria dell'impossibilità per un numero esiguo di abitanti di lavorare tutta la superficie di un villaggio e di qui la presenza di grandi appezzamenti incolti, lasciati al libero godimento dei

i progressi dell'agricoltura». VERRI P., *Meditazioni sulla economia politica*, Stamperia dell'Enciclopedia, Livorno 1771, p. 162.

¹⁵² Giuseppe Palmieri (1721-1793), come il Falzacappa, fu sostenitore di una Legge per la divisione delle terre ma nel Regno di Napoli ove operò per diversi anni all'interno del Supremo Consiglio delle Finanze. La sua idea era che il principio essenziale per qualsiasi miglioramento in campo agricolo fosse il rispetto del principio proprietario e per conseguenza l'abolizione del regime feudale che lo indeboliva. Tale teoria viene efficacemente dichiarata dall'economista dai natali leccesi nella sua opera intitolata "osservazioni sulle tariffe con applicazione al regno di Napoli": «tra gli ostacoli, che incontra l'agricoltura per avanzarsi e prosperare, i più considerabili sono la mancanza o l'abuso della proprietà. Questa può soltanto somministrarle quello spirito di vita, di cui ha bisogno, per operare con energia. Essa fugge ed abbandona quei luoghi dove manca la proprietà; e qualora è costretta per qualche tempo a soggiornarvi, le sue operazioni son languide e di poco o niun frutto. Tali sono quelle, che per la divisata cagione si osservano in più luoghi del regno, e massimamente ne' Demanj e nel Tavoliere di Puglia». PALMIERI G., *Osservazioni sulle tariffe con applicazione al regno di Napoli in Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna*, Tomo XXXVIII, nella stamperia e fonderia di G.G. De Stefanis a S. Zeno, Milano 1805, p. 175. Per un approfondimento sulla figura di Palmieri si veda SIMIONI A., *Le origini del Risorgimento politico dell'Italia meridionale*, vol. I, Casa Editrice G. Principato, Roma 1925, pp. 163-65.

¹⁵³ Il giurista dai natali abruzzesi (1744-1835) si impegnò attivamente contro le servitù di pascolo attraverso una memoria scritta per sollecitare il Consiglio delle Finanze del Regno di Napoli ad abolire il regime agrario dei Regi stucchi che nelle provincie marittime dell'Abruzzo impediva tra marzo e settembre la coltivazione dei campi a favore della pastorizia. Riportiamo un passo significativo della "memoria per l'abolizione e moderazione della servitù del pascolo invernale detto de' Regi Stucchi": «servitù del pascolo altro non vuol dire, che una tal terra d'altronde buona all'agricoltura, è obbligata per un dato tempo dell'anno a servir alle bestie in pregiudizio di migliori disposizioni. Si può riguardare o come una diminuzione del diritto di proprietà su i fondi, o come unna diminuzione di que' vantaggi che la natura medesima somministra. Per la prima è una violazione della giustizia; per la seconda è un'ingiuria alla Provvidenza, è una restrizione dell'industria dell'uomo, che è ancora assai lontana dal vero scopo de' principi sociali». Per un approfondimento sul Delfico relativamente ai temi trattati si veda VILLANI P., *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, Laterza, Bari 1968; RAO A. M., *L'amaro della feudalità. La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Guida, Napoli 1984; CLEMENTE V., *Risi, Stucchi e vendite allodiali. Defeudalizzazione e riorganizzazione agraria borghese*, in *Rivista storica del Mezzogiorno*, XVII-XVIII (1982-83), pp. 3-23.

¹⁵⁴ Adam Smith (1723-1790), dedicò ampio spazio all'agricoltura in una delle su opere più note, "La natura e le cause della ricchezza delle nazioni"; Il conte Falzacappa citò più volte nella sua memoria diversi passi dell'economista inglese in una edizione del 1802 tradotta in francese. Riportiamo un passo significativo tratto dalla stessa edizione che lesse il Nostro in cui si dimostra la maggior produttività dei campi chiusi rispetto a quelli aperti: «*pareillement dans un canton ouvert dont la production principale est le blé, une prairie bien enclose fournira souvent une plus forte rent, qu'aucune pièce de blé du voisinage. Elle est utile à la subsistance du bétail employé à la culture du blé, et dans ce cas la forte rente qu'elle rend, n'est pas tant payée, à proprement parler, par la valeur de son propre produit, que par celle des terres à blé qui sont cultivées à l'aide de ce produit. Si jamais les terres voisines venaient à être généralement encloses, il est probable que cette rente baisserait. [...] L'avantage de la cloture est plus grand pour un préque pour une terre à blé; elle épargne la peine de garder la bétail, qui d'ailleurs se nourrit bien mieux quand il n'est pas sujet à être trouble par le berger ou par son chien*». SMITH A., *Recherches sur la nature et le causes de la richesse des nations; par Adam Smith. Traduction nouvelle avec des notes et observations; par Germaine Garnier, de l'Institut National*, Tome premier, Paris 1802, pp. 314-315.

frutti spontanei¹⁵⁵. In realtà, precisa il Falzacappa ricalcando gli assiomi del cosiddetto “*ami des hommes*”¹⁵⁶ o anche di Montesquieu¹⁵⁷, gli economisti hanno dimostrato l’infondatezza di un simile assunto che deve essere completamente ribaltato, ovvero è proprio la decadenza dell’agricoltura causata dalla vaga pastura che induce allo spopolamento delle campagne¹⁵⁸.

Eliminando definitivamente le odiose servitù di pascere, si otterrebbe un significativo aumento demografico, in quanto le persone verrebbero attratte dalla garanzia di poter godere in modo assoluto della proprietà su un fondo senza alcuna limitazione, condizione essenziale perché sia ottenuto il massimo profitto dal suolo per mezzo di piantagioni e di ogni tipo di coltura. Al contrario i pascoli comunali hanno un valore produttivo di molto inferiore ai terreni recintati e privi di limitazioni, anzi, ammonisce il Conte citando Mitterpacher¹⁵⁹, essi «devono considerarsi come beni abbandonati, poiché quello che è di tutti non è d’alcuno, e siccome nessuno pensa a rinnovarli, e conservarli, il prodotto loro si riduce a nulla»¹⁶⁰.

È chiara nelle pagine dell’articolo la convinzione che solo il proprietario individuale, e non quello comunitario, fosse in grado di assicurare una produzione agricola continua ed efficiente, mentre la gestione collettiva fosse foriera di disordini e sperpero delle risorse naturali ai soli fini della propria sussistenza. Il proprietario, che finalmente si fosse emancipato dalle catene dei vincoli comunitaristici, si sarebbe addossato su di sé il peso della gestione del fondo e avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere il massimo profitto dal suolo, risultato irraggiungibile nel caso dovesse sopportare il pascolo comunale nei suoi possedimenti soggetti al passaggio devastante degli armenti:

¹⁵⁵ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 27.

¹⁵⁶ *L’Ami des hommes* citato dal Falzacappa è l’economista francese di orientamento fisiocratico Victor de Riqueti marchese di Mirabeau (1715-1789), personaggio assai sensibile alle questioni di economia rurale ed autore infatti di varie opere sul tema tra le quali “*Memoire sur l’agriculture*” che venne richiamata anche dal Conte Falzacappa. Riportiamo l’indicazione completa del testo: *Mémoire sur l’agriculture, envoyé à la très louable société d’agriculture de Berne; avec l’extrait des six premiers livres du Corps complet d’économie rustique de feu M. Thomas Hale*, chez Chrétien Hérold, Hambourg 1762.

¹⁵⁷ Charles-Louis De Secondat De Montesquieu (1689-1755) nella sua opera “Lo spirito delle leggi” tratta, nel capitolo quattordicesimo libro XXIII, proprio dei pascoli mettendo in relazione i prodotti della terra con l’aumento o il decremento della popolazione. I pascoli sarebbero la ragione dello spopolamento in quanto, a differenza di altri beni agricoli, richiedono meno impegno dell’uomo: «I paesi ricchi di pascoli sono poco popolati, perché poche persone vi trovano una occupazione; le terre coltivate a grano occupano molti uomini di più, e infinitamente di più i vigneti. In Inghilterra si è lamentato spesso che l’aumento dei pascoli diminuisse il numero degli abitanti; e in Francia si osserva che la grande quantità dei vigneti è una delle cagioni principali della folla di gente che vi si trova». MONTESQUIEU D. C.-L. D. S., *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli Editore, Milano 1967, p. 527.

¹⁵⁸ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 27.

¹⁵⁹ MITTERPARCHER L., *Elementi d’agricoltura*, Milano 1784, p. 301.

¹⁶⁰ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 26.

«Come riparare ad uno straripamento di torrenti, se nessuno ha un particolare interesse a formare argini, palizzate, ecc? –si domanda retoricamente Falzacappa- Come ad una epizozia, o schiavina, se la cura è commessa tutta al più dalla comunità, a una congregazione agraria, ove sempre regnano vari partiti, differenti affezioni, infiniti riguardi di reciprocità, di parentela, di comune abuso?»¹⁶¹.

Il terzo ambito di ricerca che ancor più da vicino provava la barbarie dei pascoli era quello agricolo. Il transito delle mandrie sulla vastità dei campi aperti era all'origine, documenta il Gioia¹⁶² citato nell'articolo del Falzacappa assieme a tanti altri agronomi¹⁶³, di «paludi, infezione d'aria, decremento di popolazione, minimo prodotto, magro bestiame, cattivo formaggio, epizotie frequenti, torrenti ruinosi, e fatali ai sottoposti terreni»¹⁶⁴.

Finalmente il quarto campo di indagine, quello storico, dimostra come i pascoli comuni, seppur antichi, hanno da sempre contraddistinto i popoli più inoperosi e poco civilizzati, come gli Sciti, i Goti, i Germani presso i quali era ignota la divisione della proprietà della terra e di conseguenza l'agricoltura non raggiunse mai alti livelli di produttività¹⁶⁵. Al contrario, le aeree civiltà dell'antichità, come gli egizi, i greci e i romani

¹⁶¹ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 30-31.

¹⁶² Il passo di Melchiorre Gioia è tratto da *Opere minori di Melchiorre Gioia. Volume quindicesimo, Discussione economica sul Lario*, Ruggia, Lugano 1835, p. 50.

¹⁶³ Tra questi segnaliamo Vincenzo Dandolo (1758-1819) perché oltre ad essere noto per il suo progetto di introduzione in Italia delle pecore "merinos" spagnole fu anche sensibile alle conseguenze giuridiche dei pascoli comunali a cui infatti dedicò una intera memoria (*Dei mali economici, politici e morali che derivano alla Nazione dall'esistenza dei beni comunali*). Agli interessi agronomici e giuridici non disdegnò neanche l'impegno politico e grazie alle sue notevoli capacità oratorie e diplomatiche e all'amicizia con Napoleone assunse incarichi di prestigio prima a Milano, allora capitale della Repubblica Cisalpina, poi in Dalmazia in cui ricoprì l'ufficio di Provveditore, esperienze che gli permisero di avanzare con decisione i suoi progetti in ambito agricolo come appunto la tanto desiderata divisione delle terre comunali. Riportiamo un passo dell'agronomo dai natali veneziani che venne richiamato dal Nostro nella memoria sui pascoli: «Per poco che l'amministrazione cominci a gettare uno sguardo su questa gran massa di beni comunali, ove generalmente tutti hanno interesse di distruggere senza avere alcuna obbligazione di creare: per poco che un economo calcoli i sommi vantaggi che la comunità tra potrebbe da un'illuminata amministrazione o distribuzione tra i cittadini di un così prezioso tesoro: per poco che un politico consideri che l'infingardo trovando sempre su tali beni di che spogliare o distruggere, onde trarre di che vivere, più non pensa ad esercitare alcuna industria produttiva a favor della nazione: [...] per poco, dico, che questi oggetti si prendano in considerazione, egli è facile decidere che i suddetti beni comunali, mentre richiedono molti provvedimenti da un lato, divenir possono dall'altro grandi elementi di prosperità nazionale». DANDOLO V., *Del governo delle pecore spagnuole e italiane e dei vantaggi che ne derivano*, Tipografia e Fonderia di Luigi Veladini stampatore nazionale, Milano 1804, pp. 261-262. Sulla figura di Dandolo quale agronomo e politico si veda ZAGHI C., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Ann. d. Istituto stor. ital. per l'età mod. e contemp.*, XXIII-XXIV (1971-1972), pp. 111, 118, 138, 141, 153, 171, 173, 190; CAPRA C., *La condizione degli intellettuali negli anni della Repubblica Italiana e del Regno Italico, 1802-1814*, in *Quaderni storici*, XXIII (1973), pp. 471-490; ARESE F., *Patrizi, nobili e ricchi borghesi del dipartimento d'Olona secondo il fisco della I Repubblica Cisalpina 1797-1799*, in *Arch. stor. lombardo*, CI (1975), pp. 124, 140, 159; PRETO P., *Vincenzo Dandolo politico e imprenditore agricolo*, in *Riv. stor. ital.*, XCIV (1982), pp. 44-97.

¹⁶⁴ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p.31.

¹⁶⁵ *Ivi*, p. 45.

si distinsero nell'arte del campo proprio perché ne riconobbero il presupposto imprescindibile, la proprietà, ed infatti la storia dimostra quanto progredì con essi la scienza agricola¹⁶⁶.

Quanto alle vicende moderne, rispetto al Falzacappa, non vi poteva essere testimonianza più autorevole di quella di Antonio Coppi¹⁶⁷, autore di saggi sugli usi civici¹⁶⁸ nonché il continuatore dei grandi Annali d'Italia di Ludovico Muratori, ove nell'anno 1786 si registrano appunto le provvidenziali cure provviste da Leopoldo per la Toscana, che conobbe un periodo felice grazie all'abolizione delle servitù di pascolo e alla riunione dello *ius pascendi* allo *ius serendi* nelle mani di un solo proprietario¹⁶⁹; quest'ultimo poteva finalmente recingere il proprio terreno e dedicarsi con impegno e tranquillità alla coltivazione, senza più correre il rischio di vedere distrutte le sue fatiche dal passaggio delle mandrie¹⁷⁰.

La mente ora dovrebbe essere sgombra dagli errori sui pascoli comunali, lo studio dei quattro ambiti rendono evidente quanti danni e disordini creino gli antichi diritti civici tanto che ormai, esclusi i pochi redattori delle memorie in difesa del pascolo, solo la fantasia dei poeti può essere invocata per descrivere la bellezza delle mandrie libere sui campi: «i poeti solo, come in principio ho detto, aggiungono, che in tempo dell'età dell'oro, o sotto il regno di Saturno tutti i campi erano in comune, che vietata era ogni divisione, ogni limite, e confine sia di siepe, o muro –*Nec signare quidem, aut partiri limite campum Fas erat*. Ma

¹⁶⁶ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 44-45.

¹⁶⁷ Antonio Coppi (Andezeno 1783 – Roma 1870) fu un grande esperto di usi civici e tra i fondatori dell'Accademia Tiberina presso la quale era solito ogni anno leggere i suoi discorsi agrari. Casimiro Falzacappa, in quanto socio dell'Accademia, aveva letto i suoi scritti sugli usi civici ed infatti nella memoria sui pascoli non ne nasconde l'ammirazione. In effetti il Coppi doveva conoscere molto bene la situazione delle campagne romane perché collaborò per diversi anni con Mons. Nicola Maria Nicolai, l'autore, come vedremo, di una grande memoria sulle servitù di pascolo redatta per ordine della Sacra Congregazione Economica al fine di elaborare una Legge generale sulla loro abolizione. Sugli interessi di diritto agrario del presbitero, che amava definirsi "un povero agronomo" si consultino RONCALLI N., *Dell'Agro romano e suo miglioramento*, Tipografia Salviucci, Roma 1870, pp. 9-11; TRAVAGLINI C. N., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel sec. XIX (1815-70). Le Accademie e le Società agrarie*, Università degli studi, Roma 1981.

¹⁶⁸ I contributi più importanti del Coppi sugli usi civici sono i due discorsi letti all'Accademia Tiberina: *Discorso sull'agricoltura di Sicilia letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 10 aprile 1837* e il *Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 13 gennaio 1840*. In quest'ultimo scritto lo storico degli Annali d'Italia ritiene di individuare l'origine degli usi civici allo sconquasso creato dalla invasione dei barbari: «Allora il pascolo prevalse all'agricoltura, come suol essere presso i popolo barbari o alla barbarie vicini. [...] Quindi molteplici e spesso indeterminati usi e diritti di pascere e di legnare, pregiudizievoli all'agricoltura; ma opportuni e forse indispensabili a miserabilissimi vassalli, la condizione dei quali era vicina a quella degli antichi schiavi». COPPI A., *Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 13 gennaio 1840*, seconda edizione, Tipografia Salviucci, Roma 1842, pp. 8-9.

¹⁶⁹ COPPI A., *Annali d'Italia dal 1750. Tomo I, dal 1750 al 1796*, Stamperia De Romanis, Roma 1824, pp. 199-200.

¹⁷⁰ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 31-32.

sono poeti, che parlano, sono voli di una fantasia alquanto alterata. La proprietà è il sostegno delle famiglie, delle città, delle repubbliche. Guai a chi li disprezza!»¹⁷¹.

Poniamo attenzione infine all'ultima parte del lavoro del Conte intitolato «Quale sia il linguaggio della legislazione nelle estere nazioni, e ne' Stati Pontifici». Saltiamo per ora la descrizione relativa ai territori di San Pietro, che analizzeremo in modo approfondito nel prossimo capitolo, e vediamo gli esempi degli Stati europei che, nelle speranze del Nostro, avrebbero dovuto illuminare il cammino verso la definitiva abolizione dello *ius pascendi* nelle campagne romane.

Il primo modello da emulare è la Toscana ove Leopoldo, consigliato dalle solide ragioni dell'ingegnere gesuita Leonardo Ximenes¹⁷², abolì completamente i pascoli comunali in forza di una serie di editti promulgati tra il 1778 e il 1825¹⁷³.

Segue la Sardegna¹⁷⁴ le cui terre gravate dagli usi civici possono essere liberamente chiuse dai proprietari, previa domanda al prefetto e parere favorevole della comunità interessata, mentre nel caso dei terreni comunali, cioè quelli appartenenti alla persona giuridica del Comune, fu consentito di ripartirli tra i cittadini¹⁷⁵.

Ancora più illustre era il caso ben noto di Napoli¹⁷⁶ e del regio decreto di Ferdinando IV del 1792 che concedeva la liberazione delle terre dalla servitù di pascolo civico,

¹⁷¹ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 45

¹⁷² Casimiro Falzacappa, nella sua memoria (p. 38), esorta il lettore e soprattutto il Legislatore a studiare con attenzione l'opera di Leonardo Ximenes compiuta in Toscana per ordine del Gran Duca che lo scelse come ingegnere idraulico e bonificatore. L'idea modernissima per quegli anni e ripresa poi anche durante le bonifiche dell'epoca fascista, era di realizzare una "bonifica integrale" delle terre, non solo attraverso opere ingegneristiche, ma anche appunto per mezzo di una riforma agraria che permettesse di mettere a profitto le campagne. Riguardo quest'ultimo punto leggiamo quale fosse il piano del gesuita che tanto influenzerà il Granduca Pietro Leopoldo e che coincide con le stesse quotizzazioni auspicate nella Legge sugli usi civici del '33: «Ed è cosa certa che la faccia della Maremma migliorerebbe oltremodo, quando con una nuova Legge Agraria il diritto di pascolo si riunisse alla proprietà dei terreni, riducendo questi a tanti tenimenti, i quali o da' proprietari, o da' livellari fossero interamente posseduti, circondati, e difesi, rendendoli suscettibili da quella coltivazione, che ripugna al presente stato delle leggi». XIMENES L., *Della fisica riduzione della maremma senese. Ragionamenti due a' quali si aggiungono quattro perizie intorno alle operazioni della pianura grossetana ed all'arginatura del fiume ombrone*, Stamperia di Francesco Moucke, Firenze 1769, p. 73. Per un approfondimento si veda ROMBAI L., *Il paesaggio agrario nella pianura grossetana dalla restaurazione forense all'annessione del Regno*, in *Agricoltura e società della Maremma grossetana dell'800, Atti del Convegno*, Firenze 1980, pp.103-162; ROMBAI L., *Bonifica integrale e politica del territorio nella toscana lorenese*, *Urbanistica* 97, dicembre 1989, pp. 78-84; BUETI S., *Paesaggio agrario della maremma lorenese*, in *Grosseto, Roselle e il Prile. Note per la storia di una città e del territorio circostante*, Mantova 1996, pp. 111-116.

¹⁷³ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 38.

¹⁷⁴ Per un approfondimento sugli usi civici in Sardegna sia consentito il rimando: CAU L., *Usi civici: pianificazione e sviluppo*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1 (2007), pp. 79-82. Interessante per ricostruire la questione proprietaria in Sardegna è l'opera di Francesco Gemelli: GEMELLI F., *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*, presso Giammichele Briolo, Torino 1776.

¹⁷⁵ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 38-39.

¹⁷⁶ Riguardo la storia degli usi civici si consenta, tra i tanti, il rimando a: MASTROBERTI F., *La «Testa di Medusa»: il problema degli usi civici tra storia ed attualità*, in *«La «Testa di Medusa. Storia ed attualità degli*

pagandone il corrispettivo ai legittimi proprietari; successivamente, con l'editto del 1817, si ordinò in via generale lo scioglimento di tutte le promiscuità esistenti su un fondo e la costituzione di porzioni fondiarie su cui gli interessati potessero esercitare una proprietà assoluta, priva di vincoli e limitazioni¹⁷⁷.

Le stesse vicende furono registrate per il Regno napoleonico d'Italia che si dotò di una Legge abolitiva nel 1808¹⁷⁸ e per la Repubblica di Venezia la quale - per merito delle copiose indagini del Senato, della Deputazione dell'agricoltura e delle Accademie veneziane - poté beneficiare già nel 1787 di un proclama che proibiva il pascolo noto come "erba morta"¹⁷⁹.

Se questo era il panorama italiano, all'estero la situazione non era certo diversa, a dimostrazione di come i nuovi principi fossero ormai riconosciuti ovunque e fossero stati già da tempo tradotti in testi legislativi.

La Francia, accanto all'Inghilterra, era stata tra le progenitrici della benefica "rivoluzione agricola" e i governi più illuminati d'Europa ne avevano seguito la breccia aperta sul muro delle vetuste e antieconomiche tradizioni. Prima l'opera di rinnovamento fu duramente combattuta dai vari distretti francesi, i quali si munirono di editti che prescrivevano la fine della "*vaine pasture*", poi finalmente nel 1791 arrivò la Legge generale che sancì per tutto lo Stato un principio sacrosanto: «che il diritto di restringere i propri poteri risulta essenzialmente dal diritto di proprietà, che non può essere contrastato da alcun proprietario. L'Assemblea Nazionale abolisce tutte le leggi, ed usi che possono ostare a questo diritto»¹⁸⁰.

Ma il vero monumento delle nuove teorie agrarie e giuridiche - circolanti in Francia grazie soprattutto all'attività scientifica della Società d'Agricoltura del Dipartimento della Senna - non poteva che essere il codice Napoleone e il suo articolo 647¹⁸¹ che in modo

usi civici, Atti del Convegno di Martina Franca, 5 ottobre 2009, pp. 47-80; TRIFONE R., *Feudi e Demani. L'eversione della feudalità nelle provincie napoletane: dottrine, storia legislazione e giurisprudenza*, Società editrice libraria, Milano 1909.

¹⁷⁷ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 39-40.

¹⁷⁸ Riportiamo il decreto napoleonico n. 129 del 1808: «chiunque pretenderà per titolo, o per possesso d'aver diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva, o morta, usar degli alberi al pubblicarsi della Legge sarà annullato. I diritti di pascolo nei Boschi, sia che appartengono allo Stato, ai Comuni, agli stabilimenti pubblici, ed anche ai particolari non possono essere esercitati dai comuni, o particolari, che ne godono in virtù de' loro titoli, statuti, ed usi locali, che nelle parti de' Boschi, saranno riconosciuti suscettibili senza danno». *Bollettino delle Leggi del Regno d'Italia*, Parte II, Reale Stamperia, Milano 1808, n. 129.

¹⁷⁹ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 40-41.

¹⁸⁰ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 41-42.

¹⁸¹ L'entusiasmo del Falzacappa per il *Code Napoleon* va tuttavia moderato o almeno spiegato meglio in combinato con l'articolo successivo a quello citato dal Nostro nel quale troviamo un'ulteriore specificazione del diritto di chiusura del proprietario: «648. Il proprietario che vuol fare una cinta al suo fondo, perde il diritto di mandare a pascolare le sue bestie nell'altrui fondo dopo la raccolta delle messi, in proporzione del terreno

incisivo e caustico stabiliva una volta per tutte il principio che avrebbe scardinato qualunque inceppamento del passato: «ogni proprietario può chiudere il suo fondo»¹⁸².

Dopo aver disquisito sulle sentenze rotali, sulle teorie economiche, sugli esempi degli stati nazionali ed esteri, il Nostro ha finalmente solide basi per porre le sue conclusioni.

Il progetto di abolizioni dei pascoli comunali, non è il capriccio di qualche ricco proprietario terriero, desideroso di liberarsi dell'incomodo rappresentato dal passaggio delle mandrie sui suoi possedimenti. L'intera Europa e la sua storia dimostrano innegabilmente come ormai da decenni le migliori menti economiche e giuridiche abbiano introdotto nella moderna cultura un nuovo modo di concepire lo sfruttamento del suolo ed esso trova la sua giustificazione più intima nel "sacro" diritto di proprietà, cuore di ogni progresso e miglioramento.

Eliminare i pascoli che frazionano e indeboliscono i poteri del proprietario equivale ad infliggere una lacerante ferita alla pubblica economia, impedendo infatti a costui di realizzare tutte quelle migliorie che si addicono a chi possiede in modo assoluto un bene. Finché il proprietario non potrà disporre liberamente e senza intoppi dei suoi terreni, ma sarà sottoposto agli odiosi vincoli comunitaristici dello *ius pascendi*, la terra non renderà che pochi e sterili frutti, destinati a morire sotto gli zoccoli dei buoi e le bocche voraci delle pecore.

Questo è lo iato culturale che il Conte vuole rimarcare, da una parte uomini illuminati, sensibili alle nuove teorie proprietarie, dall'altro le convinzioni preistoriche di una massa di ignoranti che continuano passivamente ad applicare di generazione in generazione le cognizioni tecniche dei loro avi. Da una parte il miglior cittadino possibile, il proprietario, animo intelligente e coraggioso sempre prodigo a massimizzare i profitti per il

che ha sottratto all'uso comune». Ora i due citati articoli sono collocati nel titolo IV, libro II, relativo alle servitù prediali consistenti, come possiamo leggere nell'art. 637, in ogni "carico imposto sopra un fondo per l'uso ed utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario". I commentatori del Codice precisarono che i due articoli si riferivano a due istituti tipici del paesaggio agrario francese: il pascolo vano e il compascuo. Il primo consiste nel diritto reciproco che hanno gli abitanti di un comune di condurre al pascolo le messi sui terreni gli uni degli altri; il secondo è il pascolo reciproco tra due o più comuni finitimi. Si tratterebbe pertanto di una mera servitù che può essere sciolta attraverso la recinzione del proprio terreno a cui segue la perdita dei diritti di pascolo sul fondo altrui. Le osservazioni che possiamo dedurre da ciò è che in primo luogo il *codex* non stabilì l'abolizione generale della *vaine pasture* e del compascuo ma consentì solo al proprietario di sciogliere la servitù per effetto della recinzione e in secondo luogo che i due articoli non sarebbero perfettamente applicabili al caso delle campagne romane ove sussisteva un regime di scomposizione della proprietà tra titolare dello *ius pascendi* e titolare dello *ius serendi* senza che si potesse parlare di servitù prediale. *Codice di Napoleone il Grande. Traduzione ufficiale colle citazioni delle leggi romane*, Parte I, presso Guglielmo Piatti, Firenze 1806, p. 134; MARCADE V., *Spiegazione teorico-pratica del codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo*, Pedone Lauriel, Palermo 1856, Volume I, parte II, pp. 511-513.

¹⁸² FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 43.

bene proprio e dello Stato, dall'altro le comunità rurali che spinte dall'ingordigia e dalla disperazione di procacciarsi qualche filo d'erba dai nudi prati comunitari, non va oltre i suoi subdoli interessi e condanna l'intera sistema economico al fallimento¹⁸³.

Le ultime parole di Casimiro Falzacappa ci convincono ancor più di quanto incarnasse il tipico *homo oeconomicus* ottocentesco. Egli infatti racconta di un aneddoto accaduto sotto il regno di Luigi XIV, quando il ministro *Colbert* si recò presso i commercianti e produttori di beni francesi, con lo scopo di documentarsi personalmente sulle necessità e difficoltà del ceto economico e quindi provvedervi con una normativa *ad hoc*. Tra le persone interpellate improvvisamente si levò la voce di un anziano commerciante che esclamò «Lasciateci fare, lasciateci girare: noi non abbiamo bisogno che di libertà nel commercio»¹⁸⁴. Come non leggere dietro un simile invito i principi del *laissez faire* che proprio in quel periodo circolavano in Europa! Così il Conte, riprendendo le parole del ministro francese, conclude la sua lunga requisitoria:

Fate, che ognuno dia alla sua terra quel turno, che crede, fate che ciascuno usi del suo diritto di padronanza, fate che si pasca di libertà, di non limitato uso della cosa; e la terra, lo Stato, i particolari acquisteranno nuova vita, e vigore»¹⁸⁵.

3. CONCLUSIONI

Giunti al termine di questa prima tappa del nostro lavoro che ci ha permesso di ascoltare le due voci della questione proprietaria, tentiamo di tracciare un primo bilancio sulle conoscenze acquisite.

Il nostro obiettivo era di ricostruire le due visioni sulle forme di appropriazione che furono alla base delle discussioni politico-giuridiche sulla proprietà fondiaria nei territori di San Pietro, a partire dalla seconda metà del XVIII secolo: da una parte, la voce medievale, espressione di una forma di proprietà che assegna alla comunità un ruolo centrale, dall'altro, la "proprietà moderna", che invece riconosce principalmente al singolo individuo il potere diretto ed assoluto di incidere sulle *res*. Abbiamo avvertito come questo duplice ed antitetico modo di intendere il rapporto uomo-terra sia sintetizzabile attraverso le memorie, estratte

¹⁸³ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, pp. 47-48.

¹⁸⁴ *Ivi*, p. 47.

¹⁸⁵ *Ivi*, p. 48.

dall'archivio Falzacappa, presentate dai protagonisti del dibattito nel corso dell'800, quando ormai lo scontro era giunto ad una certa maturità, senza badare per ora al contesto istituzionale in cui vennero emesse, tema che affronteremo tra poco, nel Capitolo II. Preferiamo, infatti, prima di ogni ricostruzione storica, discernere i valori, le mentalità e la cultura di cui erano permeati, da un lato, coloro che volevano conservare l'ordine giuridico in cui vivevano e, dall'altro, coloro che desideravano innovarlo. L'antico e il nuovo è, se volessimo cercare due parole ossimoriche per definire la nostra storia, l'estrema sintesi di due modalità di pensiero che riflettono altrettanti modi di vivere il rapporto antropologico tra l'io e l'ambiente circostante, il primo fondato sul ruolo mediatore della comunità, il secondo incentrato sull'individuo quale unico termine della relazione assoluta con le cose.

La cifra per comprendere veramente la questione proprietaria è l'uomo nella sua essenza, quale essere in relazione con gli altri e con l'ambiente, questo è il punto di partenza imprescindibile della nostra ricerca. In altri termini, dietro il percorso che insieme percorreremo non troveremo solo sentenze, opere legislative o trattati di diritto, altresì la storia millenaria dell'uomo nel suo slancio naturale a possedere ciò che lo circonda. Da questo punto di vista la proprietà non è più storia di un determinato ordinamento, sia esso l'Italia, la Francia o qualsiasi altro stato, ma è storia dell'uomo *tout court*.

Ma torniamo al nostro contesto, i territori di San Pietro, e proviamo ad individuare alcune conclusioni in base alle letture dei memoriali proposti.

Una prima considerazione è sui soggetti che presero parte al dibattito proprietario. Essi, come abbiamo veduto, erano proprietari terrieri, associazioni agrarie, membri di congregazioni pontificie, braccianti, insomma tutti coloro che avevano un qualche interesse nelle questioni agrarie o direttamente o per *munus* di governo. Il modo con cui abbiamo scelto di trattare questo argomento, le due mentalità (quella medievale e quella moderna), potrebbe far cadere nell'equivoco di immaginare una netta bipartizione anche a livello sociale e quindi pensare che vi fosse una lotta di classe tra i poveri, favorevoli al mantenimento degli usi civici e i ricchi orientati verso la loro soppressione. Non è questa la verità dei fatti. Se con certezza possiamo dichiarare che esistessero due voci nel modo di relazionarsi alla terra, allo stesso tempo non è possibile riconoscere nelle due mentalità degli interessi e delle classi sociali specifiche¹⁸⁶. Non ci troviamo in uno scontro tra buoni e cattivi o tra sostenitori del progresso e nostalgici del passato, l'idea individuale e quella collettiva sono solamente due modi, entrambi legittimi e antichi quanto l'uomo, di intendere

¹⁸⁶ Sugli interessi economici sottesi alla questione proprietaria *infra* Cap. 2, § 2.1.

l'appartenenza delle cose. Ovviamente queste idee saranno difese da uomini in carne ed ossa con tutto il loro patrimonio di valori, interessi concreti, cultura, cosicché l'adesione ad una voce piuttosto che un'altra sarà naturalmente dettata da circostanze contingenti e variabili da persona a persona, oltre che dal contesto storico in cui si vive. Proprio per questo motivo, in questa fase preliminare della Tesi, abbiamo scelto di parlare delle due mentalità giuridiche senza dare troppo spazio ai diversi interessi concreti rivendicati dagli attori della questione proprietaria che, pur importanti, rischiano di frammentare in modo eccessivo il tema in questione. Tuttavia, per completezza notiamo come, per esempio, poteva accadere che un proprietario terriero, nei cui possedimenti insistevano gli usi civici, avrebbe certamente avuto interesse a liberarli da tali pesi ma, per converso, avrebbe improvvisamente cambiato opinione nel caso si fosse trattato di liquidare un diritto di pascolo su un terreno altrui, sul quale era solito condurre gli armenti. Due mentalità e due interessi contrapposti quindi in un unico individuo le cui scelte erano, ieri come oggi, guidate anche dal calcolo economico¹⁸⁷.

Questo esempio ci porta ad una ulteriore riflessione. Il fatto che uno stesso uomo potesse abbracciare, in accordo ai suoi interessi contingenti, sia l'una che l'altra mentalità ci fa vedere chiaramente come esse fossero vive nella coscienza collettiva e circolassero nella cultura dell'epoca e ancor più nella concretezza della vita di tutti i giorni, essendo come più volte abbiamo rimarcato due strutture antropologiche che permeano dal profondo gli individui. Certamente la modernità condurrà alla prevalenza della proprietà individuale rispetto a quella collettiva che sarà ridotta dalla propaganda borghese ad un simulacro del passato, tuttavia ciò sarà un percorso lento che forse, nonostante numerose leggi ed editti, non cancellerà mai completamente dal profondo del pensiero "l'altro modo di possedere". Le memorie che abbiamo letto ci offrono un interessante prova in questo senso perché accanto a chi esortava alla sola ed unica proprietà individuale ed assoluta, vi furono tanti altri che, mossi anche da interessi particolaristici, reclamarono la persistenza di quelle remotissime usanze agrarie che guardavano non al singolo bensì alla comunità. Su queste due mentalità incise naturalmente il contesto storico e culturale, così mentre la civiltà medievale per la sua struttura costitutiva favorì la dimensione più collettivistica delle proprietà, invece quella "moderna" condusse lentamente alla prevalenza di un approccio individualistico, tanto che abbiamo usato come sigilli delle due voci l'aggettivo medievale per la prima e moderna per la seconda. Nonostante ciò, la prevalenza di una modalità appropriativa non portò mai alla totale scomparsa dell'altra, quantunque soggetta a tentativi

¹⁸⁷ Su questi aspetti *infra* cap. 2, § 2.1.

di distruzione da parte del Legislatore i cui precetti non possono scardinare valori ben custoditi nel profondo della coscienza.

Cerchiamo di calarci ora più al di dentro della questione proprietaria.

Le memorie custodite nell'archivio Falzacappa ci permettono di capire quale fu il nodo principale del dibattito e noi lo abbiamo individuato in quelle che venivano definite nei testi presi in considerazione come servitù di pascolo, diffusissime, come abbiamo visto, in questo periodo in cui l'economia si reggeva in buona parte sulle attività agro-pastorali. Tuttavia la nozione di servitù di pascolo, applicata nei territori in questione grazie alle decisioni della Sacra Rota Romana¹⁸⁸, nel nostro caso è fuorviante perché non definisce il tradizionale contenuto di un peso imposto su di un fondo, sia esso di natura prediale o personale.

Il problema non era dato dalle servitù propriamente dette in cui il proprietario di un fondo dominante conduceva al pascolo gli armenti su un fondo servente, bensì da quelli che oggi chiameremmo, secondo la classificazione posta dalla Legge n. 1766/27, «usi civici», quali diritti collettivi di godimento e d'uso spettanti ad una popolazione su terre in dominio privato¹⁸⁹. Essi infatti definiscono tutti i casi in cui si genera una situazione di promiscuità nel godimento delle *utilitates* derivanti da uno stesso fondo tra il proprietario del suolo e la collettività titolare degli usi civici, cosicché in quel medesimo fazzoletto di terra potevano accedere a diverso titolo due soggetti distinti: il proprietario del fondo (colui che era titolare dello *ius serendi*) e i destinatari dei diritti civici (coloro che erano titolari dello *ius pascendi*).

Questa è la causa prossima della questione proprietaria ed è facile comprenderne i motivi. Il fatto che su quello stesso terreno potessero accedere promiscuamente e in base a titoli diversi più soggetti, uno individuale e l'altro collettivo, era all'origine di incertezze e animosità soprattutto nel periodo in cui ci stiamo muovendo in cui era sempre più forte la

¹⁸⁸ *Supra* § 2.2.

¹⁸⁹ Secondo la chiara ricostruzione giuridica di Cerulli Irelli, la Legge 16 giugno 1927 n. 1766 con l'endiadi usi civici vuole ricomprendere sia i diritti collettivi di godimento ed uso spettanti ad una popolazione sulle proprie terre (proprietà collettiva di diritto pubblico) sia il caso da noi studiato ovvero i diritti collettivi di godimento e d'uso spettanti ad una popolazione su terre in dominio privato (terre private gravate da usi civici). Questa duplicità di istituti è - come avverte acutamente Guido Cervati - fondamentale per capire le finalità e le ragioni della Legge del '27 in quanto «gli uni (usi su terra aliena), considerati come diritti da sopprimere, che vanno accertati solo al fine di incrementare in definitiva con gli scorpori l'altro istituto, che comprende diritti sui beni di appartenenza esclusiva della collettività; di questi è prevista verifica e ricomposizione con il maggiore rigore possibile, quali beni pubblici da destinare a nuove esigenze». CERVATI G., *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d'uso civico*, in MARINELLI F. – POLITI F. (curr.), *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, p. 47. Sul duplice significato dell'endiadi usi civici si veda CERULLI IRELLI V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova 1983, pp. 210 – 219; MARINELLI F., *Usi civici*, pp. 86 – 90.

mentalità individualistica¹⁹⁰. Gli altri diritti di pascolo che potevano instaurarsi sul suolo non ponevano alcun tipo di problema; per esempio il pascolo pubblico di cui erano titolari i cittadini, esercitato sulle terre collettive della comunità, non causava difficoltà in quanto non originava alcuna promiscuità tra i diversi destinatari dei diritti ed infatti i terreni della comunità erano sfruttati dagli stessi componenti del gruppo cittadino. Il nostro caso invece è diverso perché i diritti popolari erano impressi sui fondi privati, erano per usare il linguaggio del Legislatore del '27 terre private gravate dagli usi civici.

Ora, su questo dato di fatto ormai chiaro nella sua fenomenicità, si inseriscono le due voci che abbiamo visto le quali danno luogo a due diversissime qualificazioni giuridiche degli usi civici di pascolo. Queste opposte nozioni derivano dal diverso modo di comprendere la relazione tra l'uomo e la terra ed entrambe hanno alle spalle un retroterra culturale diverso. La voce collettiva è il sigillo della cultura giuridica medievale in cui le caratteristiche di quel paesaggio storico, portavano ad accogliere senza forzature gli usi civici di pascolo, mentre la voce individuale è la cifra della modernità che non riusciva più ad ammettere né spesso a comprendere, ogni minima immissione nella sacra ed illimitata proprietà assoluta. Nell'epoca della questione proprietaria le due voci, ribadiamolo ancora, espressioni di due culture diverse, furono accolte più o meno consapevolmente e con interessi contingenti diversi dai protagonisti delle vicende sulle proprietà fondiarie, al fine di annientare o difendere i diritti di pascolo su terre private. Così gli abolizionisti delle servitù di pascolo possono essere ricondotti alla mentalità moderna, di stampo borghese, invece i difensori alla mentalità medievale.

Cerchiamo allora di vedere meglio quali diverse qualificazioni giuridiche produssero le due voci proprietarie, carpandone i valori e la cultura sottese.

Iniziamo dalla voce medievale, paesaggio che evoca la valorizzazione prima di tutto antropologica del momento collettivo o comunitaristico nel rapporto uomo-natura e, dal punto di vista giuridico, la teoria del dominio diviso.

I difensori dello *ius pascendi in re aliena* possono essere ricondotti a tale mentalità non ovviamente perché in pieno Ottocento auspicassero un ritorno alla civiltà medievale, ma nel senso che le loro argomentazioni giuridiche dimostrano una sensibilità e un modo di intendere le relazioni possessorie tipicamente medievali. Vediamo meglio cosa significa questo riportando le loro parole:

¹⁹⁰ Sulle prime manifestazioni di questo dissidio tra titolari dello *ius pascendi* e proprietario del fondo *infra* Cap. 2, § 1.

«la divisione dei dominj come può farsi nella estensione, così può anche eseguirsi nelle utilità dei Fondi, che perciò può nel medesimo fondo separarsi il dominio dei frutti naturali, cioè del pascolo, e dei frutti industriali, cioè della seminazione, che in fine questa distinzione dei dominj si deve presumere fin da principio accaduta, allorché ignorandosi l'origine, si trova il possesso fondiario diviso tra due, uno dei quali ha il solo diritto di seminare, e di percepirne il frutto industriale, l'altro quello di pascere, e di goderne il frutto naturale»¹⁹¹.

La distinzione posta dal redattore della memoria sui pascoli è chiarissima. I diritti di pascolo non sono un peso imposto su un fondo altrui a beneficio della collettività ma un vero e proprio *dominium* riconosciuto ai cittadini, assolutamente paritetico rispetto al *dominium* attribuito al proprietario del fondo. La distinzione tra i due *dominia* è individuata così nelle due *utilitates* ricavabile da quel terreno: i frutti naturali (nel nostro caso i pascoli) che appartengono ai cittadini e i frutti industriali (quindi lo *ius serendi*) posseduti dal singolo proprietario che, se abitante del luogo, avrà diritto anch'egli ad usufruire, assieme alla collettività, dello *ius pascendi*.

Qual è allora la cultura giuridica che si annida dietro questa teoria?

E' la cultura giuridica del mondo medievale in cui, come sottolinea il Maestro fiorentino, «ogni situazione di godimento può essere dominio, e può esserlo al di là di eccessive formalizzazioni dell'ordinamento»¹⁹². Come abbiamo già rilevato, si aveva una scomposizione della proprietà in tante forme di dominio quante erano le *utilitates* ricavabili dal suolo, situazione che costituiva lo specchio fedele di quella particolarissima ed affascinante cultura e che riuscì a preservarsi nella concretezza delle campagne "pontificie" sino a tutto il XIX secolo.

Invero questo paesaggio non caratterizzò unicamente gli agri dello Stato pontificio ma le stesse peculiarità sono documentate anche nella maremma toscana ove, come testimonia Neri Badia, si aveva la stessa divisione tra frutti naturali e frutti industriali: «Se poi i beni non sono di diretto dominio delle comunità, ma interamente di private e particolari persone, levate le semente ed i frutti industriali, per una certa natural libertà il *ius pascendi*

¹⁹¹ A.F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli Civici per Gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto. Memoriale di fatto, e di ragione*, Roma 1806, n.20.

¹⁹² GROSSI P., *Il dominio e le cose*, p. 28.

è comuni a tutti gli abitatori, quasi che comune sia l'erba che naturalmente nasce in questi luoghi aperti e campestri»¹⁹³.

Emerge pertanto un paesaggio giuridico e fisico comune all'intera Maremma, soprattutto a quella marittima, ove l'esiguo numero di abitanti concentrati nei modesti comuni rurali non era in grado di mettere a coltura le vastissime superfici che si estendevano a perdita d'occhio sino al mare. Così mentre solitamente gli appezzamenti posti nelle vicinanze del centro urbano erano goduti in piena proprietà dai contadini che li lavoravano in modo intensivo, le terre che si estendevano oltre tali confini erano godute promiscuamente dai proprietari del suolo e dai cittadini titolari delle erbe naturali. Era un assetto agricolo quindi che si fondava su un delicato equilibrio tra colto e incolto e che, oltre ad esprimere i valori tipici della cultura medievale, presupponeva certamente non altissimi livelli demografici ed economici¹⁹⁴.

Che questo modo di concepire la proprietà provenisse dal medioevo lo desumiamo da un altro interessante indizio, ovvero il fatto che i nostri paladini degli usi civici per dimostrare la legittimità e la presenza remota dei diritti di pascolo ricorsero agli statuti comunali i quali, adeguatamente riformati, erano giunti ben oltre le soglie dell'età medievale¹⁹⁵. In effetti il periodo storico precedente la modernità costituiva una inattaccabile prova della diffusione e del riconoscimento giuridico dei diritti di pascolo. Proprio nelle cittadine che inoltrarono alla Sacra Congregazione Economica le memorie che abbiamo esaminato in difesa delle servitù di pascolo, gli archivi comunali serbavano i manoscritti statuari sanzionanti il rispetto degli usi civici. Su questi comuni è il caso di soffermarci perché presentano delle peculiarità che meritano di essere valorizzate e che ci consentono di capire perché proprio Corneto, Tuscania e Viterbo furono tra i municipi che con maggior forza si batterono per conservare il proprio patrimonio agrario-consuetudinario¹⁹⁶. Rimandando al capitolo successivo una descrizione più puntuale delle norme statuarie e

¹⁹³ NERI BADIA G. B., *Decisiones et responsa iuris*, vol I, Florentiae 1769, dec. 51, p. 460. Alessandro Dani, dal quale abbiamo ripreso il passo del giudice della Rota senese e fiorentina, descrive le circostanze particolari che portarono alla composizione del responso, il quale venne «reso al Granduca, invocato a dirimere in via straordinaria una causa tra il marchese Ximenes e un abitante di Saturnia, e richiedeva la definizione dei diritti insistenti su una bandita comunale. Neri Badia (1656-1726, padre di Pompeo Neri) si appoggia nella sua analisi alla più autorevole dottrina giuridica in materia di pascoli, rappresentata dalle opere di De Luca, dello Spagnolo De Otero, di vari giuristi meridionali come Capobianco e Novario». DANI A., *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in MATTONE A. – SIMBULA P. F. (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, Roma 2011, p. 256 n. 6.

¹⁹⁴ DONDARINI R., *Comunità rurali: beni comuni e beni collettivi*, in CORTONESI A. – VIOLA F. (curr.), *Le comunità rurali e i loro statuti*. (Secoli XII – XV), Volume I, Viterbo 2006, pp. 123-124; DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, pp. 42-47.

¹⁹⁵ *Supra* Cap. 1, § 2.1.

¹⁹⁶ Per una prima ricostruzione storico-giuridica sugli statuti agrari di Corneto (odierna Tarquinia), Viterbo e Tuscania si consenta il rinvio a ROSATI S., *Lo statuto degli ortolani di Corneto del 1379*, pp. 137-171.

delle istituzioni agrarie esistenti in questi comuni (notizie che ricaveremo dalla grande inchiesta condotta da Mons. Milella), il punto che qui vogliamo marcare è l'esistenza, non solo, di puntuali norme negli statuti comunali sul godimento delle servitù di pascolo da parte dell'intera collettività, ma anche, nel caso di Corneto e Viterbo, di associazioni agrarie riguardanti sia la proprietà individuale che quella collettiva. Così mentre «l'Arte degli Ortolani» curava tutte le attività colturali che di norma erano praticate su terreni in piena proprietà, poste nelle vicinanze del centro abitato¹⁹⁷, dall'altro «l'Arte Agraria» disciplinava specificatamente i diritti di pascolo esercitati sui terreni comunali o dei particolari¹⁹⁸. Ecco allora la testimonianza vivente di un equilibrio, invero difficilissimo da mantenere nei fatti, tra coloro che erano dediti alla coltivazione e coloro che erano impegnati nella pastorizia, attività che solo nella teoria erano disgiunte poiché uno stesso soggetto poteva ben essere coltivatore e pastore, così come uno stesso terreno in momenti diversi poteva accogliere piantagioni e animali al pascolo. Grande frammentazione quindi non solo della proprietà ma anche delle compagini sociali che, dal punto di vista dell'attività agricola, potevano essere titolari di interessi diversi e spesso antitetici. Se per esempio fossimo stati iscritti all'arte degli ortolani e quindi avessimo posseduto un orto da cui ricavare giornalmente prodotti da vendere al mercato, i nostri interessi si sarebbero diretti a migliorare la produttività del terreno, escludendo qualsiasi azione che avrebbe potuto danneggiare il raccolto come appunto il pascolo. Ma il medesimo ortolano, se avesse posseduto alcuni animali, avrebbe certamente difeso i pascoli comunali su cui aveva il diritto di accedere per foraggiare le sue bestie, specialmente nel caso dei buoi aratori, essenziali per il lavoro nei campi.

Insomma tanti interessi da conciliare armonicamente che nel corso dei secoli le nostre comunità cercarono di comporre in alcuni casi efficacemente in altri meno; questo dovrebbe far comprendere perché la questione proprietaria non può essere ridotta a scontro di classe

¹⁹⁷ L'arte degli ortolani aveva competenza e giurisdizione nell'ambito di tutte quelle attività essenziali legate allo svolgimento della pratica ortiva, quali l'irrigazione, il mercato settimanale, la determinazione dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli ed infine la risoluzione di eventuali controversie insorte tra gli associati. Tale sodalizio inoltre presentava, come molte altre corporazioni medievali, una forte impronta religiosa e solidaristica desumibile direttamente dalle norme statutarie che imponevano oltre l'adempimento degli impegni religiosi anche un dovere morale di mutuo aiuto tra gli iscritti sia durante l'esercizio dell'attività lavorativa che in ogni altro momento in cui il proprio compagno si fosse trovato in difficoltà. Per un approfondimento si veda ROSATI S., *Lo statuto degli ortolani di Corneto del 1379*, pp. 157-169; CUTURI T., *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo. Studi dell'Avv. Torquato Cuturi*, Società Romana di Storia patria, Roma 1883; GIONTELLA G., *Gli statuti degli ortolani di Tuscania del 1422*, in *Annali della Libera Università della Tuscia*, III (1971), pp. 1 - 22; CORTONESI A., *Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedievale*, CLUEB, Bologna 1988.

¹⁹⁸ Sull'arte agraria si veda GORI M., *Università agraria Tarquinia. Centenario della fondazione 1894-1994*, Tarquinia 1994; MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 90-93, 134-138.

tra proprietari e non proprietari, rappresentando altresì una vicenda molto più intricata in cui si intersecano interessi economici, idee, valori e inevitabilmente tutte le umane debolezze.

Un'ultima conclusione che possiamo trarre dalle memorie favorevoli ai pascoli riguarda la loro titolarità. Il fatto di considerare i diritti di pascolo come veri e propri diritti di proprietà, postulava la convinzione che essi dovessero essere riconosciuti non come beni del Comune, da questo liberamente esercitati, ma beni dei singoli componenti della comunità cittadina *uti cives*. Era una misura di garanzia, come ben osserva il Mannori con riferimento alle campagne toscane, volta ad evitare che le istituzioni comunali potessero disporre di tali beni depauperando gli utenti delle *utilitates* ricavabili dal loro uso¹⁹⁹. La dottrina di diritto comune largamente citata dai nostri avvocati forniva in tal senso solide ragioni ai difensori dello *ius pascendi* che potevano rimettersi, come abbiamo visto, alla *auctoritas* di Cipolla²⁰⁰, Capobianco²⁰¹, o ancora De Luca il quale causticamente recideva ogni dubbio con la dichiarazione che «*quod est de dominio communitas dicitur de dominio civium*»²⁰².

Passiamo ora all'altra voce, quella “moderna” o borghese, la quale si fonda sulla centralità della proprietà individuale, la sola che avrebbe assicurato il risorgimento economico dell'agricoltura. Ricordiamo ancora una volta, per evitare fraintendimenti, che il termine “moderno” qui non vuole significare la paternità della logica individualistica nella teoria sulle proprietà, ma solamente il fatto che proprio tale periodo storico - la modernità giuridica - abbia visto la netta prevalenza della proprietà individuale come cifra rappresentativa di quell'epoca.

Una simile concezione dell'appartenenza non poteva certo andare d'accordo con la voce medievale, dove si ammettevano su uno stesso terreno due forme di dominio in

¹⁹⁹ MANNORI L., *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi fra antico regime e riforme*, Tipografia Gino Capponi, Firenze 1988, pp. 40-41.

²⁰⁰ Christian Zendri ha efficacemente dimostrato come Bartolomeo Cipolla avesse ben chiara la distinzione tra bene della comunità e bene del singolo con l'avvertimento che non si tratta di due alternative tra di loro escludenti in quanto, a differenza del giurista odierno, quello medievale aveva una visione più fattuale e concreta, tanto che «la scelta fra il considerare l'uomo come singolo o come *civis*, per Cipolla, non è mai definitiva». ZENDRI C., *Universitas, proprietà collettiva e servitù di pascolo nel tractatus de servitutibus di Bartolomeo Cipolla (CA. 1420-1475)*, in NERVI P. (cur.), *Dominii collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale. Atti della VI Riunione Scientifica (Trento, 9-10 novembre 2000)*, Padova 2002, p. 115.

²⁰¹ *Supra* nota 91.

²⁰² DE LUCA G. B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, vol. IV, *De servitutibus*, Venetiis 1716, ed. or. Romae 1669, disc. XLIII, n. 3. Sul punto è intervenuto autorevolmente Stefano Barbacetto il quale ha esaminato lucidamente il discorso XLIII del cardinale venosino e dimostrato come il De Luca nei suoi *discursa* sugli usi civici si riferisse non al Comune inteso come ente pubblico, entità diversa rispetto ai suoi membri, ma all'università dei cittadini, titolari di diritti *in suo*. Si veda BARBACETTO S., *Servitù di pascolo, civicus usus e beni comuni nell'opera di Giovanni Battista De Luca (1683)*, in NERVI P. (cur.), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità. Atti della VIII Riunione Scientifica (Trento, 14-15 novembre 2002)*, Cedam, Padova 2003, pp. 286-294.

posizione di parità, ovvero lo *ius pascendi* posto in capo alla collettività e lo *ius serendi* in capo al singolo. Ciò era intollerabile per i detrattori dei pascoli comunali, abituati sempre più dalla cultura giuridica dominante ad immaginare un unico *dominus* incontrastato sul proprio campo, insofferente a qualsiasi immissione esterna.

Ecco allora come la pensavano gli abolizionisti:

«Se dunque un individuo, o un ceto, od una università ha goduto del solo diritto di pascere affermativo allorquando il terreno era incolto ed aperto, e d'altronde, mentre la costante consuetudine garantisce agli utenti un siffatto diritto, non garantisce davvero il diritto negativo, o proibitivo di restringere [...] Dal che ne siegue, che quando trattasi del solo diritto di pascere affermativo, può questo togliersi dal proprietario del fondo con recingerlo, o migliorarlo, e può togliersi senza che sia tenuto a rifondere alcun indennizzo a quelli, che ne godevano, perché essendo il loro diritto precario, e risolubile nel caso di restrizione, o coltura, cessa necessariamente nel caso, in cui può aver luogo o l'una, o l'altra»²⁰³.

Ben diverso è il tenore letterale del testo appena citato rispetto a quello precedente dei fautori dei diritti di pascolo: non vero e proprio dominio, sopprimibile solo attraverso l'intervento del Legislatore mediante l'esercizio eccezionale del Dominio eminente, altresì mera servitù o ancor più severamente "diritto precario", da liquidarsi con una semplice opera di recinzione del campo oppure con un miglioramento del fondo.

La definizione di diritto precario usata nel testo è in effetti ancor più esemplificativa della nozione di servitù; essa rende bene quanto fossero vulnerabili gli usi civici la cui sopravvivenza discendeva semplicemente dalla condotta omissiva del proprietario del fondo, il quale non aveva ancora deciso di annullare il pascolo per mezzo della realizzazione di colture o recinzioni. Era una costruzione giuridica avvedutamente meditata al fine di realizzare il progetto borghese della proprietà individuale e basata su una visione notevolmente riduttiva del valore della Consuetudine quale fonte per eccellenza degli usi civici²⁰⁴.

²⁰³ FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali*, p. 8.

²⁰⁴ Paolo Grossi descrive con la consueta acutezza come la Consuetudine non potesse più avere nella modernità giuridica quello spazio privilegiato che occupava nel Medioevo: «è esemplare la sorte della consuetudine, una fonte che aveva avuto un ruolo notevole nell'evolversi della antica esperienza romana e addirittura predominante nella intera civiltà medievale, ma che, agli occhi della inesorabile strategia borghese, aveva il difetto, deleterio, di essere un fatto ripetuto nel tempo e destinato – per il suo particolarismo – a eludere ogni filtro e a minare, quindi, la saldezza del nuovo edificio giuridico. Il risultato fu un *riduzionismo* impietoso, impeditivo di un sostanziale pluralismo giuridico, con il pesante sacrificio di quella complessità che avrebbe

Certo, abbiamo visto come si ammettessero altre due tipologie di diritti di pascolo - ovvero quello *de iure dominio* e *de iure cessionis* - i quali, pur fondandosi appunto su un titolo oneroso o gratuito, rappresentavano la minoranza rispetto alla tendenza generale a sussumere lo *ius pascendi in re aliena* come *ius civico* o consuetudinario.

Insomma la volontà di tale qualificazione giuridica era chiara: si volevano cancellare tutte le situazioni di promiscuità semplicemente intervenendo su una Consuetudine che, nelle intenzioni degli abolizionisti, aveva l'unico significato di consentire alla collettività di condurre gli armenti al pascolo, senza altre pretese di contenuto negativo, come per esempio il diritto di impedire al proprietario del fondo di recintarlo o coltivarlo.

Oltre alla valutazione riduttiva dei diritti di pascolo da parte degli "individualisti", dobbiamo porre un ulteriore elemento di distanza rispetto ai sostenitori degli usi civici. Se nelle memorie di questi ultimi era costante il riferimento al passato - basti pensare alla continua citazione di statuti medievali - nell'articolo del Falzacappa e in tutti gli scritti contrari alle servitù di pascolo vi è un evidente collegamento con il panorama culturale contemporaneo o almeno recente. Questo è un dato che va rimarcato perché dimostra come le due voci proprietarie, pur essendo state emesse negli stessi anni da persone che vivevano in uno stesso periodo e che abitavano su uno stesso territorio, rappresentavano due civiltà e due epoche diverse. Così coloro che volevano provare la validità dello *ius pascendi*, non potevano guardare all'esperienza giuridica moderna, in cui era prevalente un'ottica individualistica della relazione uomo - terra, bensì avevano di fronte a sé l'immagine di quella medievale, con i suoi statuti e le sue corporazioni agricole. In quest'ultima epoca, la voce appunto che abbiamo definito medievale, sarebbe stata la voce prevalente perché si inseriva nel coro di una mentalità, di un sistema giuridico-economico che si basava sul ruolo della comunità nel rapporto con la natura e sulla preponderanza dell'attività pastorale rispetto ad una agricoltura più intensiva.

In questo senso le ragioni addotte dai fautori dei diritti agrari risultavano deboli, perché si legittimavano in base ad un contesto storico, economico e culturale che non rispecchiava più l'epoca in cui costoro vivevano; di qui il continuo legame con il passato, con gli statuti medievali, con le corporazioni di arti e mestieri, tutte ragioni che inevitabilmente si sarebbero scontrate con le modernissime argomentazioni degli abolizionisti. Con questo noi non vogliamo affermare che il legame con la precedente

dovuto, invece, rappresentare una ricchezza per l'ordine giuridico perché specchio coerente della sottostante complessità della società». GROSSI P., *Ritorno al diritto*, Laterza, Bari 2015, p. 37.

esperienza giuridica fosse un segno di debolezza - anzi la nostra convinzione è che entrambe le due voci debbano essere recuperate ciascuna secondo le proprie specificità - tuttavia, ai fini della questione proprietaria e delle esigenze contingenti dei tempi, la mancanza di un continuo raccordo con l'attualità dovette essere inteso come un punto di fragilità.

Se invece scorressimo le pagine delle memorie contrarie ai pascoli, leggeremmo soprattutto trattati di diritto o più spesso di economia agraria non più vecchi di vent'anni. Le opere di Filangeri, Verri, Gioia, Palmieri, oltre che le più recenti legislazioni europee sui pascoli, costituivano una messe di materiale che non poteva che condizionare il lettore, convincendolo della maggior modernità della tesi abolizionista.

Ritorniamo in conclusione allo scontro che avevamo proposto prima tra passato e presente.

E' vero che le voci medievale e moderna risuonavano insieme nel dibattito ottocentesco, ma questo non significa che entrambe avessero la stessa forza e la stessa capacità di penetrare in quel dato momento storico. Era inevitabile così che i diritti di pascolo, così come erano difesi dai nostri paladini degli usi civici, avrebbero trovato terreno fertile nel Medioevo, quando il modo di configurare i rapporti antropologici, l'economia prevalentemente pastorale, la scarsa abitazione delle campagne, la nozione stessa delle forme appropriative erano l'*humus* ideale per il loro attecchimento. Diverso era il contesto moderno ove l'aumento demografico, le nuove acquisizioni tecniche in campo agricolo e soprattutto la cultura individualistica imperante, espressione del ceto borghese, esigevano uno sfruttamento sempre più intensivo del suolo che mal si conciliava con la promiscuità a cui davano luogo gli usi civici. Ormai la cultura giuridica dominante era una cultura favorevole al proprietario individuale, visto come la cellula portante del sistema economico, chi vi si opponeva era destinato ad essere tacciato di anacronismo. Scontrarsi contro la cultura ufficiale borghese era diventato quasi un combattere contro i mulini a vento.

Lo sviluppo successivo della questione proprietaria ci dimostrerà come le ragioni "più moderne", ma non per questo certo migliori degli abolizionisti, erano destinate a prevalere, non tuttavia senza difficoltà e incertezze.

Capitolo secondo

L'esplosione della questione proprietaria: Il processo di *reductio ad unum* delle forme appropriate e associative

1. LE LIBERAZIONI DEI FONDI DALLO *IUS PASCENDI* E I PRIMI INTERVENTI LEGISLATIVI

Abbiamo appena lasciato, nel capitolo precedente, la disamina delle due voci della questione proprietaria al fine di comprendere meglio quale ne fosse soprattutto la cultura giuridica sottesa. Ora metteremo per così dire in pratica i valori appena enunciati vedendo come agirono nella concretezza delle azioni giuridiche i due protagonisti della nostra vicenda proprietaria e come alla fine intervenirono le Autorità pontificie ed estere (ovvero quelle che occuparono i territori di San Pietro durante la Repubblica romana e la dominazione napoleonica).

In questa prima sezione del lavoro, ci addentreremo nella fase primordiale dello scontro quando, in assenza di una Legislazione sulla materia, alcuni grandi proprietari terrieri cercarono di ottenere nelle forme che tra poco analizzeremo la riunione dello *ius pascendi* e dello *ius serendi* nelle loro mani; la decisione pontificia su tali richieste, assunta mediante Sentenza giudiziale o Chirografo, determinò l'esplosione della "questione proprietaria" nella sua manifestazione più evidente e concreta, quella discussa nei tribunali e nelle commissioni incaricate di vagliare i progetti di Legge. Se nel capitolo I avevamo visto quindi le basi

culturali ed ideologiche del dibattito sulle proprietà, ora ne seguiremo lo sviluppo per così dire pratico.

Sempre in questa parte prodromica collocheremo un importante provvedimento pontificio, il *motu proprio* del 2 settembre 1802, che rappresenta la base per comprendere l'evoluzione successiva del nostro argomento sino alla prima ed unica Legge pontificia sugli usi civici, la Notificazione del 29 dicembre 1849.

1.1 Le Sentenze della Sacra Rota e i Chirografi pontifici

Siamo all'origine della questione proprietaria nella sua manifestazione esterna. Le idee e i valori dell'appartenenza, come abbiamo potuto appurare poco fa, circolavano nel cuore delle coscienze collettive da secoli ma, a partire dalla fine del XVIII secolo, si era insinuata nella cultura dominante un modello proprietario che noi abbiamo definito individualistico perché centrato appunto sul potere esclusivo e quasi illimitato del singolo di dominare la natura. Era questo il simbolo di una nuova civiltà che sempre più si allontanava dal mondo medievale, la modernità con i suoi miti egologici giungeva lentamente a maturazione.

In questo contesto dobbiamo esaminare le prime forme di liberazione dei fondi dallo *ius pascendi* che iniziarono ad oberare la Curia pontificia a partire dalla seconda metà del '700 e che si manifestarono concretamente in due modalità: la prima, più antica, quasi primitiva nel *modus agendi*, consisteva nella materiale occupazione dei fondi privati, gravati dagli usi civici di pascolo, da parte del detentore dello *ius serendi* che, recintando in qualunque modo il terreno o mettendolo a coltura, escludeva conseguentemente lo *ius pascendi*. Tale scelta, semplice nella sua attuazione, incontrò sempre la decisa reazione della collettività che, quando non interveniva fisicamente allo scopo di distruggere le recinzioni o le colture, si impegnava in lunghi contenziosi promossi innanzi alla Sacra Rota o in un numero limitato di casi alla Congregazione del Buon Governo che aveva competenza giudiziaria per le materie di interesse municipale¹; la seconda modalità riguarda la richiesta graziosa umiliata al Pontefice affinché liberasse i terreni privati dallo *ius pascendi*, decisione anche questa che, sebbene sanzionata dal sovrano detentore del potere temporale, non fu mai pacifica destando sempre

¹ Per esempio la *Sutrina di manutenzione del 1819 coram Calcagnini*, promossa dalla comunità e dai cittadini di Sutri contro il possidente Pietro Leali oppure la Causa di *Civitavecchia, ossia di Montalto di Castro sulla Manutenzione* del 1825, esperita dalla comunità di Montalto contro diversi titolari dello *ius serendi*. Il testo della sentenza è reperibile in A. F., Tomo XIX, *Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli*.

le reazioni popolari. Queste prime modalità di liberazione delle terre dai vincoli comunitari, assai conflittuali e percepite come gravi fratture nell'ordine cittadino, sono il primo indicatore del cambiamento culturale ed antropologico che agitava le coscienze collettive, una delle prime concrete testimonianze della insofferenza per il vecchio, per tutto quello che rappresentava il passato. Il lungo percorso di *reductio ad unum* delle realtà proprietarie a favore della forma appropriativa individuale ed assoluta era appena iniziato.

Occupiamoci quindi della forma di liberazione più antica e semplice nella sua attuazione pratica: il titolare dello *ius serendi* realizza sul fondo promiscuamente soggetto al pascolo civico una recinzione di qualunque natura in grado di escludere l'ingresso degli animali. Ora un simile atto esclusivo del pascolo, senza tener conto delle rivolte non sempre pacifiche degli utenti, avrebbe generato un contenzioso avanti la Sacra Rota chiamata a giudicare sulla legittimità delle recinzioni². L'archivio Falzacappa conserva un numero veramente notevole di Decisioni rotali su questo argomento databili dalla seconda metà del XVIII secolo sino alla metà del XIX³. Esse hanno tutte lo stesso titolo ovvero il nome della *Civitas* in cui si trovava il fondo in questione, seguito dalla formula identificativa della Causa, quindi «*iuris restringendi*» o più semplicemente «*iuris pascendi*».

Dalla lettura delle Cause è emerso che la legittimazione ad adire l'Autorità giudiziaria spettasse alle magistrature comunali che avrebbero dovuto provvedere a nominare, mediante assemblea consiliare, dei procuratori per difendere innanzi i Giudici della Rota⁴ le ragioni dei cittadini, titolari *uti cives* dei pascoli. In altri casi, forse nell'ipotesi di negligenza del Comune, si costituivano in giudizio le stesse Corporazioni di allevatori che gestivano per conto della collettività gli usi civici⁵ o ancora la comunità e l'associazione agricola insieme⁶.

² In merito alla competenza della Sacra Rota Romana sulle controversie relative i diritti di pascolo si veda SANTONCINI G., *Aspetti dello jus pascendi delle comunità pontificie fra amministrazione propria, eteroamministrazione e giurisprudenza della Sacra Rota Romana (secoli XV–XVIII)*, in MATTONE A. – SIMBULA F. P. (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI–XX)*, Carocci, Roma 2011, pp. 337-364.

³ L'archivio della famiglia Falzacappa, all'interno della grande raccolta sui pascoli, presenta un voluminoso tomo intitolato in questo modo: «Le due grandi Cause Sutrina, e Nepesina, nella seconda delle quali la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della Liberazione». Si tratta della raccolta delle due controversie che forse impegnarono per più anni la Sacra Rota e di cui il tomo in questione ha preservato non solo le Decisioni ma anche le memorie delle parti, i sommari e le relative allegazioni, materiale di grande interesse per avere un quadro completo delle vicende proprietarie a Sutri e Nepi sulle quali avremo occasione di parlare più avanti. A. F., Tomo XVI, *Le due grandi cause Sutrina e Nepesina nella seconda delle quali la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della liberazione*, 1816-1832.

⁴ Questo è il caso per esempio della *Coram De Silvestriis*, decisio diei 26 martii 1845, Albanen. *Iuris restringendi*. Per il testo A. F., *Allegationes pascuorum*, Tomo IX.

⁵ Nella Viterbien. *Juris pascendi, lignandi, et glandandi del 1845 coram De Petro* la Causa venne proposta dai Rettori della *Nobilis Ars Possidentium Pecudum Vetrallae*. La sentenza è in A. F., *Allegationes pascuorum*, Tomo IX.

⁶ La Nepesina *iuris restringendi coram Ruspoli del 1828*, vide come parti attrici sia la Comunità di Sutri che i *Bobatterios terrae Fiani*. Un'ampia raccolta delle numerosissime sentenze sutrine è in A. F., Tomo XVI, *Le due grandi cause Sutrina e Nepesina nella seconda delle quali la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della liberazione*.

Coloro che avessero esperito l'azione contro il titolare dello *ius serendi*, reo di aver ristretto il fondo al fine di annullare l'esercizio materiale dei diritti di pascolo, era soggetto alla presunzione legale di libertà del fondo la quale cessava nel caso in cui risultasse, per esempio da documenti catastali, che il fondo si trovava in un territorio soggetto alle servitù di pascolo, circostanza di fatto che invertiva l'onere probatorio⁷.

Per quanto concerne il merito delle *decisiones iuris pascendi*, il sacro Uditorio, come abbiamo visto nel precedente capitolo⁸, elaborò sul punto una linea giurisprudenziale costante e diversificata in base alle tre categorie di pascolo di diritto civico, di dominio e di cessione. Mentre nei primi due casi, sussistendo un titolo di dominio o di cessione, non si ammetteva alcuna indebita lesione del diritto di pascolo⁹, invece nell'ipotesi del diritto di pascolo derivante da Consuetudine o immemorabile possesso, la Rota prevede conseguenze opposte, concedendo al proprietario del fondo (il titolare dello *ius serendi*) la facoltà di escludere lo *ius pascendi* attraverso solamente recinzioni o colture campestri¹⁰.

Pertanto laddove sussisteva una mera Consuetudine agraria legittimante il pascolo sui terreni altrui, sarebbe bastato l'intervento attivo del proprietario per annullarne l'esercizio attraverso la realizzazione di colture e recinzioni appunto incompatibili con l'allevamento¹¹. Il valore pressoché nullo attribuito alla Consuetudine è un altro indicatore culturale rilevante dell'insofferenza per la mentalità giuridica precedente ove, al contrario, essa aveva avuto un ruolo di rilievo nel sistema delle fonti del diritto ed in special modo nel mondo proprietario¹².

Anche il possesso immemorabile del diritto di pascolo su un fondo privato non avrebbe impedito in alcun modo la recinzione del fondo o la realizzazione di colture poiché si riteneva

⁷ Coram Figuer, decisio diei 22 Junii 1755, Balneoregien. Juris pascendi; Coram D'Avellà, decisio diei 20 Junii 1840, Albanen. Juris pascendi.

⁸ *Supra* Cap. 1, § 2.2.

⁹ Coram D'Avellà, decisio diei 19 januarii 1838, Cornetana Compensationis; Coram De Cursiis, decisio diei 26 Junii 1840, Nepesina juris restringendi.

¹⁰ Una prima enunciazione di questi principi –seguiti per lo più costantemente dalle decisioni successive – può apprezzarsi già in una Sentenza del 1702 coram Molinses. In essa troviamo infatti il principio generale sulla materia: «*in praejudicium habentis jus pascendi non potest alterari Status, seu forma Praediorum rusticorum, illa scilicet claudendo pro plantandis Vitibus, Olivis, et similibus*». A tale principio generale l'Uditore rotale fa discendere conseguenze diverse in base alla natura giuridica dello *ius pascendi*: «*Quamvis huiusmodi propositio non est ita absolute recipienda cun habeat suas modificationes, et declarationes, et signanter ea adhibita distinctione, scilicet quod aut agitur de Agris, ubi quis habet jus pascendi absolute per modum formalis servitutis, vel alio titulo independente a consuetudine, aut prescriptione, et in hoc casu immutari nequit forma dd. Agrorum cum diversa coltura; aut agitur de Agris aliisque locis apertis, ubi quis frui valet pascuis jure civico, et tamquam incolam, seu habitator post recollectas segetes, et tempore quo ager vacat a semine, nec domino nocet pastus, et in hoc posteriori casu Dominus fundi mutare potest illius culturam plantando Vites, Arboresque fructiferas ad ejus libitum*».

¹¹ Coram Bussio, decisio diei 9 junii 1755, Veliterna Juris pascendi; coram Bussio, decisio diei 26 maii 1755, Nepesina juris pascendi super facultate faciendi restrictus; coram D'Avellà, decisio diei 4 Decembris 1835, Ferrarien. Juris pascendi super Manutentione.

¹² *Supra* Cap. 1, §1.1.

che lo *ius pascendi* altro non fosse che una servitù attiva consistente nel diritto, acquisito da una costante Consuetudine, di pascolare nei terreni incolti e aperti senza che da questo potesse derivare una corrispettiva servitù negativa proibitiva dello *ius restringendi*, ovvero del diritto di recintare o migliorare in qualunque modo il terreno¹³.

È logico quindi dedurre come le comunità locali fecero il possibile per dimostrare che i pretesi diritti di pascolo su terreni privati non fossero di origine consuetudinaria bensì o di dominio o di cessione, proprio perché in questo modo avrebbero avuto un titolo legittimo per impedire lo *ius restringendi* del proprietario del fondo. Tuttavia una simile Prova era estremamente ardua data l'origine remota di siffatti diritti civici e nemmeno l'attestazione negli Statuti comunali, assai ricorrente nei territori di San Pietro, poteva invero provarne la natura onerosa, laddove chiaramente non si fosse specificata l'origine dei diritti di pascolo, per esempio attraverso una convenzione scritta tra proprietario del fondo e comunità.

In conclusione, possiamo affermare come la via legale fosse un sentiero periglioso da percorrere a causa anzitutto della difficoltà di sussumere degli usi così evanescenti e complessi in astratte figure giuridiche e, in secondo luogo, la antichità degli usi civici rendeva quasi diabolica la Prova della loro origine che appunto si perdeva nella notte dei tempi. Il dato più importante da rilevare è tuttavia la solidificazione nella Giurisprudenza rotale di un senso di rigetto e repulsione di tutto ciò che derivasse dalla Consuetudine o comunque dalla cristallizzazione di comportamenti e usi assai remoti nel tempo tanto da identificarsi pienamente con la vita quotidiana di quelle popolazioni. L'attacco impietoso verso l'antico, la Consuetudine, autentico fondamento normativo degli usi civici, sarà uno dei punti di forza costanti della propaganda borghese contro gli assetti fondiari collettivi¹⁴.

Passiamo ora all'altra modalità abolitiva dei diritti civici, i Chirografi pontifici, che, come vedremo tra poco, non alludevano direttamente al problema proprietario; al di là della specifica richiesta di liberazione del fondo dallo *ius pascendi*, non troveremo argomentazioni

¹³ Coram Canillac, decisio diei 8 Martii 1754, Aquipendien. Manutentionis; Coram Borull, decisio diei 6 maji 1757, Nepesina juris restringendi super manutentione; Coram Gamberini, decisio diei 26 Novembris 1821, Septempedana juris pascendi et lignandi.

¹⁴ Tale aspetto ovvero la irrilevanza della Consuetudine ai fini del mantenimento dei diritti di pascolo su fondi privati e l'ostilità verso tutto ciò che rappresentava il passato era stato descritto già da Carlo Calisse il quale così si esprimeva con riferimento al periodo da noi esaminato: «il passato doveva essere cancellato tutto; la libertà doveva essere portata fino alle estreme sue conseguenze; il diritto individuale doveva essere rigorosamente rispettato in tutte le manifestazioni che potesse avere; nessuno doveva trovare in altrui sovrapposizioni ostacolo alcuno al pieno esercizio delle sue naturali facoltà. Soltanto la legge avrebbe potuto far questo, perché in essa si conteneva la volontà sovrana della società, nella quale entrando l'uomo le aveva tanto ceduto della sua originaria indipendenza quanto erasi creduto necessario affinché essa potesse conservarsi e raggiungere i suoi fini». CALISSE C., *Gli usi civici nella Provincia di Roma. Osservazioni di Carlo Calisse*, Tipografia Giacchetti, Prato 1906, p. 98.

giuridiche od economiche sulla superiorità della proprietà individuale rispetto a quella collettiva, ma vi scorgeremo solo le timide querele di alcuni avveduti possidenti che aspiravano alla incorporazione dei diritti di pascolo per alleviare le loro difficili condizioni economiche. Nessun riferimento ai migliori giuristi ed economisti dell'epoca, questo infatti caratterizzerà la fase successiva del dibattito che per ora è solo accennato dietro le innocenti e supplichevoli richieste dei proprietari terrieri.

Questa cautezza nel procedere e soprattutto il *modus operandi* dei postulanti la grazia pontificia, dimostra come ancora la modernità non avesse fatto pienamente ingresso nel sentire comune della collettività la quale era abituata a ragionare e pensare con le strutture ereditate da quella grande civiltà che si era appena lasciata alle spalle. Ancora i diritti di pascolo non erano quasi unanimemente reputati come mostri da combattere, erano altresì la vita di tutti i giorni così come si svolgeva nella naturale lentezza della pratica agreste, ben lontana dalle logiche produttive della modernità. Ecco così che i nostri possidenti avanzarono con circospezione e quasi con imbarazzo le loro suppliche, affinché la suprema Autorità potesse imporre una eccezione a quel lento fluire della storia.

Leggiamo allora alcune di queste testimonianze, attingendo ancora una volta da quel tesoro di notizie che è l'archivio della famiglia Falzacappa da cui abbiamo portato alla luce le suppliche relative ad una delle città che diverrà il cuore della questione proprietaria: l'antica Corneto. Ovviamente i Chirografi di Corneto non rappresentano delle eccezioni rispetto alle altre comunità rurali di San Pietro nelle quali è registrabile una situazione analoga¹⁵, tuttavia abbiamo preferito seguire le vicende esemplificative dell'antica cittadina etrusca sia per la sua importanza nella questione proprietaria sia per la ricchezza del materiale documentale.

Dalle polverose carte dell'archivio, è emersa quella che sembrerebbe la più antica supplica rivolta a Benedetto XIV nel 1747 circa lo *ius pascendi* ed inoltrata proprio da un ascendente del Conte Casimiro¹⁶. La concessione ci fa comprendere le ragioni che avrebbero dovuto indurre il Pontefice ad esercitare la sua suprema Autorità a favore di Giovanni Vincenzo Falzacappa il quale, trovandosi all'età di 75 anni, era «ancora gravato di una numerosa Famiglia di undici Figliuoli, cinque de quali ha tenuto al Servizio della Sede Apostolica, e desiderando prima della sua Morte di dar qualche vantaggio alla sua Famiglia col poter rendere libero, e privativo della sua Casa il jus di far pascere l'Erbe si d'Inverno, che di Estate

¹⁵ Chirografi dello stesso tenore di quelli di Corneto sono stati individuati anche a Tuscania, a partire dal 1792 e a Nepi. A. F., TOMO XII, Tenute.

¹⁶ A. F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli civici per gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto. Analisi delle Concessioni orrettizie, e surrettizie carpite dall'Anno 1747, in poi con Somm.*, Roma 1806, n.1.

chiamate anche Pasciticcì, d'una sua Tenuta detta di Montequagliere posta nel Territorio di Corneto».

Non scorgiamo nel Chirografo alcun giudizio sprezzante nei confronti dei diritti di pascolo, anzi lo stesso Falzacappa riconosce espressamente come essi siano «competenti alla Comunità di detta città» e che «in reintegrazione di tal dismembrazione egli è pronto a pagare alla medesima Comunità annui scudi trenta».

La decisione del Papa avrebbe riguardato quindi non tanto l'opportunità di riunire i due diritti agrari in uno stesso soggetto, bensì l'onorabilità del Falzacappa che, trovandosi in un momento di difficoltà economica, necessitava di ricavare dalle sue terre (sulle quali era titolare del solo *ius serendi*) maggior profitto attraverso la vendita privata delle erbe spontanee, riservate alla comunità titolare appunto dello *ius pascendi*. L'unica modalità, in tale momento prodromico della questione proprietaria, per incidere su un simile assetto giuridico, era quello di ricorrere ad una decisione graziosa del Pontefice che, in forza della sua suprema Autorità, avrebbe potuto scardinare la promiscuità nell'utilizzo del fondo, decisione che venne formulata il 2 luglio 1747¹⁷, liberando finalmente il Falzacappa dal diritto sulle erbe spontanee appartenente alla comunità e lasciandolo così assoluto padrone di tutte le *utilitates* ricavabili da quella tenuta.

Infine, il Chirografo impone al supplicante ed ai suoi eredi e successori di pagare in perpetuo un canone di 35 scudi annui in compenso del guadagno che la comunità avrebbe potuto ricavare dalla vendita delle erbe di cui, specifica il documento firmato da Benedetto XIV, era stata fino a quel momento proprietaria¹⁸. Siamo chiaramente immersi nella civiltà

¹⁷ Riportiamo il testo della decisione papale relativa la tenuta Falzacappa: «Di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vi ordiniamo, che diate in nome nostro, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al sunnominato Gio. Vincenzo Falzacappa Supplicante, ed ai suoi Eredi, e Successori qualsivoglia in perpetuo il Jus libero, e privativo di pascere, e far pascere le suddette Erbe sì d'Estate, che d'Inverno della detta Tenuta di Montequagliere posta nel Territorio di Corneto spettante al predetto Gio. Vincenzo, e costituirli liberi, ed assoluti Padroni delle suddette Erbe, ed esimerete detta Tenuta, siccome Noi l'esimiamo dal Jus competente all'anzidetta Comunità di Corneto di vendere, in maniera, che la suddetta Tenuta non sia più Comunale, ne siano, ne s'intendino l'erbe suddette in conto alcuno comprese nelle Vendite, o Fide, che suol fare essa Comunità dell'Erbe Communalì di tutto il Territorio di Corneto, ma il detto Jus di venderle, o in altro modo disporne resti privatamente, e ad esclusione d'ogn'altro presso lo stesso Supplicante, e presso li Possessori pro tempore della medesima Tenuta». A. F., Tomo I, *Alla Sacra Congregazione Economica per i Possidenti nel Territorio Cornetano che desiderano liberare i proprii Terreni dalla Srvità del Pascolo. Memoria con Sommario*, Roma 1823, n. 6.

¹⁸ Di seguito la parte del Chirografo relativa al risarcimento: «Ed al fine di rendere detta Comunità di Corneto immune dal danno, che risentir potrebbe da questa nostra Grazia vogliamo, ed ordiniamo, che lo stesso Gio. Vincenzo Supplicante debba per pubblico Istromento per se, e i suoi Eredi, e Successori qualsivoglia in detta Tenuta obbligarsi di pagare alla medesima Comunità di Corneto in perpetuo annui Scudi Trentacinque di moneta Romana in compenso di quello che potrebbe ritrarre dalla vendita delle suddette Erbe sì di Estate, che d'Inverno della memorata Tenuta di Montequagliere, qual'annuo pagamento lo dichiariamo peso infisso alla detta Tenuta da sodisfarsi dai Possessori pro tempore della medesima, e surrogiamo in vece, e luogo delle Erbe, e Pasciticcio suddetto». A. F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli*

del dominio diviso, ancora nessuno mette in dubbio che la comunità sia la vera proprietaria dello *ius pascendi* accanto al singolo titolare dello *ius serendi* il quale, infatti, per spogliare i cittadini dei rispettivi diritti agrari, deve ricorrere in via eccezionale al Papa e comunque ristorare la città della perdita subita. Solo un atto supremo del Pontefice poteva quindi infierire una ferita così evidente all'assetto giuridico-economico delle terre e in questo momento storico poteva farlo solo in forza di una concessione personale che sospendesse quella realtà solo per sovvenire a particolarissime esigenze legate alle condizioni famigliari del supplicante.

A questa prima concessione pontificia, datata 1747, seguirono, dopo circa trent'anni di silenzio, altri Chirografi di medesimo contenuto e valore giuridico. Essi vennero concessi a famiglie di possidenti tarquiniesi che lamentavano o la disgrazia economica in cui erano caduti nonostante i servizi resi allo Stato, o la scarsa feracità dei terreni, o ancora il desiderio di migliorare il fondo per essere di vantaggio all'intera collettività che per esempio avrebbe beneficiato della produzione di legname, sempre sottolineando come da simile spoliazione la città non avrebbe sofferto alcunché, a causa della esiguità e scarso valore agricolo dei terreni privi per giunta di fontanili, strade ed altri mezzi utili al pascolo¹⁹; in altri casi si trattava di enti religiosi che bramavano la liberazione dei fondi al solo scopo di ottenere una maggior rendita dalla vendita delle erbe spontanee e prestare così un soccorso più efficace agli indigenti, come il caso della Mensa vescovile²⁰, o ai malati, come nel caso dell'ospedale di Corneto del San Giovanni di Dio²¹.

Gli ultimi trent'anni del secolo XVIII videro quindi una moltiplicazione delle richieste graziose che si concludevano sempre con la stessa formula liquidativa dei diritti di pascolo

civici per gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto. Analisi delle Concessioni orrettizie, e surrettizie carpite dall'Anno 1747, in poi con Somm., Roma 1806, n.1.

¹⁹ Citiamo brevemente alcuni Chirografi che possono essere ricondotti a tali motivazioni che giustificarono la liquidazione degli usi civici: 1. Chirografo del 1775 in favore di Leonardo Falzacappa per la Tenuta detta di Campo Magliano di Rubbia cinquanta; 2. Chirografo del 1777 disposto a vantaggio di Luc'Antonio Bruschi per la Tenuta detta di Forca di Parma di Rubbia sessantanove; 3. Chirografo del 1778 concesso a Filippo Martellacci per la Tenuta della Banditella Vocabolo di S. Savino di Rubbia 15; 4. Chirografo del 1779 a beneficio della Famiglia Lucidi per la Tenuta del Gesso di Rubbia novanta; 5. Chirografo del 1788 dato a Monsignor Tiberio Soderini per il terreno detto Porticciolo di Rubbia 12; 6. Chirografo del 1794 disposto a favore del Marchese Sacchetti per la Tenuta di San Giorgio di Rubbia duecentottanta cinque; 7. Chirografo del 1796 a Agostino Mastelloni per la tenuta di Taccone di Rubbia cinquantotto; 8. Grazia del 1801 concessa dalla Deputazione Annonaria ad Antonio Bustelli per la Tenuta detta La Melletra di Rubbia 13; 9. Grazia del 1801 disposta dalla Deputazione annonaria alla Famiglia Boccanera per la Tenuta detta Taccone di Mezzo di Rubbia dieci. A. F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli civici per gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto*, Sommario nn. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14.

²⁰ Chirografo del 1797 in favore della mensa vescovile di Corneto per la Tenuta di Montericcio di Rubbia centoventotto. A. F., TOMO VII, *Cornetana di Pascoli civici per gli Agricoltori, e Partecipanti de' Pascoli Comunali del Territorio di Corneto*, Sommario n. 10.

²¹ Grazia concessa nel 1797 dal Prefetto dell'Annona a favore dell'Ospedale di Corneto "San Giovanni di Dio" per la tenuta di Montericcio di Rubbia ottanta.

dotata della firma papale²². La breccia aperta nel paesaggio quasi immobile e sospeso nel tempo delle proprietà ad uso promiscuo iniziava ad allargarsi sempre più a discapito degli interessi della comunità che ben presto compresero come la reiterazione dei Chirografi papali avrebbe alla lunga polverizzato i beni comuni.

Infatti dinanzi queste continue richieste individuali di emancipazione dal sistema dei pascoli comunali, le comunità agricole non prestarono sempre la loro acquiescenza, anzi a partire dagli ultimi anni del '700 il ceto agricolo iniziò a mal sopportare la benevolenza pontificia a favore dei proprietari terrieri.

Di questo stato di agitazione abbiamo una significativa testimonianza in un Chirografo del 1793 di Pio VI. Questo differisce dagli altri documenti per la dovizia di particolari che fornisce circa le circostanze e le difficoltà che portarono alla sua sottoscrizione ad opera del sommo Pontefice²³.

Ripercorriamo brevemente la storia di questo documento.

Il supplicante era il Marchese Scipione Sacchetti, noto nobile romano, proprietario di vasti possedimenti a Corneto in buona parte soggetti ai diritti di pascolo da cui desiderava, come era avvenuto per i numerosi casi precedenti, affrancarsi in due sue tenute, in ragione delle difficoltà economiche e del ragguardevole incarico prestato nello Stato Pontificio in qualità di “cavallerizzo maggiore”.

Anche in questo caso Papa Pio VI si mosse a compassione per le tristi sorti del Marchese e concesse la liberazione nel 1793, generando questa volta la decisa reazione degli agricoltori cornetani. L'8 settembre del 1793 infatti la Congregazione degli agricoltori si riunì a Corneto con la partecipazione anche del clero secolare e regolare, di cittadini e consiglieri e statuì a larga maggioranza di impugnare il Chirografo pontificio, nominando a tal proposito tre deputati che difendessero i diritti civili e rispondessero alle memorie del Marchese Sacchetti.

Le lagnanze contro il Chirografo Sacchetti, in tale circostanza, vennero estese a tutte le precedenti concessioni, dalla prima del 1747 sino a quella odierna, e tutte furono giudicate «come ottenute per vie indirette senza le preventive Risoluzioni Consiliari, e come tutte

²² *Supra*, nota 16.

²³ Il testo completo del Chirografo pontificio è stato estratto dagli allegati presentati dai beneficiari delle concessioni innanzi la prima sezione della Corte di Appello di Roma nel 1811 che si pronunziò, come vedremo tra poco, su tale problema. A. F., TOMO I, *Alli Sig. Giudici Componenti la Prima Sezione della Corte d'Appello sedente in Roma. Ill Sig. Avv. Conconi Presidente, Ill. Sig Ortolj Sostituto Proc. Gen. Imp. Per i Sigg. March. Sacchetti, Card. Maury, Fratelli Falzacappa, Fratelli Lucidi, Martellacci, Bruschi, Conte Soderini ed altri Possidenti di Corneto Appellanti*, Roma 1811, Allegato n. 2.

appoggiate a Cause frivole, infette di patente orrezione, e surrezione, e perniciosissime nelle conseguenze, rimettendo quando a Noi piaccia la Causa ai Giudici con tutte le facultà necessarie ed opportune»²⁴.

Era l'inizio della questione proprietaria nei territori di San Pietro!

Per la prima volta, dopo trent'anni di accondiscendenza ai provvedimenti liquidatori dei pascoli, si riuniva un Consiglio pubblico altamente rappresentativo delle componenti sociali della città che deliberava la volontà di non tollerare più alcun atto lesivo del proprio patrimonio giuridico-agrario, impegnandosi inoltre ad opporsi ai Chirografi ritenuti abusivi.

Le rimostranze cittadine tuttavia non sortirono gli effetti sperati. Il 19 Febbraio 1794, Papa Pio VI, emise dalla sede del Palazzo apostolico vaticano un nuovo Chirografo che, pur riferendosi alla fattispecie del Marchese Sacchetti, sembrava chiudere definitivamente ogni questione sul problema dei pascoli civici. La formulazione giuridicamente irrefragabile del documento papale è perentoria e non lascia spazio ad equivoci:

«Volendo che questa nostra disposizione non fatta mai sotto qualsivoglia pretesto essere impugnata, moderata, e revocata, e che così, e non altrimenti debba giudicarsi, definirsi, ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice, e Tribunale benché collegiale, Congregazione anche dei Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera e qualunque altro togliendo loro ogni facultà, e giurisdizione di giudicare, definire ed interpretare in contrario dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente nullo, irritato ed invalido tutto ciò che da sol ciascheduno di essi con qualsivoglia autorità scientemente o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si potesse giudicare contro la forma, e le disposizione del presente nostro Chirografo»²⁵.

La suprema Autorità pontificia aveva pertanto chiuso con decisione ogni occasione di litigio sulla opportunità e valore dei Chirografi che in considerazione della loro origine non ammettevano alcuna tipologia di gravame e contestazione.

Quando ormai ogni speranza sembrava essersi infranta, una nuova era si dischiuse agli occhi dei nostri strenui combattenti per i pascoli civici: correva l'anno 1798 e nel cielo romano prese a garrire, al posto della bandiera vaticana, quella tricolore bianca, rossa e nera della

²⁴ A. F., TOMO I, *Alli Sig. Giudici Componenti la Prima Sezione della Corte d'Appello sedente in Roma. Ill Sig. Avv. Conconi Presidente, Ill. Sig. Ortolj Sostituto Proc. Gen. Imp. Per i Sigg. March. Sacchetti, Card. Maury, Fratelli Falzacappa, Fratelli Lucidi, Martellacci, Bruschi, Conte Soderini ed altri Possidenti di Corneto Appellanti*, Roma 1811, Allegato n. 2.

²⁵ *Ivi.*

Repubblica romana, figlia della rivoluzione giacobina e dei valori illuministici di libertà e uguaglianza²⁶.

La novella Costituzione della Repubblica romana promulgata il 20 marzo 1798 spazzava via in un sol tratto di penna il sistema giudiziario canonico con i suoi Tribunali e le sue Congregazioni, ora sostituito da un ordinamento in cui non vi era più posto per lo *Ius commune* bensì solo per la Legge e lo Stato, unico ed assoluto detentore dei poteri di governo²⁷.

Gli agricoltori cornetani potevano finalmente ben sperare in una rivincita contro i nobili possidenti favoriti dai Chirografi pontifici, la Costituzione infatti escludeva con un *escamotage* la gerarchia ecclesiastica dall'amministrazione della giustizia stabilendo all'art. 251 che «nessuno può essere membro dell'Alta Pretura se non è maritato o vedovo».

I principi, tanto declamati nel testo giacobino della Repubblica romana, di indipendenza della Magistratura²⁸, di legalità²⁹, divieto di ingerenza degli organi giurisdizionali nel potere legislativo³⁰, contraddittorio³¹ e obbligo di motivazione delle

²⁶ Sulla storia politico-giuridica della Repubblica romana si veda tra i molti GIUNTELLA V. E., *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, LXXIII (1950), pp. 1-213; GIUNTELLA V. E., *Bibliografia della Repubblica romana del 1798-1799*, Tipografia Quintily, Roma 1957; FILIPPONE G., *Le relazioni tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia diplomatica del Trattato di Tolentino*, vol. I, Giuffrè, Milano 1961; BATTAGLINI M., *Le istituzioni di Roma giacobina (1798 – 1799). Studi e appunti*, Giuffrè, Milano 1971; FORMICA M., *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1994; CAVANNA A., *L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle*, in *Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique*, 15 (1994), pp. 87-112; BOUTRY P. – PITOCCHIO F. – TRAVAGLINO C. M. (curr.), *Roma negli anni di influenza e di dominio francese. 1798-1814, Rotture continuità, innovazioni tra fine settecento e inizi ottocento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2000; ALVAZZI DEL FRATE P., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, in BIROCCHI I., CARVALE M., CONTE E., PETRONIO U. (curr.), *A Ennio Cortese*, Roma 2001, vol. I, pp. 1-14; CAFFIERO M., *La repubblica nella città del Papa: Roma 1798*, Donzelli, Roma 2005.

²⁷ La Costituzione della Repubblica romana era ispirata al sistema giudiziario francese del periodo rivoluzionario e pertanto si discostava molto dal Processo canonico sia in materia civile che penale. Esso mirava a realizzare due obiettivi fondamentali: anzitutto una maggiore efficienza e celerità dei Tribunali da realizzarsi attraverso lo snellimento e semplificazione delle procedure; in secondo luogo perseguiva il principio del garantismo giudiziario affinché venissero adeguatamente tutelate le parti in giudizio ed in particolar modo l'imputato innanzi il Giudice penale. Paolo Alvazzi del Frate ha individuato le novità più importanti introdotte nel sistema giudiziario romano: 1. Distinzione tra giurisdizione civile e penale; 2. Ordinamento gerarchico dei Tribunali con al vertice la Corte di Cassazione; 3. Doppio grado di giudizio; 4. Pubblicità delle procedure; 5. Elettività dei Giudici; 6. Unità di giurisdizione; 7. Irretroattività delle leggi. ALVAZZI DEL FRATE P., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, pp. 4-6.

²⁸ «Art. CCII. Le funzioni giudiziarie non possono essere esercitate, né dai Consigli legislativi, né dal Consolato». *Costituzione della Repubblica romana colle Leggi ad essa relative e con indice alfabetico ragionato del Cittadino Dottore Filippo Brunone Fidanza*, dai torchi di Luigi Perego Salvioni stampatore del Senato e Tribunato, Roma anno VII repubblicano [1798-1799], p. 37.

²⁹ «Art. VII. Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a fare ciò che essa ordina». *Costituzione della Repubblica romana*, p. 2.

³⁰ «Art. CCIII. I Giudici non possono ingerirsi nell'esercizio del Potere Legislativo. Essi non possono impedire, né sospendere l'esecuzione di alcuna Legge, né citare avanti a sé gli Amministratori dipartimentali o gli Edili, per motivo delle loro funzioni, purché non siano autorizzati dal Consolato». *Costituzione della Repubblica romana*, p. 37.

³¹ «Art. XI. Nessuno può essere giudicato se non dopo essere stato ascoltato e legalmente citato». *Costituzione della Repubblica romana*, p. 2.

Sentenze rese in un pubblico procedimento³², riempirono di entusiasmo e coraggio i contadini dell'odierna Tarquinia. La questione proprietaria poteva riecheggiare tra le aule di Tribunale!

La Causa di reintegrazione dei pascoli comunali venne presentata nel 1798 innanzi il Tribunale civile di Prima Istanza del governo repubblicano ovvero, nel caso specifico, il Tribunale del dipartimento del Tevere, competente per luogo³³. Gli attori erano i consoli dell'Arte Agraria di Corneto mentre furono chiamati in giudizio tutti i cittadini che negli ultimi trent'anni avevano ottenuto i Chirografi pontifici abusivi.

Vediamo quali ragioni sostenessero le parti della nostra controversia.

Apprendiamo dagli Atti della Causa, emersa dall'archivio Falzacappa, che gli attori dovettero anzitutto affrontare il problema della loro legittimazione in giudizio in quanto l'articolo 349 della Costituzione repubblicana proibiva le Corporazioni e conseguentemente la loro facoltà di adire qualsivoglia Tribunale; tuttavia gli agricoltori dimostrarono come fossero escluse dalla disposizione tutte le Società che avessero riguardo alla Letteratura, Agricoltura ed Arti³⁴.

Superato tale ostacolo procedurale, gli Avvocati presero ad analizzare i motivi che rendevano le concessioni papali macchiate di orrezione e surrezione.

Anzitutto l'errore fondamentale commesso nel valutare l'opportunità dei Chirografi fu l'aver supposto che i pascoli comunali appartenessero al Comune anziché al Popolo di Corneto o meglio ai singoli cittadini veri padroni delle erbe naturali³⁵. Questa erronea convinzione, instillata nella mente del Sovrano dagli artifici e raggiri delle parti convenute, aveva generato una serie di gravissimi riflessi: in primo luogo prima di concedere le liberazioni non furono mai interpellati i titolari dei pascoli comunali, i cittadini, ma fu ottenuto solo il parere favorevole dei Governatori di Corneto non a conoscenza del peculiare sistema agrario vigente nell'agro cornetano e soprattutto d'accordo con i concessionari; in considerazione

³² «Art. CCVII. Le sedute dei Tribunali sono pubbliche: I Giudici deliberano in segreto: le Sentenze si pronunziano ad alta voce: esse sono motivate, e vi si enunziano i termini della Legge applicata». *Costituzione della Repubblica romana*, p. 38.

³³ Il territorio della Repubblica romana venne divisa in otto dipartimenti tra i quali era compreso quello del nostro caso di studio, il Dipartimento del Tevere, che aveva come capoluogo Roma. Secondo l'art. CCXVII della Costituzione repubblicana, in ogni dipartimento era costituito un Tribunale civile composto «di un Prefetto consolare, del suo Sostituto e di uno Scriba nominati, e deponibili dal Consolato, e almeno da cinque Giudici». Ogni cinque anni si procede all'elezione di cinque Giudici che possono essere rieletti». Va precisato che al momento della nascita del nuovo ordine di governo i Giudici non vennero nominati attraverso elezione bensì, in forza dell'articolo CCCLXVIII, dal Generale delle truppe francesi a Roma. Per un approfondimento si veda ALVAZZI DEL FRATE P., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, pp. 10-11.

³⁴ A. F., TOMO VII, *Tribunale civile del dipartimento del Tevere. Cornetana di manutenzione, o sia di Reintegrazione per i Consoli dell'Arte agraria di Corneto contro i Citt. Scipione Ex Marchese, Leonardo, ed altri Falzacappa, i fratelli Lucidi, ed altri consorti della Lite*, Roma 1799, n. 5.

³⁵ *Ivi*, n. 46.

dell'importanza del tema per l'intera collettività e la sussistenza agricola della città, sarebbe stato necessario interpellare uno speciale consiglio *per capita damnorum*³⁶. In secondo luogo il compenso determinato per la perdita del pascolo non era stato corrisposto al popolo ma ancora una volta al Comune il quale aveva accettato per giunta un risarcimento di gran lunga inferiore al prezzo che ordinariamente viene ricavato dall'affitto delle erbe spontanee³⁷.

Tutti questi motivi di orrezione e surrezione, alimentati dalle falsità e dai frivoli pretesti dei concessionari avevano causato una ferita gravissima all'economia cittadina: gli agricoltori erano stati privati del dominio di una considerevole porzione di pascoli che alimentava illegittimamente i cespiti degli avidi possidenti, per nulla interessati a coltivare le terre carpite al popolo³⁸. In questo si rinveniva allora la causa dello squallore delle campagne in cui i contadini, non avendo più spazio sufficiente per pascere le mandrie, erano costretti a comprare il foraggio ad un prezzo altissimo proprio dai beneficiari dei Chirografi i quali ricavavano il loro vile guadagno sulla pelle dei poveri coltivatori³⁹.

Vediamo in questa controversia di fine '700 una prima esposizione delle ragioni che abbiamo analizzato nel precedente capitolo che, come sappiamo, si riferiva al momento più avanzato della questione proprietaria, quando i termini del dibattito erano ormai chiari e definiti. Tuttavia già da ora possiamo capire il punto nodale della vicenda proprietaria: i pascoli sono una proprietà dei cittadini distinta da quella del titolare dello *ius serendi*, principio che diverrà il vessillo dei difensori dei diritti civili. Altra questione centrale era la confusione tra chi era chiamato a gestire e chi era titolare dei beni di uso civico; è un problema che percorre tutta la storia degli assetti fondiari quello di equivocare (più o meno scientemente) sulla loro titolarità che in questo caso spettava alla collettività che esercitava i diritti di uso su fondi altrui.

Passiamo ora alle parti convenute.

Anche in questo caso le memorie difensive dei concessionari ci mostrano con senso di anticipo rispetto alla fase matura dello scontro l'altro modo di qualificare i pascoli comunali da parte di coloro che ne volevano l'abolizione:

«Quelle larve di dominio, e di proprietà di pascoli, che vanno ad arte spargendo per colorire in alcuna guisa l'odiosità di loro pretenzione. Larve dissi a ragione. Imperocchè come finger dominio, o immaginar proprietà in cosa altrui? [...] Qualunque siasi diritto non è non può

³⁶ *Ivi*, n. 10.

³⁷ *Ivi*, nn. 11-12.

³⁸ *Ivi*, n. 9.

³⁹ *Ibidem*

esser che un titolo di attiva servitù di pascere, titolo il più odioso, titolo il più lesivo della natural libertà, titolo il più nemico della pubblica economia»⁴⁰.

Ecco il vessillo dunque dei detrattori dei pascoli civici: le servitù di pascolo sono un istituto pernicioso al progresso economico e dell'agricoltura che merita di essere liquidato lasciando spazio alla libera proprietà individuale.

Con più specifico riguardo alla Causa in questione i concessionari delle grazie pontificie, mediante la rappresentanza dei loro Avvocati, fecero valere prima di tutto la illegittimità a stare in giudizio dei consoli dell'Arte Agraria in quanto, dal momento che lo *ius pascendi* apparteneva alla comunità, l'unico soggetto che avrebbe potuto adire i Giudici era la Nazione che con la nuova Costituzione repubblicana aveva assorbito tutte le prerogative municipali⁴¹.

Inoltre, anche ignorando un simile difetto procedurale ed entrando nel merito della questione, si dichiarò che i Chirografi conservavano pienamente il loro valore di Legge anche dopo la fine del dominio temporale pontificio e che, infatti, alcuna disposizione aveva osato privare di effetto le grazie papali⁴². Infine i Chirografi giudicati infetti di orrezione e surrezione furono concessi dalle Autorità sovrane secondo giustizia e verità e prevedendo anche un equo compenso alla comunità che in fin dei conti avrebbe perso una parte esiguissima dei terreni destinati al pascolo, senza causare pertanto alcun sovvertimento degli equilibri economici⁴³.

I Giudici del Tribunale civile del dipartimento del Tevere ascoltarono a voce ed in scritto i difensori delle parti, analizzarono i Chirografi pontifici e finanche le rubriche statutarie disciplinanti i pascoli, e finalmente pervennero il 9 Messifero anno settimo alla Decisione definitiva di «non esser luogo alla reintegrazione dei pascoli comunali delle sopraddette divise Tenute, di rispettivo dominio, e proprietà dei rei convenuti»⁴⁴.

Ancora una volta i Tribunali davano ragione ai proprietari anziché alla comunità!

⁴⁰ A. F., TOMO I, *Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere. Cornetana PER Li Cittadini Leonardo Falzacappa, Gaetano e Fratelli Lucidi, e Scipione Sacchetti CONTRO Li Sedicenti Consoli dell'Arte Agraria di Corneto. Risposta*, Roma 1799, n. 3.

⁴¹ *Ivi*, n. 9.

⁴² *Ivi*, n. 4.

⁴³ A. F., TOMO I, *Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere. Cornetana, Ristr. Di fatto, e di Ragione Con Sommario per la Seduta del di 8 Fiorile, Anno VII Repub.*, Roma 1799, nn. 13-14.

⁴⁴ A. F., TOMO XX, *Sentenza emanata dal Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere a relazione del Cittadino Garofolini Giudice nella Causa Cornetana di pretesa reintegrazione ai pascoli Comunali*, Roma 1799, p. 4. La Decisione venne formulata da un Collegio di cinque Giudici così composto: Lamberti (Presidente), Celestini, Santarelli, Garofolini, Sicca.

Su quali basi giuridiche i Giudici repubblicani fecero riposare la loro Sentenza? In primo luogo, i Chirografi papali, nonostante la proclamazione del governo giacobino, conservavano la loro forza di Legge ed essendo state emessi dai Papi nell'esercizio del pieno diritto di impero e del supremo potere amministrativo potevano essere rimossi solo dalla potestà legislativa e non da un Tribunale che altresì doveva vigilare sulla loro retta esecuzione⁴⁵.

In secondo luogo, i Consoli dell'Arte Agraria di Corneto erano privi della legittimazione a promuovere la Causa dal momento che essi facevano parte di una Corporazione proibita dalla Costituzione repubblicana e, inoltre, perché i diritti di pascolo essendo appartenuti alle soppresse comunità potevano essere rivendicati solo dalla Nazione quale unica titolare delle prerogative cittadine⁴⁶.

Infine, circa il merito delle concessioni, si stabiliva la mancanza dei motivi di orrezione e surrezione, l'assenza di qualsivoglia detrimento al sistema dei pascoli comunali che potevano disporre ancora di vastissimi terreni per l'esercizio del pascolatico e la congruità del prezzo imposto a risarcimento della perdita dello *ius pascendi*⁴⁷.

È interessante notare come le conclusioni del Tribunale del Dipartimento del Tevere vennero sostanzialmente riprodotte nel periodo della dominazione napoleonica⁴⁸ (1808-1814) durante il quale venne definitivamente chiusa la questione della liberazione delle tenute tarquiniesi. Ciò dimostra in effetti come sia i Tribunali del biennio giacobino che quelli del dominio napoleonico operarono in sostanziale continuità con le Decisioni delle magistrature pontificie ed in genere con il sistema giudiziario canonico i cui Giudici vennero in parte

⁴⁵ *Ivi*, p. 4.

⁴⁶ *Ivi*, p. 5.

⁴⁷ *Ivi*, pp. 5-8.

⁴⁸ Con il Decreto Imperiale 17 maggio 1809 veniva a cessare il dominio temporale del Pontefice sui territori dello Stato pontificio che venivano così annessi all'Impero francese; contestualmente fu istituita una Consulta straordinaria incaricata di riorganizzare i territori conquistati armonizzandoli con il sistema politico-giudiziario dell'Impero. Per un'introduzione di carattere storico sul periodo della dominazione napoleonica si veda MADELIN L., *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome 1809-1814*, 2 ed., Plon, Paris 1906; LEMMI F., *Roma nell'Impero napoleonico*, in *Archivio Storico Italiano*, 1915, pp. 119-142; HAYWARD F., *Le dernier siècle de la Rome pontificale. I. Clément XIV, Pie VI, Pie VII, (1769 - 1814)*, Payot, Paris 1927; MOULARD J., *Le Comte Camille de Tournon, II, La préfecture de Rome*, Librairie ancienne H. Champion, Paris 1929; GIUNTELLA V. E., *L'Italia dalle Repubbliche giacobine alla crisi del dispotismo napoleonico*, in VALERI N. (cur.), *Storia d'Italia*, vol. III, Torino 1965, pp. 277-353; GIUNTELLA V. E., *La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di Alberto M. Ghisalberti*, vol. I, Firenze 1971, pp. 77-118; GIUNTELLA V. E., *Roma nell'età napoleonica*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1973, pp. 357-364; CAPRA C., *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796 - 1815*, Loescher, Torino 1978; BARTOCCINI F., *Roma nell'Ottocento*, Cappelli, Bologna 1986; NARDI C., *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, Ecole française de Rome, Roma 1989.

assorbiti nell'organico della nuova amministrazione giudiziaria⁴⁹. Le Sentenze relative i pascoli comunali fecero salve tutte le precedenti Decisioni assunte dal governo papale dimostrando di dividerne non solo le argomentazioni tecnico-giuridiche, ma anche le stesse scelte politiche ed economiche in favore dell'agricoltura⁵⁰.

Per quanto riguarda poi l'architettura istituzionale della Giustizia, gli Stati romani mantennero l'organizzazione posta nel biennio giacobino, prevedendo solo alcuni aggiustamenti per esempio nella Prassi processuale⁵¹.

Così, analizzando una delle più significative sentenze napoleoniche dell'archivio Falzacappa, la Corte di Appello di Roma sedente in Piazza di Montecitorio⁵², il giorno 19 luglio 1811, annullava la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza precedentemente adito dagli agricoltori cornetani per domandare la nullità dei Chirografi e stabiliva l'incompetenza di qualunque Tribunale a definire la questione; i contadini furono quindi condannati a pagare le spese e i possidenti delle tenute libere rientrarono definitivamente nel pieno dominio dei terreni⁵³.

In conclusione, la comunità di Corneto, dopo decenni di liti giudiziarie, veniva definitivamente privata di una parte dei pascoli comunali ricevendo un compenso monetario di natura enfiteutica, magra soddisfazione, destinata per altro ad estinguersi nel decorso del

⁴⁹ Il rispetto dell'ordinamento pontificio nelle sentenze dei tribunali degli stati romani è stato chiaramente dimostrato da Paolo Alvazzi Del Frate in *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani" nel periodo napoleonico (1808 – 1814)*, Euroma, Roma 1990, pp. 88-89.

⁵⁰ A titolo di esempio si riporta un passo della citata Sentenza del Tribunale Civile del Tevere del 1799 (in epoca repubblicana) le cui conclusioni vennero riprodotte nella pronunzia della Corte di Appello del 1811 (durante la dominazione napoleonica) che esamineremo tra poco: «Ma il Tribunale [dichiaratosi incompetente a conoscere il merito] penetrando più al di dentro nel merito della controversia, non ha potuto non ravvisare, che quando anche fosse in sua facoltà di sindacare la validità delle Concessioni, quando anche venissero da legittimo Contraddittore Impugnante, tuttavia né per l'estrinseca macchia né per intrinseco vizio infette, che anzi per loro somma equità commendabilissime, degne sarebbero di essere mantenute nel più assoluto vigore, e di essere garantite da ogni ingiusta opposizione». A. F., TOMO I, *Decisione emanata dalla Prima Camera della Corte di Appello sedente in Roma*, Roma 12 giugno 1811.

⁵¹ Il Decreto 17 giugno 1809 stabilì l'intelaiatura giudiziaria degli Stati romani ricalcata in buona sostanza su quella rivoluzionaria del biennio giacobino. In ambito civile (riguardante il nostro caso) furono istituiti uno o più Giudici di Pace in ogni cantone in cui vennero suddivisi i Circondari degli Stati romani. Il Tribunale di Prima Istanza venne eretto in ciascun capoluogo di Circondario ed avverso le sue Sentenze era ammesso proporre ricorso innanzi le due sezioni della Corte d'Appello sedente in Roma, composta da un Primo Presidente, un Presidente, ventidue Giudici.

⁵² La Corte d'Appello di Roma, istituita con il Decreto del 17 giugno 1809, era il massimo organo giudiziario civile ed era competente sugli Appelli avverso le Sentenze dei Tribunali di Prima Istanza (come nel nostro caso), dei Tribunali di Commercio ed inoltre poteva pronunciarsi sulle sentenze dei Tribunali pontifici che fossero appellabili secondo le norme canoniche o sui ricorsi contro Decisioni pontificie passate in giudicato successivi al 1 aprile 1809. La Corte si componeva di due Camere tra di loro non distinte per competenza. ALVAZZI DEL FRATE P., *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani"*, pp. 40-45.

⁵³ A. F., TOMO I, *Decisione emanata dalla Prima Camera della Corte di Appello sedente in Roma*, Roma 12 giugno 1811. In tale decisione la Corte ebbe la seguente composizione: Giuseppe Conconi (Presidente), Domenico Morelli, Luigi Biondi, Francesco Vannutelli, Benedetto Sicca, Marsilio Cipriani, Ippolito De Alexandris, Giuseppe Paradisi, Publio Serpieri, Francesco Bernardi. Completavano l'organico infine Pietro Manzi (Uditore), François Ortolì (Sostituto Procuratore Generale Imperiali) e Maurizio Giorgi (Commesso Cancelliere).

tempo, per la perdita dei diritti civici. Vediamo pertanto, in questa prima fase della questione proprietaria, una delle modalità attuali di liquidazione degli usi civici mediante la previsione di un canone annuo (previsto solo nel caso di miglioramento del fondo) che purtroppo è divenuta la prassi costante dei Commissari per gli usi civici⁵⁴. Riteniamo che tale prassi, ieri come oggi, non sia da preferirsi rispetto ad altre strade percorribili (quali per esempio lo scorporo) perché di fatto priva le comunità di tutte quelle *utilitates* che avrebbero potuto ricavare dal mantenimento del patrimonio fondiario il quale, a differenza dei canoni monetari, non è cancellabile con una mera pronuncia giudiziaria. Altro episodio “anticipatore” delle vicende future fu l’ostilità della cultura individualista moderna verso le comunità intermedie⁵⁵, rappresentate in questo caso dalle associazioni agrarie chiamate a gestire in modo indipendente dal Comune le proprietà collettive. L’abolizione delle Corporazioni nel periodo francese fu una perentoria manifestazione della volontà di annullare la dimensione sociale del singolo individuo e questo intento sarà particolarmente tragico nel caso degli usi civici privati dell’ente preposto alla loro difesa e conservazione.

1.2 La Riforma agrario-proprietaria di Pio VII

I Chirografi papali, appena esaminati, avevano dimostrato al governo pontificio come l’agricoltura fosse sempre più “questione proprietaria”, anziché mera politica di incremento delle attività culturali. Gli episodi di Corneto ma più in generale lo squallore delle campagne romane e suburbane rendevano necessario un intervento profondo che modificasse gli stessi assetti fondiari, dominati in larghissima parte dai latifondi appartenenti a pochi possidenti, per lo più disinteressati alla loro coltivazione moderna ed efficiente.

La Curia romana doveva pertanto aggiornare radicalmente il suo metodo di approccio alle politiche agricole che, fino alla fine del XVIII secolo, si erano risolte in una sequela ininterrotta di provvedimenti contingenti, volti a garantire l’approvvigionamento granario di

⁵⁴ La vigente Legge del 16 giugno 1927, n. 1766, all’ art. 7, com. 1, disciplina la liquidazione con canone ammessa nel caso in cui le terre private gravate dagli usi civici abbiano ricevuto migliorie sostanziali e permanenti oppure quando si tratti di piccole proprietà non raggruppabili in unità agrarie. LORIZIO M. A., voce “*Usi civici*”, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondata Da Giovanni Treccani, vol. XXXII, Roma 1994, p. 5; CERULLI IRELLI V., *Problemi della liquidazione degli usi civici mediante compenso in canone*, in *Nuovo dir. Agr.*, 1981, p. 621.

⁵⁵ Il passaggio dall’assetto comunitario medievale al culto moderno dell’individualità è descritto magistralmente da Paolo Grossi in *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, Marinetti, Genova 2015, pp. 41 – 59.

Roma⁵⁶. Dal VII secolo - ed in particolare da Papa Sabiniano che rese onerosa la distribuzione di grano nell'Urbe - sino a tutto il '700 la preoccupazione primaria dei papi era stata il buon funzionamento dell'Annona, dicastero ereditato dalla struttura amministrativa imperiale e deputato all'acquisto dalle campagne pontificie ed estere del frumento affinché venisse raccolto negli *horrea ecclesiae* di Roma e rivenduto ai *cives* romani a prezzo calmierato⁵⁷.

A partire dalla seconda metà del secolo XVIII, la bassa redditività cerealicola delle campagne romane e la diffusione delle nuove teorie economiche tra le quali la fisiocrazia e l'economicismo avevano favorito un dibattito sulla proprietà agraria che coinvolse dapprima gli esperti dei circoli agrari e poi lo stesso governo papale sensibile alle nuove istanze circolanti in Europa, incidendo inevitabilmente sulla questione proprietaria.

L'inizio di questa feconda discussione scientifica sui modi di migliorare l'agricoltura, che giungerà al culmine con Pio VII, può essere fatto coincidere con il papato di Pio VI, Pontefice assai attento a tali problematiche e promotore di diverse misure tra cui la bonifica delle Paludi

⁵⁶ Ricordiamo a titolo esemplificativo alcuni tra i più importanti provvedimenti di carattere generale volti ad incrementare la produzione di grano nei territori pontifici. Uno dei primi interventi legislativi in tal senso fu la Costituzione *Inducit nos* del 1 marzo 1476, promulgata da Sisto IV a causa dello «*steriles frumenti et bladorum proventus cum gravi populorum in ea degentium jactura et afflictione*». Già all'epoca la scarsa produttività dei terreni era da imputarsi agli oziosi latifondisti romani disinteressati della coltivazione dei campi «*qui potius tenentur inculti ut sint in pascua animalibus brutis quam colantur aut coli sinantur in alimentum et sustentationem hominum*». Il rimedio allora venne ideato nell'obbligo di coltivare ogni anno un terzo di tutte le proprietà terriere, legittimando addirittura chiunque a ottenere tale risultato qualora il proprietario fosse risultato inadempiente. Queste provvidenze vennero confermate ed ampliate da Clemente VII con il *motu proprio* «*Ad Sacram Beati Petri Sedem*» del 20 febbraio 1524 nel quale si posero limiti ulteriori all'allevamento del bestiame in favore della coltura cerealicola su cui si dettarono norme assai severe circa il prezzo del grano e la facoltà a determinate condizioni di esportarlo dai confini pontifici. A questi primi interventi legislativi ne seguirono sino alla fine del '700 tantissimi altri, tutti di egual contenuto e medesime finalità: Pio IV (Costituzione *Inter multiplices curas quibus assidue premimur*, 13 agosto 1562), Sisto V (Bolla *Abundantes Divinae gratiae*, 30 aprile 1588), Clemente VIII (Bolla *Fruamenti penuriam*, 13 settembre 1597), Paolo V (Costituzione *Inter gravissimas curas*, 25 dicembre 1605), Innocenzo X (Costituzione *Etsi ea quae pluribus*, 27 novembre 1645), Benedetto XIII (Bolla *Ad Summum Pontificem*, 15 ottobre 1725), Pio VI (Decreto 15 dicembre 1777, Bolla *Una delle più gravi*, 25 gennaio 1783, ed altri editti emanati tra il 1783 e il 1793). Per un approfondimento si veda la pregevole monografia di Federico Marconcini, *Le grandi linee della politica terriera e demografica di Roma da Gregorio I Magno a Pio IX. Fatti, leggi e dottrine*, Torino, s.d.

⁵⁷ Già a partire dal V secolo il Papa acquisirà un ruolo sempre più importante nella gestione dell'Annona cittadina ed in particolari dei depositi di grano presenti nell'Urbe per sovvenire alle necessità alimentari della popolazione. Per antichissimo privilegio la distribuzione del grano a Roma e poi anche a Costantinopoli era gratuita sino all'intervento di Papa Sabiniano, documentato nel *Liber Pontificalis*, che per la prima volta nella storia della Città eterna pose fine a tale diritto imponendo a tutta la cittadinanza il pagamento del grano, pur a prezzo calmierato, decisione che fece infuriare i civs tanto che dopo la morte del Papa fu necessario far passare il corteo funebre al di fuori delle mura cittadine. L'episodio, al di là del gesto impopolare, dimostra come ormai la Curia pontificia avesse definitivamente assunto il controllo del sistema annonario romano. Sulla storia dell'Annona si veda DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro romano. L'annona di Roma giusta memorie, consuetudini e leggi desunte da documenti anche inediti. Sommario storico*, Tipografia G. Bertero, Roma 1911; DURLIAT J., *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances*, École Française de Rome, Roma 1990; DURLIAT J., voce Sabiniano, in *Dizionario storico del papato*, vol. II, Bompiani, Milano 1996, p. 1294; MARTINAT M., *Le juste marché. Le système annonaire romain aux XVI^e et XVII^e siècles*, Ecole française de Rome, Roma 2004; LONARDO A., *Il potere necessario. I vescovi di Roma e il governo temporale da Sabiniano a Zaccaria (604-752)*, Antonianum, Roma 2012, pp. 324.

Pontine⁵⁸, la previsione di pene a chi non coltivasse i terreni o al contrario di premi per chi introducesse colture diverse dal grano, come per esempio gli olivi⁵⁹. Oltre a questo, proprio durante il governo di Papa Braschi, fiorirono numerose accademie georgiche a carattere locale⁶⁰ e nel 1786 il Congresso Accademico dell'Agricoltura Arti Manifatture e Commercio di Roma il quale avrebbe dovuto coordinare le attività delle singole società sorte in quegli anni⁶¹.

Tutto ciò favorì senza dubbio la diffusione di cultura giuridico-agraria e probabilmente l'espressione più alta di tale fervore scientifico fu l'operetta, a cui abbiamo accennato nel capitolo precedente, di Monsignor Francesco Maria Cacherano di Bricherasio: «*Dei mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*». Il titolo del libro è significativo perché contiene l'esposizione delle due principali piaghe delle campagne romane che l'Autore conosceva benissimo essendo stato governatore della Provincia di Marittima e Campagna: da un lato, la coltivazione estremamente esigua in rapporto alla quantità di terreni coltivabili e, dall'altro, come causa del primo termine, la popolazione assente soprattutto nei luoghi campestri.

Ora una parte cospicua del manualetto è dedicata al diritto di proprietà da cui «è derivata la moltiplicazione degli Uomini, l'industria, l'attività, l'amore della fatica, e la felicità de' Popoli»⁶². Il Monsignore riteneva infatti che la cura migliore per restaurare la produttività dell'Agro romano fosse un deciso intervento sulla proprietà che tuttavia non privasse i pigri latifondisti del loro dominio sulle terre:

«Se dunque ai Proprietari delle campagne dell'Agro Romano si lascia il dominio diretto de' Fondi medesimi [...] e si concedano a forma di perpetua Enfiteusi, e quasi proprietà ad altri Coloni, i quali si fisseranno stabilmente nè predetti fondi, al quale effetto ai primi Padroni

⁵⁸ Il risanamento della Palude pontina fu un'opera grandiosa che impegnò 3500 operai per quasi venti anni, dal 1777 al 1796 e consentì di prosciugare circa 10000 Rubbia di terreno inondato, risultato in parte vanificato con l'instaurazione del governo giacobino a causa della assenza di manutenzione e di colture. COPPI A., *Annali d'Italia dal 1750*, Tipografia Salviucci, Roma 1828, Tomo I, p.116; NICOLAI M. N., *De' bonificamenti delle terre pontine*, Stamperia Pagliarini, Roma 1800; FOLCHI A., *Le paludi pontine nel settecento*, D'Arco, Formia 2002.

⁵⁹ Con il *motu proprio* «Una delle più gravi cure» del 25 gennaio 1783, Pio VI stabilì in modo dettagliato la coltivazione nelle campagne romane, prevedendo per ciascuna proprietà quale tipo di attività agricola potesse praticarsi in ragione delle caratteristiche del suolo, la cui precisa conformazione era stata previamente accertata dal catasto generale delle terre ordinato nel 1783.

⁶⁰ Tra le molte ricordiamo le Società georgiche di Montecchio, Corneto, Viterbo, Alatri, Treia, ecc. PISCITELLI E., *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano 1958, pp. 21-22; DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX*, in Gabriele De Rosa (cur.), *Storia ed economia. Studi, testi, documenti, quaderni*, 13 (1965), pp. 24-25.

⁶¹ DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio*, p.25.

⁶² CACHERANO DI BRICHERASIO F. M., *Dei mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*, p. 202.

debbasi pagare a titolo di Canone, che [...] una pensione corrispondente al frutto, che possono ritrarne nello stato in cui sono, non si farebbe ingiuria, nè si recherebbe danno ai primi Padroni»⁶³.

Da questo breve estratto possiamo già apprezzare l'acume del Cacherano il quale, in modo lucidissimo e chiaro, aveva dimostrato l'inutilità dei provvedimenti pontifici le cui statuizioni erano state annullate dai ricchi proprietari terrieri che si disinteressavano completamente di coltivare i campi e che di certo non si lasciavano intimorire dalle sanzioni pecuniarie che li avrebbero colpiti. Evocando le massime di Grozio e Pufendorf che ammettevano addirittura la possibilità di occupare le terre incolte per pubblica utilità, il Monsignore affermava la necessità di frazionare quelle grandi tenute incolte in tanti piccoli appezzamenti da concedersi in enfiteusi a famiglie di contadini⁶⁴. La piccola proprietà contadina avrebbe così restituito le campagne romane a quello stato di floridezza quasi leggendario che ormai apparteneva ad un lontano passato, ottenendo la duplice finalità dichiarata nel titolo dell'opera di incremento sia della coltivazione che della popolazione. Ancora una volta allora la proprietà individuale era eletta a rimedio generale contro la crisi economica che affliggeva la produzione agricola.

Sia consentita un'ultima notazione su questo interessante testo. Il suo Autore non si limitò a contrapporre in via astratta la piccola proprietà contadina ai grandi latifondi, bensì ideò un dettagliato ed ambizioso progetto che avrebbe portato alla istituzione di veri e propri villaggi agricoli dotati di tutti i mezzi necessari non solo per il lavoro ma anche per la vita sociale, ritenuta importantissima dal nostro sensibile chierico⁶⁵. Così le particelle terriere avrebbero circondato le abitazioni dei contadini che, dopo una giornata di intenso lavoro, avrebbero potuto godere di tutti i benefici della vita cittadina con i suoi spazi sociali, come la parrocchia, la piazza in quanto luogo di ritrovo, un ambulatorio medico, e, fatto questo veramente commendevole, una porzione di terreno in proprietà collettiva, chiamata Patrimonio dell'Università o della Tribù, di cui potesse beneficiare l'intera collettività⁶⁶. Quanta umanità e profondità nelle pagine del chierico, consapevole che alla mera divisione dei terreni avrebbe dovuto corrispondere un'adeguata cura della dimensione relazionale delle persone e dei luoghi in cui vivono! È a nostro avviso un monito fortissimo contro le derive

⁶³ CACHERANO Di BRICHERASIO F. M., *Dei mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*, pp. 218-219.

⁶⁴ *Ivi*, pp. 223-224.

⁶⁵ *Ivi*, pp. 230-334.

⁶⁶ *Ivi*, pp. 230-290.

drammatiche dell'individualismo agrario che in nome del maggior profitto dimenticherà il valore sociale e identitario della terra, condannando l'uomo alla solitudine del proprio lavoro. Il manuale del Monsignore, pubblicato nel 1785, conoscerà un notevole successo sia in ambito accademico sia, come vedremo tra poco, tra l'*élite* di governo.

Un altro momento importante per una discussione sulla proprietà fu la breve parentesi della Repubblica romana durante la quale, anche se non venne promulgata alcuna Legge, tuttavia fu intrapreso sia dal nuovo potere giacobino che dalla comunità accademica un significativo dibattito per migliorare l'agricoltura.

Proprio il biennio giacobino conobbe una gravissima crisi economica che prostrò duramente il settore agricolo dovuta principalmente alle pesantissime imposizioni dei francesi sia in tributi che in generi alimentari, primo fra tutti il grano, e all'inflazione che ridusse quasi a zero il valore della carta moneta⁶⁷. Il governo si trovò talmente in difficoltà che addirittura dovette annullare alcuni provvedimenti che avrebbero dovuto simboleggiare il cambiamento rispetto il passato, come la libertà economica eletta a vessillo del governo repubblicano o addirittura procedere alla vendita dei beni nazionali per soddisfare le insaziabili richieste economiche dei francesi e procurare all'erario un po' di liquidità⁶⁸.

Il tracollo del sistema economico favorì in questi anni un'intensa attività di ricerca e studio sui modi di risollevarle le condizioni del settore agro-alimentare. Luogo privilegiato di discussione furono le società nate sotto il Pontificato di Pio VI e quelle sorte sotto lo stimolo della Repubblica, favorevole alla diffusione di nuove idee in ambito commerciale, tra cui annoveriamo l'Istituto Nazionale fondato sul modello francese e dotato di una sezione di agricoltura⁶⁹ o anche la Società di agricoltura, Commercio ed Arti⁷⁰.

⁶⁷ CARVALE M.- CARACCILO A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. XIV, UTET, Torino 1971, pp. 573-576; DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio*, pp. 152-156.

⁶⁸ R. DE FELICE, *La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1960, pp. 14-16; GIUNTELLA V. E., *La giacobina Repubblica romana*, pp. 37-58.

⁶⁹ La fondazione dell'Istituto Nazionale venne prevista dall'articolo 291 della Costituzione della Repubblica romana. Esso si componeva di due sezioni: Scienze matematiche e fisiche; Filosofia, Letteratura e Belle Arti. Le due sezioni si articolavano in sei classi e, nel nostro caso, la classe di agricoltura apparteneva alla prima ed era composta da quattro membri nominati a vita: Luigi Doria, Gaspar Xuares, Carlo Backer e Federico Zaccaleoni. PEPE L., *L'Istituto nazionale della Repubblica romana*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée*, 108 (1996), Numero 2, pp. 703-730.

⁷⁰ Dalle regole della Società, fondata il 10 pratile anno VI dell'Era Repubblicana, risultano quali dovessero essere le finalità del circolo accademico di cui ne era Presidente Agostino Chigi e Segretario perpetuo Vincenzo Colizzi: in primo luogo l'edizione del Giornale della Società di Agricoltura, Commercio ed Arti, in secondo luogo l'assegnazione di premi a coloro che avessero scritto Memorie di particolare valore scientifico o di incoraggiamenti di natura economica a coloro che avessero compiuti delle nuove scoperte nei campi di indagine del sodalizio. SOCIETÀ DI AGRICOLTURA, COMMERCIO ED ARTI, *Regole della Società di Agricoltura, Commercio, ed arti*, dai torchj dell'Ospizio Nazionale presso Damaso Petretti, Roma Anno VI dell'Era Repubblicana, pp. 15-20.

Le voci levate all'interno di questi numerosi circoli intellettuali pervennero all'orecchio della classe dirigente repubblicana che prese a cuore le disperate sorti dei contadini messi in ginocchio dalle requisizioni dei soldati francesi e dal brigantaggio.

Così addirittura nell'aula del Tribunato si iniziò a parlare di proprietà terriera e la causa dei mali venne ricercata nei latifondi e nell'immobilismo dei rispettivi proprietari che oziavano nell'Urbe disinteressandosi degli affari economici. Era necessario - dichiarava un tribuno nella seduta dell'8 fiorile VI - «dividere in molte famiglie le terre» allo scopo di «migliorare l'agricoltura, che deve per necessità languire ove, come in Roma, esistono vastissime possidenze ristrette in poche mani»⁷¹. L'invito del tribuno venne accolto con favore tanto che vennero proposti ben due progetti di Legge rimasti tuttavia lettera morta; il primo era quello presentato dal tribuno Nicola Corona il quale voleva imporre un limite massimo nella proprietà fondiaria fissato a 100 Rubbia, con l'obbligo di costituire delle colonie perpetue per la porzione di terra eccedente⁷².

Molto più interessante fu la proposta del tribuno Angelo Angelucci che dimostra una conoscenza assai profonda degli assetti proprietari dell'Agro romano e una sensibilità giuridica notevole. Consapevole delle difficoltà che avrebbe prodotto una distribuzione delle terre tra le famiglie di contadini, il politico repubblicano fece appello alle proprietà collettive e alle antiche Leggi che ne furono poste a presidio. Senza privare i latifondisti del loro diritto di dominio, si sarebbe potuto far risorgere le sorti dell'agricoltura attraverso una migliore gestione delle terre comunali che sin dall'antichità prevedevano un sapiente bilanciamento tra colto ed incolto. Così, una porzione di questi terreni sarebbe stata assegnata ai coltivatori romani affinché la mettessero a profitto con l'obbligo di pagare un quinto del prodotto alla comunità e l'altra parte, l'incolto appunto, destinato al diritto civico di pascolo con la prescrizione però di vendere parte delle erbe spontanee, allo scopo di adempiere le obbligazioni verso i francesi⁷³. Vediamo nelle parole del tribuno Angelucci un interessante

⁷¹ GIUNTELLA V. E. (cur.), *Assemblee di Repubblica Romana (1798-1799)*, vol. I, Zanichelli, Bologna 1954, pp. 182-183.

⁷² DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio*, p. 171.

⁷³ Riportiamo un estratto dell'interessante ragionamento del tribuno Angelo Angelucci: «Tutto ciò che produce la terra di sua natura e che non deriva da una coltura particolare, tra la sua origine dal facitore supremo il quale nella creazione non ha certamente riconosciuto li odierni possessori ma ha voluto distribuito a tutti indistintamente e con quella eguaglianza con la quale ciascuno ne avesse a risentirne il vantaggio. Restò in seguito assegnato ad ogni Commune una porzione di terra, la quale fosse sufficiente al sostentamento degli individui di cui era composta, e quantunque della porzione di terra appartenesse particolarmente ad altro proprietario, nulla di manco restò sempre il diritto di coltivarla alli individui di quella Commune alla quale era stata assegnata. Unitamente al diritto della coltura restò ad ogni Commune il diritto di pascolare quelle erbe, che da sua natura produce quella porzione di terra che non resta coltivata, essendo diritto civico quello di pascolare le erbe suddette, non mai contrastato e nella sua piena osservanza, in ogni parte del mondo, di modo che il proprietario non ha altra ragione che quella di riconoscere di sua particolare proprietà quel frutto che nasce da quella parte di terra che avrà coltivata e di conseguenza nell'acquisto e proprietà di quella terra che riconosce di sua particolare

recupero di quelle proprietà collettive che di lì a poco sarebbero state oggetto di tante vessazioni e critiche.

Tutta questa ricca discussione scientifica sul ruolo della proprietà nell'economia dei territori di San Pietro, che riceverà un importante riconoscimento legislativo con Pio VII, ebbe una conseguenza di grande rilievo per la sorte dei beni civici perché diffuse la presunzione che il modo migliore per risollevarne l'economia fosse quella di realizzare un unico modello di appropriazione, ovvero la proprietà individuale. A parte rare eccezioni (come appunto quelle del Cacherano e del tribuno Angelucci) il rimedio allo squallore dell'agro pontificio venne individuato nel singolo proprietario e nel potere di intervento che costui poteva dispiegare nei confini del suo appezzamento. Tutto ciò che presupponeva una gestione comunitaria e la presenza su uno stesso fondo di più titolari era percepito come anti-economico e degno di liquidazione in favore del singolo proprietario.

Terminata l'esperienza giacobina, il 14 febbraio 1800 veniva eletto al soglio pontificio il frate benedettino dai natali imolesi Barnaba Chiaramonti con il titolo di Pio VII. Il nome di questo grande Pontefice lasciò un'impronta indelebile nella storia sulla questione proprietaria nei territori di San Pietro che, a nostro avviso, condizionerà tutto il corso successivo degli eventi.

Cerchiamo di capire le ragioni del nostro assunto.

La situazione economica che Pio VII si trovava a fronteggiare all'indomani della caduta del governo giacobino era tragica a motivo soprattutto della scarsità dei beni di prima necessità, che in alcuni momenti aveva rasentato la carestia, e dell'inflazione galoppante⁷⁴.

Superate le immediate necessità di ripristino dell'apparato istituzionale pontificio, il Pontefice coadiuvato dal fedele e abilissimo Cardinal Consalvi, si dedicò ad un vasto piano di riforme nelle cui intenzioni sarebbe fallace leggere il desiderio di spazzar via le nuove istanze di cui si era fatto portavoce il governo repubblicano. A tal riguardo, le parole pronunciate dal Chiaramonti sono significative: «Riflettiamo ancora che nella ripristinazione degli antichi

pertinenza non ha in essa acquistato altro diritto, che quello di percepirne il frutto della coltura [...] Rigenerato il popolo di Roma e ritornato nei primi diritti di natura mercè l'ajuto de' suoi generosi francesi, si credè ancora ripristinato nel possesso tanto del diritto della coltura quanto in quello del pascolo delle erbe dell'Agro romano, porzione di terra assegnata al suo mantenimento, e riserbandosi il diritto della coltura di essi terreni da diversi fra cittadini romani col pagarne il quinto del prodotto agli proprietari di detta terra. Lasciano in vantaggio comune il pascolo dell'erbe della porzione che non resta coltivata con la condizione di doversene fare la vendita, ed erogarsi il ritratto, nel mantenimento de' soldati li quali vegliar debbono alla custodia e salvezza comune». Archivio di Stato di Roma, *Giunta di Stato, fasc. Angelo Angelucci*.

⁷⁴ MARCONCINI F., *Le grandi linee della politica terriera e demografica di Roma da Gregorio I Magno a Pio IX*. pp.157-158.

sistemi alcuni forse ve ne possono essere i quali, per gli effetti di una generale rivoluzione che tutto ha distrutto o radicalmente guastato e corrotto, possono meritare qualche particolare ispezione e previdenza, e perciò essere necessario, prima di venire all'atto, di chiamarli all'opportuno esame»⁷⁵. Pio VII e il suo *entourage* guidato dal Consalvi erano certamente convinti dell'insufficienza di restaurare *tout court* le precedenti istituzioni amministrative senza tenere conto delle novità benefiche che erano circolate nei palazzi di governo giacobino e più in generale serpeggiavano negli ordinamenti giuridici europei, sempre più aperti alle novelle teorie economiche del liberismo.

Individuate le linee essenziali del ripristinato governo pontificio attraverso la Costituzione *Post diuturnitas*⁷⁶, l'impegno della Curia papale si diresse verso tre campi di intervento: annullamento della vendita dei Beni nazionali disposta dalla Repubblica romana al fine di soddisfare l'avidità dei francesi, misura che aveva sottratto ingenti patrimoni ecclesiastici e comunitativi; in secondo luogo tentare di ridurre i debiti dei Comuni ulteriormente aumentati nel biennio giacobino, soprattutto a causa delle angherie imposte dalle truppe francesi; infine il punto nodale di ogni intervento doveva essere la riforma economica in cui aveva un posto di assoluto rilievo l'agricoltura⁷⁷. Circa quest'ultimo aspetto, tralascieremo gli interventi di Pio VII per la liberalizzazione del commercio dei grani che finalmente dopo secoli di inceppamenti e bardature da parte dell'Annona veniva sottoposta al gioco del libero mercato, lasciando che lo stesso innalzamento o abbassamento dei prezzi fosse ora l'indicatore privilegiato dell'abbondanza o della penuria di frumento⁷⁸.

⁷⁵ Archivio Segreto Vaticano, *Collezione di pubbliche disposizioni*, misc. Arm. V, n. 287.

⁷⁶ La Costituzione apostolica *Post diuturnitas*, promulgata il 30 Ottobre 1800, tentò di mettere ordine nell'amministrazione pontificia prevedendo per esempio una netta distinzione di competenze tra Camerlengo e Tesoriere generale spesso in contrasto tra di loro, ampliamento della competenza dei tribunali minori per alleggerire quelli superiori, abolizione delle mance e delle regalie ed inoltre si ordina la stesura di un Codice di commercio che pur essendo completato nel 1806 non verrà mai pubblicato. CECCHI D. (cur.), *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Consalvi*, Atti del convegno "Pio VII e il Cardinale Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio", Viterbo 22-23 settembre 1979, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Tipografia Quatrini, Viterbo 1981, pp. 21-23.

⁷⁷ CONSALVI E., *Memorie del cardinale Ettore Consalvi*, a cura di Monsignor Nasalli Della Rocca di Cornelianò, Roma 1950, pp. 147- 156; DAL PANE L., *Le riforme economiche di Pio VII*, in *Studi Romagnoli*, 16 (1965), pp. 257-76; CECCHI D., *L'amministrazione pontificia nella Prima Restaurazione, 1800-1809*, Tipografia maceratese, Macerata 1975; CARVALE M.- CARACCILOLO A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, pp. 576-580; RISI A., *Un luogo nello Stato della Chiesa: Canino. Società e proprietà tra XVIII e XIX secolo*, Edizioni Canino Info Onlus, Canino 2012, pp. 81-87.

⁷⁸ Nel *motu proprio* «L'oggetto del maggior bene» del 4 novembre 1801, con il quale Pio VII introduceva nello Stato pontificio il libero commercio del grano, il Legislatore ispirato alle migliori teorie economiche dell'epoca e ai savi principi della giustizia retributiva detta le linee guida della nuova normativa: «In ogni paese infatti, ove il Commercio de' Grani interamente sia libero, e in cui per conseguenze il Governo non s'ingerisca per niente sull'oggetto dei prezzi dei Grani stessi, come accade al presente ne' Nostri Dominj, attesi li ben noti già esaminati Provvedimenti, non vi è bilancia più sicura per giudicare con esattezza della abbondanza, o della deficienza del Genere, quanto la cognizione dell'alzamento, o dell'abbassamento del prezzo, che il commercio liberamente gli assegna. L'altezza del prezzo infatti suppone la molteplicità delle ricerche, e che il numero de' Compratori sia maggiore al confronto di quello de' Venditori, lo che non può accadere, se non in caso di totale deficienza del genere; laddove la bassezza, e l'avvilimento del prezzo stesso prova

Ora veniamo all'oggetto centrale del nostro studio e proviamo a scoprire perché Pio VII sia stato davvero così importante per la nostra questione proprietaria.

Riteniamo che la politica agraria di Papa Chiaramonti costituisca una novità rispetto a tutti i precedenti provvedimenti papali – tranne forse le *domuscultae* di Papa Zaccaria e Papa Adriano dell'VIII secolo con le quali può apprezzarsi una certa affinità di intenti e mezzi⁷⁹ - perché la linea guida della sua principale opera legislativa (che tra poco esamineremo nel dettaglio) non sarà più quella di fissare unicamente degli obblighi di coltivazione in ragione dei terreni posseduti, ma di incidere direttamente sulla fonte di ogni problema: la proprietà e le altre forme di proprietà che insistevano sul suolo. Su questo nuovo modo di intendere il diritto agrario da parte di un Pontefice ebbe sicuramente notevole ascendente la fertile discussione scientifica che abbiamo appena descritto riferendoci al periodo che va da Pio VI fino a raggiungere il suo acme nel biennio repubblicano, quando sia i numerosi circoli georgici che lo stesso Tribunato parleranno con insistenza della questione proprietaria.

Chiamo allora nel giusto contesto storico-giuridico l'opera *magna* di Pio VII in ambito agrario: Il *motu proprio* «*Il vivo impegno*» del 15 settembre 1802⁸⁰.

Già nel proemio dell'Editto papale possiamo cogliere in estrema sintesi quale intento si perseguisse per incrementare in modo stabile la produzione agricola: «L'Agro romano, e la parte incolta, e deserta delle circoscrizioni Provincie non potranno mai pervenire a quella

chiaramente che il numero de' Venditori supera di gran lunga quello de' Compratori, e che per conseguenza il Genere oltre il bisogno affluisce, e ridonda. E posto un principio così incontrastabile, e che è uno degli assiomi primordiali delle Scienze Economiche, vedemmo perciò che la maniera di fare che il beneficio delle Estrazioni ceda intieramente, e secondo i dettami della giustizia distributiva a favore di tutta la classe de' Riproduttori, senza correr rischio, che lo Stato rimanga sprovvisto del bisognevole, non poteva in altro meglio consistere, che nel divisato Provvedimento propostoci dalla Congregazione economica, di stabilire cioè, che il prezzo dovesse solo decidere della Estrazione, ossia che l'abbassamento del prezzo, come che infallibile indizio dell'abbondanza, dovesse aprire la via della Esportazione, e facilitarla, e viceversa l'innalzamento conseguenza necessaria della scarsezza difficultasse l'esportazione medesima, ed ancora affatto la chiudesse». Il testo del *motu proprio* è riportato per intero in NICOLAI M. N., *Memorie, Leggi, ed Osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, Parte Seconda, Stamperia Pagliarini, Roma 1803, p. 138.

⁷⁹ In effetti, a parte la circostanza che le *domus cultae* vennero istituite su terreni di proprietà della Sede Apostolica, per il resto può ravvisarsi una forte similitudine tra esse e, come vedremo tra poco, i Villaggi di Pio VII sia nella finalità di sopperire alle esigenze di approvvigionamento dell'Urbe non disgiunta da intenti di carattere solidaristico sia nei mezzi quali la costruzione di case, chiese, magazzini e altri edifici utili alla pratica agricola. Per un approfondimento sul tema delle *domus cultae* si veda JONES P. J., *L'Italia agraria nell'Alto Medioevo: problemi di cronologia e di continuità*, in *Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'Alto Medioevo* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo XIII), Spoleto 1966, pp. 57-92; BERTOLINI O., *La ricomparsa della sede episcopale di «Tres Tabernae» nella seconda metà del sec. VIII e l'istituzione delle «domus cultae»*, in O. BERTOLINI, *Scritti scelti di storia medioevale*, vol. II, Livorno 1968, pp. 693-701; DE FRANCESCO D., *Considerazioni storico-topografiche a proposito delle domuscultae laziali*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 119 (1996), pp. 5-47; MARAZZI F., *Il Liber Pontificalis e le domuscultae*, in H. GEERTMAN (cur.), *Il Liber Pontificalis e la storia materiale*, 60 - 61 (2001-2002), Assen 2003, pp. 167 - 188.

⁸⁰ Il testo del *motu proprio* è presente, oltre che nella parte seconda della succitata opera del Nicolai (pp. 163-185), nel Tomo I della Raccolta della famiglia Falzacappa intitolato, non a caso, «Scritture favorevoli alla Liberazione de' Pascoli».

florida coltivazione che un tempo vantavano tali Campagne se [...] non ritornano ad avere anch'esse dei coltivatori sempre fissi sulla faccia del fondo»⁸¹.

Terreni incolti e mancanza di una classe di contadini impegnata nei lavori campestri era il male da curare con un provvedimento che, come riconosce lo stesso Pontefice, non doveva più consistere nel consueto ed inveterato «mezzo dei premi e delle pene» per costringere a seminare il solo frumento⁸². Le campagne romane erano ormai tristemente note per la presenza delle cosiddette “Tenute” ovvero terreni che si estendevano a perdita d'occhio, quasi completamente abbandonati alla produzione delle erbe spontanee da cui ricavare, attraverso la loro vendita agli allevatori di bestiame, un profitto certo e meno dispendioso rispetto a qualsiasi pratica colturale⁸³.

Quale rimedio proporre contro tale stato di fatto?

«La ridente prospettiva delle innumerevoli avventurose conseguenze, che sarebbero certamente per derivarne tanto rapporto alla privata, che alla pubblica utilità ci ha sostenuti nelle nostre considerazioni, e dopo di esserci lungamente occupati intorno a tale oggetto, abbiamo trovato, che sicuramente si arriverebbe ad ottenere l'intento, ove l'immensa quantità de' Latifondi deserti, ed incolti, che al presente si scorge nelle Campagne Romane, venisse divisa in un maggior numero di possessi. E' lungo tempo infatti, che generalmente si declama contro questa troppo grande quantità de' Latifondi, e che da tutti si desidera una maggior divisione nei possessi non solo per questo oggetto di veder restituite ad una miglior coltura tante belle, e feraci campagne, ma eziandio per l'addolcimento del prezzo delle Derrate, che principalmente dipende dalla concorrenza, e dalla molteplicità dei Venditori»⁸⁴.

Abbiamo volutamente oziato nella citazione del testo tratto dal *motu proprio* in questione perché in esso troviamo la chiara dimostrazione di come le discussioni sostenute

⁸¹ PIUS PP. VII, *Motu proprio: Il vivo impegno* (15 settembre 1802), Presso Lazzarini Stampatore della Rev. Cam. Apost., Roma 1802, pp. 3-4.

⁸² *Ivi*, pp. 6-7.

⁸³ Il problema dell'abbandono delle terre alla naturale produzione delle erbe spontanee destinate al pascolo era stato già individuato da Pio VII nel *motu proprio* «*L'oggetto del maggior bene*» del 4 novembre 1801: «L'interesse del Proprietario si non è già di accrescere l'annua riproduzione totale de' suoi Fondi, ma bensì di aumentare quella porzione di Rendita, che ne ritrae. Ora la Rendita del proprietario per due maniere si può accrescere, cioè, o colla aumentazione della riproduzione annua, o colla diminuzione delle spese della Coltura. Noi vedemmo che l'interesse del Proprietario coincide con quello dello Stato sino a tanto che si scelga il primo mezzo per accrescere la rendita, ma qualora si scelga il secondo, possono gl'interessi dello Stato, e quelli del Proprietario essere in opposizione. E siffatte considerazione ci hanno fatto realmente temere che ad onta di tutti gl'incoraggiamenti da Noi dati infino ad ora per l'accrescimento della coltivazione del Grano, e delle altre Granaglie, non potesse pur troppo per l'accennata ragione della diminuzione delle spese in molte parti continuare ancora a prevalere il pernicioso costume di lasciarsi un quantitativo grande di ottime Terre abbandonato alla naturale produzione dell'Erbe». Il testo è riprodotto in NICOLAI M. N., *Memorie, Leggi, ed Osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, Parte Seconda, p. 150.

⁸⁴ PIUS PP. VII, *Motu proprio: Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 8.

negli ultimi decenni del XVIII secolo in aule accademiche e politiche avessero fatto breccia nella Curia romana, anch'essa convinta della necessità di frammentare la grande proprietà in tanti piccoli appezzamenti sfruttati al massimo delle loro possibilità.

Pur tuttavia Pio VII aveva ben compreso come un simile risultato non potesse perseguirsi con un costosissimo piano di espropriazione e contestuale redistribuzione terriera in favore delle famiglie contadine; ciò avrebbe destato le vive reazioni dei nobili latifondisti e certamente cozzato con il sacro diritto di proprietà.

Così l'avveduto e lungimirante Papa Chiaramonti ideò un sapiente meccanismo di interventi indiretti⁸⁵ che avrebbero nel lungo periodo portato al medesimo obiettivo di divisione fondiaria senza incidere così pesantemente sulla proprietà: era il sistema della «Sopra-Tassa» o «Tassa di miglioramento»⁸⁶ che si sarebbe applicata annualmente a tutti coloro che possedevano vasti terreni agricoli (sia laici che ecclesiastici o corpi religiosi di qualunque natura), imposta estinguibile solamente qualora si fossero suddivisi i fondi tra i coltivatori enfiteuti o acquirenti delle porzioni di terreno oppure nel caso in cui gli stessi proprietari avessero direttamente realizzato il fine della messa a coltura.

Il capitolo primo del *motu proprio*⁸⁷ reca la disciplina specifica del sistema di frazionamento delle Tenute che sommariamente abbiamo appena delineato.

Anzitutto vi era la consapevolezza che un progetto tanto radicale e quasi rivoluzionario dello stesso aspetto fisico e demografico delle campagne romane non si sarebbe potuto realizzare in breve tempo applicando a tutti i domini pontifici la Sopra-Tassa. Come convincere infatti intere famiglie di agricoltori a fissarsi stabilmente al centro di un latifondo completamente abbandonato, privo di costruzioni in cui trovar sollievo dalle fatiche quotidiane, reso spesso pestifero dai miasmi malarici, senza vicini a cui chiedere aiuto e altri «mezzi di soccorsi si spirituali, che temporali, di cui abbisognano gli uomini»?⁸⁸

⁸⁵ In conclusione del Codice agrario il Legislatore non nasconde la sua fiducia verso tale sistema di Leggi indirette che avrebbero finalmente raggiunto l'agognato desiderio di una florida coltivazione «interessando le due molle, che muovono il cuore umano, cioè il premio e la pena». PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 34.

⁸⁶ La tassa di miglioramento venne fissata nella contribuzione di cinque Paoli al Rubbio da applicarsi unicamente al circondario miliario di volta in volta individuato. La riscossione era prevista nel mese di settembre da parte dei funzionari designati dalla Deputazione Annonaria legittimati ad agire *Manu Regia more Camerali* contro i morosi a prescindere dal fatto che fossero ecclesiastici o meno. Nel caso in cui i terreni migliorati per qualsiasi ragione fossero tornati nel primiero stato di squallore e trascuratezza, i proprietari sarebbero stati colpiti da una tassa di importo doppio rispetto a quella ordinaria. PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), pp. 17-18.

⁸⁷ Questo il titolo del primo capitolo: «Tenore preciso della nuova Legge diretta a promuovere l'Agricoltura specialmente col mezzo della suddivisione de' Latifondi».

⁸⁸ PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 10.

Si doveva procedere per gradi⁸⁹. Infatti, iniziando dapprima in via sperimentale con l'Agro romano più vicino all'Urbe e poi proseguendo in tutti i territori papali, la Deputazione Annonaria (appena riformata da Pio VII)⁹⁰ avrebbe dovuto, subito dopo la pubblicazione del Codice agrario, procedere alla individuazione dei «Circondari Millari» ovvero delle fasce di terra incolta della estensione appunto di un miglio, collocate tutto intorno ai terreni già coltivati e abitati e sottoposte quindi alla tassa di miglioramento⁹¹. In questo modo i nuovi arrivati avrebbero beneficiato della vicinanza di luoghi “vestiti” di piante e persone in cui trovare ricovero durante la colonizzazione e purificazione dalla insalubrità dell'aria, nell'attesa di realizzare nel tempo un nuovo villaggio rurale.

Raggiunto l'obiettivo della coltivazione, la Deputazione avrebbe continuato ad individuare attorno all'area appena bonificata ed edificata un ulteriore Circondario Miliario da assoggettare allo strumento della Legge indiretta, procedendo così fino a coprire l'intero

⁸⁹ Il *motu proprio* descrive minuziosamente il progetto di progressiva e continua suddivisione e colonizzazione dei latifondi: «Il Provvedimento si restringa per ora ai Latifondi, che si trovano vicini ai luoghi già coltivati, e popolati. Li Coltivatori non avranno bisogno sul principio di restare sempre inerenti a quella porzione de' Latifondi, che si trovano vicini ai luoghi già coltivati, e popolati. Li Coltivatori non avranno bisogno sul principio di restare sempre inerenti a quella porzione de' Latifondi, che imprenderanno di nuovo a coltivare, ma potranno per qualche tempo continuare a soggiornare sopra tutto in tempo di notte nei contermini luoghi abitati, giacché da questi con breve viaggio potranno trasferirsi la mattina sulla faccia del Fondo, e da questo ritornare la sera in quelli: e tale è appunto l'indole della insalubrità dell'aria, che alligna nelle Campagne Romane, che ordinariamente non si contrae, se non dormendo. A misura poi, che con l'influsso della vegetazione, e sopra tutto degli alberi, che si planteranno dai nuovi Coloni, o Proprietari l'aria si andrà purificando negli anzidetti Tratti, che si anderanno di nuovo mettendo a coltura, potranno i Coloni fissarvisi stabilmente, e così aggiungendosi al predetto influsso della vegetazione quello altresì della frequenza dei fuochi, del moto, che si darà all'aria stessa, dello scolo delle acque sempre sicuro nei luoghi popolati, si arriverà a correggere qualunque Vizio nell'Aria [...] e in questa guisa, che la coltura, e la popolazione si andrà introducendo ne' Latifondi aperti, ed incolti, li quali ora si trovano contermini ai territori vestiti, e popolati, lo stesso potrà in seguito di mano in mano succedere degli altri più lontani, fino a che progressivamente la popolazione, e la coltura si estendino per tutta la superficie deserta, ed incolta dell'Agro Romano, e delle contermini Provincie, ove esistono i latifondi sudetti». PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 10.

⁹⁰ In concomitanza al nuovo sistema di libero commercio del grano, si presentò la necessità di istituire un nuovo dicastero necessariamente diverso da quello precedente che, infatti, era deputato a vigilare sulla esatta applicazione di tutti i vincoli e ristrettezze applicate alla circolazione del frumento. La nuova Deputazione Annonaria venne eretta con il *motu proprio* «Le note sciagure» del 2 settembre 1800, primo dei vari provvedimenti che progressivamente introdurranno la libertà di commercio e circolazione del grano. Essa era composta di un Prelato, sei Cavalieri esperti sulla materia annonaria, un Assessore con voto ed un Segretario e, oltre alla supervisione del nuovo ordinamento economico, ereditò dalla precedente Annona anche funzioni giudiziarie, avendo la facoltà di risolvere *sola facti veritate inspecta*, cioè sommariamente, tutte le liti che insorgessero relativamente alle questioni disciplinate dalle Leggi granarie. (Il testo del citato *motu proprio* è in NICOLAI M. N., *Memorie, Leggi, ed Osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma*, Parte Seconda, pp. 90-102). Pio VII affidò poi la esecuzione materiale della Legge sulla divisione fondiaria che ora stiamo analizzando alla Deputazione Annonaria che, a tal proposito, venne dotata di una Cassa economica a parte per sovvenire a tutte le incombenze stabilite nella Legge per il miglioramento agricolo, con l'obbligo di rendere conto del proprio operato due volte l'anno (fine giugno e fine dicembre) alla Congregazione Economica. PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), pp. 34-35.

⁹¹ Erano esentati dalla Tassa di Migliorazione unicamente i boschi o i luoghi adibiti alla piantagione di alberi da costruzione. In tutti gli altri casi “la prova di incoltivabilità” era a carico dei proprietari che ne dovevano dimostrare il fondamento innanzi il Tribunale della Deputazione Annonaria. PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 16.

Stato pontificio⁹². Al fine di rendere ancora più allettante il tenore del provvedimento, i cespiti raccolti attraverso l'applicazione del tributo, avrebbero alimentato una Cassa separata all'interno della Deputazione Annonaria, volta ad incentivare con appositi premi economici la realizzazione di colture diverse dal grano e la piantagione di alberi⁹³, la realizzazione di nuovi edifici, case coloniche o finanche interi villaggi rurali⁹⁴, opere di bonifica e canalizzazione delle acque⁹⁵.

A tal proposito è veramente ragguardevole la cura con cui il Papa si preoccupa di rimuovere tutti gli ostacoli morali derivanti dalle difficoltà di vivere in luoghi isolati e ostili ad un agiata vita umana: «L'uomo isolato, e lontano dal soccorso de' suoi simili sente la propria debolezza»⁹⁶. Nei fondi, più distanti dalla città, che mano a mano si sarebbero sottratti alla desolazione del latifondo, la speciale Cassa agraria voluta dal Papa avrebbe sovvenzionato la costruzione di Villaggi o piccole comunità dotate di tutti i mezzi necessari per una agiata vita cittadina⁹⁷. In particolare, ogni Centro agricolo doveva possedere alcuni elementi imprescindibili perché si potesse stabilire una vera e propria comunità territoriale: anzitutto la Parrocchia le cui incombenze erano completamente finanziate dalla Deputazione Annonaria, non ammettendosi pertanto l'applicazione delle decime né di offerte se non per funerali, Battesimi e Matrimoni. Il Parroco, oltre al suo specifico *munus* spirituale, doveva avere un ruolo di primo piano nello svolgimento di una pacifica vita cittadina in quanto, in caso di litigio tra gli abitanti del villaggio, lui sarebbe stato il primo Giudice naturale a cui appellarsi al fine di risolvere in via sommaria la controversia che solo in *extrema ratio* poteva essere esaminata dal Giudice delle Mercedi avanti il Tribunale della Deputazione Annonaria. Addirittura i contadini, affinché non fossero distolti dal lavoro nei campi, durante i periodi di semina e raccolto, non potevano essere in alcun modo chiamati in giudizio, lasciando ancora

⁹² L'art. 3 Cap. I, statuisce chiaramente che la Legge, una volta dimostrata la sua efficienza nell'Agro romano, «dovrà avere il suo effetto eziandio in tutta la estensione delle circonvicine Provincie Suburbane del Lazio, Sabina, Marittima e Campagna compreso l'Agro Pontino, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro e Ronciglione, di Orvieto, e dappertutto ove esistono Latifondi inculti». PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 15.

⁹³ Gli artt. 4 e 5 del Cap. IV (Incoraggiamento per assicurare sempre più l'introduzione di una florida coltivazione nei Latifondi, che verranno suddivisi) dispongono il riconoscimento di un premio monetario per ogni albero (olivi, olmi, pioppi, querce, oppi, pini, cipressi, abeti, glicini) che venisse piantato nei terreni da suddividere, operazione vista con particolare favore dal Legislatore grazie alle sue proprietà benefiche contro gli effetti della malaria.

⁹⁴ PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), pp. 28-30.

⁹⁵ Le grandi opere di bonifica delle paludi e disseccamento dei ristagni d'acqua dovevano realizzarsi attraverso un piano elaborato dalla Deputazione Annonaria con il sussidio tecnico della Congregazione delle Acque seguito dalla approvazione della Congregazione Economica limitatamente all'impegno economico cui avrebbe contribuito nella misura della quinta parte la Camera Apostolica. PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), pp. 27-28.

⁹⁶ PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), p. 28.

⁹⁷ *Ivi*, pp. 28-30.

una volta al Parroco il gravoso compito di comporre sul nascere ogni occasione di dissidio sociale. Precise istruzioni vennero provviste per la costruzione delle case coloniche, delle strade, dei pozzi, oltre alla presenza fissa di un chirurgo per le necessità mediche e di un fabbro e legnaiolo per la riparazione degli attrezzi agricoli⁹⁸.

Vi è senza dubbio una apprezzabile affinità con l'opera del Cacherano che abbiamo descritto poco fa e che ebbe grande diffusione soprattutto nello Stato pontificio, ma, oltre a questo, scorgiamo in queste disposizioni di carattere morale un sigillo tipico del *modus operandi* della Chiesa che corre ininterrotto sin dai primi provvedimenti sulle *domus cultae* di papa Zaccaria e dimostra l'attenzione per la persona nella sua dimensione spirituale e relazionale.

Veniamo ora al punto più importante, per il nostro particolare approccio di studio, di tutta la compilazione agraria. È il capitolo II che reca questa significativa titolazione: «Rimozione degli ostacoli, che potrebbero incontrare li Proprietari nel mandare ad effetto le Suddivisioni, o coltivazione annuale dei loro Latifondi». Già dalle parole citate si comprende come questa sezione del lavoro fosse il nucleo più propriamente tecnico-giuridico del *motu proprio*, avendo lo scopo precipuo di estirpare tutte quelle circostanze legate alla proprietà terriera che in qualche modo avrebbero potuto vanificare le finalità della Legge.

Siamo pertanto nel cuore della questione proprietaria relativa, questa volta, una Legge agraria.

La prima categoria di ostacolo alla “miglior coltura” viene individuata nei contratti di affitto stipulati nei suddetti terreni, negozi giuridici che, vincolando i fondi all'oggetto dall'accordo agrario, avrebbero impedito la suddivisione del latifondo. Per questo l'art. 1 del capitolo che stiamo esaminando annullava da quel momento tutti i contratti di affitto esistenti nei terreni compresi nel circondario miliario⁹⁹.

Altra categoria di inceppamento era dato dalle primogeniture, fidecommessi e altre forme di sostituzione o legato a cui fossero soggetti i proprietari dei fondi in forza delle quali fosse stato impedito di concludere alienazioni o procedere alla suddivisione col mezzo delle enfiteusi o delle colonie perpetue. Anche in questo caso, l'art. 2 cassava ogni disposizione testamentaria sia per il presente che per il futuro in contrasto con i fini della Legge, integrando tuttavia gli aventi diritto nel canone dovuto dagli enfiteuti o acquirenti¹⁰⁰.

⁹⁸ *Ivi*, pp. 29-30.

⁹⁹ *Ivi*, p. 20.

¹⁰⁰ *Ivi*, pp. 20-21.

In terzo luogo si fissavano delle specifiche provvidenze a favore di qualunque categoria di ente ecclesiastico o chierico (Luoghi Pii, Monasteri, Cardinali, Vescovi, Ospedali, Orfanotrofi, Camera Apostolica, etc...) che, possedendo dei terreni caduti all'interno delle fasce di miglioramento, dovesse procedere alla divisione. A tal proposito, sia nel caso i soggetti in questione si risolvessero a stipulare contratti di natura enfiteutica, di canone o livello, sia nell'altra soluzione prevista dalla Legge di provvedere loro stessi direttamente alla Miglior Coltura, la Congregazione dei Vescovi e Regolari o quella del Concilio avrebbero dovuto autorizzarli con specifico rescritto¹⁰¹.

L'art. 4 invece si occupa della nota distinzione afferente al possesso del suolo tra dominio utile e dominio diretto. Dato che «niuno può conferire ad altri un maggior diritto di quello, che gode egli stesso», se il proprietario del terreno fosse stato unicamente titolare del dominio utile, costui non avrebbe potuto procedere alla ripartizione fondiaria attraverso vendita assoluta, bensì avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato mediante sub-enfiteusi della stessa durata del suo possesso. Tale decisione doveva essere comunque comunicata al titolare del dominio diretto a solo fine informativo in quanto non poteva in alcun modo opporsi¹⁰².

Ulteriore limite alla suddivisione poteva provenire poi, nell'eventualità della vendita del terreno da migliorare, dalla prelazione a favore del proprietario del fondo contiguo a quello alienato, circostanza vista con sfavore dal Legislatore in quanto ne sarebbe derivato un ingrandimento della proprietà terriera e quindi il rischio di alimentare il fenomeno del latifondo¹⁰³.

Infine, l'art. 6 è per noi il più importante:

«Il Pascipascolo parimenti deve per necessaria conseguenza cessare nei Terreni, che di mano, in mano verranno ad essere compresi nel Circondario soggetto alla nuova Tassa di Migliorazione, altrimenti essa sarebbe ingiusta, giacché li Proprietari dei Terreni soggetti a dette pretese servitù, non avrebbero il modo di ubbidire alla Legge, di secondare le nostre mire, e di esentarsi dalla Tassa. Dichiariamo pertanto, ed Ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsiasi pretesto la suddetta divisione dei Latifondi, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Terreni, ove altri gode il Pascipascolo; Sarà bensì obbligato quegli che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla suddetta pretesa servitù del Pascipascolo di darne il dovuto

¹⁰¹ *Ivi*, p. 22.

¹⁰² *Ivi*, pp. 22-23.

¹⁰³ *Ivi*, p. 23.

compenso a chi è realmente in possesso di godere una tale servitù, nel modo, o forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima della esecuzione della presente nuova Legge, cioè prima del 1804, si prenderanno a parte sopra li pascoli»¹⁰⁴.

Se volessimo scegliere una data che simbolicamente rappresenti ciò che nel titolo del presente capitolo abbiamo indicato come “esplosione della questione proprietaria”, non vi sarebbe miglior scelta che riprendere il giorno, il mese e l’anno stampato nel *motu proprio* di Pio VII «*Il vivo impegno*»; il 15 settembre 1802 la sorte delle campagne pontificie e il modo di intendere le stesse forme di appropriazione presero a seguire una direzione chiara ed univoca che avrebbe continuato imperterrita fino alle soglie del XX secolo, confermata e sanzionata da tutti i provvedimenti prima pontifici poi statali sino alla Legge vigente del '27.

Mentre infatti nel primo paragrafo abbiamo letto ed interpretato le richieste individuali di liberazione dallo *ius pascendi* come modesto e circostanziato tentativo da parte di pochi ed intraprendenti possidenti di strappare alcuni fazzoletti di terra dal sistema dei pascoli che subiva conseguentemente limitate menomazioni, ora lo scenario è completamente diverso.

Non troveremo più i solenni Chirografi pontifici che, muniti delle più alte attestazioni di esercizio del dominio eminente, concedevano per soli motivi di rispettabilità e onorabilità del richiedente la fusione dello *ius pascendi* e dello *ius serendi* nella disponibilità del titolare del secondo diritto agrario. Ora è lo stesso Legislatore che dispiega attraverso un testo legislativo di carattere generale un indirizzo politico valevole per tutti senza esclusioni: i diritti di pascolo debbono essere liquidati perché ostacolano la miglior coltura ed impediscono la suddivisione delle terre nei piccoli nuclei produttivi che faranno fiorire i languidi e abbandonati territori di San Pietro.

É questo un messaggio fortissimo che finora non era stato rimarcato dalla storiografia. Quello che vogliamo far emergere dal Codice agrario non è tanto la valutazione tecnica sulla pratica realizzazione o meno delle sue disposizioni economiche o la loro riuscita, quanto la forza di orientare il modo di concepire e approcciarsi alle proprietà, utilizzando ora con consapevolezza il plurale del sostantivo perché proprio da questo momento inizierà con durezza e spesso prepotenza quel processo di *reductio ad unum* che tanto rappresenta la modernità giuridica.

¹⁰⁴ *Ivi*, pp. 23-24.

Lo stesso Pio VII pone all'inizio dell'editto in questione la chiara esposizione delle linee programmatiche del suo governo in campo economico, precisando subito come proprio la politica economica avrà un peso determinante nel futuro degli assetti proprietari:

«Noi abbiamo cominciato ogni nostra Operazione Economica dal togliere tutti quei Vincoli, che da tanto tempo imposti all'interna contrattazione dei Grani, e delle altre Derrate rendevano onerosa la condizione dell'Agricoltore [...] E in tempo, che Noi levammo questi primarij ostacoli, [...] non lasciamo di occuparsi a toglierne degli altri, che ugualmente pregiudicavano all'interesse dell'Agricoltura. La servitù dei Pascoli, per cui il Proprietario è costretto a lasciare le migliori terre bene spesso incolte, e spogliate [...] anch'essi hanno interessato la nostra attenzione, e si stanno maturando su di essi gli opportuni più utili regolamenti».

Il *motu proprio* in effetti si limitò a tale relevantissima dichiarazione di principio – le servitù di pascolo sono un vincolo al libero commercio! – senza dettare soluzioni concrete che vennero demandate ad interventi successivi. Questi interventi non tardarono ad essere discussi ma sin da subito incontrarono una mole di difficoltà incredibili che ci impegneranno per tutto il prosieguo della trattazione. Per ora sia sufficiente ricordare che dal giorno della promulgazione dell'editto pontificio venne posto un collegamento insidioso e foriero di controversie giuridiche e politiche tra miglioramento dell'agricoltura e liquidazione degli usi civici di pascolo. In effetti da questo momento il tema dei diritti di pascolo verrà avviluppato nelle spire limitate della teoria economica che fu assunta come criterio univoco per incidere sugli assetti fondiari collettivi.

1.3 I progetti della Congregazione Economica

A dimostrazione di quanto la questione proprietaria fosse sempre più un ambito dell'attività di governo da gestire mediante i soli dettami della scienza economica - la quale inevitabilmente tendeva a risolvere e semplificare i complessi rapporti antropologici derivanti dalla relazione uomo-terra in una mera circostanza di circolazione di un bene qualsiasi - vi è la decisione di affidare la elaborazione di un progetto di Legge sui pascoli alla Congregazione Economica, ripristinata da Pio VII con il *motu proprio* «*Post diuturnas*» del 1800¹⁰⁵.

¹⁰⁵ La prima istituzione di una Congregazione Economica deputata alla valutazione dei progetti di Legge e di ogni altro provvedimento di natura economico risale al Pontificato di Clemente XI con editto datato 10 luglio 1708. A causa del conflitto di competenza con la Congregazione del Buon Governo venne sciolta e ripristinata da Benedetto XIV con la Costituzione «*Apostolicae Sedis aerarum*» del 18 aprile 1747 nella quale troviamo la descrizione delle sue principali

Tale dicastero ebbe un ruolo di primo piano nel Pontificato del Chiaramonti il quale infatti, come abbiamo visto, fu impegnato in un grandioso progetto di riforme economiche che sarebbero passate poi al vaglio della Congregazione Economica; oltre a questa funzione di consulenza economica, il ministero curiale venne investito del gravoso mandato di procedere alla vendita dei beni comunitativi il cui ricavato era destinato alla remissione dei debiti delle comunità, di sopprimere le Corporazioni di Arti e Mestieri e, più in generale, del dovere di discutere e deliberare sulle materie che gli venissero commendate dal romano Pontefice a cui sempre spettava la sanzione finale. Il consesso cardinalizio, diretto dal Cardinal Consalvi, ebbe tra i suoi Segretari alcuni protagonisti della questione proprietaria tra i quali Paolo Vergani, fervente sostenitore della necessità di abolire le servitù di pascolo¹⁰⁶, e Maria Nicola Nicolai che mantenne tale carica sino alla sua dipartita nel 1832.

Proprio Monsignor Nicolai, le cui competenze in ambito agrario ed economico erano fuor di dubbio vista la sua opera *magna* sulle campagne e l'Annona di Roma, fu l'estensore di una

attribuzioni: «*opportuna pro tempore consilia et remedia excogitare, Nobisque et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus insinuare, quaecumque ad optimum ipsius Camerae regimen et publici Aerarii emolumentum, ad subditarum civitatum et communitatum levamen, ac populorum incolumitatem utilitatemque, in Domino existimarint salubriter expedire*». Dopo il biennio giacobino (1799-1800), la Congregazione Economica venne riorganizzata, come abbiamo visto, da Pio VII con la costituzione *Post diuturnas* e operò come organo sia consultivo che giudiziario sino alla seconda invasione francese del 1809. Dopo la restaurazione pontificia, mediante un ordine della Segreteria di Stato del 26 luglio 1815 vennero precisate le sue funzioni limitate alla discussione dei progetti e delle questioni che le venissero sottoposte dalla Segreteria di Stato e di proporre delle massime per una migliore amministrazione pubblica, mentre fu completamente privata delle competenze a giudicare in caso di contenzioso. Il Dicastero venne soppresso con il *motu proprio* del 1 ottobre 1847. Sul punto si veda MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Tipografia Emiliana, vol. XVI, Venezia 1842, pp. 192-195; FRANCHINI V., *Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano*, Giuffrè, Milano 1950, pp. 69-74; LODOLINI E., *L'archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1956, pp. CXLVI-CXLVII; DAL PANE L., *La Congregazione Economica istituita da Benedetto XIV e la libertà di commercio*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, 5 (1965), pp. 371-418; SPAGNUOLO A., *Fondi dell'Archivio di Stato di Roma relativi alle Congregazioni Economiche del secolo XVIII*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 53 (1996), pp. 75-98; DEL RE N., *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 407-409.

¹⁰⁶ Monsignor Paolo Vergani ebbe un ruolo di primo piano nella politica economica di Pio VII. Partecipò, soprattutto in veste di Assessore generale delle Finanze e del Commercio prima e di Segretario della Congregazione Economica poi alla stesura e discussione dei provvedimenti relativi al libero commercio del grano, al progetto sul Codice di Commercio, al piano di "intavolazione" e, come vedremo tra poco, alla *vexata questio* dei diritti di pascolo. Fu autore di diverse opere di contenuto politico-economico: *Le idee liberali. Ultimo rifugio dei nemici della religione e del trono*, Genova 1816; *Della importanza e dei pregi del nuovo sistema di finanza dello Stato pontificio. Discorso di Monsignor Paolo Vergani*, Roma 1794; *Discorso storico-politico sull'autorità del Romano pontefice*, Roma 1815; *Analisi ragionata del Congresso di Vienna*, 2 voll., Genova 1818. Sulla vita e l'impegno politico di Paolo Vergani si veda DAL PANE L., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano 1959, pp. 295 e ss.; VENTURI F., voce *Paolo Vergani*, in *Venturi-Giarizzo-Torcellan, Illuministi italiani*, vol. VII, R. Ricciardi, Milano-Napoli 1965, pp. 629-644; LA MARCA N., *Tentativi di riforme economiche nel Settecento romano*, Bulzoni, Roma 1969, pp. 131-134. Sulle posizioni giuridiche di Vergani in riferimento al tema dei pascoli interessante è PETRONIO U., *Qualche spunto sulla 'questione demaniale' in Italia prima della Legge Zucconi*, in FALASCHI P. L. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della Legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, Camerino 1991, pp. 68-72.

eruditissima Memoria con sommario sulle servitù di pascolo¹⁰⁷ che merita ora la nostra attenzione in quanto ci permette di avere una visuale completa dei lavori della commissione pontificia sul nostro tema, dagli inizi dell'incarico papale (subito dopo la promulgazione del *motu proprio* «*Il vivo impegno*») sino alla data di pubblicazione della memoria (1823).

Il primo lavoro ufficiale della Congregazione Economica sullo *ius pascendi* venne commissionato nel 1801 al suo Segretario, Paolo Vergani, in adempimento del succitato *motu proprio* che all'art. 6 capitolo II esortava al più presto a emettere una Legge liquidativa degli usi civici. Il voto economico del Prelato¹⁰⁸ è di grande interesse soprattutto nella parte conclusiva in cui gli antichi diritti agrari delle comunità rurali vengono qualificati con una aggettivazione che rimarrà costante nella letteratura sul tema: «odiose servitù». La ragione di un giudizio tanto severo e sprezzante è data dalla considerazione che le riforme pontificie sul libero commercio del grano e degli altri frutti della terra non potevano dispiegare i loro effetti sino a quando non sarebbero stati rimossi gli ostacoli che impedivano agli agricoltori di sfruttare liberamente le loro terre, primi fra tutti i pascoli comunali:

«La felice necessaria influenza della nostra nuova Legislazione Economica sull'Agricoltura resta necessariamente limitata a una porzione soltanto dei Terreni, che compongono le indicate Provincie, cioè a quelli, i quali sono liberi. La linea, che divide questi Terreni liberi da quelli che proseguono ad essere sottoposti all'odioso vincolo del Pascolo, è un termine, il quale circoscrive gl'indicati vantaggi del libero Commercio, e oltre al quale, per conseguenza non possono penetrare le beneficenze dell'ottimo sovrano»¹⁰⁹.

Insomma alla libertà del commercio doveva finalmente seguire come conseguenza necessaria la liberazione dei terreni! Come realizzare questa grande conquista di civiltà che, deponendo per un attimo le armi dello storico, potremmo definire con lo *slogan* “libertà delle terre dalla schiavitù dei vincoli comunitaristici”?

Secondo Vergani, il modello di riferimento doveva essere la Legislazione adottata da Leopoldo nello Stato di Siena la quale aveva raggiunto l'agognato obiettivo di riunire «nel Padrone del Suolo il Dominio pieno, ed assoluto del Terreno colla percezione di tutti i suoi

¹⁰⁷ A. F., TOMO XII, NICOLAI M. N., *Proposta di liberazione dei terreni dalla servitù de' pascoli. Memoria con Sommario*, Roma 1823.

¹⁰⁸ VERGANI P., *Voto economico sopra le servitù de' pascoli alla quale soggiace una gran parte de' Terreni de' Particolari nelle Provincie Suburbane*, Roma 1801. Il voto è riportata per intero nel Sommario (n.3) della succitata Memoria di Monsignor Nicolai sui pascoli.

¹⁰⁹ VERGANI P., *Voto economico sopra le servitù de' pascoli alla quale soggiace una gran parte de' Terreni de' Particolari nelle Provincie Suburbane*, p. 52.

frutti»¹¹⁰. Al regolamento toscano si sarebbero dovuti apportare tuttavia due considerevoli correttivi: in primo luogo, l'opportunità di indennizzare i titolari dello *ius pascendi* con un congruo canone annuale corrispondente al valore del pascolo; in secondo luogo, il Segretario della Commissione cardinalizia riteneva preferibile una Legge che, anziché dichiarare generalmente aboliti tutti gli usi civici di pascolo nei domini pontifici, lasciasse agli stessi agricoltori la facoltà di affrancare il terreno¹¹¹. Era questa una linea di intervento comune all'azione politico-economica di Pio VII e del suo *entourage*, favorevoli infatti ai risultati prodotti dalle Leggi indirette che creassero tutte le condizioni necessarie per realizzare un determinato fine, rimuovendo gli ostacoli materiali e allo stesso tempo prevedendo incentivi per coloro che sposassero l'iniziativa promossa dal governo. Era il principio, già incontrato nel *motu proprio* «*il vivo impegno*», delle «due molle che muovono il cuore umano, cioè il premio e la pena»¹¹²!

In questo caso la molla per così dire psicologica che avrebbe indotto gli animi degli agricoltori a rivoluzionare in meglio la loro vita era quella della «imitazione», inclinazione naturale della maggior parte degli uomini, distinta invece dalla «invenzione [che] è la proprietà dei genj superiori». I risultati di siffatto piano destinato ad insinuarsi nella cervice anche dei più rudi contadini, così attaccati alle tradizioni, era garantito: «Li Proprietarj li più industriosi, quelli i quali insino ad ora in danno hanno desiderato di acquistare ai loro Terreni la nativa libertà, si preleveranno subito del beneficio della nuova Legge Agraria. Ora l'esempio del tanto maggior fruttato, che essi ne ricaveranno animerà li Possidenti vicini anche li più torpidi, ed inerti a fare lo stesso; e così in pochi anni la coltura si anderà dilatando in tutta l'estensione delle Provincie Suburbane»¹¹³.

Insomma la cultura socio-giuridica che emerge dalla lettura del documento è una cultura profondamente individualista, intollerante nei riguardi di tutto quello che fosse espressione del patrimonio consuetudinario delle comunità locali. Un segno di questa grave ostilità lo possiamo trarre dalla *vexata quaestio* dei compensi che è discussa dal Vergani con una leggerezza e insensibilità ragguardevoli dal momento che la liquidazione degli usi civici avrebbe restituito ai cittadini unicamente un magro e inadeguato canone monetario, riservando quindi il patrimonio fondiario derivato dall'abolizione dei diritti promiscui ai soli proprietari.

¹¹⁰ *Ivi*, p 26.

¹¹¹ *Ivi*, pp. 26-29.

¹¹² *Supra* nota 84.

¹¹³ VERGANI P., *Voto economico sopra le servitù de' pascoli alla quale soggiace una gran parte de' Terreni de' Particolari nelle Provincie Suburbane*, p. 29.

Tale scritto, vedremo, eserciterà una grande e negativa influenza nel processo di abolizione dei diritti di pascolo giungendo persino nelle aule del Parlamento italiano che, in un primo momento, accoglieranno passivamente le istanze individualiste della cultura borghese¹¹⁴.

Il voto economico del Monsignore venne discusso dalla Congregazione Economica nel gennaio del 1802 e tutti i Padri, convinti dalle sue solide argomentazioni, votarono a favore dell'abolizione dei diritti di pascolo, incaricando contestualmente Baldassarre Odescalchi, Duca di Ceri, a redigere un progetto di Legge, il primo ideato per i territori pontifici¹¹⁵. Esso rispondeva in pieno alle linee di indirizzo delineato nel *motu proprio* piano sull'incremento agricolo, prevedendo infatti la liquidazione degli usi civici tutte le volte in cui fossero state realizzate colture nei terreni gravati dall'odioso vincolo.

Così il progetto, redatto in brevissimo tempo, venne letto e dibattuto nella sessione del 25 gennaio 1802 durante la quale furono posti dei dubbi sulla opportunità di alcuni articoli. Le critiche erano principalmente riconducibili a due questioni: anzitutto si giudicava ingiusto estendere la Legge abolitiva anche ai terreni appartenenti alla comunità, anziché solo dei privati, con il riflesso che tale patrimonio fosse un bene da preservare per la sussistenza delle stesse comunità che ivi avrebbero potuto liberamente continuare ad esercitare il pascolo; poi si criticò decisamente la clausola risolutiva che sanciva, qualora nello spazio di due anni i terreni liberati non fossero stati in alcun modo lavorati, la reintegrazione nel pristino stato e quindi la rinascita dell'antico diritto.

¹¹⁴ Nel primo disegno di Legge sull'abolizione degli usi civici nelle ex provincie pontificie, presentato alla Camera dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio Bernardino Grimaldi il 29 novembre 1884, troviamo tra gli allegati proprio il «*Voto economico sopra le servitù di pascolo*» di Paolo Vergani, a dimostrazione della continuità ideologica che pervadeva parte della classe politica ed in particolare lo stesso Ministro proponente la legge abolitiva. *Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XV, Ia sessione 1882-83-84. Documenti. Disegni di Legge e relazioni*, n. 270.

¹¹⁵ Riportiamo gli articoli più significativi della proposta di Legge del Duca di Ceri la quale si componeva di 12 articoli: «Art. 1 Chiunque planterà nel suo terreno vigne, o alberi di olivi, e moricelsi, o di frutti, rimarrà per diritto, e in forza della Legge libero dalla servitù del pascolo.

Art. 3 Chiunque per altro vorrà coltivare il suo terreno [...] e per conseguenza rimanere libero dalla servitù, dovrà interpellare giudizialmente l'attual possessore del jus pascendi, e dichiarargli, che egli vuol ridurre il suo terreno a miglior coltivazione, e per conseguenza liberarsi dalla servitù, e tre mesi dopo seguita una tale intimazione avrà egli il diritto di espellere i bestiami dell'attual possessore del jus pascendi.

Art. 4 Chiunque rimarrà in forza della sopraccennata coltivazione libero dalla servitù del pascolo dovrà pertanto pagare o al Barone, o alla Comunità, o a quegli, che godeva prima il jus pascendi il prezzo, che questi ritraeva dall'erbe, e questo prezzo dovrà giustificarsi innanzi al giudicante del luogo, desumendolo dall'ultimo decennio.

Art. 6 Chiunque sei mesi dopo l'intimazione da Noi accennata all'articolo 3., o non avrà fatta la piantaggione, o non avrà seminato, o rotto almeno il suo terreno, come è necessario, per coltivarlo, o seminarlo, o chi dopo averlo coltivato ancora per molti anni tralascerà poi la coltura accennata di sopra, decaderà ipso facto dall'accennata libertà, e quegli che godeva prima il jus pascendi, facendo solamente costare al giudicante locale, che non si è coltivato il terreno secondo vien prescritto dalla legge, ritornerà nell'antico diritto, e farà pascere dai suoi bestiami il terreno rimasto incolto». Il testo della Proposta di Legge è nel Sommario n. 4 della succitata Memoria di Monsignor Nicolai.

Apportate le modifiche al testo, la Legge agraria veniva umiliata al Papa Pio VII per la suprema sanzione che tuttavia, malgrado il clima di entusiasmo dei porporati della Congregazione, non venne pronunciata in quanto, diffusasi la notizia della abolizione delle servitù di pascolo, esplose in tutto il suo vigore la questione proprietaria. Alcune comunità, prima tra tutte Corneto, inoltrarono alla Congregazione quelle memorie, esaminate nel precedente capitolo, che a gran voce reclamavano la dignità e il valore delle Consuetudini agricole, liquidate dagli economisti che frequentavano la commissione cardinalizia come meri inceppamenti del sistema economico.

Fu probabilmente a quel punto che risultò chiaro come la Legge sugli usi civici non fosse un'operazione economica come tutte le altre appena concluse (per esempio quelle sulla libera circolazione del grano), bensì si trattasse di qualcosa che non potesse comprendersi unicamente valutando da un freddo ufficio tecnico qualche segno catastale o interpretando in modo distaccato le curve della produzione agricola dell'anno precedente.

Insomma, i Cardinali e soprattutto il Papa compresero come la Legge abolitiva sulle servitù di pascolo, tanto semplice e trionfale nelle sue formulazione astratte, era molto più che modificare gli assetti proprietari di un fondo, era infatti il tentativo drammatico di scardinare dalle radici profonde della terra una mentalità che giusta o sbagliata che fosse si era sedimentata nel cuore delle comunità rurali.

In effetti possiamo affermare con certezza che i porporati impegnati nel progetto di liquidazione degli usi civici vennero a conoscere con esattezza le ragioni degli anti-abolizionisti grazie al voto consultivo di Alessandro Buttaoni, esaminato nel Capitolo 1, in cui l'Avvocato concistoriale con dovizia di particolari dimostrò come le odiose servitù di pascolo fossero in realtà veri e propri diritti collettivi¹¹⁶. Le sue parole furono talmente convincenti che questo primo progetto non ottenne l'approvazione papale e ciò determinò la interruzione dei lavori, con alcune brevi e infruttuose riprese, per quasi venti anni.

Trascorso il periodo della dominazione napoleonica, momento in cui abbiamo visto come le Autorità francesi avessero rinunciato ad intervenire con una Legge generale sulla questione proprietaria¹¹⁷, la Congregazione Economica poté riprendere i lavori nel 1822, questa volta sotto la direzione di Monsignor Nicola Maria Nicolai in qualità di Segretario.

Il sacro congresso di porporati si trovò così per una seconda volta ad analizzare la materia dei pascoli sulla quale furono presentati due progetti distinti.

¹¹⁶ *Supra* Cap. 1, § 2.1.

¹¹⁷ *Ibidem*

Il primo¹¹⁸ venne vergato da un parente del Conte Casimiro Falzacappa, l'allora Arcivescovo di Atene Giovanni Francesco Falzacappa¹¹⁹, che per le sue origini familiari conosceva bene le drammatiche vicende degli usi civici cornetani. Infatti la parte che precede la proposta di Legge, è tutta incentrata su Corneto e sulla pretesa dei suoi cittadini di rivendicare *uti singulis* i diritti agrari. A questo proposito il prelado ha una idea chiara: «Il coltivare queste idee di popolo padrone, di diritti popolari, è un sognare gli alberi in mare, e le onde sulle montagne; è un farsi volontariamente cieco nel più chiaro meriggio di tante prove, che dimostrano la pertinenza de' pascoli alle comunità, è un mendicar pretesti per sacrificar al proprio privato interesse il pubblico bene»¹²⁰. Invocando l'assioma «*quae comuniter possidentur, comuniter negliguntur*», il Falzacappa dichiarava a gran voce le anti-economicità del regime agrario dei pascoli, tendente all'abbandono e alla miseria all'opposto della piccola proprietà contadina tutta tesa al massimo profitto dei suoi frutti. Venendo finalmente alla proposta di Legge, essa si compone di 7 articoli e prevede la liberazione dei soli terreni privati, non anche quindi delle terre comunali sottoposte ai diritti di pascolo, e, a differenza del precedente progetto, elimina la necessità per i proprietari di eseguire i miglioramenti sul fondo, mantenendo solo l'obbligo di corrispondere un annuo canone¹²¹.

¹¹⁸ FALZACAPPA G. F., *Memoria con Sommario di Monsig. Falzacappa sulle servitù di pascolo del Territorio cornetano*, Roma 1822. Il testo è allegato al num. 8, nel sommario della succitata Memoria del Nicolai.

¹¹⁹ Giovanni Francesco Falzacappa (Corneto, 7 aprile 1767 – Roma, 18 novembre 1840) grazie alla sua formazione giuridica – conseguì la laurea *in utroque iure* presso l'Archiginnasio della Sapienza – venne scelto da Pio VII come figura di spicco in diversi dicasteri pontifici come Segretario della Congregazione del Buon Governo, della Congregazione delle Immunità ecclesiastiche, della Congregazione del Concilio e membro della giunta di governo che resse provvisoriamente lo Stato durante l'assenza di Pio VII nel 1815. Il 10 marzo del 1823 Pio VII lo creò Cardinale dell'Ordine dei Preti. Il motivo per cui fu chiamato a presentare una memoria sui pascoli fu, oltre la sua solida preparazione giuridica, la conoscenza profonda di una delle terre per eccellenza degli usi civici, Corneto, e, come racconta lo stesso Falzacappa nella memoria, la carica svolta per alcune anni come Segretario della Congregazione del Buon Governo investita durante la sua presidenza del mandato di giudicare alcune Cause sulla liberazione dei terreni dai pascoli comunali e soprattutto del gravoso problema della dimissione dei debiti delle comunità in cui confluirono anche molti terreni comunali. In tale occasione il futuro Cardinale, minimizzando le voci degli oppositori alle liberazioni, registrò personalmente la circostanza che «appena manifestata l'istanza [di liberazione], era questo il segnale, perché insorgesse qualche Avido agricoltore, che non contento del suo, ed invidiando che altri cercasse in giusto mezzo ad accrescere la propria industria, si faceva capo di un popolo allucinato dalla voce sparsa a posta di ruina di Agricoltura, di deperimento del Bestiame, d'impoverimento della Cassa Comunale, e chiamare a sottoscrivere memorie di opposizione non solo qualche meschino Agricoltore [...] ma per fino il Calzolaio, il Falegname, ed il Bracciante». FALZACAPPA G. F., *Memoria con Sommario di Monsig. Falzacappa sulle servitù di pascolo del Territorio cornetano*, p. 3. Informazioni sull'attività politica del Card. Falzacappa sono reperibili a Tarquinia nello stesso Fondo da cui abbiamo ricostruito le vicende proprietarie nello Stato pontificio: Tarquinia, Biblioteca della Società tarquiniense di Arte e Storia, *Armadio VII, Archivio della famiglia Falzacappa*, faldone S-e-6, cart. V (lettere del F. dall'esilio, 1808-1813); faldone S-e-9, (lettere ai familiari, 1791-1840); faldone F-f-17 (lettere pastorali).

¹²⁰ FALZACAPPA G. F., *Memoria con Sommario di Monsig. Falzacappa sulle servitù di pascolo del Territorio cornetano*, p. 7.

¹²¹ Trascriviamo alcuni degli articoli più significativi della proposta del Falzacappa:

«Art.1 Tutte le servitù di pascolo godute fin qui dalle Comunità dello Stato, o a proprio nome, o di popolo, o di Università sugli terreni de' particolari siano abolite.

Art. 2 Siano preservate le servitù di pascolo sugli terreni di proprietà comunitativa.

Ancora una volta vediamo la esemplificazione della teoria delle Leggi indirette per cui si voleva evitare la imposizione dell'obbligo della miglior coltura e lasciar che i proprietari, sollecitati da una normativa a loro favorevole, si industriassero sui rispettivi terreni.

La seconda proposta illustrata ai Padri riuniti in Congregazione Economica fu quella elaborata dal Prefetto della Congregazione del Censo. Non è un caso che il progetto liquidativo delle servitù di pascolo fosse stato commissionato al titolare di tale Dicastero; infatti con il *motu proprio* del 6 luglio 1816, Pio VII aveva ordinato la compilazione di un nuovo catasto più aggiornato e anche in tale circostanza si individuò un ostacolo insuperabile alla sua compilazione nella barbarie dei pascoli, ormai eletti pubblicamente a causa di ogni male e perturbazione economica. Il prefetto del Censo, il Cardinal Cesare Guerrieri Gonzaga¹²², nel Proemio della Memoria sullo *ius pascendi*¹²³, enuncia chiaramente quali difficoltà derivassero dalla permanenza dei diritti civici che rendevano estremamente laborioso il calcolo degli estimi, necessari per determinare il tributo dovuto alla Sede apostolica. La presenza di questi inceppamenti insopportabili comportava pertanto la necessità di suddividere gli estimi di ciascun fondo agricolo in due valori: il primo relativo al diritto di seminare e il secondo al diritto di pascere che a sua volta era all'origine di un ulteriore problema nella valutazione del reddito che fruttava ai suoi titolari, in quanto esso si percepiva in alcuni casi attraverso l'affitto delle erbe spontanee, in altri mediante la fida o ancora la capitazione del bestiame o, caso opposto, qualora il pascolo era goduto gratuitamente, il reddito doveva computarsi pari a zero¹²⁴.

Queste esigenze avevano indotto il porporato a riflettere su una Legge abolitiva che dovesse essere generale, coattiva e compensativa¹²⁵. Generale perché la estrema varietà

Art. 4 I particolari che riuniscono il diritto di pascere a quello di seminare, debbono dare alle rispettive Comunità un equitativo compenso, mediante un annuo moderato Canone.

Art. 7 Non si prescriva al liberatario alcuna particolare coltivazione pel miglioramento de' terreni liberati, i quali siano descritti nel censimento, a solo nome del proprietario, come a tutto suo carico sia il pagamento della Dativa, ed altre tasse ripartite sulla possidenza». FALZACAPPA G. F., *Memoria con Sommario di Monsig. Falzacappa sulle servitù di pascolo del Territorio cornetano*, pp. 15-16.

¹²² Il Cardinal Guerrieri Gonzaga (Mantova 1749 – Roma 1832) fu, come il Falzacappa, grande animatore delle riforme politico-economiche promosse da Pio VII. Le sue competenze in ambito finanziario lo portarono a sedere come membro o in alcuni casi come Presidente nei principali Dicasteri pontifici tra i quali la Congregazioni del Concilio, della Fabbrica di S. Pietro, del Buon Governo, del Censo (1816-1831) delle Acque (1819), Economica (1820), di Vigilanza (1827). CAPANNI F., voce Cesare Guerrieri Gonzaga in *Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 60* (2003).

¹²³ GUERRIERI GONZAGA C., *Memoria sulle servitù dei pascoli presentati all'E.mo Card. Segretario di Stato dall'E.mo Prefetto della Congregazione de' Catasti*, Roma 1822. Il testo può essere consultato nel Sommario della Memoria Nicolai al n. 10.

¹²⁴ *Ivi*, pp. 1-2.

¹²⁵ Vediamo i 5 articoli della proposta di Legge del Prefetto del Censo:

«Art. 1 Le servitù del pascolo di qualunque natura esse siano, ed a qualunque possessore appartengano, rimarranno abolite; ed in conseguenza i proprietari dei terreni affetti verranno pienamente liberati dalle medesime.

giuridica dei pascoli e la loro origine remota rendeva impossibile ogni operazione di classificazione, specialmente per i diritti derivanti da titolo consuetudinario, originatisi, secondo le credenze dell'epoca, nei disordini delle invasioni barbariche¹²⁶. Coattiva in quanto le precedenti esperienze di Leggi edittali o municipali, demandando ai singoli la scelta della liberazione, non avevano sortito alcun effetto apprezzabile in rapporto alla estensione delle terre "affette" dalle servitù di pascolo. Compensativa infine in ragione dell'opportunità di prevedere un indennizzo a coloro che erano titolari dei diritti disciolti in favore del proprietario del fondo¹²⁷. La parte originale della normativa rispetto a quelle precedenti è l'art. 5 perché per la prima volta troviamo una modalità alternativa nella liquidazione dei diritti di pascolo che, ancora oggi, è presente nella Legislazione vigente sugli usi civici. Si tratta, usando la definizione del Legislatore del '27, della liquidazione con scorporo che prevede la divisione del fondo in due quote, di cui una viene ceduta in piena proprietà al titolare dello *ius pascendi* e l'altra egualmente attribuita al proprietario dello *ius serendi*¹²⁸. Questa nuova tipologia abolitiva, attuata da due periti agrari o in caso di dissidio da un perito nominato dalla Congregazione del Censo, venne immaginato dal porporato con lo scopo di non privare completamente le comunità delle terre comuni su cui esercitare il pascolo. In un momento di profonda ostilità verso gli assetti fondiari collettivi la proposta del Prefetto, pur inserendosi pienamente nella direzione tracciata dal Vergani e dal Falzacappa, introduceva un correttivo fondamentale per la conservazione dei patrimoni collettivi attraverso la compensazione in terre non più solo a favore del singolo proprietario – che fino a quel momento era stato l'unico soggetto favorito dai precedenti progetti di Legge - ma anche degli utenti dei pascoli.

Art. 2 I Possessori delle servitù di pascolo esigeranno dai proprietari de' terreni un annua indennizzazione pecuniaria, ossia canone da fissarsi da due periti agrari da scegliersi da ambo le parti, ed in caso di discordia fra i medesimi da un periziore da deputarsi dalla Congregazione del Censo.

Art. 3 Il rispettivo fondo resterà specialmente ipotecato pel pagamento dell'annua indennizzazione, come il fondo enfiteutico lo è rispettivo al canone.

Art. 4 Qualora il possessore del pascolo non sia una comune, potrà il proprietario del terreno redimersi dal canone collo sborzo di una somma equivalente a venti volte il canone stesso.

Art. 5 In luogo della redenzione del pascolo da farsi per mezzo del canone, sarà in facoltà del possessore del pascolo e del proprietario del terreno di prendersi ogn'uno porzione libera di terreno, facendo la divisione per mezzo dei soliti due periti, ed in caso di disparere per mezzo del periziore da destinarsi come sopra».

GUERRIERI GONZAGA C., *Memoria sulle servitù dei pascoli presentati all'E.mo Card. Segretario di Stato dall'E.mo Prefetto della Congregazione de' Catasti*, pp. 11-12.

¹²⁶ *Supra* Cap. 1, § 2.2.

¹²⁷ GUERRIERI GONZAGA C., *Memoria sulle servitù dei pascoli presentati all'E.mo Card. Segretario di Stato dall'E.mo Prefetto della Congregazione de' Catasti*, p. 11.

¹²⁸ Sulle modalità di effettuare lo scorporo nella vigente Legge del 1927 si veda LORIZIO M. A., voce "Usi civici", p. 5. Quanto alla proposta di Legge che stiamo esaminando, quella del Prefetto Guerrieri Gonzaga, riteniamo che essa non intendesse come la legge del '27, costituire mediante la liquidazione degli usi civici con scorporo delle proprietà collettive in favore delle comunità locali, bensì di riunire solamente i fondi da suddividere poi in quote tra gli utenti dei pascoli, decisione questa da imputarsi alla logica individualista mirante alla realizzazione della sola proprietà individuale.

Con questo progetto termina la raccolta documentale dei lavori svolti sino a quel momento e diligentemente riprodotti da Monsignor Nicolai nella sua memoria che ora conviene analizzare per capire quale orientamento assunse la Congregazione Economica nei lavori che la impegnarono nel biennio 1822-23.

Affinché si avesse più chiaro il quadro della situazione venne richiesto ai Legati e Delegati delle Provincie pontificie di fornire tutte le informazioni necessarie sui pascoli, rispondendo precisamente ad alcuni quesiti fondamentali che avrebbero composto le voci di un «Prospetto Generale delle servitù di pascolo»¹²⁹ da cui risultasse se i terreni gravati da uso civico fossero di proprietà comunale o particolare e ancora quale fosse il titolo delle pretese servitù di pascolo (Diritto civico, di dominio o di cessione), tripartizione questa di difficile ricostruzione che infatti molti Comuni omisero per mancanza di documenti o di altri generi di prove.

Ora, al di là delle statistiche, mai esatte e fuorvianti, la parte più genuina e concreta del prospetto economico è quella delle osservazioni comunicate dai rappresentanti delle comunità alla Congregazione Economica su alcuni punti ritenuti di grande rilievo. Così accanto ad una lista di cifre e statistiche astratte, troviamo una testimonianza preziosa della voce delle diverse comunità e del modo in cui percepissero le proprietà collettive. L'impressione generale che si ha nel leggere i rilievi dei Legati provinciali è che i pascoli venissero difesi come un patrimonio cittadino da cui dipendeva la sussistenza economica della popolazione ed in particolare delle classi rurali più povere che traevano dai beni comuni il necessario per la loro sopravvivenza.

«La popolazione vive su tali servitù. Tolle esse conviene emigrare»¹³⁰, questo il riflesso del Delegato di Frosinone, simile a quello di tanti altri delegati pontifici, dove si percepisce non solo la rilevanza economica dei diritti agrari ma anche, in un certo qual modo, l'orgoglio delle comunità nel difendere la propria storia agraria, come nel caso di Viterbo «da lunghissimi tempi indietro possessitrice di detto pascolo per titoli antichi confermati da molti Pontefici, ne ha sempre difesa l'integrità contro qualunque particolare o Corporazione che abbia tentato

¹²⁹ *Prospetto generale delle servitù di pascolo dello Stato desunto dai stati particolari dagli E.mi Legati e Monsignori Delegati trasmessi alla Segreteria di Stato, e da questa passati al Segretario della S. Congregazione Economica*, Roma 1822. Il prospetto è allegato al Sommario (n.1) della Memoria sui pascoli di Mons. Nicolai. I dati sui pascoli sono relativi ai Comuni delle Legazioni e Delegazioni di Frosinone, Civitavecchia, Ravenna, Macerata, Fermo, Ascoli, Perugia, Pesaro e Urbino e Viterbo.

¹³⁰ *Prospetto generale delle servitù di pascolo dello Stato desunto dai stati particolari dagli E.mi Legati e Monsignori Delegati trasmessi alla Segreteria di Stato, e da questa passati al Segretario della S. Congregazione Economica*, p. 3.

liberarsene»¹³¹. Insomma i piani di riforma economica si scontravano con il sentire comune degli abitanti dello Stato pontificio ancora legati a quel passato che la nuova propaganda borghese definiva un avanzo delle barbarie feudali.

Torniamo ora ai lavori del Segretario Nicolai che, sulla base dei suddetti rilievi, apprestò una sorta di questionario articolato in 6 dubbi da sottoporre ai Padri della Congregazione Economica per decidere finalmente quale linea di intervento seguire.

Il primo dubbio era ormai deciso da tempo e si trattava infatti di stabilire «se le servitù de' pascoli debbano conservarsi, o abolirsi». Ovviamente la risposta del sacro congresso fu «*affirmative*» in considerazione del danno economico prodotto dal sistema dei pascoli¹³².

Il secondo punto chiedeva «se l'abolizione debba essere generale, ovvero convenga di fare eccezione per qualche provincia, o per qualche comune: come pure se i terreni di proprietà comunale debbano andarvi soggetti come quelli dei particolari»¹³³. Il Segretario era dell'avviso, confermato dall'assise economica, che l'abolizione doveva essere generale su tutti i terreni sia dei particolari che delle comunità in modo da debellare definitivamente ogni residuo di barbarie e corrispondere così sia al benessere dello Stato - che vedrà rifiorire l'agricoltura grazie alla formazione di una piccola proprietà contadina protesa al massimo profitto - sia alle amministrazioni locali che rimpingueranno le casse civiche con le tasse dei proprietari. Unica eccezione fu prevista per i più poveri che potevano contare su una porzione di terra, ricavata dalle liquidazioni, sulla quale nutrire le proprie bestie.

Proseguiamo con il terzo dubbio: «se nella legge abolitiva de' pascoli vi debba essere corrispettività di condizioni; cioè fissazione di prezzo in ragione del *quanti interest* a carico del Possessore del fondo liberato: secondo se sia sufficiente il restringere, o faccia d'uopo di vestire, od introdurre qualche genere di coltivazione nelle terre liberate»¹³⁴. La Congregazione votando «*affirmative*» per le due domande del dubbio, si pronunciò favorevolmente alla proposta del Nicolai. Costui, nel trattare l'argomento del compenso dovuto al titolare dello *ius pascendi*, rifletteva sulla difficoltà di determinare l'ammontare del risarcimento nel caso in cui si fosse deciso di seguire le classificazioni dei diritti di pascolo nelle tre note categorie (Diritto civico, di cessione e di dominio) ed inoltre si fosse distinto in base alle persone fisiche o giuridiche che ne fossero stati titolari. Così per rendere tutto più veloce il Segretario propose,

¹³¹ *Ivi*, p. 29

¹³² A. F. TOMO XII, NICOLAI M. N., *Proposta di liberazione dei terreni dalla servitù de' pascoli. Memoria con Sommario*, p. 31.

¹³³ *Ivi*, pp. 32-35.

¹³⁴ *Ivi*, pp. 35-39.

e la Congregazione approvò, di determinare un compenso da applicarsi generalmente a tutti i casi di liquidazione senza guardare alla natura della servitù né ai titolari e a coloro che avessero obiettato con l'autorità del De Luca o dei Giudici rotali che costantemente avevano sanzionato tale classificazione, Nicolai esclamò: «è il Supremo legislatore che distrugge la consuetudine, giudicando, che tanto convenga al benessere dello Stato»¹³⁵. Forse in questa parte della discussione venne raggiunto uno dei momenti più alti dell'individualismo agrario inteso come pervicace volontà di annichilimento della vitalità e dignità della dimensione comunitaria dei villaggi agricoli colpiti soprattutto nella loro capacità di auto-organizzarsi e di esprimere loro stessi, mediante la Consuetudine, un luogo di produzione normativa. Una volta infatti “distrutta la Consuetudine” e distrutte “le odiose servitù di pascere”, le comunità sarebbero state svuotate completamente della propria identità economica e giuridica.

Collegato al punto precedente è il quarto dubbio: «in quale misura deve fissarsi il compenso»¹³⁶. Attesa la necessità di corrispondere un equo compenso a coloro (solo i Comuni) che fossero stati privati del pascolo, senza per altro preoccuparsi delle varie manifestazioni giuridiche del relativo diritto, si dovevano a questo punto stabilire i criteri per determinarne l'ammontare. Nicolai, valutando i precedenti progetti, propone una soluzione semplice e di immediata realizzazione che, infatti, è approvata positivamente dai Cardinali riuniti in Congregazione. Anzitutto il compenso dovrà essere proporzionale alla perdita subita, ovvero corrispondente al prezzo annuale delle erbe spontanee che venivano vendute per foraggiare i pascoli, posizione, come vediamo, diversa da quella che aveva sostenuto l'Arcivescovo Falzacappa, convinto della opportunità di imporre un canone più basso in favore dei proprietari. In secondo luogo, questo il problema più insidioso, si doveva precisare il modo di fissare il *quanti interest* che poteva ricondursi a tre modalità: «o di determinare fondo per fondo i compensi sulla stima delle terre: o di fissarlo similmente fondo per fondo sul dato del ritratto fatto nell'ultimo trienni: o finalmente di stabilirlo provincia per provincia sulla media proporzionale desunta dallo spoglio di un triennio»¹³⁷. Dato che le prime due modalità avrebbero richiesto un lungo e costoso lavoro di perizie affidate inevitabilmente al «giudizio degl'uomini sempre soggetto ad errori e prevenzioni», si optò per il terzo che in breve tempo permetteva di raccogliere le informazioni sui prezzi delle erbe praticati nelle provincie pontificie negli ultimi tre anni, calcolare quindi una media proporzionale ed infine

¹³⁵ *Ivi*, p. 36.

¹³⁶ *Ivi*, pp. 39-41.

¹³⁷ *Ivi*, p. 41.

applicare il saggio così calcolato ad ogni circoscrizione. Il Segretario precisa come tale procedimento dovesse riguardare le sole terre private gravate da usi civici a favore dei Comuni o di altri soggetti e non le terre comunali perché, in questo caso, si sarebbe caduti in un irrisolvibile paradosso in quanto la comunità avrebbe dovuto auto-risarcirsi per la perdita dei diritti di pascolo di cui era titolare oltre che proprietaria del fondo.

Infine l'ultimo dubbio era del seguente tenore: «se sia permesso al possessore di terreno gravato della servitù di liberarsene mediante la cessione di una data parte di terra in luogo del compenso pecuniario»¹³⁸. Era, come abbiamo visto esaminando la proposta del Gonzaga, il fenomeno dello scorporo che fu ritenuto dal Nicolai e dagli stessi Cardinali un ottimo metodo per favorire la divisione dei latifondi in piccoli unità poderali e persino preferibile all'altro rimedio dei compensi che era prevedibile avrebbe generato liti e questioni. È importante rimarcare che il compenso in terre non sarebbe andato a costituire quelle che oggi definiamo proprietà collettive per intendere i beni di cui sono titolari i singoli cittadini come entità autonoma dal Comune¹³⁹, ma solo una massa di beni da suddividere nell'unico modello ammesso in questo momento storico, la proprietà individuale.

Così la Congregazione Economica nella sessione del 1823 votava favorevolmente tutti i punti argomentati diligentemente dal suo Segretario, aprendo lo strada alla tanto agognata Legge agraria che avrebbe trasformato in verdeggianti orti le campagne romane.

Tuttavia, ancora una volta, l'opposizione delle comunità e di alcuni suoi corpi intermedi, come appunto le Corporazioni agrarie, bloccarono nuovamente i lavori. Il dicastero ricevette proprio in questo momento la maggior parte delle memorie che abbiamo esaminato nel precedente capitolo allo scopo di scorgerne la mentalità sottesa¹⁴⁰, mentre altre comunità come Cerveteri e Manziana inoltrarono delle lettere direttamente al Papa affinché ponesse fine al tentativo di cancellare la loro primaria fonte di sussistenza. A nulla valsero le reazioni di alcuni proprietari che si appellarono alla Congregazione chiedendo la promulgazione di una Legge abolitiva che per i successivi venti anni non venne ad esistenza.

¹³⁸ *Ivi*, p. 42.

¹³⁹ Questo avverrà con la legge del 4 agosto 1894 n. 397. *Infra* Cap. 3, § 1.3.

¹⁴⁰ *Supra* Cap 1, § 2.1.

2. MONSIGNOR NICOLA MILELLA E LA LEGGE PONTIFICIA SULLA AFFRANCAZIONE DELLE SERVITÙ DI PASCOLO

L'interruzione dei lavori della Congregazione Economica non quietò gli animi dei protagonisti della questione proprietaria che, soprattutto attraverso le vie legali, continuarono a litigare animosamente sui pascoli. Lo scontro raggiunse proporzioni preoccupanti in quattro Comuni del Patrimonio di San Pietro, Viterbo, Corneto, Nepi e Montalto di Castro tanto che i continui disordini indussero le Autorità pontificie ad istituire una particolare Congregazione cardinalizia presieduta da Monsignor Nicola Milella con il compito di dirimere le controversie che insorgessero nei Comuni sui diritti civici agrari. Era la «Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui», denominata anche «Congregazione sui pascoli» la quale elaborò la prima ed unica Legge pontificia sulla liquidazione dello *ius pascendi*, normativa che tanto influenzerà la storia successiva delle terre civiche e delle azioni politiche del futuro governo italiano¹⁴¹.

Prima di ricostruire i lavori del consesso cardinalizio, cerchiamo di tracciare un breve profilo di colui che fu l'animatore principale della riforma agraria sui pascoli: Nicola Milella. Nonostante le intense ricerche svolte in numerosi archivi, non è stato possibile conoscere la vita del prelado che, anzi, sembra abbia quasi subito la stessa sorte dei diritti civici, ovvero una impietosa liquidazione o come meglio si addice in questi casi una vera e propria *damnatio memoriae*. A parte le lacune biografiche, fortunatamente possiamo sapere molto del suo pensiero sulla questione proprietaria grazie al volume che ci ha lasciato in eredità e che abbiamo già citato nelle pagine precedenti – «I Papi e l'agricoltura nei domini della Santa Sede» – opera quanto mai significativa in quanto contiene i più importanti atti ufficiali assunti dalla Congregazione sui pascoli.

Lasciando la disamina di questi documenti alla parte immediatamente successiva della ricerca, proviamo ora a sfogliare le pagine della monografia in cerca di qualunque indizio concernente la personalità del Nostro.

Un primo spunto è dato dalla confessione del Segretario sulle finalità pratiche perseguite dall'opera, ovvero difendere le ragioni e i buoni propositi dello Stato pontificio

¹⁴¹ La Congregazione sui pascoli era composta dai seguenti Cardinali: Vincenzo Macchi, Presidente, (Capodimonte 1770 – Roma 1860), Luigi Vannicelli Casoni (Amelia 1801 – Roma 1877), Ludovico Gazzoli (Terni 1774 – Roma 1858), Giovanni Serafini (Magliano Sabina 1786 – Roma 1855), Giuseppe Ugolini (Macerata 1783 – Roma 1867), Francesco Saverio Massimo (Dresda 1806 – Roma 1848), Pietro Marini (Roma 1794 – Roma 1863), Giacomo Antonelli (Sonnino 1806 – Roma 1876).

contro tutti quegli individui che incolpavano acutamente il governo di essere stato la causa del totale abbandono e squallore delle campagne romane e circostanti¹⁴². Così Monsignor Milella si sentì personalmente coinvolto in simili calunnie, avendo per anni diretto con zelo e passione la commissione pontificia, e non esitò quindi ad impugnare il calamo affinché fosse noto a tutti l'impegno profuso dal governo, non solo nel periodo a lui contemporaneo, ma anche nei tempi più remoti. Vedremo come le intenzioni del Nostro non furono meramente apologetiche e come la commissione pontificia, e prima di questa la Curia, cercò più volte di rimediare alla complessa questione agraria.

L'altro indizio è relativo alla mentalità del Milella sugli assetti fondiari collettivi. Le lunghe indagini condotte sul campo, unite certamente ad una salda preparazione economico-giuridica, lo portarono ad assumere una posizione ben precisa: le campagne del Patrimonio di San Pietro e di Roma sono in uno stato di evidente decadimento a causa degli «usi e servitù garantite da particolari statuti, e che tenevano inceppato il progresso dell'agricoltura. Né sarà fuori di proposito osservare, che in questi luoghi pochi, ed i più facoltosi possidenti ne aumentavano gli ostacoli pel loro privato interesse; chè sotto lo specioso pretesto di garantire i diritti del popolo utente, che non aveva mezzi, e modo di usufruirne, si rendevano padroni di tutto». Si tratta, come vedremo nel prosieguo, di una analisi lucidissima, supportata dai fatti ineccepibili raccolti nei luoghi visitati dalla Congregazione nella persona del Nostro, fatti che dimostrano come spesso i beni comuni avessero subito una sorta di degenerazione autoritaria, abbandonando la loro vocazione collettiva in favore di alcuni privilegiati. Ciò che non possiamo condividere - ma che in quel determinato momento storico era la teoria prevalente - fu il modo di rimediare a tali abusi ed irregolarità, ossia la liquidazione degli antichi diritti agrari nati per il bene dei cittadini e usurpati prima da una ristretta cerchia di abitanti, poi annientati per volontà sovrana.

Chiarito, nei limiti dei documenti a disposizione, chi fosse Nicola Milella, iniziamo ora a seguire i lavori che lo impegnarono per quasi un decennio, dal 1840 al 1849, sino alla tanto agognata Notificazione del 29 dicembre 1849.

¹⁴² Nicola Milella non rivela il nome dei detrattori dell'attività pontificia in ambito giuridico-agrario, tuttavia l'anno in cui venne pubblicata la sua monografia (1880) ci ha indotto a ritenere che le accuse provenissero certamente dal Governo italiano ed in particolare dalla Giunta che in quegli anni venne incaricata, con Legge del 15 marzo 1877, di condurre un approfondita indagine sulle condizioni dell'Agricoltura e della classe agricola in Italia. Come vedremo i territori di San Pietro vennero esaminati da una commissione guidata dal Senatore Francesco Nobili Vitelleschi, incaricato di visitare le campagne della Provincia di Roma e Grosseto, il quale tracciò un quadro impietoso e critico nei confronti dell'operato delle istituzioni ecclesiastiche. *Infra*, Cap. 3.

2.1 Le visite e le operazioni eseguite nei Comuni

Il compito originario della Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui fu, come abbiamo accennato, l'intervento diretto nei Comuni in cui più forte fosse divenuto lo scontro sui pascoli. Il Segretario della Congregazione, Monsignor Nicola Milella, ricevette a tal proposito l'incarico di compiere delle visite nelle cittadine investite dalla questione proprietaria, affinché potesse raccogliere personalmente tutto il materiale necessario per risolvere la situazione ed adottare un nuovo regolamento agrario che finalmente ponesse fine alle liti. I risultati delle visite sono di particolare interesse perché il Milella nel reperire tutta la documentazione sugli usi civici non tralasciò, oltre la compilazione di tabelle statistiche, la ricostruzione storica degli usi esistenti nei Comuni rurali, come momento essenziale per comprenderne l'evoluzione successiva.

La prima visita cadde sul Comune di Nepi, uno dei simboli delle rivendicazioni popolari a difesa dello *ius pascendi* sul quale si erano consumate le meningi di una schiera numerosa di Uditori rotali dalla metà del '700 sino a quel momento. Le decisioni sulla «*nepesina iuris pascendi et iuris restringendi*» erano effettivamente un numero incredibile ma, nonostante questo, non riuscirono a porre un punto definitivo sulla questione dei pascoli¹⁴³. Cerchiamo allora, prima di seguire i lavori del Milella, di capire quale fosse l'origine della discordia.

«Quando mai, Giudici Sagacissimi [si riferisce ai Giudici della Congregazione del Buon Governo], termine avranno le altrui usurpazioni in danno della Vostra Pupilla Comunità di Nepi?»¹⁴⁴. Ecco in estrema sintesi il nodo della questione così come lo leggiamo in una memoria presentata alla Congregazione del Buon Governo nel 1829: qualsiasi richiesta di recingere i terreni soggetti allo *ius pascendi* era percepita dalla comunità come una usurpazione, una lesione del loro vero e proprio diritto di proprietà sulle erbe spontanee.

¹⁴³ Riportiamo a titolo esemplificativo alcune delle decisioni sui pascoli nepesini solo al fine di vedere il lungo spazio cronologico in cui si collocano: coram Bussio, decisio diei 26 maii 1755, Nepesina juris pascendi super facultate faciendi restrictus; coram Borull., decisio diei 6 maij 1757, Nepesina juris restringendi; coram Azpuru, decisio diei 10 februarii 1764, nepesina juris restringendi; coram Ratta, decisio diei 18 martii 1765, nepesina juris colendi; coram Bussi, decisio diei 31 januarii 1817, nepesina juris restringendi; coram Serlupi, decisio diei 25 januarii 1819, nepesina juris restringendi; coram Isoard, decisio dii 16 naii 1820, nepesina juris restringendi; coram Isoard, decisio diei 16 maii 1823, nepesina juris pascendi et restringendi; coram De Cursiis, decisio diei 26 junii 1840, nepesina juris restringendi.

¹⁴⁴ A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi per L'Illustrissima Comunità di Nepi, Memoria con Sommario*, Roma 1827, n. 1.

In particolare i difensori degli usi civici affermavano che nella tripartizione sui pascoli seguita dalla Giurisprudenza rotale, i diritti agrari dei nepesini dovessero sussumersi nella categoria dei diritti di pascolo di dominio e quindi in una «servitù propria, permanente, di dominio, e perciò negativa», consistente pertanto nella facoltà non solo di far pascolare gli animali, bensì di opporsi a qualunque tipo di restrizione dei terreni ad uso promiscuo¹⁴⁵. Un siffatto regime agrario discendeva, a detta dei procuratori della comunità, dalla volontà degli originari proprietari delle campagne nepesine, i Baroni Orsini, i quali in origine avevano il dominio assoluto delle terre di cui poi si sarebbero parzialmente spogliati, attribuendo il dominio delle erbe spontanee a tutti i cittadini di Nepi¹⁴⁶. Di questa cessione, gli archivi cittadini non serbavano alcuna memoria documentale, tuttavia tale episodio venne fatto discendere da alcune prove indirette comprovanti il possesso immemorabile dello *ius pascendi*, come un breve di Callisto III del 1455 il quale confermava le Consuetudini agrarie legittimanti tutti i cittadini a pascere nei terreni soggetti al relativo uso civico¹⁴⁷. Ancora si adducevano come prove della proprietà delle erbe spontanee, la particola del Catasto del 1778 nel quale si legge «Possiede l' Ill.ma Comunità di Nepi Juspascendi sopra tutti, e singoli terreni esistenti in questa contrada comunale, e Dogana»¹⁴⁸, le prove testimoniali dei cittadini più anziani che riferivano di aver da sempre conosciuto tale Consuetudine¹⁴⁹ e di averne sentito parlare i loro stessi padri, nonché alcune sentenze della Sacra Rota¹⁵⁰ e del Buon Governo¹⁵¹.

¹⁴⁵ *Ivi*, n. 33.

¹⁴⁶ *Ivi*, n.6.

¹⁴⁷ *Infra* nota 149.

¹⁴⁸ A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi per L' Illustrissima Comunità di Nepi*, Sommario n. 10.

¹⁴⁹ *Ivi*, nn. 8-9.

¹⁵⁰ In una Sentenza rotale del 1821 si conferma come il pacifico possesso immemorabile delle erbe spontanee e l'acquiescenza mostrata dai titolari dello *ius serendi* sullo stesso fondo legittimasse una vera e propria servitù negativa: «*ipsa enim observantia immemorabilis, quae astruebat tranquilliam Jurispascendi possessionem, in linea uti nostrates ajunt, praesumptiva, melioris, atque utilioris cujuslibet tituli, praesumptionem inducebat, ac jus etiam prohibendi, Negativam scilicet servitutem allegandam suppeditabat*». Coram Serlupi, decisio diei 29 Gennaro 1821, nepesina iuris restringendi. La Sentenza è riprodotta in A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi per L' Illustrissima Comunità di Nepi*, n. 11.

¹⁵¹ La Congregazione del Buon Governo si trovò a giudicare sui pascoli a seguito della decisione di Pio VII di riunire tutti i beni della comunità sotto l'amministrazione del Dicastero il quale ebbe modo di pronunciarsi anche su Nepi e sul tentativo del Conte Flacchi di recintare i suoi possedimenti approfittando dei disordini dell'occupazione francese durante il biennio giacobino 1808-1809: «*Constitisse, et constare favore Comunitatis, ac hominum nepetis de servitute negativa juris pascendi suo in Territorio, exceptus restrictibus suo in Restrictum Perimetro existentibus, ac aliis solemnitatibus adhibitis huc usque factis, ideoque praedictam Comunitatem, ac homines manutenendos, et quatenus opus sit reintegrandos, ac defendendos fore, et esse in praedicto jure, ac servitute, et pro huiusmodi effectu removenda fore, et esse repagula omnia per citatum Flacchi apposita suis in fundis, ut supra positus in contrada Bandita di Fontana Cupa, queis praedictum jus impeditur praedicta Comunitati, ac Hominibus Nepetis*». La Sentenza del Buon Governo, emessa il 23 marzo 1827, è contenuta in A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi sive praetensi Juris Restrिंगendi PER L' Illustrissima Comunità di Nepi CONTRO L' Ill.mo Sig. Conte Luigi Flacchi*, Roma 1827, Sommario n. 3.

Il risultato di tali argomentazioni fu una sequela ininterrotta di giudizi promossi innanzi i suddetti tribunali pontifici ogniqualvolta qualcuno avesse avuto l'ardire di restringere i fondi con una recinzione o coltura.

Di qui la visita del Milella, resa opportuna anche dalle animosità intestine a quella comunità dovuta sia alle liti tra utenti dei pascoli e possidenti terrieri desiderosi di restringere i fondi, sia al disaccordo tra gli stessi fruitori delle civiche servitù; queste infatti, nonostante la loro destinazione collettiva, sembravano essere state monopolizzate da un ristretto gruppo di privilegiati e ricchi allevatori di bestiame che ricoprivano tra l'altro le cariche associative all'interno dell'Arte Agraria deputata alla gestione dei pascoli.

Vediamo allora come intervenne Monsignor Nicola Milella.

Preliminare a qualsiasi discorso sul pascolo nepesino fu la classificazione e consistenza dei diritti collettivi esistenti nelle campagne del Comune del Patrimonio di San Pietro. Il Segretario trovò tre categorie di pascoli civici: le *bandite* così chiamate perché il Comune annualmente affittava le erbe mediante incanto effettuato dal banditore a suon di tromba e con il ricavato percepito venivano adempiuti gli obblighi tributari consistenti nella Dativa reale; la *conserva di buoi aratori* in quanto dall'8 settembre al 1 dicembre i terreni che ne erano soggetti venivano riservati al pascolo esclusivo di questi animali tanto essenziali per il lavoro agreste, lasciandoli poi nel periodo successivo a vantaggio degli altri animali; infine il *pascolo di dogana* esercitabile dai cittadini durante tutto l'anno nei terreni incolti¹⁵².

A tal riguardo, i proprietari dei fondi gravati da usi civici erano tenuti ogni anno a comunicare alla segreteria comunale la parte di terreno da destinare a coltura su cui ovviamente si sarebbe escluso l'esercizio del pascolo riservato, infatti, alle terre non vestite di alcun genere di piantagione: era, come abbiamo già visto, un sistema basato su un singolare e precario equilibrio tra colto ed incolto¹⁵³. Le indagini catastali e le perizie agricole ordinate dal prelado durante la visita portarono alla conclusione che le servitù di pascolo ricoprivano circa i tre quinti dell'intera superficie terriera, mentre i restanti due quinti erano i terreni liberi, ovvero quelli ristretti dai titolari dello *ius serendi*¹⁵⁴.

Concluse tali premesse generali, il Segretario poté, grazie alla sua presenza fisica sul territorio nepesino, ricostruire dettagliatamente la storia dei pascoli comunali sino allo

¹⁵² MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 25-26.

¹⁵³ *Ivi*, p. 26.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 27.

situazione attuale e la relativa relazione venne letta alla Congregazione *ad referendum* come base per le decisioni future sull'argomento.

Il Milella, durante le ricerche d'archivio, non riuscì a trovare alcuna prova documentale sull'origine del pascolo del quale se ne conosceva con certezza l'esistenza a partire dal XIV secolo, grazie a due brevi pontifici di Nicola V e Callisto III, entrambi confermantici un precedente documento attribuibile a Martino V e nel quale si riconosceva a tutti i *cives* il diritto di condurre gli animali al pascolo su tutto il territorio e nei vicini castelli: si trattava pertanto di un pascolo civico universale¹⁵⁵!

A partire dalla seconda metà del XVI secolo venne introdotta la prima bandita nata per soccorrere alle esigenze economiche della collettività; infatti le erbe che residuavano al passaggio delle mandrie dei cittadini venivano vendute a pubblico incanto cosicché il ricavato venisse destinato al pagamento dei tributi economici gravanti sul Comune¹⁵⁶. L'aumento di tali tasse, poi sostituite dalla dativa reale, portò all'incremento del numero delle bandite fino a quando la Congregazione del Buon Governo subentrò nella loro amministrazione affinché attraverso il loro ricavato venissero pagati i debiti della comunità¹⁵⁷. Le lamentele dei cittadini umiliate anche al trono sovrano e i giudizi intrapresi innanzi la suddetta Congregazione indussero nel 1805 Papa Pio VII a restituire alla cittadinanza i pascoli tanto importanti per alleviare il Comune e quindi i suoi abitanti dai pesi economici imposti dalla suprema Autorità. La concessione papale era però soggetta ad una condizione ovvero che il guadagno percepito dalle bandite venisse riservato al pagamento di un canone annuo relativo alla estinzione dei debiti comunitativi e della dativa reale¹⁵⁸.

¹⁵⁵ In una memoria presentata alla Sacra Congregazione del Buon Governo abbiamo trovato il testo del breve di Callisto III, dato a Roma in San Pietro nell'anno 1455, recante la conferma del breve di Martino V sull'esistenza a Nepi delle «*Civitas laudabiles consuetudines*»: «Praeterea ut nostrorum, et Sedis Apostolicae gratiam experiamini pleniorum, licere volumus, et singulis civibus habitatoribus civitatis ejusdem per tenimenta Montis Rosuli, Ponntis Nepesini, Insulae, et omnium aliorum circumstantium, Castrorum dirutorum discurrere, et in ipsis tenimentis eorum Animalia, et Pecora Grossa, et minuta, prout etiam hactenus praesertim tempore ejusdem Jacobi de Ursinis ejusque successorum, et successione fel. Record. Marini PAPAЕ V Praedecessoris Nostri, et Nepotis ipsius consuevistis impunere pascuare, et insuper omnes, et singulos domos Casalena, Hortus, Puteos, Feuda, et quibus Camera Apostolica nullum comunum sentit, quam quod alias illa obtinentes Familiaribus Dominorum temporalium, eamdeque Civitate regentium lectos, cum praefatos Dominos ad eamdem Civitatem venire contigebat praeparare tenebantur liberamus, et affrancamus, ac franca, et libera esse volumus, et mandamus». A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi per L'Illustrissima Comunità di Nepi, Memoria con Sommario, Sommario n. 7.*

¹⁵⁶ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 28.

¹⁵⁷ *Ivi*, pp. 28-29. Sull'incameramento dei demani civici da parte della Congregazione del Buon Governo si consulti MANCINI F., *Le reazioni delle comunità all'incameramento dei demani civici nello Stato pontificio di antico regime: una possibile chiave di lettura per inquadrare dinamiche e destino degli assetti collettivi attuali*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2014), pp. 106-131.

¹⁵⁸ Il rescritto di Pio VII del 22 dicembre 1805 chiarifica gli avvenimenti riguardanti la sorte delle bandite comunali: «I Possidenti di Nepi che per l'avanti non aveano pagato Dazio veruno né Camerale, né privilegiato, perché tutto si pagava col ritratto dalla vendita delle di loro Erbe d'Inverno, che di tante Bandite lasciavano che la Comunità in ogni Anno

Da questo momento un gruppo ristretto di possidenti (titolari dello *ius serendi*), riunendosi in una congregazione agricola, avocarono a sé il diritto di amministrare le *bandite nepesine* al fine di soddisfare i loro privati interessi e non quelli della comunità¹⁵⁹. Infatti l'associazione, una volta adempiuti gli obblighi tributari previsti nella concessione pontificia del 1805, invece di ripartire il guadagno eccedente dalle tasse tra tutti i cittadini presero a dividerlo tra loro, tradendo la vocazione collettivista che da secoli aveva caratterizzato tali beni¹⁶⁰.

Questa grave ingiustizia suscitò una profonda frattura sociale nella cittadina tra i possidenti che amministravano le bandite e gli utenti dei pascoli, ossia l'intera cittadinanza, privata, da uno stuolo di privilegiati, dei beni comuni così essenziali per l'economia cittadina. Come se non bastasse, a tutto questo si aggiunse la rinnovata e intensa iniziativa di alcuni privati di recintare i terreni soggetti allo *ius pascendi*, mettendo seriamente a repentaglio la pace sociale a Nepi¹⁶¹. Gli interventi dei Papi e dei Delegati provinciali non riuscirono a spezzare il potere della Corporazione abusiva e a quietare gli animi dei cittadini, finché nel 1840 Gregorio XVI istituì la Congregazione *ad referendum* sui diritti promiscui che venne sin da subito presieduta da Monsignor Milella e alla quale venne commessa la soluzione di due questioni: da un lato, si doveva risolvere il problema delle bandite, stabilendo se il ritratto

vendesse ad estinzione di Candela, supponevano, che coll'istesso ritratto anche dopo la pubblicazione del *motu proprio* dei 19 Marzo 1801 sul nuovo sistema Daziale si dovesse pagare la Dativa Reale surrogata agli Pesi Camerali, e privilegiati, dal pagamento però della quale dovessero andare Essi esenti; ma la Sagra Congregazione del Buon Governo in vigore del Moto Proprio dei 19 marzo 1807, prese in possesso dei surriferiti Pascoli senza punto valutare la pretesione dei citati Possessori, li quali però reclamarono immediatamente. Ma a sistemare per sempre l'affare a scanzo di qualunque di qualunque ulterior disputa è stato progettato a titolo di transazione, che l'Amministrazione Camerale restituisca alla Comunità, e Possidenti di Nepi li suddetti Pascoli a condizione, che la Comunità ogn'anno in avvenire dal ritratto, che ricaverà dalla vendita ad estinzione di Candela dell'Erbe d'Inverno, ossia Pascipascoli delle Bandite, o in altra maniera più proficua debba dare, e pagare in Amministrazione Camerale Scudi Novecento». A. F. TOMO XIV, *Alla sagra Congregazione del Buon Governo. Nepesina Jurispascendi sive praetensi Juris Restringendis PER L'Illustrissima Comunità di Nepi CONTRO L'Ill.mo Sig. Conte Luigi Flacchi, Memoria con Sommario*, Sommario n. 29.

¹⁵⁹ Chi fossero i membri di questa associazione abusiva volta a privare la comunità del guadagno realizzabile dai beni comuni lo desumiamo da una inedita memoria estratta dall'archivio Falzacappa e diretta alla Congregazione sui Pascoli appena istituita da Gregorio XVI affinché venisse edotta del vero stato della questione: «Questi [i cittadini] dimandano ed insistono perché una ingente somma annua di danaro [ovvero quella percepita dall'affitto dei pascoli] non si divida da pochi Possidenti in ragione di Possidenza, pel che poche voci assorbono quasi la somma intiera, e dimandano ed insistono perché tale Somma si versi nella Cassa Comunale, la quale in conseguenza potrà abolire tanti dazi che sui poveri, sugli artieri, ed anche sui mediocri possidenti gravitano dall'anno 1805 in cui mancò alla Cassa Comunale tal somma. Onde poi l'Eminenze Vostre Reverendissime, dal bel principio, veggano la vera origine del Reclamo, e dell'insistere, sappiano che dal 1823 a tutto il 1837 le somme cadute in Divisione ascese a scudi 13284 = Sappiamo che il Ceto dei Possidenti è composto di 247 Teste; Dunque diranno dugento quarantasette saranno stati i divisori = No davvero!!! Cinque possidenti assorbono la somma di scudi 6784; Molti possidenti e vistosi nulla ebbero». A. F. TOMO XIX, *Alla sagra Congregazione deputata dalla Santità di Nostro Signore Papa Gregorio XVI per riferire il vero stato delle questioni. Nepesina del Pascolo Pubblico*, Roma 1841, p. 3.

¹⁶⁰ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 29.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 30.

delle vendite delle erbe dovesse costituire un bene della collettività o di pochi e, dall'altro, porre fine al tedioso problema delle recinzioni e quindi dell'affrancazione dei diritti di pascolo su terreni privati, reclamata da tanti possidenti e, come abbiamo visto, combattuta alacramente dalla collettività sul presupposto che i *cives* ne godessero in forza di una servitù negativa e quindi proibitiva del mutamento di destinazione del fondo¹⁶².

Il consesso cardinalizio si mise immediatamente a lavoro e il 13 settembre del 1840 pervenne ad una prima decisione sul programma dei lavori: «*quoad pascua sive banditas territorii Nepesinii adfirmative in omnibus favore communitatis. Quoad jus restringendi dilata*»¹⁶³. Così, dopo aver ascoltato le ragioni delle parti, la Congregazione, nell'adunanza del 2 marzo 1844, attuò il primo punto programmatico, sancendo una volta per tutte che le somme provenienti dall'affitto delle Bandite fossero d'ora innanzi del Comune, quale unico amministratore degli interessi della collettività, esautorando così la congregazione dei possidenti.

Quanto al secondo punto, che altro non era se non l'annosa questione dei pascoli su fondo altrui, passarono diversi anni durante i quali, per una serie di circostanze fortuite tra le quali la sopravvenuta morte di Gregorio XVI e di alcuni Cardinali della Commissione sui pascoli, non venne presa alcuna deliberazione¹⁶⁴.

Salito al soglio pontificio Pio IX, venne riconfermata la Congregazione ed il suo Segretario Milella al quale venne dato immediatamente l'incarico di portare a termine le operazioni che erano state intraprese a Nepi ed in particolare di decidere finalmente «se e come accordarsi, e conservarsi il permesso di restringere implorato dai possidenti». Come sempre, la notizia dell'intervento pontificio sullo *ius pascendi*, riaprì la questione proprietaria e la redazione di memorie pro e contro le liberazioni¹⁶⁵.

Il progetto sulla liquidazione degli usi civici nepesini venne illustrato dal Segretario ai Cardinali riuniti in Congregazione il 15 luglio 1847¹⁶⁶.

La posizione del Milella era spiccatamente a favore dell'abolizione delle servitù di pascolo le quali, checché ne dicessero le magistrature comunali, non avevano valore di servitù permanente e negativa, bensì esse consistevano unicamente in diritti civici di contenuto attivo

¹⁶² *Ivi*, p. 33.

¹⁶³ *Ibidem*

¹⁶⁴ *Ivi*, pp. 38-39.

¹⁶⁵ *Ivi*, 39-41.

¹⁶⁶ MILELLA N., *Proposta della questione in piena congregazione*, Roma 15 luglio 1847, in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 42-62.

destinate ad estinguersi non appena il proprietario del fondo si fosse risolto a coltivare, recintare o comunque migliorare il fondo. I brevi pontifici richiamati a suggello del possesso immemorabile di un vero diritto di dominio altro non testimoniavano che l'esistenza di una *laudabilem consuetudinem* e quindi della categoria del pascolo di diritto civico¹⁶⁷.

Ripetute le teorie economico-giuridiche degli abolizionisti, Milella presentava ai porporati il nuovo regolamento agrario di Nepi che ricevette la sanzione positiva della Congregazione e l'approvazione papale.

Esso si componeva di tre parti. Nella prima (*Regole per la miglior coltura*) si elencavano in modo puntuale tutte quelle attività che potevano considerarsi come miglioramento del fondo, condizione del resto necessaria per conseguire la liberazione del fondo dallo *ius pascendi*¹⁶⁸. L'autore del regolamento precisò l'importanza di una descrizione dettagliata dei modi di migliorare il fondo perché, nonostante il *motu proprio* del 15 settembre 1802 sulla miglior coltura, non si ottennero risultati apprezzabili proprio a causa della scarsa precisione della normativa. Nella seconda parte (*Regola a tenersi per eseguire la restrizione de' fondi*) era fissata la procedura da seguirsi per l'affrancazione dei fondi, rimessa alla iniziativa dei proprietari. Questi ultimi infatti dovevano presentare anzitutto un'istanza al capo della Provincia contenente la dichiarazione di voler effettuare la restrizione del fondo con i relativi obblighi che ne discendevano¹⁶⁹ e la indicazione precisa della parte di terreno da liberare¹⁷⁰. Lo sviluppo successivo dell'*iter* prevedeva il coinvolgimento delle magistrature cittadine e di un perito agrario individuato dalla Congregazione del Censo¹⁷¹ i quali avrebbero dovuto poi trasmettere gli atti alla Delegazione provinciale a cui spettava la decisione sulla

¹⁶⁷ *Ivi*, pp. 42-56.

¹⁶⁸ Queste sono le attività che avrebbero consentito la liberazione del fondo dallo *ius pascendi*: chiudere un campo aperto con siepe viva, muraglia o staccionata (art. 1), nettare un terreno qualunque dall'ingombro de' sassi e macigni (art. 2), sterpare e ridurre a buon pascolo, a prato o ad seminativo un terreno (art. 3), prosciugare e disseccare i terreni paludosi (art. 4), ridurre a da frutto ed a regolare bosco ceduo una estensione di pascolo cespugliato poco produttivo (art. 5), effettuare il piantamento di una vigna (art. 6), formare il piantamento di un oliveto (art. 7), vestire un terreno con mori gelsi o con qualunque specie di alberi che più si adattano al clima ed alla qualità del suolo (art. 8). MILELLA N., *Regolamento*, Roma 25 luglio 1847, in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 63-64.

¹⁶⁹ Art. 11. Il proprietario che desidera di restringere e liberare dalla servitù del pascolo comunale un suo fondo o porzione del medesimo, presenterà al capo della provincia un'istanza, nella quale dichiarerà di voler effettuare con uno de' modi qui sopra indicati, la chiusura regolare del suo fondo, di assoggettarsi al pagamento del compenso stabilito e delle tasse prediali.

¹⁷⁰ Art. 12. Nell'istanza verranno richiamati esattamente i numeri di mappa indicanti gli appezzamenti che si vogliono comprendere entro la chiusura; la loro ubicazione, o sia la contrada, e vocabolo, ove è situato il fondo; la superficie, e l'estimo censuario vigente tanto per la quota allibrata al proprietario di esso, quanto per quella attribuita al comune in corrispondenza del diritto del pascolo.

¹⁷¹ Art. 13. Ricevuta l'istanza, verrà dal capo della provincia trasmessa al gonfaloniere o priore del luogo per averne opportuna informazione, e per sentire se vi concorra alcuna cosa in contrario. Altra copia ne manderà al perito di ufficio della cancelleria del censo perché ne dia il suo parere in regola d'arte, inteso il proprietario, e visitato anche il terreno, se da questo si vuole sottostare alla spesa.

liberazione da emettersi con decreto¹⁷². Il fondo si considerava libero solo nel momento in cui le Autorità comunali di concerto con il perito avessero accertato l'adempimento di tutte le condizioni prescritte per il miglioramento del fondo¹⁷³. Infine nella terza sezione del regolamento (*Regole per la imposizione del compenso e modo di esigerlo*) si dettavano le regole sulla parte più critica della materia sui pascoli, ossia quella dei compensi che nel caso specifico vennero ammessi unicamente in danaro, attraverso o il pagamento di un canone annuale e perpetuo a favore del Comune¹⁷⁴ o in un'unica soluzione pagando l'equivalente di venti annualità¹⁷⁵. Con questo regolamento agrario la collettività perdeva inevitabilmente i propri spazi comuni e i propri diritti, liquidati con inadeguati compensi monetari elargiti dagli unici favoriti dalla normativa: i singoli proprietari terrieri che acquisivano con la liquidazione un dominio pieno ed assoluto, attuando in pieno il mito della proprietà individuale.

Nello stesso periodo in cui la Congregazione *ad referendum* sui pascoli si occupava delle vicende di Nepi, una nuova questione proprietaria non dissimile dalla precedente venne sottoposta alla discussione del sacro congresso, era il caso della vicina comunità di Viterbo anch'essa vittima negli ultimi anni di turbolente lotte civili relative all'amministrazione dello *ius pascendi*.

Anche in questo caso, Monsignor Milella affrontò il problema anzitutto attraverso un preliminare studio storico-giuridico del regime agrario esistente a Viterbo dove lo *ius pascendi* interessava più della metà dell'intero territorio comunale¹⁷⁶.

Non fu possibile per il prelado rinvenire la traccia precisa dell'origine di una simile Consuetudine, tuttavia sembrò che l'archivio civico serbasse tra le sue carte una prova documentale molto antica e risalente al 1282 a sua volta contenente la conferma di un uso assai più remoto¹⁷⁷. Sin da quei secoli lontanissimi risultava che la proprietà dei pascoli

¹⁷² Art. 14. Ritornata la istanza alla Delegazione colle due sopraddette informazioni, il capo della Provincia ne sentirà il parere della congregazione governativa, ed emetterà il suo decreto. Se il medesimo fosse negativo, bisogna che siano dedotte le considerazioni che hanno determinato alla negativa. Quando questa decisione sia favorevole, le invierà al cancelliere del censo per le operazioni del suo istituto.

¹⁷³ Art. 15. Compita la restrizione, il proprietario ne farà intesa la magistratura, la quale coll'assistenza del perito di ufficio del censo ne farà la verifica; e da quel punto soltanto, qualora siano adempite le condizioni sopra descritte, si dichiarerà eseguita la restrizione per tutti i suoi effetti.

¹⁷⁴ Art. 19. Ciascun possidente che vorrà liberare i suoi fondi dalla servitù del pascolo comunale sarà tenuto alla perpetua prestazione di un compenso a favore del comune, ed all'accollamento delle imposte fondiarie mediante l'allibrazione dell'estimo censuario.

¹⁷⁵ Art. 24. Il proprietario del fondo reso libero ha la facoltà di redimersi dalla prestazione dell'annuo compenso, sborsando il valore corrispondente a venti annualità, o sia in ragione del 100 per 5. In tal caso ne farà istanza al capo della provincia, il quale deciderà sulla esecuzione di tale redenzione e sul reinvestimento in favore del comune del capitale sborsato.

¹⁷⁶ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 81.

¹⁷⁷ Tale pergamena del 1282, di cui oggi non se ne ha purtroppo alcuna traccia, sembra contenesse un decreto datato 15 maggio del gonfaloniere di Viterbo, Pietro di Valle, in forza del quale venne riconosciuto la proprietà dei pascoli in favore

spettasse al Comune, *domina pascuorum sui territorii*, cosicché «nel territorio viterbese ogni terreno compreso nel pascipascolo forma la proprietà di due distinti padroni, ad uno dei quali appartiene lo *jus pascendi*, ossia il frutto naturale consistente nelle erbe, nelle spighe e nelle frondi, ed all'altro il *jus serendi*, ossia il solo frutto industriale; che i possessori dei terreni non hanno una proprietà assoluta, ma solo una porzione di proprietà, e che niuno dei condomini può eccedere il limite, a cui restano prescritti i suoi diritti¹⁷⁸».

La proprietà comunale delle erbe spontanee originatasi quindi da un costume inveterato della collettività venne espressamente sancito e riconosciuto nello Statuto del Comune di Viterbo del 1458 che, con i dovuti aggiornamenti, era ancora vigente all'epoca del Milella e regolava in questo modo le vicende agrarie di quella città:

«Pro bono Pacis et pacifici Status Civitatis et Populi nostri Vterbiensis statuimus et ordinamus quod Pascuis Herbarum et Spicarum Planorum Comunitatis et Tenimenti Civitatis Viterbii comuniter fruantur ab omnibus Civibus, et continue habitantibus in dicta civitate, et ejus districtu, et comitatu, non autem a forensibus ut supra dictum est, et ut hactenus existit consuetum: et Domini Animalium Depascentium in eis per Deputatos dicti Communis numerandorum pasuum, et taxam illius solvere teneantur secundum declarationem DD. Priorum»¹⁷⁹.

Vediamo chiaramente nella rubrica statutaria come il Comune di Viterbo, proprietario dei pascoli, concedesse a tutti i cittadini viterbesi di usufruire dei pascoli dietro corrispettivo della fida ovvero il prezzo delle erbe determinato ogni anno dai Priori della città. Il ricavato della vendita delle erbe era destinato al bene della collettività e veniva gestito dall'amministrazione comunale per "l'ornato della città" e per alleviare la cittadinanza dai tributi.

Su questo originario regolamento si inserì, non è possibile dire con esattezza quando, un nuovo soggetto collettivo nato nel XVI secolo a seguito della fusione di due Corporazioni agricole, *l'Ars Bubulcorum* e *l'Ars Animalium*, costituitesi nell'età comunale per difendere le prerogative dei suoi iscritti¹⁸⁰; al nuovo sodalizio venne dato il magniloquente nome di «Nobilissima Arte dell'Agricoltura» anche se, a dispetto del titolo generalissimo, in realtà

del Comune ed il diritto dei viterbesi di usufruirne come prescritto da una Consuetudine già allora impressa nella collettività. SPRECA R., *Dei diritti del comune di Viterbo sopra i pascoli del suo territorio*, Tipografia Monarchi, Viterbo 1840, pp. 10-11.

¹⁷⁸ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 83.

¹⁷⁹ STAUTA CIVITATIS VITERBII, 1458, Liber VI, Rubrica IV.

¹⁸⁰ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 90-91

identificava unicamente «il Corpo morale formato da tanti individui quanti erano e sono i Proprietari di bestiami»¹⁸¹. Pertanto l'interesse primario della Corporazione era quello di intervenire sulla materia dei pascoli, materia che iniziò così ad essere discussa in assemblee tenute nel palazzo comunale e denominate *Congregazioni dell'Arte dell'Agricoltura* alle quali prendevano parte i Rettori della nuova associazione di allevatori, i rappresentanti del Clero e ovviamente del Comune che rimaneva l'amministratore di tali beni e il Giudice naturale competente in caso di lite sulla fruizione dello *ius pascendi*¹⁸².

La situazione iniziò a cambiare a partire dai primi anni del XIX secolo quando la Congregazione del Buon Governo subentrò nell'amministrazione dei beni comunitativi al fine di estinguere i debiti dei Comuni e così anche a Viterbo il Dicastero venne chiamato a gestire direttamente le rendite dei pascoli e il prezzo della fida, fissato ad un saggio invariabile reputato insostenibile dagli allevatori¹⁸³. In seguito alle suppliche rivolte al Pontefice, Pio VII autorizzò la Congregazione del Buon Governo a stipulare un atto di transazione con l'Arte Agraria - la quale appunto riuniva i diretti interessati tenuti al pagamento della fida ovvero gli allevatori - affinché venisse ridotto il prezzo delle erbe¹⁸⁴. L'accordo venne raggiunto e sanzionato con il *motu proprio* del 3 ottobre 1804 che impegnava l'associazione di allevatori a pagare ogni anno una più tenue prestazione pecuniaria alla Congregazione amministratrice dei pascoli in rappresentanza della comunità¹⁸⁵.

¹⁸¹ OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, Tipografia Monarchi, Viterbo 1841, p. 6

¹⁸² Le addizioni allo Statuto comunale contengono la prova evidente delle frizioni che intercorsero tra il Comune e la Corporazione agraria e delle provvidenze adottate per frenare il potere di quest'ultima, così come possiamo leggere nella riforma della rubrica IV del libro VI: «Item per i pregiudizi che ha ricevuto la Comunità intorno alla giurisdizione del Pascolo col lasciarlo esercitare dall'Arte dell'Agricoltura non sia lecito per l'avvenire di affittarlo, appaltarlo né concederlo in altro modo alla medesima Arte, né ad altre persone, ma che la predetta Comunità l'eserciti, e l'amministri da se stessa». Il testo delle addizioni statuali è in SPRECA R., *Dei diritti del comune di Viterbo sopra i pascoli del suo territorio*, p. 29.

¹⁸³ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 86-87. Sulla reazione delle comunità locali della Provincia di Viterbo di fronte la decisione pontificia di subentrare nell'amministrazione dei pascoli comunali si veda MANCINI F., *Le reazioni delle comunità all'incameramento dei demani civici nello Stato pontificio di antico regime*, pp. 106-131.

¹⁸⁴ L'accordo, autorizzato da Pio VII nell'udienza del 20 giugno 1804, prevedeva la diminuzione del prezzo delle erbe spontanee a patto che l'Arte Agraria rinunciassero a qualunque riduzione ulteriore e si impegnasse a pagare un annuo contributo al Seminario vescovile e all'ospedale degli infermi di Viterbo. OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, pp. 57-58.

¹⁸⁵ Nel *motu proprio* si descrivono chiaramente le circostanze che portarono a rivolgere le suppliche alla suprema Autorità pontificia e quindi il contenuto dell'accordo intercorso tra l'Arte Agraria e il Buon Governo: «A ricorso de' Possidenti di Bestiame, o sia della Nobilissima Arte Agraria di Viterbo, col quale implorava che ci fossimo degnati di ridurre all'antico quantitativo di prezzo, o risposta annuale dell'erbe, di cui gode promiscuamente nel Territorio Viterbese, portato già dagli scudi Quattromila settecento ventiquattro agi scudi 9448. Prezzo veramente sommo, e nelle circostanze particolarmente della diminuzione del Bestiame, anche gravoso, condiscendemmo a relazione di Monsig. Segretario della Nostra Congregazione de' Sgravi, e Buon Governo, e prese le opportune verificazioni, ad accordargli fin sotto il dì 20. Giugno di quest'anno un ribasso nella risposta annuale di scudi Tremila, con l'espressa condizione, che in ogni futuro tempo, e

Tale accordo intercorso tra il Dicastero pontificio e l'Arte Agraria venne interpretato tendenziosamente da quest'ultima non come mero accordo transattivo bensì come un contratto di natura enfiteutica legittimante pertanto il diritto di amministrare in perpetuo i pascoli e percepirne le rendite in favore della sola associazione di allevatori¹⁸⁶. La volontà del sodalizio si fece sempre più forte e anche dopo il 1809, anno in cui furono restituiti i beni comunitativi alle amministrazioni comunali¹⁸⁷, l'Arte Agraria continuò in tale stato di irregolarità privando l'intera cittadinanza del guadagno dei pascoli.

Questo stato di incertezza e animosità giunse ad una svolta nel 1842 quando le due parti in lite, Comune e Arte Agraria, si accordarono finalmente per un nuovo regolamento sui pascoli viterbesi che li tutelasse entrambi e, una volta compilato, lo rimisero all'esame della Congregazione presieduta dal Milella chiamata a dotarlo, nel caso lo avessero ritenuto legittimo, della sanzione pontificia¹⁸⁸.

Il progetto venne esaminato dalla Congregazione e una volta accertata la facoltà del Comune insieme alla Corporazione degli allevatori di formare, secondo le Leggi allora vigenti, un regolamento sull'attività agricola di quelle contrade, non esitò a confermarlo

rimossa qualunque siasi eccezione dovesse pagarsi la restante quantità, ed inoltre, che dalla diminuita somma annua di scudi Tremila dovessero sempre, ed in perpetuo pagarsi scudi Settecentocinquanta in vantaggio del Seminario Vescovile, e scudi Duecentocinquanta in favore dell'ospedale di detta nostra città, e con altre condizioni [...] di nostro motu proprio [...] approviamo, e confermiamo l'istromento stipolato in seguito del nostro rescritto dei venti giugno anno corrente, e vogliamo, che in ogni futuro tempo abbia questo la sua piena, e totale esecuzione». PIUS PP. IX, Motu proprio: *A ricorso de' possidenti di bestiame* (3 ottobre 1804). Il testo del documento pontificio è in OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, pp. 68-71.

¹⁸⁶ OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, pp. 5-28.

¹⁸⁷ La Lettera Circolare del Buon Governo del 24 dicembre 1808 ordinava infatti «la cessazione dell'Amministrazione de' Beni Comunitativi, ed il ritorno dei medesimi presso le rispettive Comunità. In esecuzione di questa Sovrana provvidenza a contare dal primo del prossimo Gennaro 1809. Le Magistrature locali riassumeranno l'Amministrazione de' beni rimasti invenduti della loro Comunità». Per leggere il documento citato si veda OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, pp. 71-73.

¹⁸⁸ GASPAROLI C., *Del modo di liberare il territorio viterbese dalla servitù del pascolo comunale*, pp. 21-39

inserendo solo marginali modifiche che non alteravano l'impianto della normativa¹⁸⁹ e il 12 luglio 1847 venne approvato dal Papa¹⁹⁰.

Finalmente con il nuovo regolamento agrario veniva restaurata una deputazione mista composta dai rappresentanti del Comune, dell'Arte Agraria e del Clero e chiamata «Congregazione amministrativa del pascolo», erede appunto della Congregazione dell'Arte dell'Agricoltura che, come abbiamo visto, aveva cessato di funzionare a seguito della svolta autoritaria degli allevatori¹⁹¹. Essa sarebbe tornata a riunirsi nel palazzo comunale¹⁹² e avrebbe avuto, da quel momento, non più solamente l'amministrazione del pascolo¹⁹³ ma anche una nuova competenza, mai ammessa prima: «concedere la facoltà di restringere i terreni soggetti allo jus pascendi, onde il pascolo, ora di uso promiscuo, divenga di uso particolare»¹⁹⁴. Così anche Viterbo, dopo secoli in cui i diritti civici erano stati preservati per il bene della collettività, si apriva alle nuove teorie giuridico-economiche avverse al diritto di pascolo che, come scriveva Milella nel licenziare il nuovo regolamento, «è sempre stato riconosciuto di gravissimo danno all'agricoltura, la quale non potrebbe mai prosperare»¹⁹⁵.

¹⁸⁹ L'esame della Congregazione dei Pascoli venne chiamata ad accertare se il nuovo regolamento agrario avesse rispettato le disposizioni di Legge valevoli nello Stato Pontificio ed in particolare le norme contenute nel *motu proprio* del 10 novembre 1834 recante il «Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili», emanato da Gregorio XVI. Il progetto esibito dal Comune e dall'Arte Agraria venne giudicato legittimo in ogni sua parte in forza anzitutto del § 3 Titolo I del suddetto moto proprio nel quale infatti si stabiliva che «è permesso ai Consigli Comunali legalmente convocati di prendere ad esami le disposizioni statutarie rimaste in osservanza a forma del § precedente [il quale infatti conservava gli Statuti locali contenenti provvedimenti sulle colture, sul corso delle acque, sui pascoli e i danni dati], e di proporre quelle modificazioni e quei miglioramenti che saranno più utili agl'interessi locali». Risultò poi pienamente applicato anche il successivo paragrafo 4 che prescriveva i requisiti necessario perché un atto potesse meritare l'approvazione papale: «Le modificazioni proposte dai consigli [comunali] non avranno forza di legge se non saranno approvate con ispeciale motu-proprio sopra rapporto del Preside della Provincia, contenente i pareri della Congregazione governativa e del tribunale civile». GREGORIUS PP. XVI, *Motu proprio: Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* (10 novembre 1834), pp. 9-10; MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 95-97.

¹⁹⁰ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 110.

¹⁹¹ Art. 1. La direzione dei pascoli nel territorio di Viterbo viene commessa ad una deputazione composta del gonfaloniere della città, dei due deputati ecclesiastici, che risiedono nel consiglio comunitativo, di quattro deputati dello stesso consiglio, e di quattro deputati dell'Arte Agraria. La deputazione ha il titolo di congregazione amministrativa del pascolo *sotto la tutela del delegato pro tempore* [il corsivo indica la correzione apportata dalla Congregazione sui pascoli]. Il regolamento è consultabile in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 110.

¹⁹² Art. 5. Essa [la congregazione amministrativa del pascolo] tiene le sue adunanze nel palazzo comunale, previo invito da spedirsi cinque giorni innanzi a nome del presidente della congregazione amministrativa. Non potrà dirsi adunata se non sia presente almeno uno di più della metà di quelli, che la compongono.

¹⁹³ Art. 6. La rappresentanza, e l'amministrazione del pascolo sono sostenute in tutto dalla congregazione amministrativa. Questa nel primo anno dovrà pubblicare un regolamento, che determini la facoltà della congregazione generale dell'arte agraria, gli obblighi dei funzionarj, e dei salariati, e le regole da osservarsi per le fide, e per l'uso dei pubblici pascoli. Tale regolamento dovrà sottoporsi all'esame *della superiorità per ricevere l'approvazione* [il corsivo indica la correzione apportata dalla Congregazione sui pascoli].

¹⁹⁴ Art. 7 del Regolamento esibito dal comune e dall'arte agraria di Viterbo, modificato dalla S. Congregazione, ed approvato dal S. Padre.

¹⁹⁵ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 102.

L'intervento del Segretario della Congregazione *ad referendum* restituì a Viterbo, come era accaduto a Nepi, una ritrovata pace sociale ma ad un costo elevatissimo perché si inseriva all'interno dei regolamenti agrari locali un germe potenzialmente autodistruttivo, in quanto si permetteva di erodere quei beni comuni che, pur causando spesso faziosità e litigi, avevano sempre costituito un presidio economico essenziale per il benessere cittadino.

Intanto, la notizia della esistenza di una Congregazione *ad referendum* sui pascoli si diffuse nel resto dei territori pontifici ed in particolar modo a Corneto da sempre vera e propria roccaforte degli usi civici e nella vicina Montalto di Castro. Entrambe, a causa dei laceranti dissidi sociali legati all'amministrazione e fruizione degli usi civici, avevano inoltrato al Ministero dell'Interno delle istanze affinché la commissione cardinalizia si prendesse cura dei loro bisogni e quest'ultima venne immediatamente investita della missione nella persona del Milella, coadiuvato questa volta da un ingegnere civile, necessario per le perizie sui terreni¹⁹⁶.

La situazione che i due rappresentanti papali trovarono a Corneto era alquanto complessa e tesa sino al punto da degenerare in una violenta rivolta.

Come di consueto i lavori iniziarono dall'archivio comunale nel quale «non avvi alcun particolar documento, – riferisce il Segretario della Congregazione - e solo ricavasi una nozione certa da uno Statuto de 1450¹⁹⁷». L'antico Statuto citato dal Milella era quello del Comune di Tarquinia che, in una sezione specifica, disciplinava dettagliatamente l'ordinamento agrario cittadino discendente da una Consuetudine remotissima, sancendo la facoltà di tutti i *cives* ma anche dei forestieri che fossero venuti ad abitare stabilmente a Tarquinia di godere dei pascoli sui terreni non seminati¹⁹⁸. Al fine di ridurre il peso dei tributi camerali venne consentito in determinati periodi dell'anno di vendere le erbe a due categorie di allevatori (possessori di animali piccoli come le pecore e possessori di animali di grandi dimensioni come cavalli e vacche) ai quali vennero destinate porzioni specifiche dell'agro cornetano¹⁹⁹.

¹⁹⁶ Riportiamo il testo della Circolare del Ministero dell'Interno n° 30784 del 28 giugno 1848 con la quale venne demandato l'incarico di visitare i territori di Corneto e Montalto di Castro a Monsignor Milella e all'Ingegnere Adriani: «Avendo la popolazione di Corneto e Montalto di Castro fatta istanza a questo Ministero per mezzo di apposite deputazioni, affinché a proprie di loro spese venisse inviata una commissione di probi ed esperti soggetti per visitare i rispettivi territorii, investigare i bisogni delle popolazioni medesime, e suggerire i più acconci modi per provvedervi; si è trovato ragionevole di annuire a tale dimanda. E riflettendo che V.S. Illma e Rma nella conosciuta sua rettitudine, capacità, ed esperienza, accresciuta anche dalla sua qualifica di segretario della congregazione sui pascoli, è al caso di degnamente corrispondere a tale scopo; il sottoscritto ha ravvisato espediente di deputarlo a tale incarico in unione dell'esimio ingegnere signor Michele Adriani». La Lettera Circolare è in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 161.

¹⁹⁷ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 121.

¹⁹⁸ *Supra* Cap. 1, § 2.1.

¹⁹⁹ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 125.

A questo regolamento originario nel corso degli anni si apportarono varie modifiche che videro la formazione di vere associazioni di allevatori a cui venne concesso l'affitto non più annuale bensì perpetuo delle erbe spontanee e ad un canone fisso, con la conseguenza che tali sodalizi assunsero un peso sempre più determinante nella gestione dei beni comuni i quali si volevano sottrarre dalla loro destinazione civica e trasformarli in beni di uso privato, liberi da ogni vincolo comunitario²⁰⁰.

Il risultato di questi mutamenti anzitutto sociali e conseguentemente economico-giuridici fu lo Statuto dell'Arte Agraria di Tarquinia del 1818²⁰¹ che può definirsi, in modo meno scientifico, come l'istantanea del tessuto sociale vigente in quel momento storico. Da esso risultano l'esistenza di due potenti associazioni agrarie corrispondenti alle due tipologie di pascolo esercitabili nelle campagne di Corneto, ovvero quello destinato al bestiame minuto e quello per il bestiame grosso.

Rappresentava la prima categoria di attività la Corporazione dei *Partecipanti* ovvero i cittadini o domiciliati almeno da 10 anni che possedessero non meno di 500 pecore e capre, così chiamati perché in origine il Comune vendeva in blocco le erbe dei pascoli comunali a tali soggetti che avrebbero poi provveduto a dividersele tra di loro, onde l'appellativo di *partecipi* o *partecipanti* delle erbe comunali che, come abbiamo già detto, vennero concesse in affitto perpetuo a costoro²⁰². La porzione di pascolo destinata a tale utilizzo prese il nome di *Pasciticcio* che poteva ospitare un numero massimo di 14000 capi ovini divisi in 24 masserie ciascuno appunto di 500 animali²⁰³. Di conseguenza ogni cittadino che possedesse i requisiti statuari poteva concorrere ad uno dei 24 posti non appena vi fosse stata la vacanza

²⁰⁰ La necessità di riparare ai disordini derivanti dalla gestione dei pascoli e impedire alle associazioni di allevatori di contravvenire alle disposizioni statuarie per soddisfare i propri interessi a detrimento della comunità, venne percepita già agli inizi del XVII secolo quando Paolo V emise il *motu proprio* del 6 ottobre 1608 diretto a ricondurre la materia dei pascoli al rispetto delle antiche Leggi comunali e ad affidarne la supervisione al Prefetto dell'Annona che da quel momento, in quanto Soprintendente Generale dell'Arte Agraria di Corneto, era legittimato a «dire e fare tutto ciò che può riguardare l'arte dell'agricoltura di detto luogo». I prefetti dell'Annona adottarono negli anni successivi vari bandi sui pascoli cornetani tutti diretti a correggere le degenerazioni in cui il sistema dei pascoli continuamente cadeva. Le irregolarità sanzionate dai rappresentanti papali erano numerose e continue come risulta in un Bando emesso dal Prefetto dell'Annona Mons. Albani del 2 settembre 1784 nel quale per esempio si riferiva dei tentativi da parte degli allevatori di intascare parte dei proventi dei pascoli comunali da depositare nelle casse comunali oppure le recinzioni dei terreni sottoposti al pascolo senza che venisse apportato alcun miglioramento nel fondo, condizione necessaria per attuare lo *ius restringendi*. Già allora era evidente quale fosse il terribile pericolo dei beni comunali: «con tutto che – scrive il Prefetto nel suddetto Bando - siensi da nostri antecessori dati molti utili provvedimenti, nondimeno succede che il privato interesse tenti sempre di eludere quello del pubblico». Il testo del *motu proprio* paolino e il Bando del Prefetto dell'Annona Albani sono consultabili per intero in CAPACCI E., *Cenni storici degli antichi diritti agrari dei cittadini cornetani*, Scuola tipografica, Corneto-Tarquinia 1910, pp. 70-90.

²⁰¹ Gli «Statuti dell'Arte Agraria e Porto Clementino di Corneto» sono conservati nell'Archivio della famiglia Falzacappa a Tarquinia, nella sezione relativa agli atti della comunità di Corneto.

²⁰² STATUTI DELL'ARTE AGRARIA E PORTO CLEMENTINO DI CORNETO, 1818, Parte I, Cap. V, Art. 38.

²⁰³ *Ivi*, Art. 37.

di uno di essi per morte del titolare o perdita delle condizioni richieste per la permanenza nell'associazione.

L'altra associazione di allevatori era quella dei *Mosciaroli* ossia i cittadini o domiciliati almeno da 10 anni che possedessero non meno di 25 bestie di grossa taglia come vacche e cavalli. Costoro erano riguardati come enfiteuti perpetui della parte di pascolo destinata a tale uso e denominata *Lestra* in tutto in numero di 60, corrispondente quindi ad altrettanti *mosciaroli*. L'associazione disponeva inoltre di proprietà terriere che venivano affittate e con il guadagno si sostenevano tutte le spese necessarie per la manutenzione dei fontanili, dei ponti, delle strade e il pagamento dei tributi e delle spese di gestione²⁰⁴.

Affinché la pastorizia non prevalessesse sull'altrettanto importante attività colturale venne imposto sia ai *mosciaroli*²⁰⁵ che ai *partecipanti*²⁰⁶, come condizione per la permanenza nella Corporazione, di seminare un certo quantitativo di terreno al fine di bilanciare le due attività agricole.

La direzione su tutti questi affari afferiva alla Amministrazione Agraria la quale, sotto la supervisione del Comune, aveva al suo interno una duplice partizione: da un lato vi era l'ufficio composto di due deputati nominati dal consiglio comunale responsabile del porto di Corneto, detto Clementino, e della relativa strada che conduceva dalla città al porto; il guadagno che si percepiva dai dazi imposti sull'imbarco e sull'uso della strada portuale alimentavano una specifica cassa distinta da quella comunale²⁰⁷.

L'altro ufficio era appunto la Congregazione Agraria deputata alla gestione dei pascoli civici e retta da due Rettori scelti tra i *partecipanti* e i *mosciaroli*²⁰⁸. Nello Statuto del 1818 la Congregazione acquisì una nuova facoltà che prima sarebbe stata impensabile a tenore dello Statuto comunale, l'art. 3 infatti consentiva «a qualunque proprietario, che ha il diritto di seminare nei proprj fondi, riducendoli a miglior coltura, [...] di escludere il bestiame dei cittadini agricoltori dal godimento della proprietà del pascolo loro spettante». É difficile comprendere le ragioni che portarono, già prima dell'intervento "liquidativo" del Milella, ad una simile disposizione. Probabilmente gli stessi componenti dell'associazione agraria, ovvero i grandi allevatori e non l'intera cittadinanza, videro nell'art. 3 l'occasione per godere

²⁰⁴ *Ivi*, Cap. VII, Artt. 69-70.

²⁰⁵ *Ivi*, Cap. V, Art. 38.

²⁰⁶ *Ivi*, Cap. VII, Art. 70.

²⁰⁷ *Ivi*, Parte terza ...

²⁰⁸ *Ivi*, art. 99. Una pregevole ricostruzione storico-giuridica dell'Università Agraria di Tarquinia dalle sue origini sino alla disciplina attuale è in GORI M., *Università Agraria. Tarquinia, Centenario della fondazione 1894-1994*, Tarquinia 1994.

privatamente dei pascoli pubblici o ancora per affrancare i terreni su cui esercitavano solo lo *ius serendi* dalla servitù di pascolo. Insomma fu una statuizione presa nell'interesse esclusivo della potente categoria dei *mosciaroli* e dei *partecipanti* e forse di alcuni grandi proprietari terrieri, decisione comunque ben lontana dalla tutela del bene comune.

I due uffici dell'Amministrazione Agraria - che quindi aveva giurisdizione non solo sulle vicende dell'agricoltura ma anche sulla gestione del porto - avevano propri dipendenti tra i quali un computista, un esattore, un depositario, due guardiani ed un cursore, una propria cassa e quindi anche un preventivo a parte soggetto all'esame e discussione dell'intero consiglio comunale²⁰⁹.

Su questo complesso scenario intervenne Nicola Milella e l'ingegnere nonché consultore presso la Presidenza del Censo Michele Adriani. La situazione che si presentò loro venne descritta con efficacia: «Fu notato la città scissa per tale oggetto in due caldi partiti, e non vi mancavano di coloro che animati più degli altri, erano in procinto di eccedere in gravi sconcerti con atterrare le fatte chiusure [si riferisce alla realizzazione di recinzioni per escludere il pascolo comunale]. Si cercò con modi prudentziali e persuasivi d'indurli a riporre la loro fiducia nel governo, che tanta cura di loro si prendeva, e di non dipartirsi dai modi legali. Ad ottenere notizie più sicure, e per avvicinare un poco i due partiti, fu veduto espediente di convocare tutti gl'interessati, e reclamati in apposita adunanza. Fu questa tenuta nella sala comunale coll'assistenza della magistratura, e furono tutti invitati ad esporre i loro reclami, e le ragioni a sostegno dei medesimi²¹⁰».

Il primo ordine di rimostranze era legato alla ormai pluridecennale questione proprietaria dell'affrancazione dei terreni dalle servitù di pascolo, concessa a determinate e puntuali condizioni dallo Statuto del 1818²¹¹. Si accusavano la maggior parte dei titolari di *ius serendi* di aver consolidato questo diritto allo *ius pascendi*, conseguendo pertanto una piena proprietà, senza ottemperare alla condizione della “miglior coltura” già prescritta con il *motu*

²⁰⁹ *Ivi*, artt. 105-115.

²¹⁰ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 131.

²¹¹ I redattori dello Statuto dell'Arte Agraria, consapevoli del rischio di una applicazione abusiva del meccanismo della “miglior coltura” prescritto nel *motu proprio* del 15 settembre 1802, avevano inserito nel regolamento agrario delle disposizioni prudentziali volte ad evitare che con il pretesto del suddetto atto pontificio si privasse la comunità dei pascoli civici, senza apportare sensibili e duraturi miglioramenti nella pratica agricola. In tal senso è significativo l'articolo 5 che imponeva alla Congregazione agraria di vigilare sulla onesta applicazione dei dettami della “miglior coltura”: «Deve l'Amministrazione Agraria favorire la miglior coltura ed impedire nel tempo stesso la pretesa fraudolenta coltura, nociva al pascolo civico comunale, ed invigilare che sotto il pretesto di ridurlo a miglior coltura, non si chieda subito un terreno che può essere ridotto dopo molti anni». In forza dell'articolo 8, se i terreni non venivano effettivamente migliorati e mantenuti nella migliore condizione, essi sarebbero «ritornati al pristino stato comunale [...] ed in facoltà di tutti di poterli introdurre le loro bestie a pascere».

proprio del 15 settembre 1802 e disciplinata nel dettaglio dallo Statuto locale dell'Arte Agraria ed inoltre corrispondendo un compenso ritenuto inferiore al valore dei terreni liberati²¹². Le indagini e le perizie condotte dal Milella e dall'ingegnere dimostrarono effettivamente come più della metà di coloro che avevano ristretto i fondi con recinzioni non aveva apportato alcuna miglioria ai fondi, privando ingiustamente la collettività dei beni comuni²¹³.

Il secondo ordine di accuse ineriva la buona gestione dei due uffici afferenti l'Amministrazione Agraria, quindi il porto ed i pascoli. Milella con grande sorpresa dovette constatare la totale disorganizzazione dei due uffici che, in disaccordo con lo Statuto agrario, non avevano provveduto ancora a redigere il bilancio preventivo né a pubblicarlo, non si erano mai riuniti nell'assemblea generale necessaria per permettere ai consociati di esprimere osservazioni o occuparsi degli affari più importanti, e addirittura non era ancora stato nominato il computista deputato alla esecuzione degli atti²¹⁴.

Infine il terzo ordine di lamentele ineriva direttamente i due istituti dei *Pasciticci* e delle *Lestre*. Anche in questo caso le precise norme sui requisiti per farne parte, quali il numero minimo di animali, l'estensione dei terreni riservati a tali attività, l'obbligo di coltivazione, non vennero rispettati ed inoltre i soggetti in contravvenzione non vennero in alcun modo sanzionati con l'estromissione dal sodalizio, nonostante le continue petizioni di altri agricoltori che avendone i requisiti volevano legittimamente prenderne il posto²¹⁵.

Accertate le gravi irregolarità imputabili, come negli altri Comuni, ad una ristretta cerchia di ricchi proprietari terrieri o allevatori, il Segretario della Congregazione *ad referendum* adempiendo agli obblighi sovrani redasse un parere sulle vicende di Corneto datato 5 settembre 1848²¹⁶.

Milella, ormai fine ed esperto conoscitore della questione proprietaria nei territori di San Pietro, registrò la perversa decadenza delle Consuetudini agrarie di quei luoghi che progressivamente vennero monopolizzate da un ceto di avidi allevatori e agricoltori desiderosi di accrescere unicamente le proprie sostanze:

²¹² MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 131-132.

²¹³ *Elenco delle tenute chiuse di recente, e che sono state visitate dalla commissione coll'intervento di alcuni deputati, proprietari, fattori, ed altri cittadini della suddetta città, nei giorni 25, 26, 27 luglio 1848*. Lo specchio dimostrativo è contenuto in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 185-199.

²¹⁴ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 137-138.

²¹⁵ *Ivi*, pp. 139-145.

²¹⁶ Le osservazioni e parere della Commissione sul miglior andamento delle cose agrarie di Corneto, redatto dal Milella il 5 settembre 1848, è riportato per intero in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 146-149.

«Più migliaia di Rubbia non hanno un certo e determinato possessore; non sono dei particolari, non del comune, ma di alcuni ceti di persone. Basta questo per tenerli quasi in abbandono, e contentarsi dell'erba che naturalmente producono. L'esperienza costante ha sempre provato, che le cose possedute in comune, e senza un determinato possessore, sono tenute in abbandono e mai migliorate²¹⁷».

Quale soluzione prospettare a tale triste realtà?

Lasciamo ancora la parola al Segretario della Congregazione sui pascoli: «Abolirsi il pascolo comunale; abolirsi le istituzioni delle partecipazioni e delle lestre; obbligarsi i proprietari terrieri a dare in fondi il *quanti interest* per la cessazione del pascolo comunale nella loro proprietà; unirsi tali fondi agli altri di pubblico diritto, e farsene una divisione in tante parti di eguale valore²¹⁸».

La soluzione era sempre la stessa, annientare i diritti civici e ripartire i terreni tra i cittadini, preferibilmente i meno abbienti, creando una miriade di piccole proprietà libere da qualunque vincolo su cui lavorassero senza sosta le operose famiglie di agricoltori. Ancora una volta era il trionfo della logica perversa del mito della proprietà individuale che vedeva solo nel singolo lotto di terra la soluzione ad ogni problema.

Ebbene, se i riflessi del Prelato furono indubbiamente legittimi, in special modo quelli sulla degenerazione autoritaria nell'amministrazione dei diritti collettivi, purtroppo il rimedio non fu altrettanto condivisibile. Esso certamente incontrò il favore delle popolazioni locali attratte dal desiderio di divenire proprietarie di un lembo di terreno, ma guardando il progetto da una prospettiva obiettiva è innegabile che esso non mirava alla costituzione di terre collettive su cui i cittadini potessero godere di una qualche *utilitas*, bensì intendeva frantumare i terreni derivanti dalla liquidazione degli usi civici in tanti possedimenti privati: insomma era l'epoca dell'individualismo agrario e l'entusiasmo dichiarato dal Milella nella sua relazione suona come una amara contraddizione: «Quello che fu stabilito ne' secoli passati, e creduto utile ancora, non è più confacente ai giorni nostri: i bisogni sono cresciuti, l'agricoltura ha fatto progressi, e con questa l'industria. Sarebbe quindi tradire l'interesse delle popolazioni, facendole rimanere attaccate alle antiche loro istituzioni, mentre modificate potrebbero essere fonte sicura di loro maggiore sicurezza²¹⁹». Rilievi assolutamente meritevoli e giustificabili se non fossero stati traditi dalle vere intenzioni non correttive ma liquidative dei suoi ideatori!

²¹⁷ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 146.

²¹⁸ *Ivi*, p. 147.

²¹⁹ *Ivi*, p. 116.

Vediamo, infine, l'ultimo Comune visitato dal Monsignore: Montalto di Castro. L'assetto giuridico-agrario di tale borgo era completamente diverso da quello dei territori visitati da Milella²²⁰; non vi erano vaste campagne sulle quali esercitare i diritti agrari riconosciuti a tutta la collettività grazie a Consuetudini inveterate, bensì solo latifondi appartenenti a quattro potenti famiglie in forza di altrettanti contratti enfiteutici perpetui che concedevano alla piccola e povera comunità di esercitare lo *ius pascendi e lignandi* su una esigua porzione di essi²²¹.

Le drammatiche situazioni economiche e sanitarie in cui versavano gli abitanti di Montalto che non possedevano altro che minuscoli fazzoletti di terre del tutto inadeguati alle esigenze minime di sostentamento e per di più privati dei diritti di pascolo e legnatico da parte degli enfiteuti, indussero il Segretario a proporre ovunque la liquidazione delle servitù di pascolo affinché venisse concesso come compenso o un'annua prestazione pecuniaria o una parte di terreno da dividere tra i pochi abitanti rimasti nelle desolate e malariche terre del villaggio maremmano²²².

2.2 La Notificazione pontificia sull'affrancazione delle servitù di pascolo

Ci stiamo avviando quasi all'epilogo della questione proprietaria nei territori di San Pietro compresi nel dominio temporale dello Stato pontificio; la fase successiva impegnerà infatti, dopo l'unità d'Italia, le nuove Autorità italiane che erediteranno dalla precedente esperienza

²²⁰ Sulle vicende agrario proprietarie di Montalto di Castro si veda SERCIA G. – CANCANI MONTANI F., *Il castello di Montalto di Castro, la tenuta della "Pescia Romana" e la Dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro*, s. n., Roma 1926; CAFFIERO M., *Tradizione o innovazione? Il sistema agrario consuetudinario e la questione degli usi collettivi tra XVII e XIX secolo*, in MATTEI D. (cur.), *Montalto di Castro. Storia di un territorio*, vol. II, *Dal Cinquecento al Settecento*, Mastarna Editrice, Montalto 2012, pp. 13-20. Altre informazioni sono reperibili all'interno dell'Archivio Falzacappa ove al Tomo XIV sono raccolte le memorie presentate tra il 1824 e il 1825 alla Sacra Congregazione del Buon Governo sul diritto di recintare i già esigui terreni sottoposti al pascolo.

²²¹ La situazione di Montalto viene efficacemente esaminata dal Segretario nella relazione presentata il 5 settembre 1848 alla Congregazione *ad referendum* sui pascoli: «La condizione di quei cittadini si può dire unica nello stato, poiché mentre hanno un fertile ed esteso territorio, si può affermare che ne sono privi. Delle dieci mila rubbia di estensione appena 334 sono degli abitanti di Montalto. La mancanza di proprietà, e la impossibilità di poterla sperare nel resto del territorio, perché posseduto da tre ricchi proprietari forastieri, è causa del deperimento di quella popolazione, che non sa com'esercitare la sua industria». MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 243-244.

²²² MILELLA N., *Osservazioni, e parere della Commissione sulle accennate questioni di Montalto*. Il testo è riprodotto in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 243-247.

il fardello di una complessa situazione proprietaria²²³ che fu, lo ribadiamo, prima di tutto questione antropologica e sociale, poi giuridica.

Occupiamoci pertanto della conclusione delle operazioni dirette dal Milella che, come abbiamo anticipato, condussero alla prima ed unica Legislazione pontificia abolitiva delle servitù di pascolo.

La domanda che emerge spontanea è quando e perché sia nata l'idea di una Legge generale sui diritti civili nelle campagne pontificie. La risposta ce la fornisce il diretto ideatore della normativa, il Segretario della Congregazione *ad referendum* sui pascoli Nicola Milella le cui considerazioni riteniamo opportuno riprodurre di seguito:

«Al tempo che il governo si occupava dello studio delle questioni di Corneto e di Montalto di Castro molte dimande [relative i diritti di pascolo] si presentavano al sommo Pontefice perché si fosse degnato colla sperimentata sua clemenza accoglierle. [...] Interessato dal S. Padre ad esternare su queste dimande il mio parere non esitai sommessamente far riflettere, che con queste s'implorava quanto era stato concesso ai Comuni di Nepi, di Viterbo, di Corneto e Montalto di Castro, e ch'essendo i postulanti sudditi della santa sede non si vedeva ragione, che fossero in altro modo trattati, quindi opinavo, che si dovessero accogliere con favore. Essendosi degnato il S. Padre convenire nel parere esternato fu allora che mi permisi umiliare un progetto per un provvedimento generale. Feci umilmente osservare al S. Padre come provvedendosi a ciascuna dimanda separatamente non solo vi sarebbe stato bisogno di lunghi anni, ma quello che più monta, si sarebbe fatta un'operazione assai difforme, poiché esistente in ciascun comune il patrio Statuto, che ha forza di Legge per le compartecipanze dei pascoli, bisognava attenersi per quanto possibile alle disposizioni dello Statuto medesimo; quindi in ogni comune si sarebbe fatta una operazione tutta particolare, e ben dissimile dalle altre. Da questi riflessi emergeva la necessità di una Legge generale, colla quale mentre si sarebbe provvisto in modo uniforme a tutte le dimande, si sarebbe in una volta, ed in brevissimo tempo eseguita un'operazione di tanto interesse»²²⁴.

Abbiamo volutamente oziato nella citazione delle parole del Segretario che vennero accolte positivamente da Pio IX, perché riteniamo siano importanti per comprendere la genesi della Legge in questione. Dal testo risulta evidente come l'idea di una Legge liquidativa fosse maturata nel periodo in cui la Congregazione *ad referendum* era impegnata a risolvere le vicende dei Comuni viterbesi in cui con più forza era stata avvertita la questione proprietaria.

²²³ Infra Cap. 3, § 1.

²²⁴ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 283-284.

La esistenza di un consesso cardinalizio specificamente deputato per volontà sovrana alla risoluzione delle controversie sui pascoli, certamente determinò un cumulo di richieste di intervento a cui la commissione non poteva adeguatamente provvedere. Fu allora proposto dal Milella di provvedere finalmente dall'alto con un provvedimento generale che decretasse per tutto lo Stato pontificio la fine dei diritti di pascolo a cui, come testimonia il Monsignore, era impossibile porre mano attraverso decisioni *ad hoc*, studiate caso per caso. La grande varietà e ricchezza degli usi civici, rivelava sempre di più un mondo difficile da dominare, perché radicato nelle Consuetudini locali di ogni paese il quale presentava caratteristiche peculiari e originali, nate come risposta puntuale alle esigenze economiche e sociali di quel tessuto umano. Ogni Comune aveva il proprio «patrio statuto» - ci attesta Milella - ed ognuno di essi preservava tra le sue carte dei particolari assetti giuridico-agrari delle terre che mutavano di paese in paese in rapporto a disparati fattori. Insomma era pressoché impossibile sperare di ricercare e comprendere le Consuetudini di ogni luogo, si doveva per necessità agire in modo imperativo.

Queste considerazioni ci dirigono verso un ulteriore dubbio: siamo nel 1847, anno in cui la Congregazione *ad referendum* studiava le vicende dei quattro Comuni “affetti” dalle servitù di pascolo; il contesto politico-istituzionale e culturale era pronto questa volta ad intervenire recisamente ed in modo compatto contro i diritti civici o sussisteva, come in passato, il rischio che diversi membri della Curia romana opponessero il loro veto, come era successo all'interno della Congregazione Economica con il Voto Buttaoni?²²⁵

In effetti nel periodo in cui la Sacra Congregazione Economica fu investita della questione dei pascoli civici, un importante ostacolo alla approvazione della Legge agraria proveniva, oltre che dalle precarie condizioni delle comunità rurali, anche dagli stessi esponenti del governo pontificio che paventarono il rischio di privare le classi più povere di un vitale mezzo di sostentamento quali i pascoli. Tali considerazioni di ordine assistenziale unite non meno a valutazioni di ordine giuridico, quali appunto l'ingiustizia di spogliare i cittadini di diritti ereditati da Consuetudini remotissime, frenarono il processo di positivizzazione delle norme abolitive.

La situazione negli anni '40 dell'Ottocento era però considerevolmente mutata rispetto ai decenni precedenti e le nuove teorie economiche pro-individualismo agrario avevano fatto definitivamente breccia tra i porporati ed in particolare tra coloro che vennero deputati alla

²²⁵ *Supra* Cap. 2 §1.3.

risoluzione della questione agraria. Un primo indizio forte del diverso panorama culturale proviene da due importanti Memorie sulla questione proprietaria che vennero redatte agli inizi degli anni '40, conoscendo rapida diffusione soprattutto tra coloro che per mandato governativo furono investiti della materia dei pascoli.

La prima opera in ordine cronologico era quella del celebre storico torinese Antonio Coppi²²⁶, autore del notissimo «*Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia*» che venne stampato in due edizioni, la prima nel 1840, la seconda nel 1842. Nella sezione dedicata allo Stato pontificio, troviamo la sintesi di tutti i tentativi di abolizione dei pascoli a partire dalle adunanze della Congregazione Economica dei primi anni dell'Ottocento - in cui si distinsero le teorie abolizioniste di Paolo Vergani - sino alla statistica di Maria Nicola Nicolai e quindi i relativi fallimenti imputabili alle proteste di alcune comunità tra le quali l'abate ricorda per la veemenza dei termini Corneto e Toscanella. La medesima sorte toccò anche all'ammirabilissimo *motu proprio* del 15 settembre 1802 sulla «miglior coltura» che in un primo momento sembrò avvicinarsi alla vittoria sulle odiose servitù rustiche²²⁷.

Meritano di essere trascritte le conclusioni a cui pervenne il Coppi al termine del suo discorso perché esso sarà presente in tutti i componimenti giuridico-agrari di questo momento storico: «Da tutto ciò [si riferisce a tutto il discorso precedente che fornisce una panoramica italiana sugli usi civici] sembra potersi concludere:

- I. I diritti feudali e misti, e gli usi civici di pascere e di legnare essere stati introdotti nei secoli di mezzo.
- II. Essere i medesimi sommamente pregiudizievole all'agricoltura, la floridezza della quale forma la base più solida di un governo ben ordinato.
- III. Nel declinare dello scorso secolo lo spirito pubblico essersi diretto alla libertà dei fondi, e tutti i governi d'Italia averlo più o meno secondato.
- IV. L'agricoltura essere più florida in quegli Stati, dov'è maggiore la libera proprietà dei fondi»²²⁸.

Le stesse considerazioni, con un *focus* specifico sulle vicende proprietarie dei territori di San Pietro, le troviamo nella ormai ben nota Memoria del Conte dai natali tarquiniesi Casimiro Falzacappa²²⁹. Rispetto a quanto è stato già rilevato, dobbiamo aggiungere una nota importante sul ruolo che costui ebbe nella redazione della Legge pontificia sulla liquidazione

²²⁶ *Supra* Cap. 1, §2.2.

²²⁷ COPPI A., *Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia*, pp. 17-24.

²²⁸ *Ivi*, p. 49.

²²⁹ *Supra* Cap 2, §2.2.

dei pascoli che di lì a poco sarebbe entrata in vigore. Anche in questo caso infatti l'archivio Falzacappa ha restituito un frammento importante sull'oggetto del presente studio, dimostrando come tra il Conte e il Segretario della Congregazione *ad referendum* vi sia stato un intenso e prolifico rapporto epistolare circa la definizione dei caratteri della Legge liquidativa a cui, come vedremo, vennero apportate modifiche grazie al contributo del Falzacappa²³⁰. Lo stesso articolo sui pascoli del 1842 venne letto e apprezzato da Nicola Milella come si evince da una delle lettere indirizzate dal Segretario al Conte al quale manifestò la sua profonda stima e considerazione.

Oltre a ciò, negli ultimi anni '40 del XIX secolo, l'interesse per la questione proprietaria divenne sempre più intensa grazie anche alla benevolenza di Pio IX che aveva compreso come fosse impellente un rinnovamento in tale settore produttivo.

Il 21 marzo 1847, anno in cui la Congregazione *ad referendum* sui pascoli studiava le vicende dei Comuni viterbesi, veniva istituita a Roma una prestigiosa Accademia agraria denominata «Pontificio Istituto Statistico Agrario e di Incoraggiamento», nata sotto gli auspici dello stesso Papa che onorò il sodalizio dichiarandosi «Protettore e primo socio» del sodalizio²³¹. Pur avendo l'Istituto vita breve – la sua attività terminò in concomitanza dei disordini provocati dalla costituzione della seconda Repubblica romana²³² – tuttavia esso intraprese un vivace e intenso dibattito sulla proprietà agraria nello Stato pontificio che, a nostro avviso, non poté non condizionare gli stessi Cardinali riuniti nella Congregazione sui

²³⁰ A. F. TOMO XXVI, *Lettere di Mons. Milella*, 1847-1848. Il tomo XXVI dell'Archivio Falzacappa di Tarquinia preserva circa una decina di lettere scambiate tra Monsignor Milella ed il Conte. La lettura dei manoscritti ci ha persuasi della reciproca stima intercorrente tra i due gentili uomini che va oltre le ampollose e formali attestazioni di rispetto. In più parti per esempio Nicola Milella confida al Conte le proprie perplessità sulla stesura della Legge e chiede consiglio a Casimiro che avendo combattuto numerose Cause sui pascoli era ormai uno dei più grandi esperti sul lato schiettamente pratico-giuridico degli usi civici.

²³¹ Per un approfondimento sulla storia e l'attività dell'Istituto si veda TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX. Le accademie e le società agrarie*, Università degli studi, Roma 1981; PAUL DROULERS S. J., *Cattolicesimo sociale nei secoli XIX e XX. Saggi di storia e sociologia*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1982, pp. 79-84; FELISINI D., *Economia e/o morale? L'Associazionismo economico-agrario nello Stato Pontificio*, in AUGELLO M. M. – GUIDI M. E. L. (curr.), *Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento. Dalle società economico-agrarie alle associazioni di economisti*, Volume primo, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 165-170.

²³² L'ultima riunione del Consiglio del Pontificio Istituto Statistico Agrario si svolse il 23 giugno 1850 anche se in realtà, in seguito agli sconvolgimenti politici determinati dall'instaurazione della seconda Repubblica romana, la maggior parte dei soci avevano ritirato la propria adesione; conseguentemente il momento più fervido di attività dell'Accademia agraria corrisponde agli anni 1847-1848, periodo in cui vennero poste le basi per la Legge abolitiva delle servitù di pascolo. TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, p. 93.

pascoli comunali i quali, tra l'altro, furono tra i soci fondatori e i Presidenti della medesima Accademia²³³.

Non sarà allora ozioso richiamare brevemente la storia del Pontificio Istituto Statistico Agrario e delle tematiche che vennero discusse in suo seno. L'Accademia agraria, ripartita in tre sezioni di studio (Statistica, Agraria e Commercio), perseguiva come finalità primaria «di assumere le cognizioni statistiche, la parte agraria teorica e pratica, e di promuovere, ed incoraggiare colle sue cognizioni, con soccorsi, con premi, e con consigli quanto può ridondare a vantaggio e lustro dello Stato Pontificio»²³⁴.

I risultati delle ricerche e degli studi condotte da esperti o dagli stessi soci riuniti in commissioni interne al Centro Studi confluivano nel Giornale dell'Istituto che era a cadenza mensile e sottoposto alla supervisione dell'Avvocato Achille Gennarelli²³⁵. Già dalla pubblicazione del primo fascicolo risultò manifesto come una delle principali attenzioni dei soci fosse proprio la questione proprietaria, tanto è vero che il giornale documenta come nella seduta inaugurale dell'Istituto, uno dei membri sollevò il problema delle servitù di pascolo a cui, nonostante il *motu proprio* di Pio VII del 15 settembre 1802, non era stata data alcuna soluzione definitiva²³⁶.

La problematica suscitò una tal partecipazione ed interesse che fu deciso in tale occasione di istituire una commissione che elaborasse «nel più breve spazio di tempo possibile un progetto o piano il quale indichi i modi che possono contribuire ad ottenere l'efficace esecuzione delle disposizioni del *motu proprio* del 15 settembre 1802 relative al miglioramento dell'agricoltura degli Stati Pontifici, e specialmente dell'agro romano; per quindi rassegnarlo al Governo»²³⁷. La presidenza della commissione venne attribuita al socio nonché membro della Congregazione *ad referendum* sui pascoli Cardinal Pietro Marini ed era

²³³ La metà dei Cardinali della Congregazione *ad referendum* sui pascoli furono soci dell'Istituto agrario ovvero, Pietro Marini, Luigi Vannicelli Casoni, Francesco Saverio Massimo (Primo Presidente) e Giacomo Antonelli (secondo e ultimo Presidente dell'Istituto). TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, p. 114.

²³⁴ *Organizzazione del Pontificio Istituto Statistico, Agrario e di Incoraggiamento*, Roma 1847, p. 8.

²³⁵ L'Avvocato Gennarelli fu tra l'altro particolarmente interessato alla materia dei diritti di pascolo ai quali dedicò vari studi pubblicati nel Giornale dell'Istituto e tra questi uno riguardante le recenti vicende del Comune di Nepi su cui era da pochissimo intervenuta la Congregazione guidata da Monsignor Milella. La sua posizione è chiarissima a tal proposito: «Una delle grandi calamità che impediscono il prosperare dell'agricoltura nell'agro romano e nelle provincie limitrofe, è, come accennammo nel proemio, il diritto promiscuo di pascere, seminare, ghiandare e legnare che i Comuni esercitano sopra i territori sfrenatamente». GENNARELLI A., *I pascoli di Nepi*, in *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*, Roma 1847 (n. 2), p. 65.

²³⁶ *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*, Roma 1847 (n. 1), p. 25.

²³⁷ *Ivi*, p. 26.

composta dall'Avv. Benedetti, Natale Del Grande, Giovanni Graziosi e dall'Avv. Zaccaleoni²³⁸.

I risultati del dibattito e dei contributi dei singoli soci vennero pubblicati con l'ultimo numero del giornale edito dall'Istituto Statistico Agrario, il fascicolo numero 6 del 1847, sul quale ora spenderemo alcune parole, data la sua attinenza con la materia dei diritti civili. I soci erano concordi nel ritenere che le finalità individuate nel celebre *motu proprio* piano relativo al miglioramento dell'agricoltura erano degne della massima considerazione e necessitavano di essere attuate soprattutto in quattro ambiti di capitale importanza, «cioè in una maggiore suddivisione dei latifondi, in un più provvido metodo di coltura, in una più diligente cura per la pastorizia, ed in fine nella rimozione degli ostacoli, che ad ogni miglioramento si oppongono, fra i quali noverava principalmente i diritti di pascere sulle altrui proprietà»²³⁹.

I temi che appassionarono di più i georgofili romani furono la divisione dei latifondi e le servitù di pascolo. Quanto al primo aspetto, il Professor Carlo Travaglini ha opportunamente notato come la commissione avesse manifestato una posizione “di parte” ritenendo che la Tassa di Migliorazione prevista dal *motu proprio* costituisse una grave violazione del sacro diritto di proprietà e un vincolo dannoso per i proprietari terrieri che non avrebbero dovuto subire alcuna menomazione circa i loro possedimenti; allo stesso tempo, essendo chiaro come i latifondi dovessero cessare, si propose di applicare le disposizione di Pio VII alla sola proprietà ecclesiastica ed in particolar modo ai Luoghi Pii, alle Congregazioni religiose e ai capitoli che possedessero tenute di grandi dimensioni da concedersi pertanto in enfiteusi perpetua alla famiglie di coltivatori, dietro pagamento di un canone perpetuo²⁴⁰.

Venendo ora al tema che più ci riguarda, le servitù di pascolo, tutti i soci espressero unanimemente strali contro gli usi civili, espressione di «un barbaro diritto» che meritava la completa cancellazione. Assodato questo punto, la commissione discusse i due aspetti che da sempre avevano messo in difficoltà le Autorità giudiziarie e governative chiamate a pronunciarsi, ovvero se e quale tipo di miglioramento del fondo fosse necessaria per la liquidazione dei diritti agrari e la natura delle indennità da corrisondersi. Riguardo il primo punto fu caldeggiato un temperamento delle precedenti disposizioni che imponevano generalmente l'introduzione di seminativi e opere di recinzione e si propose di optare per un

²³⁸ TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, p. 65.

²³⁹ *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*, Roma 1847 (n. 6), p. 271.

²⁴⁰ TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, pp. 77-79.

criterio generale che, considerando la natura specifica dei fondi da liberare, ritenesse come migliore «qualunque cambiamento di stato indotto nel fondo, onde avvantaggiarne la condizione»²⁴¹. L'altro aspetto, quello degli indennizzi, indusse gli studiosi ad introdurre una distinzione tra *pascoli comunali* di cui erano titolari generalmente i Comuni e *pascoli civici* usufruiti dai cittadini su fondi altrui in forza di Consuetudini locali, circostanza questa che non legittimava alcun pretesa di compensi qualora fosse ottemperata la clausola della miglior coltura²⁴². Era questo l'atteggiamento più abusivo e ostile che potesse ammettersi nei confronti dei diritti agrari delle comunità i quali infatti si volevano cancellare senza corrispondere alcun indennizzo in terre, condizione necessaria perché quei diritti potessero continuare a sussistere.

Questi due punti verranno ripresi e dibattuti dalla Congregazione *ad referendum* nei lavori di redazione della Legge liquidativa e su di essa ora concentreremo le nostre attenzioni.

Il Segretario Nicola Milella aveva ricevuto il mandato papale di discutere in seno alla Congregazione *ad referendum* sui pascoli l'opportunità di elaborare un progetto di Legge abolitivo dello *ius pascendi*, individuandone soprattutto i criteri redazionali e la *ratio*²⁴³. L'adunanza si tenne il 10 settembre 1847 ed in tale circostanza Milella lesse alle Eminenze presenti un rapporto sui diritti promiscui che riassume le ragioni favorevoli alla liquidazione degli usi civici. Il prelado, pur sostenendo con forza la necessità di una Legge generale che una volta per tutte decretasse l'abolizione delle servitù di pascolo, fu dell'avviso che le concrete operazioni di liquidazione dovessero essere condotte sotto la supervisione e entro certi limiti l'equa discrezionalità dei Presidi provinciali che meglio delle Autorità superiori conoscessero le particolarità dei luoghi²⁴⁴. Costoro avrebbero potuto scegliere in rapporto ai luoghi quale tipologia di compenso applicare seguendo un criterio generale finalizzato a superare il regime latifondistico:

«Ove il territorio è diviso tra pochi, credesi più opportuno fissarlo in terreno, il quale con vigilanza paterna sarebbe diviso dai presidi delle provincie proporzionatamente a ciascun proprietario di bestiame, che ne goderebbe liberamente ed in piena proprietà per se e i suoi: ove poi il territorio è nelle mani di molti, vedrebbe meglio che si corrispondesse un

²⁴¹ *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*, tipografia della Società editrice romana, Roma 1847 (n. 6), p. 287.

²⁴² *Ivi*, p. 290.

²⁴³ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 284.

²⁴⁴ *Rapporto presentato alla S. Congregazione ad referendum su i diritti promiscui nell'adunanza del di 10 settembre 1847*. Il rapporto è riprodotto in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 295.

compenso»²⁴⁵. Una soluzione quindi che immaginava la costituzione di sole proprietà individuali, tralasciando completamente l'opportunità di realizzare proprietà collettive riservate all'esercizio degli usi civici.

I Cardinali approvarono il rapporto del Segretario e per rendere più agevole i lavori Milella in tale occasione presentò una lista di dubbi che potesse meglio orientare l'attività redazionale²⁴⁶. Tutti i dubbi riferiti dal Segretario vennero approvati nell'adunanza del 29 novembre 1847 e la relativa relazione venne inoltrata sia ai Presidi provinciali affinché esprimessero le loro osservazioni e riferissero delle situazioni particolari dei loro luoghi sia al Pontefice che ordinò al Segretario di redigere un progetto di Legge dopo l'invio della medesima relazione²⁴⁷.

Il tenore delle discussioni e le deliberazioni circa i dubbi proposti sul contenuto della normativa possono essere ricostruiti con esattezza grazie al rapporto che Milella antepose al proprio progetto di Legge sull'affrancazione delle servitù di pascolo²⁴⁸.

Sorvolando sui primi due dubbi che ponevano ai Cardinali delle domande di carattere generale sulla opportunità o meno di abolire i diritti di pascolo e se ciò dovesse avvenire in modo generale o distinguendo tra le varie forme di diritti civici²⁴⁹ – la risposta fu ovviamente per l'abolizione generale – un tema degno di attenzione e oggetto di dibattito fu il problema delle corrispettività di condizioni tra chi perdeva il diritto di pascolo e chi ne otteneva il consolidamento in piena proprietà²⁵⁰.

Si trattava di un argomento che proprio in quei mesi era stato discusso dai soci del Pontificio Istituto Statistico Agrario il quale manifestò un orientamento spiccatamente individualistico che venne riprodotto dalla Congregazione, composta in buona parte da

²⁴⁵ *Ibidem*

²⁴⁶ *Ivi*, pp. 296-297.

²⁴⁷ *Relazione della sacra congregazione ad referendum su i diritti promiscui adunata il di 29 di novembre 1847 ed umiliata alla Santità di Nostro Signore PIO PAPA NONO nell'udienza del 4 dicembre di esso anno*. La relazione è consultabile nella citata opera di Milella, pp. 301-308.

²⁴⁸ *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, Roma 5 ottobre 1848. Il rapporto è riprodotto in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 309-335.

²⁴⁹ Riportiamo i primi due dubbi sottoposti al discernimento della Congregazione *ad referendum* nella seduta del 29 novembre 1847: «I. Se le servitù di pascolo debbano abolirsi?» Fu risposto: «Affirmative; comprendendosi nelle dette servitù ancor quelle di fidare»; il secondo dubbio invece poneva il quesito «se dall'abolizione generale possa farsi qualche eccezione, e se i terreni comunitativi debbano considerarsi come quelli dei particolari?» Fu risposto: «Alla prima parte negative, alla seconda affirmative». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 305.

²⁵⁰ Leggiamo il dubbio III così come formulato in Congregazione: «Se nella legge abolitiva dei pascoli debba esservi corrispettività di condizioni, come a dire se sia necessario di vestire i fondi liberati, restringerli, e circondarli di siepi e staccionate?» Fu risposto: «Non esser luogo ad alcuna obbligazione di coltura e di chiusura». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, p. 305.

Cardinali iscritti alla medesima Accademia²⁵¹. Pertanto, rispetto al passato, la soluzione fu certamente più favorevole al titolare dello *ius serendi* che conseguiva, con la liberazione delle servitù rustiche, la piena proprietà, in quanto non venne più richiesta né la coltivazione né la recinzione del campo, bensì si optò per un criterio generalissimo di miglioramento del fondo che contemplava ogni tipo di cambiamento, in verità anche piuttosto irrilevante, del terreno. Si ritenne che il proprietario una volta liberato dagli inceppamenti dello *ius pascendi* avrebbe messo a miglior coltura il terreno autonomamente, senza il bisogno di sanzioni e obblighi²⁵².

Un altro dubbio assai spinoso era sui diritti di pascolo rientranti nella categoria *de iure consuetudinis* e sull'opportunità o meno di prevedersi un compenso a favore del Comune o dei baroni titolari dello *ius pascendi*²⁵³. Si richiamò in tale sede la ben nota distinzione elaborata dalla Sacra Rota tra diritti di pascolo di dominio, di cessione e quindi consuetudinari, categorie che, come abbiamo visto, producevano conseguenze diverse dal momento che le prime due, essendo fondate su un titolo espresso, impedivano di liquidare lo *ius pascendi*, invece l'ultima, derivando da mera Consuetudine, legittimava la recinzione del fondo o la coltivazione e conseguentemente la cessazione del pascolo. Pur tenendo ferma la costante Giurisprudenza della Rota, fu osservato dalla Congregazione «con quanta poca sicurezza possa rintracciarsi fra le tenebre dell'antichità la vera origine di dette servitù», e pertanto ne derivò il rischio di rendere inapplicabile la Legge, se di volta in volta si fosse dovuto sussumere i pascoli nelle tre categorie²⁵⁴. Si scelse allora «una massima generale nella quale si comprendesse ogni genere di servitù, escludendo qualsiasi distinzione, che fu sempre cagione di lunghe e dispendiose liti»: ogni tipologia di *ius pascendi* poteva essere liquidata previa corresponsione di un indennizzo a cui il proprietario del fondo liberato poteva esonerarsi solo nel caso in cui avesse dimostrato l'origine consuetudinaria del diritto che dava luogo alle conseguenze previste dai Giudici rotali, ovvero obbligo di recinzione o coltivazione²⁵⁵.

²⁵¹ *Supra* nota 226.

²⁵² *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, p. 316.

²⁵³ Così venne formulato il dubbio IV: «Se nei luoghi ove la servitù del pascolo si esercita per sola Consuetudine, i proprietarj dei terreni possano obbligarsi a corrispondere un compenso al Comune, od al barone. Ed in caso affermativo in quale misura debba fissarsi?» La Congregazione rispose «*Affirmative, et ad mentem: mens est: farsi luogo per parte dei proprietarj dei fondi alla prestazione del quanti interest* in favore dei godenti le servitù, qualunque ne sia l'origine, dedotto l'importare della dativa reale, che rimane consolidata nei proprietarj stessi: riservato sempre a chi dimostrasse di subire la servitù per semplice consuetudine, di prevalersi dei diritti provenienti dalle antiche leggi o statuti fin qui in vigore, sottoponendosi a tutte le condizioni, che quelle prescrivevano di restrizione e coltura». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, p. 306.

²⁵⁴ *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, p. 317.

²⁵⁵ *Ivi*, p. 318.

Quanto alla determinazione del *quanti interest*, fu essenziale l'apporto del Conte Falzacappa con cui Milella aveva continui rapporti epistolari. In una delle lettere custodite nell'archivio della nobile famiglia tarquiniese, il Conte sottopose all'attenzione del prelado il problema del compenso che, come formulato nella risposta dei Cardinali al dubbio IV, era foriero di liti e pericolosi equivoci. I Cardinali infatti nel rispondere al quesito numero IV avevano genericamente stabilito l'obbligo dei «proprietarii alla prestazione del *quanti interest* in favore dei godenti la servitù». Tale risposta tuttavia non convinse l'avveduto Conte Falzacappa che, parlando «per antica esperienza», stimò la decisione cardinalizia «suscettibile a false interpretazioni, a suppliche, indagini» che avrebbero potuto compromettere la riuscita della Legge a causa dell'imposizione di canoni troppo alti e gravosi per i proprietari²⁵⁶. Così il Falzacappa propose l'adozione di un criterio più certo che venne individuato nella corresponsione del ricavato attuale, cioè quello conseguibile al momento della liberazione, e non sul successivo ricavabile. La nota venne accolta positivamente e inserita nella proposta di Legge redatta da Milella²⁵⁷.

Legato a tale problematica era il dubbio successivo che si interrogava sul modo di determinare il compenso, ovvero se attraverso un'annua prestazione pecuniaria o nella cessione di una parte di terreno²⁵⁸. Questa tema fu affrontato dalla Congregazione con grande discernimento e saviezza dato che costituiva il punto nodale di tutta la questione proprietaria e risultò evidente in tale circostanza come non si potesse prescindere dalle esigenze delle comunità. Risultò pertanto come la determinazione del compenso dovesse tener conto della fondamentale distinzione tra le servitù di pascolo che gravavano su fondo altrui (fondi di privati quindi) e le servitù di pascolo che invece erano esercitate sui terreni comunali i quali rappresentavano un patrimonio essenziale per il benessere cittadino ed in special modo dei più deboli. Tale aspetto merita particolare attenzione perché fu proprio il caso delle terre comunali a dimostrare come “le operazioni” sui pascoli non fossero meri interventi di politica agraria, bensì azioni capaci di alterare gli assetti sociali ed economici di interi villaggi.

²⁵⁶ A. F. TOMO XXVI, *Lettere di Mons. Milella*, 1847-1848. La lettera in questione è datata 6 settembre 1848.

²⁵⁷ *Idea di una Legge generale circa l'abolizione dei diritti promiscui*. Il testo della proposta normativa è in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 337-343. L'articolo scritto su consiglio del Falzacappa è il seguente: «Art. 10. Il compenso [...] sarà il *quanti interest* del valore della servitù. Questo poi dovrà calcolarsi sulle basi del presente ricavato, e non del ricavabile dopo la liberazione». L'articolo verrà ripreso, sia pur con una formulazione diversa, nel testo definitivo della Notificazione del 29 dicembre 1849.

²⁵⁸ Dubbio V: «Se il compenso da darsi debba essere in canone fisso, ovvero nella cessione di una data parte di terreno?» Fu risposto: «La liquidazione del *quanti interest* dovrà essere fatta in un'annua prestazione pecuniaria, ipotecata sul fondo liberato, salvo alle parti il convenire diversamente colla cessione di una parte di terreno. Ogni proprietario poi sarà in facoltà di redimersi dalla detta prestazione, sborsando il valore corrispondente a venti annualità, ossia a ragione del 100 per 5». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, p. 307.

Di questo il Milella, nonostante le sue convinzioni individualistico-liberali, ne era ben conscio: «Nei comuni, ove per lo statuto in vigore da più secoli i cittadini esercitano la industria agricola, facendo mancare una proporzionata estensione di terreno, verrebbe a cessare per quegli abitanti, in un sol punto, il modo di provvedere alla loro esistenza. Verrebbe ad accadere un sovvertimento tale di cose, da far temere ragionevolmente seri disordini. Cosa suffraga ad un agricoltore, od a chi s'industria nella pastorizia, di essere compensato di pochi scudi alla fine dell'anno pel diritto di servitù che cessa di esercitare? A nulla per certo: privato di terreno, gli viene a mancare ogni elemento di risorsa, e si verrebbe indirettamente a fomentare l'ozio, cagione principale di tanti vizi»²⁵⁹.

Ciò dimostra una grande maturità da parte del Milella che, pur incarnando bene le ragioni degli abolizionisti, comprese benissimo come quella Legge non potesse tradursi in un atto indiscriminatamente distruttivo di tutto ciò che non fosse proprietà piena ed individuale. La visita dei Comuni viterbesi probabilmente gli mostrarono l'aspetto comunitario e solidale degli usi civici che non solo sarebbe stato difficile cancellare completamente, ma che era opportuno conservare per il benessere di quelle popolazioni che avevano diritto a mantenere le proprie terre comunali e che non potevano certamente essere sostituite da un canone monetario.

A questa meritevole conclusione il Prelato pervenne anche grazie ai rilievi degli stessi Presidi provinciali che erano stati invitati ad inoltrare presso la Congregazione *ad referendum* le proprie osservazioni²⁶⁰. Dal rapporto del Milella si evince che molti di costoro presentarono la opportunità di distinguere, con riferimento ai compensi, tra terreni privati e terreni comunali. Così mentre si ritenne legittimo abolire “le odiose servitù di pascolo” esercitate sopra i terreni altrui, al contrario nel caso dei terreni comunali si osservò come i cittadini «non pascolano i loro bestiami nei terreni altrui, ma [in quelli] spettanti al corpo morale di cui essi sono pur membri, e perciò assai duro sarebbe spogliarli di un tal diritto, quando una maggiore pubblica utilità non lo esigesse»²⁶¹. Entravano così in gioco non solo fredde valutazioni di ordine giuridico-economico ma anche l'aspetto forse più umano degli usi civici quali il rischio di «arrecare nocumento a molti individui specialmente della classe povera»²⁶².

Il Segretario, dopo aver valutato tali circostanze suffragate dalle testimonianze concrete dei Presidi delle Province pontificie, pervenne alla definizione di una massima

²⁵⁹ *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, p. 321.

²⁶⁰ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 285.

²⁶¹ *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, pp. 326-327.

²⁶² *Ivi*, p. 327.

generale secondo la quale nel caso delle terre comunali si sarebbe previsto un compenso in terreni al fine meritevole di non privare la collettività dei beni comuni, invece nel caso dei fondi privati gravati da usi civici la scelta fu decisamente contraria ai cittadini dal momento che il compenso sarebbe stato solo monetario²⁶³.

Altro dubbio di rilievo sciolto in senso affermativo dai porporati fu la necessità di abolire tutti gli Statuti particolari che in ogni Comune disciplinassero la comunanza dei pascoli e in generale tutte quelle disposizioni che nel corso dei secoli, anche con sanzione papale, erano state concesse a favore dei diritti di pascolo²⁶⁴. Anche qui, la decisione si giustificava nella mentalità individualista che non poteva accettare l'esistenza di corpi sociali intermedi vocati alla gestione delle terre collettive e dei diritti agrari; l'obiettivo era di arrivare alla presenza di soli due soggetti, da una parte il singolo proprietario e dall'altro lo Stato, escludendo ogni aggregazione umana che potesse incrinare tale assetto economico-giuridico.

Infine, gli ultimi due dubbi proposti da Monsignor Milella estendevano il problema dell'abolizione delle servitù rustiche alle categorie, mai affrontate in precedenza, dei diritti di *seminare*²⁶⁵, *legnare* e *falciare*²⁶⁶. Lo *ius seminandi* consisteva nel diritto di coltivare una parte di terreno, corrispondendo una parte dei frutti o un canone al proprietario del fondo che poteva essere privato o comunale. Anche in questo caso il Milella era dell'idea che si dovesse procedere alla abolizione di simili diritti, a meno che non consistessero in un esercizio continuativo del diritto di semina, tale che si potesse considerare come «quasi una proprietà» o ancora nel caso in cui la servitù fosse esercitata sui terreni del Comune²⁶⁷. Riguardo lo *ius lignandi*, il Segretario accertò l'esistenza di gravi abusi da parte della collettività a danno dei beni forestali, malgrado i continui interventi papali volti a regolamentarne l'uso che doveva essere limitato alla legna morta e al godimento dei soli *cives*²⁶⁸. Nonostante questo, in molti

²⁶³ *Ivi*, p. 321.

²⁶⁴ Dubbio VI: «Se colla legge abolitiva del pubblico pascolo possono essere più in vigore i particolari statui ed altre disposizioni emanate con diverse notificazioni?» Fu risposto dai Cardinali riuniti in Congregazione: «*Negative* in tutto ciò che si oppone alle presenti disposizioni, salvo il disposto della Notificazione dell'eminentissimo camerlengo del 17 novembre 1823 sulle strade doganali». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, p. 307.

²⁶⁵ Dubbio VII: «Se le servitù di seminare debbano cessare, e con quali condizioni?» Si rispose: «Non esser luogo per ora ad una massima generale, riservandosi la sacra congregazione di ritornare in argomento dopo aver interpellati i presidi delle provincie colle rispettive congregazioni governative». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, pp. 307-308.

²⁶⁶ Dubbio VIII: «Se le servitù di legnare debbano pure cessare, e se siano sufficienti le disposizioni contenute ne' due editti in data 23 Marzo 1789 del Cardinale Ludovisi Buoncompagni, e del 27 Novembre 1805 del cardinale Consalvi?» Fu risposto: «E' stato risoluto come all'antecedente [dubbio VII]». *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, p. 308.

²⁶⁷ *Rapporto sulla legge abolitiva dei diritti promiscui di pascere, di falciare, di seminare, di legnare*, pp. 328-331.

²⁶⁸ *Ivi*, pp. 331-334.

Comuni si giunse a devastare i boschi e le foreste sia raccogliendo la legna verde sia soprattutto destinando una parte della legna al commercio illegittimo con soggetti che non ne avevano diritto, in quanto non cittadini utenti²⁶⁹. Le conseguenze di tale mal costume erano la devastazione delle selve, in alcuni casi persino insufficienti ai bisogni locali, con conseguenti smottamenti nei monti e nelle colline che sovente erano all'origine dello straripamento dei fiumi. Tutto ciò indusse il Milella ad invocare una Legge forestale che finalmente sopprimesse lo *ius lignandi* nei terreni dei privati e prevedesse nelle terre comunali delle regole più ferree volte ad impedirne gli abusi²⁷⁰. Infine il diritto di falciare, come rileva Milella, era tutt'uno con il diritto di pascolo esercitato infatti come il primo sulle erbe spontanee e pertanto da assoggettarsi alle medesime conseguenze abolitive²⁷¹.

Si deve notare come la mancanza di notizie sulle servitù rustiche appena descritte, determinata dall'assenza di dati statistici puntuali come nel caso dello *ius pascendi* e la stessa disinformazione dei Presidi provinciali spesso impossibilitati a quantificarne l'entità, convinse la Congregazione *ad referendum* a non pronunciarsi su questi diritti riservandosi di decidere in un secondo momento²⁷².

Esaminati i dubbi e gli indirizzi determinati dai Cardinali per il confezionamento della normativa, possiamo ora vedere la proposta di Legge ideata da Milella.

Conformemente alle indicazioni ricevute, il Nostro sancì con il primo articolo la generale abolizione dei diritti ed usi promiscui su fondo altrui:

«Tutti i diritti ed usi misti di pascere, di fidare, di falciare, di seminare e di legnare, che dai comuni si esercitano sopra i terreni dei particolari, siccome pregiudizievoli all'agricoltura sono soppressi»²⁷³.

É di interesse osservare come l'estensore della proposta di Legge accolse i rilievi dei Presidenti provinciali di rispettare una netta distinzione tra servitù su fondi altrui ovvero i fondi dei privati che avrebbero beneficiato della Legge liquidativa, potendo disporre di un diritto di dominio assoluto e privo di pesi e, invece, servitù su terreni comunali che, rappresentando un tema estremamente sensibile dato il suo valore sociale e solidaristico, non vennero intaccate dalla disciplina. Contrariamente a quanto affermato da Guido Pescosolido

²⁶⁹ *Ivi*, p. 332.

²⁷⁰ *Ibidem*

²⁷¹ *Ivi*, pp. 334-335.

²⁷² *Verbale della Congregazione del 29 Novembre 1847*, pp. 307-308.

²⁷³ *Idea di una Legge generale circa l'abolizione dei diritti promiscui*. Il testo della proposta normativa è in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 337-343.

e Marina Caffiero, la proposta di Legge non sancisce la definitiva abolizione dei pascoli comunali bensì solamente l'affrancazione delle servitù che i privati e non la comunità come corpo morale possedesse a qualunque titolo sui beni del Comune²⁷⁴.

Il Segretario poi, all'articolo 5, memore delle strazianti vicende di Nepi, Viterbo e Corneto, volle estirpare alla radice tutti quei sodalizi agrari che, pur essendo nati con intenti nobili, subirono nel tempo un processo di accentramento a favore di pochi eletti che avevano di fatto monopolizzato l'uso e l'amministrazione dei beni comuni:

«Le università di pascolo, di bovattieri, e qualunque altra società di proprietari di bestiami, sono abolite». Le irregolarità registrate nei Comuni viterbesi offrirono al Nostro un'occasione imperdibile per annientare tutte quelle associazioni agricole che per secoli avevano amministrato e tutelato gli usi civici e che avrebbero rappresentato un soggetto scomodo nel nuovo paesaggio giuridico che si voleva disegnare.

Accogliendo poi le linee programmatiche della Congregazione *ad referendum*, Milella prevede la fissazione di due modalità di compensi, l'una monetaria e l'altra in terreni ed impose l'adozione di quest'ultima tipologia in tutti i casi in cui fosse la comunità e non i singoli soggetti a godere lo *ius pascendi* sui fondi altrui²⁷⁵. L'obiettivo a cui mirava il prelado era di formare in questo modo una porzione di terreni nati dallo scioglimento dei diritti promiscui da destinare al Comune, al fine di accelerare il processo di divisione del latifondo e dotare quindi gli indigenti di un piccolo terreno. A tal proposito l'articolo 15 delinea la disciplina di riferimento la cui applicazione pratica era rimessa alla saviezza dei Presidi provinciali che meglio delle Autorità centrali conoscevano le situazioni dei luoghi:

«La quantità di terreno che toccherà al comune sarà tenuta per l'industria di quegli agricoltori e proprietari di poche bestie che non hanno alcuna possidenza; ovvero fra questi diviso proporzionalmente dal preside della provincia, dandosi a ciascuno una porzione in enfiteusi perpetua, e da ricadere al comune nella totale mancanza della linea. Ciascun preside, che ben conoscerà i bisogni locali, sarà in facoltà di prescegliere uno dei due partiti che possa reputarsi più utile alla popolazione».

Ritorna alla mente, leggendo questa disposizione, il *motu proprio* piano sul miglioramento agricolo che, come abbiamo visto, prevedeva la divisione del latifondo

²⁷⁴ PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio dalla rivoluzione francese alla legislazione dello stato italiano*, p. 96; CAFFIERO M., *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII- XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1983, p. 96.

²⁷⁵ Art. 8: «[Il compenso] sarà in terreni, se la servitù si esercita dai comunisti sopra i beni dei particolari; sarà poi in un'annua prestazione pecuniaria, se dai particolari si gode sopra i fondi comunali».

compreso nelle fasce miliari di volta in volta soggette alla tassa di miglioramento²⁷⁶. Nel caso della proposta di Legge, la divisione era la diretta conseguenza della liquidazione dei diritti di pascolo da cui si voleva che la comunità percepisse un reale vantaggio mediante la distribuzione di lotti di terre in enfiteusi, ma, a parte questo, la logica era sempre la stessa ovvero la mentalità proprietaria individuale.

L'unico modo di evitare il compenso era di provare la natura consuetudinaria dei diritti di pascolo, circostanza che avrebbe sottoposto il proprietario alle ormai secolari massime della Rota Romana e quindi alla necessità di recintare il fondo o di coltivarlo entro il termine di due anni che se non veniva rispettato avrebbe comportato l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero l'obbligo di corrispondere un indennizzo²⁷⁷. Anche su questo punto vi fu un prolifico dibattito con il Falzacappa il quale, in una lettera del 4 ottobre 1847, affermava che «trattandosi di un puro, purissimo diritto civico, consuetudinario (quando ne fosse eseguita la miglioria, oggi chiamata miglior coltura) non avesse luogo il Canone a favore della Comuni, o di chiunque si trova al momento al possesso di fruirne, così stabiliscono le tante Decisioni rotali sul proposito»²⁷⁸. Probabilmente in questo articolo si concentrava il veleno più distruttivo di tutto il progetto che, infatti, nel caso dei diritti di natura consuetudinaria non riconosceva alcun tipo di indennizzo, anzi consentiva al proprietario di acquisire il dominio assoluto liberandosi di una tradizione popolare non più accettabile.

Infine, Milella aggiunse alla sezione sui diritti di pascolo, quella sui diritti di seminare²⁷⁹ e di legnare²⁸⁰ - nonostante la Congregazione si era riservata il diritto di decidere in un momento successivo a causa della scarsità di notizie sul tema - e anche in questi casi optò per la generale abolizione degli usi esercitati su fondi privati. Nell'ipotesi dello *ius lignandi* affidò ai Presidi il compito di vigilare sul rispetto del patrimonio boschivo²⁸¹, sollecitando le Autorità superiori ad intervenire con una Legge generale sulla conservazione dei boschi e delle foreste²⁸².

²⁷⁶ *Supra* Cap. 2, § 1.2.

²⁷⁷ Art. 15: «Chiunque pretendesse provare che le servitù di pascolo nel proprio fondo emani da sola consuetudine, e giovandosi delle massime fissate dai tribunali, e dalle disposizioni dei particolari statuti, volesse con ciò esimersi dal dare qualsiasi compenso, dovrà assoggettarsi ai pesi da questi ingiunti della chiusura e della miglior coltura».

²⁷⁸ A. F. TOMO XXVI, *Lettere di Mons. Milella*, 1847-1848.

²⁷⁹ Art. 18: «Il diritto di seminare continuamente in un fondo determinato con corrisposta della quarta, della quinta, o di qualunque altra maggior o minore quantità proporzionata al terreno o alla raccolta, potendosi considerare quasi una proprietà ed un continuo esercizio di agricoltura, è conservato».

²⁸⁰ Art. 22: «Ad impedire i forti danni che vengono cagionati ai boschi ed alle selve dal costante abuso di diritti di legnare, si vede opportuno disporre, che sia abolito quando si esercita su i boschi dei particolari».

²⁸¹ Art. 23: «Atteso il bisogno estremo in alcuni luoghi della legna da ardere si permetterà agli abitanti di usare del diritto di legnare nei boschi e nelle selve comunali, ma con limitazioni e regole da imporsi dai rispettivi presidi delle provincie».

²⁸² Art: «Una legge sulla conservazione dei boschi e delle foreste potrà meglio regolarne l'andamento».

Tale bozza di Legge, datata 5 ottobre 1848, venne sottoposta al vaglio governativo ed in particolare passò tra le mani del Conte Pellegrino Rossi che non ebbe il tempo di provvedervi perché pugnalato di lì a poco durante i tumulti che precedettero la costituzione della Repubblica romana²⁸³ nella quale, nonostante la brevità dell'esperienza politica, venne approvata proprio una Legge abolitiva delle servitù rustiche che non entrò mai in funzione perché sarebbe divenuta operativa dal 1 gennaio 1850²⁸⁴.

Ripristinato il governo pontificio grazie all'intervento delle truppe francesi guidate dal generale Oudinot, durante l'assenza del Pontefice e del Segretario di Stato, il compito di riportare l'ordine nello Stato pontificio venne affidato al cosiddetto "Triumvirato rosso" ovvero ai tre Cardinali Gabriele Della Genga Sermattei, Luigi Vannicelli Casoni e Ludovico Altieri, incaricati da Pio IX di istituire la Commissione Governativa di Stato che avrebbe retto le sorti dello Stato sino a quando il Papa non fosse tornato da Gaeta²⁸⁵.

La Commissione Governativa, come vediamo, era composta da uno dei Cardinali della Congregazione *ad referendum* sui pascoli e il Segretario del triumvirato rosso fu lo stesso Nicola Milella che, infatti, non appena subentrò nel gravoso incarico ricevette – come lui stesso testimonia – numerose richieste da parte dei proprietari terrieri delle province suburbane, affinché finalmente vedesse la luce la tanto agognata Legge abolitiva²⁸⁶. La situazione politica era sicuramente favorevole a tale decisione, dato che ben uno dei tre componenti della Commissione governativa di Stato aveva contribuito a disegnare la proposta

²⁸³ L'illustre giurista ed economista Pellegrino Rossi venne nominato il 15 settembre 1848 Ministro dell'Interno con l'*interim* alle Finanze nel governo presieduto dal Cardinale e giurista Giovanni Soglia Ceroni. Sul pensiero del Rossi si veda DUFOUR A., *Droits de l'homme, droit naturel et droit public dans la pensée de Pellegrino Rossi*, in *Aux confins du droit. Essais en l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand*, éd A. Auer, J.-D. Delley, M. Hottelier, G. Malinverni, Bâle-Genève-Munich 2001, pp. 193-206; DUFOUR A., *Genève et la science juridique européenne du début du XIXème siècle: la fonction médiatrice des Annales de Législation (1820-1823)*, in *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich/Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne*, hrsg. J.F. Kervégan, H. Mohnhaupt, Frankfurt a.M. 2001, pp. 287-331; LACCHÈ L., *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio*, in LACCHÈ L. (cur.), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*, Milano 2001, pp. 70-108; LACCHÈ L., *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39 (2010), pp. 153-228.

²⁸⁴ CURIS G., *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia*, p. 889; TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, p. 95.

²⁸⁵ Sebbene già il 14 luglio 1849 il generale francese Nicolas Charles Victor Oudinot de Reggio avesse dichiarato la restaurazione dell'Autorità sovrana del Papa, Pio IX per motivi precauzionali decise di rimanere ancora a Gaeta ove era fuggito in seguito ai disordini della Repubblica romana. Da lì emanò il 17 luglio 1849 il breve che istituiva la Commissione governativa di Stato, priva di competenze giudiziarie, con il compito di reggere il governo fino al successivo ritorno del Papa che avvenne nell'aprile del 1850. Per un approfondimento si veda LODOLINI TUPPUTI C., *La commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia (17 luglio 1849 – 12 aprile 1850)*, Giuffrè, Milano 1970; LODOLINI TUPPUTI C., *Atti della Commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia del 1849*, Giuffrè, Milano 1972.

²⁸⁶ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 285.

di Legge sulle servitù di pascolo, oltre a Nicola Milella chiamato ad assolvere il *munus* di Segretario della stessa Istituzione.

Così il Segretario, ricevuto l'incarico dai tre porporati, predispose un «rapporto sull'abolizione delle servitù» che inviò al Consiglio dei Ministri per la discussione e contestualmente elaborò un secondo progetto di Legge per la premiazione delle piantagioni²⁸⁷.

Il fine di questo secondo provvedimento era inscindibilmente connesso a quello della Legge abolitiva in quanto, attraverso la previsione di incentivi economici per la miglioramento dei fondi agricoli, si sarebbe resa meno dispendiosa la liquidazione delle servitù da parte dei proprietari; questi ultimi, lo ricordiamo, secondo la bozza di Legge del Milella potevano esonerarsi dagli indennizzi in denaro o in natura attraverso la dimostrazione della natura consuetudinaria dei diritti agrari, circostanza che li sottoponeva all'obbligo della miglior coltura che attraverso questo secondo progetto sarebbe risultata più conveniente per i possidenti. In questa normativa è forse raccolta tutta la cattiva fede degli abolizionisti che volevano spazzar via gli antichi diritti agrari delle popolazioni locali nella previsione che i proprietari avrebbero beneficiato della clausola relativa i diritti di natura consuetudinaria per i quali nessun indennizzo era dovuto, se non i miglioramenti del fondo resi addirittura più sopportabili attraverso questa nuova proposta.

I lavori procedettero con solerzia e il 15 novembre 1849 venne emanata la Notificazione pontificia, riguardante la istituzione di «un premio di incoraggiamento per le nuove piantagioni di alberi sia da frutto sia da lavoro»²⁸⁸.

Nel frattempo il Consiglio dei Ministri era impegnato nello studio della Legge sull'affrancazione delle servitù rustiche, lavoro che richiese notevole impegno e attenzione tanto da rendere necessaria la convocazione di più adunanze²⁸⁹. Dagli atti ministeriali della Commissione governativa di Stato risulta infatti che i Ministri non accettarono pedissequamente la proposta del Segretario Milella ma ne discussero dalla radice l'impianto, mettendone in discussione vari aspetti²⁹⁰. Era questa un'eventualità che Milella e i suoi seguaci probabilmente non avevano nemmeno immaginato, convinti che in breve tempo la Legge abolitiva sarebbe diventata operativa.

²⁸⁷ *Ivi*, pp. 285-286.

²⁸⁸ Notificazione della Commissione governativa di Stato del 15 novembre 1849. Il testo completo del provvedimento è in MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 347-352. Sul contenuto del provvedimento si veda TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, pp. 105-108.

²⁸⁹ MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, p. 286.

²⁹⁰ A. S. R., *Commissione governativa di Stato*, busta unica.

Invece i Ministri valutarono con attenzione il disegno di Legge. La preoccupazione principale dei deputati pontifici era l'aspetto sociale e assistenziale emergente dalle servitù rustiche che imponeva di intervenire con prudenza e rispetto nei confronti delle classi più povere. Tali considerazioni indussero i ministri ad applicare un importante temperamento alla proposta del Segretario che aveva sostenuto l'opportunità di una Legge generale che abolisse per volontà sovrana le servitù di pascere, seminare e legnare.

In un interessante relazione ministeriale conservata all'archivio di Stato e presentata durante la discussione della Legge abolitiva, si ha la vivida testimonianza della attenzione per le sorti delle popolazioni che soprattutto nel caso dello *ius serendi e lignandi* traevano da tali usi importanti risorse «per provvedere a due importantissimi bisogni della vita, il pane, ed il fuoco, elemento in alcuni luoghi non meno indispensabile del primo²⁹¹. La valutazione delle servitù di pascolo invece fu più dura dal momento che «costituiscono, salve alcune poche specialità, non il patrimonio industriale della classe più numerosa, e più indigente delle popolazioni, ma il monopolio ed il traffico di pochi ricchi, che avendo i mezzi di far commercio di bestiame consumano, e fruiscono della quasi totalità del pascolo, senza riversarne sul povero, che non possiede armenti alcun emolumento»²⁹². Altro rilievo desumibile dalla citata relazione era il pericolo di eccitare le comunità agricole con l'introduzione di disposizioni che, pur essendo animate dalle più moderne teorie economico-agrarie, rischiavano di scontrarsi con le inveterate costumanze locali che mal tolleravano il nuovo, un nuovo che d'altra parte avrebbe prodotto risultati apprezzabili solo nel lungo periodo²⁹³.

Tutte queste preoccupazioni condizionarono profondamente la Notificazione del 29 dicembre 1849²⁹⁴, l'unica Legge pontificia che dopo un secolo di discussioni nelle aule di Tribunale e di governo venne promulgata dallo Stato pontificio, durante la reggenza della Commissione governativa di Stato. Essa ben dimostra come fu il risultato di un travagliato e complesso dibattito in cui confluirono tutte le convinzioni, i sentimenti, gli interessi, le teorie che sin dalle origini avevano animato la questione proprietaria, questione che sempre aveva rivelato la sua molteplice anima sociale, culturale, politica ed economica. Certamente i

²⁹¹ *Sull'abolizione delle servitù di pascolo promiscuo*. La memoria manoscritta è in A. S. R., *Commissione governativa di Stato*, busta unica, fasc. XV.

²⁹² *Ibidem*

²⁹³ *Ibidem*

²⁹⁴ *Notificazione della Commissione governativa di Stato*, 29 dicembre 1849. Per il testo completa della Legge si veda MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, pp. 353 – 360.

Ministri nel predisporre la Notificazione percepirono un lacerante senso di responsabilità proprio perché capirono come non si trattava di introdurre una astratta formula giuridica da applicare in modo meccanico in una contrattazione, qui si interveniva sulla vita di intere comunità, modificando le loro abitudini, il modo di lavorare, le stesse relazioni sociali, insomma era un'operazione gigantesca che non poteva non destare timori e esitazioni.

Proprio questi timori si riflettono nella formulazione definitiva della Legge che, a differenza della bozza del Milella, non sanciva né l'abolizione generale delle servitù di pascolo su fondi altrui né tanto meno la liquidazione delle servitù di seminare e legnare che non venivano minimamente intaccate dalla normativa.

Come sancito dall'articolo 1, i diritti di pascolo potevano essere affrancati solo attraverso l'iniziativa dei privati che volessero liberare le proprie tenute dai diritti civici, dietro corresponsione di un indennizzo al titolare del diritto abolito:

«I. I fondi soggetti alle servitù di pascere, di vendere le erbe, e di fidare possono affrancarsi colle forme e norme seguenti».

Le indennità da corrisondersi per la perdita dello *ius pascendi*, in accordo alle indicazioni del Milella, potevano essere in una annua prestazione pecuniaria o in terre; questa seconda opzione rappresentava la modalità ordinaria di compensare i titolari dei diritti di pascolo proprio allo scopo di costituire soprattutto in capo alle comunità delle risorse fondiari da ripartire poi tra le classi più indigenti. Invece il compenso monetario era ammesso tassativamente in 4 fattispecie²⁹⁵ tra le quali meritano una particolare attenzione le prime due che si riferivano all'ipotesi in cui le servitù rustiche fossero esercitate non dalla comunità bensì da privati, Corporazioni, Baroni e consistessero nella vendita delle erbe per il pascolo piuttosto che nel godimento delle stesse. La *ratio* di simile disposizione era probabilmente quella di impedire che le Corporazioni agricole o i possidenti più ricchi potessero conseguire, attraverso la liquidazione degli usi civici, dei beni fondiari su cui perpetrare le irregolarità e gli abusi commessi fino a quel momento e ben documentati dal Milella nelle visite delle cittadine viterbesi²⁹⁶.

²⁹⁵ Art. III: «La indennità sarà data in una prestazione pecuniaria:

1°. Quando il diritto dei comuni, corporazioni, università si esercita col vendere e non col godere in natura le erbe e pascolo sui terreni dei particolari.

2°. Quando si tratta del diritto, ch'esercitano i particolari e specialmente gli ex-baroni sopra i terreni comunali o particolari di vendere le erbe, o di partecipare del prezzo delle fide e delle vendite.

3°. Quando negli altri casi il fondo da liberarsi sia generalmente vestito di albi fruttiferi, o d'una selva cedua.

4°. Quando la parte da segregarsi da ogni fondo a titolo d'indennità non superi la superficie di quaranta tavole censuarie».

²⁹⁶ *Supra* Cap. 2, § 2.1.

Da quel momento, quindi, chiunque aveva interesse ad affrancare il terreno dai diritti di pascolo doveva di proprio iniziativa attivare la procedura amministrativa dettata nella Legge e valevole per ogni tipologia di *ius pascendi* insistente su un fondo altrui e su terreni comunali.

L'unica eccezione ammessa alla facoltà di liberare i terreni era quella prevista dall'articolo XXI²⁹⁷ che venne inserito su consiglio del Conte Casimiro Falzacappa, come risulta da una lettera indirizzata al Segretario Milella nel quale si mostra la necessità di apportare una clausola specifica per le servitù di transito e di abbeverare del bestiame²⁹⁸. Queste ultime infatti erano dei mezzi necessari per permettere alle mandrie di bestiame di trasferirsi dalle montagne alle valli e viceversa, fruendo delle strisce di terra che correvano lateralmente alle lunghe strade da percorrere (dette strade doganali) o dei fontanili pubblici destinati all'uso collettivo.

Si accolse poi il suggerimento del Segretario che al fine di sciogliere ogni dubbio e conseguente controversia sulla natura giuridica degli usi civici – verificando di volta in volta e con grandi difficoltà se si trattasse di diritti di dominio, di cessione o consuetudinari – preferì creare una categoria unica che comprendesse tutte le specie di pascolo su cui fu stabilita la presunzione dell'esistenza di un titolo espresso e consistente in una servitù negativa (ovvero quelle servitù legittimanti non solo il diritto di pascolo ma anche il diritto di impedire le recinzioni o i miglioramenti del suolo):

«IX. I diritti, di cui all'articolo 1° per gli effetti della presente legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o presunto, e come aventi natura di servitù negativa, o proibitiva». Qui fu raggiunta la parte più nobile della normativa perché venne dato un primo e generale riconoscimento giuridico a tutti i diritti di uso civico²⁹⁹, riconoscimento destinato tuttavia a

²⁹⁷ Art. XXI: «Nulla è innovato sulla servitù di abbeverare, o di transito di bestiame». Il tenore dell'art. XXI è ribadito dal successivo art. XXIII ove si precisa che «non è però derogato alle disposizioni vigenti sulle strade doganali».

²⁹⁸ A. F. TOMO XXVI, *Lettere di Mons. Milella*, 1847-1848. La lettera riguardante la richiesta di modifica del Falzacappa è datata 4 ottobre 1847.

²⁹⁹ E' interessante notare come la stessa disposizione sia stata riprodotta nella Legge del 24 giugno 1888, n. 5489 riguardante l'abolizione degli usi civici nelle ex Province pontificie. L'art. 2 della suddetta Legge riportava fedelmente il testo della Notificazione del 1849 sulla presunzione degli usi civici come derivanti da un titolo espresso ma con un correttivo fondamentale ovvero la eliminazione della parte che consentiva al proprietario di esonerarsi dall'indennizzo nel caso dimostrasse la natura consuetudinaria del diritto agrario. Infatti il comma 2 della Legge italiana sanciva che «i proprietari dei fondi gravati delle servitù e dei diritti suddetti sono in conseguenza obbligati a dare agli utenti una indennità o in terreno od in un annuo canone corrispondente al valore della servitù o dei diritti cui i fondi erano soggetti». Questo articolo importantissimo della Legge del 24 giugno 1888 fu una delle vittorie più importanti conseguite da un grande giurista, Giovanni Zucconi, il quale riuscì nonostante la opposizione del Ministro all'Agricoltura Grimaldi, proponente del disegno di Legge, ad inserire alcuni essenziali temperamenti ad una normativa ispirata alle più torbide ed insensibili mire liquidative. Sulla cultura giuridica di Giovanni Zucconi si rimanda alla pregevole opera di Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere*, pp. 315-348.

rimanere nella teoria perché vanificato dalla disposizione successiva prevista per le servitù di origine consuetudinaria che non davano luogo a indennizzi.

Era pertanto a carico del proprietario la Prova della natura consuetudinaria del diritto che solo in questo caso consentiva l'esonero dall'obbligo di compensazione e l'applicazione della disciplina tradizionale sulle servitù di pascolo affermative, con l'obbligo quindi di recintare o migliorare il fondo in qualunque modo:

«X. E' in facoltà del proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità dimostrando, che la servitù derivava da sola Consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo inoltre il peso di recingere il fondo, e ridurlo intieramente a miglior coltura».

Quanto alla procedura liquidativa dei pascoli, essa era interamente demandata ai Presidi provinciali che, come aveva ben compreso Milella, erano le Autorità più indicate, in considerazione della natura territoriale del loro ufficio, a conoscere le fattispecie concrete che potevano presentarsi nella realtà. Per adire l'Autorità provinciale era sufficiente presentare una semplice memoria contenente «l'ubicazione del fondo, la sua superficie, l'estimo censuario, e se questo è diversamente allibrato al proprietario ed all'utente della servitù: saranno dettagliatamente indicate la natura della servitù da redimersi, il modo e norma colla quale esso crede che abbia luogo la indennità»³⁰⁰.

A quel punto l'istanza di liquidazione veniva comunicata dal Preside alla controparte (il titolare dello *ius pascendi*) che aveva un termine massimo di un mese per accettare la proposta, modificarla o rifiutarla. In caso di modifica o rifiuto, il Preside doveva promuovere un'amichevole conciliazione tra le parti e una volta raggiunto l'accordo seguiva la fase peritale affidata ad un perito nominato dalle parti o in caso di disaccordo a tre scelti uno dal proprietario del fondo, uno dall'utente dei pascoli ed infine il terzo dal Preside³⁰¹.

Il risultato della perizia veniva comunicato alle parti e se queste lo accettavano si procedeva alla stesura del processo verbale riguardante l'affrancazione del terreno e la modalità di indennizzo, altrimenti si instaurava una conciliazione amichevole innanzi il Preside che se non era raggiunta legittimava quest'ultimo ad emanare la decisione, appellabile innanzi le istanze amministrative superiori³⁰².

Le ultime disposizioni della normativa riguardano la parte più sensibile della materia dei pascoli ovvero la conservazione a favore della collettività di una massa di terreni, risultanti

³⁰⁰ *Notificazione della Commissione governativa di Stato*, 29 dicembre 1849, art. XII.

³⁰¹ *Ivi*, art. XIV.

³⁰² *Ivi*, art. XVI.

dalla liquidazione, da imputare a beneficio dei *cives*. Così, se gli usi civici erano detenuti dall'intera cittadinanza, la liquidazione sarebbe sempre avvenuta in terreni e questi sarebbero andati a formare un complesso di fondi da riservare al Comune il quale avrebbe poi adottato le regole per disciplinarne l'uso in favore dei cittadini agricoltori e allevatori, previa approvazione delle Autorità ecclesiastiche, attente ad evitare le note vicende di Viterbo, Nepi e Corneto³⁰³.

Il secolare *iter* per la promulgazione di una Legge abolitiva delle "odiose servitù di pascolare" era finalmente giunto al termine con un testo di 23 articoli che racchiudeva nelle sue chiare ed asciutte formulazioni decenni di liti, scontri fisici e dottrinali, battaglie legali e avvicendamenti governativi.

Potremmo a questo punto porci la domanda della consistenza concreta delle liquidazioni prodotte dalla Notificazione nel periodo in cui fu in vigore (rimanendo in esecuzione ben oltre la *debellatio* dello Stato pontificio e fino alla prima Legge italiana del 24 giugno 1888). Essendo tuttavia estraneo a tale studio - incentrato sul concetto di appropriazione fondiaria intesa come espressione di una mentalità - la discussione dei dati statistici, ci soffermeremo sulle difficoltà tecniche e per così dire umane legate alla liberazione dei terreni.

Riguardo gli effetti concreti della Legge, è evidente come la normativa pontificia sulla affrancazione dei diritti di pascolo non eliminò il paesaggio socio-giuridico derivante dai diritti promiscui, tanto è vero che lo stesso problema verrà dibattuto a più riprese dal Parlamento italiano, incontrando molte delle difficoltà vissute dai prelati al tempo del potere temporale. Una chiara prova di ciò lo possiamo avere dagli atti stampati nel 1884 relativi alla «inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola», condotta nei territori della Provincia di Roma e Grosseto dal Senatore Francesco Nobili-Vitelleschi che dimostrò la tutt'altro che irrilevante presenza delle servitù soprattutto nella provincia romana, tanto da rinvenire in essa una delle cause principali del progresso agricolo³⁰⁴.

³⁰³ Art. XXII. «Le quote di terreno, che per le affrancazioni saranno date ai comuni a titolo d'indennità faranno parte di quei terreni, che si trovano destinati per l'industria degli agricoltori e proprietari di bestiame. L'uso sarà regolato con quelle discipline, che verranno adottate da ciascun consiglio comunale coll'approvazione dell'autorità superiore».

³⁰⁴ Così infatti si esprimeva l'estensore dell'inchiesta: «oltre 160 comuni della provincia di Roma abbiano i loro territori gravati di servitù. Di questi 55 affermano che la esistenza delle servitù è uno dei più gravi ostacoli al progresso dell'agricoltura; e noi dimostreremo a suo luogo quanto giustamente s'appongono. Parlando frattanto di miglioramenti indispensabili al nostro scopo, non possiamo passare oltre senza indicare l'affrancamento delle servitù come uno dei precedenti indispensabili ad ogni qualunque metodo razionale che voglia applicarsi per migliorare le condizioni dell'agricoltura nella provincia di Roma; essendo già questo un fatto compiuto per quella di Grosseto». *Atti della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*. Volume XI, Tomo I, Roma 1884, p. 441.

Venendo ora all'aspetto che più ci interessa, quello riguardante le concrete difficoltà applicative della Legge, l'inchiesta agraria chiarifica un primo motivo ostativo all'attività liquidativa, ovvero il fatto che la Notificazione del 1849 fu un provvedimento di liberazione parziale «perché il diritto di affrancare rimane spesso illusorio, restando a carico del proprietario di recingere il fondo affrancato, per la quale operazione può talvolta rendersi necessario un capitale maggiore a quello occorso per l'affrancazione stessa, allo scopo di difenderlo dai danni del bestiame depascente nella circostante campagna. Molti non affrancano per non esporsi alle gravi spese che occorrono nell'impianto e nella manutenzione dei recinti o della sorveglianza al fondo affrancato»³⁰⁵.

Ebbene la Notificazione pontificia sui pascoli, a differenza del progetto presentato dal Milella, non decretò l'abolizione generale delle servitù di pascolo ma rimise tutto all'iniziativa dei privati che ovviamente orientavano le proprie decisioni secondo i criteri della convenienza e in base ai mezzi economici a disposizione. Già nel 1893 il grande economista maceratese esperto in materia agraria Ghino Valenti³⁰⁶ osservava come «il problema dell'Agro romano non è un problema di economia privata, ma di economia sociale, e [...] pertanto esso non può essere risolto per il semplice impulso dell'interesse individuale, bensì richiede necessariamente l'intervento dello Stato, non per attuare i benefici stimoli di quello, ma per creare quelle condizioni, per le quali gli stimoli assopiti possano ravvivarsi»³⁰⁷.

Affidando poi l'esecuzione della Legge ai privati, si generarono, come è comprensibile, dei gravi squilibri tra chi aveva i mezzi e gli strumenti per affrancare e chi invece non ne disponeva, rimanendo soggetto agli antichi diritti. Anche nel caso poi si fosse ottenuto il provvedimento liquidativo, non era detto che finissero immediatamente tutte le problematiche relative lo *ius pascendi* perché poteva accadere che il fondo libero confinasse con un altro ancora gravato dal medesimo uso civico e di qui il rischio di subire danni cagionati dal passaggio delle mandrie³⁰⁸.

³⁰⁵ *Atti della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, p. 594.

³⁰⁶ Sulla grande sensibilità di Ghino Valenti sul tema degli assetti fondiari collettivi, assai raro in un periodo storico come quello dominato dal mito del sacro diritto di proprietà individuale, si veda il capolavoro di Paolo Grossi, *Un altro modo di possedere*, pp. 286 – 305.

³⁰⁷ Il testo è stato estratto dall'opera di TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX*, p. 224.

³⁰⁸ Il dato è confermata da una lettera del 7 dicembre 1869 rivolta al Ministro dell'interno dal Delegato apostolico di Roma e Comarca Tommaso Lupi nella quale si rileva che siccome la suddetta Notificazione non ingiunge all'affrancante l'obbligo di recingere o con fratta o con staccionata i fondi affrancati, si verifica pur troppo l'inconveniente [...] che cioè diviso e frastagliato il restante del pascolo dai fondi affrancati e trovandosi a contatto con essi senza ripari, è quasi impossibile che il bestiame depascente non arrechi danni continui a quei fondi». A. S. R., *Presidenza di Roma e Comarca*, busta 1226.

Oltre a ciò, riteniamo che il limite principale della normativa sia stato quello di consentire alle parti interessate alla liquidazione di esonerarsi dal pagamento in terra o in corrispettivo pecuniario qualora si fosse provata, secondo quanto prescritto dall'articolo X, la natura consuetudinaria della servitù di pascolo. È logico credere che la maggior parte dei privati aspirassero a questa modalità liquidativa economicamente più allettante, la quale infatti permetteva di conseguire la proprietà piena del fondo senza privarsi né di una porzione di terreno, né assoggettandosi a scomodi canoni enfiteuci, ma solamente obbligandosi a realizzare l'aleatorio requisito della recinzione o miglior coltura. Questo rischio era stato paventato da un diverso punto di vista dallo stesso Falzacappa in una lettera "profetica" indirizzata a Monsignor Milella in cui lo si metteva in guardia contro «alcuni torbidi, ed influenti Cittadini, non poco interessati nel senso contrario [alla Legge abolitiva], perché possidenti di molti bestiami senza avere un palmo di terra, o quanti affittuari del pubblico pascolo, trovano nella citata espressione [ovvero la norma di cui trattiamo] motivi di questioni, causa a tentar giudizi, o almeno a procrastinar l'esecuzione della Legge»³⁰⁹. In questo caso, il Conte si riferiva a tutti coloro che si sarebbero opposti a chi avesse voluto liberare le terre dall'uso civico di pascolo, come sicuramente le comunità locali rappresentate dai Consigli comunali o addirittura i presidi provinciali tacciati di parzialità e di solidarietà con le ragioni degli anti-abolizionisti.

Tutto questo fece ricadere, come in passato, la decisione sulla liquidazione – che nelle mire dei suoi redattori doveva realizzarsi attraverso un semplice e rapido procedimento amministrativo – nelle lungaggini e nelle pastoie burocratiche del contenzioso amministrativo³¹⁰.

Vedremo nel paragrafo successivo come l'Archivio Falzacappa preservi un tassello importante della storia giuridico-agraria nei territori di San Pietro, conservando nelle polverose carte alcune delle Cause intentate dopo la promulgazione della Legge del '49; esse forniscono dettagli e conferme interessanti sulla procedura amministrativa prevista per l'affrancamento delle terre e sulle relative problematiche e lungaggini.

³⁰⁹ A. F. TOMO XXVI, *Lettere di Mons. Milella*, 1847-1848.

³¹⁰ La succitata lettera del Delegato apostolico Tommaso Lupi riferisce anche su questo serio inconveniente della Notificazione: «E' pur troppo generalmente vero che i comuni si prestano di male in cuore alle domande di affrancazione delle servitù di pascolare autorizzate dalla Notificazione del 29 dicembre 1849. Questa Presidenza nel ventennio decorso ne ha dovuto sperimentare non poche che hanno avuto il loro compimento colla peggio dei Comuni dopo lunghe liti sostenute in Contenzioso amministrativo». A. S. R., *Presidenza di Roma e Comarca*, busta 1226.

2.3 Una Causa sulle servitù di pascolo

Allo scopo di avere una chiara cognizione delle difficoltà legate all'applicazione della Notificazione del '49, seguiremo una controversia intentata da un proprietario terriero di Corneto, Ludovico Benedetti³¹¹, il quale, come molti altri, pretese di affrancare i terreni mediante l'applicazione dell'articolo X³¹² concernente i soli diritti di pascolo consuetudinari per i quali, se dimostrati, non aveva luogo alcun indennizzo. I timori riscontrati dal Conte Falzacappa si rivelarono fondati in quanto molti possidenti optarono per la modalità liquidativa descritta dall'articolo suddetto, generando inevitabilmente liti con le amministrazioni locali le quali si reputavano lese dal provvedimento abolitivo che non prevedeva alcun indennizzo³¹³. Ne scaturivano di conseguenza contenziosi amministrativi che difficilmente terminavano innanzi l'Istanza di primo grado ma proseguivano nei successivi gradi con tutte le lentezze e i disagi del caso.

Vediamo allora cosa avvenne a Corneto.

Il 16 aprile 1850 Ludovico Benedetti, ottemperando al disposto dell'articolo XII della Notificazione, inoltrava al Delegato apostolico di Civitavecchia una memoria con la domanda di liberazione dal pascolo civico comunale. Era questo il primo grado di giudizio del contenzioso amministrativo inerente appunto «gli affari [...] delle provincie e dei comuni» per i quali la competenza spettava sempre alla Congregazione governativa istituita in ogni provincia dello Stato pontificio³¹⁴. Questa era presieduta dal Preside della provincia ed era composta da quattro consultori di nomina sovrana che intervenivano nei giudizi in numero non inferiore a tre in qualità di votanti³¹⁵. Altra parte indefettibile era infine l'Assessore Legale che era chiamato a difendere i diritti dei Comuni e delle provincie o comunque il pubblico interesse, esprimendo su ciò voto meramente consultivo³¹⁶.

³¹¹ A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancationis pascui pro D. Ludovico Benedetti contra D. Franciscum Angelum Marzoli nomine etc.*, Romae 1 Augusti 1851.

³¹² *Supra* § 2.2.

³¹³ L'archivio Falzacappa contiene, oltre la Causa che stiamo esaminando, altre controversie tutte vertenti sulla liberazione senza indennizzo prevista dall'articolo X. In particolare nei Tomi XXVIII e XIX è possibile seguire nei diversi gradi di giudizi tutte le fasi delle controversie relative all'affrancazione dei pascoli nei Comuni di Vetralla, Tolfa e Canale Monterano. Nei tre casi enunciati, come a Corneto, l'istanza di affrancazione venne proposta secondo la formulazione dell'articolo X che esonerava il proprietario da qualunque indennizzo reclamato invece dalla parte avversa rappresentata dal Consiglio comunale e dalle associazioni agrarie locali.

³¹⁴ La disciplina di riferimento sul contenzioso amministrativo era quella prevista nell'editto del 25 luglio 1835 contenente la disciplina completa sulla composizione della Congregazione governativa, il modo di introdurre la controversia, lo svolgimento del processo, le questioni incidentali, le decisioni interlocutorie e la Sentenza definitiva.

³¹⁵ *Editto 25 luglio 1835*, artt. 15 – 16.

³¹⁶ *Ivi*, art. 17.

Nella memoria introduttiva della controversia amministrativa, il proponente enunciava il tenore della domanda e quindi la volontà di affrancare il terreno secondo l'articolo X della Notificazione, assumendo pertanto l'impegno di recingere e ridurre a miglior coltura il terreno senza sottoporsi ad alcuna indennità in terre o canoni ma, allo stesso tempo, si dichiarava disposto a pagare all'Arte Agraria l'annuale reintegro che essa doveva al Comune in quanto affittuaria perpetua delle erbe³¹⁷.

A dimostrazione del titolo consuetudinario dello *ius pascendi*, Benedetti allegava alla memoria una Sentenza passata in giudicato della Sacra Rota che nel 1838 aveva posto fine ad una controversia tra il Comune e una famiglia di terrieri, dichiarando in quel caso che i diritti di pascolo erano di mero diritto civico³¹⁸.

Ricevuta l'istanza, il Preside della provincia, seguendo l'*iter* della Legge sull'affrancazione dei pascoli³¹⁹, comunicava la petizione del cittadino cornetano alle due parti interessate, ovvero il Consiglio comunale della città e ai due Rettori dell'Arte Agraria, in quanto sui terreni da liberare sussisteva una *pasciticcio* goduto, come abbiamo visto, dai cittadini possessori di pecore riuniti nella suddetta associazione agricola.

Ora il consiglio comunale e uno dei Rettori dell'Arte Agraria (il nostro insospettabile Casimiro Falzacappa!) si pronunciarono positivamente alla petizione di affrancazione. Di diverso avviso era l'altro Rettore della Corporazione secondo cui la fattispecie in questione era sussumibile nell'articolo IV della Notificazione³²⁰ poiché l'Università Agraria ed in quel caso il ceto dei partecipanti possessori di pecore non vendevano le erbe spontanee –

³¹⁷ Vediamo come venne formulata la memoria introduttiva della Causa per l'affrancazione dei pascoli: «Ill.mo ed Ecc.mo Signore, Lodovico Benedetti Patrizio Cornetano ivi domiciliato possiede un appezzamento di terreno posto nel territorio di Corneto in contrada Monte Cimbalo della quantità superficiale di Rubbia 29 14 dell'estimo Catastale Piano di scudi 1487 98 [...] Essendo gravato dalla servitù del pascolo civico comunale e compreso nei Pasciticcio dei Partecipanti come all'annesso Certificato, fa istanza perché a termini della Notificazione dell'Eccelsa Commissione di Stato 29 Dicembre 1849 sia liberato dalla servitù suddetta. Egli propone di recingerlo e ridurlo a miglior coltura sterpendolo e rendendolo seminativo. Per rispetto al pascolo Civico Comunale usando della facoltà accordata dall'Art. X della Notificazione sudetta intende di essere esonerato da ogni indennità sia in denaro da prestarsi a favore sia del Comune, sia di qualunque altro utente della servitù; per riguardo al pascolo dei Partecipanti si ritiene astretto a pagare l'annuo reintegro di scudi 1.10 per ogni scudi cento di Estimo Catastale a forma del Catasto Piano». A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancaionis pascui, Summarium*, pp. 24-25.

³¹⁸ La Prova della natura consuetudinaria del pascolo era definita nel proseguo della succitata memoria: «A sostegno di questa dimanda allega che il pascolo da cui il fondo è gravato deriva da sola consuetudine e costituisce una servitù meramente affermativa o facoltativa, la quale a termini dei principii di Giurisprudenza sanzionati dalla S. Rota e confermati dalla Notificazione sud. Dà pieno diritto al Proprietario del fondo di liberarlo dalla Servitù assumendo l'obbligo di recingerlo e ridurlo a miglior coltura. Per dimostrare, che la servitù di cui si tratta è solo consuetudinaria ed affermativa allega la regiudicata rotale avvenuta nella *Cornetana Compensationis* del di 6. Agosto 1838 innanzi D'Avella [...] Questa regiudicata che forma stato in causa, rende incontrovertibile la natura della servitù e perciò il diritto del richiedente». A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancaionis pascui, Summarium*, p. 25.

³¹⁹ *Supra* §2.2.

³²⁰ *Supra* §2.2.

circostanza legittimante l'indennizzo monetario – bensì godevano dell'*utilitas* dei pascoli conducendo gli armenti sul terreno del Benedetti, condizione questa che dava luogo al compenso in terre; il Rettore in secondo luogo aggiungeva che la Sentenza rotale risolvendo un caso specifico non era estendibile all'intero agro cornetano e quindi non poteva qualificare tutti i diritti civili esistenti nel Comune³²¹.

A questo punto, dato che tutte le parti non erano d'accordo sulle modalità di affrancazione del terreno, il Delegato apostolico della provincia di Civitavecchia esperiva il tentativo di amichevole conciliazione tra le parti che, tuttavia, non sortì alcun risultato apprezzabile a causa dell'assenza di deduzioni e prove da parte del Rettore dissenziente.

Così la Congregazione governativa della provincia, il 23 settembre 1850, poteva addivenire alla Decisione che riconoscendo le allegazioni del Benedetti e quindi la mera natura consuetudinaria del pascolo concedeva la liberazione del fondo dai diritti di pascolo senza obbligo di indennizzo alcuno, eccetto il pagamento del canone annuale a favore dell'Arte Agraria che non rappresentava invero un indennizzo, ma l'accollazione di un onere reale gravante sul pascolo³²².

³²¹ Queste le ragioni del Rettore dell'Arte Agraria contrario alla liberazione senza indennizzo: «In virtù della disposizione emanata dalla Suprema Commissione Governativa di Stato in data 29. Dicembre 1849, può il Sig. Lodovico Benedetti affrancare il suo fondo a norma dell'Art. 1. All'opposto però delle di lui pretese, deve dare il prezzo, o indennità dell'affrancazione a tenore dell'Articolo 2° e tale indennità deve darsi non in prestazione pecuniaria, ma bensì in terreno di vista all'Articolo 4°. In fatti è chiarissima la disposizione dell'Articolo 3°. ove si legge, che *sarà data la prestazione pecuniaria allorquando soltanto il diritto delle Comuni, Corporazioni Università si esercita col vendere e non col godere in natura le erbe, pascolo sui terreni particolari*, e allorquando si verificano altri casi, che però non sono in relazione col nostro. Ma nel caso dei Partecipanti in Corneto, chi negherà che il Ceto di essi esercita il diritto di godere in natura e non di vendere i pascoli, cosichè devesi da chi vuol affrancare un fondo retribuire le indennità in terreno, e non in pecunia?».

A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancationis pascui, Summarium*, pp. 29-30.

³²² Vediamo la motivazione e la parte dispositiva della Decisione: «Considerando che la questione non verte sul diritto in genere di affrancare il fondo dalla servitù di pascolo. In ciò sono concordi, e pacifiche le parti, e quando nol fossero, eliminerebbe ogni controversia la Legge del 29 Xembre 1849, che autorizza ogni possessore, e proprietario de' fondi rustici, senza restrizione, od eccezione alcuna ad affrancarli dalle servitù del pascolo; ma tutto si aggira a statuire se nell'affrancare il fondo di cui si tratta, debba, o no prestarsi indennità veruna. Considerando che per chiara disposizione degli Articoli 9 e 10 della legge, allora è luogo alla prestazione della indennità, sia in terreno, sia in annua prestazione pecuniaria a favore di chi la servitù godeva, quando la servitù è negativa, o proibitiva, quando cioè deriva da un *titolo espresso o presunto*, e viceversa non ha luogo indennità alcuna quando la servitù è meramente *affermativa o facoltativa*, locchè si verifica quando deriva da sola *consuetudine*. Considerando, che sebbene la legge presuma, che la servitù di pascolare, all'effetto di accordare, o negare la indennità derivano da un titolo espresso, o presunto, ed assumano la qualità di servitù negativa, o proibitiva; tuttavia questa presunzione, chè soltanto *juris, et non juris, et de jure*, non è tale sicchè non possa colui, contro il quale milita, caricarsi della prova contraria, la quale facoltà è espressamente accordata dall'articolo *decimo* della Legge stessa. Considerando, che il Benedetti soddisfa pienamente a quest'onere, giustificando in modo indubitabile, che la servitù di cui si tratta nasce da *sola consuetudine*, ed è meramente *affermativa, o facoltativa*, imperciocchè adduce la regiudicata rotale del 5 settembre 1838 emanata all'appoggio di più decisioni, e specialmente delle due Cornetana Compensationis 19 Gennaio, ed 8 Giugno 1838 nelle quali, discusso formalmente l'Articolo, cioè quale fosse l'indole, e la *natura* delle servitù comunali del pascolo in tutto il Territorio di Corneto, fu dichiarato non essere che *affermativa*, comechè scaturente da mera consuetudine. E poichè *res judicata pro veritate habetur*, né è permesso a qualunque Giudice, o magistrato di pronunciare contro di essa; ne siegue che non poteva in questa sede di giudizio non ritenersi, che la servitù di cui si tratta, sia meramente *facoltativa*, e consuetudinaria. Considerando, che all'affrancazione di tale servitù non altra condizione può opporsi che quella di recingere il fondo, e ridurlo a miglior

Contro la Decisione emessa in primo grado dalla Congregazione governativa di Civitavecchia, il Rettore dissenziente promosse regolare Appello al Tribunale della piena camera presso la Camera Apostolica, Giudice competente in secondo Grado a conoscere le Cause emesse in contenzioso amministrativo sulla materia dei pascoli³²³. L'Appello venne intrapreso unicamente dal Rettore contrario alla affrancazione senza indennizzo, dal momento che sia il Consiglio municipale che l'altro Rettore, accogliendo positivamente la domanda del Benedetti, disconobbero l'azione intentata contro la Decisione di primo grado, esonerandosi così dalle conseguenze e dalle spese di giudizio³²⁴.

Il 21 agosto 1852 il Tribunale della piena camera emetteva la Decisione definitiva nella «*Cornetana affrancationis pasculi*» che confermava la Sentenza di primo grado emessa in contenzioso amministrativo, obbligando così a porre in esecuzione ogni sua parte³²⁵.

3. CONCLUSIONI

Volendo riassumere in poche parole il lungo percorso che abbiamo tentato di esplorare in queste pagine, percorso durato per un secolo, potremmo affermare che esso rappresenta il tentativo più o meno riuscito di realizzare un processo di *reductio ad unum* del variegato fenomeno proprietario, unito inscindibilmente all'altro fenomeno sociale e quindi anche giuridico di *reductio ad unum* riguardante il multiforme paesaggio delle comunità intermedie (nel caso specifico le associazioni agricole).

coltura, al che lo stesso Richiedente si è obbligato, dichiarando di volerlo recingere, e ridurlo a miglior coltura, sterpendolo, e rendendolo seminativo. Considerando che sebbene a termini di legge, niuna indennità è dovuta, tuttavia l'equità suggerisce, che ai partecipanti sia annualmente rimborsato, ciò che essi sono costretti a pagare sia al comune, sia agli acquirenti dei diritti di esso, in sequela del contratto di perpetuo affitto del 1777. Imperocchè non sarebbe giusto, che i partecipanti dovessero continuare a pagare la corrisposta per quei terreni, che vengono sottratti alla comunicazione del pascolo, ed affrancati. Laonde una tale prestazione non può dirsi una indennità nel senso di legge, ma piuttosto una giusta accollazione di un peso reale, che grava il pascolo redento al pari delle pubbliche imposte. Quindi per la regola, *res transit cum onere suo*, ragion vuole che il canone, il quale grava i partecipanti pel pascolo passi proporzionatamente negli affrancanti insieme al pascolo stesso. [...] La congregazione governativa pronunziando definitivamente, ed in primo grado di giurisdizione in via contenziosa amministrativa ad unanimità di voti ammette in tutte le sue parti la dimanda dell'attore lodovico benedetti». A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancationis pasculi*, *Summarium*, pp. 32-34.

³²³ La competenza in grado di Appello della Camera Apostolica era sancita dalla Istruzione declaratoria del 12 Novembre 1836 ove, all'articolo IV, si comprendevano nelle materie di competenza Giudice di secondo Grado «gli affari di interesse dei comuni i diritti civili competenti agli individui o comunisti», quali appunto «i diritti di pascere, e legnare, di seminare ed altri di eguale indole o natura» e, in secondo luogo, «i diritti di qualunque specie attribuiti ai comuni od all'universalità dei cittadini od abitanti, abbenchè non formino oggetto di amministrazione comunale». Raccolta delle Leggi e Disposizioni di Pubblica Amministrazione nello Stato pontificio emanate nell'anno 1836, Volume II, Roma 1837, p. 147.

³²⁴ A. F. TOMO XXVIII, *Cornetana affrancationis pasculi*, *Summarium*, p. 35.

³²⁵ A. F. TOMO XXVIII, *Tribunali Plenae Camerae*, decisio diei 21 Augusti 1852.

Il paesaggio infatti tipico dell'esperienza giuridica medievale era caratterizzato dalla persistenza di una molteplicità di forme appropriate, ricalcate sui numerosi usi derivanti dal rapporto con la natura e sul modo di pensare dell'uomo medievale, immerso in un'antropologia che metteva al centro non il singolo soggetto, bensì la comunità e la terra come spazio identitario oltretutto produttivo.

Su questo paesaggio lentamente si innestò una nuova cultura e una diversa mentalità giuridica che coincide con la modernità e con i suoi miti egologici e individualistici, frutto di una rivoluzione culturale e sociale meditata acutamente dalla classe borghese, vera protagonista della Rivoluzione francese e di quel momento storico. Dal punto di vista delle *proprietà* il nuovo paesaggio comportò una impietosa insofferenza ed ostilità nei confronti di tutto ciò che non rispecchiasse la cultura ufficiale dominante la quale, come abbiamo visto, era costruita sulla proprietà individuale quale unico veicolo relazionale tra l'uomo e la natura.

Questo cambiamento epocale ebbe i suoi effetti e le sue ripercussioni in tutta l'Europa secondo caratteri e vicende che non possono essere qui sintetizzate. Il nostro obiettivo è stato allora di capire come l'individualismo proprietario abbia messo radici nelle campagne dei territori di San Pietro e nelle azioni di governo della Curia romana.

Nel corso delle indagini infatti, abbiamo tentato di delineare il lungo *iter* che portò al prodotto giuridico più visibile e rappresentativo del nuovo modo di intendere le relazioni uomo-terra, la Notificazione pontificia del 1849, riguardante l'abolizione delle servitù di pascolo. La legge del '49 fu il momento più alto di una vera e propria persecuzione contro un modo di possedere la terra che era assolutamente inaccettabile per la cultura moderna, esso era in effetti uno degli ostacoli insopportabili al progetto borghese della proprietà individuale, proprietà che non poteva esprimersi in un dominio pieno ed assoluto fino a quando "le odiose servitù di pascolare" avessero permesso alla comunità di accedere alle terre private.

Di questa secolare persecuzione moderna contro "l'altro modo di possedere", abbiamo creduto opportuno delineare tre momenti centrali che si sono rivelati con evidenza dopo la lettura del tesoro di notizie e documenti estratti dall'archivio della famiglia Falzacappa di Tarquinia.

Il primo è rappresentato dall'occupazione violenta delle terre a partire dalla metà del secolo XVIII da parte di alcuni proprietari terrieri che, realizzando recinzioni o fossati, perseguivano l'obiettivo di escludere la collettività dal godimento delle erbe per il pascolo. In questo episodio abbiamo riscontrato il primo indicatore socio-culturale del cambiamento in direzione individualistica. Le reazioni a queste violenze furono altrettanto dure da parte delle

comunità e sovente portarono alla discussione innanzi il Tribunale della Sacra Rota Romana che progressivamente consolidò una linea giurisprudenziale ben determinata sul punto e basata su un principio che reca impresso su di sé il sigillo della modernità: laddove i diritti agrari costituiscono l'emersione di una credenza consuetudinaria, essi non meritano di esistere e legittimamente possono essere spazzati via senza peraltro indennizzare le comunità che ne venivano spogliate. Una accelerazione ulteriore verso l'individualismo possessorio si ebbe con l'intervento della somma Autorità pontificia che agendo attraverso atti singolari decretò l'abolizione degli usi civici popolari in favore di alcuni proprietari, avvantaggiati dal prestigio di cui godevano presso la Curia romana. A parte queste due vie, ancora eccezionali e residuali, la proprietà individuale non poteva però contare su una legge generale che permettesse la liquidazione del paesaggio giuridico precedente.

Il secondo momento della *reductio ad unum* delle forme di appropriazione è stato il grandioso *motu proprio* «Il vivo impegno» di Pio VII, documento che a nostro avviso ha posto le basi teoriche e giuridiche per la futura Legge del '49. L'obiettivo perseguito dal Pontefice con tale atto era di sollevare le condizioni dell'agricoltura attraverso un piano di incentivi produttivi e di misure volte a frantumare i latifondi ritenuti, giustamente, come una delle cause principali dello squallore delle campagne romane. Il punto centrale della normativa fu che per la prima volta si pose un insidioso collegamento tra economia e proprietà, poiché si stabilì che per realizzare le linee programmatiche del *motu proprio* l'unico mezzo auspicabile sarebbe stato la realizzazione della proprietà individuale piena ed assoluta, incompatibile quindi con tutte quelle situazioni anti-economiche di uso promiscuo della terra. Fu così che le servitù di pascolo divennero il nemico numero uno da combattere non più con provvedimenti eccezionali e particolari bensì con una Legge generale.

Il terzo momento coincide infine con i lavori di Monsignor Milella che sono stati analizzati in modo dettagliato perché essi, oltre ad essere propedeutici alla Notificazione del 1849, sono anche di grande interesse per ricostruire la "questione proprietaria" a livello locale, così come era vissuta nelle singole comunità locali. A questo proposito abbiamo visto cosa accadde nei quattro Comuni visitati personalmente da Nicola Milella per porre fine alle lunghe liti giudiziarie e sociali originatesi dall'esercizio dei diritti agrari. Ciò ha permesso di aggiungere un ulteriore tassello al complesso e tortuoso percorso di *reductio ad unum* che venne perseguito sia dalle istituzioni governative che da alcune classi sociali interne al tessuto dei villaggi rurali. Così l'individualismo proprietario non si manifestava più solo mediante l'intervento delle Autorità pontificie o l'iniziativa dei proprietari ovviamente favorevoli alla

proprietà individuale, ma la nuova mentalità iniziò ad irretire le stesse componenti sociali che, fino a quel momento, avevano difeso con gran coraggio i propri diritti civici. È il caso delle Corporazioni agricole dei Comuni viterbesi visitati da Milella in cui le cariche associative vennero spesso ricoperte da soggetti che perseguivano interessi nettamente contrapposti al mantenimento dei beni comuni e degli usi civici. Alla disgregazione delle forme possessorie fece eco, pertanto, anche la dissoluzione delle strutture associative che soprattutto nell'esperienza giuridica medievale avevano difeso e protetto i diritti agrari.

In questa panorama culturale variegato ed ambiguo venne ad esistenza la Notificazione del 1849 recante le norme per la liquidazione delle servitù di pascolo, atto finale di un lungo percorso di *reductio ad unum* delle proprietà e delle comunità intermedie in cui si intrecciano interessi privati, nuove mentalità, laceranti lotte sociali e avvincenti dibattiti scientifici.

Capitolo terzo

La questione proprietaria dall'unità d'Italia alle prospettive future

1. LA LEGISLAZIONE POST UNITARIA: DALLE SERVITÙ DI PASCOLO AI DOMINI COLLETTIVI

La *debellatio* dello Stato pontificio il 20 settembre 1870 non alterò ovviamente il paesaggio giuridico e sociale ben radicato tra le zolle delle campagne romane. L'unico mutamento importante era avvenuto nelle autorità di governo chiamate a gestire un mondo spesso nascosto ma vigoroso che da sempre mal si era prestato ad atti solenni imposti dall'alto. La storia del diritto agrario è in effetti una storia che fallacemente potremmo riassumere in una sequela di provvedimenti autoritativi dotati della presunzione di scalfire sin dalle profondità più recondite il mondo fattuale e concreto della terra. Esso infatti richiede una presa di umiltà ed un punto di vista che non è quello del Legislatore e delle sue architetture giuridiche astratte ed imperiose, è altresì un luogo di osservazione che sa porsi al livello privilegiato e sommerso della natura dalla quale trarre il giusto criterio ermeneutico per leggere le sue storie, tradizioni e soprattutto mentalità quali espressioni di comportamenti e convinzioni cristallizzatesi nel corso dei secoli.

Di questo mondo non ufficiale, incredibilmente complesso e remoto, il Legislatore unitario ebbe una parziale visione grazie alla grande inchiesta agraria Jacini che prende il nome dal

Presidente della Giunta istituita specificatamente per realizzare tale indagine con Legge 15 marzo 1877 n. 3730¹.

Nel prosieguo della trattazione allora prenderemo le mosse dalle risultanze dell'Inchiesta Jacini per i territori oggetto dello studio e sulla base di essi percorreremo il lungo *iter* storico giuridico che porterà, prima, alle leggi sulle ex provincie pontificie, poi, alla Legge generale tuttora in vigore sugli usi civici del 1927.

1.1 L'inchiesta agraria Jacini

L'inchiesta agraria Jacini fu la risposta governativa alla crisi economica mondiale che flagellò soprattutto le nazioni europee tra il 1874 e il 1896. Essa permise di apprendere in modo dettagliato i diversi assetti proprietari esistenti nella penisola italiana nonché le condizioni degli agricoltori, i metodi di coltivazione delle terre, le colture e soprattutto le molteplici realtà locali con tutta la loro ricchezza di usi, tradizioni, costumi e consuetudini affioranti dalla profondità della terra e dei secoli.

Prima di esaminare le risultanze delle indagini nei territori di San Pietro, è opportuno porre lo sguardo al metodo che venne seguito per la compilazione del lavoro. Le linee di indirizzo vennero fissate già nella seconda adunanza della Giunta presieduta dal Senatore Stefano Jacini il quale propose e la Commissione accettò di procedere in quattro momenti tra di loro successivi: raccolta dei dati, discussione dei risultati, discussione dei rimedi da proporre e relazione finale del Commissario². Per il compimento della prima fase di reperimento dei dati, venne deciso di suddividere la penisola in 12 circoscrizioni affidate ciascuna ad un Commissario e di indire un concorso a premi per le monografie che mettessero meglio in luce le condizioni agricole di ognuna delle 12 aree³.

¹ Sulla storia della Inchiesta agraria si veda COLAPIETRA R., *Le inchieste agrarie nell'Italia prefascista, in Itinerari*, aprile 1958, pp. 11-34; CARACCILO A., *L'inchiesta agraria Jacini*, Einaudi, Torino 1976; NOVACCO D., *L'inchiesta Jacini*, in *Storia del Parlamento italiano*, diretta da R. RODOLICO, vol. 17, Palermo 1963; PAOLONI G. – RICCI S. (curr.), *L'archivio della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (Inchiesta Jacini). 1877-1885 Inventario. Pubblicazioni degli archivi di stato. Quaderni della rassegna degli archivi di stato*, 84 (1998).

² PAOLONI G. – RICCI S. (curr.), *L'archivio della Giunta per l'Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia*, pp. 3-4.

³ *Ivi*, p. 4.

I territori di San Pietro vennero compresi nella circoscrizione V⁴ affidata al Commissario Francesco Nobili Vitelleschi⁵ il quale come vedremo mostrerà una totale insensibilità nei confronti degli assetti fondiari collettivi, allineandosi completamente con il fronte abolizionista e individualista. La circoscrizione V venne ripartita per volontà del suo Commissario in due zone ovvero da una parte la provincia di Roma e Grosseto (quella che meglio rientra nel nostro ambito di ricerca) e dall'altra l'Umbria e le Marche le quali vennero poi ulteriormente suddivise⁶.

Per quanto concerne la provincia di Roma e Grosseto, il Vitelleschi nel redigere la relazione conclusiva - che venne stampata nel 1884 confluendo quindi nel volume XI degli Atti dell'Inchiesta agraria - si avvalse di diverse fonti documentali fornite da privati, dalle Amministrazioni locali, dagli Uffici governativi, dai Comizi agrari e dai vincitori del concorso per le monografie migliori⁷.

Lo scenario che risulta dalle pagine del Senator Vitelleschi è veramente deprimente soprattutto con riguardo alle condizioni sociali, morali ed economiche delle classi agrarie più povere che avevano difficoltà persino a sopravvivere perché prostrati dalla penuria di beni di prima necessità e dai pestiferi venti malarici di alcune zone. Tale realtà era ulteriormente aggravata dall'infelice momento di depressione economica che nell'agro romano venne avvertita con forza a causa del passaggio da un mercato ristretto (corrispondente appunto ai confini dell'ex Stato pontificio) e protetto dalle imposizioni doganali ad uno molto più grande e concorrenziale coincidente appunto con l'Italia unita⁸.

⁴ La circoscrizione V comprendeva le regioni Lazio, Umbria, Marche e una parte della Toscana e interessava pertanto le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro e Roma.

⁵ Francesco Nobili Vitelleschi (Roma 1829 – Roma 1906) è stato Senatore del Regno d'Italia e presidente della Società geografica italiana. Durante l'espletamento della carica senatoria che ricoprì quale membro della Destra si occupò principalmente di politica estera, disapprovando completamente i piani bellici del governo Crispi, e appunto di agricoltura alla quale dedicò anche diversi scritti tra i quali quello inerente "La produzione agraria agli Stati Uniti" edito nel 1884 e nato a seguito di un viaggio nel continente americano. La sua posizione circa la questione agraria fu decisamente di matrice liberista e ostinatamente favorevole agli interessi economici dei proprietari terrieri dalla cui classe sociale proveniva. PESCOSOLIDO G., *Terra e nobiltà. I Borghese. Secoli XVIII e XIX*, Jouvence, Roma 1979, pp. 40, 76 s., 87, 162, 227

⁶ *Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Roma 1881-1886, vol. XI, t. I, pp. 3-9.

⁷ Per quanto riguarda le monografie riguardanti la peculiarità delle provincie di Roma e Grosseto, risultarono vincitrici prevalentemente opere redatte da ingegneri agronomi i quali certamente conoscevano bene le difficoltà tecniche legate alla produzione agricola ma non avevano quella sensibilità storico-giuridica necessaria per comprendere gli assetti fondiari collettivi. Le memorie vincitrici del concorso sono consultabili nel volume XI, tomo 3, degli atti dell'Inchiesta.

⁸ Sulla situazione economica delle campagne romane nel periodo in questione è degno di rilievo il pregevole studio di Alberto Caracciolo sul *Movimento contadino nel Lazio*. L'autore evidenzia come proprio nel periodo post unitario l'agro romano, soprattutto a seguito della liquidazione dei beni dell'Asse ecclesiastico, aveva conosciuto un sensibile aumento della proprietà borghese la quale messa a dura prova dalla mancanza di capitali iniziò ad attaccare con decisione gli usi civici da cui trarre facili speculazioni ed occasioni di guadagno soprattutto in terre. CARACCILO A., *Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)*, Edizioni Rinascita, Roma 1952, pp. 28-34.

A parte tutte le difficoltà legate alla mutata situazione politica che certamente avevano inciso gravemente sulle condizioni economiche delle campagne romane, il senator Vitelleschi ritenne giustamente di poter riassumere i mali di quelle lande in due fattori: l'istruzione e il capitale⁹. Al termine della sua indagine, infatti, il commissario era convinto che per risollevare le sorti delle due provincie esaminate non solo si dovesse promuovere la realizzazione di grandi opere di bonifica, opere che di per sé richiedevano il mero intervento statale, bensì fosse necessaria un'opera più lunga e profonda che coinvolgesse gli stessi operatori del settore agricolo e presupponesse quindi l'iniziativa dei privati. In primo luogo, era auspicabile «una maggiore elevazione ed estensione della istruzione tecnica, una maggiore diffusione delle buone costumanze agricole nella larghissima parte delle popolazioni di queste provincie, che nelle diverse sue forme e funzioni è addetta all'agricoltura»¹⁰. In secondo luogo, l'altro male da curare era la mancanza di capitali da investire nell'attività agricola e questo perché i proprietari terrieri più ricchi non investivano le rendite accumulate nel progresso della loro azienda agricola o ancora per la mancanza di cittadini interessati ad immettere capitali nella produzione agricola¹¹.

Su tale triste scenario influivano poi gli assetti proprietari sui quali ora dovremmo soffermarci con maggior attenzione, vedendo come vennero trattati e valutati dal Commissario Vitelleschi. Tutto il capitolo IV della corposa relazione commissariale è dedicato alla proprietà fondiaria. Dopo una lunga ed arida elencazione di dati statistici sulla composizione proprietaria delle provincie di Roma e Grosseto, il Vitelleschi dedica una sezione specifica del lavoro alle proprietà comunali ovvero a quel complesso di beni «che da tempo immemorabile si trovano in possesso delle amministrazioni comunali della provincia di Roma», mentre non vengono registrate per la provincia di Grosseto a seguito degli effetti delle riforme leopoldine¹².

Il primo dato che emerge dalla lettura del testo è la assoluta indisponibilità del Vitelleschi a comprendere forme di appropriazione che non coincidessero con il modello borghese di proprietà privata, tanto che il Nostro ricorre alla definizione di «stato anormale della proprietà fondiaria» per indicare le proprietà comunali¹³. L'orrore del Commissario per tali figure ereditate da un passato lontano doveva tuttavia fare i conti con i risultati impressionanti della Inchiesta agraria perché dei 227 comuni della provincia romana ben 221 risultavano possessori di beni collettivi, dimostrando come quell'abominio fosse la normalità e rappresentasse una parte assai cospicua

⁹ *Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Roma 1881-1886, vol. XI, t. I, p. 822.

¹⁰ *Ivi*, p. 821

¹¹ *Ivi*, pp. 821-822

¹² *Ivi*, p. 583

¹³ *Ivi*, p. 584

degli assetti proprietari di quei luoghi¹⁴. Eppure il Senatore, nella sua cieca ignoranza e tralozia ostilità verso gli assetti fondiari collettivi, stentava quasi a credere che potesse esistere una simile realtà «che non parrebbe vera se non fosse ufficiale», realtà che costituiva «una di quelle anomalie economiche così gravi, la quale costituisce una vera manomorta laica che non può a meno di produrre i più tristi effetti sullo stato dell'agricoltura romana, col tenere immobilizzata una così enorme massa di fondi rustici in mano dei comuni»¹⁵.

Preso atto, pur con iniziale incredulità, della esistenza di simili elementi perturbatori della libera proprietà individuale, il Vitelleschi poté finalmente affinare le sottili armi della propaganda borghese contro le proprietà comunali, argomentazioni che ormai olezzavano di marciame tanto era il tempo che circolavano identiche nelle aule di Tribunale e Governo: le proprietà comunali erano strutture improduttive perché non affidate all'abilità del singolo proprietario, capace di ottenere il massimo profitto dalla terra, ma gestite o dal comune o peggio ancora da sodalizi di agricoltori che pensavano ai propri interessi attuali invece di realizzare miglioramenti duraturi e apprezzabili nel futuro. Osservazioni queste che in parte possono essere accolte se si pensi alla degenerazione delle corporazioni agricole viterbesi registrate già dal Milella, ma che certamente potevano essere corrette riammettendo l'intera collettività alla gestione delle risorse comuni.

La soluzione meditata dal Senatore era invece completamente insensibile ai diritti delle popolazioni locali ed orientata unicamente a favore del singolo proprietario:

«Sarebbe ormai tempo che provvide disposizioni di legge togliessero una buona volta tanti terreni dalle mani dei comuni, per concederli all'industria privata con grandissimo beneficio delle classi meno agiate e senza pregiudizio alcuno, ma anzi con sensibile interesse delle poco prospere condizioni finanziarie delle amministrazioni comunali, sia per la maggior rendita che ne verrebbe a ricavare, sia col migliorare le condizioni dei bilanci comunali per l'aumento dei cespiti d'entrata in proporzione diretta dello sviluppo della ricchezza territoriale nei singoli comuni»¹⁶.

A simili conclusioni non erano pervenuti nemmeno i più accesi sostenitori della proprietà privata del pontificato di Pio IX come lo stesso Nicola Milella il quale aveva guardato con rispetto le proprietà comunali, come fonte essenziale per i bisogni e la sussistenza delle comunità locali.

Nella parte successiva della relazione, il Vitelleschi passa a descrivere con eguale veemenza di toni l'altro grande male dell'agricoltura nella provincia romana, gli usi civici in senso stretto ovvero i diritti di pascolo, di far legna e seminare, presenti in proporzioni repute eccezionali dal

¹⁴ *Ibidem*

¹⁵ *Ivi* p. 585

¹⁶ *Ivi* p. 588

Nostro¹⁷. La intitolazione scelta per questo argomento è significativa e costituisce un *continuum* ininterrotto con tutta la precedente tradizione fondata sull'individualismo agrario: «i gravami della proprietà», così li definisce il Senator Vitelleschi, sono uno degli ultimi tasselli di quel percorso di *reductio ad unum* del fenomeno proprietario, manifestazione eloquente di una totale incomprensione verso quelle Consuetudini popolari che erano state finalmente spogliate della dignità di diritto sino alla definizione impietosa di gravami, di pesi da sciogliere il prima possibile per liberare il proprietario dai vincoli del passato.

Non ripeteremo in questa sede le trite teorie degli abolizionisti, riprodotte supinamente nella relazione, ma ci soffermeremo su una valida considerazione esposta dal Vitelleschi che avrà seguito nei decenni successivi e sarà dibattuta in Parlamento nei lavori di preparazione delle Leggi sugli usi civici nelle ex provincie pontificie¹⁸. Il riferimento che reputiamo interessante è alle associazioni agrarie che avevamo incontrato nelle visite svolte da Monsignor Nicola Milella, verificando come esse fossero divenute appannaggio di alcuni ceti privilegiati che le amministravano a loro beneficio, anziché nell'interesse della collettività. Ebbene l'inchiesta nella provincia romana confermò le ingiustizie rilevate un trentennio prima dal Milella e pur manifestando una insopprimibile diffidenza verso tali forme associative, il Vitelleschi dovette ammettere che tali enti, originatesi misteriosamente da mere Consuetudini o Statuti medievali, fossero stati immaginati per gli interessi di tutta la popolazione locale e non delle componenti più potenti. Le conclusioni a cui pervenne il Commissario sono pienamente condivisibili perché costui evidenziò la necessità che «il patrimonio di tutti sia amministrato [dalle associazioni agrarie] a beneficio degli aventi diritto, e non abbandonato completamente nelle mani di coloro, che in date eventualità potrebbero comprometterlo»¹⁹.

Era necessaria una Legge che, come auspicava il Vitelleschi, disciplinasse queste forme associative nate per il bene della comunità e cadute probabilmente nelle spire dell'individualismo agrario, Legge assai ardua perché avrebbe dovuto regolare i complessi rapporti socio-economici scaturenti da quei sodalizi che infatti rappresentavano una parte notevolissima della vita cittadina dei comuni laziali. Legge che di lì a pochi anni vedrà la luce grazie all'intervento di un grande giurista e studioso sensibile agli assetti fondiari collettivi, il Senatore Tommaso Tittoni.

Possiamo allora concludere il discorso sull'inchiesta Jacini rilevando come in questa prima fase della questione proprietaria nel periodo postunitario i ragionamenti, le teorie e le risposte al

¹⁷ *Ivi*, pp. 594-598.

¹⁸ *Infra* Cap. 3, §1.4.

¹⁹ *Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola*, Roma 1881-1886, vol. XI, t. I, p. 595.

mondo degli assetti fondiari collettivi non avessero compiuto significativi cambiamenti in direzione di una loro miglior comprensione; bisognerà attendere infatti i lavori parlamentari che porteranno alla promulgazione delle Leggi abolitive degli usi civici negli ex territori pontifici, per infrangere il muro borghese della proprietà come unica modalità relazionale tra uomo e ambiente e aprire la mente ad altri modi di appropriazione fondiaria certamente diversi ma non meno legittimi rispetto a quelli derivanti dal modello individualista.

1.2 Giovanni Zucconi: verso una nuova coscienza proprietaria

Con i lavori parlamentari che porteranno alla promulgazione delle due Leggi abolitive degli usi civici nelle ex provincie pontificie, si apre una nuova stagione della questione proprietaria nei territori di San Pietro, un nuovo percorso che si intreccia con quello ancora più battuto e più robusto della proprietà individuale accanto al quale intraprende il suo viaggio sia pur con rallentamenti ed incertezze. Ci riferiamo a quello che Paolo Grossi nella sua celebre monografia *L'altro modo di possedere* aveva definito nel sottotitolo come «l'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria», intendendo con ciò il complesso fenomeno di erosione delle certezze borghesi sulla proprietà privata quale unico paradigma di appropriazione del suolo.

L'emersione di queste forme alternative alla proprietà individuale si era manifestata nell'ambiente accademico europeo grazie soprattutto a due eminenti professori: Henry Summer Maine²⁰ e Emile De Laveleye²¹.

Il primo, Giurista e insigne Professore al Trinity Hall e ad Oxford, dotato di una vastissima sensibilità culturale arricchita dai viaggi entro e fuori l'Europa, ebbe il merito di colpire l'edificio solidissimo e fino ad allora inespugnato della proprietà individuale, attraverso una proposta metodologica messa a punto nella sua opera più famosa, *Ancient Law*, pubblicata nel 1861²². La

²⁰ Su Henry Summer Maine si veda VANNI I., *Gli studi di Henry Summer Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, Donato Tedeschi e figlio, Verona 1892; BURROW J. W., *Evolution and society. A study in Victorian social theory*, Cambridge university press, Cambridge 1968; FEAVER G., *From Status to Contract: A Biography of Sir Henry Maine, 1822-1888*, Longmans, London 1969; CAPOGRASSI COLOGNESI L., *Sir Henry Maine e l'Ancient Law*, in *Quaderni Fiorentini*, 10 (1981), pp. 109-115; FIORONI L., *La consuetudine: agli antipodi del progresso nella concezione mainiana*, in NERVI P. (cur.), *Domini collettivi e autonomia*, Padova 2000, pp. 161-206.

²¹ Per notizie bibliografiche si possono consultare GOBLET D'ALVIELLA E., *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, in *Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique*, 1895, pp. 45 e ss.

²² MAINE H. S., *Ancient Law. its connection with the early history of society, and its relation to modern ideas*, J. Murray, London 1861. L'edizione italiana è di FERRARI V. (cur.), *Diritto antico*, Giuffrè, Milano 1998.

grande forza di Ancient Law fu la demitizzazione della favola borghese e giusnaturalista sulla proprietà individuale, come forma appropriativa originaria e “naturale”, attraverso la prova di un’altra modalità di occupazione del suolo altrettanto primordiale, quale appunto la proprietà collettiva, di cui il Nostro fornisce significative testimonianze provenienti dalla cultura indù e slava che aveva appreso personalmente durante i suoi viaggi²³.

Il secondo, Professore di Economia politica all’Università di Liegi, grazie al suo capolavoro *De la propriété et des formes primitives* del 1874²⁴ destinato ad avere una diffusione vastissima, rafforzò le intuizioni di Maine sia incrementando l’aspetto comparatistico teso a dimostrare la radicazione del fenomeno collettivo in diverse culture, sia valorizzando l’aspetto comunitaristico e solidale dell’altro modo di possedere rispetto al modello di appropriazione individuale.

Ora tale fervore culturale - che finalmente in modo scientifico e autorevole si contrapponeva alle certezze metodologiche dell’individualismo proprietario - piantò i suoi semi anche in Italia in un momento tra l’altro reso propizio da quel tesoro di notizie fuoriuscite in modo quasi inaspettato dall’Inchiesta agraria Jacini e dalla stessa disponibilità mentale di alcuni eminenti giuristi quali Pertile²⁵, Calisse²⁶, Gaudenzi²⁷, Schupfer²⁸, Tamassia²⁹, Venezian³⁰, Bonfante³¹.

Nell’ultimo ventennio del secolo XIX, dal dibattito accademico si passò a quello parlamentare nel quale la voce collettiva poté echeggiare tra le aule di Montecitorio, disperdendosi nel coro ancora compatto e solido dell’individualismo, grazie a due sensibilissimi politici, Giovanni Zucconi e Tommaso Tittoni, rispettivamente legati alle due Leggi di cui ora parleremo, la Legge 24 giugno 1888 n. 5489 e quella del 4 agosto 1894 n. 397.

Sebbene fossero trascorsi quasi 40 anni dalla Notificazione pontificia e soprattutto il mondo accademico europeo avesse lentamente accolto e legittimato la dignità delle forme di

²³ GROSSI P., *Un altro modo di possedere*, pp. 43-78; MACFARLANE A. D. J., *Some contributions of Maine to history and anthropology*, in DIAMOND A., *The Victorian Achievement of Sir Henry Maine*, Cambridge 1991, pp. 119 e ss.; MARINELLI F., *Gli usi civici*, pp. 40-41.

²⁴ DE LA VELEYE E., *De la propriété et des formes primitives*, Librairie G. Baillière, Paris 1874.

²⁵ PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione*, vol. IV- *Storia del diritto privato*, Premiato stabilimento tipografico alla Minerva, Padova 1874, pp. 317 e ss.

²⁶ CALISSE C., *Le condizioni della proprietà territoriale studiate sui documenti della provincia romana dei secoli VIII, IX e X*, in *Archivio della società romana di storia patria*, VII (1884).

²⁷ GAUDENZI A., *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo – Cenni*, Tipografia militare, Bologna 1884, pp. 3 ss., 30 e ss.

²⁸ SCHUPFER F., *L’allodio. Studi sulla proprietà nei secoli barbarici*, Arnaldo Forni Editore, Torino 1885.

²⁹ TAMASSIA G., *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, Hoepli, Milano 1885, pp. 18 e ss.

³⁰ VENEZIAN G., *Le reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Tipografia Savini, Camerino 1888.

³¹ BONFANTE P., *Res mancipi e nec mancipi*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1888.

appartenenza collettive³², i lavori parlamentari sulla prima Legge riguardante i diritti agrari collettivi nelle ex provincie pontificie iniziarono all'insegna del più sordo e chiuso individualismo proprietario. La voce più fragorosa a sostegno della sola proprietà privata venne emessa proprio dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Bernardino Grimaldi³³, che nella seduta del 29 novembre 1884 presentava alla Camera dei Deputati un disegno di Legge recante il seguente titolo: «abolizione delle servitù di pascolare, vendere erbe e fidare nelle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Forlì, Macerata, Pesaro e Urbino, Bologna e Ferrara»³⁴.

Il contenuto della proposta di Legge di iniziativa ministeriale era di una piattezza e acriticità inaudita, in quanto consisteva nella mera riproposizione delle posizioni abolizioniste caldegiate da alcuni curiali pontifici nel periodo lunghissimo che portò alla normativa pontificia sui diritti di pascolo. Bernardino Grimaldi, convinto di non incontrare resistenze e discussione nelle Aule parlamentari³⁵, si limitò allora a riprodurre letteralmente le teorie individualiste che abbiamo visto dominavano, a parte rare eccezioni, nelle Sacre Congregazioni romane agli inizi dell'Ottocento³⁶. A dimostrazione del vero, i tre allegati al disegno di Legge sono la inequivocabile attestazione della mancanza di originalità del Ministro e della incapacità ad aprirsi alle nuove teorie che in quegli anni avevano scosso dalle fondamenta le certezze borghesi: l'allegato A contiene la relazione di Monsignor Paolo Vergani inoltrata nel 1801 alla Congregazione economica³⁷, l'allegato B riproduce il Decreto della Commissione provvisoria di Governo sulle servitù rustiche

³² Il dibattito europeo sugli assetti fondiari collettivi è stato magistralmente ricostruito da Paolo Grossi nel suo capolavoro *Un altro modo di possedere* ove tutta la prima parte dell'opera è diretta a ricostruire i profili e i contributi degli studiosi europei, tra i quali Henry Sumner Maine e Laveleye, che hanno permesso di erodere lentamente il solido edificio della cultura proprietaria borghese.

³³ Bernardino Grimaldi (Catanzaro 1841-Roma 1897) fu Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio dal 30 marzo 1884 al 29 dicembre 1888. In tale veste, l'abile oratore dai natali calabresi promosse, oltre alla Legge abolitiva delle servitù di pascolo, vendere le erbe e fidare, l'istituzione di scuole pratiche di agricoltura e cattedre ambulanti per il miglioramento delle tecniche agricole e presentò due disegni di Legge sul credito fondiario e agrario. Per un approfondimento si veda CARACCILO A., *L'inchiesta agraria Jacini*, Torino 1958, pp. 78 ss.; MOSCATI A., *I ministri del Regno d'Italia, V, Il trasformismo*, Edizione del Comitato napoletano, Napoli 1966, pp. 402-415; GIUGNI LATTARI J., *I parlamentari della Calabria dal 1861 al 1967*, Morara, Roma 1967, pp. 31 s.; IZZO L., *Agricoltura e classi rurali in Calabria dall'Unità al fascismo*, Librairie Droz, Genève 1974, pp. 30, 53, 57.

³⁴ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270.

³⁵ Grimaldi, infatti, nella relazione introduttiva al disegno di Legge in questione afferma con sicurezza «la necessità di un nuovo provvedimento il quale abbia per base il principio dell'abolizione immediata di dette servitù. Oramai questo sano principio informa la nostra legislazione. Infatti con questo stesso principio si sono aboliti il pensionatico, e l'erbativo e pascolo nelle provincie Venete; le servitù di pascolo e legnatico nella Toscana; gli ademprivi nell'isola di Sardegna». Dopo i «successi» in Veneto, Toscana e Sardegna, quindi, il ministro non aveva ragioni di temere difficoltà nella approvazione di una nuova Legge abolitiva per le ex Provincie pontificie. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, p. 5.

³⁶ Una parte considerevole della relazione Grimaldi è dedicata proprio all'iter legislativo che portò alla approvazione della Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849 della quale il Ministro riprodusse ampi stralci riguardanti le considerazioni che Monsignor Nicola Milella fece precedere al testo normativo. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, pp. 2-4.

³⁷ *Supra* Cap 2, § 1.3.

su fondi privati ed, infine, alla lettera C viene copiata per intero la Notificazione pontificia del 29 dicembre 1848³⁸. La scelta di Paolo Vergani non era certo causale in quanto costui, all'interno del panorama culturale pontificio, rappresentò senza dubbio la voce più radicale e violenta favorevole all'annullamento delle consuetudini agrarie collettive³⁹.

Premesso questo, risulterà vano allora il solo commentare la relazione introduttiva del Grimaldi al testo del disegno di Legge la quale è la esatta riproduzione fotografica del dibattito sulle servitù di pascolo, così come venne a formarsi agli inizi del secolo XIX durante i lavori della Sacra Congregazione Economica. Aggiungiamo solamente una annotazione non sufficientemente messa in risalto nella letteratura odierna sul tema. Il motivo per cui il Ministro Grimaldi si decise a presentare una proposta sui diritti collettivi non fu la convinzione della decadenza della Notificazione, che anzi egli considerava pienamente vigente, bensì la volontà di rimediare ad un difetto di quella normativa, ovvero la mancanza di obbligatorietà delle sue disposizioni⁴⁰. Come abbiamo visto, infatti, la normativa pontificia sanciva il principio della facoltatività delle affrancazioni dagli usi civici di pascolo, rimettendo alla iniziativa del proprietario del fondo "gravato" la decisione di presentare l'istanza di liquidazione. Così il Ministro proponeva una soluzione alquanto bizzarra e fonte di fraintendimenti in quanto sanciva la immediata affrancazione degli usi collettivi di pascolo, vendere le erbe e fidare attraverso il nuovo disegno di Legge, ma allo stesso tempo manteneva in vigore la Notificazione pontificia (eccettuate le norme e forme relative all'Autorità chiamata ad eseguire la procedura di affrancazione) per tutti quei diritti agrari di cui non fosse titolare la comunità o i suoi corpi intermedi, ma singoli cittadini⁴¹.

³⁸ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, pp. 11-69.

³⁹ *Supra* Cap 2, § 1.3.

⁴⁰ Queste le parole del Ministro catanzarese: «Se adunque quella Legge [la Notificazione pontificia del 29 dicembre 1849] è tuttora in vigore, gioverà rintracciare altrove le ragioni che l'hanno resa insufficiente a raggiungere lo scopo che il legislatore si proponeva. A me sembra che la causa prima consista nel carattere stesso della legge, che è facoltativa». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, p. 4.

⁴¹ Bernardino Grimaldi proponeva «l'abolizione, nelle provincie ex pontificie, delle cosiddette servitù di pascare, di vendere le erbe e fidare, che si esercitano dalla generalità degli abitanti, da associazioni di cittadini, o da comuni sopra fondi altrui. L'abolizione, come si vede, non si estende a diritti privati, o meglio a diritti dei singoli cittadini, sia di pascare, sia di vendere le erbe o di fidare, che si esercitano su fondi altrui. Per queste cose a me pare che basti il diritto conferito dalla notificazione pontificia ai proprietari di affrancare, quandochè vogliano, i propri fondi da queste servitù; basti l'interesse privato a rimuovere di per sé tutti gli inconvenienti che ora nell'interesse generale si lamentano, e che portano inceppamenti ed ostacoli al progresso dell'agricoltura». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, p. 5.

Per il resto, l'impianto della normativa era il medesimo della Legge papale con la differenza sensibile che le sue norme ora erano coattive⁴², dotate di immediata efficacia e sanzionate duramente da una norma, posta all'articolo 1, che mostra tutta la impreparazione culturale e giuridica del Grimaldi: «A datare del 1° gennaio del secondo anno della presente Legge, l'esercizio di tali diritti è ritenuto abusivo e costituisce una violazione del diritto di proprietà, contro la quale sono applicabili le leggi civili e penali»⁴³.

Quantunque Grimaldi fosse convinto della vittoria della proprietà privata sui diritti collettivi, valutati come reperti giuridici dell'epoca barbarica, il suo progetto, che altrove come abbiamo visto aveva trionfato, incontrò la decisa e questa volta culturalmente avveduta opposizione della Commissione parlamentare⁴⁴ le cui istanze vennero affidate alla solida preparazione del Deputato Giovanni Zucconi⁴⁵.

La relazione composta dal membro della Commissione parlamentare⁴⁶ è ancor oggi un monumento di sapienza giuridica in cui emerge l'apertura priva di pregiudizi verso l'intera Europa e verso quei filoni di pensiero che da poco avevano messo in dubbio le tratizie convinzioni borghesi⁴⁷. Potremmo dire che Zucconi sia stato esattamente come Alessandro Buttaoni per lo Stato pontificio, entrambi infatti sono accomunati dal coraggio di aver rappresentato una voce alternativa a quella dominante nei luoghi di potere, una voce che costoro conoscevano bene perché echeggiava sonoramente tra le campagne in cui erano vissuti. Le Marche e le sue terre furono per

⁴² Come la Notificazione pontificia - ma con la differenza sostanziale della coattività - il disegno di Legge grimaldiano prevedeva la affrancazione delle servitù di pascolo, vendere le erbe e fidare su fondi privati mediante indennizzo pecuniario o in natura; equivalente, a parte le diverse autorità coinvolte, era anche la procedura applicata a livello provinciale ed esperita in primo luogo attraverso conciliazione tra le parti interessate ed in secondo luogo in via giudiziaria avvalendosi dell'ausilio dei periti.

⁴³ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, p. 5.

⁴⁴ La Commissione parlamentare era composta dai deputati Miceli (presidente), Fortunato (segretario), Buttini, Giovagnoli, Mariotti Filippo, Merzario, Spirito, Venturi e Zucconi (relatore).

⁴⁵ Su Giovanni Zucconi si veda GROSSI P., *Un altro modo di possedere*, pp. 327-339; GROSSI P., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in FALASCHI P. R. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, s. n., Camerino 1991, pp. 102-129; CORCIULO M. F., *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, in FALASCHI P. R. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Camerino 1991, pp. 81-99.

⁴⁶ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A.

⁴⁷ Nella sua relazione Giovanni Zucconi dedica ampio spazio alle proprietà collettive in Svizzera (*Allmendens*) di cui ravvisa significative assonanze con le comunanze marchigiane, a quelle in Scozia (*Township*) o in Austria. Anche le letture citate dal Nostro nella relazione dimostrano il suo ampio bagaglio culturale che comprende i principali animatori della questione proprietaria su scala europea, quali Henry Summer Maine, Emile De Laveleye, Wilhelm Heinrich Roscher, Gabriele Rosa, Francesco Cardenas e Carlo Cattaneo di cui riporta la citazione resa famosa da Paolo Grossi nel suo capolavoro "Un altro modo di possedere": «Questi usi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni. È un altro modo di possedere, un'altra legislazione, un altr'ordine sociale che inosservato discese da remotissimi secoli fino a noi». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, pp. 2-12.

Zucconi il laboratorio in cui mettere alla prova le nuove formule giuridiche che alcuni eminenti studiosi europei avevano ipotizzato e che il Nostro poteva osservare nella loro applicazione pratica attraverso le inveterate consuetudini e comunanze agricole marchigiane⁴⁸.

Ripercorriamo allora il sentiero mentale dello Zucconi espresso nella sua dotta relazione nella quale non troveremo se non rari e necessari accenni a problemi di natura tecnica e procedurali; a parte questo, il cuore del lavoro è di natura squisitamente culturale dal momento che il Nostro, al fine di spezzare le presunzioni e ristrettezza di lumi della maggioranza parlamentare, ebbe la necessità di far precedere il testo della vera e propria controproposta legislativa da una elevatissima lezione sulla dignità e persino antecedenza temporale delle proprietà collettive rispetto quella individuale⁴⁹.

Sostenuto dai recenti studi di Maine, Laveleye e del Roscher, il Deputato marchigiano manifesta all'assise parlamentare la scoperta travolgente e inaudita fino a quel momento tra gli onorevoli colleghi che «come in tutte le forme di evoluzione anche in quella della proprietà fondiaria la individualizzazione è posteriore alla forma complessa di proprietà comunistica. La proprietà privata succede a questa e vi si sovrappone lentamente, e la collettività rimane là dove per circostanze di clima, di suolo, di regime politico non è utile né possibile la appropriazione individuale del suolo»⁵⁰. Era una rivelazione sconcertante probabilmente per la maggior parte degli uditori, abituati alla solita cantilena borghese della illegittimità delle proprietà collettive derivanti da abusi o gentili concessioni dei proprietari terrieri alla povera gente del luogo. A quel punto l'articolo 1 del progetto di Legge di matrice grimaldiana rivelava tutta la sua povertà e debolezza culturale: se quelle servitù erano delle vere e anzi primitive forme di appropriazione, come era possibile ammettere che fossero persino contrarie al diritto di proprietà? Era una contraddizione insanabile, era l'inizio di una nuova questione proprietaria dibattuta ora nelle aule del Parlamento italiano.

Tuttavia, le servitù di pascolo presentavano all'attenzione dei deputati un'altra questione drammatica e urgente, la questione sociale, problema di somma rilevanza che non poteva essere liquidato con leggerezza e sordità e del quale lo Zucconi fu sensibile interprete: «Prima di rinunciare a questi benefizi [ovvero le proprietà collettive], e di convertire con una legge dello

⁴⁸ GROSSI P., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, pp. 106-117.

⁴⁹ La relazione infatti fornisce una descrizione particolareggiata delle proprietà collettive esistenti in Europa ed in Italia, cercando di mettere in risalto gli effetti proficui prodotti dall'*altro modo di possedere* e rappresentando le recenti acquisizioni scientifiche sulla legittimità e diffusione nazionale e transnazionale del fenomeno collettivo.

⁵⁰ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 2.

Stato in nullatenenti e miserabili le plebi di numerosi villaggi, che nella terra dei loro padri, trovavano o trovano il mezzo di sostentare le loro famiglie, senza aver bisogno di andare in traccia di rovinose innovazioni e turbare l'ordine pubblico, del quale furono fin qui validi sostegni, deve il Legislatore rendersi serio conto degli effetti delle trasformazioni le quali vuole operare»⁵¹; l'effetto che si sarebbe ottenuto era quello che già agli inizi dell'ottocento denunciavano, come abbiamo visto, le comunità di Tarquinia, Viterbo e Tuscania all'epoca della discussione dei progetti abolitivi presso la Sacra Congregazione Economica⁵², ovvero «d'arricchire i pochi a scapito di moltissimi»⁵³. I “moltissimi” richiamati dal Nostro dovevano diventare i protagonisti del dibattito parlamentare che, nelle intenzioni del Ministro d'Agricoltura, aveva ad oggetto la eliminazione di residuali reperti giuridici non aventi più senso nell'anno di grazia 1884.

Invece Zucconi si fece il portavoce delle ragioni popolari tanto da sostituire nella sua relazione la impietosa nozione di servitù di pascolo con quella ben più onorevole di diritti popolari, a dimostrazione dell'importanza della componente sociale di siffatti usi agrari⁵⁴. Oltre a questo, il Deputato ristabilì la giusta memoria storica sul lungo e tortuoso itinerario legislativo che si concluse con la Notificazione pontificia del 1849 la cui inefficacia non dipese unicamente dal suo carattere facoltativo, come voleva far credere Grimaldi, bensì dalla resistenza delle comunità locali che sin dai primi progetti di abolizione delle consuetudini collettive non esitarono mai a far sentire le loro voci di protesta⁵⁵.

Il contributo, a nostro avviso, più rilevante dello Zucconi fu nella lucidissima diagnosi sul fenomeno collettivo nelle ex provincie pontificie e sul modo di migliorarlo, evitando alcuni meccanismi che in effetti avevano generato e tutt'ora causavano liti ed incomprensioni. Nella individuazione del problema e del modo di risolverlo, Zucconi fu geniale perché riuscì per merito

⁵¹ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 5.

⁵² *Supra* Cap. 2, § 1.3.

⁵³ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 5.

⁵⁴ *Ivi*, p. 1.

⁵⁵ Secondo Zucconi infatti «principale ostacolo [ai progetti di abolizione delle servitù di pascolo] fu opposto dalle popolazioni rurali, le quali dagli stessi proprietari non si ebbe il coraggio di privare dei loro mezzi di sussistenza per ottenere un vantaggio spesso non corrispondente alla spesa e ai pericoli ai quali collo svincolo sarebbero esposti». La voce comunitaria in difesa delle consuetudini agrarie locali è secondo il deputato una costante nella storia delle proprietà collettive e per dimostrarne la fondatezza ricorre all'esempio di Viterbo, più volte richiamata nel nostro lavoro, nella quale nell'anno 1525 le magistrature cittadine decretarono la fine del regime giuridico del pascolo promiscuo, generando la dura reazione della popolazione tanto da indurre, nel 1543, lo stesso pontefice Paolo III a promulgare una bolla che revocasse la decisione del comune. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 6.

della sua vastissima cultura giuridica e anche pratica⁵⁶ ad elevarsi al di sopra dei due opposti, proprietà privata e proprietà collettiva, e a comprendere cosa veramente non funzionasse nel regime agricolo delle terre pontificie: «il vizio non è nella proprietà collettiva in sé medesima, la quale anzi presentasi come la più adatta e la più conforme allo stadio di cultura nel quale trovansi le terre gravate dagli usi civici. Il vizio o difetto vero consiste invece nel dualismo fra proprietari ed utenti, creato e mantenuto dallo stato di incertezza continua dei diritti reciproci di ciascuno, incertezza che alla sua volta produce oppressioni da una parte, abusi dall'altra, danni alle salve ed ai campi, litigi e processi dispendiosi ed interminabili»⁵⁷.

In queste parole troviamo la estrema sintesi di tutta la questione proprietaria nei territori di San Pietro e l'origine di tutte le discussioni che abbiamo analizzato e che prima di Zucconi non erano riuscite con altrettanta chiarezza di contenuto e metodo ad esporre. Partendo da questa premessa - che finalmente non scadeva nei rivoli della opposizione politica tra collettivismo e proprietà privata - il relatore poteva agevolmente trarre le dovute conclusioni da seguire come criterio base per la stesura del testo legislativo, il cui fine doveva essere «quello di far cessare questo stato di dualismo e di incertezza, col separare, ove riesce possibile ed utile all'agricoltura, la proprietà degli utenti da quella dei padroni dei fondi servienti, e col regolare l'esercizio degli usi civici, là dove la loro abolizione da questo scopo di pubblico utile non verrebbe giustificata»⁵⁸.

Come possiamo apprezzare dalle parole del Deputato, accanto ai proprietari dei terreni gravati da usi civici vi erano, in posizione di parità, gli utenti ossia le popolazioni locali o le loro partizioni sociali, titolari non di mere servitù ma di veri e propri diritti di proprietà che dovevano godere della stessa dignità riconosciuta alla proprietà privata. Le conseguenze di simili affermazioni erano notevoli perché comportavano il rispetto dei diritti sia dei proprietari che degli utenti, assegnando ad entrambi la parte che gli spettava e, in questo modo, eliminando alla radice quella promiscuità che era fonte di gravi disagi⁵⁹.

⁵⁶ Sul Zucconi Avvocato, Professore di Statistica ed Economia politica all'Università di Camerino, Deputato parlamentare e, circostanza non trascurabile, acuto osservatore delle realtà fattuale espressa della natia terra camerte, si veda GROSSI P., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, pp. 102-129.

⁵⁷ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 7.

⁵⁸ *Ibidem*

⁵⁹ Sulla base del principio di parità tra proprietario ed utenti, Giovanni Zucconi individuò una serie di criteri che avrebbero dovuto orientare la redazione della legge sulle servitù di pascolo: «1° Assoluto rispetto dei diritti tanto dei proprietari quanto degli utenti, assegnando a ciascuno la parte che loro spetta. 2° Separazione assoluta del dominio dei proprietari sulle terre che rimangono ad essi da quello degli utenti da assegnarsi a questi, colà dove l'uso civico impedisce la cultura dei campi ed il progredire di questa. 3° Conservazione degli usi civici sui terreni non suscettibili di cultura o di miglioramento. 4° Regolamento dell'esercizio di cotesti usi e delle proprietà collettive in modo che non ne derivi danno alla produzione agricola». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 7.

Le provvide proposte ed osservazioni dello Zucconi non riuscirono, tuttavia, ad indebolire le pervicaci convinzioni del Ministro Grimaldi il quale, dopo lunghe e molto dibattute sessioni parlamentari, vedeva in parte realizzato il suo originario progetto normativo convertito in Legge del Regno dopo ben 4 anni di discussioni⁶⁰. In parte, abbiām scritto, perché la Commissione parlamentare di cui Zucconi era relatore riuscì ad inserire alcuni germi della nuova teoria sulle proprietà collettive che di lì a poco saranno portati a maturazione da un altro difensore della voce comunitaristica quale fu Tommaso Tittoni.

I germi del cambiamento erano impressi sostanzialmente in due articoli. Il primo, l'articolo 2, era una reminiscenza della notificazione pontificia⁶¹ a cui lo Zucconi apportò significative modifiche sancendo che le servitù di pascolo e gli altri diritti di promiscuo godimento, in forza di una presunzione di Legge, «si hanno come derivati da un titolo espresso o presunto e come aventi natura di servitù negativa o proibitiva»⁶². Era questo un riconoscimento teorico e pratico notevole dal momento che poneva definitivamente fine a tutte quelle dicerie e illazioni secondo le quali i diritti agrari popolari fossero il frutto di abusi perpetrati dalle comunità in danno dei possidenti o della tolleranza sanzionata dal tempo di quest'ultimi a favore dei bisogni delle classi più povere. Con l'articolo 2 si stabiliva apoditticamente la legittimità di tali servitù rustiche, qualunque ne fosse stata l'origine, e conseguentemente l'obbligo per i proprietari che “soffrivano” di tali pesi

⁶⁰ Ci riferiamo alla legge 24 giugno 1888 n. 5489. Sull'itinerario legislativo della legge che fu il risultato di ben tre progetti normativi si veda FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex-pontificie*, Tipografia Luigi Romagnoli, Castelpiano 1889; CORCIULO M. F., *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, pp. 81-99.

⁶¹ La notificazione pontificia del 1849 stabiliva che i diritti, di cui all'art. 1 [ovvero le servitù di pascolare, vendere le erbe e fidare] per gli effetti della presente Legge, si hanno come derivati da un titolo espresso, o presunto, e come aventi natura di servitù negativa, o proibitiva. Quindi la indennità prescritta dall'art. II [che ammetteva una indennità in natura o in una annua prestazione pecuniaria] avrà luogo per ogni fondo da liberarsi». L'articolo successivo permetteva però al «proprietario del fondo di esonerarsi dalla detta indennità, dimostrando, che la servitù derivava da sola consuetudine, ed era meramente affermativa o facoltativa, ed assumendo il peso di recingere il fondo, e ridurlo intieramente a miglior coltura».

⁶² Interessante è la giustificazione di Zucconi al testo dell'art. 2: «Piacque alla Commissione di cambiare in presunzioni di legge quella *juris tantum* fissata dalla notificazione, statuendo che sempre la servitù dovesse ritenersi derivante da titolo espresso o presunto, senza che il proprietario sia ammesso a provare il contrario. Sembrerà a prima vista che con questa disposizione siensi voluti ledere i diritti quesiti dai proprietari per favorire gli utenti, né noi neghiamo che il desiderio di giovare questi più che quelli non abbiano influito sulla presa determinazione. È però a considerare che dopo quanto abbiamo esposto sull'origine vera di siffatti diritti il principio che si vuole fissare coll'articolo 3 del nostro disegno è corrispondente a quelle origini. D'altra parte non è ormai presumibile che un proprietario abbia voluto per secoli raddoppiati sopportare, per semplice tolleranza, sulle terre sue degli usi che gli impedivano di restringere i fondi e di ridurli a cultura. La esperienza ha oltre a ciò dimostrato che la facoltà della prova contraria lasciata ai proprietari dalla notificazione del 1849, mentre porgeva occasione a litigio ogni volta che procedevasi alla affrancazione di qualche fondo, era poi nella sua pratica poco giovevole ai proprietari medesimi, i quali mai coi fatti osservavano l'obbligo di migliorare e di recingere le terre affrancate, ritornando così a rivivere le servitù dalle quali aveano preteso di liberarle senza pagamento di indennità». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 20.

di corrispondere agli utenti sempre un'indennità in natura o in un annuo canone senza ammettere più, come nel testo pontificio, la prova contraria.

Riteniamo che, con questa disposizione, Zucconi e i suoi colleghi della Commissione parlamentare abbiano ottenuto un risultato commendevole e costitutivo nella teoria proprietaria se si ponga mente alle parole con cui il Grimaldi apriva la relazione introduttiva al suo disegno di Legge: «Simili diritti, e quindi servitù, furono introdotti col sistema feudale, giacché i grandi proprietari non avendo né i mezzi né la volontà di coltivare tutte le loro terre, e di menarvi a pascere il proprio bestiame durante il tempo del riposo, tolleravano che i cittadini vi esercitassero gli usi della semina, del pascolo, ecc.»⁶³. Ecco allora che da usi privi di fondamento giuridico frutto di antica tolleranza si passava ad una nuova teoria che finalmente riconosceva in un testo legislativo forme di appartenenza alternative alla proprietà individuale, dichiarazione di principio che in quel momento storico era indubbiamente carica di significato simbolico.

Nel medesimo articolo la Commissione parlamentare riuscì a conseguire anche un'altra incredibile vittoria perché, a differenza del progetto ministeriale, la Legge del 1888 positivizzò la teoria - ben più rispettosa delle origine storiche delle servitù d'uso nelle ex provincie pontificie - secondo cui i beneficiari delle affrancazioni fondiari dovevano essere gli utenti ovvero le popolazioni che fino a quel momento in varie forme associative (come le Università agrarie, le comunanze o le partecipanze emiliane) avevano goduto degli usi civici⁶⁴.

L'altra conquista dello Zucconi, come già intuito da Paolo Grossi⁶⁵, fu l'articolo 9, disposizione da leggere come conseguenza diretta della precedente norma nel momento in cui consente, in presenza di particolari circostanze, di ammettere la collettività alla affrancazione dell'intero fondo gravato da usi civici mediante pagamento di un canone annuo a favore del

⁶³ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270, p. 1.

⁶⁴ Particolarmente avvedute sono le parole dello Zucconi: «Una terza differenza fra il disegno del Ministro e quello della Commissione deriva direttamente dal principio di sopra enunciato del rispetto assoluto ai diritti quesiti delle popolazioni. Col progetto ministeriale non sono gli utenti coloro che sono chiamati a godere dei compensi derivanti dallo svincolo dei beni della servitù ma è il comune, e solo il comune che viene per intero sostituito dalle popolazioni. Così con l'articolo 2 si dispone che il canone annuo da pagarsi dai proprietari nel caso di affrancazione mediante pagamento di indennità pecuniaria sia pagato al comune; egualmente con l'articolo 4 è data al comune la facoltà di chiedere al proprietario la cessione di parte del fondo, nel senso che il diritto d'uso si eserciti dalla generalità degli abitanti o da associazioni di cittadini; e finalmente le terre così cedute diventano patrimoniali dei comuni, secondo il disposto dell'articolo 12, ed è lasciato all'arbitrio del Consiglio comunale di ammettere o no la generalità degli abitanti a continuare nel godimento in natura del prodotto di quelle terre. Questa assoluta prevalenza del comune, questo chiamarlo a succedere alle popolazioni ed università utenti, non parve agli Uffici ed alla Commissione né conforme allo storico svolgimento delle servitù d'uso come esse esistono nelle ex-pontificie, né all'interesse della giustizia, né a quello delle popolazioni e del problema sociale». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni*, n. 270 A, p. 9.

⁶⁵ GROSSI P., *Un altro modo di possedere*, pp. 323-326.

proprietario⁶⁶. Così un primo clamoroso risultato veniva raggiunto dopo 4 anni di sferzanti discussioni e i diritti di pascolo, vendere erba e fidare, pur rimanendo avviluppati negli schemi ottocenteschi delle servitù prediali, ricevevano un riconoscimento generale circa la legittimità della loro origine storica che da quel momento non poteva essere più calpestata, se non conferendo ai legittimi proprietari un equo indennizzo.

1.3 Tommaso Tittoni e la teoria dei domini collettivi

Propri i nuovi principi di ispirazione zuconiana - che con molti ostacoli e forzature erano stati inseriti in un testo legislativo corrispondente ad un modello giuridico e culturale completamente diverso - furono la causa delle difficoltà interpretative ed applicative della Legge abolitiva del 1888.

Le circostanze che rendevano in certi casi vana l'applicazione della normativa vennero analizzate minutamente dell'altro grande protagonista della questione proprietaria nei territori di San Pietro, il Deputato Tommaso Tittoni⁶⁷, autore anch'egli di una relazione parlamentare di grande spessore culturale⁶⁸ che si concretizzerà nella Legge 4 agosto 1894, n. 397.

Tutta la prima sezione del discorso è incentrata, infatti, sulle ragioni che richiedevano con urgenza una nuova normativa che colmasse, da un lato, le lacune presenti nella normativa dell'88 e, dall'altro, correggesse alcune inesattezze e incertezze originatesi dalla sua applicazione. Il problema centrale ruotava attorno agli articoli 2 e 3, norme che come abbiamo visto erano state volute con tanto impegno e dedizione da Giovanni Zucconi, allo scopo di favorire le comunità di utenti le quali potevano affrancare rispettivamente o una parte o l'intero fondo gravato dagli usi civici, corrispondendo un canone pecuniario al proprietario del terreno liberato. Così il 12 giugno 1889 il Tittoni presentò una interrogazione al Ministro di Agricoltura e Commercio con cui ammoniva sulla necessità di redigere un regolamento applicativo della Legge dell'88 che

⁶⁶ Questa forma di affrancazione degli usi civici su fondi privati, detta «liquidazione invertita», è tutt'ora in vigore in forza della vigente legge 16 giugno 1927, n. 1766 ove all'articolo 7 comma 2 si riconosce eccezionalmente e per le sole ex provincie pontificie la facoltà discrezionale del Commissario degli usi civici di assegnare in piena proprietà l'intero fondo gravato dai diritti agrari alla collettività utente dietro pagamento di un canone annuo al proprietario. Sul punto si veda LORIZIO M. A., voce *usi civici*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. XXXII, Roma 1994, p. 3; LORIZIO M. A., *L'affrancazione invertita o liquidazione invertita delle servitù civiche nelle provincie ex pontificie. I poteri dei comuni nella gestione dei demani civici*, in *Giustizia civile*, anno LXIII, Fasc. 2-2013, pp. 111-120.

⁶⁷ Sulla vita e la cultura giuridica di Tommaso Tittoni si rimanda al bellissimo affresco che ne fa Paolo Grossi in *Un altro modo di possedere*, pp. 348-374.

⁶⁸ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A.

spiegasse chiaramente come gli utenti, una volta ricevuti i terreni affrancati, avrebbero dovuto amministrarli e soprattutto attraverso quali organi di governo⁶⁹. Il problema non era di esigua rilevanze perché a causa dell'assenza di norme chiare e precise gli utenti correvano il rischio di perdere la proprietà delle terre ricevute mediante la procedura liquidativa disciplinata dalla Legge sulle servitù d'uso, come del resto Tittoni dimostrava efficacemente riportando un caso pratico:

«I lavoratori di un villaggio affermando essere necessario per loro esercizio del diritto di semina e di legnatico, domandano al Ministero di affrancare il fondo di fronte al proprietario. Il ministero concede l'affrancazione. Si determina dai periti il canone che gli utenti debbono pagare. Non è detto come questo canone debba essere corrisposto [...] Ora non è detto chi forma i ruoli degli utenti, non è detto chi è che giudica sui reclami circa i ruoli stessi, non è detto come le quote di contribuzione, che potranno essere piccolissime, minime, saranno riscosse. E allora che cosa accadrà? Accadrà che alla fine dell'anno gli utenti non potranno pagare il canone, quindi perderanno il beneficio della Legge, ed il proprietario, che ha conservato la ipoteca, si riprenderà il fondo con molta malavoglia, perché lo riavrà deteriorato, perdendo per di più le spese degli atti giudiziari, che avrà dovuto fare, e la rendita durante il tempo del giudizio»⁷⁰.

L'esempio pratico descritto dal Nostro chiariva come la Legge sull'affrancazione delle servitù era il risultato di un tentativo di mediazione fra due opposte mentalità invero inconciliabili, l'una, volta a favorire la sola proprietà privata, l'altra, a dare forma e sostanza alle proprietà collettive⁷¹. Tale dissidio era palpabile non solo nel testo legislativo, ma anche e soprattutto nella fase

⁶⁹ Riportiamo per il suo interesse il testo dell'interrogazione pronunciata da Tommaso Tittoni: «Vi è finalmente un altro punto anche importantissimo e riguarda la disposizione cui ho accennato (e che è proprio quella che dà un carattere provvido alla legge, mentre senza di essa sarebbe una legge disastrosa) che ammette gli utenti alla affrancazione dei beni soggetti alle servitù. Ebbene in questo caso i diritti dei proprietari sono già dalle legge efficacemente tutelati; perché il proprietario il quale riscuote il canone conserva ipoteca sulla proprietà stessa; e quando il canone per avventura non venga pagato, rientra nel possesso dei suoi beni. Invece la posizione degli utenti non ha garanzie, ed è tutta subordinata al pagamento del canone che quindi è necessario assicurare in modo preciso. Deve innanzi tutto indicare il regolamento come gli utenti si assoceranno, chi li rappresenterà, come godranno i beni, come sarà ripartito tra loro il contributo, come se ne assicurerà la riscossione. Perché, se non si dispone che il contributo debba essere iscritto in ruoli e riscosso coi privilegi delle imposte, e se non si stabilirà in modo serio la responsabilità degli amministratori, questo organismo funzionerà male, e gli intenti della legge saranno interamente frustrati». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 3.

⁷⁰ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 6.

⁷¹ Tale moto contraddittorio della legge dell'88 era stato ben compreso da Tommaso Tittoni: «La legge così votata era monca, incompleta. Risentiva dell'indirizzo contraddittorio che avevano seguito Governo [ovvero il Ministro Grimaldi] e Commissione [rappresentata dal relatore Zucconi]; risentiva l'improvvisazione di emendamenti introdottivi nella discussione innanzi alla Camera, ma non espliciti né coordinati col resto della Legge». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 3.

applicativa dal momento che gli organi di governo e giudizio chiamati ad assumere decisioni sulle procedure di affrancazione - come la Giunta d'Arbitri (magistratura speciale istituita proprio dalla Legge '88), il Ministro di Agricoltura, il Consiglio di Stato o l'Amministrazione centrale dello Stato - erano composti da soggetti abituati a ragionare secondo gli schemi tratteggiati dell'individualismo proprietario e, quindi, vedevano con diffidenza e ostilità il fenomeno collettivo⁷².

In altri termini, i sani principi scaturenti dagli assetti fondiari collettivi rischiavano di rimanere lettera morta, era pertanto necessario proporre un nuovo testo legislativo che disciplinasse dettagliatamente le terre collettive acquisite dalle comunità locali mediante la Legge 24 giugno 1888. A questa esigenza provvide Tommaso Tittoni con una proposta di Legge recante un titolo assai significativo: «Ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio»⁷³. Dopo più di un secolo di provvedimenti o proposte di Legge orientate alla liquidazione dei diritti agrari popolari, finalmente vedeva la luce un progetto di segno opposto, volto a regolare e valorizzare tutte quelle proprietà collettive che si erano costituite mediante la procedura affrancativa della Legge 24 giugno 1888 o ancor prima della Notificazione pontificia.

Lo scopo della proposta e il suo fondamento giuridico-culturale venne brillantemente descritto da Tittoni nella sua relazione, già accennata, pronunciata innanzi la camera dei Deputati il 20 febbraio 1893. Dopo aver descritto l'iter storico-giuridico che aveva portato alla Legge del 1888 e i motivi del suo insuccesso soprattutto in fase applicativa, il Nostro dichiarava quale fine si dovesse concretizzare con la nuova Legge di cui Egli ne era il relatore: «conservare in vita dando ad esse *vivendi causas* le università, partecipanze e comunanze agrarie esistenti, infondere vita alla massa inorganica di coloro che prima della legge del 1888 esercitavano diritti d'uso sulle terre, e dopo la legge, in cambio di quei diritti, ebbero la proprietà di parte o il godimento di tutte le terre»⁷⁴.

Era pertanto giunto il momento di ordinare questa notevole massa di beni di cui erano divenuti titolari gli utenti degli antichi diritti d'uso su fondi altrui, situazione la cui promiscuità proprietaria

⁷² Lucidissimo è il giudizio espresso da Giovanni Zucconi circa l'operato del Consiglio di Stato e dei Magistrati operanti nelle Giunte d'Arbitri e Corti d'Appello, parere riprodotto da Tittoni nella sua relazione: «Non bisogna dimenticare che tutti questi egregi signori e magistrati sono educati alla scuola del diritto romano, del diritto quiritario, nel quale è supremo principio quello della proprietà individuale, la quale si presume libera; dal che si trae la presunzione che questi usi civici, queste servitù non siano che abusi, che le popolazioni hanno introdotti o semplicemente tollerati dai proprietari». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 8.

⁷³ La proposta di legge di iniziativa parlamentare venne proposta dai deputati Tittoni, Zucconi, Pugliese, Fani, Zappi, Colajanni Napoleone, Suardi Gianforte, Gamba, Comandini, Rava, Tasca Lanza, Torlonia e Sacchetti.

⁷⁴ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 9.

doveva essere sciolta in favore delle due legittime forme di appropriazione fondiaria: la proprietà privata e la proprietà collettiva⁷⁵. Mentre la prima aveva una adeguata tutela e disciplina, la seconda, appena formatasi e riconosciuta, aveva bisogno di essere adeguatamente definita e protetta.

Quali erano le possibili soluzioni giuridiche prospettabili in siffatta realtà? Essenzialmente due, dal momento che si poteva «o conservare la collettività adattandola al progresso dei tempi, al nuovo indirizzo dell'agricoltura, a nuove forme giuridiche, a nuovi scopi sociali, ovvero sciogliere e dividere tra i singoli il demanio comune⁷⁶». Quest'ultima soluzione, riconducibile sempre all'individualismo proprietario del XIX secolo, aveva prodotto ingiustizie sociali ed economiche di grave portata, come dimostravano tragicamente le quotizzazioni avvenute nell'Italia meridionale e in Sardegna che, anziché alleviare le sofferenze delle popolazioni locali, ne aveva esacerbato gli animi e dissolto le già magre risorse⁷⁷.

Si doveva pertanto volgere lo sguardo alle nuove teorie che, sulla base degli studi di Maine, Laveleye, Mill, Roscher, Schäffle o Treitscke⁷⁸, sostenevano la validità soprattutto economica e sociale della proprietà collettiva⁷⁹. Nel realizzare tale fine, il Tittoni suggeriva di partire dalle associazioni agricole che da tempi remoti, alcune persino dal Medioevo, avevano amministrato i

⁷⁵ Tommaso Tittoni nel presentare il fondamento storico-giuridico degli assetti fondiari collettivi assunse una posizione di grande equilibrio, senza cadere nelle spire ideologiche che avrebbero minato la solidità scientifica delle sue affermazioni. Egli era infatti convinto che proprietà privata e collettiva erano due legittime forme di appropriazione fondiaria, entrambe portatrici di valori e caratteri propri. Esemplari sono le sue parole: «La proprietà collettiva non solo non costituisce per se stessa, come per tanto tempo si è detto e ripetuto, un errore economico ed un pericolo sociale, ma una forma che aiuta a comprendere la teoria economica ed a spiegare il fatto storico della proprietà; e quando si consideri non come antitesi, ma piuttosto come complemento della proprietà privata, e quando si volga non a distruggere questa ma ad integrarla, ci porge un rimedio efficace ai rivolgimenti sociali». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 14.

⁷⁶ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 14.

⁷⁷ Tittoni, nella relazione parlamentare, ne discute ampiamente riportando anche i rilievi di altri Deputati che si erano pronunciati sui danni delle leggi eversive della feudalità, come per esempio quelli dell'Onorevole Rinaldi: «La quotizzazione dei demani creò un mondo di illusioni, a cui seguì subito il disinganno, perché le quote furono vendute, e sorse il latifondo privato. La quota demaniale, voi lo sapete, non può superare l'estensione di un ettaro; aggiungete il canone, la fondiaria a carico del quotista, le spese, le difficoltà della coltivazione, la lontananza dei terreni e converrete meco che, sfiduciato il contadino, finisce coll'abbandonare od alienare la quota». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 23.

⁷⁸ Il nostro relatore dimostra una cultura vastissima sulle proprietà collettive consolidatesi attraverso la lettura di studiosi di ogni parte dell'Europa appartenenti a profili disciplinari assai eterogenei. Una chiara idea dell'ampio raggio delle sue vedute e conoscenze è desumibile dal vasto apparato bibliografico che Egli pospose alla sua dottissima relazione.

⁷⁹ Tittoni era convinto come le proprietà collettive potessero rappresentare non solo un modello di appropriazione fondiaria alternativa alla proprietà privata ma anche un diverso modo di produrre ricchezza e benessere sociale: «La collettività può avere capitali e forze che mancano all'individuo, quindi più che di decadimento può essere fattore di progresso agricolo. E come lo sia nelle *Allmenden* della Svizzera, lo prova il De Laveleye, mostrandoci con fatti e cifre inoppugnabili la proprietà collettiva che porge esempio e stimolo di buona coltivazione alla proprietà privata sua buona vicina, e che adatta le forme dell'ordinamento agrario dei tempi più remoti alle condizioni dell'industria moderna contribuendo a migliorare anche le sorti degli operai delle manifatture». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 21.

diritti collettivi, quali le Università agrarie del Lazio, le Partecipanze emiliane o le Comunanze delle Marche. Tuttavia, tali realtà ormai obsolete e improduttive - anche in considerazione delle deviazioni che molte avevano subito (come abbiamo rilevato per Tarquinia, Viterbo e Tuscania) - si dovevano riformare, ispirandosi a più moderni criteri che ne esaltassero il ruolo socio-economico quale elemento fondante e comune da preservare.

La soluzione avanzata da Tittoni, con l'avallo di studiosi e Deputati, era quella della cooperazione agraria sul modello della *Assington Cooperative Farm* inglese in cui «gli utenti non devono coltivare ciascuno una parcella minima di terra, ma la cooperativa degli utenti deve amministrare e coltivare l'intero territorio comune, come unica azienda agraria nella quale distribuzione od avvicendamento di coltura corrispondano agli ultimi progressi della scienza e della pratica»⁸⁰. Affinché poi le associazioni agrarie potessero efficacemente e legittimamente agire e tutelarsi in caso di contenzioso⁸¹, Tittoni propose di unificare in un'unica veste giuridica le varie associazioni agricole delle ex provincie pontificie mediante la formula della persona giuridica a cui, compatibilmente con la normativa in questione, venivano applicate le norme della Legge comunale e provinciale, come per esempio quelle sulla tutela amministrativa, la responsabilità degli amministratori, il maneggio del denaro comune, gli inventari, le votazioni, etc⁸².

Sulla base di tali principi, venne plasmato il progetto in esame che divenne Legge nell'agosto del 1894, determinando un cambiamento relevantissimo nella storia degli assetti fondiari collettivi che ora venivano pienamente riconosciuti mediante la nozione giuridica dei domini collettivi accanto all'altro modo di possedere di matrice individuale.

⁸⁰ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 25.

⁸¹ Prima della Legge di ispirazione tittoniana regnava una profonda confusione circa la natura giuridica delle associazioni agrarie nelle ex provincie pontificie (qualificate come enti privati o comunioni di beni tra persone) e questo determinava gravi incertezze in sede di giudizio e di applicazione delle norme. Significativo era a tal proposito lo sfogo degli amministratori dell'Università agraria di Tolfa che si rivolsero a Tittoni con questo tenore: «Ora vogliono applicarci la legge delle opere pie; ora la legge comunale e provinciale; ora invece vogliono che siamo soggetti ad altre leggi speciali; ditemi, qual è la legge che ci regola?». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 25.

⁸² *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 27. Riportiamo l'art. 1 della Legge 4 agosto 1894 che senza dubbio fu la conquista più rilevante del Tittoni: «Nelle Provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia, le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un Comune, o di una frazione di un Comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche. Gli utenti ai quali sia stata o sarà assegnata la proprietà collettiva dei fondi ai termini degli articoli 3 e 9 della Legge 24 giugno 1888, n. 5489, sono, per virtù della presente Legge, costituiti in associazioni considerate egualmente persone giuridiche».

1.4 La questione proprietaria nella letteratura scientifica di fine ottocento

La promulgazione delle Leggi sulle servitù di pascolo prima e sui domini collettivi poi favorì la nascita di una feconda e severa discussione sulla questione proprietaria nelle ex provincie pontificie da parte di tecnici, accademici, magistrati e storici. Ricostruirne le linee di indagine sarà pertanto proficuo sia per rappresentare meglio il contesto culturale in cui vennero ad esistenza le normative sugli usi civici, sia per cogliere in modo più profondo le ragioni che determinarono il fallimento o la positiva applicazione di quelle norme.

Un primo autore che tentò di descrivere la situazione immediatamente successiva alla Legge del 24 giugno 1888, fu Luigi Frezzini⁸³, autore di una pregevole e dettagliata monografia del 1889 intitolata «Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex pontificie». Il lavoro di Frezzini viene generalmente citato per la esattezza e puntigliosità della ricostruzione cronologica del lungo e tormentato percorso normativo che giunse dopo 4 anni a maturazione con la Legge del 1888⁸⁴. Nonostante questo, ad una lettura più approfondita, le pagine del Nostro, pur essendo scritte in un momento in cui era certamente prematuro esprimere bilanci e giudizi, rivela una profondità e larghezza di vedute che vale la pena mettere in luce.

Un primo aspetto di interesse, è l'intuizione di ricondurre tutti i lavori e le relazioni parlamentari relativi al disegno di Legge sull'abolizione delle servitù di pascolo e degli altri diritti civici a due teorie economico-giuridiche opposte, rappresentate, in quel particolare momento storico, l'una dal Ministro di Agricoltura Bernardino Grimaldi e l'altra da Giovanni Zucconi⁸⁵.

La prima teoria, definita dal Frezzini "antica", era quella che aveva prevalso per buona parte del XIX secolo e condannava i diritti agrari collettivi come deprecabili bardature del commercio e della libera proprietà individuale, postulato che giustificava la loro generale liquidazione a favore del solo proprietario, vittima di un abuso perpetrato dalla collettività⁸⁶. A questa «teoria

⁸³ Le notizie biografiche su Luigi Frezzini sono assai esigue. Sappiamo solamente che Costui esercitò la professione forense e partecipò alla Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi, istituita nel 1905 per indagare gli effetti prodotti dalle leggi del 1888 e del 1894 nelle provincie ex pontificie. Dagli atti della Commissione risulta che il Cavaliere e Avvocato Frezzini fosse segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I, Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 5-6.

⁸⁴ CORCIULO M. F., *Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888*, pp. 82-83; GROSSI P., *Un altro modo di possedere*, pp.

⁸⁵ FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili nelle provincie ex pontificie*, pp. 5-21.

⁸⁶ Luigi Frezzini compendia la teoria antica in due massime generali: «1.) All'agricoltura è assolutamente necessaria l'abolizione delle servitù civiche esiziali ad ogni suo miglioramento. 2.) In diritto è giusta la loro cessazione, costituendo la fine di un abuso, contrario al principio della proprietà privata». FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, p. 10.

antica» si ispirarono tutte le Legislazioni italiane e l'ultima in tale direzione fu la proposta di Legge voluta dal Ministro Grimaldi nel 1884⁸⁷.

Negli anni settanta e ottanta del secolo XIX, alcuni studiosi europei quali Maine e De Laveleye furono invece i pionieri di una nuova teoria che in Italia ebbe tra i suoi migliori epigoni Giovanni Zucconi, come riconosciuto dal Frezzini: «L'on. Zucconi relatore della Commissione parlamentare incaricata di studiare il progetto Grimaldi, cui testé accennavo, nel presentare alla Camera dei Deputati un controprogetto, studiava a fondo la questione delle servitù civiche con erudizione e competenze grandissime, ed è dalle sue parole, nelle quali erano benissimo esposti, che vengo a desumere i principi della nuova teoria, riportandole spesso testualmente per timore che non abbia il concetto a perdere qualche cosa nel variarne la maniera di esposizione»⁸⁸.

Presentate le due opposte dottrine, Luigi Frezzini giungeva, accogliendo *in toto* la nuova corrente di pensiero che ebbe tra i suoi corifei italiani lo Zucconi, alla conclusione che «l'abolizione di queste servitù non è la cessazione di un abuso non più necessario, ma la violazione di un sacrosanto diritto, non è la distruzione di un cattivo avanzo feudale, ma invece la fine completa di una legislazione antichissima, che chiamerò, così per modo di dire, patriarcale, e che aveva finora, forte della sua bontà intrinseca, sfidato i secoli con questi diritti civili, ultimo suo resto vivente». Ultimo resto vivente che doveva essere rivitalizzato non per un inutile vezzo archeologico, ma perché esso corrispondeva ai bisogni più riposti della società e del suo innato desiderio di relazioni sociali spezzate e negate dagli «ingranaggi della libera concorrenza» e dell'individualismo proprietario⁸⁹.

⁸⁷ Numerose furono le normative ispirate alla teoria antica di cui la proposta Grimaldi era l'ultimo vessillo. L'autore offre una lunga elencazione delle leggi abolitive e tra queste colloca anche il già esaminato motu proprio piano del 1802, la notificazione pontificia del 1849 e dopo la costituzione del Regno d'Italia tutte le leggi che erano state promulgate per le provincie italiane come quelle per gli ademprivi e i diritti di cussorgia in Sardegna (L. 23 aprile 1865, n. 2282), le decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, i diritti di pascolo ed erbatico nei territori di Vicenza, Belluno e Udine. FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, p. 11.

⁸⁸ FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, p. 12. I principi della nuova teoria vengono riassunti dal Nostro nei seguenti punti: «1. La conservazione degli usi civici sui monti e sulle terre sterili non danneggia l'economia agraria del paese. 2. Essa è la sanzione rispettosa dell'antico diritto degli utenti, e a questi perciò deve sempre darsi anche la proprietà del suolo. 3. Gli utenti devono essere riuniti in associazioni fornite di riconoscimento giuridico, e capaci quindi di regolare l'esercizio dei loro membri, e di tutelarli efficacemente».

⁸⁹ Suggestiva è la riflessione di Luigi Frezzini su questo punto: «Ed ora ognuno vede come questi principi fondamentali della nuova teoria sulle servitù civiche, che ho cercato di formulare e riunire, rispondano allo stato presente delle scienze sociali, che spaventate dagli effetti della liberissima esplicazione delle attività individuali essenzialmente egoistiche, cercano con associazioni di mutuo soccorso, casse di risparmi, società cooperative ed altre mille istituzioni congeneri, che sarebbe lungo ed inutile numerare, di venire in aiuto, riunendo le forze, i coloro che sono per essere continuamente schiacciati nei terribili ingranaggi della libera concorrenza. Essi rispondono alle attuali condizioni della umana famiglia, per le quali il legislatore, incaricato di regolarla, risale agli antichissimi celti per trovare il fondamento di diritto degli usi civici, e spinge l'occhio in un avvenire di collettivismo razionale, felicissimo alle plebi, per sostenere la conservazione, mentre pur ieri erano avanzi di feudalesimo e negazione di ogni principio di coltura agraria, e ciò perché si teme di sollevare qualunque sia pur piccolo incidente, che venga ad aggravare il bisogno e l'urgenza di risolvere la grande questione sociale, cui vanno a ricongiungersi tutti questi fatti interessanti le classi meno abbienti del paese, e nel dubbio

La Legge del 24 giugno 1888 era stata allora il frutto di un tentativo mal riuscito di conciliazione tra queste due teorie, senza compiere lo sforzo di coordinarle tra loro e probabilmente, come ipotizza il Nostro, senza volerne la completa applicazione soprattutto per i nuovi principi di ispirazione zucconiana⁹⁰.

La prova di questa mancata conciliazione viene rinvenuta nella lettura combinata degli articoli 2, 3 e 9 della Legge del 1888. L'articolo 2, infatti, risolveva in favore della "teoria antica" la discussione sulla natura giuridica dei diritti collettivi esercitati su un fondo altrui e confermava la ormai obsoleta dizione di servitù invece che di diritti di condominio o più semplicemente di proprietà⁹¹. Sulla base di questa definizione che avrebbe dovuto plasmare l'intero testo normativo, l'articolo 3 dettava le modalità di affrancazione delle servitù esercitate dalla collettività su un terreno privato, precisando come essa potesse avvenire o mediante il pagamento di un canone annuo o la cessione di una parte di terreno. Premesso che il diritto di affrancazione regolato nella Legge dell'88 dovrebbe consistere nella liberazione dalle servitù con la conseguente acquisizione della libera ed assoluta proprietà da parte dell'affrancante, l'articolo 3, come intuito da Luigi Frezzini, realizzava un risultato diverso. Nel caso infatti del pagamento di un canone annuo, non si corrispondeva agli utenti della servitù il valore di quest'ultima, bensì una somma monetaria che nella sostanza sostituisce la natura del peso a cui è soggetto il terreno da pagamento in natura a pagamento in denaro, realizzando così una vera e propria commutazione invece che affrancazione⁹². Nell'ipotesi poi della cessione di una parte di terreno a favore della comunità di utenti le conseguenze giuridiche erano ancora più difficili da coordinare con la *ratio* della Legge perché, assegnando una parte di terreno alla collettività, si realizzava una divisione in luogo della affrancazione e quindi un risultato incompatibile con la teoria delle servitù⁹³.

Il caso ancor più eclatante era infine quello previsto dall'articolo 9, norma come abbiamo visto fortemente voluta da Zucconi, che consentiva alla popolazione locale di affrancare l'intero terreno gravato dagli usi civici al posto del proprietario, qualora si dimostrasse la necessità per gli utenti di continuare nell'esercizio dei diritti agrari. In questo caso la contraddizione della Legge e dei valori in essa espressi era plateale, perché il diritto di affrancazione veniva rovesciato completamente in favore dei titolari delle servitù, capovolgendo così il senso della Legge.

che regna sovrano in tutto, in religione come in politica, in economia come in geologia, si cerca tirare innanzi con mezze misure, che non volendo urtare nessuno, finiscono collo scontentare tutti. FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, p. 20.

⁹⁰ FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, pp. 20-21.

⁹¹ *Ivi*, pp. 54-46.

⁹² *Ivi*, pp. 46-47.

⁹³ *Ivi*, pp. 48-49.

L'articolo 9 poneva di fronte ad un aut aut incontrovertibile: «bisogna ammettere che i sin qui creduti utenti sono i proprietari, e non condomini, ma proprietari veri e propri dei fondi su cui esercitano il loro diritto, contro la massima dell'art. 2, contro la fraseologia della Legge, infine contro la giustizia, perché, ritenuta vera una tal massima, nessun legislatore può senza essere tacciato di capricciosamente cattivo, stabilire che essa avrà riconoscimento ed effetto in montagna, mentre in pianura varrà la massima assolutamente contraria [...] o gli utenti sono i veri proprietari dei fondi o no»⁹⁴.

Tuttavia lo stesso Frezzini, comprendendo le autentiche ragioni sociali dell'articolo 9, cercò di temperare il rigore delle elucubrazioni giuridiche giungendo ad una possibile concordia tra le norme discordanti e vedendo nella formulazione dell'articolo un caso di espropriazione per pubblica utilità. In questo modo lo Stato, «provvedendo ai bisogni delle popolazioni, espropria dal proprietario la parte di fondo ad esso rimasta in libero ed assoluto dominio, e la assegna agli utenti perché, seguitando ad esercitarvi i vecchi diritti, continuino nell'attuale stato di relativo benessere»⁹⁵.

In conclusione del breve affresco su Luigi Frezzini, potremmo dire che Costui, pur essendo stato tra i primi commentatori della Legge 24 giugno 1888, non focalizzò il suo punto di vista su una acritica esegesi delle disposizioni normative, ma riuscì a cogliere con grande senso di anticipo tutte le contraddizioni e i limiti della Legge sulle servitù civiche, contraddizioni che giustamente vennero imputate non alla impreparazione del Legislatore, bensì allo scontro tra due opposte mentalità proprietarie che furono impersonate tra le mura parlamentari dal ministro Grimaldi e dal Deputato Zucconi. Le parole del Frezzini valgano come sintesi del nostro assunto:

«La necessità di esporre le due sovraccennate teoriche [la antica e la nuova] è nata in me dal fatto, che mentre il Ministro di Agricoltura si ispirava alla prima e più antica, la Commissione parlamentare incaricata di studiare i suoi progetti teneva essenzialmente alla seconda e più nuova. Da ciò è venuto che dopo le lunghe discussioni, relazioni e rinvii, la legge 24 giugno 1888 è riuscita un contemperamento delle due opinioni. [...] Ora poi mi si potrebbe chiedere di riassumere, esponendola brevemente, la teoria media adottata dalla legge vigente, ma siccome di essa dovrò parlare in seguito, così mi limiterò ad osservare come la legge invece di attenersi ad una serie razionalmente coordinata di principi non abbia fatto che sancire massime derivanti

⁹⁴ *Ivi*, p. 50.

⁹⁵ *Ibidem*

dall'una e dall'altra delle teorie esposte, senza mai accettarle per intero, cercando sempre di limitarne gli effetti, e mai pensando a sistamarle»⁹⁶.

Un secondo autore che scrive contemporaneamente al Frezzini è l'Avvocato nonché futuro Senatore Alberto Cencelli-Perti⁹⁷, autore di una monografia di carattere generale sulla proprietà collettiva in Italia nella quale trovano un posto privilegiato le provincie ex pontificie. Il contributo originale del Nostro è stato nell'aver compreso l'importanza sociale degli assetti fondiari collettivi nei quali ravvisava uno dei rimedi più efficaci per arginare la grave crisi economica che affliggeva in quegli anni le campagne italiane⁹⁸.

Anche se da un punto di vista giuridico ed economico la proposta del Cencelli soffre di inesattezze⁹⁹ e spesso cade nell'ideologia politica¹⁰⁰ o nella nostalgia di epoche ormai lontane¹⁰¹, tuttavia Egli ha avuto il merito di riconoscere come non solo la proprietà individuale, ma anche quella collettiva potesse contribuire a produrre ricchezza economica e soprattutto sociale e non fosse quindi portatrice di conseguenze nefaste. L'idea era «che su tutte quelle terre comunali,

⁹⁶ FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo legnatico e simili*, pp. 20-21.

⁹⁷ Un ritratto pungente della personalità del Cencelli venne composto da Tommaso Tittoni in occasione della commemorazione pronunciata alla Camera dei Deputati dopo la sua dipartita avvenuta il 16 luglio 1924: «Mente aperta ai problemi della vita moderna, studioso profondo e appassionato delle condizioni dell'agricoltura e delle classi agricole in Italia e soprattutto nel suo amatissimo Lazio, sinceramente desideroso del bene delle classi umili, Alberto Cencelli come scrittore e sociologo, pur nella sua grande modestia che lo rendeva schivo di pubblicità e di autoincensamenti, lascia un'orma incancellabile. Egli fu soprattutto l'apostolo di una nobilissima idea, quella di ricostituire sulle terre demaniali ed incolte la proprietà collettiva a beneficio dei contadini poveri: idea che, dapprima osteggiata finì poi coll'imporsi e col divenire la base di progetti di legge, come quello da me presentato nel 1894 assieme ad altri deputati sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, di cui fui poi relatore alla Camera e che divenne la legge 5 settembre 1894. La sua alta competenza in materia fu riconosciuta dai successivi Governi, ond'egli fu chiamato a far parte della Commissione, ch'io ebbi l'onore di presiedere, per lo studio delle riforme da apportare alla legge del 1888 sull'affrancazione degli usi civici nelle provincie ex-pontificie. E nel 1917 fu chiamato a far parte della Commissione reale, di cui il senatore Mortara fu presidente e relatore, per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Le sue benemeritenze gli valsero, appena quarantenne, la nomina a senatore il 4 aprile 1909 e fu sempre assiduo ai nostri lavori; la sua parola semplice, sobria, ma appunto perciò più efficace, risuonò molte volte in quest'Aula, soprattutto quando si discuteva di amministrazione, di finanza, di agricoltura. Il suo valore non meno che la sua bontà gli procacciarono subito la stima e la simpatia vivissima dei colleghi che lo vollero membro di importanti commissioni ed anche segretario dell'Ufficio di Presidenza, carica che tenne per alcuni anni con generale soddisfazione. Ed io che lo ebbi amato collega di presidenza, potei a pieno apprezzare e valutare la sua dirittura morale, la sua vasta competenza amministrativa, la sua grande serenità». *Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 18 novembre 1924.*

⁹⁸ CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia. Le origini – Gli avanzi – L'avvenire. A proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex pontificie*, Libreria A. Manzoni, Roma 1890, pp. 76-86

⁹⁹ La più evidente è l'attribuzione della titolarità e amministrazione degli assetti fondiari collettivi al solo Comune tanto è vero che il Cencelli usa frequentemente la dizione di terre del Comune o terre comunali in luogo di proprietà collettiva, mentre, soprattutto per le provincie ex pontificie, sarebbe stato più corretto riferirsi alla comunità degli utenti generalmente riuniti nelle associazioni agrarie.

¹⁰⁰ Sovente il discorso da descrizione distaccata si incendia nella fervente declamazione della lotta di classe tra poveri e ricchi, ammonendo sul rischio che la questione sociale possa tramutarsi in rivoluzione. CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia*, pp. 71-76.

¹⁰¹ Il Nostro in effetti voleva ripristinare una forma di collettivismo rurale primitivo in cui la proprietà collettiva rimanesse legata ai tradizionali usi che storicamente l'avevano caratterizzata come il pascolo e la raccolta della legna. CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia*, p. 85.

presenti o future, si ricostituisca, a vantaggio esclusivo della classi povere della campagna, una proprietà collettiva, riordinata in modo, che possa rispondere bene alle esigenze sociali ed economiche della nostra epoca»¹⁰².

Questa proposta era nata nella mente del Cencelli in seguito alla promulgazione della Legge 24 giugno 1888, la prima normativa del Regno che sia pur in parte aveva recepito le nuove acquisizioni scientifiche veicolate dall'Onorevole Giovanni Zucconi, ammettendo le comunità alla affrancazione di una parte o di tutte le terre affrancate dagli usi civici¹⁰³. In questo modo si sarebbe gradualmente formata una proprietà collettiva che per sua naturale vocazione ed origine storica avrebbe dovuto assolvere alle più nobili finalità sociali ed assistenziali.

L'importanza di siffatto scopo convinse poi l'Autore ad immaginare un progetto che avrebbe coinvolto tutto il Regno d'Italia e che si sarebbe fondato sui tre tradizionali elementi costitutivi della proprietà collettiva: *Wald, Weide e Feld*¹⁰⁴. Mentre i primi due, il bosco e i pascoli, venivano riservati a tutti gli abitanti del villaggio, liberi di goderne in modo collettivo, invece il *feld*, ovvero i terreni coltivabili, erano riservati alle famiglie povere e meno abbienti. Quest'ultime potevano pertanto beneficiare di un lotto di terreno comunale, ripartito tra le famiglie in difficoltà mediante sorteggio ventennale, corrispondendo al Comune un canone in natura o denaro comunque sempre inferiore alla media degli affitti locali. In questo modo, si evitavano le conseguenze disastrose delle quotizzazione dei demani meridionali in minuscoli appezzamenti in proprietà privata dal momento che i terreni assegnati in sorteggio ventennale rimanevano patrimonio indisponibile del Comune, perennemente riservato alle necessità delle classi più disagiate¹⁰⁵.

In conclusione, il Nostro ravvisava nella proprietà collettiva «un fondo di riserva per la classe povera della campagna; una valvola di sicurezza contro lo scoppio delle idee sovversive; l'unico mezzo per sopire il cumolo di odii, di invidie che nutrono i non abbienti contro i proprietari». Erano affermazioni che, come abbiamo detto, erano meritevoli negli intenti ma ideologiche e per certi versi datate nelle soluzioni pratiche perchè non tenevano conto del maggior beneficio che si sarebbe conseguito, come sosterrà Tittoni, mantenendo uniti i lotti in un'unica grande proprietà collettiva gestita imprenditorialmente a beneficio dell'intera comunità di utenti¹⁰⁶.

¹⁰² CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia*, p. 80.

¹⁰³ *Ibidem*

¹⁰⁴ CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia*, pp. 81-86.

¹⁰⁵ *Ivi*, pp. 85-86.

¹⁰⁶ Così si esprimeva a tal proposito Tommaso Tittoni: «E la pratica più comune, quella della ripartizione periodica delle terre, che ha persistito attraverso i secoli nei diversi paesi in guisa tale che anche oggi ci ricorda le frasi classiche di Cesare e di Tacito è proprio quella che va riformata. La ripartizione delle terre per l'uso durante un periodo di tempo limitato, nel modo come è stata praticata, talvolta è riuscita non meno funesta della divisione delle terre stesse. Gli effetti in taluni casi si riassumono in una sola parola: coltura di rapina per lasciare il meno possibile ai futuri chiamati nella

1.5 La riflessione sui domini collettivi nei primi anni del novecento

Un momento assai proficuo per una più profonda e matura riflessione sugli assetti fondiari collettivi nei territori di San Pietro si ebbe nei primi anni del XX secolo, anni in cui l'occhio dell'esperto poteva formulare giudizi più meditati e di ampio raggio sia perché le due leggi sugli usi civici del 1888 e del 1894 avevano dato ormai prova di sé attraverso la loro applicazione pratica, sia per il rinnovato interesse del Parlamento, impegnato a porre rimedio ai limiti ed errori prodotti dalle precedenti opere legislative. In questo contesto, accademici e pratici sentirono il bisogno di esporre le proprie riflessioni, contribuendo alla diffusione del messaggio culturale rappresentato dalle proprietà collettive e influenzando indubbiamente l'operato del Legislatore che su tali temi doveva intervenire.

Un primo indagatore severo e particolarmente competente in ragione della sua professione di Avvocato, arricchita da una solidissima sensibilità culturale e sociale, fu Giovanni Curis¹⁰⁷, ideatore di numerosi saggi e monografie sull'argomento in esame¹⁰⁸. L'opera che prenderemo in considerazione - *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle ex provincie pontificie* - è quella che più da vicino si propone di analizzare la situazione proprietaria delle terre appartenenti al debellato Stato pontificio e che manifesta il notevole retroterra culturale del Nostro, oltre che la sua perizia tecnica, qualità che gli permisero di avanzare al termine della monografia una dettagliata proposta di modificazione della Legge allora vigente.

Nel suo cospicuo lavoro, Giovanni Curis, dopo aver descritto il lungo itinerario storico e soprattutto culturale che in modo ininterrotto legava la Notificazione pontificia alle Leggi abolitive del Regno d'Italia¹⁰⁹, ritenne di far coincidere l'inizio di un profondo rinnovamento circa la teoria dei diritti agrari collettivi nella Legge del 1894 di cui fu relatore e portavoce Tommaso

ripartizione». *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1^a sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 25. Si veda anche *supra*, Cap. 3, § 1.3.

¹⁰⁷ Sulla vita e le opere di Giovanni Curis si veda MARINELLI F., voce *Curis Giovanni*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, p. 620; FERRI G., *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento. In appendice il discorso di Carlo Calisse - Senato del Regno 18 maggio 1927*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 7 (2015), pp. 9-12.

¹⁰⁸ *Ex multis*, si ricordano *L'evoluzione degli usi civici delle ex-provincie pontificie* (Roma 1907), *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie* (Roma 1908), *I demani comunali nella storia, nel diritto e nell'economia sociale con appendice contenente le massime della Commissione feudale e le disposizioni legislative demaniali* (Roma 1908), *Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demanii comunali del Mezzogiorno. Dottrina, legislazione e giurisprudenza. Studio storico-giuridico* (Napoli 1917), *Gli usi civici* (Roma 1928), *Proprietà private e usi civici nei territori di Orvieto, Castiglione in Teverina, Sermignano e Vajano* (Roma 1928).

¹⁰⁹ CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, Stabilimento tipografico G. Civelli, Roma 1908, pp. 13-46.

Tittoni¹¹⁰. Quel testo era il passaggio da una mentalità proprietaria che vedeva negli usi civici un peso o peggio ancora una servitù ad una nuova teoria che riconosceva non sola la dignità storica degli usi civici, ma che infondeva ad essi propizie opportunità di sviluppo grazie alla dottrina dei domini collettivi, oggetto specifico della normativa tittoniana¹¹¹.

Le parole del Curis sono a tal proposito degne di essere ricordate: «Considerata quest'ultima [la proprietà collettiva] anche sotto l'aspetto giuridico, economico, sociale e politico s'appalesa pienamente giustificata al pari della proprietà individuale, accanto alla quale essa non soltanto può ma *deve* esistere e conservarsi, costituendo un complemento ed una integrazione della medesima¹¹²».

In particolare, i domini collettivi erano pienamente giustificabili sotto l'aspetto giuridico perché essi trovavano fondamento nel diritto naturale per cui tutti gli uomini hanno diritto di trarre dalla terra i mezzi di sussistenza e persino nel diritto divino laddove il precetto biblico *terram dedit filiis hominum*, compendiabile nel motto la terra per gli uomini, rovesciava il postulato autoreferenziale dell'agricoltura per l'agricoltura che era prevalso sino a quel momento¹¹³.

Dal punto di vista economico, la terra collettiva concretizzava un valido modello alternativo alla proprietà privata perché, pur non eccitando al massimo la produzione agricola, «offre e garantisce a tutte le famiglie il possesso d'una parte delle terre; lega il contadino alle medesime col vincolo dell'interesse, e quindi ne impedisce l'immigrazione; è più adatta alla selvicoltura, e riunisce in sé i vantaggi industriali della grande proprietà ed i benefici economici e sociali della piccola proprietà»¹¹⁴.

In terzo luogo, la proprietà collettiva aveva ragion d'essere anche sul piano sociale in quanto essa «offre il vantaggio di dare una base sicura alla famiglia; concede ai poveri un soccorso più decoroso di quello della beneficenza, sia pubblica che privata, contribuisce a mantenere una maggiore eguaglianza fra i cittadini e a liberarli dall'asservimento economico»¹¹⁵.

¹¹⁰ *Ivi*, pp. 60-61.

¹¹¹ I meriti della Legge del 1894 vengono brillantemente riassunti dal Curis: «Con questa legge si applica il principio di far coincidere accanto alla proprietà privata una forma di proprietà collettivista organizzata per legge: si riconoscono perciò le associazioni (comunanze, partecipanze, università rurali) già esistenti, si organizzano sotto forma di proprietà collettiva i beni provenienti dalle affrancazioni degli usi civici nelle provincie dello ex Stato pontificio e dell'Emilia, e gli utenti a cui debbono essere assegnati quei beni ai termini degli articoli 3 e 9 della legge 24 giugno 1888, sono costituiti in associazioni, considerate come persone giuridiche, per il godimento dei fondi comuni. CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, p. 61.

¹¹² CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, p. 55.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ *Ivi*, pp. 55-58.

¹¹⁵ *Ivi*, p. 58.

Infine, politicamente *l'altro modo di possedere* rivelava la sua indole democratica ed istituzionale poiché attraverso la struttura associativa di gestione delle terre «inizia alla vita pubblica gli abitanti delle campagne, i quali nelle loro assemblee regolano l'amministrazione del loro dominio collettivo»¹¹⁶. Poste tutte queste premesse, il Nostro giungeva alla convinzione che «sarebbe grandemente ingiusto, apolitico e dannoso volerla distruggere in quei paesi ove, per sentimento e coscienza di popolo, si è conservata nonostante qualunque persecuzione»¹¹⁷.

Tutti questi vantaggi conseguibili tramite gli assetti fondiari collettivi venivano dichiarati positivamente dalla già menzionata Legge del 24 agosto 1894 volta a riordinare e disciplinare i domini collettivi, «Legge - come ritenne il Nostro - eminentemente liberale e democratica», destinata a segnare «un passo gigantesco verso il miglioramento delle classi povere» e a rispondere «ad uno dei più gravi bisogni della nostra vita economica e sociale»¹¹⁸.

Tuttavia, gli alti fini sociali e morali della normativa, nella maggior parte dei casi, erano stati disattesi e si erano persino generate situazioni inconciliabili con la *ratio* della Legge, come i casi in cui i terreni confluiti, in seguito alle affrancazioni, nel patrimonio fondiario collettivo erano stati divisi in proprietà privata tra gli utenti, contravvenendo così allo spirito della Legislazione¹¹⁹. La ragione di tale fallimento venne ricercato dal Curis nella impreparazione culturale delle popolazioni locali non adatte «a ricevere e fecondare i nuovi e liberali principii di cooperazione agraria» e nel comportamento egoistico e prevaricatore di alcuni utenti dei diritti agrari «a danno dell'ente agrario cui sente di appartenere e della cosa comune che ciascuno considera come propria e pretende sfruttare a proprio vantaggio, escludendo gli altri»¹²⁰. A questo si aggiungeva sovente l'ostilità tra gli enti agrari e i comuni i quali perseguendo finalità incompatibili e concorrenti a quelle delle associazioni agricole mettevano in atto azioni volte a paralizzare la vita delle università, comportamento avallato poi dai commissari regi o prefettizi¹²¹.

Di fronte tale realtà, Giovanni Curis immaginava una proposta di modificazione della Legge sui domini collettivi che vale la pena di ripercorrere per la sua acutezza e in alcuni casi attualità.

¹¹⁶ *Ibidem*.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ *Ivi*, p. 60.

¹¹⁹ Il Curis riferisce per esempio della situazione da lui conosciuta personalmente del Comune di San Paolo ove «si ricorse a stratagemmi, i quali se salvarono la forma, portarono una grave lesione alla sostanza delle disposizioni ed allo spirito della legge stessa. Quivi, infatti, vennero divise le terre dell'università fra gli utenti, dandone la quota in affitto per 29 anni. Se ne consegue che, ridotte quelle minuscole porzioni di terreno a coltura intensiva, i miglioramenti che si apportheranno nel lungo periodo di 29 anni supereranno talmente il valore della terra, che questa dovrà, a locazione finita, per ragioni facili a comprendersi, lasciarsi all'utente piuttostochè restituirsi all'università agraria». CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, pp. 68-69.

¹²⁰ CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, p. 68.

¹²¹ *Ivi*, pp. 69-70.

La considerazione generale su cui il Legislatore doveva porre mente era la necessità di mantenere in vita gli enti agrari a cui la Legge Tittoni aveva conferito la personalità giuridica, senza trarre la pericolosa conseguenza di doverli cancellare a causa della loro cattiva prova nel periodo immediatamente successivo alla promulgazione del testo normativo. Al contrario, le Università agrarie, le Comunanze e le Partecipanze dovevano essere supportate e difese perché al loro interno si annidava, in uno stato di iniziale incubazione, il germe dei nuovi principi di cooperazione e solidarietà civile, principi che prima di attecchire nelle coscienze delle comunità locali avevano bisogno di tempo e di una preziosa opera di sensibilizzazione culturale¹²².

Affinché i domini collettivi e il loro messaggio sociale si trasformassero in un agire comune condiviso, secondo il Nostro, si dovevano perseguire tre coefficienti corrispondenti ad altrettanti elementi di rettifica della Legislazione vigente.

Il primo coefficiente rispondeva ad un principio di giustizia per cui le comunità locali dovevano essere reintegrate nel possesso dei terreni che nel corso dei secoli fu loro tolto e questo si sarebbe realizzato anzitutto riconoscendo in tutto il Regno il diritto collettivo all'eredità fondiaria spettante ad ogni uomo¹²³. Questo scopo, a differenza di quanto sancito nella Legge vigente, si sarebbe conseguito non più solamente affrancando i terreni privati dagli usi civici o riferendosi alle comunanze agrarie già esistenti, ma si doveva estendere anche alle terre demaniali dello Stato e del Comune ed ai beni fondiari appartenuti alle Opere Pie ed alle Confraternite. In questo modo si forniva alle proprietà collettive la risorsa basilare per la loro sopravvivenza, permettendo così agli enti agrari di disporre e mettere a profitto considerevoli porzioni di terre, terre che dovevano essere a vantaggio della generalità degli abitanti e non, come era avvenuto in passato a favore di una classe speciale di utenti¹²⁴.

Il secondo coefficiente concerneva la corretta amministrazione delle associazioni agrarie quali enti indipendenti dal Comune che avevano urgente bisogno di norme precise sul modo di governare i beni collettivi ed in particolare di quelle «sulle assemblee generali, sul Consiglio di amministrazione, sulla responsabilità degli amministratori, sulla rappresentanza legale e sui regolamenti»¹²⁵.

¹²² A tal proposito le parole del Nostro sono impietose ma rivelano una verità difficile da contraddire: «Il compito, quindi, precipuo della riforma deve consistere, a nostro avviso, nel coltivare quel terreno morale potenzialmente adatto, destando le menti e le energie individuali nella sfera della collettività economica e sociale, in modo da porre dinanzi a quelle ignoranti popolazioni tutti i vantaggi che assicura la cooperazione applicata alla terra». CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, p. 71.

¹²³ CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, p. 71.

¹²⁴ *Ivi*, p. 72.

¹²⁵ *Ivi*, p. 73.

Infine, l'ultimo coefficiente, si rivolgeva allo Stato ed ai suoi organi di governo locali come i Commissari regi e prefettizi, le Prefetture o i comuni, affinché invece di ostacolare la loro attività, esercitassero «una diligenza ed una sorveglianza scrupolosa» e, allo scopo di prevenire abusi e polverizzazioni dei demani popolari, il Legislatore ne doveva dichiarare perentoriamente la inalienabilità e indivisibilità¹²⁶.

Concludiamo il ritratto di questo grande studioso degli assetti fondiari collettivi, riportando il suo auspicio rivolto al futuro delle associazioni agrarie e al loro valore sociale e solidaristico nel quale Egli credeva fermamente: «Col concorso simultaneo di questi tre potenti coefficienti [di cui abbiamo detto poco fa], che s'integrano a vicenda, noi siamo sicuri che il principio moderno della cooperazione darà i risultati sperati anche se innestato sul tronco annoso delle antiche comunanze. Le quali, spinte dai nuovi bisogni, e coll'impulso della Legge e delle Autorità, s'adatteranno facilmente al progresso dei tempi ed al nuovo indirizzo dell'agricoltura. Non bisogna, infatti, dimenticare che questi enti agrari hanno una forte organizzazione, la quale può benissimo conservarsi pur dando ad esse una maggior elasticità ed adattabilità alle condizioni dell'odierna vita».¹²⁷

Altro autore dotato di larghezza di vedute e salda dottrina fu l'Avvocato nonché membro della Commissione per la riforma degli usi civici Ettore Ciolfi¹²⁸, il quale, con uno stile personale ed elegante, si fece convinto promotore del messaggio, invero disatteso, che Tommaso Tittoni lasciò a mo' di ordine del giorno al termine della sua relazione introduttiva alla Legge del 1894 e che recitava così: «La camera invita il Governo ad ispirarsi al principio della proprietà collettiva per risolvere sollecitamente la questione dei diritti d'uso e dei demani comunali in tutte le altre provincie d'Italia»¹²⁹.

Sulle parole autorevoli del Deputato dai natali manzianesi, Ettore Ciolfi, dopo una lunga rassegna sugli assetti fondiari collettivi esistenti nella penisola, esordiva esaltando con veemenza «l'idea geniale delle comunanze» quale modello da seguire ed applicare per ogni regione italiana. La storia passata e recente aveva infatti dimostrato l'errore economico e sociale delle

¹²⁶ *Ivi*, pp. 74-75.

¹²⁷ *Ivi*, p. 71.

¹²⁸ Ettore Ciolfi fu oltre che brillante Avvocato anche Direttore della Rivista Universale di Giurisprudenza e autore di numerosi saggi sulle proprietà collettive e sul diritto agrario in genere, tra i quali ricordiamo *L'enfiteusi e la colonia parziaria ed il diritto alla commutazione delle prestazioni fondiarie perpetue* (Roma 1901), *Commento alla Legge 8 marzo 1908, n. 76 pei provvedimenti sulle affrancazioni e sull'esercizio degli usi civici* (Roma 1908), *Un piano organico per la redenzione dell'Agro Romano e per la prosperità di Roma* (Milano 1919), *Il problema agrario ed i possessi plebei. A proposito del decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, sul riordinamento degli usi civici nel Regno* (Roma 1924), *Veroli e le sue montagne* (Veroli 1925).

¹²⁹ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 29.

quotizzazione, enfiteusi, ripartizioni periodiche tra gli utenti, tutte soluzioni che sancivano «lo spoglio delle generazioni future, e, con la fatua lusinga di generalizzare la piccola proprietà individuale, inoculano nelle generazioni presenti il germe d'una nuova cancrena sociale; la cancrena dei proprietari poveri, dannati fino dal nascere alle persecuzioni del fisco, non appena sopraggiunga devastatrice o sterile la stagione»¹³⁰.

L'unica risposta valida alla questione sociale era offerta allora dalle comunanze agrarie e dal modello della cooperazione agricola quali forme di relazione tra comunità ed ambiente che ogni parte d'Italia aveva sperimentato nel corso della storia, pur con grandi varietà di nome e funzionamento che non ne alteravano tuttavia la natura¹³¹. Di fronte ad uno scenario legislativo che in certe regioni italiane imponeva la liquidazione degli usi civici (come nel Meridione e in Sardegna) e in altre la costituzione dei demani in favore delle associazioni agrarie (come nelle provincie ex pontificie), era conforme a giustizia unificare tali realtà in favore di un'unica Legge nazionale «ispirata non dalla difesa degli interessi inumani ed illegittimi di pochi privilegiati, ma da un pensiero sociale; sia legge che fornisca assetto vasto e fecondo ai domini collettivi in tutte le regioni della penisola, nelle quali i possessi plebei hanno sopravvissuto alle vicende storiche; sia legge pacificatrice, che tolga alla disperazione le plebi rurali e le ponga in condizione di vivere e di non invidiare ai privati i campi deserti ed insultanti della miseria»¹³². Come vedremo, a queste nobili istanze non riuscì a rispondere pienamente la vigente Legge del 1927 che unificò sotto la fuorviante nozione di usi civici la multiforme e complessa realtà degli assetti fondiari collettivi.

Un autore dallo stile e contenuto peculiarissimi fu Giuseppe Bruguier Pacini, futuro cattedratico di Economia politica a Pisa, il quale, grazie alla sua profonda cultura giuridica non disgiunta da una superba sensibilità storica e filosofica¹³³, seppe far emergere dalle nude zolle delle terre collettive il valore filosofico e morale degli usi civici, quale trama ininterrotta nella loro travagliata e secolare esistenza. L'opera che ci accingiamo a leggere - *L'agro romano e gli usi civici* - venne composta dal Nostro negli anni giovanili e risente infatti dell'ispirazione del suo

¹³⁰ CIOLFI E., *I demani popolari e le leggi agrarie. Con una lettera dell'Onor. Avv. Salvatore Barzilai*, Tipografia dell'Unione Cooperativa, Roma 1906, p. 55.

¹³¹ *Ivi*, p. 56.

¹³² *Ivi*, p. 56-57.

¹³³ Un'idea sulla personalità di Giuseppe Bruguier Pacini è desumibile dal ricordo di Lorenzo Mossa: «Di una cultura di élite, appassionato della scienza come dell'arte, aveva il senso della élite, che lo portava alla riflessione inesauribile. Per scrivere i suoi primi lavori aveva avuto bisogno di rinnovare i suoi studi con la pratica e con la conoscenza del mondo. Da un viaggio nella Cecoslovacchia ricavò, infatti, un volume su questo paese, nel quale volume si vede la sua cultura raffinata nonché la sicurezza delle impressioni, che sono una testimonianza del popolo e del tempo. Ritornato ai suoi studi, si incontrò per la Scuola di scienze corporative, fondata a Pisa con Giovanni Gentile, ed in essa seguì ed ebbe iniziative pregevoli, come quella delle Archivi di studi corporativi, delle collezioni sul capitalismo, nella economia programmatica, nella visione francese del cooperativismo, che hanno ancora un valore». MOSSA L., *Bruguier Pacini Giuseppe*, in *Annuario dell'Università di Pisa per l'anno accademico 1954-1955*, p. 365.

Maestro di Economia politica Giuseppe Toniolo, studioso del sistema corporativo medievale e sostenitore di una originale visione dell'economia le cui regole non fossero sorde ai principi etico morali del Cristianesimo¹³⁴.

Sostenuto da una simile fondazione culturale, Bruguier riuscì ad elevarsi al di sopra delle sterili indagini agrario-statistiche ed a penetrare l'intima essenza degli usi civici che rivelava la dimensione relazionale e sociale del diritto: «oggi giorno che le teoriche empie ed inique di Federico Nietzsche corrono per il mondo, e fanno anche numerosi discepoli, non sarà stato inutile l'aver dimostrato come non soltanto nel singolo, ma anche nella società umana è l'oggetto del diritto»¹³⁵. Così, dopo aver trovato mediante l'indagine storica «la parte più viva e palpitante» degli assetti fondiari collettivi, nei quali si cela «il diritto morale di tutto un popolo di fronte al diritto giuridico del proprietario»¹³⁶, Giuseppe Bruguier traeva le conclusioni del suo discorso e lanciava un monito a coloro che in quegli anni operavano per la riforma degli usi civici in cui avrebbe dovuto sempre prevalere la morale e l'interesse sociale. Egli confidava nei domini collettivi, principio benefico introdotto da Tommaso Tittoni, «i quali ben corrispondono ai precetti evangelici di amore e cooperazione e pace sociale», precetti che prima di ogni legge dovevano essere riscoperti anzitutto nel cuore degli uomini chiamati «senza negligenza e senza malvoglienza all'effettuazione della legge»¹³⁷.

Concludiamo la nostra panoramica sulla letteratura scientifica relativa la questione proprietaria nei territori di San Pietro, con un autore che ebbe un ruolo centrale nelle vicende legislative legate alla famigerata Legge del 1927 la quale unificò in un unico testo le variegata forme di appartenenza espresse dagli assetti fondiari collettivi. Costui è il Professore e Senatore del Regno Carlo Calisse¹³⁸ il quale trattò con cognizione e dovizia di particolari la storia passata e futura degli usi civici e soprattutto di quelli esistenti nei domini pontifici. A questo proposito, noi non ci occuperemo delle monografie in cui Egli, al pari di altri giuristi contemporanei, si preoccupò di mettere in rilievo pregi, difetti e prospettive di cambiamento delle Leggi che

¹³⁴ DEL PUNTA V., *Giuseppe Bruguier Pacini. Commemorazione tenuta il 21 febbraio 1967 nell'Aula Magna storica dell'Università di Pisa*, Tipografia Delle Terme, Roma 1967.

¹³⁵ BRUGUIER G., *L'agro romano e gli usi civici. Estratto dalla Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie – Anni 1913-1914*, Tipografia dell'Unione, Roma 1914, p. 35.

¹³⁶ BRUGUIER G., *L'agro romano e gli usi civici*, p. 35.

¹³⁷ *Ivi*, p. 60.

¹³⁸ Sulla vita e le opere di Carlo Calisse si veda ALVAZZI DEL FRATE P., voce *Calisse Carlo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 389-391.

avevano visto come protagonisti gli onorevoli Zucconi e Tittoni¹³⁹, bensì avremo riguardo ad un suo articolo composto nel 1910 per la Rivista italiana di Sociologia.

Il titolo del contributo è suggestivo - *L'elemento sociale nella proprietà* – e rivela una originalità e profondità che merita la nostra attenzione, anche a motivo della peculiare relazione posta dal Nostro tra proprietà ecclesiastica e diritti popolari esercitati su terre private¹⁴⁰. Le due forme di dominio erano infatti legate non solo dal comune destino (ovvero il loro scioglimento) ma anche comuni erano le finalità consistenti nell'interesse politico dello Stato, in quello patrimoniale dei singoli proprietari e in quello sociale della collettività¹⁴¹. Ora il Legislatore nel realizzare il progetto di disgregazione della proprietà ecclesiastica e di abolizione degli usi civici su terreni privati tenne conto solamente dell'interesse privato e dello Stato ed escluse il fine sociale, fine che esistendo nella società non poteva essere disconosciuto con un comando della Legge, senza aprire la strada ad una grave crisi che proprio in quegli anni scuoteva numerose regioni italiane¹⁴². Lo stato non poteva dichiarare la illegittimità di siffatto interesse perché esso era parte inestinguibile dell'agire umano e la storia ne offriva la prova più vivida proprio negli istituti della proprietà ecclesiastica e degli usi collettivi. In particolare, il monastero medievale dimostrava la sua duplice costituzione patrimoniale e sociale, in quanto le proprietà che ricadevano sotto la sua giurisdizione si animavano sia di interessi economici che di valori di giustizia, pace, solidarietà, dilatando in questo modo la tensione tra le due forze rappresentate dal potere politico e da quello individuale¹⁴³.

L'esempio fulgido dei monasteri era allora l'occasione per rappresentare gli elementi costitutivi della proprietà ed il bisogno di garantire un loro sano equilibrio e bilanciamento¹⁴⁴. Il primo elemento è l'interesse politico dal momento che la proprietà fondiaria custodisce nelle sue profondità le istituzioni politiche le quali nel corso della storia mutano, si estinguono o possono

¹³⁹ Ricordiamo in particolare due saggi del Nostro sul tema in esame: *Gli usi civici nella provincia di Roma: osservazioni* (Roma 1906), *Le riforme della legge per gli usi civici nella provincia di Roma* (Roma 1907).

¹⁴⁰ CALISSE C., *L'elemento sociale nella proprietà*, in *Rivista italiana di Sociologia*, Anno XIV, Fasc. I – Gennaio-Febbraio 1910, pp. 4-9.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 4.

¹⁴² *Ivi*, pp. 4-5.

¹⁴³ Avvincente è la descrizione del Nostro sulla vita nei monasteri medievali: «Nella giurisdizione del monastero s'incontravano, sotto regola comune, vincitori e vinti, romani e barbari, soldati e contadini: spesso incomincia di là dentro quella elaborazione che da tanti e diversi elementi doveva poi far nascere la ben formata famiglia italiana. Gli edifici che sorgevano sui vasti territori non era soltanto per il lavoro colonico; ogni lavoro industriale colà si svolgeva; e le cappelle, dipendenti e sparse, non erano soltanto luoghi di culto, ma ospedali ed ospizi e scuole ed uffici. I lavoratori, qualunque fosse la loro personale relazione col proprietario, avevano facoltà e responsabilità nel proprio lavoro; avevano modo di migliorare la propria condizione; avevano interessi comuni da regolare nell'esercizio con i vicini, onde si formava tra essi un vincolo di associazione, umile e timida in principio, ma non di rado destinata ad essere il primo seme del poi forte e glorioso governo comunale». CALISSE C., *L'elemento sociale nella proprietà*, p. 8.

¹⁴⁴ *Ivi*, pp. 9-17.

anche rigermogliare nel terreno fertile in cui erano state fecondate. Il secondo elemento è l'interesse privato che induce il singolo ad acquistare il dominio delle cose affinché ne possa trarre utilità e occasione di progresso. Infine l'interesse sociale che, a seguito della rivoluzione liberale, è stato eclissato in favore di una incontrollata libertà individuale che ha spezzato ogni legame relazionale e di umana solidarietà. Di qui il bisogno di recuperare questo terzo elemento indefettibile che la storia della proprietà ecclesiastica consegnava al Legislatore e all'interprete.

Carlo Calisse, traendo spunto dal mondo medievale, credette fermamente nel recupero dei valori veicolati dalla scienza teologica e compendiabili nella massima di evangelica memoria che qualificava la proprietà come *ius procurandi et dispensandi*, formula da preferirsi a quella quiritaria e individualista di *ius utendi et abutendi*¹⁴⁵. Suggestive sono le parole del Nostro laddove, riferendosi alla proprietà fondiaria, avverte come essa trasmetta al titolare «un diritto che certamente riveste di facoltà chi lo possiede, ma che deve essere esercitato per beneficio comune, con l'ufficio per il proprietario di essere il procuratore e l'amministratore anche degli interessi sociali innanzi ai particolari, e ricordandosi al proprietario che non tutto quello che è posto sotto la sua mano è cosa sua, poiché vi è una parte che non è sua opera, che non può essere prodotto del suo lavoro, che non può mai sottrarsi alla ragione suprema della esistenza dell'uomo e del suo sviluppo nel seno della società»¹⁴⁶. Con grande senso di anticipo rispetto alla moderna teoria dei beni comuni, l'eminente Professore di storia del diritto, configurava la terra come patrimonio comune originatosi da un bisogno di umanità che per Legge di natura deve coordinarsi con il diritto individuale, così come la vita dell'individuo non si svolge al di fuori della società, ma dentro di questa, ed in sua corrispondenza¹⁴⁷.

¹⁴⁵ *Ivi*, pp. 21-22.

¹⁴⁶ *Ivi*, p. 21.

¹⁴⁷ Estremamente moderna, alla luce dell'odierno dibattito sui *Commons*, è la riflessione del Calisse sull'interesse «che sia conservato il patrimonio comune, anche in considerazione delle generazioni che verranno. Ogni generazione dispiega il suo lavoro sul materiale che dalle precedenti le è stato preparato e trasmesso. E per i futuri e i presenti è necessaria condizione di benessere che l'uso dei mezzi della produzione non sia tale da estinguere in questa la naturale potenza. Alcune naturali ricchezze non devono essere dal dominio individuale sottratte all'uso ed alla conservazione per tutti. Le acque, le foreste, le miniere sono fra queste: le ragioni della igiene, delle industrie, della difesa, del lavoro chiedono che sia per esse stabilito tal regime da far preponderare l'interesse comune. Ed anche là dove quello privato ha il suo legittimo e necessario campo, non si può che consentirgli che l'egoistico arbitrio sia sostituito al ragionevole ed umano esercizio dei propri diritti». CALISSE C., *L'elemento sociale nella proprietà*, p. 16.

2. VERSO L'UNIFICAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSETTI FONDARI COLLETTIVI: DAI DOMINI COLLETTIVI AGLI USI CIVICI

Il periodo successivo alla promulgazione della Legge sui domini collettivi fu un momento particolarmente tumultuoso nella storia d'Italia e delle proprietà collettive. La delusione seguita infatti all'applicazione della Legislazione sugli usi civici nelle ex provincie pontificie, non disgiunta da una violenta propaganda politica volta ad eccitare le folle, originò soprattutto nel Lazio un focolare di sommosse e proteste che determinarono la riapertura dei lavori parlamentari ed il conseguente tentativo di riforma delle leggi sugli usi civici.

Malgrado il lavoro febbrile e di alto livello scientifico dei membri della Commissione di riforma, la nuova normativa locale valida per le sole ex provincie pontificie non venne mai approvata e di lì a poco verrà sostituita, all'inizio del regime fascista, dalla Legge ancora vigente che unificò e forse snaturò tutte le molteplici forme di appropriazione scaturenti dagli assetti fondiari collettivi.

2.1 I movimenti contadini

Accanto al lavoro intellettuale di professionisti e professori, la questione proprietaria nei primi anni del '900 conobbe un periodo di gravi tumulti che per certi versi ricordano quelli che abbiamo già descritto per il periodo del governo pontificio. Questa volta però le proteste assunsero dimensioni preoccupanti in quanto non si manifestarono più nel malcontento di singole cittadine che esprimevano il proprio dissenso in modo isolato ed indipendente da altre comunità sia pur geograficamente vicine, bensì si formarono in moltissimi comuni del Lazio delle vere e proprie associazioni di contadini che agivano congiuntamente e rispondevano ad un organo superiore che ne coordinava le operazioni.

Il motivo di siffatte turbolenze erano imputabili ancora una volta all'ormai secolare problema dei compensi dovuti in seguito alla affrancazione dei terreni dai diritti agrari collettivi. Abbiamo visto come la Legge del 1888 aveva previsto a favore degli utenti compensi in terra o in canoni monetari o ancora, nel caso dell'articolo 9, la cosiddetta affrancazione invertita. Ora, le Giunte d'arbitri, magistrature speciali preposte a decidere sulle affrancazioni e quindi anche sui compensi da assegnare agli utenti, nella maggior parte dei casi disattesero le speranze delle comunità e solo in casi minoritari concessero i compensi in natura o, in misura ancor più ristretta, attivarono il

rimedio previsto dall'articolo 9¹⁴⁸. La miopia ed insensibilità dei magistrati competenti a decidere sulle affrancazioni venne confermata dai dati scaturiti dall'inchiesta del Ministero dell'Agricoltura del 1905 relativa le provincie di Roma e Viterbo in cui dei 100.000 ettari di terreno affrancati dagli usi civici solo 15.000 vennero riconosciuti agli utenti¹⁴⁹.

Lo stato di insoddisfazione e grave disagio economico e sociale delle collettività locali¹⁵⁰ che avevano subito un simile spoglio degli antichi diritti civici venne, come dire, tradotto in un movimento di protesta organizzato sia a livello locale che regionale grazie all'interesse della Camera di Commercio di Roma e Provincia e dello stesso Partito socialista¹⁵¹. A questo dato si aggiungano poi le conseguenze della Legge del 1894 sui domini collettivi che, riconoscendo la personalità giuridica delle Università agrarie, aveva permesso a molte comunità locali di riassumere o intraprendere per la prima volta l'amministrazione delle proprietà collettive e quindi di acquisire una maggiore consapevolezza del valore e significato dei diritti popolari che venivano ingiustamente liquidati con meschini compensi economici.

¹⁴⁸ La testimonianza del Ministro dell'Agricoltura Luigi Rava è perentoria: «Appena entrata in vigore quella legge (del 1888) e istituite le Giunte d'Arbitri, sono sorte innanzi a queste le più gravi ed aspre contestazioni tra proprietari ed utenti. Si è conteso sulla esistenza degli usi civici, sulla natura, sulla estensione di essi: poi, appena risolte queste questioni di diritto, si sono accese le più gravi dispute sulla valutazione del compenso di affrancazione. Vi sono delle liti che durano da oltre 18 anni, che hanno percorso tutti i gradi di giurisdizione, e, pendenti ancora innanzi le Corti di rinvio, non accennano a finire per ora. I proprietari, salvo nobili eccezioni, hanno lottato con grande tenacia, spesso contestando agli utenti il diritto anche là dove questo era evidente. Alla tenacia dei proprietari ha fatto riscontro la esasperazione delle popolazioni». *Relazione sull'andamento dei domini collettivi, presentata dal Ministro Rava alla Camera dei Deputati il 4 aprile 1905*, in *Atti parlamentari*, Legislatura XXII, Sessione 1904-1906, Documenti XV, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1906.

¹⁴⁹ *Bollettino ufficiale del Ministero dell'Agricoltura*, Libreria dello Stato, Roma 1905, V, p. 417.

¹⁵⁰ Particolarmente lucida è la descrizione del Ministro dell'Agricoltura Luigi Rava: «È evidente come con l'assegnare ad una classe di lavoratori, a titolo di proprietà, una estensione di terreno assai minore di quella da loro coltivata o comunque goduta per lungo volgere di anni, o, peggio ancora, col sostituire alla concessione del terreno un annuo canone, si alterino sostanzialmente le condizioni di lavoro di quella classe agricola, che vede da un giorno all'altro restringersi la cerchia entro cui era abituata a svolgere la propria attività. In una parola, misere popolazioni cresciute grandemente nei piccoli centri rurali, e per il cui sostentamento era già divenuto insufficiente il territorio del proprio Comune, si son viste cacciare dalle terre su cui vivevano, spesso rimanendo prive del modo di provvedere altrimenti ai mezzi della loro esistenza. Si aggiunga, che lo stesso compenso dato in natura per le seguite affrancazioni, oltre che è sempre insufficiente, per difetto di superficie, a soddisfare i bisogni della classe degli utenti, difficilmente può rappresentare, anche nella sua entità economica e giuridica, il giusto valore della servitù abolita. L'uso civico rappresenta una utilità tutta personale che sfugge a qualunque esatta valutazione. Il contadino che col lavoro delle proprie braccia, che spesso non troverebbe ad utilizzare altrove, e coll'aiuto della famiglia, esercita la semina sopra terre spesso ingrato ed infeconde, esercita una industria che per chiunque sarebbe passiva: per esso invece quella industria rappresenta il mezzo di sostentare la vita. Il contadino che va a fare il fascio di legna servendosi dell'uso civico, ricava dal bosco una entità economica apprezzabile: a nessun altro metterebbe conto di andare a tagliar quel fascio di legna servendosi dell'uso civico, ricava dal bosco una entità economica inapprezzabile: a nessun altro metterebbe conto di andare a tagliare quel fascio di legna: eppure per lui, esso rappresenta un valore inestimabile, perché lo salva dai rigori dell'inverno. D'altra parte, gli usi civici rappresentano i bisogni delle popolazioni, e questi variano e crescono, a seconda che cresce e si moltiplica lo stuolo dei proletari. Ora questa difficoltà estrema di valutazione, quando si tratti di stabilire il compenso di affrancazione, dà luogo a perizie e contro perizie che non si accordano mai, e il cui risultato è, che quasi mai gli utenti ricevono il giusto indennizzo dei loro diritti». *Relazione sull'andamento dei domini collettivi, presentata dal Ministro Rava alla Camera dei Deputati il 4 aprile 1905*, in *Atti parlamentari*, Legislatura XXII, Sessione 1904-1906, Documenti XV, Roma 1906.

¹⁵¹ CARACCIOLLO A., *Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)*, pp. 113-118.

Nacquero così in moltissime cittadine laziali le Leghe dei contadini¹⁵² che in brevissimo tempo riuscirono a creare una fitta rete di relazioni, tanto che il 18 settembre 1904 venne istituita la *Federazione fra i lavoratori della terra del Lazio e della Sabina*, associazione aderente alla Camera del lavoro a cui si unirono ben 73 comuni¹⁵³. La federazione, come risulta dallo statuto federale approvato nel febbraio del 1905¹⁵⁴, perseguiva il miglioramento morale e materiale dei lavoratori della terra da attuarsi mediante una serie di interventi tra i quali aveva un rilievo primario la tutela dei diritti collettivi. A tal proposito, l'articolo 2, lettera A, sanciva solennemente che lo scopo della Federazione era di «coordinare, elencare tutti i documenti riguardanti le servitù civiche, affinché, con la cooperazione di un apposito ufficio di consulenza legale, possa essere garantito il patrimonio secolare delle comunità locali». In effetti, la Federazione si avvale del contributo intellettuale di molti professionisti esperti in materia agraria che diedero un fondamento scientifico alle rivendicazioni popolari le quali, in estrema sintesi, miravano sia alla modificazione delle Leggi vigenti sugli usi civici sia alla resistenza, degenerata spesso in vere e proprie ribellioni, contro le violazioni delle Leggi liquidative perpetrate dai proprietari terrieri¹⁵⁵.

I *desiderata* dei movimenti contadini riuniti nella Federazione vennero esposti in modo sistematico nel secondo Congresso dei contadini del Lazio e della Sabina tenutosi a Roma nei giorni 20 e 21 settembre del 1907 a cui parteciparono non solo i rappresentanti delle Leghe ma anche giuristi e Deputati impegnati nella questione proprietaria¹⁵⁶.

I temi che vennero discussi durante il Congresso possono essere ricondotti a tre ambiti di intervento: in primo luogo si delinearono i principi a cui si sarebbe dovuta ispirare la Legge che

¹⁵² La *Lega miglioramento fra i contadini* era disciplinata da uno statuto che venne adottato in modo uniforme dalla maggior parte delle organizzazioni tra lavoratori delle terre. Il sodalizio era aperto a tutti i contadini di ambo i sessi che avessero compiuto 15 anni e perseguiva come scopo generale il miglioramento delle condizioni economiche e morali delle classi agricole. Era sancito con vigore il dovere della unione e solidarietà, considerato come il valore che avrebbe garantito la vittoria delle battaglie civili e politiche e il rispetto dei contratti da parte dei datori di lavoro. La lega, dal punto di vista organizzativo, si componeva dell'Assemblea generale dei soci deputata ad assumere le decisioni sopra le questioni di interesse sociale, il Consiglio d'amministrazione presieduto dal Presidente della Lega e destinato a decidere sui casi di resistenza individuale da parte dei soci e sulle richieste di sussidio, il Cassiere, il Collegio dei Revisori e, infine, il Collegio degli arbitri per dirimere in modo inappellabile le questioni tra i membri del sodalizio. MONTEMARTINI G., *Le agitazioni dei contadini del Lazio in relazione alle leggi di affrancazione degli usi civici*, in *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi*, Volume III - Relazioni, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1915, pp. 8-14.

¹⁵³ MONTEMARTINI G., *Le agitazioni dei contadini del Lazio in relazione alle leggi di affrancazione degli usi civici*, pp. 4-8.

¹⁵⁴ Lo statuto della Federazione è riprodotto per intero nel citato volume del Prof. Montemartini (pp. 4-8).

¹⁵⁵ Il Caracciolo per esempio rileva come «la resistenza sul terreno legale alle tentate affrancazioni si fa a sua volta più accanita, anche grazie all'aiuto di un certo numero di avvocati socialisti che si vanno specializzando nelle controversie sui domini collettivi». CARACCILO A., *Il movimento contadino nel Lazio*, pp. 102-103.

¹⁵⁶ MONTEMARTINI G., *Le agitazioni dei contadini del Lazio in relazione alle leggi di affrancazione degli usi civici*, pp. 30-32 in nota. Nel testo vengono riportate testualmente le deliberazioni adottate dal Congresso a cui faremo riferimento nella trattazione successiva. Altre notizie sono reperibili in CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex pontificie*, pp. 7-12; RATTO L., *Le leggi sugli usi e demanii civici*, pp. 207-212.

in quegli anni era in fase di elaborazione da parte della Commissione per la riforma delle Leggi abolitive degli usi civici e dei domini collettivi¹⁵⁷; in secondo luogo fu oggetto di lunghissimo dibattito la materia delle Università agrarie; infine il Congresso tentò di individuare le norme fondanti della cooperazione agraria che già Tommaso Tittoni aveva voluto inserire come principio benefico nella Legge del 1894.

Quanto al primo aspetto, il consesso agrario approvò la relazione letta dall'Avvocato Ettore Ciolfi, di cui abbiamo scritto sopra¹⁵⁸, il quale pose le premesse giuridiche propedeutiche alle dichiarazioni successive e stabili come i diritti popolari di uso civico fossero forme di appropriazione fondiaria che avevano la loro origine nel diritto di condominio e nel diritto naturale. Da questi postulati, il Congresso dedusse i criteri che avrebbero dovuto guidare l'azione del Legislatore nella materia degli usi civici e tra questi:

«a) L'indole economico sociale di questi veri e propri diritti pubblici; b) La loro indefettibilità; c) La imprescrittibilità delle azioni per la loro rivendicazione; d) il loro fondamento probatorio – come affermazione generica, ma assoluta, della loro esistenza, o nella riconosciuta feudalità della terra, o nelle concessioni fatte da principi, da baroni, da enti ecclesiastici o da statuti municipali; - come prova specifica, il fatto d'un possesso quandochessia esercitato dalle popolazioni con le forme esteriori dell'uso civico; e) nelle divisioni, la cura massima, che venga conciliato il rispetto ai diritti dei proprietari col diritto, non suscettibile di limitazione, alla soddisfazione dei mezzi necessari alla vita delle plebi rurali; e quindi prevalenza del diritto delle popolazioni a procedere alle affrancazioni e ad espropriare per ragioni di pubblica utilità in tutto o in parte la quota spettante al proprietario mediante il corrispettivo d'un annuo canone desunto dalla media del prodotto netto dell'ultimo decennio; f) la necessità di concedere con lo stesso criterio alle popolazioni rurali le terre dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, degli enti ecclesiastici conservati e degli altri corpi morali, ad eccezioni di quelle che sono adibite ad uso pubblico»¹⁵⁹.

Applicando questi criteri correttivi alla Legge del 1888 confluita nel testo unico del 1891, le comunità locali avrebbero finalmente ricevuto il giusto indennizzo principalmente in terre e non in insulsi compensi monetari e i beni fondiari così ottenuti avrebbero formato il patrimonio dei

¹⁵⁷ *Infra* Cap. 3, § 2.2.

¹⁵⁸ *Supra* Cap. 3, § 1.5.

¹⁵⁹ MONTEMARTINI G., *Le agitazioni dei contadini del Lazio in relazione alle leggi di affrancazione degli usi civici*, pp. 30-31.

demani popolari da reputarsi imprescrittibili, inalienabili e «sacri alle presenti e alle future generazioni rurali»¹⁶⁰.

In merito al secondo punto, quello sulle Università agrarie, il Congresso ne riconobbe l'importanza ai fini della corretta amministrazione e valorizzazione dei demani popolari e fece voti perché il Legislatore riconoscesse a tali enti una maggiore autonomia rispetto i comuni e il Prefetto. Si propose poi di costituire delle Federazioni tra associazioni agrarie in modo tale da favorire una condivisione di esperienze e capacità acquisite avvalendosi anche di appositi uffici di consulenza tecnica o di cattedre ambulanti di agricoltura.

Infine l'ultimo punto era di carattere programmatico ed aspirava a tracciare il futuro piano di azione degli enti agrari che si sarebbe dovuto esprimere mediante i principi della cooperazione agraria. Così, in ogni comune aderente alla Federazione fra i lavoratori della terra, la Cooperativa agricola avrebbe finalmente fatto germogliare nelle terre popolari i semi della «coltura collettiva, di credito e di rivendita dei prodotti»¹⁶¹.

Accanto alle solenni dichiarazioni di principio, le leghe dei contadini fecero sentire le loro voci anche con lo strumento della violenza armata che assunse proporzioni preoccupanti tra gli anni 1901 e 1905, quando intere collettività rurali iniziarono ad occupare le terre sulle quali rivendicavano la titolarità dei diritti agrari non riconosciuti sovente dal proprietario del terreno¹⁶². Sono anni assai torbidi che vedono il dilagare di continui tafferugli anche piuttosto sanguinosi tra le classi rurali e le forze dell'ordine, incapaci molte volte di gestire e tenere sotto controllo un numero così ingente di ribelli che spesso si identificava con l'intera popolazione cittadina a cui venivano in soccorso gli abitanti dei comuni limitrofi.

Negli anni più drammatici delle proteste contadine, tra il 1904 e il 1905, il governo si trovò addirittura costretto in alcuni comuni rurali a schierare l'esercito affinché il bacillo del disordine non si diffondesse nelle campagne vicine¹⁶³. Il risultato di questa generale mobilitazione popolare a favore degli usi civici fu la istituzione nel 1904, come anticipato poco fa, della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi, la cui

¹⁶⁰ *Ivi*, p. 31.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 32. In quegli anni il principio della cooperazione si tinse di una accesa sfumatura socialista che influenzò le deliberazioni dei Congressi regionali delle Leghe contadine, come risulta per esempio dalla decisione assunta in occasione del terzo Congresso regionale che si tenne a Roma nei giorni 10 e 11 dicembre 1905: «Ritenuto che non già una forma arretrata di proprietà collettiva, né la divisione della terra, sibbene la forma di gestione cooperativa della coltura potrà rappresentare una reale conquista del proletariato agricolo; delibera di intensificare la propaganda per le organizzazioni cooperative di produzione e consumo; propugna la ricostituzione delle proprietà collettive del suolo mediante la cooperazione agricola anche sulle terre di Opere Pie». CARACCIOLLO A., *Il movimento contadino nel Lazio*, p. 115.

¹⁶² CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex pontificie*, p. 10; Caracciolo A., *Il movimento contadino nel Lazio*, pp. 103-112.

¹⁶³ CARACCIOLLO A., *Il movimento contadino nel Lazio*, pp. 110-111.

opera (che analizzeremo nel paragrafo seguente) rappresenta un vero monumento di sapienza giuridica.

2.2 La Commissione di riforma delle Leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi

Il 14 ottobre 1905, proprio nel momento più drammatico e violento delle proteste contadine, veniva istituita, su proposta del brillante Ministro d'Agricoltura Luigi Rava¹⁶⁴, una Commissione che ricevette l'incarico «di studiare gli effetti dell'applicazione delle leggi relative all'affrancazione di servitù, coordinate in testo unico con regio decreto 3 agosto 1891, n. 510, e della Legge 4 agosto 1894, n. 397, portante l'ordinamento dei domini collettivi, e di proporre le modificazioni che credesse utile apportarvi, allo scopo di garantire maggiormente i diritti delle popolazioni lavoratrici agricole, e di assicurare il regolare funzionamento degli enti collettivi»¹⁶⁵.

Nel novembre dello stesso anno, la Commissione poteva già riunirsi sotto la autorevole presidenza del Senatore Tommaso Tittoni¹⁶⁶ e disponeva la costituzione di una Sottocommissione deputata alla raccolta del materiale di studio da aggiungere a quello fornito dall'inchiesta sull'andamento dei domini collettivi diretta dal Ministro Rava¹⁶⁷. Nella sua prima adunanza, la

¹⁶⁴ Luigi Rava, durante il suo mandato di Ministro di agricoltura, industria e commercio, mostrò una spiccata sensibilità e una profonda conoscenza degli assetti fondiari collettivi che Egli ebbe modo di studiare durante i lavori di ricerca per la Relazione sull'andamento dei domini collettivi, studio volto a mettere in luce soprattutto l'andamento amministrativo ed economico delle associazioni agrarie dopo la promulgazione della legge 1894. Inoltre il Nostro istituì presso il Ministero di agricoltura un apposito ufficio specializzato nella trattazione degli usi civici nel quale venissero raccolti tutti i documenti e i dati che fossero utili per la materia in questione. Come precisò lo stesso Rava nel discorso inaugurale tenuto all'apertura dei lavori della Commissione di riforma, era opportuno abbandonare definitivamente «il vecchio concetto della piccola proprietà» alla cui scuola, come abbiamo visto, era invece rimasto fedele il Ministro Bernardino Grimaldi, dando luogo a quella insanabile contraddizione interna della Legge del 1888 divisa tra vecchia e nuova teoria proprietaria. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume II – Verbali delle adunanze*, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1908, pp. 3-10.

¹⁶⁵ *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume II – Verbali delle adunanze*, Roma 1908, p. VI.

¹⁶⁶ Nella seduta del 16 novembre 1905, la Commissione risultava così composta: 1. Giacomo Carretto, Presidente della Giunta d'arbitri di Roma 2. Alberto Cencelli Perti, Presidente della Deputazione provinciale di Roma 3. Pasquale di Fratta, Referendario al Consiglio di Stato 4. Scipione Lupacchioli, Avvocato 5. Giovanni Villa, Avvocato 6. Filippo Grisolia, Capo della Divisione V nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio 7. Giovanni Montemartini, Direttore capo dell'Ufficio del Lavoro nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio 8. Francesco Colaci, Capo della Divisione Legislazione agraria nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Furono nominati poi come Segretario della Commissione Alessandro Stella, Capo sezione nel Ministero di Agricoltura e come Segretari aggiunti Luigi Frezzini, segretario nel Ministero di Grazia e Giustizia e Antonio Provenzani, Segretario presso la Prefettura di Roma. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume II – Verbali delle adunanze*, Roma 1908, p. VI - VII.

¹⁶⁷ La Sottocommissione era composta da Giacomo Carretto, Francesco Colaci, Giovanni Montemartini e Giovanni Villa. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi*.

Sottocommissione deliberò su come dovessero essere organizzati i lavori di ricerca e, alla fine, si decise di procedere in questo modo:

«1° Richiedere alle Giunte di arbitri notizie circa l'estensione ed il valore approssimativo dei terreni, pei quali non è ancora iniziato o definito il giudizio di affrancazione; ed inoltre il giudizio sugli effetti delle leggi di affrancazione e sui desiderata espressi dalle parti contendenti.

2° Raccogliere l'intera giurisprudenza delle Corti di Cassazione e di appello e delle Giunte d'Arbitri in materia di usi civici.

3° Raccogliere i precedenti parlamentari riguardanti le due leggi del 1891 e del 1894.

4° Studiare e riferire sulle agitazioni dei contadini, sulle loro organizzazioni e sui voti da essi espressi.

5° Fare un'inchiesta sugli effetti delle avvenute affrancazioni tanto nei rapporti delle proprietà private, quanto in quelli delle proprietà collettive»¹⁶⁸.

Una seconda Sottocommissione venne istituita poi per accertare se nelle altre provincie del Regno esistessero diritti simili a quelli delle ex provincie pontificie a favore delle quali si rivolgevano gli sforzi della Commissione e questo al fine di valutare l'opportunità o meno di estendere la proposta di Legge all'intera penisola¹⁶⁹. A ciascuno di questi punti corrispose una monografia di grande pregio redatta da chi o per professione o per ruolo accademico avesse eccelso in una disciplina determinata¹⁷⁰; la futura proposta di Legge poteva quindi maturare in un ambiente di notevole spessore culturale e tecnico, privo delle incrostazioni ideologiche e delle prevenzioni mentali che avevano inquinato i precedenti lavori legislativi.

La Commissione con le sue articolazioni interne procedette con solerzia e tutti gli studi e proposte che venivano progressivamente completate furono oggetto, da parte di due specifiche

Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1908, p. 6.

¹⁶⁸ *Ibidem*

¹⁶⁹ La sottocommissione era composta dai Signori Carretto, Cencelli, Ciolfi, Colaci e Di Fratta. La Commissione stabilì la erezione di altre Sottocommissioni come quella volta ad eliminare o almeno ridurre le occasioni di conflitto tra proprietari ed utenti e le due sezioni che avrebbero dovuto discutere il progetto di Legge rispettivamente dal punto di vista economico, giuridico e sociale e dal punto di vista della procedura e della forma. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 7.

¹⁷⁰ Il volume III degli Atti della Commissione custodisce le monografie elaborate per servire da base alla futura proposta di Legge. Queste le Relazioni contenute nel volume: 1. G. CARRETTO, *Raccolta della Giurisprudenza relativa alle leggi abolitive degli usi civici e sui domini collettivi, nelle provincie ex pontificie* 2. A. STELLA, *La dottrina in materia di usi civici e di domini collettivi* 3. G. MONTEMARTINI, *Le agitazioni dei contadini del Lazio* 4. A. BENEDEUCE, *Criteri estimativi seguiti dai periti e dalle Giunte d'arbitri* 5. G. LOTRIONTE, *Considerazioni e proposte sull'ordinamento dell'Università agraria di Olevano Romano* 6. A. STELLA, *Le leggi di affrancazione e i diritti collettivi di uso in altre provincie del Regno* 7. G. CARRETTO, *Gli usi civici nelle provincie di Cuneo, Genova e Porto Maurizio*.

Sottocommissioni¹⁷¹, di approfondite e vivaci discussioni che rappresentarono la base del progetto di Legge la cui compilazione e coordinamento vennero riservate al Presidente, il Senatore nonché Procuratore generale presso la Corte di Cassazione Oronzo Quarta, nominato nell'aprile del 1906 in sostituzione dell'onorevole Tommaso Tittoni¹⁷².

La sintesi ideale di tutti gli sforzi della Commissione fu pertanto la dotta e pregevolissima relazione del Senatore Oronzo Quarta che, a nostro avviso, rappresenta il momento più alto delle vicende storiche sulla questione proprietaria proprio perché in essa vennero definitivamente superati tutti i condizionamenti culturali espressi dall'individualismo proprietario. Non sarà allora vano ricostruirne il contenuto e le intuizioni¹⁷³.

Anzitutto, la preoccupazione del Relatore fu di sgomberare definitivamente il campo dalle vetuste teorie giuridiche delle servitù d'uso, retaggio della giurisprudenza rotale settecentesca e della teorie economiche sette-ottocentesche, che non potevano più ammettersi nonostante il tenore dell'allora vigente Legge del 1888¹⁷⁴. Così, la prima operazione era di stabilire la vera natura e nozione dei diritti agrari collettivi i quali non appartenevano alla categoria delle servitù semplicemente perché non ne dividevano il carattere ed i requisiti. Premesso infatti che le servitù sono diritti reali restrittivi (*iura in re aliena*) che appunto limitano l'altrui proprietà e quindi presuppongono la proprietà in altri, i diritti collettivi non possono qualificarsi come tali dal momento che, alla stregua dei diritti di dominio o condominio, investono la cosa nella loro sostanza e «la signoreggiano in guisa che altri, in tutto od in parte, non possa in veruna guisa disporne o goderne»¹⁷⁵.

¹⁷¹ Una prima Sottocommissione incaricata di discutere gli aspetti economico, giuridico e sociali riuscì composta dei Signori Bissolati, Cencelli Perti, Ciolfi, Colaci, Di Fratta, Lupacchioli e Montemartini; la seconda, competente per le questioni procedurali aveva tra i suoi relatori Carretto, Ciolfi, Colaci, Grisolia e Villa.

¹⁷² *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 5.

¹⁷³ In effetti manca uno studio specifico su questo argomento così importante per la ricostruzione della questione proprietaria nei territori in esame.

¹⁷⁴ Veramente approfondita e rigorosa fu la monografia redatta ad uso della Commissione ad opera di Alessandro Stella concernente, come si desume dal titolo, la dottrina in materia di usi civici e domini collettivi. Nella parte I capo II dell'opera del funzionario ministeriale, si ricostruisce tutto il dibattito dottrinale sulla natura degli usi civici da Nicola Milella sino agli autori contemporanei come Giovanni Zucconi, Tommaso Tittoni, Giovanni Raffaglio, Filomusi-Guelfi, Carlo Calisse e lo stesso Presidente Quarta. Quest'ultimo, riferisce l'Autore della monografia, era convinto assertore della natura di condominio degli usi civici, impropriamente qualificati quindi con il titolo di servitù. STELLA A., *La dottrina in materia di usi civici e domini collettivi. Tratta da pubblicazioni di Autori, dagli Atti parlamentari e da manifestazioni e proposte di Enti diversi*, in *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume III – Relazioni*, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1915, pp. 18-26.

¹⁷⁵ Suggestivo a tal riguardo il rilievo del Quarta sulla necessità per il Legislatore di limitarsi a riconoscere e dichiarare la natura giuridica emergente da qualsiasi istituto giuridico senza alterarne coattivamente l'aspetto fattuale: «Il legislatore può impropriare il nome, ma non può cambiare giammai la natura essenziale di un qualsiasi istituto giuridico; chiamar compra-vendita o locazione quella convenzione che, mancando il prezzo o la mercede, chiamar dovevasi invece donazione, ovvero commodato; ma non potrà giammai far sì che esista veramente compra-vendita senza prezzo, locazione conduzione senza mercede. I requisiti, ossia elementi essenziali di qualsiasi istituto o negozio giuridico, preesistono e

La Commissione in questo modo recepiva e traduceva in criteri pratici la “nuova teoria” sugli usi civici che a partire da Henry Maine aveva lentamente minato le fondamenta dell’edificio della proprietà individuale quale unico modello ammissibile¹⁷⁶. In particolare, nella relazione del Presidente Quarta venne dichiarata l’origine primitiva degli assetti fondiari collettivi e la loro struttura giuridica fu vista come il risultato dell’influenza del diritto germanico ed, in special modo, del condominio espressione di quella cultura giuridica, radicalmente diverso rispetto al condominio romano dove al singolo era assegnata una quota ideale¹⁷⁷.

Posti questi postulati, la Commissione decise di presentare un unico progetto di Legge che riunisse le due anime dei diritti agrari: da una parte, la Legge avrebbe trattato dei diritti che nella precedente normativa (quella del 1888 riunita nel testo unico del 1891) erano definite come servitù di pascolo, legnatico, vendere erbe e fidare, ora sostituite dalla nozione generica di usi civici e dotate di un migliore regolamento non più improntato alla liquidazione indiscriminata; dall’altra, il progetto avrebbe potenziato e meglio coordinato con la nuova disciplina degli usi civici, il benefico istituto tittoniano dei domini collettivi¹⁷⁸. Infine le due ultime sezioni della bozza di Legge trattavano rispettivamente le norme comuni ad entrambe le forme di appropriazione collettiva e le disposizioni transitorie e finali.

s’impongono ad ogni convenzione, ad ogni legge, e sono indipendenti non tanto alle pattuizioni delle parti, quanto dal comando dell’autorità». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull’ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 28.

¹⁷⁶ Anche su questo ambito la Commissione ed in particolare Alessandro Stella incaricato di redigere una monografia sulla dottrina relativa agli usi civici e demani collettivi compì una profonda opera di ricerca storica e di comprensione del variegato paesaggio giuridico espresso dagli assetti fondiari collettivi. In particolare, il panorama dottrinale presentato da Stella è veramente ricco e composito in quanto offre le diverse posizioni che sul problema della origine degli usi civici si manifestarono dalla fine dell’Ottocento sino a quel momento. Tra gli autori citati ricordiamo per la loro importanza sulla questione proprietaria Carlo Cattaneo, Francesco Scupfer, Giovanni Zucconi o, per un punto di vista opposto, Paolo Vergani e Bernardino Grimaldi. STELLA A., *La dottrina in materia di usi civici e domini collettivi*, pp. 7-17.

¹⁷⁷ *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull’ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 22-23 in nota.

¹⁷⁸ Queste le ragioni proposte dal Presidente Quarta sulla opportunità di riunire le norme sugli usi civici e i domini collettivi in un unico testo: «Nell’attuale legislazione la materia degli usi civici è regolata e disciplinata in leggi distinte e diverse da quella sui domini collettivi. Ma, come si rileverà dalla esposizione che in seguito ne sarà fatta, gli usi civici sostanzialmente non rappresentano che due facce dello stesso soggetto, o, meglio, due diverse forme nelle quali i cittadini (cives) pongono ed esplicano alternamente quelle, che sopra determinati fondi sono le loro comuni e reciproche ragioni. Quindi i punti di contatto e di intima connessione sono profondi e molteplici, sicché non è possibile trattar degli uni senza toccare degli altri, e quindi ancora la necessità di comporre e coordinare le discipline e i provvedimenti, che si adottano per quelli, in armonia con le discipline e i provvedimenti, che si compongono ed emettono per questi». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull’ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 7-8.

Vediamo allora il primo titolo della compilazione dedicato all'ordinamento degli usi civici. I redattori anzitutto si preoccuparono di definire con la massima cura la natura ed il contenuto specifico degli usi civici, come risulta dal testo dell'articolo 1:

«Sono reputati usi civici i diritti di pascolo, di semina, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o d'imporre tasse a titolo di pascolo, o di altra somigliante natura, comunque denominati, che si esercitano, dalla generalità degli abitanti dei Comuni, o delle frazioni, o da associazioni di cittadini sopra beni comunali, o di altri enti morali, o di particolari, come anche i diritti di vendere le erbe, di fidare, o di imporre tasse a titolo di pascolo, che appartengono ai Comuni sopra beni dei particolari»¹⁷⁹.

Era questa una nozione estremamente dettagliata in grado di rappresentare plasticamente i mutevolissimi e complessi rapporti socio-economici che discendevano dagli antichi diritti agrari esistenti nelle ex provincie pontificie. L'elemento comune era l'esercizio collettivo di tali usi e quindi il loro riferirsi ad una comunità determinata che poteva coincidere a seconda dei casi con l'intera popolazione comunale o con una sua più ristretta partizione.

Come regolare questa incredibile varietà di consuetudini locali? Questo era il secolare quesito che generazioni di giuristi, economisti e statisti si erano posti nel corso dei secoli, generando la pronta e fiera reazione delle comunità locali, non disposte ad accettare la perdita del proprio antichissimo patrimonio giuridico. La soluzione adottata dalla Commissione fu estremamente equilibrata e matura nel contemperare gli interessi in gioco poiché comprese come qualsiasi normativa sugli usi civici non dovesse essere «Legge di spoliazione a danno dei proprietari, o a danno degli utenti», bensì Legge volta a «trasformare ed adattare codeste antiche situazioni giuridiche alle nuove esigenze economiche e sociali, senza che però ne sia mai in alcuna guisa diminuito, o, peggio ancora, tolto il patrimonio, quale che sia, di alcuno, ma dando invece, dove spostamento patrimoniale vi sia, a ciascuno i correlativi e giusti compensi»¹⁸⁰.

Dopo aver esaminato minuziosamente le precedenti o attuali legislazioni italiane sugli usi civici¹⁸¹, il Relatore Quarta, manifestando la *communis opinio* dei membri della Commissione,

¹⁷⁹ Il testo completo del progetto di Legge è nella relazione del Presidente Oronzo Quarta.

¹⁸⁰ *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, p. 38.

¹⁸¹ La Commissione svolse una poderosa opera di ricerca sulla giurisprudenza e legislazione degli usi civici nel Regno che meriterebbe, dato l'alto livello scientifico dei relatori, uno specifico studio. Il membro della Commissione di riforma Alessandro Stella curò a tal riguardo una monografia che restituisce un affresco assai vivido degli usi civici e domini collettivi esistenti nelle altre provincie italiane come quelle di Piombino, Grosseto, Torino, Vicenza, Treviso, Belluno, Venezia, Novara, Ferrara, Bergamo, le zone alpine. Un altro relatore, Giacomo Carretto, si occupò invece delle provincie di Cuneo, Genova e Porto Maurizio, ricerca incredibilmente dettagliata, compiuta dal Magistrato mediante la visita personale nei comuni delle tre menzionate provincie e nelle rispettive Prefetture

ritenne di poter individuare il limite più grande dei suoi predecessori, compresi i Legislatori pontifici, nella sola volontà di risolvere i problemi economici legati alla circolazione giuridica dei beni, senza curarsi dei bisogni delle popolazioni locali¹⁸². La valutazione di altri criteri, primi fra tutti l'elemento sociale delle forme di appropriazione e il rispetto delle peculiari condizioni di luogo e di fatto, rendevano ingiusta la decisione aprioristica di cancellare obbligatoriamente e indiscriminatamente le consuetudini agrarie, scelta che infatti aveva spesso cagionato turbamenti e gravi danni alle comunità¹⁸³.

Ecco allora la scelta della Commissione: «conviene che non si imponga in modo generale ed assoluto la cessazione degli usi civici, ma che si attribuisca, in genere, a qualunque delle parti la facoltà di farli cessare, salvo che, in casi speciali, le competenti autorità non istimino provvedere diversamente, e mantenerli sempre là dove in questo siano d'accordo le parti»¹⁸⁴. Si proponeva quindi una forma di affrancazione facoltativa simile a quella della Notificazione pontificia del 1849, ma con un temperamento fondamentale rappresentato dal ruolo pacificatore e di vigilanza delle associazioni agrarie. Laddove quindi i particolari equilibri socio-economici imponevano di non alterare gli assetti proprietari, gli usi civici avrebbero continuato ad esistere¹⁸⁵ non però in modo disordinato, permettendo agli utenti di perpetrare quella “coltura di rapina” che portava allo

¹⁸² Condivisibile ed acuta la riflessione di Oronzo Quarta: «Sembra che il legislatore italiano nel 1888, imponendo l'abolizione degli usi civici, si sia, come il legislatore napoletano nel principio del secolo passato, esclusivamente, o più specialmente, preoccupato della necessità economica di spezzare i vincoli che tenevano avvinta la proprietà fondiaria, renderne libera la circolazione, individualizzarne l'esercizio e godimento, senza curarsi, o curandosi poco, della condizione che si sarebbe fatta agli utenti e di quella, che sarebbe stata la sorte ed il risultato agricolo economico dei terreni loro quotizzati od assegnati». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 60-61.

¹⁸³ Estremamente equilibrata ed avveduta è la considerazione della Commissione su come debba esplicarsi l'intervento del Legislatore in materia di usi civici e domini collettivi: «Se, come fu giustamente detto, gli usi civici sono sorti ed esistono da secoli, vuol dire che legittima ne sia l'origine e che, se non necessari, siansi per lo meno reputati utili, tenuto conto delle speciali condizioni dei luoghi, a conciliare le esigenze delle popolazioni con l'interesse dell'agricoltura e dei proprietari. Ora, al legislatore non è possibile intendere e determinare *a priori*, se, ovunque le cose siano cangiate, in guisa che gli usi possano, anzi debbano ovunque sopprimersi, senza che si rechi turbamento e grave danno alle popolazioni, od ai proprietari, od alle une ed agli insieme. I tutto, ma specialmente in materia economico-sociale, le teorie bisogna che tengano conto delle peculiari condizioni di fatto, e ad esse si pieghino ed adattino». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 61-62.

¹⁸⁴ *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 62. Riportiamo l'articolo 14 del progetto di Legge che sanciva tale forma di affrancazione facoltativa: «Gli usi civici, accertata che ne sia definitivamente l'esistenza, potranno, a richiesta di qualunque delle parti interessate, essere affrancati nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto, od, in mancanza di questo, nella estensione e misura che sarà altrimenti dimostrata, conforme al disposto nel precedente articolo 7».

¹⁸⁵ In tal senso, l'articolo 15 del Progetto di Legge stabiliva che «quando la Giunta provinciale degli Arbitri riconosca, che per le speciali condizioni ed esigenze economiche ed agricole locali, convenga meglio continuare nello esercizio degli usi civici, potrà, in opposizione anche alla volontà di taluna, o di tutte le parti, pronunziarne, con deliberazione motivata, il mantenimento».

sfruttamento egoistico ed irresponsabile delle risorse naturali, bensì mediante l'intermediazione dell'ente collettivo che avrebbe garantito l'esercizio degli usi civici nel rispetto della Legge e dei regolamenti o statuti speciali¹⁸⁶.

Nel caso poi che una od entrambe le parti interessate all'affrancazione (utenti e proprietario) avessero presentato la relativa istanza, dal momento che i loro rapporti si configuravano come rapporti di condominio, l'affrancazione si sarebbe realizzata ordinariamente non più con la corresponsione di un indennizzo in natura o in denaro agli utenti, ma appunto mediante la equa divisione del fondo tra le due parti, con la possibilità di assegnare agli utenti l'intero fondo qualora fosse ritenuto essenziale per una popolazione (come Zucconi ottenne con tanta difficoltà nella Legge del 1888)¹⁸⁷.

Infine venne definitivamente risolto l'altro grande problema della titolarità degli usi civici per cui parte della dottrina riteneva che essi costituissero un patrimonio del Comune; il relatore invece accolse l'altra posizione per cui i diritti collettivi erano il patrimonio degli abitanti *uti singuli cives*, scelta comportante l'obbligo per l'Ente comunale di restituire alle associazioni agrarie i beni e i cespiti patrimoniali ricevuti in forza delle precedenti leggi¹⁸⁸.

Veniamo ora al secondo titolo della compilazione il quale è intimamente connesso al precedente dal momento che reca le disposizioni generali sui domini collettivi da intendersi come il complesso delle norme disciplinanti il possesso, l'esercizio ed il godimento degli usi civici e

¹⁸⁶ Queste le puntuali ragioni addotte dal Relatore della Commissione: «Tuttavia, anche quando gli usi civici si mantengano, si può e si deve ordinare e disciplinare l'esercizio in maniera da impedire, che ne derivi alla proprietà ed all'agricoltura quel pregiudizio che finora si è deplorato. Ciò che turba ed offende la economia pubblica, ed è cagione di danno agli stessi utenti ed ai proprietari, è la promiscuità scapigliata, si direbbe quasi selvaggia, alla quale ciascuno degli utenti, senza verun riguardo agli interessi degli altri, e men che mai agli interessi delle venture popolazioni, sfrutta a suo favore e nel suo egoistico interesse i terreni, troncandone od esaurendone le naturali e feconde energie. Alla Commissione è parso che codesto disordine economico e sociale, codesto vandalico sfruttamento possa farsi cessare, imponendo l'obbligo agli utenti di costituirsi in associazioni avente giuridica personalità. I singoli utenti sono allora assorbiti e si confondono nell'ente collettivo, del quale sono le braccia, e per ciò stesso viene a cadere la promiscuità di esercizio; dappoiché non sono più i singoli utenti, che, ciascuno per proprio conto ed a suo libito, esercita gli usi, ma è l'associazione, un'unica persona giuridica, che, per mezzo dei suoi componenti, li esercita entro i limiti, con le forme e seconde le discipline, che, nel comune interesse, saranno stabilite dalla legge, dal regolamento generale, o dai regolamenti o statuti speciali, affidandone la esatta e rigorosa applicazione ad una vigile amministrazione, sottoposta alla sorveglianza e tutela di competenti autorità amministrative». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 62-63.

¹⁸⁷ Si veda a tal proposito l'articolo 16 del Progetto di Legge: «L'affrancazione sarà fatta, mediante divisione del fondo tra il proprietario e gli utenti. La divisione del fondo dovrà eseguirsi, ripartendo il terreno, per estensione e fertilità, in ragione della percentuale dei prodotti lordi spettanti in media, a ciascuna delle parti, nel decennio, o, trattandosi di boschi, nel ventennio, precedente all'anno in cui si procede all'affrancazione».

¹⁸⁸ Articolo 26 del Progetto di Legge: «L'amministrazione, il possesso ed il godimento dei beni stabili, capitali mobiliari, canoni ed altri cespiti patrimoniali, pervenuti ai Comuni per effetto delle affrancazioni eseguite sotto l'impero delle leggi precedenti, apparterranno e passeranno coll'ultimo giorno della pubblicazione della presente legge, alle Associazioni degli utenti legalmente costituite, anche quando nelle dette affrancazioni il Comune si fosse costituito ed avesse agito nella qualità di utente».

l'amministrazione della proprietà collettiva pervenuta in seguito al processo di affrancazione. Allo scopo di evitare i tristi eventi del passato, la gestione di siffatti interessi doveva essere attribuita alle associazioni agrarie quali enti provvisti di personalità giuridica da costituirsi obbligatoriamente in ogni luogo in cui sussistessero gli usi civici¹⁸⁹ e, nell'ipotesi in cui questi si dimostrassero insufficienti, era permesso di richiedere in enfiteusi i terreni delle Opere pie, dei Comuni o dello Stato¹⁹⁰. La disciplina di questo titolo, come vediamo, riprese ampiamente i principi della Legge del 1894 di Tommaso Tittoni¹⁹¹ alla quale aggiunse una più dettagliata normazione circa i regolamenti di cui gli enti avrebbero dovuto dotarsi¹⁹² e i modi di incentivare le opere di coltivazione e bonifica sulle terre collettive¹⁹³.

Un ultimo punto estremamente interessante è quello posto nel titolo terzo recante le disposizioni comuni agli usi civici e ai domini collettivi. La Commissione, infatti, dopo aver scrupolosamente indagato la natura ed i caratteri degli assetti fondiari collettivi di altre regioni italiane non toccate dalla proposta di Legge¹⁹⁴ - la quale aveva riguardo alle sole ex provincie pontificie - dovette pronunciarsi sul quesito proposto dal Ministero di Agricoltura ovvero se fosse

¹⁸⁹ Articolo 27 del Progetto di Legge: «Gli utenti o partecipanti degli usi civici, o dei domini collettivi, ove non siano già costituiti, dovranno al pubblicarsi della presente legge, costituirsi in Associazioni aventi giuridica personalità».

¹⁹⁰ Articolo 29: «Quando i beni propri di un dominio collettivo non siano bastevoli ai bisogni degli utenti, potranno tuttavia questi costituirsi in associazioni, e domandare alle Opere pie, che siano loro ceduti in enfiteusi, in tutto od in parte, i fondi che esse posseggono nel Comune, prestando le necessarie garanzie». Sui beni dello Stato e dei Comuni si veda l'articolo 30: «I terreni patrimoniali dello Stato, o dei Comuni, salvo che non abbiano già una speciale destinazione di pubblico interesse, potranno, sopra domanda delle Associazioni, essere ceduti in enfiteusi, con le necessarie garanzie, ai domini collettivi dei Comuni, nei quali i fondi esistono».

¹⁹¹ Evidente è il richiamo a Tommaso Tittoni nei fini che avrebbero dovuto ispirare, secondo i principi della cooperazione agricola, la costituzione dei domini collettivi: «Le proposte attinenti ai domini collettivi sono tutte ispirate al concetto, già innanzi accennato, della urgente necessità di ben ordinare, disciplinare e svolgere il possesso, l'esercizio ed il godimento degli usi civici e dei domini collettivi, non sotto la forma antiquata, barbara e primitiva, ma sotto una forma nuova, vagheggiata da insigni economisti statisti, quella, cioè, della cooperazione all'agricoltura, le cui applicazioni sono già larghe fra le popolazioni industriali, ma assai scarse fra le popolazioni agricole, non obliando mai che, se dall'un canto debba cercarsi quello che sia l'interesse pubblico e il maggior vantaggio delle popolazioni agricole attuali, dall'altro debba mantenersi quello che è il patrimonio, il diritto delle future generazioni». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 68.

¹⁹² L'articolo 56 del Progetto di Legge poneva i criteri generali che le associazioni agrarie avrebbero dovuto seguire nella redazione dei propri statuti o regolamenti come per esempio le incombenze e diritti delle cariche statutarie, la elezione e scioglimento degli organi delle associazioni o le modalità di gestire le terre collettive secondo i principi della cooperazione agraria.

¹⁹³ Questo il criterio generale adottato dalla Commissione di riforma: «per sospingere le Associazioni, ciascuna secondo le peculiari condizioni del luogo, e la rispettiva potenzialità patrimoniale, ad iniziare e compiere, con l'ausilio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, quanto più e meglio sia possibile, lavori di coltura intensiva ed opere di bonificazione, abbiamo (come primo ordine di provvedimenti) questi lavori e queste opere divise in due categorie, comprendendo nella prima quelle di maggiore importanza, nelle cui spese facciamo concorrere lo Stato, le Provincie ed i Comuni, e comprendendo nella seconda quelle d'importanza minore, le cui spese sono a carico delle Associazioni, le quali potranno costituirsi in Consorzi volontari od anche obbligatori». *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, p. 75.

¹⁹⁴ V. nota sopra.

opportuno estendere alle altre provincie del Regno le disposizioni del disegno di Legge. I membri della Commissione di riforma convennero nell'applicazione generale del principio del *noli me tangere*, nel senso che non fosse possibile ed auspicabile estendere a priori la proposta di Legge senza tener conto delle peculiari e differenti caratteristiche economiche, giuridiche e agricole delle regioni italiane¹⁹⁵. Anzi, poteva darsi che una Legge estremamente provvida per un determinato luogo, si rivelasse distruttiva per altri dove invece le precedenti norme e Consuetudini avevano fino a quel momento garantito una adeguata composizione degli interesse sociali ed economici, senza che fosse pertanto necessario l'intervento del Legislatore¹⁹⁶.

Un simile monito non verrà ascoltato dal Legislatore della tuttora vigente Legge del 1927 che, come vedremo, unificò violentemente la enorme varietà di usi, diritti e tradizioni che abbellivano e arricchivano ogni paesaggio italiano. Quanto al grandioso lavoro della Commissione Quarta, il suo provvido disegno normativo, aggiornato dalla Commissione presieduta da Lodovico Mortara nel 1918¹⁹⁷, non verrà mai convertito in Legge, rimanendo quindi l'ultimo illuminante monumento giuridico legato ai territori di San Pietro, esempio forse più fulgido di una ferma volontà di comprendere l'intima verità degli assetti fondiari collettivi.

2.3 La delusione delle speranze nei domini collettivi: la “Legge fascistissima” del ‘27

A distanza di pochi anni dall'ultima relazione del 1918 nata all'interno della Commissione di riforma sugli usi civici e i demanii collettivi, il punto di vista e il modo di intendere gli assetti fondiari collettivi mutò radicalmente e, a nostro avviso, subì un clamoroso regresso culturale e metodologico. La lunga e complessa opera di riabilitazione dell'importanza e legittimità storico-

¹⁹⁵ Così l'articolo 85 del Progetto di Legge stabiliva che «Le disposizioni della presente legge potranno, per decreto reale, in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato e della Giunta centrale, e sentito il Consiglio comunale ed il Consiglio provinciale del luogo, estendersi, in tutto od in parte, ai Comuni delle altre provincie del Regno, sopra richiesta degli interessati, od anche d'ufficio, quando le condizioni agricole, economiche e giuridiche locali ne facciano manifesto il bisogno e la convenienza».

¹⁹⁶ *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge*, Roma 1908, pp. 83-86.

¹⁹⁷ Con decreto del Ministro per l'agricoltura del 10 maggio 1917, venne nominato presidente della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi Lodovico Mortara, già Primo Presidente della Corte di Cassazione e Senatore del Regno. Costui fu relatore di un nuovo progetto di Legge legato nei principi e nei fini al disegno di legge di Oronzo Quarta, ma con una maggiore focalizzazione, a discapito della disciplina sugli usi civici in senso stretto, sui domini collettivi e sulle associazioni agrarie che infatti rappresentano la parte più cospicua del testo. *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Relazione del Presidente Senatore Lodovico Mortara a S. E. Miliani Ministro per l'Agricoltura, Progetto di legge*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1918, pp. 5-45.

giuridica dei diritti agrari, faticosamente intrapresa dall'onorevole Giovanni Zucconi e proseguita con l'impegno di Tommaso Tittoni e della Commissione di riforma Quarta e Mortara in favore dei domini collettivi e delle associazioni agrarie, venne infatti radicalmente obliterata da quella che ancora oggi rappresenta il nerbo portante della disciplina sugli assetti fondiari collettivi: La Legge del 16 giugno 1927 n.1766 recante il riordinamento degli usi civici nel Regno.

Qui, invero, si conclude il nostro itinerario sulla storia dei diritti e domini collettivi dei territori di San Pietro ed inizia il presente, o meglio, inizia lo studio della disciplina attuale su quelli che il Legislatore del '27 in modo onnicomprensivo definì usi civici¹⁹⁸. Noi, non entreremo, visto il taglio storico giuridico del nostro studio, nella enunciazione sistematica della vigente Legislazione sugli usi civici¹⁹⁹, salvo nell'ultima parte del lavoro in cui proporrò una nostra proposta sul ruolo futuro delle associazioni agrarie dell'Italia centrale, testimoni assai scomodi di una realtà che la Legge del 1927 voleva cancellare o almeno contenere entro rigidi confini²⁰⁰, ma che è ancora viva e vegeta e sulla quale, riteniamo, lo studioso di Storia del Diritto può pronunciarsi anche ai fini di una migliore Legislazione più conforme al loro statuto naturale plasmatosi nel corso della storia.

¹⁹⁸ Sulla equivocità dell'endiadi usi civici e sulla sua pretesa di assorbire le molteplici forme di appropriazione riconducibili agli assetti fondiari collettivi, tornano ancora oggi illuminanti le parole di Guido Cervati: «Usi civici è espressione equivoca. Si cominciò ad adoperarla qualche secolo fa nel tentativo di comprendere in un'unica denominazione diritti delle popolazioni, diversi per nome come per contenuto, aventi in comune l'utilizzazione di un fondo da parte della collettività di cittadini; ma ben presto si designò con essa sia il diritto della collettività (*universitas civium*) come il suo esercizio, e sia il diritto che l'esercizio da parte del singolo utente. In tali significati polisensu parlò di usi civici il legislatore dell'eversione napoletana; con gli stessi significati l'espressione passò quindi nella legislazione italiana. CERVATI G., *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d'uso civico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1967; Ora in F. MARINELLI – F. POLITI (curr.), *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una Editore, L'Aquila 2013, p. 46.

¹⁹⁹ La letteratura sulla legislazione in materia di usi civici è vastissima. Senza alcuna pretesa di completezza riportiamo alcune delle pubblicazioni e degli articoli più rilevanti sul tema: CERULLI IRELLI V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, CEDAM, Padova 1983; LORIZIO M. A., *Gli usi civici*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1994; MARINELLI F., *Gli usi civici*, seconda edizione, Giuffrè, Milano 2013; MARINELLI F., *Gli usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Jovene, Napoli 2000; ZACCAGNINI M. – PALATIELLO A., *Gli usi civici*, Jovene, Napoli 1984; FEDERICO P., voce *Usi civici*, in *N.ssmo Dig. It.*, Vol. VII, Utet, Torino 1987, pp. 1025-1035; FULCINITI L., *I beni d'uso civico*, seconda edizione, Cedam, Padova 2000; PETRONIO U., voce *Usi civici*, in *Enc. Dir.*, vol. XLV, Giuffrè, Milano 1992, pp. 930-952. Un ruolo di primissimo piano è svolto dal Centro studi e documentazione sui demani collettivi dell'Università di Trento, diretto dal Professor Pietro Nervi il quale ogni anno propone un convegno internazionale sugli assetti fondiari collettivi i cui atti confluiscono nell'Archivio Scialoja-bolla, fonte preziosa per un continuo confronto ed aggiornamento.

²⁰⁰ L'Ostilità del Legislatore del 27 nei confronti delle associazioni agrarie è dichiarata esplicitamente nell'articolo 25 della Legge n.1766: «Il Ministero dell'Economia nazionale, su proposta del Commissario, o di sua iniziativa allorché questi abbia cessato dalle sue funzioni, od anche su richiesta della maggioranza degli utenti, potrà procedere allo scioglimento delle associazioni di cui all'art. 1 [ovvero le Università agrarie e le Associazioni agrarie], se il patrimonio sia insufficiente ai bisogni degli utenti, o vi siano motivi per ritenere inutile o dannosa la esistenza di esse. In tal caso i terreni delle associazioni saranno trasferite ai Comuni o alle frazioni nel cui territorio trovansi comprese, con la destinazione corrispondente alla categoria cui essi appartengono. Quanto sopra si osserverà anche relativamente ai beni di altra natura posseduti dalle dette associazioni; però il Comune non potrà mutarne la destinazione senza l'autorizzazione del Ministero dell'Economia nazionale. Non sarà permessa la costituzione di nuove associazioni per il godimento comune dei diritti di cui all'art. 1, ma potrà accordarsi il riconoscimento a quelle che siano già esistenti di fatto.

Prima di concludere la presente ricostruzione storica, è opportuno capire perché il nostro giudizio sulla normativa “madre” degli usi civici sia tanto negativo e, per adempiere a tale compito, ci affideremo direttamente alle parole del relatore della Legge del 1927, Legge definita dal regime *fascistissima*, vista la sua importanza in ordine agli interventi di politica agraria (e indirettamente di propaganda) sostenuti da Mussolini²⁰¹.

Il relatore delle Legge di riordino degli usi civici del Regno fu un personaggio di primo piano che abbiamo già incontrato²⁰² e del quale avevamo apprezzato la sua sensibilità e profonda conoscenza degli assetti fondiari collettivi: il Senatore e Storico del Diritto Carlo Calisse, autore, ricordiamolo, di un articolo dedicato alla dimensione sociale della proprietà²⁰³, valore che il Legislatore odierno aveva spesso pretermesso in favore di altri interessi come quello politico ed economico.

Ebbene, la relazione del Maestro dai natali civitavecchiesi ci permette di avere una idea chiara degli obiettivi perseguiti dalla Legge n. 1766 del 1927:

«Sulla necessità di una legge, che ponesse fine alla molteplicità delle differenze regionali in così importante materia quale è questa degli usi civici, quanto si è detto dai precedenti oratori dimostra che siamo tutti d'accordo. Solo si è fatta qualche riserva sulla convenienza di una legge rigidamente unica di fronte alle varietà che gli usi civici hanno da regione a regione. Ma le varietà non toccano il punto essenziale. Questo è unico e costante in tutte le forme degli usi civici; i quali altro non sono che i diritti che la popolazione di un determinato territorio esercita su terre che in proprietà appartengono ad altri, usandone secondo la loro destinazione ed in soddisfazione dei propri bisogni. Intorno a questo punto essenziale si formano poi le varietà. Varietà nei soggetti del diritto civico: son tali, ordinariamente tutti gli appartenenti al Comune; ma non mancano gli esempi che ciò non basti, richiedendosi anche talune speciali qualità, come il domicilio che dura da un certo tempo, il possedere una certa quantità di bestiame, l'appartenere ad una determinata associazione, la discendenza da famiglie originarie del luogo. Varietà negli oggetti: se frequente è il diritto di far legna ne' boschi e pascolo ne' luoghi a ciò adatti e non raro quello della semina, altri usi particolari son pur numerosi, e di tutti è poi variabile il contenuto e il modo dell'esercizio, poiché se v'è

²⁰¹ Accanto al progetto di incremento della produzione agricola, la Legge del 1927 venne ad esistenza anche a causa della pressione dell'Opera Nazionale Combattenti, composta dai reduci della prima guerra mondiale, a cui era stata promessa la suddivisione delle terre inutilizzate. PETRONIO U., *Gli usi civici. Dalla Legge del 1927 al disegno di legge quadro: problemi storico-giuridici*, in *Giur. Agr. It.*, 1989, pp. 525-526.

²⁰² *Supra* Cap. 3, § 1.5.

²⁰³ *Ibidem*.

materia, come ben diceva il senatore Santucci, in cui il diritto nasce dal fatto, essa è questa degli usi civici. E varietà s'incontra, né lieve nelle forme legislative, che da tempi remoti questi usi son venuti prendendo, come negli elementi economici, che tanto dipendono dalle particolari condizioni de' luoghi e dei loro abitanti, senza tacere che a tutto questo s'aggiungono e s'intrecciano interessi sociali e politici: anzi son questi, men visibili e più profondi, che han dato alla questione una sempre maggiore gravità, con la conseguenza della necessità di una legge, che finalmente venisse a regolarla tutta, secondo ordine pubblico e della incontrastata ed attiva autorità dello Stato»²⁰⁴.

Il lettore ci perdonerà per la lunga citazione che, tuttavia, ci pare essenziale per comprendere su quale fondamento teorico riposasse la Legge sugli usi civici. La lettura del testo dimostra in modo inequivocabile come si volesse perpetrare una generale riduzione del multiforme e variegatissimo mondo degli assetti fondiari collettivi a semplici diritti d'uso, o peggio ancora, servitù, come dirà lo stesso Calisse nel prosieguo del discorso, esercitate su terreni privati²⁰⁵. Era una semplificazione del complesso fenomeno proprietario su cui si abbatteva, senza alcuna disponibilità a comprenderne l'intima natura, «l'incontrastata ed attiva autorità dello Stato» e soprattutto era un nefasto ritorno alle vecchie teorie giuridico-economiche dell'individualismo possessivo.

Questo regresso alle antiquate politiche abolizioniste sette-ottocentesche è evidente nella stessa disciplina della Legge n.1766 che persegue uno scopo eminentemente liquidatorio²⁰⁶, come del resto si evince ancora dalle parole del Relatore Calisse:

²⁰⁴ CALISSE C, *Pel riordinamento degli usi civici. Discorso pronunciato al Senato del Regno nella tornata del 18 Maggio 1927*, Tipografia del Senato, Roma 1927, p. 6.

²⁰⁵ Allo stesso giudizio severo perviene Paolo Grossi: «La legge del '27 fece quattro guasti clamorosi: volle essere unitaria, nazionale, realizzando quella che giustamente uno storico del diritto investito di altissime funzioni giudiziali avrebbe chiamato, molto decenni dopo, una "artificiosa uniformità"; non solo, ma costruì la norma generale sul calco "della classica e sempre gloriosa legislazione meridionale", epperò non soltanto non tenne conto delle diversità locali (diversità ben spesso fondamentali sia per quanto attiene alla loro origine storica, sia alla costruzione giuridica), ma pretese di rivestire normativamente le situazioni particolari dell'Italia centro settentrionale con una vеста aliena e inadatta, commettendo un trapianto forzoso, innaturale e antistorico; fece d'ogni erba un fascio e strinse sotto la onnicomprensiva ma falsante dizione di "usi civici" situazioni oggettivamente non riconducibili entro quell'unico denominatore; si riportavano i diritti promiscui "in una sfera del diritto pubblico" in coerenza con le impostazioni generali del regime (anche se in contraddizione con il carattere condominiale loro riconosciuto) e si perpetrava in tal modo un'altra innaturale operazione, ripugnando una riduzione pubblicistica [...] almeno a tutte le proprietà comuni dell'Italia centro-settentrionale». GROSSI P., *Absolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffrè, Milano 1990, p. 513

²⁰⁶ Il capo I della Legge reca infatti questa inequivocabile intitolazione: Accertamento, valutazione ed affrancazione degli usi civici.

«Le terre sciolte dall'uso civico, e che non siano quelle che tuttavia si conservano a bosco ed a pascolo, debbono fra gli abitanti, i quali siano lavoratori agrari, essere ripartite a titolo di enfiteusi, con l'obbligo, di far miglioramenti e di pagare un canone. A questo riguardo la Legge stabilisce esatte norme per impedire abusi, che in passato si ebbero, e per raggiungere il fine, che si vuole, di dare impulso all'agricoltura e trarne il maggior benessere individuale e comune²⁰⁷».

Si tornava quindi all'errore storico delle quotizzazioni le quali altro non erano che la costituzione di tanti lotti in proprietà individuale che, secondo le speranze del Legislatore, avrebbero risollevato l'economia agraria e favorito la nascita di una classe di piccoli proprietari agricoli fedeli al regime fascista²⁰⁸. L'unica eccezione, come si legge nel discorso del Senatore, era prevista per i terreni destinati a bosco e pascolo che potevano conservarsi in regime di godimento collettivo²⁰⁹ e ceduti ai Comuni o, qualora fossero esistite prima della promulgazione della Legge, alle associazioni agrarie, tenendo ferma «la facoltà del Governo di scioglierle, quando creda che non abbiano più una utile finalità»²¹⁰.

Spariva nel testo della Legge ogni riferimento ai domini collettivi, contributo giuridico forse il più alto della secolare questione proprietaria nei territori di San Pietro, e le stesse associazioni agricole che ne costituivano l'elemento propulsore vennero confinate ai margini della disciplina sugli usi civici, con un velato intento di lasciarle lentamente morire per inerzia e mancanza di una normativa che ne accompagnasse gli sviluppi²¹¹.

Vogliamo concludere il nostro breve giudizio sulla Legge del 16 giugno 1927 accogliendo in pieno le illuminanti considerazioni di colui che a ragione è stato considerato tra i più grandi

²⁰⁷ CALISSE C., *Pel riordinamento degli usi civici. Discorso pronunciato al Senato del Regno nella tornata del 18 Maggio 1927*, p. 15.

²⁰⁸ Scrive infatti Ugo Petronio che «la legge scontava un equivoco di fondo del fascismo di quegli anni, e cioè il suo sforzo di contemperare esigenze contrapposte. Per questo si continuava nella privatizzazione delle terre civiche convenientemente utilizzabili per la coltura agraria, anche se la quotizzazione delle terre era già fallita in passato, ed era destinata a fallire ancora, nonostante la “pianificazione nazionale” cercata con “il piano tecnico di sistemazione fondiaria” o, in altri casi, con l'intervento del “delegato tecnico”: una soluzione, questa, che poteva avere proficui risvolti nella organizzazione e nella conquista del consenso di ceti in parte estranei, allora, all'ideologia fascista, e che ricollegava la gestione delle terre civiche a uno dei capisaldi della politica economica del regime, la bonifica integrale e l'Opera nazionale combattenti, ma che era tutta fondata su un ruralismo che non era più al passo con le nuove esigenze dell'agricoltura». PETRONIO U., *Gli usi civici. Dalla Legge del 1927 al disegno di legge quadro: problemi storico-giuridici*, p. 39.

²⁰⁹ La legge del 16 giugno 1927 prevede una rigida ripartizione delle terre gravate da usi civici o di quelle pervenute mediante la liquidazione in due categorie: la categoria A (artt. 11-12) comprende appunto i boschi e pascoli che sono sottoposti ad un regime di indisponibilità e vincolo di destinazione; la categoria B (artt. 21-24) è costituita dalle terre seminate destinate alla quotizzazione ovvero alla divisione in piccole quote concesse in enfiteusi agli agricoltori.

²¹⁰ *Ivi*, p. 18.

²¹¹ Concordiamo a tal proposito con la posizione espresso da Ugo Petronio secondo il quale l'omissione nella Legge del 16 giugno 1927 dei domini collettivi fu la conseguenza del «clima politico del fascismo [che] non era certo favorevole alle sorti della proprietà collettiva, innanzi tutto per le innegabili suggestioni di socialismo politico e anche di socialismo giuridico che evocava questo tipo di proprietà alternativa alla proprietà individuale intesa come modello della proprietà borghese». PETRONIO U., *Rileggendo la legge usi civici*, in *Usi civici. Ieri e oggi*, Cedam, Padova 2007, p. 104.

conoscitori delle proprietà collettive e della relativa Legislazione, l'Avvocato Guido Cervati²¹². Costui individuò, dietro la solida ed altisonante struttura della Legge sugli usi civici, due gravi condizionamenti ideologici. Il primo, di carattere giuridico, «consisteva nel volersi affidare ad una concezione unitaria di proprietà, considerando l'esistenza di una proprietà individuale in cui risolvere anche i diritti collettivi, che restavano limitati alle sole terre assegnate a cat. a) [ovvero i boschi ed i pascoli] e nel contenuto dell'art. 12 della Legge. Si volle, in altri termini, imporre questa concezione della proprietà – sia pure pubblica, ma sempre individuale – a tutta la penisola, modificando ogni istituto che potesse ricomprendere»²¹³. Il secondo, di carattere politico, mirava attraverso il rinvigorismento delle superate teorie economiche sette-ottocentesche a «creare piccole proprietà contadine e fu proprio questa finalità che spinse il fascismo a promuovere e a definire la Legge del 1927; esso vide infatti la possibilità di acquisire il consenso della classe contadina, accontentandola con frammentarie assegnazioni di proprietà»²¹⁴.

Insomma, con la Legge del 27 la questione proprietaria che fino al 1918 aveva compiuto grandi progressi scientifici, grazie soprattutto alla teoria dei domini collettivi, subì una grave battuta d'arresto e un anacronistico ritorno al passato, a quel passato che vedeva negli usi civici solo un nemico da liquidare in nome del sacro diritto di proprietà.

3. IL RECUPERO DEL PROTAGONISMO COMUNITARIO: DAGLI USI CIVICI AL PATRIMONIO CIVICO

Giunti all'epilogo del nostro lungo viaggio all'interno della questione proprietaria nei territori di San Pietro, potremmo, volgendo all'oggi e al domani il nostro sguardo, domandarci che cosa sia rimasto dopo il lungo e periglioso conflitto che oppose le due mentalità giuridiche che avevamo descritto all'inizio del lavoro. Nei due secoli che sono scivolati fugacemente nel corso della nostra ricerca, abbiamo visto cambiare mentalità, ordinamenti giuridici, opere legislative, tutto è inevitabilmente decaduto o si è rinnovato secondo nuove forme, tranne un valore antico

²¹² Sulla vita e la cultura giuridica di Guido Cervati si veda GROSSI P., *Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati*, in *Nobiltà del diritto. Profili di giuristi. Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno*, Giuffrè, Milano 2005; ora in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, pp. 15-24; ROMAGNOLI E., *Ricordo di Guido Cervati*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, pp. 25-37; MARINELLI F., *Guido Cervati e la Rivista giuridica umbro-abruzzese*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, pp. 39-42.

²¹³ CERVATI G., *Profili storico-giuridici dei demani collettivi e degli usi civici*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, p. 164.

²¹⁴ *Ibidem*.

quanto l'uomo perché connaturato al suo essere relazionale ovvero il rapporto tra una comunità ed il suo territorio, un rapporto costitutivo che nessun Legislatore può cancellare con un semplice comando imperativo²¹⁵.

La vicenda che abbiamo narrato in queste pagine ne ha offerto una significativa testimonianza perché ogniqualvolta un'autorità politica decise di alterare quel rapporto preesistente a qualunque ordinamento statale, ebbene, sempre la comunità alzò alta la sua voce in difesa del proprio territorio su cui essa aveva espresso la sua storia ed identità collettiva. Forse deponendo per un attimo le armi del giurista, non potremmo trovare, per esprimere questo legame simbiotico tra comunità e ambiente, immagine più struggente del mesto canto di Lucia²¹⁶: quelle «cime ineguali» erano talmente care alla promessa sposa di Renzo che il guardarle era come riconoscere le sagome dei propri familiari, così come il dolce fruscio dei torrenti sembrava riprodurre la voce dei propri cari. Nel canto manzoniano è veramente custodito il messaggio più alto della questione proprietaria: una Comunità ed il suo territorio quale rapporto antropologico inestinguibile.

Di fronte a siffatta realtà inoppugnabile, lo studioso di Storia del Diritto, in virtù del proprio statuto epistemologico, è chiamato non solo a consegnare il frutto della propria indagine storica, bensì ad interrogare quei dati, quelle voci del passato ed offrire il proprio contributo alla società odierna e futura. In quest'ultime pagine allora la nostra attenzione sarà rivolta al possibile ruolo che le comunità legate all'uso collettivo di determinate risorse materiali ed immateriali possano avere nella cultura giuridica postmoderna²¹⁷ segnata dalla sfida della globalizzazione²¹⁸. Accogliamo in tal senso "l'augurio" formulato dal Professor Giovanni Rossi: «L'Europa unita non può che tornare ad essere contemporaneamente, per contrappeso, l'Europa delle 'piccole

²¹⁵ Sul rapporto primordiale tra una Comunità ed il suo territorio si vedano le bellissime pagine di Paolo Maddalena, *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli Editore, Roma 2014, pp. 14-50.

²¹⁶ Ci riferiamo a *I promessi sposi* di Manzoni, in particolare allo struggente canto reso eterno da questi versi: «Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de' quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche».

²¹⁷ Assumiamo la nota posizione dottrinale di Paolo Grossi che scorge nel lungo itinerario della storia umana tre esperienze giuridiche, espressioni di altrettante civiltà storiche ben differenziate dal punto di vista giuridico, culturale e sociale: Medioevo (IV-XIV), Modernità (XIV-XX), Postmodernità che partendo dagli inizi del secolo XX segue un sentiero ancora in formazione e pertanto in attesa di decifrazione da parte dello studioso. GROSSI P., *L'Europa del diritto*, p. 8.

²¹⁸ Sugli effetti economici, giuridici, sociologici e ambientali della globalizzazione si veda MLINAR Z. (Cur.), *Globalization and territorial identities*, Ashgate, Averbury 1992; ORAN R. Y., *Global governance: drawing insights from the environmental experience*, The Mit Press, London 1997; CLARK I., *Globalization and international relations theory*, Oxford university press, Oxford 1999; FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, Bologna 2000; ZIFCAK S. (cur.), *Globalization and the rule of law*, Routledge, London 2005; AMATO C. – PONZANELLI G. (curr.), *Global law v. local law: problemi della globalizzazione*, Giappichelli, Torino 2006; SASSEN S., *Una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, Torino 2008; MILLER R. W., *Globalizing justice: the ethics of poverty and power*, Oxford University Press, Oxford 2010; VOGLIOTTI M., *Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo*, Giappichelli, Torino 2013.

patrie’, che bilanciano l’allontanarsi dei centri decisionali con una dose maggiore di *self-government* a livello locale»²¹⁹.

3.1 Le Comunità intermedie legate all’uso collettivo del patrimonio civico

Prima di proporre il nostro punto di vista sulla questione proprietaria dell’oggi e del domani, dobbiamo preliminarmente chiarire quale sia la tipologia di comunità territoriale a cui vogliamo riferirci. Anzitutto è opportuno precisare come la formazione sociale che tra poco analizzeremo rientra pienamente nella categoria, riconosciuta dal Costituente italiano all’articolo 2²²⁰, delle comunità intermedie. È questa una nozione, in cui ci riconosciamo perfettamente, delineata in un recente saggio da Paolo Grossi per definire «una ampia serie di raggruppamenti interpersonali che hanno lo scopo di non lasciare solo – e, anzi, proteggere e integrare – il soggetto, l’individuo, o, come piace molto più a me dire, la persona, nei proprii rapporti con la macro-entità statale»²²¹.

Tale definizione assume per noi un valore primario perché comporta una decisa scelta antropologica in favore non dell’individuo abbandonato nella sua meschina solitudine, ma della “persona” intesa come essere relazionale destinato a vivere ed esprimersi in una Comunità²²². Qui è racchiusa “la rivoluzione umana” che lasciavamo intendere nel sottotitolo del presente contributo, una rivoluzione antropologica che partendo dalla miseria moderna del mito egologico voglia restituire centralità alla comunità e alla persona, non più snaturata come mera destinataria dei comandi giuridici, bensì protagonista della vita politica. Queste due diverse immagini dell’uomo come “individuo” e “persona” hanno una ricaduta precisa nel modo di porsi innanzi la questione proprietaria perché la prima coincide con il mito moderno dell’individualismo possessivo e quindi della proprietà privata quale unico modello di sfruttamento delle risorse naturali, mentre la seconda ammette o meglio riconosce il valore di altre esperienze di

²¹⁹ ROSSI G., *Le radici storiche di demani civici e proprietà collettive: una riflessione tra passato e presente*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, I (2003), Giuffrè, Milano 2003, p. 78.

²²⁰ Costituzione italiana (1948), articolo 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

²²¹ GROSSI P., *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, Marietti, Genova 2015, p. 39.

²²² Sul valore antropologico della scelta per la persona in luogo dell’individuo e sulle conseguenti ricadute in ambito giuridico, economico e politico si veda ARROW K., *Scelte sociali e valori individuali*, Etas, Milano 2003; ESPOSITO C. – MADDALENA G. – PONZIO P. – SAVINI M., *Il potere della libertà. Letture di filosofia*, Edizioni di pagina, Bari 2008; MANENT P., *Storia intellettuale del liberalismo*, Rubbettino, Soveria Manelli 2010; BERTI E., *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, Marietti, Genova 2014.

appropriazione come appunto la proprietà collettiva la quale per sua natura si lega ad una comunità²²³.

Ecco, noi abbiamo riguardo proprio a questo tipo di Comunità intermedia che si rivolge all'uso collettivo delle risorse materiali ed immateriali di un preciso territorio. Vediamo pertanto gli elementi costitutivi di questa realtà sociale, ricorrendo agli studi di uno dei più grandi esperti di assetti fondiari collettivi, il Professor Pietro Nervi. Costui individua tre caratteri essenziali di natura personale (la collettività e i diritti d'uso), patrimoniale (il patrimonio civico) e teleologica (lo scopo comune)²²⁴.

1. Elementi di natura personale. Un primo elemento di natura personale è rappresentato dalla collettività intesa come pluralità di persone fisiche insediate su un determinato territorio e aventi a loro volta due ulteriori caratteri: a) *l'organizzazione di comunità* mediante l'organo amministrativo con il quale la collettività gestisce e valorizza il patrimonio civico (di cui diremo tra poco); b) *la variabilità e la mutevolezza delle persone fisiche* le quali possono mutare nel numero, professione e stato civile. È importante sottolineare come il singolo membro della comunità partecipa alla sua vita sia come soggetto individuale sia come soggetto relazionale titolare quindi di un interesse collettivo. Il secondo elemento di natura personale è rappresentato dai diritti d'uso del patrimonio civico di cui sono titolari i membri della comunità e che possono essere distinti in: a) diritti a livello individuale (come l'accesso in una determinata zona o l'uso di una particolare risorsa); diritti a livello collettivo (riguardano la gestione del patrimonio civico)²²⁵.
2. Elemento di natura patrimoniale. È il patrimonio civico, da intendere (secondo la pregevole definizione fornita dal Professor Pietro Nervi) come: «complesso di risorse materiali ed immateriali che concorrono a mantenere l'identità e l'autonomia dell'assetto fondiario collettivo nel tempo e nello spazio mediante l'adattamento in ambiente evolutivo»²²⁶. Tale nozione ha il merito di rappresentare i molteplici elementi che legano una comunità al suo

²²³ Su tale profilo si veda l'interessante ricostruzioni storica offerta da due insigni giuristi, Paolo Grossi e Paolo Maddalena. GROSSI P., *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, pp. 42-46; MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, pp. 58-69.

²²⁴ NERVI P., *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale-risorse per lo sviluppo sostenibile*, in *Gemeinschaftlicher Besitz: Geschichte und Gegenwart der Bürgerlichen Nutzungsrechte in Südtirol und im Trentino-Usi civici e beni collettivi nelle Province di Trento e di Bolzano*, 2016, pp. 41-49; sempre dallo stesso autore, altri spunti interessanti sono rinvenibili in NERVI P., *La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, I (2014), Giuffrè, Milano 2014, pp. 87-104.

²²⁵ SCHLAGER E. – OSTROM E., *Property Rights and Natural Resources. A Conceptual Analysis*, in *Land Economics*, 68, 3, 1992, pp. 249-262.

²²⁶ Nervi P., *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale-risorse per lo sviluppo sostenibile*, p. 48.

territorio come appunto le risorse naturali, culturali e l'elemento temporale quale trasmissione nel tempo di una identità territoriale.

3. Elemento teleologico. È lo scopo comune che la collettività mira a realizzare attraverso la gestione del patrimonio civico. Tale finalità è necessariamente autonoma rispetto ai fini individuali dei singoli componenti della comunità e deve essere determinato, lecito e possibile.

Fermo restando che la proprietà del patrimonio civico di un determinato territorio appartiene alla collettività che ne è espressione, dal punto di vista amministrativo la gestione del demanio civico spetta a diversi enti collettivi che rappresentano “il braccio operativo” della comunità²²⁷. Il primo di tali enti gestori è il Comune che nell'impianto della Legge n. 1766 del 1927 avrebbe dovuto rappresentare il modello prevalente di amministrazione dei beni collettivi, laddove non esistevano precedenti strutture autonome, come per esempio le Università agrarie o altri modelli associativi che, come abbiamo già detto, erano visti con sfavore dal Legislatore del '27²²⁸. Proprio perché la proprietà del patrimonio civico è della collettività e non del Comune, una parte della dottrina ritiene, a nostro avviso rettamente, che l'Ente comunale possa assumerne la gestione solo in quanto la collettività non si sia fornita di una propria struttura di governo autonoma²²⁹.

Un altro modello è quello delle amministrazioni separate frazionali così chiamate perché deputate alla gestione del patrimonio civico appartenente non a tutta la popolazione comunale ma a quella di una sua frazione²³⁰. Di conseguenza la frazione comunale, provvista di personalità giuridica, provvede a governare i beni frazionali con propri bilanci e con una propria struttura amministrativa separata appunto da quella comunale²³¹.

²²⁷ *Ivi*, p. 44.

²²⁸ MARINELLI F., *Gli usi civici*, pp. 114-115.

²²⁹ PALERMO A., voce *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Utet, Torino 1975, p. 209. Anche Athena Lorizio si esprime in tal senso: «La gestione ordinaria dei beni collettivi è di norma affidata all'ente comune, dove non preesistono forme autonome organizzative (associazioni agrarie, università agrarie, domini collettivi riconosciuti, ecc.), ovvero non siano necessarie rappresentanze speciali — così in caso di conflitto di interesse, anche potenziale, fra l'ente gestore comunale e la collettività proprietaria (art. 75 r.d. n. 332, cit.) —. Il comune gestisce i beni della collettività, comprese le appartenenze originarie sub-comunali (frazionali), fino a quando non viene costituita l'amministrazione separata frazionale (art. 26, 2° co., 1. cit. e art. 64 reg. cit.)». LORIZIO A., voce *Usi civici*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXXII, Treccani, Roma 1994, p. 15.

²³⁰ La sentenza della Corte di Cassazione del 18 dicembre 1952 ha stabilito chiaramente quali siano i beni appartenenti alla frazione per i quali possa essere richiesta l'amministrazione separata. Essi sono infatti sia i beni di cui le frazioni sono state private a seguito della normativa liquidatoria del Regno d'Italia, ma anche quelli che per effetto di tali provvedimenti dell'Autorità preunitaria non appartengono più alla frazione alla quale non venne riconosciuta alcuna indennità o compenso. Nel caso poi che un comune venga soppresso e assorbito da un altro comune, i beni frazionali, in quanto imputabili ad una comunità insopprimibile di soggetti componenti l'antica *universitas*, non diventano patrimoniali del comune, bensì possono essere gestiti dalla frazione mediante amministrazione separata. *Cassazione*, 18 dicembre 1952, in *Giur. It.*, Mass. 1952, 845.

²³¹ L'articolo 1 della legge del 17 aprile 1957, n. 278, stabilisce le modalità di gestione dei beni civici frazionali: «All'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale

Infine, soprattutto nei territori di San Pietro, operano le Università agrarie le quali vennero in alcuni casi istituite *ex novo* in forza della Legge tittoniana del 1894, in altri riconosciute in quanto preesistenti alla normativa stessa. Esse, in quest'ultimo caso, rappresentano le vestigia delle antiche associazioni agricole esistenti nelle campagne pontificie, associazioni che, come abbiamo documentato per Tarquinia, Viterbo e altri comuni laziali finirono per monopolizzare le risorse naturali della collettività per soddisfare la loro cupidigia e i loro privati interessi economici²³².

A tal proposito, la Legge del '27 ha in modo molto positivo eliminato alla radice il rischio che alcune particolari categorie di lavoratori agricoli potessero prevaricare i diritti di tutta la collettività, stabilendo perentoriamente all'articolo 26 che «i terreni di uso civico [...] debbano essere aperti agli usi di tutti i cittadini del comune o della frazione». In questo modo, a nostro avviso, si è recuperata da un lato la originaria dimensione collettiva delle terre civiche nei territori di San Pietro, risalente all'epoca medievale in cui gli usi civici erano riconosciuti all'intera cittadinanza, e, dall'altro, si è valorizzato il ruolo identitario delle terre collettive come patrimonio esprimente la storia e la cultura di una comunità locale.

Tale apertura delle associazioni agrarie all'intera popolazione comunale ha certamente eclissato la valenza squisitamente agraristica del sodalizio, ma allo stesso tempo ne ha valorizzato l'aspetto identitario, nel senso che oggi le associazioni agrarie possono rappresentare l'ideale ponte di collegamento tra una comunità ed il suo territorio, inteso quest'ultimo non più solo nella sua dimensione di produttività agraria ma anche di patrimonio materiale e immateriale di una determinata collettività²³³. Rimandando ad un momento successivo la discussione di questo nodo centrale sulle Università agrarie da cui dipende il loro futuro e la loro fortuna, è il caso ora di vedere come siano organizzati tali enti che rappresentano l'eredità vivente della Legge di ispirazione tittoniana.

3.2 L'eredità della Legge "Tittoni": Le Università agrarie

provvede un Comitato di cinque membri eletti, nel proprio seno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali. Il Comitato dura in carica quattro anni».

²³² *Supra* Cap. 2, § 2.1.

²³³ Sul rapporto costitutivo tra Comunità e territorio sono particolarmente suggestive due recenti saggi: MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani*; MARINELLI F., *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pacini Editore, Pisa 2015. In entrambi i pregevoli lavori il territorio in quanto espressione della storia e identità culturale di una comunità viene ricondotto alla recente categoria giuridica dei beni comuni, nozione interessantissima invero non ancora certa nei suoi confini e sfumature e in attesa di riconoscimento da parte del Legislatore.

Tra le comunità intermedie legate all'uso collettivo del patrimonio civico, ve ne sono alcune che, come anticipato poco fa, ai fini del nostro lavoro assumono un rilievo tutto particolare: le Università agrarie dell'Italia centrale ed in particolare del Lazio²³⁴. Il motivo del loro interesse è sia di natura geografica in quanto tali enti si collocano nei luoghi che abbiamo scelto come laboratorio delle nostre indagini, sia di carattere storico perché tali associazioni si pongono in diretta continuità con quel capolavoro legislativo che fu la Legge del 1894 ideata da Tommaso Tittoni il cui fine, lo ribadiamo, era «di conservare in vita dando ad esse *vivendi causas* le università, partecipanze e comunanze agrarie esistenti, infondere vita alla massa inorganica di coloro che prima della del 1888 esercitavano diritti d'uso sulle terre»²³⁵.

Quali fossero in concreto queste associazioni agrarie che la Legge del Senatore dai natali manzianesi avrebbe fatto risorgere adattandole ai segni dei tempi, ci viene specificato dallo stesso relatore della normativa. Tommaso Tittoni aveva infatti riguardo ad esperienze associative assai remote nel tempo e tra di loro non omologabili, riconducibili a zone geografiche che si estendevano dall'Emilia Romagna sino al Lazio²³⁶. Proprio in quest'ultima regione, Tommaso Tittoni, poté registrare l'esistenza in 32 comuni delle Università agrarie o anche dette *Università dei boattieri* le quali avevano per scopo l'esercizio dei diritti di pascolo e di semina sulle terre d'uso collettivo²³⁷. Un esempio di simili associazioni preesistenti alla Legge del 1894 lo abbiamo potuto verificare durante lo studio dell'inchiesta agraria compiuta da Monsignor Nicola Milella il quale denunciò, nei comuni di Tarquinia, Nepi e Viterbo, le irregolarità ed ingiustizie perpetrate dai membri di tali sodalizi ai danni della collettività²³⁸. Come abbiamo visto, il Senator Tittoni

²³⁴ Per un inquadramento molto generale delle Università agrarie del Lazio, soprattutto dal punto di vista economico, si veda BRANCA G. – PERONE PACIFICO C. (curr.), *Le terre collettive del Lazio. Un'analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale*, in *Quaderni di informazione Socioeconomica*, 6 (2002), pp. 1-113.

²³⁵ *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, p. 29.

²³⁶ In particolare nell'Emilia Romagna erano e tuttora sono presente le Partecipanze tra le quali riveste una notevole importanza storico sociale la Partecipanza di Nonantola, istituita nel 1050 in forza di un rescritto dell'abate Gotescalco; nella Marche invece esistevano le comunanze agrarie in cui i "comunisti" esercitavano numerosi diritti d'uso come il pascolo, il taglio dei boschi, il passaggio, la semina, l'uso delle fonti d'acqua, la raccolta delle fragole, funghi, nocciole o cardi, l'impianto di calcare e nevaie; ancora in Umbria sussistevano sia le comunanze agrarie tipiche delle Marche sia le Università del Lazio. Quanto al Lazio, erano numerose le Università dei possidenti i bestiame dette Università dei boattieri. *Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni*, n. 134-A, pp. 9-12.

²³⁷ Queste erano le Università agrarie risultanti dalle ricerche del Senatore, prima della promulgazione della Legge del 1894: Campagnano, Castelnuovo di Porto, Castel San Pietro, Frascati, Leprignano, Monterosi, Nettuno, Palestrina, Ponzano, Rocca Priora, Sant'Oreste, Sacrofano, Allumiere, Corneto-Tarquinia, Tolfa, Cisterna, Sezze, Barbarano, Bassano di Sutri, Canino, Caprarola, Fabbrica di Roma, Gallese, Nepi, San Giovanni di Bieda. È interessante notare come una buona parte delle associazioni menzionate sono ancora oggi attive come Università agrarie e molte altre vennero istituite dopo la Legge del 1894.

²³⁸ *Supra* Cap 2, § 2.1.

era consapevole dei rischi e malfunzionamenti delle associazioni agrarie laziali e a simili difetti, connaturati alle debolezze umane, cercò di rimediare innestando il principio della cooperazione agraria e applicando loro per analogia la tutela amministrativa valevole per i comuni e le provincie²³⁹.

Ebbene, le Università agrarie, che grazie a quella Legge ricevettero la personalità giuridica, rappresentano ancora oggi (in forza del riconoscimento della vigente normativa del '27) una realtà di primaria importanza non solo dal punto di vista economico ma anche, come vedremo, culturale e sociale.

È allora il momento di analizzare la natura giuridica e l'organizzazione di tali enti. Circa la natura giuridica delle Università agrarie, va osservato come sino agli anni '80 la Giurisprudenza tendeva a qualificarli come enti pubblici economici, dal momento che si riteneva che la loro attività dovesse riguardare esclusivamente la produzione agricola da esercitarsi secondo criteri imprenditoriali e a beneficio dei soli associati²⁴⁰. Di conseguenza le associazioni agrarie, stante il loro prevalente carattere economico, erano considerate come "mere aziende agricole" operanti nel libero commercio attraverso attività puramente imprenditoriali.

Tale visione riduttiva è stata completamente superata grazie ad una significativa sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite del 13 maggio 1980 nella quale si riconosce implicitamente il valore identitario e sociale espresso da simili enti collettivi: «Le università o associazioni agrarie (ivi comprese le università agrarie delle provincie dell'ex stato pontificio) hanno natura di enti pubblici esponenziali di collettività di utenza civica, i quali hanno come base associativa le stesse popolazioni stanziato nei vari territori o alcune categorie (classi) di esse e quale fine la regolamentazione degli usi civici per il soddisfacimento di bisogni elementari della vita e di dette popolazioni o classi di popolazioni (e in ciò si intende lo stretto collegamento fra tali organizzazioni e le strutture pubbliche municipali): appare pertanto incongrua per tali enti la qualifica di economicità»²⁴¹.

Un'ulteriore evoluzione circa la natura giuridica delle Università agrarie, nella pratica ancora disattesa da molte regioni chiamate ad applicarla²⁴², proviene dalla Legge del 31 gennaio 1994,

²³⁹ *Supra* Cap. 3 § 1.3.

²⁴⁰ Nella sentenza della Corte di Cassazione del 28 giugno 1975, riguardante l'Università agraria di Tolfa, si afferma che le Associazioni del Lazio, a differenza di quelle di altre regioni, hanno natura di enti pubblici economici in quanto la loro attività assume connotazioni tipicamente imprenditoriali ed è diretta all'esercizio prevalente della produzione agricola a beneficio dei propri utenti. *Cassazione*, 28 giugno 1975, n. 2544, in *Giur. It.*, 1976, I, 1, c. 944.

²⁴¹ *Cassazione*, 13 maggio 1980, n. 3135, in *Giur. It.*, 1980, I, 1, c. 1128.

²⁴² A tal proposito si legga lo sconcertante rilievo di Marcello Marian (Presidente dell'ARUAL) sull'applicazione della normativa in questione da parte delle regioni: «Infatti sono poche le regioni italiane che hanno adottato normative regionali di riconoscimento della personalità giuridica di tipo privato agli enti esponenziali delle collettività titolari dei

n. 97, recante “nuove disposizioni per le zone montane”, nella quale all’articolo 3²⁴³ si riconosce la personalità giuridica di diritto privato delle associazioni agrarie. Questa diversa impostazione privatistica della Legge n. 97/1994, opposta alla qualificazione pubblicistica del Legislatore del ’27, secondo parte della dottrina avrebbe rappresentato, qualora applicata dalle regioni dell’Italia centrale ed in particolare del Lazio, un’ottima opportunità di sviluppo per le associazioni agrarie finalmente svincolate dalla maglie restrittive del controllo pubblico e una scelta più conforme alla peculiare origine storico-giuridica di siffatti enti²⁴⁴.

Dal punto di vista organizzativo, le Università agrarie, in virtù dell’articolo 59 del Regio Decreto del 26 febbraio 1928, n. 332²⁴⁵, hanno potestà statutaria e regolamentare da esercitarsi

diritti di uso civico. Il processo normativo è stato molto ben accolto nelle regioni del nord Italia (ex stato asburgico), che, nell’attuale concetto di proprietà, appaiono più come multiproprietà che come delle proprietà collettive e dove le realtà storiche e giuridiche sono diverse dalle Università Agrarie del Lazio, ovvero da altri enti romagnoli, marchigiani, toscani e umbri. Per quello che riguarda la Regione Lazio, la L. R. 28 luglio 1988 n. 43, riconosce gli enti che amministrano, in via esclusiva, beni demaniali di uso civico persone giuridiche ai sensi della legge 4 agosto 1894 n. 397, mentre il principio introdotto dalla legge n. 97/1994 a tutt’oggi nel Lazio è rimasto sostanzialmente inattuato». MARIAN M., *L’evoluzione del contesto legislativo nazionale e regionale con alcuni particolari riferimenti alla Regione Lazio*, in FONTANAROSA F. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive tra realtà odierne e prospettive future*, Palladino, Campobasso 2013, p. 50.

²⁴³ Legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 3 (Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali):

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inuscupabile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi: a) alle organizzazioni predette è conferita la personalità giuridica di diritto privato, secondo modalità stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria; b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti: 1) le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l’eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni; 2) le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell’organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate; 3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate; 4) le modalità e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunità montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprietà collettiva in caso di inerzia o impossibilità di funzionamento delle organizzazioni stesse, nonché garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste nel comma 1 continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con essa compatibili.

²⁴⁴ Accogliamo in tal senso l’augurio formulato da Fabrizio Marinelli affinché «le regioni colgano esattamente il loro importante ruolo in materia e sappiano organizzarsi sia sotto il profilo legislativo, sia sotto il profilo amministrativo, per definire ed ottimizzare le risorse destinate a tali associazioni, fornendole di una disciplina duttile ed articolata». MARINELLI F., *Gli usi civici*, p. 120. Dal punto di vista storico-giuridico, anche Paolo Grossi si è espresso a favore di un’impronta privatistica anziché pubblicistica più rispettosa della peculiare conformazione degli assetti fondiari collettivi. GROSSI P., *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in *I Georgofili – Quaderni*, II (2005), p. 33.

²⁴⁵ RDL 26 febbraio 1928, n. 332 (art. 59): «Le associazioni agrarie provvederanno all’amministrazione e al godimento dei beni suddetti in conformità di statuti e regolamenti loro particolari. Questi però nel termini di un anno dalla

nel rispetto della Legge del 27, adempimento che in numerosi casi avvenne anche dopo molti anni, nonostante l'articolo menzionato ne richiedesse la revisione entro un anno dalla pubblicazione del decreto²⁴⁶.

Dalla lettura dei vigenti statuti delle Università agrarie del Lazio²⁴⁷ risulta una struttura di governo piuttosto uniforme e riconducibile, a parte lievi differenziazioni lessicali, a tre organi associativi: il Consiglio universitario, il Presidente e la Deputazione agraria. Il Consiglio universitario rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e, pertanto, può adottare su iniziativa di gruppi consiliari o di singoli consiglieri universitari i provvedimenti che coinvolgono direttamente o indirettamente gli interessi della comunità rappresentata²⁴⁸. La Deputazione agraria invece è composta dal Presidente che la presiede e da un numero variabile di Deputati o Assessori di cui uno svolge la funzione di vice presidente. Essa è l'organo esecutivo dell'ente agrario in quanto realizza gli obiettivi stabiliti nel programma politico ed amministrativo del Presidente e negli atti di indirizzo del Consiglio²⁴⁹. Infine il Presidente è colui che, durante il

pubblicazione del presente regolamento dovranno essere sottoposti a revisione per coordinare le norme alle disposizioni della Legge per il riordinamento degli usi civici e della Legge comunale e provinciale».

²⁴⁶ LORIZIO A., voce *Usi civici*, in *Enciclopedia giuridica*, XXXII, Treccani, Roma 1994, p. 16.

²⁴⁷ Riportiamo l'indicazione dei comuni in cui si trovano le Università agrarie che abbiamo preso in esame per il nostro lavoro: per la Provincia di Roma: Allumiere, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Madama, Cesano, Civitavecchia, Galliciano, Manziana, Mentana, Moricone, Nazzano, Nettuno, Palestrina, Riano, Sacrofano, Tolfa, Valmontone, Vivaro Romano; per la Provincia di Viterbo: Bagnoregio, Bassano Romano, Blera, Calcata, Capodimonte, Civitella Cesi, Monteromano, Bomarzo, Tarquinia, Acqua Pendente, Vejano, Vasanello, Oriolo Romano, Soriano del Cimino, Grotte Santo Stefano, Graffignano; in Provincia di Latina: Sermoneta e Sezze Romano; per la Provincia di Rieti: Montenero Sabino, Pozzaglia Sabino, Roccasinibalda. È interessante notare come le Università agrarie si siano mantenute più numerose proprio nei luoghi in cui storicamente tali esperienze di governo si diffusero ovvero la Provincia di Roma e Viterbo, mentre nelle altre località sono state sperimentate altre modalità di gestione quali soprattutto le Amministrazioni separate.

²⁴⁸ Spetta, tra le varie attribuzioni, al Consiglio universitario: l'adozione dello statuto dell'ente e delle relative modifiche; l'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la gestione dell'ente; l'approvazione dei programmi, dei piani finanziari e dei programmi di opere pubbliche rilevanti; l'approvazione del bilancio, annuale e pluriennale, delle relative variazioni e del conto consuntivo; gli acquisti, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Deputazione Agraria; la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, consorzi e cooperative; l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti; la nomina dei revisori dei conti.

²⁴⁹ La Deputazione agraria è competente per tutti gli atti amministrativa non riservati al Consiglio e al Presidente: assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione; formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e di relazione previsionale e programmatica e la relazione finale del conto consuntivo da trasmettere al Consiglio; predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto; approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio; approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti; predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del rendiconto; fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato burocratico; approva le richieste di affrancazione dei canoni enfiteutici.

suo mandato quinquennale rinnovabile per una sola volta, rappresenta l'Università agraria, convoca e presiede il Consiglio e la Deputazione agraria²⁵⁰.

Le oscillazioni maggiori circa il contenuto delle disposizioni statutarie riguardano l'elettorato attivo e passivo riconosciuto a coloro che abbiano la qualifica di utente dell'Università agraria che, secondo la Legge del '27, deve essere conferito a tutti i cittadini del Comune in cui ha sede l'ente agrario. Su questa base comune si inseriscono poi diverse variabili geografiche come il caso di Canale Monterano dove lo *status* di utente è subordinata alla specifica richiesta di iscrizione alla relativa lista²⁵¹, oppure, nella maggior parte dei casi, è automatica nel senso che tutti i cittadini compresi nel registro della popolazione comunale e che vi abbiano la residenza da almeno 5 anni sono considerati *ipso facto* utenti²⁵² o ancora, come a Cesano, sono utenti solo i nativi o i residenti nel comune per un periodo non inferiore a 25 anni²⁵³; in altri casi ancora, per esempio a Civitavecchia o Bracciano, l'iscrizione alla lista dei soci-utenti è sottoposta al pagamento di una

²⁵⁰ Il Presidente espleta la seguente funzioni: ha la rappresentanza Legale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto; ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa dell'Università Agraria; nomina il Segretario e gli impartisce direttive generali, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi; coordina e stimola l'attività della Deputazione Agraria e nomina i Deputati; concorda con la Deputazione Agraria o con i Deputati interessati, le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente; sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Università Agraria presso Enti, aziende ed istituzioni; promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Deputazione Agraria; adotta ordinanze ordinarie e/o urgenti; acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; promuove, anche tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente; compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente; stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio; convoca e presiede la conferenza dei capigruppo; propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta; delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri; riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

²⁵¹ *Statuto dell'Università agraria di Canale Monterano*, 08 agosto 2012, in *Albo Pretorio universitario del 10 settembre 2012*, pp. 3-4 (art. 6): All'esercizio degli usi civici sul territorio dell'Università Agraria di Canale Monterano hanno titolo: tutti i cittadini italiani residenti nel Comune di Canale Monterano che ne facciano richiesta.

²⁵² Così è per esempio ad Allumiere, Tolfa, Tarquinia, Colonna, Vejano, Manziana nei quali si riscontra la medesima disposizione ovvero che all'esercizio dei diritti di uso civico sul territorio gestito dall'Università Agraria hanno titolo tutti i cittadini italiani residenti nel Comune che risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune medesimo.

²⁵³ *Statuto dell'Università agraria di Cesano*, 3 luglio 2010, in *Albo pretorio universitario del 3 luglio 2010*, p. 4 (art. 6): Hanno diritto a far parte dell'Ente, e perciò di essere iscritti nella lista degli utenti i cittadini in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti ed in misura di uno per ciascun nucleo familiare: a) che siano persone sui juris maschi e femmine; b) i nativi nella frazione di Cesano, ininterrottamente, dalla nascita, intestatari di scheda di famiglia; c) i residenti nella frazione di Cesano, al momento della nascita che vi abbiano mantenuto, ininterrottamente la residenza, per 10 anni, che siano intestatari di scheda di famiglia; d) i residenti, stabilmente, nella frazione di Cesano, per un periodo non inferiore a 25 anni, che siano intestatari di scheda di famiglia.

quota annuale²⁵⁴, mentre a Colle di Tora²⁵⁵, Gallicano²⁵⁶ e Vasanello²⁵⁷ si è registrato di fatto il mancato adeguamento alla normativa vigente dal momento che il diritto di utenza è ancora riservato ai capifamiglia nati e domiciliati nel Comune.

Va comunque notato che, rispetto al passato, l'adeguamento all'articolo 26 della vigente Legge del '27 è oggi ormai un dato generale, mentre fino a pochi anni fa il diritto di utenza non veniva attribuito a tutti i cittadini residenti, ma solo a coloro che possedessero determinati requisiti professionali legati all'attività agricola²⁵⁸. Riteniamo che questa tendenza, ormai definitivamente

²⁵⁴ *Statuto dell'Università agraria di Civitavecchia*, 21 maggio 2002, in *Albo pretorio universitario del 21 maggio 2002*, p. 5 (art. 6 comma 1): Possono assumere la qualità di Soci dell'Università, mediante iscrizione in apposito elenco tenuto dall'Università medesima, previa corresponsione di una quota annuale di iscrizione determinata dal Consiglio di Amministrazione: a. le persone maggiorenni che risiedono, da almeno cinque anni, nel Comune di Civitavecchia; b. le persone che, avendo maturato cinque anni di residenza nel Comune di Civitavecchia, ed avendo successivamente trasferito la loro residenza in un Comune diverso, siano tornati a risiedere nel Comuni di Civitavecchia da almeno un anno; c. tutti coloro che risultino iscritti al momento di entrata in vigore del presente Statuto, ivi compresi gli iscritti del Comune di Santa Marinella fino all'anno 2002

²⁵⁵ *Statuto dell'Università agraria di Tora*, 9 maggio 2014, in *Albo pretorio universitario del 9 maggio 2014*, p. 7 (art. 8): 1. Qualunque sia la natura e la provenienza dei beni collettivi, hanno la qualità di Utenti dell'Università Agraria di Colle di Tora tutti e solamente i soggetti, naturali di Colle di Tora, nati e domiciliati nel Comune medesimo, e comunque originari di padre o madre, che vi abbiano residenza e dimora stabile, identificabili come "Capofamiglia", quale rappresentante del nucleo familiare. 2. Sono considerati precisamente "Capofamiglia", agli effetti del presente Articolo e quindi ammessi al diritto di utenza: a) Il coniugato ed il vedovo con o senza prole; b) La vedova, finché duri lo stato di vedovanza; c) Il tutore per i figli minorenni di un Utente defunto, sottoposto alla sua tutela; d) I giovani in genere, che vivono stabilmente divisi dalla propria famiglia d'origine ed abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età; e) La figlia o il figlio primogenito maggiorenne degli orfani di entrambi i genitori, quando provvede al mantenimento dei propri fratelli. 3. Nell'eguaglianza tra coniugi, gli ammessi al diritto di utenza possono far transitare il proprio diritto, con apposita comunicazione scritta da inoltrare al Presidente dell'Università Agraria, alle rispettive mogli se anch'esse naturali di Colle di Tora, nate e domiciliate nel Comune medesimo, e comunque originari di padre o madre, che vi abbiano residenza e dimora stabile. Il transito del diritto può riguardare anche un figlio o figlia convivente purché questi abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. 4. Possono essere ammessi all'Utenza anche i cittadini nati in Italia che abbiano fissata stabilmente la dimora e risiedono da non meno di venticinque anni in Colle di Tora, i quali esercitino direttamente e con il proprio lavoro, qualsiasi industria ed occupazione agricola. 5. Possono essere ammessi altresì all'Utenza: a) Coloro che abbiano contratto matrimonio con i cittadini di Colle di Tora Utenti ai sensi dei precedenti commi ed abbiano residenza e dimora stabile nel territorio del Comune di Colle di Tora da almeno quindici anni. b) Quei cittadini che avendo i requisiti per il possesso della qualità di Utente ovvero avendo risieduto per un periodo superiore ad anni venticinque nel Comune di Colle di Tora, abbiano successivamente perduto la residenza per trasferimento in altro Comune per motivi di lavoro o di studio e ritornano ad essere residenti stabili nel Comune di Colle di Tora. 6. Gli abitanti del Comune di Colle di Tora, che non abbiano i requisiti prescritti per acquisire la qualità di Utente, hanno diritto di essere ammessi, dopo un anno di residenza e dimora stabile nel Comune, ad esercitare, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione dell'Università Agraria di Colle di Tora, il pascolo, il legnatico e gli Usi Civili secondari.

²⁵⁶ *Statuto dell'Università agraria di Gallicano*, 2 febbraio 1908, in *Albo pretorio universitario del 2 febbraio 1908*, p. 5 (art. 7): All'esercizio degli usi civici sul territorio dell'Università Agraria di Gallicano nel Lazio hanno diritto i cittadini del Comune di Gallicano nel Lazio, capi famiglia, quivi nati o residenti da almeno dieci anni. Sono considerati capi famiglia agli effetti del presente articolo: 1. Il coniugato o il vedovo con o senza prole; 2. La vedova con o senza prole; 3. Il tutore per i minorenni sottoposti alla sua tutela; 4. Il maggiore di età, in genere, che viva stabilmente diviso dalla propria famiglia; 5. Il primogenito maggiorenne orfano di ambo i genitori.

²⁵⁷ *Statuto dell'Università agraria di Vasanello*, 5 agosto 2006, in *Albo pretorio del 5 agosto 2006*, p. 4 (art. 6): Sono considerati utenti dell'Ente Agrario tutti i capi famiglia dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuti gli anni ventuno, che risiedano da almeno 2 anni nel Comune di Vasanello, che siano coltivatori diretti od esercitino direttamente qualsiasi industria od occupazione agraria.

²⁵⁸ PASQUINI A. (cur.), *Le Università agrarie. Passato e futuro delle Università agrarie della Provincia di Roma*, Istituto di Ricerche economico sociali "Placido Martini", Roma 1976, pp. 51 – 58. Alla fine degli anni settanta, periodo in cui venne pubblicato il presente lavoro, non risultavano adattati alle disposizione della legge del '27 la maggioranza degli

superata, fosse il retaggio della struttura associativa delle antiche Università agrarie o dei boattieri aperte a coloro che esercitassero l'attività di semina o pascolo, associazioni non immuni, come la storia dimostra, a degenerazioni e perturbazioni sociali. Come diremo tra poco, le Università agrarie di oggi e del futuro dovranno sempre più essere consapevoli non solo della loro importante funzione produttiva, ma anche e soprattutto del loro ruolo di spazi identitari e di inclusione sociale.

3.3 L'Università agraria come spazio identitario, democratico e di inclusione sociale

Potremmo sintetizzare il messaggio finale del lavoro con la citazione biblica che avevamo posto nelle prime pagine della dissertazione: «ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων» o per dirla alla latina «*Coelum Coeli Domino, Terram autem dedit filiis hominum*». In queste parole è contenuto il cambiamento culturale e antropologico che abbiamo tentato di descrivere nel nostro percorso che partiva dal fondo agricolo visto riduttivamente come oggetto di scambio e appropriazione individuale per giungere oggi e, ce lo auguriamo, ancor più nel futuro, al concetto di patrimonio civico come spazio in eterna simbiosi con l'uomo sia nella sua singolarità che nella sua dimensione comunitaria.

Questa “rivoluzione umana” è opportuno che investa le Comunità intermedie che per loro origine e naturale vocazione sono chiamate a difendere e valorizzare il rapporto inestinguibile tra una popolazione territoriale e lo spazio naturale in cui risiede²⁵⁹ e, tra queste, noi abbiamo scelto come laboratorio di studio e progettualità quei peculiarissimi enti collettivi che prendono il nome di Università agrarie, legate ai territori oggetto di questo lavoro. Questi enti, nati originariamente come associazioni professionali tra agricoltori, oggi stanno lentamente assumendo la consapevolezza di essere una realtà non riducibile alla mera prospettiva di produttività agraria, bensì, in virtù della loro rappresentanza estesa a tutta la collettività cittadina, hanno compreso come possano rappresentare un'autentica occasione di progresso sociale, culturale e politico²⁶⁰.

statuti universitari della Provincia romana. Diverso era anche l'approccio di una parte degli studiosi e della giurisprudenza a tale situazione, come il caso del lavoro citato in cui si riteneva economicamente provvido limitare il diritto di utenza ai soli cittadini che avessero una qualche professionalità agricola. Questo perché le Università agrarie erano ed in parte sono ancora oggi valutate in termini di sola produttività agricola.

²⁵⁹ Paolo Maddalena parla a tal proposito, richiamando l'articolo 52 della Costituzione, di un «sacro dovere» del Cittadino sia singolarmente sia quale parte di una comunità intermedia a difendere il territorio in cui vive mediante gli strumenti di partecipazione legislativa, amministrativa e giudiziaria previsti dalla Carta fondamentale. MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani*, pp. 116-127.

²⁶⁰ Alcuni recenti statuti di Università agrarie dimostrano come simile consapevolezza si stia progressivamente acquisendo da parte delle collettività locali. Per esempio l'articolo 4 dello Statuto universitario di Manziana contiene un significativo riferimento sia alla tutela del territorio che al benessere della comunità cittadina rappresentata: «In genere

I profili che riteniamo costituiscono la ricchezza delle Università agrarie dell'oggi e del domani e quindi delle Comunità che rappresentano, possono essere ricondotti a quattro ambiti: quello culturale, politico, sociale ed economico²⁶¹.

Riguardo il primo profilo, è suggestiva la nozione che recentemente è stata adottata per definire gli assetti fondiari collettivi: “patrimoni collettivi” e “spazi identitari”²⁶². Circa il primo significato, abbiamo già fornito una definizione generale che ora vale la pena di sviluppare per mettere in luce come i demani civici gestiti dalle Università agrarie corrispondano perfettamente a tale nozione. Se oggi visitassimo virtualmente le terre civiche per esempio del Lazio, avremmo la conferma visiva di come quei luoghi non siano informi distese di zolle ma spazi appunto identitari ricchi di storia, cultura e beni paesaggistici di grande valore. Le associazioni agrarie di Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Manziana, Cesano e Bracciano, per esempio, offrono all'utente e al “visitatore” un'incredibile varietà di risorse materiali (non solo ambientali ma anche archeologiche, documentali e storiografiche) e immateriali (come il complesso di tradizioni, folclore, eventi rituali, conoscenze trasmesse da una determinata comunità)²⁶³.

l'Ente promuove ed interviene in tutte quelle iniziative che propongono il migliore utilizzo della terra e l'elevazione materiale e sociale degli utenti. L'Università Agraria, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio o attraverso l'utilizzo di contributi, tutela il paesaggio e preserva il territorio quale bene collettivo in attuazione dell'art. 9 della Costituzione». Ancora più ampio nelle prospettive di intervento è lo Statuto di Colonna ove all'articolo 4 si statuisce che «l'Università agraria di Colonna, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli e zootecnici degli utenti ed opera per la conservazione del valore ambientale e naturalistico del proprio territorio, promuovendo lo sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico, garantendo la propria partecipazione alle scelte politiche ed all'attività amministrativa del comune ove ha sede il territorio stesso. Cura e difende il paesaggio quale bene universale della popolazione nazionale».

²⁶¹ Sul significato di questi quattro ambiti in rapporto ad una comunità locale, riteniamo siano particolarmente perentorie le parole del Professor Alberto Merler il quale individua il contenuto autentico di ognuna delle quattro categorie. In particolare, secondo l'illustre Sociologo, la dimensione culturale riguarda «la elaborazione della realtà fino a farla diventare idee da trasmettere, parte della nostra stessa modalità spirituale e materiale di essere umanità»; quella politica è «la dimensione della proposta attuativa, del modo e della forma di mettere insieme i diversi interessi fino a farli diventare possibilità di realizzazione»; quella sociale riguarda «un ventaglio molto ampio di situazioni, ma forse potremmo dire che in particolare si riferisce ad aspetti del rapporto fra le persone e fra i gruppi che compongono le comunità e le società; pertanto tale dimensione riguarda l'aspetto dell'incontro e dello scontro fra modi diversi di essere umanità»; la dimensione economica, infine, concerne «quei rapporti sociali di produzione, scambio e consumo di tipo materiale; riguarda pertanto le aspirazioni di benessere di ciascuno di noi attraverso i beni concreti». MERLER A., *Il ruolo delle comunità locali di fronte all'uso del patrimonio collettivo e delle risorse naturali*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, I (2006), Giuffrè, Milano 2006, pp. 31-32.

²⁶² Si tratta del titolo scelto per la 22° riunione scientifica del *Centro studi e documentazione sui demani civici e la proprietà collettiva* dell'Università degli Studi di Trento, diretto dal Professor Pietro Nervi. Il tema del convegno è stato appunto il seguente: *Patrimoni collettivi e spazi identitari: le nuove risorse dello sviluppo locale. Quali strategie degli assetti fondiari collettivi*. Proprio in tale occasione, alla quale abbiamo preso parte per il nostro ambito di studio, si è avuta l'opportunità di discutere circa l'importanza del legame tra il patrimonio civico e l'identità della Comunità locale su di esso stanziata quale occasione per una rinascita umana e anche economica degli enti gestori le proprietà collettive.

²⁶³ A titolo meramente esemplificativo e senza esaurire in alcun modo la descrizione dei beni immateriali e materiali custoditi da tali enti, potremmo richiamare le tombe etrusche presenti nei terreni civici di Manziana, le vestigia del Tempio etrusco (noto come Ara della Regina) di Tarquinia, la villa romana (detta della Fontanaccia) e i ruderi medievali di Allumiere, o, dal punto di vista naturalistico le faggete e la cerreta di Tolfa, I boschi caducifogli a *Quercus cerris* e *Quercus frainetto* di Nettuno.

Questo immenso patrimonio è legato indissolubilmente al secondo significato, quello di identità, nel senso che esso contribuisce a definire l'immagine specifica che una comunità ha di sé, immagine che costituisce una fonte di utilità e reddito in quanto idonea a generare attrazione estetico-paesaggistica²⁶⁴. Ebbene, le Università agrarie, in quanto enti gestori del patrimonio civico di una comunità, si pongono come ideale ponte di collegamento tra tali risorse e la valorizzazione dell'identità collettiva espressa dalle terre civiche e dalla collettività su di esse insediata. Da questo punto di vista, assume un ruolo importantissimo lo storico del diritto dal momento che, in virtù del suo peculiare statuto epistemologico, egli è vocato alla storicizzazioni dei luoghi su cui una comunità ha impresso la propria identità. Significative, a tal proposito, sono le parole di Paolo Grossi sull'importanza della storicizzazione, azione mentale che l'insigne Maestro del diritto delinea in modo pungente riferendosi all'attività intellettuale di Guido Cervati: «La prima esigenza per chi si accosta alla complicata materia (e di cui costui deve farsi portatore) è la storicizzazione di ogni situazione; una siffatta collocazione di ogni assetto collettivo nel tempo e nello spazio, ben all'interno di fatti geologici e climatici, economici politici e sociali, varrà ad esaltarne la tipicità, a pretenderne il rispetto nella sua singolarità, segnando confini e registrando diversità. Fondere e confondere una Regola dell'arco alpino orientale con un uso civico abruzzese o siciliano impedisce ogni possibilità di comprensione». Di questa opera di storicizzazione, le associazioni agrarie dovranno acquisire una maggiore consapevolezza favorendo il recupero e la valorizzazione di quelle peculiarità e singolarità che rendono incantevoli i paesaggi italiani²⁶⁵.

²⁶⁴ Sul valore economico dell'identità si veda NERVI P., *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale-risorse per lo sviluppo sostenibile*, pp. 60-62; AKERLOF G. – KRANTON R., *Identity and the theory of organizations*, in *Journal of economic perspectives*, I (2005), pp. 9-32.

²⁶⁵ A questo proposito dobbiamo segnalare un interessantissimo progetto, al quale abbiamo aderito, promosso da tre Università agrarie romane (Manziana, Cesano e Bracciano). Il contenuto di tale interessantissima iniziativa è riassumibile in un nostro intervento che è reperibile nel sito istituzionale dell'Associazione A. PRO.DUC e del quale ne riportiamo un estratto: «Il nome del progetto [ideato dalle Università agrarie di Manziana, Cesano e Bracciano] è evocativo, “*il cammino delle terre comuni*”, ed esso si presta a molteplici riflessioni e opportunità di sviluppo. Iniziamo allora dall'aspetto “fenomenologico”: il progetto *terre comuni* intende realizzare una serie di itinerari naturalistici e culturali che permettano di mettere in connessione le terre collettive gestite dalle Università agrarie e da altri enti simili del Lazio, con la possibilità di estendersi in tutta Italia. Un primo tracciato è stato percorso proprio in occasione della conferenza inaugurale del 21 gennaio [2017] e mette in comunicazione le confinanti proprietà collettive delle Università agrarie di Manziana, Cesano e Bracciano, terre che, come possiamo ben comprendere, rappresentano una risorsa naturale preziosa data la loro vicinanza alla Capitale. Accanto alla realizzazione di questi sentieri, il progetto ha previsto il supporto delle più moderne tecnologie digitali, allo scopo di diffondere il più possibile il messaggio e la cultura degli assetti fondiari collettivi. Si tratta della nota piattaforma integrata di *Lovinitaly* che consiste in una mappa digitale nella quale collocare, nel nostro caso, i territori gestiti dalle Associazioni agrarie i quali verranno immediatamente geolocalizzati e forniti di ampie descrizioni sia testuali che video-fotografiche accessibili dalla comunità “virtuale” e quindi dal potenziale turista che visitando poi quei luoghi potrà recensirli e contribuire così ad una sua maggior diffusione. [...] La intuizione più grande, a nostro avviso, degli ideatori del progetto è stato quello di realizzare un vero e proprio marchio che permetta di identificare e distinguere gli itinerari paesaggistici e culturali delle terre comuni rispetto ad altre esperienze che non appartengono alla cultura degli assetti fondiari collettivi. In questo modo noi crediamo si sia realizzato uno dei messaggi più alti lanciati nella ultima

Occupiamoci ora del secondo profilo ovvero quello di carattere politico. Le Università agrarie, in quanto comunità organizzata dotata di personalità giuridica, rappresentano oggi un valore prezioso per la realizzazione di una vera democrazia pluralistica che sappia accogliere e riconoscere la pluralità di ordinamenti viventi al suo interno²⁶⁶. Le modalità di governo che poco fa abbiamo delineato e che sono articolate su tre organismi politici (Presidente, Consiglio e Deputazione) sono allora un fulgido esempio di democrazia partecipativa e di virtuosa applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà. Quest'ultimo, infatti, come risulta dall'articolo 118 della Carta costituzionale, riconosce ai cittadini il diritto di partecipazione all'attività amministrativa per il conseguimento di interessi generali²⁶⁷. Nel caso delle terre civiche, il livello istituzionale più vicino alla comunità territoriale è rappresentato, per i luoghi che stiamo prendendo in considerazione, dalle Università agrarie come luogo che meglio possa

riunione scientifica tenutasi lo scorso novembre a Trento e che coincide con la volontà di mettere in luce il valore identitario delle proprietà collettive intese come patrimoni sui quali ogni comunità ritrova la propria storia, tradizioni, cultura e valori collettivi. Ecco allora che il marchio delle terre comuni diviene un potente veicolo di divulgazione del patrimonio identitario dei demani civici e di affermazione della loro immagine e reputazione agli occhi del consumatore quale risorsa preziosa per il loro sviluppo socio-turistico. A tutto questo dobbiamo aggiungere una lieta notizia provenienti dalla Regione Lazio che proprio alcuni giorni fa ha approvato una Legge recante «norme per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione dei grandi itinerari culturali europei, delle vie consolari romane e del patrimonio escursionistico della Regione Lazio». Ci auguriamo pertanto che le Università agrarie di Manziana, Cesano e Bracciano e le altre Associazioni agrarie del Lazio che vorranno aderire, potranno beneficiare delle opportunità e dei fondi regionali elargiti a sostegno di questa provvida normativa. Un'ultima annotazione riguarda il significato "metafisico" che il Cammino delle terre comuni ci lascia suggerire e che è rappresentato dall'importanza di creare una proficua e fertile rete di relazioni tra le Associazioni agrarie che amministrano le terre civiche e tutti coloro che per mandato professionale, accademico e soprattutto per legame identitario con il proprio territorio vogliono tutelare gli spazi collettivi».

²⁶⁶ Sul contributo vitale e positivo delle comunità intermedie al modello di democrazia pluralistica e partecipativa si veda RICOVERI G. (cur.), *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, CNS Ecologia politica, Roma 2005, p. 47; DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, pp. 132-136; NICOLETTI M., *Proprietà collettive e cultura della democrazia*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1 (2005), pp. 85-99; ORNAGHI L., *Il processo democratico nelle comunità rurali: profili politici e istituzionali*, in NERVI P. (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Cedam, Padova 2000, pp. 81-90; ORNAGHI L., *La 'comunità' come problema di intersezione fra discipline diverse*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Giuffrè, Milano, 1 (2016), pp. 1-13.

²⁶⁷ Sul significato del principio di sussidiarietà in rapporto alle comunità territoriali sono significativi i contributi di MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani*, pp. 116-119; CERULLI IRELLI V., voce *Uso pubblico*, in *Enc. dir.*, 1992, vol. XLV, p. 967; SIMONATI A., *La partecipazione nella gestione degli "usi civici": cooperazione fra livelli istituzionali e coinvolgimento delle popolazioni locali*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, Giuffrè, Milano, 1 (2016), pp. 77-91. L'autrice di quest'ultimo contributo suggerisce, molto opportunamente, una proficua relazione tra enti territoriali ed istanze superiori in considerazione del ruolo culturale e ambientale svolto dalle proprietà collettive: «Proprio dalla configurazione degli usi civici come parte del patrimonio paesaggistico (in senso sia ambientale, sia culturale), deriva che, da questo punto di vista, il potenziale fruitore è, in primo luogo, la comunità nazionale (comprensiva delle generazioni future). Ne consegue che il livello istituzionale statale, presso cui è radicato sul piano rappresentativo il corrispondente interesse, non può essere escluso dall'assunzione delle decisioni strategiche sulla gestione dei beni». SIMONATI A., *La partecipazione nella gestione degli "usi civici": cooperazione fra livelli istituzionali e coinvolgimento delle popolazioni locali*, pp. 83-84.

rappresentare le esigenze e i valori del territorio, in cooperazione con il Comune e le istanze superiori²⁶⁸.

Altro aspetto rilevante è quello etico-sociale²⁶⁹. Oltre che un patrimonio culturale e una concreta realizzazione di democrazia partecipativa, le terre delle Università agrarie rimandano ad un passato in cui le risorse naturali erano avvertite anche come strumento di solidarietà e di inclusione sociale²⁷⁰. È questo un tema “antropologico” che recentemente è stato oggetto di attenzione da parte del Legislatore mediante una interessantissima Legge nazionale dell’agosto del 2015 disciplinante il fenomeno dell’Agricoltura sociale²⁷¹, riguardante le azioni volte a favorire «lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali svantaggiate²⁷²». Simili attività di natura solidaristica volte appunto a beneficio della collettività locale potrebbero rappresentare un tipico campo di intervento delle

²⁶⁸ Circa il ruolo del Comune nella gestione diretta della proprietà collettiva, laddove non esistano o siano state sciolte le associazioni agrarie, l’esperienza del passato non è stata certamente positiva. Athena Lorizio, riferendosi soprattutto all’Italia centrale, documenta come «molti Comuni non hanno esitato a promuovere l’alienazione di vasti territori, anche in zone boschive, per favorire le urbanizzazioni e nuovi insediamenti. Ma anche i piani e programmi urbanistici sono stati condotti con criteri distruttivi del territorio, nella completa inerzia e connivenza dei comuni e delle strutture pubbliche sopraordinate. Le comunità di abitanti, a loro volta private della gestione diretta dei beni, non hanno potuto opporsi a spoliazioni e ai frequenti episodi di cattiva gestione: in molti casi, i singoli *cives* hanno dovuto sostituirsi all’ente comune, assente o inadempiente o in conflitto di interessi, ed agire in giudizio a tutela dei diritti della comunità». Questa situazione ci induce a ritenere come sia proficua l’alterità rispetto all’ente comunale, rappresentata dalle Associazioni agrarie in quanto enti deputati a rappresentare gli interessi della Comunità titolare del patrimonio civico e a valorizzarlo attraverso scelte compatibili con uno sviluppo locale sostenibile. LORIZIO M. A., *I diritti civici: analisi delle difficoltà attuali e prospettive di cambiamento*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Tellus, 4 (2002), p. 447.

²⁶⁹ Un contributo estremamente provvido in tale tematica è offerto dal volume curato da Alberto Merler in cui si mette in luce l’importanza etico-sociale del rapporto tra una Comunità e il suo territorio: MERLER A. (cur.), *Altri scenari. Verso il distretto dell’economia sociale*, Franco Angeli, Milano 2011.

²⁷⁰ Sul punto si veda REDFIELD R., *La piccola comunità, la società e la cultura contadina*, trad. it, Rosenberg & Sellier, Torino 1976; ROULAND N., *Antropologia giuridica*, trad. it., Giuffrè, Milano 1992; GROSSI P., *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Giuffrè, Milano, 1 (2008), pp. 15-17; DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, pp. 36-42.

²⁷¹ Ci riferiamo alla Legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale. Per un approfondimento sul tema si possono consultare Aldridge J. - Sempik J., *Social and Therapeutic Horticulture: Evidence and Messages from Research*, Loughborough University, 2002; SENNI S., *La buona terra. Agricoltura, disagio e riabilitazione sociale*, Università della Tuscia, Viterbo 2002; HASSINK J., VAN DIJK M., *Farming for Health. Green Care Farming across Europe and the United States of America*, Springer, Wageningen 2006; SEN AMARTYA K., *Scelta, benessere, equità*, Il Mulino, Bologna 2006; CIAPERONI A., DI IACOVO F., SENNI S., *Agricoltura sociale. Riconoscimento e validazione delle pratiche inclusive nel welfare*, in *Quaderni AIAB*, 2008; ELINGS M. - HASSINK J., *Green Care Farms, A Safe Community Between Illness or Addiction and the Wider Society*, in *Journal of Therapeutic Communities*, 29 (2008), pp. 310- 323; DI IACOVO F., *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori*, Franco Angeli, Milano 2008; DE ANGELIS C., - LAVENIA P., *L’Agricoltura Sociale: Il Caso del Lazio – Un modello di sostenibilità nel sistema di Welfare locale*, Consorzio Alberto Bastiani, Roma 2008; CASTELLANI A., *Manuale per l’approccio orticolturale nella riabilitazione della Disabilità Intellettiva*, Scuola Agraria del Parco di Monza, 2011; DE ANGELIS C. (cur.), *Agricoltura sociale Bene Comune - Year Book 2015*, Tipografia Meegazzo, Roma 2015.

²⁷² Art. 1, Legge 18 agosto 2015, n. 141.

associazioni agrarie, ispirate a logiche estranee al profitto individuale e alla massimizzazione delle attività produttive. Nonostante questo, il Legislatore con la menzionata normativa non ha saputo cogliere la grande opportunità che avrebbero potuto offrire gli assetti fondiari collettivi, limitandosi ad indicare come possibili esecutori della Legge gli Imprenditori agricoli²⁷³. Ci auguriamo quindi che in un prossimo futuro siano poste norme specifiche in grado di incentivare tale tipica vocazione delle terre civiche.

Infine un'ultima annotazione sul profilo economico. A differenza del passato in cui le proprietà collettive erano viste come forme di economia primitiva, se non addirittura vere negazioni dei principi economici, oggi, grazie soprattutto all'enorme successo delle analisi scientifiche del premio Nobel Elinor Ostrom, si è compreso come gli assetti fondiari collettivi siano un validissimo modello di gestione alternativo alla logica privata e pubblica²⁷⁴. Pur non potendo esprimere autorevoli giudizi su una disciplina estranea al nostro ambito metodologico, appare evidente che le associazioni agrarie, se riusciranno a comprendere l'importante ruolo di intermediari tra il patrimonio che gestiscono e la comunità che su di esso ha depositato la propria identità, saranno protagoniste, per usare la definizione di un economista, di un autentico «sviluppo autoctono sostenibile e durevole»²⁷⁵.

4. CONCLUSIONI

L'evoluzione della questione proprietaria nei territori di San Pietro che abbiamo ricostruito in queste pagine non seguì, come la storia sovente ci insegna, una linea univoca e continua. Il

²⁷³ Art. 2, comma 1, Legge 18 agosto 2015, n. 141: Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 [...].

²⁷⁴ Su questo tema, *ex multis*, si ricordano HESS C.- OSTROM E., *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, trad. It., Mondadori Milano 1978; BERKERS F., *Common Property Resources. Ecology and Community Based Sustainable Development*, Belhaven Press, London 1989; BROMLEY D. W., *Essays on the Commons*, University of Wisconsin Press, Madison 1990; LESSIG L., *The future of ideas: the fate of the commons in a connected world*, Random House, New York 2001; CASARI M. – PLOTT C. R., *Decentralized Management of Common Property Resourced: Experiments with a Centuries-old Institution*, in *Journal of Economic Behavior and Organization*, 51 (2003), pp. 217-247; OSTROM E., *Governing the Commons: The evolution of institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York 1990, tr. It., *Governare I beni collettivi*, Marsilio, Venezia 2006.

²⁷⁵ È la felice espressione adottata da Pietro Nervi in un suo recente contributo sugli assetti fondiari collettivi per i quali ha autorevolmente proposto un modello di gestione «che si rifà alle azioni di sviluppo sostenibile e durevole per i territori e consente di identificare nel potenziale di produzione del patrimonio civico uno dei motori dello sviluppo territoriale». NERVI P., *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale–risorse per lo sviluppo sostenibile*, p. 64.

percorso che dall'unità d'Italia è giunto al momento storico odierno è stato segnato da continue battute di arresto, progressi, accelerazioni seguite ancora da regressioni e successive riprese. In questo scenario così volubile e frastagliato, abbiamo creduto di individuare tre passaggi essenziali ai fini del nostro lavoro.

Il primo in particolare è quello che dopo l'unità d'Italia, grazie al contributo di eminenti giuristi quali Giovanni Zucconi e Tommaso Tittoni, ha permesso una lenta ma costante riabilitazione storico-giuridica del ruolo delle proprietà collettive, momento che raggiungerà il suo acme con la Legge del 1894, vero capolavoro legislativo che riconobbe espressamente l'istituto dei demanii collettivi e la personalità giuridica degli enti deputati alla loro gestione, come le Università agrarie dell'Italia centrale. Tale momento di grande progresso scientifico, dal punto di vista terminologico, ha visto il passaggio dalla nozione dispregiativa di servitù d'uso, espressione che rende plasticamente l'idea di un peso intollerabile all'altrui proprietà, a quella di demanii collettivi con cui si riconobbe finalmente la dignità e la natura dominicale dei diritti civili.

Questa prima fase di importanti progressi nella teoria sugli assetti fondiari collettivi fu segnata da un prolifico ed elevato dibattito sulla questione proprietaria che abbiamo cercato di ricostruire mediante i lavori di alcuni giuristi e pratici tra i quali Luigi Frezzini, Alberto Cencelli Perti, Giovanni Curis, Ettore Ciolfi e Carlo Calisse. Molte di queste personalità presero parte alla Commissione di riforma sui domini collettivi sulla quale (vista la mancanza di uno studio a riguardo) ci siamo soffermati dal momento che i risultati delle ricerche intraprese al suo interno, pur non traducendosi in Legge, furono di altissimo valore scientifico.

A questo momento storico di evoluzione corrispose, dopo il picco rappresentato dai lavori della Commissione di riforma Quarta e Mortara, una fase di regresso che porterà alla Legge "fascistissima" del '27 la quale segnò il ritorno ad un atteggiamento ostile verso gli assetti fondiari collettivi, riassumibile simbolicamente nel passaggio dalla nozione di demanii collettivi a quella molto meno benigna di usi civili.

Infine, registriamo una rinascita della discussione scientifica sulla questione proprietaria grazie sia al dibattito internazionale sui *Commons* sia al lavoro di grandi giuristi e meritori centri nazionali di studio sul fenomeno delle proprietà collettive come quello di Trento e dell'Aquila. Questo ci ha indotti a documentare un ulteriore cambiamento, questa volta estremamente provvido, dalla nozione ormai datata ed equivoca di usi civili a quella ben più ampia e complessa di patrimoni civili. Ispirati da questo nuovo approccio verso le proprietà collettive, abbiamo proposto un personale punto di vista sulla questione proprietaria, assumendo come caso pratico

di studio le Università agrarie del Lazio, scelta giustificata dal punto di vista geografico con la loro collocazione nei luoghi oggetto di questo lavoro e dal punto di vista storico per il fatto che si pongono in diretta continuità con la Legge ideata da Tommaso Tittoni nel 1894, la quale ne riconobbe la personalità giuridica e l'importanza socio-economica.

A questo punto lo studioso di Storia del Diritto, dopo aver analizzato dal suo peculiare osservatorio il procedere della storia e aver consegnato il frutto della propria fatica, non può che guardare al futuro, dialogando proficuamente - ma senza abbandonare il proprio strumentario professionale - con il Legislatore odierno e il cultore di diritto positivo e proponendo una sua visione della questione proprietaria che restituisca centralità alle comunità intermedie.

CONCLUSIONE

Il lungo e complesso percorso che ora cercheremo di sintetizzare, individuandone gli apporti originali, costituisce il tentativo di ricostruire la storia proprietaria di un luogo specifico, luogo identitario - che abbiamo definito con la nozione di territori di San Pietro - in quanto esprime una cultura e una mentalità giuridica determinate dal peculiare punto di vista delle forme di appartenenza del suolo. Questa è stata la principale chiave di lettura del lavoro che ha permesso di leggere dietro le complesse e astratte architetture giuridiche dei diversi assetti proprietari l'emersione di una cultura che ne ha permeato non solo le forme esteriori, ma pure il modo di manifestarsi sulle *res o*, nel nostro caso, sulla terra quale osservatorio privilegiato del presente studio.

A questa ricerca di una mentalità giuridica ha corrisposto la prima partizione del lavoro a cui abbiamo dato una nostra interpretazione grazie al tesoro di notizie emerse dall'Archivio dei Conti Falzacappa di Tarquinia. Le polverose carte raccolte diligentemente da un personaggio di primo piano nelle vicende proprietarie del primo Ottocento, Casimiro Falzacappa, ci hanno restituito la vivida immagine di due mentalità tra loro opposte ed inconciliabili: da un lato, la voce favorevole alla proprietà privata quale modello prevalente nel rapporto tra uomo e terra, sigillo di una cultura giuridica che rappresenta la cifra tipica della modernità; dall'altro, la voce di un *altro modo di possedere* che assegna un ruolo primario alla comunità anziché al singolo, estrinsecandosi quindi in forme collettive di appropriazione che costituiscono lo specchio fedele di un'altra cultura giuridica, quella medievale.

Dopo aver delineato le idee e i valori della questione proprietaria, abbiamo cercato, nel secondo capitolo della Tesi, di mettere in pratica tali principi volgendo lo sguardo all'avvincente discussione sul rapporto tra uomo e natura che coinvolse Tribunali, Comunità, Organi di governo, Giuristi, Filosofi ed Economisti e che si tradusse in interessanti manifestazioni legislative. Anche in tale ambito, la fonte principale di studio è stato l'Archivio Falzacappa dal quale abbiamo estratto una ricchissima documentazione che ha gettato nuova luce sulle vicende proprietarie nei territori di San Pietro, dalla seconda metà del settecento sino alla metà del XIX secolo.

Una prima acquisizione importante è stata di aver individuato l'origine del dibattito sulle forme di appartenenza che è stato identificato nel peculiarissimo assetto proprietario tipico dei territori di San Pietro ove, sino agli inizi del secolo XX, sussisterà un regime giuridico-agrario foriero di odi e questioni: le servitù di pascolo su terreni privati. Era questa una modalità promiscua di godimento del suolo presente in modo massiccio nelle terre di San Pietro che per sua natura metteva in relazione due centri di interessi diversi e contrapposti: da una lato, il proprietario del fondo, dall'altro, la comunità in quanto titolare dei diritti collettivi di pascolo. Questa promiscuità nella titolarità dei diritti su uno stesso fondo, se nell'ordine giuridico-economico medievale non fu fonte di gravi dissidi, in quello moderno non poteva essere più tollerata.

Così, a partire dalla fine del secolo XVIII, in modo prima marginale poi con sempre più impeto, si originò una grave questione proprietaria sul modo di superare tale promiscuità, problema che, come possiamo immaginare, assorbì al suo interno i valori e le idee sottese alle due mentalità che abbiamo identificato all'inizio del lavoro.

I fautori della proprietà individuale sostenevano la totale liquidazione dei diritti agrari collettivi, considerati come vestigia di un torbido passato e di una teoria socio-economica inaccettabile. L'immagine che costoro avevano davanti a sé era la proprietà privata e il culto dell'individuo a scapito dei valori espressi dalla comunità come luogo relazionale e di intermediazione tra l'uomo e la terra. A siffatta logica furono ispirate, citando solo alcuni casi trattati nel corso del lavoro, le sentenze della Sacra Rota Romana di fine settecento, i lavori della Congregazione economica, le decisioni dei Tribunali della Repubblica romana, sino alla Notificazione pontificia del 1849 e alla vigente Legge n.1776 del 1927.

I fautori della proprietà collettiva invece ritenevano che quei diritti civici ereditati dal passato fossero un patrimonio da preservare e soprattutto non potessero essere qualificati come deprecabili pesi imposto sopra l'altrui proprietà, bensì come vere forme di dominio attribuite ad una comunità. Proprio quest'ultima, sin dai primi tentativi di polverizzazione degli usi civici, fu la paladina della dignità di siffatte forme di appartenenza che si pretendevano di cancellare senza corrispondere ai

titolari un giusto compenso. A questo proposito, dallo spoglio dell'Archivio Falzacappa sono emerse le memorie presentate dalle Comunità locali agli organi giudiziari e di governo prima pontifici poi repubblicani le quali hanno consentito di comprendere nel dettaglio le ragioni giuridiche ed economiche che si opponevano alla liquidazione dei diritti agrari collettivi. Il dato più interessante è stata la consapevolezza che gli usi civici fossero “veri diritti di proprietà popolari” appartenenti ad un patrimonio consuetudinario di origine antichissima tanto da immedesimarsi nella stessa identità culturale cittadina.

Come abbiamo potuto constatare, a parte le comunità territoriali (che opposero una invincibile resistenza alla liquidazione del proprio patrimonio civico) e alcuni personaggi solitari (come Monsignor Alessandro Buttaoni sul cui voto economico-giuridico ci siamo soffermati lungamente), il secolo XIX vide il trionfo dell'individualismo proprietario, mentalità che pervase infatti la maggior parte delle opere legislative nei territori di San Pietro quale segno visibile di una cultura giuridica basata sul mito della proprietà privata. Di questo particolare momento storico, le carte dell'Archivio Falzacappa serbano una documentazione veramente impressionante che ci ha condotti alla prima opera legislativa nella quale abbiamo individuato i sintomi premonitori del cambiamento culturale nei confronti delle proprietà collettive, il *motu proprio «il vivo impegno»* del 15 settembre 1802. Quest'ultimo ha segnato ufficialmente l'inizio dell'ostilità del governo pontificio nei confronti dei diritti agrari collettivi, in particolare dei diritti di pascolo, accusati impietosamente di rappresentare un intollerabile ostacolo al progresso economico dello Stato.

A queste dichiarazioni programmatiche, seguirono i progetti, volti a darne concreta applicazione, che abbiamo analizzato in modo particolareggiato prima attraverso gli atti della Sacra Congregazione Economica, poi attraverso il consesso cardinalizio creato specificamente per dibattere sulla questione proprietaria ovvero la Congregazione *ad referendum* sui pascoli. Di quest'ultima abbiamo seguito nel dettaglio le discussioni alle quali prese parte con autorevolezza anche lo stesso compilatore dell'Archivio Falzacappa, il Conte Casimiro, continuamente interpellato dai Cardinali riuniti in Congregazione ed in particolare dal suo segretario, Monsignor Nicola Milella. Costui, al fine di documentare le perturbazioni economiche e giuridiche arrecate dai diritti agrari collettivi, svolse delle “visite” nei luoghi che avevano maggiormente difeso il regime agrario proprietario degli usi civici come Tarquinia, Viterbo, Nepi e Montalto di Castro. La lettura delle dettagliatissime relazioni del Monsignore ci hanno così restituito un quadro estremamente particolareggiato degli interessi socio-economici sottesi alla questione proprietaria da cui è emerso come in quel particolare momento storico, sempre più segnato dall'individualismo proprietario, le stesse compagini sociali che fino a quel momento avevano difeso la dignità dei diritti collettivi, finirono per lasciarsi

soggiogare dalle “nuove idee”, perseguendo il fine di monopolizzare le risorse collettive a proprio beneficio, anziché a profitto dell’intera comunità di utenti.

Il momento culminante di questo lungo periodo di ostilità nei confronti dei diritti civici fu la Notificazione pontificia del 1849 di cui abbiamo ricostruito la genesi e la stessa applicazione pratica in ambito processuale grazie ad una controversia emersa dall’Archivio Falzacappa. Nel testo della legge papale abbiamo ravvisato la conclusione ideale di quel processo di *reductio ad unum* delle forme appropriative e associative iniziato nella prima metà del settecento e volto a dissolvere il multiforme paesaggio giuridico medievale in favore della sola proprietà privata e del suo titolare, ormai sottratto da ogni dinamica di tipo relazionale.

Dopo aver visto nel capitolo secondo le manifestazioni più violente dell’individualismo proprietario, nel terzo abbiamo registrato un significativo mutamento nel modo di intendere la appartenenza delle cose. In effetti, gli inizi del XX secolo, dischiusero una nuova luce nella questione proprietaria grazie al contributo, scientificamente elevatissimo, di studiosi e uomini politici di primo piano tra i quali ebbero un ruolo decisivo Giovanni Zucconi e Tommaso Tittoni e tanti altri giuristi non opportunamente valorizzati dalla storiografia come Luigi Frezzini, Alberto Cencelli Pertini, Ettore Ciolfi, Oronzo Quarta e Lodovico Mortara. Costoro inaugurarono una nuova stagione nel dibattito sugli assetti fondiari collettivi i quali lentamente, grazie anche ad un contesto culturale diverso, ricevettero sempre maggiore attenzione e comprensione sino alla Legge del 1894 e alle illuminanti indagini della Commissione Quarta e Mortara che hanno segnato il momento culminante di un’opera di revisione scientifica e culturale. Il simbolo di questo mutamento lo abbiamo individuato nel nuovo modo di configurare giuridicamente i diritti agrari collettivi non più qualificati come servitù, al fine di rendere l’idea negativa di un insostenibile peso imposto sull’altrui proprietà, bensì come veri e propri diritti di proprietà assimilabili a forme di condominio.

Il prodotto giuridico più alto di tale momento assai propizio per una rinnovata questione proprietaria, fu l’istituzione, con la Legge 4 agosto 1894, n. 397 valevole nelle sole ex provincie pontificie, dei domini collettivi e il rilancio, dopo la parentesi negativa dell’Ottocento, del ruolo delle Associazioni agrarie (come le Università agrarie laziali) quali strutture rappresentanti gli interessi prima di tutto sociali e culturali della collettività che sul proprio territorio esercitasse forme di dominio collettivo. La promulgazione di un testo legislativo che per la prima volta riconosceva il valore e la dignità storico-giuridica degli assetti fondiari collettivi favorì, come abbiamo visto, un diffuso interesse da parte di Storici, Giuristi ed Economisti tanto da discutere sulla opportunità di estendere tale provvida normativa alle altre provincie italiane nelle quali permaneva una regolamentazione ancora profondamente individualista.

Tuttavia, su questa importante conquista delle comunità e della scienza giuridica, si abbatté, con l'instaurazione del regime fascista, la Legge del 1927 che, unificando in modo artificioso tutte le realtà proprietarie della penisola, operò una scelta nettamente favorevole alla liquidazione dei diritti collettivi, segnando un anacronistico ritorno al passato.

Nonostante questo e deludendo le aspettative del Legislatore del 1927 che ne voleva la completa cancellazione, nei territori di San Pietro le Associazioni riconosciute dalla Legge ideata da Tommaso Tittoni, come le Università agrarie, non svanirono nel nulla, ma ancora oggi rappresentano una testimonianza vivente di un'altra mentalità incentrata sul ruolo delle comunità intermedie. In effetti, il rinnovamento culturale e giuridico aperto dalla Legge "Tittoni" del 1894, seguito da una fervida discussione scientifica oltre che spesso da violenti moti popolari, lasciò nelle terre di San Pietro una traccia visibile di quella peculiare fase storica che ancora oggi possiamo apprezzare grazie ai numerosi enti che amministrano le proprietà collettive nell'Italia centrale.

Tra le associazioni istituite o riconosciute, perché già esistenti, dalla Legge del 1894, noi abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle Università agrarie, prodotto notevole del prolificissimo dibattito storico-giuridico di fine Ottocento, le quali gestiscono gli assetti fondiari collettivi nel Lazio e in alcune località dell'Umbria e rappresentano un'opportunità preziosa per sperimentare forme di governo che diano senso al principio costituzionale di sussidiarietà e ad uno sviluppo integrale della persona, vista come essere relazionale legata dal sottile filo della tradizione e della identità culturale ad un determinato luogo. Nelle Università agrarie abbiamo riposto infine le nostre speranze in un cambiamento antropologico in favore della persona e della natura, non più freddamente analizzata dalla sola scienza economica come fattore di produzione agricola, bensì come patrimonio civico nel quale è sepolta l'identità di una comunità e il suo futuro, consapevoli che valorizzando proprio quella identità risieda la possibilità del vero progresso umano.



APPENDICE DOCUMENTALE¹

¹ In questa sezione, riporteremo alcuni documenti significativi estratti dall'Archivio dei Conti Falzacappa di Corneto-Tarquinia.

1. LA VOCE MEDIEVALE: LE COMUNITÀ²

² Dall'Archivio dei Conti Falzacappa sono emerse numerose memorie presentate, in difesa dei diritti collettivi, dalle Comunità locali innanzi le istanze superiori nel corso dell'itinerario cronologico oggetto della ricerca. Tra queste furono particolarmente attive e pressanti le "voci" di Viterbo, Tuscania, Tarquinia, Nepi e Sutri, luoghi in cui siffatti diritti avevano una consistenza ragguardevole.

Memoria presentata dalla Comunità di Corneto alla Sacra Congregazione Economica³



³ Memoria economica sui pascoli comunali cornetani per il consiglio municipale, gonfaloniere ed Anziani come rappresentanti la popolazione della città di Corneto, Roma 1822.

di molti Secoli: sistema rispettato dagli Stranieri, per cui quel Territorio ad onta delle continue contraddizioni, alle quali sono sempre esposte le più savie, ed utili istituzioni, fu sempre riputato il più culto, e il più florido delle Provincie Suburbane, e fu onorato dai Sommi Pontefici col nome di GRANAJO DI ROMA.

2 Fu un atto luminoso di paterna giustizia insieme, e di clemenza quello, che permise a Corneto, e alle altre Comunità dello Stato di esporre umilmente al Trono le loro preghiere, e i loro voti. E questo è un titolo di più alla profonda divozione per il più Augusto, e il più Santo di tutti i Principi, e di riconoscenza per i Supremi Magistrati, che siedono in questo Sagro Consesso; Noi ne profiteremo con parsimonia sotto il rapporto della più scrupolosa verità, e del bene della Famiglia comune. Noi vi esporremo, Etti Padri, tutte le circostanze dell'Agro Cornetano, il sistema, e lo stato della sua Agricoltura, e l'indole delle sue istituzioni. Esamineremo quindi freddamente i pochi, e recenti atti di Amministrazione del nostro Governo, che ci si oppongono, gli esempj degli altri Governi, e le teorie degli Scrittori di pubblica Economia, per conoscere, se questi atti, questi esempj, e queste teorie siano prudentemente applicabili a quelle circostanze, che non possono cangiarsi. Noi ci asterremo, per quanto è possibile, dalla questione di dritto, questione però essenzialissima in una Legge, che statuisce sulla proprietà di una numerosa, e laboriosa classe di Cittadini, rimettendoci in questa parte al Voto dell'illustre Prelato, ed insieme Giureconsulto Monsignor Alessandro Buttaoni, fatto per onorevole comando della medesima Sagra Congregazione Economica nel 1802. in risposta al Voto Economico di Monsignor Vergani, il qual Voto stampato separatamente col permesso dei Superiori qui annesso si umilia: Nel qual Voto d'appresso i principj del Gius pubblico Pontificio con una grande solidità si sviluppa, se in questo caso sussista quella necessità, o quasi necessità, per cui il Principe col suo dominio eminente dispone, colle giuste, ed intere indennità, delle proprietà de'suoi Sudditi, ed in cui si trovano raccolte moltissime preziose nozioni pratiche sui Pascoli delle Provincie Suburbane, dei quali soltanto allora si proponeva l'abolizione, e che ora si propone di estendere a tutti i Pascoli pubblici dello Stato (a).

ART. I.

(a) L'opinione di questo distinto Personaggio è di tanto maggior peso, in quanto che è noto ai Cornetani limitrofi al Territorio della Tolfa sua Patria, che Egli vi possiede circa 150. Rubbia di Terra soggette al gius pascenti, che

ARTICOLO I.

Esposizione delle circostanze geografiche, fisiche, statistiche, ed economiche del Territorio Cornetano.

- 3 Noi seguiremo in questa breve esposizione il metodo seguito dall'illustre Matematico, ed Idrraulico Ab. Leonardo Ximenes, che è uno degli Autori, che ci si obiettano, nelle sue Relazioni fatte nel 1765. al Gran Duca Pietro Leopoldo sulla Maremma Senese poco distante dalla Cornetana. Le pianure di questa costeggiano il Mar Tirreno dalla parte di Mezzogiorno, e Scirocco, e la sua punta più Australe è a 42. gradi di latitudine, e minuti 8. Confina a Levante coi Territorj di Civita Vecchia, e della Tolfa, al Nord con quelli di Viterbo, e Toscanella, a Ponente coi Campi di Montalto.
- 4 La sua superficie è di Rubbia 14481., e Staja 11., ossia di miglia quadrate 121. circa; Essa è bagnata dalla parte Orientale dal Fiume Mignone, è attraversata quasi nel mezzo dalla Marta, che sgorga dal Lago di questo nome, fiume più grande, e che sarebbe navigabile, quantunque non mai navigato. E' divisa dal Fiume Arnone dai Campi di Montalto; E' inoltre irrigata da molti altri Fossi, o Torrenti, i quali, o influiscono nei detti fiumi, o sboccano direttamente in Mare.
- 5 Tutte queste acque sono senz'arginature artificiali, e quindi frequentemente straripano; e così pel soverchio inaspimento del suolo, e pel calore dei venti Africani, che

A 3

in virtù della proposta Legge si consoliderebbe al gius serrendi. Deve qui anche osservarsi, che Monsig. Buttaoni sottoscrisse nel 1806. le due Scritture dei Cornetani, QUATTRE ANNI DOPO che avea emesso il suo Voto Consultivo commessogli dalla S. Congregazione Economica, di modo che quella firma fu in conferma della sua precedente opinione formata sulla sola ricerca del vero; Deve finalmente avvertirsi essere scorso un errore di Tipografia nelle firme di una di quelle Scritture ora ristampate nel Sommario distribuito alla Sagra Congregazione, leggendosi sotto la firma = ALESSANDRO BUTTAONI = quella di Angelo Vera, che non ha mai esistito, quando deve leggersi = ANGELO VERGA = defonto già da dodici Anni, che era allora Curiale dei Cornetani, Uomo di non ordinaria dottrina, e versatissimo nelle materie Annonarie, avendo sempre assistito il Sig. Abbate Fabj anch'esso defonto, ed uno dei più intelligenti Fiscali dell'Anno di Roma.

gli soffiano in faccia, è tale la malignità dell'aria del Territorio Cornetano, che in esso non esiste alcuna Casa Colonica propriamente detta, e niuna Famiglia può dimorarvi stabilmente in Campagna; Vi sono solamente quà, e là sparsi pochi Casali sostituiti alle Capanne a semplice ricovero, e non a stabile abitazione dei Pastori, e dei Lavoratori di Campagna; Som. num. 5.

6 Corneto è fabbricata in un amena collina alla distanza di circa tre miglia dal Mare, dove esisteva una volta l'antica Gravisca; Che questo tratto di Paese fosse insalubre fin da tempi antichissimi, ce lo attesta Virgilio nel lib. 10. dell' Eneide vers. 182.

Tercentum adiciunt (mens omnibus una sequendi)

Qui Caerete domo, qui sunt Minionis in arvis;

Et Pyrgi veteres, INTEMPESTAEQUE Gravisca.

Il qual luogo così illustra Servio, l'antico Commentatore di Virgilio = *Intempestas Gravisca ACCIPIMUS PE-STILENTES; et secundum Plinium in Naturali Historia, et Catonem in originibus, ut intempestas intelligas sine temperia, id est, tranquillitate: nam ut ait Cato: Ideo Graviscae dicte sunt, QUOD GRAVEM AEREM SUSTINENT*; Ed il nostro Annibal Caro così traduce:

... dai Campi di Mignone

... Dai Pirgi Antichi, e dalle aperte Spiagge

Della non salutare Gravisca (a).

La

(a) L'opinione comune è che Gravisca fosse dove oggi è Montalto; ma il dotto P. Arduino Commentatore di Plinio non dubita, che Corneto sia stato edificato sulle rovine di Gravisca, poichè nell'annotazione 8. del cap. 8. del libro 5. di Plinio alle parole = *Gravisca, Castrum novum, Pyrgi* = così si esprime = *Fuere igitur tria oppida; GRAVISCIS EX-CISIS SUCCESSIT CORNETUM: Castronovo S. Marinella, Pyrgis S. Severa* = Virgilio pone la pestilente Gravisca nelle Campagne bagnate dal fiume Mignone, che scorre vicino a Corneto. Tito Livio nel lib. 40. Cap. 29. racconta, che sotto il Consolato di P. Cornelio Cetego, e di M. Bobio Tamfilo, o Pamfilo, vale a dire nell' Anno 572. di Roma, fu condotta una Colonia a Gravisca = *in agrum Etruscum de Tarquiniensibus quondam captum* = Ora nel Territorio di Corneto due vaste Tenute spettanti l'una a S. Spirito di Roma di Rub. 1098., e l'altra di Rub. 575. al Sig. Principe Borghese, ritengono ancora l'antico vocabolo di Tarquinia, e le rovine di questa Città distrutta esistono tuttavia al Nord di Corneto nel confine quasi dell'attuale suo Territorio. Il Giureconsulto Gelsio nella Leg. 30. del lib. 51. dei Digesti fa menzione della Repubblica dei Gravisani, come vicina alla Via Aurelia, la quale siccome è noto, e dimostra il Fabretti nella sua

7 La sua Popolazione è di 3070. Anime secondo lo Stato esibito dai Rev. Parrochi nello scorso Anno 1822., Som. n. 4., delle quali 864., vale a dire DUE SETTIMI, non sono nate in Corneto, Som. num. 5., ma venute o dal Regno di Napoli, o dalla Toscana, o scese dalle nostre Montagne, attratte dalla comunanza dei Pascoli = avendo trovato in questa benefica, e salutare istituzione il più gran vantaggio, ed eccitamento ad esercitare l'Agricoltura, e per conseguenza il più forte stimolo a superare le difficoltà di questo Clima insalubre = come attestano DIECISSETTE Capi di Famiglia Forestieri, ed ora Agricoltori domiciliati in Corneto, Somm. num. 6.

8 Le 14,481. Rubbia, che compongono l'Agro Cornetano (eccettuati i Ristretti, o sia i Terreni piantati a Vigne, Oliveti, Canneti, ed Orti, che sono Rub. 726.) sono divise in 42. Possidenti, 26. de'quali Luoghi Pii, in gran parte esteri, come la R. C. A. per Rub. 1324., S. Spirito di Roma per Rub. 1574., il Rmo Capitolo di S. Pietro per Rub. 607., o grandi Famiglie Estere, come il Principe Borghese per Rub. 848., il Marchese Sacchetti per Rubbia 973., come risulta dallo Specchio dettagliato, e legale del Territorio di Corneto, che separatamente si distribuisce.

9 Della totalità del Territorio Cornetano, meno i Ristretti, 11,570. Rubbia, vale a dire QUATTRO QUINTI, sono concentrati in poche mani di Luoghi Pii in gran parte Esteri, di Corpi Morali non Coltivatori, e di grandi Famiglie Forestiere, e sole 2910. Rubbia, vale a dire un quinto del Territorio, è in mano dei Cittadini Cornetani. Questi calcoli possono verificarsi da ognuno sullo Specchio predetto.

10 Di queste 14,481. Rubbia 5099. sono esenti dalla comunanza del Pascolo da tempo immemorabile; e di queste 5099. Rubbia 4,801. appartengono a Luoghi Pii Esteri, o a grandi Famiglie Forestiere, e sole 297. Rubbia appartengono a Famiglie Cornetane.

11 In questo vastissimo tratto di Paese, in cui da tempo immemorabile i Proprietari non sono stati in nulla impediti dalla comunanza del Pascolo a migliorare l'Agricoltura, tutto è nudo, e deserto, e non s'incontrano che DUE SOLE RUBBIA, E SETTE STAJA di Terra riuote

A 4

a mi-

dissertazione de Aquis, et Aqueeduct., costeggiava le rive del Mar Tirreno = *Reipublice Gravisconorum lego in tutellam viae reficiendae, quae est in Colonia eorum usque ad Viam Aureliam* =

- ☞ a miglior coltura, vale a dire una quantità infinitesimale, come dall'annesso Specchio rilevasi.
- 12 Ervi un'altra non piccola estensione di Rub. 1066. e Staja 13. sottratte recentemente alla comunanza dei Pascoli dal 1747. in poi con diverse Grazie Sovrane; Di queste 1066. Rubbia, 659. appartengono a Luoghi Pii, o a Forastieri, e 427. a Famiglie Cornetanee.
- 13 Anche qui da molti Anni i Proprietari non hanno avuto alcun impedimento dai Pascoli Comuni a migliorare. Eppure qual sia lo stato di queste Tenute, leggetelo Emi Padri in *Som. num. 7. e 8.* Qui niuno, o non valido ricato, poca Sementa, niun Fabricato nuovo fatto dopo la liberazione, fuori di un Fienile, e di una Gassetta a ricovero di Pastori; Vi s'incontrano dodici sole Rubbia di terra, vale a dire LA NOVANTESIMA PARTE, ridotte a miglior coltura, cioè Rub. 11. e Staja 12. nella Tenuta di Taccone del Sig. Mastelloni, e Staja 4. in quella di S. Savino del Sig. Martellacci.
- 14 Restano 6664. Rubbia soggette al Pascolo Comunale; In questa parte del Territorio si trovano 726. Rubbia, vale a dire LA NONA PARTE, rivestite di Vigne, Oliveti, Canneti, ed Orti, e divenute libere dalla comunanza del Pascolo col solo fatto della miglior coltura, senza bisogno di alcuna Concessione, in virtù dei soli Statuti Agrari Cornetani, che lasciano in questo ai Proprietari del *gius serendi* una libertà indefinita.
- 15 Delle residue 5938. Rubbia di Terreni aperti, che realmente rimangono soggette alla comunanza del Pascolo con certe leggi, e regolamenti, 4478. appartengono a Luoghi Pii in parte Esteri, e a Possidenti Forestieri, e Rubbia 1459. a Famiglie Cornetane, cosichè la nuova Legge proposta andrebbe nella massima parte a profitto di Corpi, e di persone, che non possono coltivare, e che non migliorerebbero in avvenire le nuove Terre libere, come per il passato non hanno migliorato le antiche Tenute, che da tanto tempo possiedono libere nel Territorio Cornetano.
- 16 Queste 5938. Rubbia di Terre Comunali, quantunque spettanti a pochi Proprietari per il dritto di seminare, sono divise in 370. porzioni, che s'intersecano fra loro, di modo che la comunanza del Pascolo in queste Terre è stata anche occasionata, io penso, dalla necessità delle abbeverature naturali, che abbondano in Corneto, e dalla scarsità delle artificiali; non essendovi che tre fontanili nell'estensione di 121 Miglia quadrate, e la loro liberazione darebbe luogo alla perdita di una gran quantità di terreno, e ad infinito querela di danni per tanti passaggi, ancorchè si stabilissero con non lieve imbarazzo delle nuove reciproche servitù di transito tra i Particolari.
- 17 In questo 5938. Rubbia di Terre Comunali si fa la maggior

- parte dell'anno sementa dell'Agro Cornetano, la quale ascende a DUE MILA E DUECENTO Rubbia l'anno, comprendendovi ancora questi ultimi tre anni, in cui per la soverchia abbondanza, e quindi per il vilissimo prezzo dei Cereali sonosi naturalmente diminuite le Sementi, *Somm. num. 9.* Vivono in esse circa TREMILA capi di Bestiame grosso, e QUATTORDICI MILA pecore spettanti a tutti Cittadini abitanti in Corneto.
- 18 Come accada questo fenomeno, che però è una verità di fatto incontrastabile, che oltre i documenti esibiti può verificarsi sulla faccia del luogo, quando si voglia (quantunque il Consiglio, e la Rappresentanza Municipale meritino tutta la fiducia del Governo) come accada, disse che in 6165. Rubbia di terre da lungo tempo già libere non s'incontrano, che 14 Rubbia di piantagioni, poca sementa, e pochissimo Bestiame, e che al contrario in 6664. di Terre Comunali dello stesso Territorio esistono 726 Rubbia rivestite di viti, di Oliveti, e di altre piante fruttifere, molta sementa, e moltissimo Bestiame, voi l'intenderete, Emi Padri, quando porremo sotto i vostri occhj le istituzioni Agrarie di Corneto, che nella nativa malignità del suo Clima, e nella pessima divisione delle sue terre, sono senza dubbio le migliori, perchè tali le ha confermate il tempo, e l'esperienza, che discuoprono infallibilmente il bene, e il male delle umane istituzioni, Sembra però, che questo parallelo parlante da alcuni Secoli debba avvertire il sagace Legislatore quanto sia pericoloso il distruggere tutte ad un colpo dette istituzioni locali, che furono riconosciute buone dal tempo, e che furono il risultato di una lunga esperienza per correggere possibilmente gli inconvenienti esistenti, ed immutabili.
- 19 Il *gius pascendi* di queste Rubbia 5938 di Terre Comunali è allibrato, separatamente dal *gius serendi*, in Catasto alla Comunità per il valore di scudi 241428 baj. 79. *Somm. num. 10.*, ed il Popolo ne ha pagato, e ne paga la diretta, o Dativa con una leggera tassa imposta sulle sole Masserie di Pecore, poichè il pascolo del Bestiame grosso, come più necessario direttamente all'Agricoltura, è stato sempre, ed è affatto gratuito in Corneto, e questo è un segno evidente della sua proprietà del Pascolo Comunale.
- 20 Il *gius serendi* è descritto distintamente, e separatamente in Catasto a diversi Proprietari per la minor somma di scudi 199, 961, e baj. 64. *Somm. num. 11.* I Proprietari del suolo, e i loro Autori non hanno acquistato che questo, non hanno pagato, e non pagano la Dativa, che

A 5

per questo, è non hanno mai avuto, e non hanno sul Pascolo altro titolo, o diritto, che quello comune a tutti gli altri Cittadini, quando siano Cornetani, ed abitino in Corneto. La Popolazione ha sempre goduto liberamente, interamente, gratuitamente, ed esclusivamente di questo Pascolo con certi regolamenti, e ne ha pagato, e ne paga la Diretta al Sovrano; sarebbe adunque un dono di 242000 scudi di valor Catastale, che è anche inferiore al vero, che si farebbe dalla nuova legge proposta a pochi Proprietari, nella massima parte o stranieri, o non Coltivatori, del *gius serendi*, che è meno prezioso, ed apprezzato del *gius pascendi*, a danno di una intera Colonia di Agricoltori, e di una Popolazione presente, e avvenire, che lo ha posseduto *ab immemorabili*, come si è fatto dal 1747. in poi a diversi Concessionari per 1066. Rubbia; Così Luc' Antonio Bruschi nel 1776. acquistò la Tenuta di Forca di Parma di Rubbia 69. per 1597. scudi; Ne ottenne la liberazione nel seguente anno 1777., e accatastò la stessa Tenuta per 3156 scudi, non compreso il Capitale di 554. scudi per il Canone di 50. baj. a Rubbia, E POI IVON LA SEMINO PAU. *Somm. numer. 12. e 13.*, perchè era infinitamente più utile di vendere senza impronità di Capitali, senza rischio, senza fatica a carissimo prezzo il Pascolo, reso libero, ai medesimi Cornetani, i quali per le tante Concessioni di affrancazioni gratuite mancando del Pascolo comune sufficiente per le loro gregge sono acerbamente costretti a ricomprare a prezzi durissimi dai Concessionari ciò, che era loro *ab immemorabili*, *Somm. num. 14. 15. 16. 17. e 18.* *Aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra pretio comparavimus.* E quindi non è da stupirsi, che questi Concessionari sostengano *pro aris, et focis*, che l'abolizione dei Pascoli Comunali è utile all'Agricoltura, e allo Stato.

21 Ed ora proponendo la nuova Legge di abolire tutti in un colpo i Pascoli Comunali in Corneto con lo stesso Canone di 50. baj. per Rubbia a forma delle passate Concessioni, che i Cornetani possono a buon diritto chiamar *orrettizie*, poichè questa stessa S. Congregazione rescrisse = *Consulendum SSmo pro facultate revidendi Concessionibus factis ab anno 1747.* = e il S. Padre approvò questa Risoluzione, e egli è manifesto, che per un Canone di 1500. scudi circa si farebbe UN LARGHISSIMO DONATIVO di 242000 scudi di valor Catastale a pochi, e non Agricoltori, a rovina dei molli, e Agricoltori con una profonda ferita al dritto di proprietà: Conseguenza, dalla quale non può non essere atterrito qualunque uom,

mo, benchè mediocrementemente giusto, non che il giustissimo, e sagacissimo Legislatore.

- 22 Voi avete sott'occhio, Emi Padri, il quadro fedele di tutte le circostanze fisiche, statistiche, ed economiche dell'Agro Cornetano: Queste circostanze in notabili perchè dipendono dall'ordine della natura, e della società, e non le teorie generali deve tener presenti la vostra Savièzza nel ponderare il nuovo progetto di Legge, per conoscere, se queste teorie siano compatibili con quelle circostanze. Un'Autore, che scrive nel suo Gabinetto, non può apprezzarle perchè le ignora, e scrivendo suppone, che esistano gli elementi, e il materiale de' suoi Teoremi; Questo calcolo, ed è il più difficile, tutto appartiene al cauto Legislatore. Ed io concluderò quest'articolo colle belle parole dell'Economista Palmieri, il quale è uno degli Autori, che a torto ci si oppone, nel capit. 5. sull'Agricoltura = *Le teorie generali sono di facile acquisto, ma di difficile applicazione. Esse riescono poco profittevoli, SE NON SI ADATTANO CON DISCERNIMENTO SULLA VARIETA DE LUOGHI* Quel, che giova in Inghilterra, ed in Francia, può non giovare a questo Regno, può non essere praticabile in tutte le sue provincie. Per bene adattare le generali teorie sul locale, bisogna averne esatta cognizione, quale non si può acquistare senza diligenti osservazioni, ed iterate esperienze. Le stesse Teorie sono figlie dell'esperienza. Bisogna prima di tutto verificare le loro radici. L'aver trascurato questo primo passo, LA CIECA FEDE, CHE SI DA A TUTTO QUEL CHE SI LEGGE, ED IL PREGIUDIZIO IN FAVOR DI ALCUNI AUTORI, SOGLIONO INDURRE NELL'ERRORE. =

ARTICOLO II.

Conseguenze di queste circostanze Territoriali di Corneto combinate coi regolamenti vigenti della sua Agricoltura e con le caratteristiche dei Pascoli Comunali.

- 23 Il Ch. Autore dell'Opera sull'Agro Romano, ed insieme degnissimo Segretario di questa S. Congregazione, ha giuditiosamente osservato, che l'Agro Romano, in cui non esiste alcuna servitù di Pascolo, nè alcuna divisione di dominio, e che pure visibilmente si trova in un deplorabile stato di coltivazione, non ostante tutti i perseveranti, e lodevolissimi sforzi del Governo per migliorarla = essendo composto di 111106. Rubbia non era diviso che in 177. Proprietari, 143. de' quali Secolari, e 64. Ec.

A 6

Ecclesiastici (e qui deve essere occorso un errore di Topografia, poichè 145. e 64 fanno 207. e non 177.) che gli *Ecclesiastici* godevano *Rubbia* 41906. e 64199. li *Laiici* = e quindi coll'autorità di Plinio che = *latifundia Italiae perdidere, immo et Provincias* = ha concluso, che la cattiva divisione delle proprietà, unita alla malignità dell'aria, è la vera causa dell'abbandono dell'Agricoltura nell'Agro Romano, quantunque in esso non appaia orma di servitù di Pascolo: Ragioniamo adunque sui suoi stessi principj.

24 L'Agro Cornetano, in una parte del quale esiste tutt'ora la comunanza del Pascolo, si trova nelle medesime, anzi in peggiori circostanze dell'Agro Romano; imperciocchè in questo, secondo i calcoli del Ch. Autore, l'estensione di quasi *DUE TERZI* è in mano dei Secolari, e nel Territorio Cornetano, secondo le cose dimostrate di sopra, *UN QUINTO SOLO* è in potere di Famiglie Cornetane. La divisione adunque delle Terre in Corneto è molto peggiore di quella dell'Agro Romano. La malignità dell'aria è la stessa fin da quei tempi antichissimi, nei quali si dice, che fiorente era la Popolazione, e l'Agricoltura delle Provincie Suburbane, poichè Catone il vecchio ci dice, che la pestilente *Graviscia*, la quale Virgilio colloca nei campi del Migeone, *quibus excisis successit Cornetum*, trasse il nome dalla gravità del suo Cielo.

25 Posti questi estremi di fatto incontrastabili, secondo i contrarj principj Corneto con una eguale perversità di clima, con una molto peggiore divisione di proprietà, dovrebbe avere un'Agricoltura molto peggiore dell'Agro Romano, poichè in Corneto si trova di più il Pascolo Comunale, che non si trova nell'Agro Romano. Questa conseguenza secondo i principj del Ch. Autore dovrebbe essere inevitabile. Eppure in fatto si scorge tutto il contrario, poichè in 666. *Rubbia* di Terre Comunali in Corneto, che è quasi la *decimasettima* parte dell'area dell'Agro Romano, si trovano 726. *Rubbia*, vale a dire *IL NONO* di Vigne, Oliveti, ed altre piantagioni, più di mille *Rubbia* di Sementa annuale, vale a dire *IL QUINTO*, e una copiosa quantità di Bestiame grosso, e minuto tutto Cornetano, come abbiamo dimostrato di sopra; mentre nell'Agro Romano non si trovano che quattro a cinque mila *Rubbia* di Ristretti, vale a dire *il ventiduesimo*, sette in ottomila *Rubbia* di sementa, vale a dire *il quattordicesimo*, non ostante la vicinanza della Capitale, che presta tanto al consumo, e non ostante le pene di *sopralasse* per i terreni non coltivati, e i larghissimi proposti premj ai coltivati. Più; il Ch. Au-

tore osserva = che un comprensorio di terra sì vasto (vale a dire l'Agro Romano) non era ascrilito, che da 145. *Industrianti di Agricoltura, costì detti Mercanti di Campagna* = E al contrario nel Comune di Corneto, che in proporzione è una superficie tanto minore, esistono 91. Capi di Famiglia; i quali sono Possessori di Bestiame, e i quali per gli statuti Agrarj di Corneto non possono partecipare al Pascolo comune senza fare una proporzionata annua sementa, *Somm. num. 19.* Dalle quali cose è manifesto, che l'Agricoltura del Comune di Corneto non solo è la più florida delle Provincie Suburbane, ma gareggia eziandio nel risultato de suoi prodotti con qualunque altro Territorio dello Stato.

26 Io domando ora dunque la soluzione di questo Problema di Agronomia; come in eguali circostanze di clima insalubre, in peggior condizione di divisione di proprietà, esiste una molto miglior Agricoltura in un Territorio, in cui esiste la Comunanza del Pascolo, che in un altro Territorio, in cui non esiste. Ecceola.

27 La malignità dell'aria combinata colla smisurata ampiezza dei fondi distrugge qualunque possibilità di miglior coltura, poichè le vaste Tenute non possono migliorarsi, che *CON LE MOLTE BRACCIA*, che un sol Proprietario non può avere i mezzi, quand'anche ne avesse la buona volontà, di fissar stabilmente ne' suoi latifondj, e le poche, o sono inutili, o vi periscono. Qui pertanto l'Agricoltura sarà sempre stazionaria, e languente a dispetto di tutti i premj, e le pene, che si propongono. L'Agro Romano è una prova visibile della verità di questa proposizione.

28 Al contrario, dove esiste la comunanza del Pascolo, molti nomini già induriti alla fatica, che diminuisce l'a mor della vita, sono permanentemente allettati ad accorrere, dove sperano di facilmente sussistere, e di migliorar la lor sorte; E quando al godimento del Pascolo è congiunto l'obbligo di risiedere nel luogo, come si è praticato, e si pratica in Corneto = *per Cives ibidem degentes* = Si apre una sorgente inesaurita di Popolazione stabile, attiva, e robusta, che si rinnova, e si succede a dispetto della malvagia influenza del clima. La prova parlante di questa proposizione è in Corneto, dove *DUE SETTIMI* della Popolazione vivente non sono nati in Corneto; *Somm. num. 4. e 5.*

29 In secondo luogo se gli Abitanti utenti del Pascolo Comunale siano obbligati a fare un annua sementa in proporzione del loro bestiame, se vogliono partecipare al Pascolo, come si è praticato sempre per legge, e si pratica in Corneto, è chiaro che la comunanza del Pascolo così stabil-

lita corregge indirettamente il tarlo delle grandi proprietà, e le suddivide in fatto senza ferirle nel drillo; Questi uomini, che hanno bestiame, e non hanno terre, e che d'altronde debbono seminare, se vogliono nutrir gratuitamente i loro armenti nel Pascolo comune, vanno a cercarle a chi le ha, pagandone la conveniente risposta al Proprietario del *gius serendi*, e così si riproduce un Seminario perpetuo di Coloni, che fa sentir successivamente l'aratro a tutto il Territorio Comunale, e conserva nel tempo stesso la bontà del pascolo, che sorge più gentile nelle terre solcate dal vomere. La prova palpabile di questa proposizione è nella copiosa annua sementa di Cereali, che si fa nel Comunale di Corneto; *Som. num. 9.*

30 In terzo luogo se la Comunanza del Pascolo sia stabilita in modo, che non sia mai impedito al Proprietario del *gius serendi* di rivestir di piante il suo suolo, e di sottrarlo per sempre col solo fatto della piantagione al Pascolo comune, come, si è praticato sempre per legge, e si pratica tuttoggiorno in Corneto, è manifesto, che si avranno le piantagioni corrispondenti non solo ai bisogni del consumo, ma anche alla speculazione del guadagno; Imperciocchè il Proprietario ha i mezzi di farlo, e il massimo eccitamento a farlo, se vuole; *I mezzi*, poichè la comunanza del Pascolo gli ha fornito in prevenzione i Lavoratori, e i Consumatori; *Il massimo eccitamento*, poichè col fatto della piantagione esime il suo Terreno dal Pascolo, e raddoppia il valore della sua proprietà; Una prova evidente di questa terza proposizione sono le 726 *Rubbia* di Vigne, di Oliveti, e di altre piantagioni, che esistono nel Comunale di Corneto.

31 Si è voluto far credere al Magistrato Supremo, che questa prosperità dell'Agricoltura di Corneto era dovuta alle successive liberazioni del Pascolo, che nel Secolo passato dal 1747. in poi furono concesse con Grazie Sovrane a diversi Proprietarij del *gius serendi*. Ma in fatto la cosa è diametralmente contraria, ed opposta a ciò, che si è asserito.

32 Si è detto, che = *Si è veduto aumentare la coltura delle terre venediane di utili piantagioni, di alberi fruttiferi fino alla cospicua estensione di Rubbia 200., e staja 8. la quale corrisponde ad un quinto circa delle terre sottratte dalla Servitù del Pascolo* = Ma queste 200. *Rubbia* di piantagioni nelle terre recentemente liberate esistono solamente nel sommo desiderio del publico bene del Ch. Autore. Queste 200. *Rubbia* non sono, che *DODICI*, vale a dire *Rubbia* 11. e staja 12. nella Tenuta di Taccone di Mastelloni, o Staja 4. in quella di S. Sa-

S. Savino di Martellacci, vale a dire non la quinta, ma quasi la *CENTESIMA* parte del totale di 1066. *Rubbia* liberate; Mentre nello spazio di 50. anni, o sia dal 1790., nelle Terre Comunali sono state piantate di nuovo *CENTOVENTISEI* *Rubbia*, e Staja 4.; e la totalità delle *SETTECENTO VENTISEI* *RUBBIA* di Ristretti, o sia di piantagioni nell'Agro Cornetano esiste nelle Terre Comunali della superficie di *Rubbia* 6664., che ne è la *NONA* parte; E nelle Terre libere di antica, e recente data della superficie di *Rubbia* 6165. non esistono tutte insieme, che *QUATTORDICI* *Rubbia* di piantagioni, che è *LA QUATTROCENTO QUARANTESIMA* parte del totale. Questa verità emerge dallo Specchio legale del Territorio vidimato da tutto il Corpo della Rappresentanza Municipale, e dai Capi Rettori dell'Arte Agraria di Corneto, di cui copia conforme fu spedita nell'anno scorso in virtù degli Ordini, e della Circolare del Governo.

33 Si è detto = *prima delle liberazioni accordate ai Particolari non esistevano nel Territorio Cornetano, che quattro, o sei Case Rurali, al presente sono aumentate a trenta le fabbriche, la maggior parte delle quali costrutte nei terreni liberati dalla servitù del Pascolo* = Ma di queste Case Rurali, che in verità non sono case di abitazione, come vedemmo in *Somm. num. 3.*, *DUE SOLE* sono state fabricate nelle Terre liberate di recente data, vale a dire un Fienile nella Bandicella di Dasi, e una Casetta per ricovero dei Pastori nella Tenuta di Forca di Parma di Bruschi Falgari; Tutti gli altri Casali, eccettuati ben pochi costrutti nelle Tenute libere di antica data dagli Affittuarij delle medesime per obbligo assunto negli Istromenti di affitto, sono stati fabbricati nelle Terre Comunali. Anche questo fatto è provato dallo Specchio legale suddetto.

34 Si è aggiunto = *Fatto lo spoglio di altri 25. Anni successivi alle liberazioni si trova essere l'annua sementa in Rubbia 2597. e in conseguenza aumentata di annue Rubbia 525.* = Quantunque quest'aumento di Sementa non sussista, poichè in Corneto, come in tutti gli altri Territorj, dei quali la principal coltivazione è il grano, la maggiore, o minor quantità della sementa siegue costantemente le vicende del maggiore, o minor prezzo del grano, come è accaduto in questi ultimi tre anni, nei quali essendo stato vilissimo il prezzo dei Cereali, scarsissima ancora è stata la Sementa. *Som. num. 20.*, pure questo supposto aumento è accaduto nelle Terre Comunali, o nelle Terre libere? Ma egli è certo dai documenti segnati dagli Agronomi, dai più pratici Agricoltori Cornetani, e da tantuno degli stessi Concessionarij, che lo quindici Tenute liberate o non sono state *MAI PIU'* seminate dopo la li-

herazione, o PER DUE, O TRE ANNI soli, o in pochissima quantità, *Somm. num. 7. 8. ; e 9.* ; Imperciocchè risulta dalle Assegne, che in ventinove anni in queste Tenute dell' estensione di 1066. Rubbia non sono state fatte in tutto, che 1656. Rubbia di sementa, vale a dire 57. Rubbia l'anno, che è la ventesima parte del totale; *Somm. num. 9.* Dunque l'aumento di Sementa, se vi è, è seguito nelle Terre Comunali, e non nelle libere di recente data.

- 55 Si è detto = *All' epoca dell' anno 1769. non vi si contavano che 2269. teste secondo la Statistica formata dal Buon Governo. Nel 1775. s' incominciò dai Sommi Pontefici ad accordare parziali liberazioni di terreno dalla servitù, e la Popolazione tratto tratto s' accrebbe. Di fatto nella nuova Statistica formata nel 1804. il numero delle anime si trovò aumentato fino a 3314. ossia crebbe di 1045. che è quanto dice di UN TERZO DI PIU'. Se una nuova Statistica si compilasse al di oggi, questo dato di Popolazione si troverebbe ulteriormente accresciuto a fronte delle trasorse vicende, che impoverirono d' uomini le campagne = Qui è certamente occorso un grande sbaglio di numeri; Imperciocchè dagli Atti della Cancelleria Vescovile, dalle Visite dei Vescovi, e dai libri Parochiali apparisce, che lo stato delle anime in Corneto nel 1775. era di 2791., nel 1788. di 2854., nel 1801. di 3057., e nel 1822. di 3070., *Somm. num. 4.* La Popolazione adunque di Corneto in 50. anni si è aumentata di 279. anime, vale a dire di un DECIMO, e non DI UN TERZO; Ma d'onde è venuto quest' aumento, quantunque piccolo, di Popolazione? Forse dai Signori Concessionari, che abbiano invitato, e stabilito dei Coloni nelle loro Tenute libere per migliorarle? Sentite, Eminentissimi Padri, dalla bocca di quegli stessi Padri di Famiglia, che son venuti a stabilirsi in quest' intervallo in Corneto, e ne hanno aumentata la Popolazione; Essi attestano = *Che la ragione dell' aver Noi fissato qui permanentemente il nostro domicilio E' STATA LA COMUNIONE DE' PASCOLI CIVICI di questo Territorio, avendo trovato in questa benefica, e salutare istituzione il più grande ajuto, ed eccitamento ad esercitare l' Agricoltura, e per conseguenza il più forte stimolo a superare le difficoltà di questa Clima insalubre, per cui toglia la Comunione de' Pascoli non ci saremmo mai risolti di prender qui domicilio, e per cui insieme giudichiamo, che se la Comunione suddetta venisse una volta (che Dio non permetta mai) a mancare, QUESTA CITTA' RIDURREBBESI POCO, A POCO QUASI UN DESERTO = *Som. num. 6.* Un altro motivo ancora di questo piccolo aumento di Popolazione in Corneto può giustamente**

va Legge, ma a supplicare il Papa per la facoltà di rivedere le Concessioni già accordate di liberazione dal Pascolo, che hanno fatto a quel sistema una profonda ferita. E di fatti l' aspetto dello stesso Territorio metà libero, e metà Comunale; incolto, spogliato, e deserto il primo; culto, vestito, e florido il secondo, è un' argomento così materialmente parlante, che può convincere qualunque uomo più meticoloso, e dubitante.

- 40 Ma cosa fanno, dirà qui taluno, questi Signori Concessionari delle loro Tenute libere, delle quali fu loro concessa l' Affrancazione sulla vista di migliorarne l' Agricoltura, se non le piantano, non le seminano, e non le rinchiudono? La risposta è chiarissima; Ne vendono le erbe senza rischio, senza fatica, senza impiego di Capitali a carissimi prezzi, perchè il Pascolo Comune si è reso sempre più angusto dalle liberazioni concesse, o a Pastori forestieri contro le Leggi Municipali, alle quali si sono sottratti, o ai poveri Cornetani medesimi, che sono necessitati a ricomprar duramente la roba loro, oltre le continue querele, e vessazioni di danni dati; Anche la prova di questa verità esiste abbondantemente in *Som. num. 14. 15. 16. 17. e 18.* Un' utilità privata, e assai larga qui ben si conosce; ma l' utilità pubblica, che si mette innanzi, sembra, che sia per lo meno incerta, ed oscura.
- 41 Dai quali fatti indubitabili, che abbracciano un lunghissimo tratto di tempo, io concludo senza punto esitare d' appresso i principj stessi del Gh. Autore, che in Provincie malsane, ed insieme divise in vastissime proprietà concentrate in poche mani non coltivatrici, qual è la condizione delle Provincie Suburbane, e la nostra tesi, la comunanza del Pascolo congiunta coll' obbligo della residenza nel luogo per gli Uteniti, di un' annua sementa in proporzione del loro bestiame, e di una indefinita libertà al Proprietario del *gius serendi* di piantare il suo suolo, e di esimerlo così dalla comunanza del Pascolo, lungi dall' esser nociva all' Agricoltura, l' è sommamente salutare; 1. perchè coll' allettamento del Pascolo gratuito mantiene vivo il germe della Popolazione, reclutando, e riempiendo i vuoti prodotti dal maligno influsso del clima, come si vede in Corneto, dove DUE SETTIMI della generazione attuale sono nati fuori del Territorio; 2. perchè l' obbligo della Sementa fornisce una perenne quantità di Coloni, che hanno la necessità, e l' abitudine di coltivare, e quindi suddivide le troppo vaste possidenze in tante diverse annue Colonie con profitto del Proprietario del *gius serendi*, che ne ritira la risposta, quando non voglia seminare egli stesso il suo Ter-

mente attribuirsi alle provido cure del Governo per l'uso introdotto della Vaccinazione.

- 56 Si è detto finalmente, che dopo le liberazioni guadagnò anche la pastorizia = e crebbe ancora il bestiame lanuto, ossia il pecorino. In fatti all' epoca del 1775. si contavano in Corneto sole 15. Masserie di pecore colle rispettive razze di Cavalli; presentemente se ne trovano fino a 23. colle rispettive loro razze di Cavalli = Anche questo è un equivoco manifesto. Le Pecore in Corneto furono fissate al numero di 14.000. nel 1752. in virtù di un Editto di Monsignore Perelli Prefetto dell' Annona, che si riporta in *Somm. num. 21.*, vale a dire 23. anni prima del 1775., quando non esisteva che la sola prima liberazione di Gioi Vincenzo Falzacappa per la Tenuta di Montequagliari; E da quell' epoca in poi sono state sempre 14.000., e non possono per prudentissima Legge esser di più, perchè altrimenti il loro pascolo toglierebbe il terreno destinato alla Sementa, ed al nutrimento de' Bovi Aratori.
- 57 La sola differenza utilissima introdotta dopo il 1775., e che nulla ha di comune colle affrancazioni del Pascolo, si è, che queste 14.000. Pecore invece di esser divise in tredici Possessori di Pecore, che in Corneto chiamansi Partecipanti, ossia in Masserie di circa mille pecore l'una (lo che era seguito per un Rescritto ortettizamente ottenuto dalla San. Mem. di Clemente XIII., che dopo la legittima apertura di booni fu revocato da due sentenze del Buon Governo, da un Voto Rotale, e dalla Segnatura di Grazia, come esporremo, e proveremo a suo luogo) furono divise, disse, in 28. Partecipanti, ossia in Masserie di 500. Pecore l' una. E questa fu saggia ordinazione, poichè essendo ogni Possessore di Masseria obbligato in Corneto di fare 10. Rubbia di annua Sementa, così invece di 13. Agricoltori se ne ebbero 28., ed in vece di 150. Rubbia di sementa se ne ebbero 280.
- 58 Si è pertanto destramente sostituito il numero dei Possessori di Masserie al numero delle Pecore, il quale è stato sempre lo stesso di 14.000. Capi diviso in 13. o in 28. Partecipanti, perchè si credesse che la Pastorizia si era aumentata in Corneto dopo le liberazioni, *Somm. num. 22.*
- 59 Ognun vede, che dei dati così palpabilmente erronei lungi dal servir d' appoggio al nuovo progetto di Legge, servono a solidamente impugnarlo. I fatti allegati da noi sono documentati, e certificati dalle legittime Autorità Locali, che sanno bene, e vedono quello, che attestano; Furono questi fatti medesimi, che indussero nel 22. Settembre del 1806. questa stessa S. Congregazione Economica non solo a non fare alcuna innovazione nel sistema Agrario di Corneto, che sarebbe distrutto dalla nuo-

reno; 3. perchè mantenendo la Popolazione, prepara, e somministra al Proprietario i mezzi di far piantagioni, e gli ne dà il massimo stimolo, perchè se pianta il suo fondo, ne raddoppia il valore, e ciò si vede in Corneto, dove IL NONO delle Terre Comunali è rivestito di Pianta, mentre le Terre libere sono quasi affatto spogliate. In una parola con questi regolamenti il Terriere PERDE TUTTO se non coltiva il suo Campo, GUADAGNA TUTTO se lo coltiva, nè vi può esser premio, o pena maggiore che perdere, o guadagnar tutto.

- 42 Ed io non dubito di asserire, che se questi Regolamenti si adoperassero nelle altre Provincie Suburbane, nelle quali non esistono Pascoli Comunali, e che si trovino nelle stesse circostanze fisiche, ed economiche di Corneto, ne seguirebbero gli stessi salutevoli effetti. Corneto ha avuto la fortuna di averli, e di mantenerli, perchè i Sommi Pontefici riguardandone il Territorio come il *Granajo di Roma*, vi hanno avuto sempre una particolare attenzione, perchè i Prefetti dell' Annona, che erano anche Soprintendenti dell' Arte Agraria di Corneto, coi loro Editi, e le frequenti perustrazioni di quel Territorio perfezionarono, e mantennero sempre in vigore questi regolamenti, perchè finalmente si stabilì, come esiste tuttora in Corneto, un Corpo regolato di Arte Agraria composto di Cittadini Cornetani, che ne vegliasse all' osservanza.
- 43 Che se questo sistema misto di Agricoltura, e di Pastorizia, che saviamente governato è il più conforme alla natura del clima delle Provincie Suburbane, che non si vince, e al dritto di proprietà, che sempre dee rispettarsi, avesse esistito, o potesse esistere nell' Agro Romano, dove non vi sono Pascoli Comuni, e dove è tanto squallore, noi non avremmo veduto anche ai nostri giorni estinguersi nel suo seno alcune Popolazioni, e per lo meno le sue Erbe sarebbero pasciate da Bestiame indigeno, e non dallo straniero, che mangia, e se ne va con gran detrimento della pubblica Economia, poichè le carni, le pelli, le lane, i formaggi sono anch' essi prodotti utilissimi al Commercio, e alle Manifatture, e il prezzo dell' erbe, che lasciano i Pastori Esteri, non è in alcun modo da paragonarsi con tanti ricchissimi rami d' industria commerciale, e manifatturiera.

44 Né da questa opinione, fondata sull' esperienza visibile di molti secoli, mi rimuoveranno mai nè gli esempi degli Esteri, che non fanno al caso, nè le teorie degli Scrittori, che non fanno per noi, come dimostreremo a suo tempo, perchè ogni luogo ha le particolari sue circostanze, ed ogni circostanza ha i suoi particolari rimedi; e i mi-

i migliori sòn quelli, che sono sugellati dal tempo, e dall' esperienza, poichè finalmente non siamo noi i primi a pensare, e a ragionare, e l' Uomo ha avuto sempre l' innato istinto di migliorar la sua sorte; Concluderò quest' Articolo colle parole dell' Economista Gioja, che è uno degli Autori, che mal ci si oppone, nel lib. 3. part. 1. cap. 3. del suo Prospetto delle Scienze Economiche = *Tutti poi sanno, che ogni coltura non conviene ad ogni terreno, e che la qualità del fondo si è quella, che la determina; così per esempio alcuni Fondi paludosi d' altro prodotto non sono suscettibili, che di riso, come altri non possono produrre, che Pascoli, QUINDI SE LA LEGGE ANCHE INDIRETTAMENTE SI OPPONESSE A QUESTA CIRCOSTANZA FISICA, DIMINUIREBBE QUELLA PRODUZIONE, CHE AVREBBE IN ISCOPO D' AUMENTARE* = Come è accaduto nelle Terre libere di Corneto, nelle quali dopo la liberazione si è quasi del tutto annientata la Sementa.

ARTICOLO III.

Inapplicabilità del parallelo dei Territorj, nei quali non esistono i Pascoli Comunali, con quelli, nei quali esistono, per la differenza essenziale delle loro circostanze.

45 La verità di questa proposizione si dimostra da se ad ogni uomo sensato, poichè un esempio, perchè sia tale, e concluda, deve aver parità, o almeno somiglianza di circostanze; Dove le proprietà sono divise in piccole frazioni, dove l' aria è salubre, e il Villano in mezzo al Campo, che coltiva, può moltiplicar felicemente con la sua Famigliuola, come nelle Legazioni, nelle Marehe, e nell' Umbria, ivi non si trovano Pascoli Comunali (e di questi soli parliamo, e non dei Fiscali, e Baronali, sull' abolizione dei quali non disconviene, perchè appunto sono a profitto di un solo, e a danno di tutti) perchè non furono necessari, o se si trovano, non esistono, che nei Monti, i quali non sono, e non possono esser evidentemente utili, che a Pascolo; Ma dove non vi è alcun principio di proporzione fra un Proprietario, e due, o tre mila Rubbia di proprietà; Dove l' infelice Lavorator di Campagna non può riposarsi sul suolo senza andar poi all' Ospedale, i Pascoli Comunali si trovano, perchè li volle la necessità a qualche sollievo di tanti mali, poichè egli è certo, che le istituzioni locali furono figlie delle locali necessità; E DEI QUATTRO CENTO SETTANTA TERRITORJ, nei quali esistono Pascoli Comunali nello Stato della Chiesa,

Chiesa, questi si trovano o nelle Popolazioni Appennine, o nelle Popolazioni delle Maremme. Qual' uomo di senso istituirà il confronto di due cose tanto difformi fra loro? *Quelle maniere puerile*, dice l' Agronomo Young, nel luogo stesso, che ci si oppone, tom. 9 pag. 10. *Quelle maniere puerile d' examiner une question que de poser le fait comme il étoit, et non comme il est, et d' établir entre les deux époques une comparaison = Ne si sa intendere, come l' estimo dei Pascoli dello Stato, non essendo secondo i calcoli esibiti, che il trentesimo del totale, si abbia tanta nimista per la pastorizia, che è la compagna, e il presidio dell' Agricoltura, e fornisce tanti prodotti ricchissimi al Commercio, e alle Manifatture.*

46 Non solo lo spensierato Passaggero, ma l' Economista osservatore sente, che a tanta difformità di circostanze non sono applicabili le medesime istituzioni. Così scrisse nel caso concreto il Gioja, che mal ci si obbietta, nel lib. 3. Cap. 1. num. 3. = *Le Campagne Romane vuote di Abitanti, e di Coloni, coltivate dai Paesani, che vengono dall' Abruzzo, dall' Umbria, dalla Marca, non recherebbero profitto, se fossero divise in piccoli poderi; dicasi l' opposto delle Campagne ridondanti di Popolazione immensa =*

47 Difatti nel seno stesso di quelle Provincie, di cui la Popolazione, e la cultura ci rallegra il cuore, e lo sguardo, si concentrano talora dei tratti, che rompono la bellezza di questo quadro. Così nella Romagna, se si piega a man destra verso le rive dell' Adriatico, dal Cesenatico fino alle foci del Po, si vede lo stesso solitario aspetto delle nostre Campagne. E chi non vede, che tanta differenza è l' effetto di cause tanto diverse, ed invincibili?

48 Nè qui mi si dica, che l' abbandono dell' Agricoltura, e lo sopolamento in una Provincia sono reciprocamente causa, ed effetto; Questa teoria nel caso nostro non è che un brillante gioco di parole. Qualunque sia stata la causa dello spopolamento di una Provincia, che non è mai una sola, ma molte, comunque sia vero, che la Popolazione cresce, o decresce in proporzione, che crescono, o decrescono i mezzi di sussistere, egli è vero altresì, che quando una tal calamità è accaduta, l' Agricoltura, fonte di tutte le sussistenze, non può rilevarsi altrimenti, che con le braccia degli Uomini, e che a questi, perchè vi alligino, e vi propaghino, bisogna preparar PRIMA i mezzi di vivervi sanamente, e di assistervi facilmente. Io mi permetto di richiamar l' attenzione degli Emi Padri, e dei Sagacissimi Magistrati su questa interessante discussione.

49 La

49 La grand' opera del risanamento, e della riduzione di alcune Provincie mal sane, spopolate, e divise in grandi proprietà, non è l' opera di un sol giorno, e di una sola misura. Dessa è il risultato di grandissime spese, di una lunga perseveranza, e di un complesso di molte Leggi tendenti tutte allo stesso scopo, e fatte ciascuna a suo tempo, e luogo.

50 E poichè ci si allega l' esempio della vicina Maremma Senese (quantunque in un area tanto più piccola bastassero mezzi tanto più piccoli) vedasi dunque ciò, che fu fatto colà, e poi si rifletta, se ciò può farsi qui. Negli Anni 1765. 1766. 1767. e 1768. fu provveduto prima con grandissime spese dal Governo all' asciugamento, ed incanalamento delle acque stagnanti, prima causa d' insalubrità, con la direzione del celebre Idraulico Abb. Ximenes, riarginando l' Ombrone, asciugando il Lago Bernardo, ricavando il Canal Maestro della Molla, e quelli della Molletta, Salica, Fosso Martello, e Fosso Tanaro; fu ricavato il Canal Reale a traverso del Lago di Castiglione per diminuirne l' esuberanza delle acque, e gli allagamenti, e vi furono diramate anche le acque dell' Ombrone; furono presi dei severi regolamenti per la manutenzione degli Argini, e il solo Abb. Ximenes vi piantò di sua mano QUATTRO MILA Pioppi, ed ogni Comune fu obbligata a farne un' annua piantagione di due mila.

51 E siccome un Governo può ben incoraggiare, e dar l' esempio, ma non può far tutto da se, furono promesse gratificazioni a chi avesse intrapreso di risanar alcune Paludi; Furon divise le Terre in piccole Tenute distinte, e il Governo si caricò del quarto della spesa delle Case Rurali; Fu aperta una Cassa d' imprestito per i nuovi Coloni, che furono allattati con l' esenzione dalle tasse, e con privilegi; La Provincia fu sgravata dalle imposizioni, comprese le Dogane, e la Prediale, che colà chiamavasi tassa di redenzione; Furono aboliti i Pascoli Pubblici; Ma quali Pascoli? I FISCALI, e non i Comunali. Lo dice chiaramente l' Abb. Ximenes nella sua Maremma Senese Rag. 1. Art. 11. = *Le Sementi Maremmane si fanno in Terzerie, cioè un determinato terreno sementasi un anno, e riposa quasi per due. In questo tempo di riposo l' erbatico, che se ne ricava, non appartiene al Proprietario, MA BENSÌ AL SOVRANO, AL QUALE PER ANTICO DIRITTO E DOVUTO. QUESTI SON QUEI TERRENI DA PASCOLO, CHE CHIAMANSI TERRENI DI DOGANA, e che sono esposti, come è stato già detto a tutto, il Bestiame forestiero grosso, e minuto, che alla Cassa abbia pagata la fida di lire 18. per miglajo =*

52 Ma

52 Ma sarà assai meglio di sentir tutto questo dalla bocca dello stesso Gran Duca Pietro Leopoldo, il quale nel 1790. quando passò al Trono Imperiale pubblicò l' anreo Libretto intitolato = *Governo della Toscana* = e in cui così parla, osservando che le sottoposte note non sono nostre, ma del Libro. = *La Maremma Senese più di tutte le altre desolata, ed afflitta richiamò le prime cure di S. M. Per animarvi la Popolazione, e l' industria furono promesse gratificazioni a chi vi avesse intrapreso il risanamento di alcune de' Paduli, e la cultura di sterili terreni, (a) e si concessero grazie, e privilegi a quei, che stabilmente vi avessero determinato la loro dimora (b) Dalle vicine Campagne Romane vi furono richiamati, ed allestiti con dei premi famiglie di coltivatori, e a loro favore fu aperta una Cassa d' imprestanza. (c) Dopo di avervi ristabilito il libero commercio de' grani, (d) fu anche liberata l' intera Provincia da diverse Regie Imposizioni, non esclusi i diritti di Dogana, e di regalie (e) e si volle che la medesima servir potesse di asilo sicuro si agli Esteri, che ai Nazionali, che vi si fossero rifugiati (f) Con l' editto prescrivente la riunione del Pascolo al Dominio del Suolo (g) fu distrutta l' antica legge (h) del Pascolo pubblico, PER CUI VENIVA IMPEDITO AI PROPRIETARJ, ED AGLI AGRICOLTORI IL CIRCONDARE D' UNA STABILE DIFESA I TERRENI, ED ERANO COSTRETTI AD ABBANDONARLI AL GUASTO DELLE INSALVATICHIPI BESTIAME, ed a vedere il più delle volte defraudate le concepite speranze d' una libertosa raccolta. E venne nel suo intero delotta ad effetto l' idea d' una divisione de' Terreni Maremmani in Tenute particolari, e distinte, su delle quali senza contrasto potessero i possessori esercitare il pieno diritto di proprietà loro in addietro dall' odiosa Servitù del Pascolo Pubblico. (i)*

E fi-

(a) Editto del 9. Febbraio 1769.

(b) Motu proprio del 18. Marzo 1766. Editto del 3. Giugno 1769.

(c) Questo tentativo non sortì un esito felice

(d) Editto del 14. Giugno 1773.

(e) Notificazione del 13. Aprile 1778. fu promesso poi il rimborso della 4. parte di spesa per le Case Rurali.

(f) Motu proprio del 1. Giugno 1778.

(g) Motu proprio del 11. Aprile detto.

(h) Secondo questa legge il Proprietario era obbligato a lasciar dopo la mietitura per due o tre anni consecutivi alla raccolta liberi, ed aperti i Terreni per il Pascolo d' ogni Bestiame.

(i) Colla riunione del Pascolo fu diminuito il bestiame salvatico, e si aumentò il domestico.

53 È finalmente in sollievo, delle Comunità di questa Provincia fu per sempre abolita l'annua tassa (a) di retenzione, e venne rilasciato a loro beneficio anche il considerabile ritratto di varj diritti che asigevansi (b) per conto del Regno Erario =

54 È ciò non ostante dopotanti sforzi, e sacrificj del Governo la Maremma Senese è ben lungi dall' essere ben migliorata, e non è mai riuscito a potervi stabilire una Popolazione. Noi ne abbiamo la testimonianza autorevole, e recentissima di rispettabile, ed informatissimo Personaggio, il quale ci ha favorito cortesemente di tutti questi lumi sulla Maremma Senese, e il quale così scrive in una sua lettera del 4. Febrajo del corrente anno 1825 = È poi ben lontano dal vero, che questa disposizione isolata (vale a dire la soppressione dei Pascoli pubblici) possa cambiare l'aspetto d'una Provincia insalubre, ed infelice, e nell'istessa nostra Maremma, benchè migliorata in molti rapporti, in alcune parti della medesima sussistono nelle porzioni più fertili della Provincia le medesime Cause, che influirono a renderla malsana, mancante di braccia, ed inferiore a quel grado di cultura, di cui sarebbe suscettibile, se la Popolazione una volta ci si potesse stabilire. I lavori si continuano, e con qualche vantaggio, ma le pubbliche circostanze da 30. anni non hanno permesso di rivolgerci grandiose sovvenzioni. Il languore del Commercio ritarda pur troppo ogni speculazione per parte dei Proprietarij, e ciò vi si fa sentire più che altrove =

55 Ora io domando, si possono far tutte queste cose nelle nostre Provincie Suburbane? Si possono arginare tante acque correnti, che straripino a loro talento, si possono dare gli opportuni scoli a tante acque stagnanti in una tanto più ampia, ed immensa superficie? Si possono divider le terre in piccole frazioni? Si possono esimere dalle imposte tante Provincie? Non si può evidentemente non ostante le intenzioni le più paterne, le più benefiche del Governo, e quest'impresa gigantesca è forse superiore alle forze di chicchesia. Se adunque non si può (ed anche potendolo bisognerebbe pensarvi molto prima) si lascino stare i Pascoli Comunali, dove esistono ben regolati, come in Corneto, si corruggano, e non si aboliscano, dove esistono mal regolati, e se si può s'introducano dove non sono nelle Provincie Suburbane, perchè questi Pascoli vi mantengano ancora un germe di

(a) Coll' Editto del 3. Marzo 1788. fu condonata la tassa di retenzione cioè prediale.
(b) Di macchiatico, e legnatico ec.

vita, ad onta della cattiva loro costituzione fisica, ed economica, come esporremo nell' Articolo seguente, nel quale entriamo con tanta maggior soddisfazione, in quanto che ci dà l'occasione di sviluppare una serie di misure giuste, e prudenti del Governo, di schiarir molti errori di fatto, e di svolgere un sistema di Economia rurale, che in parità di circostanza può servire agli altri di modello.

ARTICOLO IV.

Storia Legislativa, Amministrativa, e Giudiziale dei Pascoli Comunali, e dell' Economia Agraria di Corneto

56 Si è rimproverato ai Cornetani di esser quasi soli in quest'arringo, e si è detto, che quand'anche la nuova Legge deteriorasse lo stato di alcune Comuni, il bene dei pochi doveva cedere al bene dei molti. Ma le circostanze di Corneto sono simili a DUE CENTO altri Territorj del Patrimonio, della Maritima, e Campagna, e questo bene generale non si avrà certamente in queste Provincie dalla soppressione dei Pascoli Comunali, dei quali soli ora si tratta, se nulla vale l'esperienza di tanti Seicoli, e l'evidenza di tanti fatti innegabilmente esistenti, ed esposti di sopra, ma si avrà solamente la maggior ricchezza di pochi Proprietarij già ricchi, e non coltivatori con l'impovertimento di tutti gli altri; Sembra inoltre, che non debba valutarsi solo il numero delle Comuni, ma principalmente l'estensione del loro Territorio. Che se per appoggiar il progetto della nuova Legge si è addotto l'esempio di Corneto, tocca a Corneto di schiarire e rettificare quest'esempio, perchè non torinese in danno di tutte le altre Comuni. Se finalmente Corneto difende con perseveranza il suo sistema attuale di Agricoltura, che è indissolubilmente connesso co' suoi Pascoli Comunali, e a cui deve la maggiore sua possibile prosperità, adempie un dovere di necessità verso se stessa, e insieme di gratitudine verso il Governo, che con le particolari sue cure, e con la saviezza delle sue Leggi gliel'ha procurata.

57 Siccome lo sviluppo di questo sistema si è perfezionato lentamente, e a poco a poco, come si formano tutte le buone istituzioni, colla scorta dell'esperienza per lo spazio di quasi duecento anni, vale a dire dal Moto proprio di Paolo V. del 1608. fino all'Editto del 1784. dell'Erno Albani allora Prefetto dell'Annona, che siede in questo Consesso, ed a noi non ne seguiremo esattamente l'ordine cronologico, perchè altrimenti ci dovremmo ripetere sulle vol-

te, ma vi presenteremo quasi in un quadro il risultato di tante mutazioni, e di tante providenze successive dei Magistrati Pontificj.

58 Il sistema di Agricoltura di Corneto è racchiuso in alcuni Capitoli de' suoi antichi Statuti, dei quali s'ignora la vera epoca, providissimamente conservati dall' Art. 102. del Moto proprio del 6. Luglio 1816. = relativamente alla coltura del Territorio, al corso delle acque, AI PASCOLI, ai danni dati sui terreni, e ad altri simili oggetti rurali = poichè il saggio Legislatore senti che in fatto di polizia rurale erano al caso di vedere, e giudicar meglio quelli, che eran sul luogo, nè volle mutar in ciò direzione agl'interessi, e alle abitudini delle Popolazioni.

59 Questo Statuto così stabilisce i Pascoli Comunali = *Quoniam pascuarum jura pariter, et aquarum in Tenimento Corneti COMMUNA SUNT, ordinamus quod nemo presumat prohibere quemquam sua animalia pascere, et aquare in quibuscumque locis (RESERVATIS VINEIS, PRATIS, CANNETIS, ET ALIIS LOCIS BLADATIS, ET SEMINATIS) Som. num. 25.* = Qui adunque si parla di un fatto, e di un dritto preesistente allo Statuto, e di un dritto naturale, parificandosi la comunanza dei Pascoli a quella delle acque, che a tutti per natural diritto è comune.

60 Lo Statuto però nello stesso Articolo preserva, e l'eccezza dal pascolo comune non solo le Vigne, i Canneti, i Seminati con qualunque sorta di biade, e senza alcun vincolo di turno, ma anche i prati; I Proprietarij allunque in Corneto possono piantar quanto vogliono, senza che ne siano dalla comunanza del Pascolo in alcun modo impediti, ed una prova parlante dell'osservanza di questa Legge sono le 726. Rubbia di Ristretti nelle Terre Comunali; Possono inoltre i Proprietarij seminar quando vogliono, e quanto vogliono senza restrizione di rotazione Agraria; possono far prati artificiali, e il Pascolo comune non ha luogo, che quando il Proprietario del gius serendi lascia totalmente inculti i suoi campi, e quindi esso diviene o un sostegno della sua impotenza, o una pena della sua infingardagine.

61 Che anzi noi troviamo gli Statuti Cornetani gelosissimi non solo delle colte piantagioni industriali, ma anche delle piante silvestri; poichè vi si leggono d'illo severissime pene contro chi pasce vicino alle Vigne in un raggio determinato = *per unum equireum* = contro chi vi entra a cavallo, e con cani, contro chi strappa una canna, o taglia anche un ramo di albero, come si scorge dai titoli dei seguenti Capitoli = *De pena bestiarum pascentium PROPE VINEAS = De pena intantum vineas cum equis =*

De pena damnantium in Olivetis = De pena auferentium cannas = De pena incidentium, seu devastantium vineas, pergulas, arbores insitas, et alias domesticas = De pena incidentium plantas Albani, Salicis, vel Ulmi = De pena incidentium Arbores Silvestres = Dimodo che tutti gli argomenti, che si producono contro la servitù dei Pascoli di scoraggiare, e distogliere i Proprietarij dalle piantagioni per la certezza delle devastazioni del Bestiame, non hanno luogo in Corneto.

62 È in generale i Pascoli Comunali, a differenza dei Fiscali, e Baronali, non si sono opposti nella loro origine, e non si oppongono alle piantagioni, poichè appartenendo a una Comunità di Cittadini abitanti nel luogo, è naturale che questa Comunità abbia sempre desiderato, e procurato di avere nel suo Territorio tutto ciò, che è necessario al bisogno del suo consumo; Ed è perciò che i più caldi oppositori delle servitù dei Pascoli hanno pensato, che non si poteva ordire un sistema generale per i Pascoli Comunali, e che bisognava regolarli, e lasciarli.

63 La rigorosa esclusione del Bestiame dei Forestieri dal Pascolo Comune, e l'obbligo di abitar in Corneto per parteciparvi, sono contenuti ne' due seguenti Capitoli = *Quia rationi consonum est, quod Tenimentum Corneti PER CIVES IBIDEM DEAGENTES fruendum sit; volumus ergo, quod nullus audeat reninere Animalia Forensia in Tenimento Corneti ad partem, et Herbas, sub pena confiscationis ditorum Animalium = Ut Civitas Corneti QUAMPLURIMIS CIVIBUS IBIDEM DEAGENTIBUS afflatur, ne ad instar Epidorum evadat, decernimus quod si quis Civis non habitaverit familiariter in Civitate Corneti per sex menses anni ad minus, non possit retinere Animalia indomita in Tenimento Corneti sub pena quinquaginta Duculorum =* Ed è rimarchevolissimo il Capitolo 15. *de Civibus recipiendis.* in cui si ordina = *Ut Civitas nostra Cornetana BONIS CIVIBUS REPLEATUR, statimus quod quicumque voluerit venire ad habitandum nobiscum in hac nostra Cornetana Patria libere, et benigne recipiatur in Civem =*, che gli si dia l'area per fabbricar una Casa, e piantar una Vigna, e oltre il dritto del Pascolo Comune l'esenzione da qualunque tassa per tre anni a condizione = *quod debeat fecisse Domum, et Vineam infra tres annos, Som. num. 24. 25. e 26.*

64 Il Pascolo Comune tu da principio egualmente gratuito per il grosso, e piccolo Bestiame; Fu desso regolato in modo, che le pecore entrassero a pascare in luoghi, e tempi determinati, perchè radessero ciò, che avea pascolato il Bestiame grosso privilegiatissimo in Corneto, come più necessario a quella, che colà si chiama arte del

Campo, Arte, che meglio conviene alla natura d' un paese piano, e marittimo, e quindi il Pascolo delle Pecore si disse *pasciticcio*, per designar l'erba sluggita al dente del Buco; se ne determinò l'uscita per le riserve dei fieni; Furono riservate alcune Terre Comunali, dove nel verno i Bovi aratori si ristorassero dalle fatiche dell' aratro.

- 65 In seguito la Comune impose una leggera tassa sul Pascolo delle sole p e core per soddisfare alle imposte dello Stato, e ai bisogni Comuni, e questa tassa fu definitivamente fissata nel 1777. a 4560. scudi annui col nome di affitto perpetuo ai Parte e ipanti (che così chiamansi colà i Proprietari di Masserie) e col prodotto di questa Tassa si è pagata, e si paga la Dativa del Pascolo stimato in Catasto per 242. 000. scudi
- 66 Con questa Economia rurale l' Agro Cornetano giunse a un tal grado di floridezza, che i Sommi Pontefici non dubitarono di chiamarlo il *Granajo di Roma*.
- 67 Mancava però un terzo elemento alla perfezione di questo sistema, vale a dire di costringere il Pastore ad essere Agricoltore, e questo passo importante fu fatto dal Pontefice Paolo V. Misura essenziale, poichè la Pastorizia presentando un guadagno più rapido, più comodo, e più cospicuo dell' Agricoltura, quella avea soverchiato questa in Corneto, e avea indebolito l' influenza degli Statuti; Misura perfetta, poichè rimette le cose nella natural loro situazione, vale a dire riduce la Pastorizia ad essere il soccorso, ed il sostegno indispensabile all' Agricoltura.
- 68 Così ragionava quel saggio, ed illustre Pontefice, di cui la nobilissima Famiglia era, ed è Proprietaria in Corneto, nel Moto-proprio del 6. Ottobre 1608. = *Dudum siquidem attendentes nos Agrum Cornetanum amplissimum, et fertilissimum, NULLIS AB HINC ANNIS INCULTUM JACERE, ET QUI PRIUS HORREUM URBIS EXISTERE, eumpotius, quam ad usum hominum coli, in pascua animalium reservari = Si lagnava quindi = Statuta, et Ordinationes, quae (sicut accepimus) olim super Agriculturae arte in Civitate Cornetana SALUBRITER EDITA SUNT, ET IN DESUETUDINEM ABIERUNT = Deputò pertanto una Congegazione di Pretati, la quale = vocatis etiam prius, et auditis pluribus Agricultoribus primariis illarum partium, et nonnullis deputatis a Communitate Civitatis nostrae Cornetanae = gli presentasse un progetto di Legge, che inserì testualmente nel suo Moto-proprio; Som. num. 27.*
- 69 Il principio del Pascolo Comunale per i Cittadini Abitanti, e l' esclusione di qualunque Bestiame forestiere fu concesso con tanta severità, che il Papa ordinò l' abbrugiamento dei recinti, che nel piano Comunalesi opponevano al

- 65 Pascolo dei Bnoi (eccettinati però sempre i luoghi piantati) : Ravnivò le disposizioni dello Stato sulla divisione, e l' ordine dei Pascoli: Ridusse anche troppo le Pecore a 6000. capi, ne mantenne la tassa, e ne obbligò i Proprietari a fare un' annua sementa. Provvide alla moltiplicazione del Bestiame Vaccino, destinando a quest' uso una vasta superficie di Boschi Comunali, che poscia furono divisi in tante *Lestre*, o *Chiuse*, le quali furono assegnate a tanti Capi di Famiglia Cornetani, in cui si mantenessero, e si propagassero i Tronchi del Bestiame grosso, obbligandoli a fare un' annua sementa, e ne interdise rigidamente la riunioae; espediente che fu utilissimo anche al mantenimento, e alla polizia dei Boschi; Concesse privilegi, ed esenzioni a chiunque si stabilisse in Corneto per esercitarvi l' Agricoltura, e accordò la libera estrazione del grano all' estero a quei, che seminassero in proporzione della fatta sementa: Sottomise in fine questo Regime all' immediata sorveglianza dei Prefetti dell' Annona, che dichiarò Soprintendenti dell' Arte Agraria di Corneto.
- 70 In seguito le *Lestre*, o *Chiuse* furono aumentate a 60., e l' obbligo di ciascun Utente a sei Rubbia di sementa l' anno; Ed essendosi riconosciuto, che per la concimazione delle Terre il numero di 6000. capi di Bestiame minuto era troppo ristretto, fu accresciuto a 14. 000. Capi, e il numero dei loro proprietari, o Partecipanti a 28., coll' obbligo di DIECI Rubbia di sementa annua per ciascheduno, e così fu assicurata a Corneto un numero di 88. Agricoltori, e di 640. Rubbia di annua Sementa nelle Terre Comunali, la quale però è molto più copiosa, come vedemmo.
- 71 Qualunque mediocre osservatore sente a colpo d'occhio la bellezza di questo sistema per la Popolazione, per l' Agricoltura, e per la Pastorizia; E s' ingannerebbe a partito chi pensasse, che desso tiene al vecchio sistema Annonario, che più non esiste; Una evidente prova in contrario è la libera estrazione del grano all' Estero concessa fin dal 1608. agli Agricoltori Cornetani; Questo sistema tiene alle circostanze fisiche del clima, e del suolo, alla divisione delle proprietà in latifondi concentrati in poche mani non coltivativi, di modo che egli è manifestato dall' esperienza, e dalla ragione, che questo stesso sistema applicato in parità di circostanze ai Comuni di altre Provincie Suburbane vi produrrebbe i medesimi buoni effetti.
- 72 Ma la bontà di questi regolamenti si confermò maggiormente dal tocco, e dall' urto della contraddizione. Non è raro, Emi Padri, che l' avidità dei privati tenti di appropriarsi il profitto delle buone pubbliche istituzioni; Nel 1757. i Possessori di Masserie di pecore, e Partecipanti

tentarono di farsi una privativa del pascolo delle Pecore, o Pasciticcio, col vietare a un Cittadino Cornetano Domenico Fantozzini la partecipazione di detto Pascolo, e l' ingresso nel loro corpo, in cui deve essere ammesso ogni Cittadino, il quale possieda il numero di pecore determinato dalla Legge. Ma furono repressi da una Sentenza contraddetta del Prefetto dell' Annona, che passò in Regiudicata.

- 73 Vedendo costoro, che mal riusciva la via dei giudizi, nel 1765. ottennero clandestinamente dalla San. Mem. di Clemente XIII. un Rescritto, in cui fissava a tredici, quanti erano allora i Supplicanti, il numero dei Partecipanti, e ordinava, che non altro Cittadino vi fosse surrogato, finchè non fossero ridotti a dieci, e ne ottennero la stipolazione dell' Istromento colla Comunità *ex officio*, giacchè i pubblici Rappresentanti costantemente si ricusarono. I Cornetani dopo otto anni ottennero l' apertura di bocca da questo Rescritto, e il Cardinal Della Porta allora Segretario del Buon Governo sentenziò, che tutti i Cittadini Abitanti in Corneto = *admittendos fore et esse in numero Participantium ad effectum fruendi herbis communalibus* = purchè avessero un gregge di 500. pecore, e che il Rescritto Clementino non doveva eseguirsi = *tamquam subreptitiae, et obreptitiae obtentum* = Som. num. 28. La Piena Congegazione confermò questa Sentenza.
- 74 Mossero i tredici Partecipanti la questione di competenza fra il Tribunal dell' Annona, e il Buon Governo, ma il Papa sanò tutti gli atti, e concesse una nuova Udienza *cum Voto Rotae*. Il Pieno Tribunale pubblicò il suo voto colle due bellissime Decisioni Cornetane = *Affectus herbarum super admissione, et super executione Instrumenti* = del 18. Giugno 1781. avanti l' Emo De Bayane, che annesse si umiliano, in cui la proprietà del Pascolo Comunale, con quell' antica solidità, fu vindicata ai Cittadini Cornetani coi principi del gius naturale, e delle genti, del gius Civile, e Municipale, colla prescrizione immemorabile, col Moto-Proprio Paolino, e successivi Editti esecutoriali dei Prefetti dell' Annona, e colle Regiudicate precedenti.
- 75 La Segnatura di grazia presieduta personalmente dall' immortale Pio VI., perchè volle in essa definire irrevocabilmente la Giurisdizione dei Prefetti dell' Annona, e del Buon Governo, e in cui lottò quanto eravi allora di più brillante nella Giurisprudenza Romana, mise il sigillo a tutti questi giudizi; Som. num. 29., e la chiarezza di quel Rescritto è degna di quella gran mente. Quindi il Papa commise all' Emo Albani, che siede in questo venerando Senato, allora Prefetto dell' Annona, di perlustrare l' Agro Cornetano, e di ridurre in un Bando generale tut-

tutte le disposizioni del Moto Proprio Paolino, e dei successivi Editti dei Prefetti dell' Annona, come Egli eseguì col Bando generale del 1784. APPROVATO IN TUTTE LE SUE PARTI DALLA STESSA SANIITA' SUA = il quale così divenne il Codice dell' Agricoltura Cornetana. Som. num. 30.

- 76 Un attacco però più pericoloso, e più lento contro i Pascoli Cornetani si era incominciato fin dal 1747. Gio: Vincenzo Falzacappa ottenne in quell' anno una liberazione dal Pascolo per la Tenuta di Monte Quagliari di 134. Rubbia con un leggerissimo Canone al di sotto di 30. Bajocchi a Rubbia a favore della Comunità; L' esempio era unico, e restò nell' oblio. Dopo vent' otto anni, vale a dire nel 1775., Leonardo Falzacappa lo risvegliò per un' altra Tenuta detta di Campo Magliano di Rubbia 50. con le stesse condizioni; La preda era ottima, poichè di nulla meno trattavasi, che di raddoppiar il valore del fondo quasi gratuitamente, come si è provato di sopra; La felicità del successo incoraggiò i Proprietari del gius serendi; Il Governo piegò alle promesse, che si facevano di migliorare i Terreni, che liberava, promesse che del tutto non si adempirono, e così furono smembrate 1066. Rubbia di Pascolo Comunale, senza che l' Agricoltura ne risentisse alcun bene, anzi con danno gravissimo, come risulta dallo Specchio dimostrativo del Territorio, e dagli altri Documenti esibiti in Som. num. 7. 8.
- 77 Sottomettiamo agli Emi Padri l' analisi documentata di queste Concessioni tal quale fu presentata a questa Sagra Congegazione Economica nel 22. Settembre 1806., per cui implorò dal Santo Padre le facoltà di rivederle, e il Santo Padre le concesse; Da questa lettura voi rileverete l' indole di queste Concessioni, che il Sagro Consesso riconobbe degne di revisione, ed i modi, con cui si ottennero.
- 78 Il Bando Generale Albani nel 1784. procurò di mettere un argine a un tal disordine con questa letterale disposizione; Som. num. 30. §. 25. = *E perchè ad alcuni è stato permesso di restringere e qualche quantità di Terreno ad effetto di ridurlo a miglior coltura, e per farvi dei miglioramenti, dichiariamo, che se detti Terreni non saranno veramente migliorati, ovvero, che se dopo fatto il miglioramento, questo non abbiano mantenuto, o per l' avvenire non lo manterranno, S' INTENDANO DETTI TERRENI RITORNATI AL PRISTINO STATO COMUNALE, e al più riservata quella quantità di Terreno, che abbia un miglioramento unito, l' altra resti libera, e in facoltà di tutti di poterli introdurre le loro Bestie apasceri = Ma la Legge non fu eseguita, e lungi dal cessare le antiche liberazioni ne furono concesse delle nuove.*

- 79 I Cornetani minacciati nella base della loro esistenza spedirono nel 1805. una Deputazione di vecchi Agricoltori appiè del Trono: SUA SANTITÀ li rimise alla Sagra Congregazione Economica; Fervevano allora le idee di abolizione di Pascoli destate dal Voto Economico di Monsig. Vergani; Ma i Cornetani, che giustificavano abbastanza la bontà della loro causa colla floridezza della loro Agricoltura, e coll'argomento infallibile dell'esperienza, si presentarono con coraggio. Indarno si vuole attribuire all'eloquenza, e all'ingegno (nè la Sagra Congregazione si sarebbe lasciata imporre da questi mezzi) ciò, che fu l'opera del senno, e della verità. Gli Emi Padri lungi dal toccar nulla al sistema dell'Agricoltura Cornetana, che tutta si posa sui Pascoli Comunali, credette, che fossero degne di revisione le liberazioni dal Pascolo già concesse, rescrivendo = *Consulendum SSmo pro facultate revidendi Concessionis factas ab An. 1747. et repropnatur in prima post Reges citatis Partibus* = Il Santo Padre concesse benignamente queste facultà alla relazione del Ch. Autore del Voto Economico, e le Parti furono intimamente da una Citazione speciale dell'Emo Prefetto, Som. num. 2. Questo documento dilegua qualunque ombra di dubbio sull'esistenza di questo Rescritto.
- 70 I Concessionari ricorsero al Santo Padre, e nel 21. Gennaio del 1807., pochi giorni prima della proposizione della Causa, ne ottennero un Rescritto, che l'avocava a se, e confermava le concessioni fatte fino al 1798., vale a dir tutte, Som. num. 31.; Questa oscillazione non durò, che 27. giorni, poichè il Santo Padre istrutto del vero stato delle cose nel 17. del seguente Febrajo ordinò = *Che non ostante il nostro Rescritto del 21. Gennaio prossimo passato la Sagra Congregazione Economica senza estragiudizialmente le Parti* = collegando così il suo supremo amor della Giustizia con la delicatezza della discussione, Som. num. 32.
- 71 E' un errore di fatto, che dopo il 22. Settembre 1806. si concessa alcuna liberazione dal Pascolo Cornetano dalla Sagra Congregazione Economica; Di fatti come poteva concederle delle nuove chi voleva rivedere le antiche? Quella del Cardinal Maury, allora Vescovo di Montefiascone, e Corneto per diversi Terreni della Mensa componenti in tutto il quantitativo di 212. Rubbia porta VISIBILMENTE la data del 25. Settembre 1805., vale a dire di un anno avanti. All'avvicinarsi del 22. Settembre 1806. il Cardinal Maury prefet di assicurarsi la sua concessione con una Transazione cogli Agricoltori Cornetani, che seguì il 6. Settembre dello stesso anno, e che diamo in Som. num. 53. I Cornetani vi aderirono specialmente per rispetto al loro Pastore, e con-

cautele, che non rendessero allegabile l'esempio; Egli riconobbe il principio della proprietà Civica del Pascolo Comunale, si obbligò a ricingere, a piantare, o a seminare continuamente i Terreni liberati nel termine di sei anni, sotto la condizione di caducità, e di restituire il prezzo dell'Erpe dopo il Sessennio. La promessa miglioramento non ebbe effetto, e la Tenuta è tornata alla comunanza del Pascolo, Som. num. 34.

- 72 Il Canonico Jemina, a cui si dice concessa un'altra liberazione di Pascolo, non ha mai esistito in Corneto; Som. num. 35. Quest'individuo deve appartenere ad un'altra Popolazione.
- 73 Le calamitose sovversioni politiche, che sopravvennero, lasciarono la cosa in questo stato, e la discussione non ebbe luogo. E' anche un errore di fatto che i Francesi non si occupassero dei nostri Pascoli nel tempo dell'invasione, e che inclinassero ad abolirli; Se ne occuparono al contrario per confermarli, e per render loro un onorevole testimonianza.
- 74 I Concessionari, e quelli, che aspirano a divenirlo, non lasciarono di esibire alle Autorità di quel tempo il Voto Economico sulla servitù dei Pascoli nelle Provincie Suburbane; Ma il successo fu totalmente contrario alle loro viste; Quantunque lo scopo, e l'interesse evidente dell'Invasore fosse di sostituire le sue istituzioni alle nostre, pure senti, che ciò non poteva farsi in questa materia, e quindi nel 31. Dicembre 1810. uscì un Decreto stampato nel Bollettino delle Leggi Vol. 13. par. 1. pag. 599. del tenore seguente = *Considerando che i diritti di pastura, o di Pascolo negli Stati Romani sono per la maggior parte di una natura particolare, e diversa dai diritti di Pascolo comune, o reciproco, che esistono in Francia; Che questo diritto di pascolare si unisce ben sovente alla proprietà del fondo, che questa sostiene una parte della contribuzione fondiaria che si devono conciliare i principi della legislazione generale, col rispetto dovuto alla proprietà; Ordina* = Art. 1. Intanto che non venga ulteriormente statuito da sua Maestà sui diritti di pastura, o pascolo esistenti negli Stati Romani, L'ANTICA LEGISLAZIONE SEGUITA A QUESTO RIGUARDO, SARA' MANTENUTA IN CONFORMITA' DELLE LEGGI, E DELLA GIURISPRUDENZA ANTICA = Som. num. 36.
- 75 Quest'omaggio solenne reso dagli Stranieri in questa parte alla nostra antica Legislazione, e Giurisprudenza dee renderla a noi più pregievole, e rispettabile, ed è straordinario come contro i Pascoli Comunali si allegi ancora l'esempio della Francia, che la Francia stessa giudicò inapplicabile alle nostre circostanze, quantunque quest'

esempio stesso non si opponga ai Pascoli Comunali, come dimostreremo a suo luogo.

- 76 Il Decreto del Consiglio di Liquidazione del 3. Gennaio 1812., che ci si oppone, e che conservò l'indemanzazione dei 4560. scudi, prodotto della Tassa sui Pascoicci delle Pecore Cornetane, nulla ha di comune colla discussione presente, in cui si ricerca se l'abolizione dei Pascoli Comunali nelle Provincie Suburbane tende ad accrescerne, o a diminuirne l'Agricoltura. Quel Decreto si appoggiò tutto sulla precedente incamerazione di questa tassa fatta fino dal 1802., incamerazione contro cui reclamò immediatamente la Comune, Som. num. 37., fondandosi sul principio, che questa misura di semplice esecuzione amministrativa era contraria alla benefica, ed espressa volontà del Pontefice, che in tutti gli Atti Legislativi relativi ai beni delle Comuni aveva sempre eccettuato nominativamente i Pascoli Comunali, considerandoli come la proprietà, e la base di sussistenza di una numerosa, e laboriosa Classe de' suoi Sudditi.
- 77 Questo Decreto del Consiglio di Liquidazione non fu mai posto ad effetto, e la tassa dei 4560. scudi sul Pascolo delle Pecore figurò sempre nelle Tabele, o Preventivi delle rendite della Comune, Som. num. 38. L'Amministrazione del Demanio si permise di apporre un Sequestro per questo titolo sulle rendite di Corneto, ma un tal Sequestro fu immediatamente annullato per ordine della Direzione Generale della Contabilità delle Comuni, Som. num. 39. I Cornetani appellarono al Consiglio di Stato, e non ostante il veemente rapporto del Sig. Janet del 18. Aprile 1812. il Governo dichiarò di non voler metter la mano a questa somma fino alla Decisione definitiva dell'Affare, Decisione che non ebbe luogo per la cessazione del Regime Imperiale. Tutto questo risulta dal Dispaccio del 4. Settembre 1812. del Ministro delle Finanze al Ministro della Giustizia, Som. num. 40.
- 78 Una tal questione pende ancora indecisa avanti la Commissione Mista deputata da Sua Santità per la vendita dei Beni, e per la dimissione dei debiti delle Comuni, e quella di Corneto a molto miglior dritto confida, che le Paterno Autorità Pontificie le renderanno quella giustizia, che erano disposte a renderle le Autorità Francesi.
- 79 La Sentenza Repubblicana, e quella della Corte di Appello di Roma del 19. Luglio 1811., che ancor ci si oppongono, non concernono, che la questione di competenza, e nulla hanno parimenti di comune con la discussione presente. All'epoca del 1799. i Cornetani non avevano l'apertura di bocca, o quindi il Tribunal Civile giudicò rettamente d'ap-

d'appressò quel principio incompreso del gius delle Genti, che i Rescritti dei Principi non possono esser richiamati, che dai Principi stessi. Nel 1811. i Cornetani avevano l'apertura di bocca in virtù dell'ultimo Rescritto di Sua Santità del 17. Febrajo 1807. Ma il Santo Padre aveva ordinato, che la Sagra Congregazione Economica sentisse estragiudizialmente le Parti, e ne riferisse a lui senza publicar Risoluzione = e con ciò avea messo fuori della Giurisdizione dei Tribunali una tal controversia; La Corte adunque si dichiarò incompetente, e l'affare fu portato al Consiglio di Stato nella Sezione del contenzioso, dove fu radicata la discussione, come apparisce dall'Ordinanza del 26. Novembre 1812. del Ministro della Giustizia, Som. num. 41., discussione, che non si ultimò per il total cambiamento, che sopravvenne.

- 80 Noi vi abbiamo fedelmente esposto, Emi Padri, tutte le vicende dei Pascoli Comunali di Corneto. La vostra somma perspicacia avrà facilmente penetrato le conseguenze, che discendono da questi fatti, e che noi con semplicità svilupperemo innanzi ai vostri occhi.

ARTICOLO V.

I Pascoli Comunali di Corneto non costituiscono una servitù, che si opponga alla miglioramento delle Terre; che anzi nella particolarità delle circostanze la favoriscono, e sono una proprietà distinta spettante ai Cittadini Abitanti nel luogo. Si esamina a quale de' due Compropriari sarebbe più utile, che si riunissero i due diritti nell'ipotesi della proposta Abolizione.

- 81 Sono note le accuse, che si danno alla servitù del Pascolo; Essa impedisce al Proprietario del suolo di piantare, e migliorare le sue Terre colle devastazioni del Bestiame vagante; Essa guasta, e rende meno utili i Pascoli stessi calpestati sregolatamente dal Bestiame medesimo: E' dunque spediente di riunire il Pascolo al Proprietario del suolo.
- 82 Ma queste accuse sussistono Elleno nella verità del fatto, contro i Pascoli Comunali, dei quali si tratta? Il Proprietario del Suolo ha Egli alcun principio di diritto alla proprietà del Pascolo Comunale? Quando fosse evidente una grandissima PUBBLICA utilità dalla soppressione dei Pascoli Comunali, sarebbe egli più expediente nelle Provincie Suburbane il riunire i due domini a favore dei Proprietari del pascolo, piuttosto che a favore dei Proprietari del Suolo? Ecco le tre ricerche, che noi procede-

remo a investigare senz' altra prevenzione, che quella del vero.

- 83 Se noi interroghiamo la ragione, essa ci dice, che appartenendo i Pascoli Comunali a una Comunità di Famiglie stabilita, e vivente nel luogo, come è possibile, che questa Comunità non abbia voluto, e non voglia aver nel suo Territorio, per quanto la natura del suo suolo il comporta, delle Viti, e degli Olivi per aver dell' Olio, e del Vino, e tutti gli altri oggetti necessari al bisogno del suo consumo?
- 84 Se noi interroghiamo il fatto, noi troviamo nei Territorj delle Provincie Suburbane, dove esistono Pascoli Comunali, una Popolazione permanente, non ostante la malignità del Clima, delle Vigne, Oliveti, ed Orti intorno ai Villaggi, o alle Città; molta Sementa, e molto Bestiame indigeno nelle Terre piane, ed aperte.
- 85 Se rivolgiamo quindi lo sguardo ai Territorj delle stesse Provincie, dove non esistono Pascoli Comunali, ogni Popolazione è quasi scomparsa dalla loro superficie, niuna, o quasi niuna coltura piantagione, poca Sementa, poco Bestiame indigeno, e molto forestiere, che mangia, e se ne va, portando seco tutti i ricchi prodotti della Pastorizia.
- 86 Corneto risorta sulle rovine della pestilente Graviacca nel suo Comunale di 6664. Rubbia, ha una Popolazione di tremila settanta anime, *settecento ventisei* Rubbia, vale a dire il nono, di colte piantagioni, più di mille Rubbia, vale a dire il quinto, di annua Sementa di Cereali, si alimentano nel rimanente *tremila* capi di Bestiame grosso, *quattordici mila* di bestiame minuto, e questo Bestiame è tutto indigeno.
- 87 Questa stessa Corneto ha nel suo Territorio quasi la stessa superficie di Tenute libere, ed esenti dal Comunale; Non si trovano in esse, che *quattordici* Rubbia di piantagioni, vale a dire nessuna, pochissima Sementa in tutte, niuna in alcune, e poco Bestiame.
- 88 Montalto, in cui non esistono Comunali, è divisa dal Territorio di Corneto dal fiume Arnone: Essa ha un Territorio di circa novemila Rubbia di terra, e non ha, che una Popolazione stabile di 500. anime, e 600. Rubbia circa di Sementa; Il Territorio sarebbe altissimo agli Olivi, come dimostrano i robusti Olcastri sparsi qua e là; La libertà dei Proprietari non è ristretta dalla Comunanza del Pascolo, che non vi è; Ma non si piantano gli Olivi, perchè mancano le braccia, che ne raccolgano il frutto.
- 89 L'Agro Romano, in cui non hanno mai esistito i Comunali, in una vasta superficie di *111106*. Rubbia non ha più

più Popolazione stabile di sorte alcuna, e pure l'aveva una volta. Lo stesso Moto-proprio di miglioramento del 15. Settembre 1802. ce lo attesta con questa dolente pittura. *Nell' Agro Romano noi veggiamo parecchi Latifondj ridotti alla condizione di Tenute, VALE A DIRE RIDOTTI ALLO STATO DI SPOLAZIONE, ed abbandonati quasi intieramente alla naturale produzione dell' Erbe, che un tempo, ED ANCHE NON MOLTO A NOI LONTANO, ERANO RICCHE DI PRODOTTI, E DI ABITANTI, lo che si rileva ancora dal Nome di Tenute giurisdizionali, che tuttavia conservano =*

- 90 L'Agro Romano non ha, che quattro, o cinque mila Rubbia di Ristretti, vale a dire la ventiduesima parte, quantunque sia nel suo seno la Metropoli, che presta tanto al consumo, e non ostante che il Governo sostenga quanto può la coltivazione delle Vigne coi forti diritti sui Vini forestieri.
- 91 L'Agro Romano non ha, che sette in otto mila Rubbia di Sementa, vale a dire la *decima quarta* parte del totale. Le sue erbe sono pasciate in gran parte da Gregge Regnicole, e quando queste non scendono, il pascolo rimane invenduto, e non concimate le Terre. Indarno il Governo per diminuirne lo squallore ha imposto una soprattassa alle Terre incolte, ha proposto larghissimi premj alle coltivate, fino di un mezzo paolo per ogni Albero da Vite; Indarno ha rimosso tutti i vincoli del commercio: Tutto è rimasto come era, e tutto di più decadendo. Questi fatti son contestati, e di pubblica notorietà.
- 92 Ma questi Territorj sono nelle stesse identiche circostanze geografiche, fisiche, ed economiche; Donde dunque una tanto enorme differenza?
- 93 Egli è evidente, che questa serie di fatti costanti, non può esser fortuita, e che questi dipendono da cause costanti, da cui derivar debbono questi effetti.
- 94 Apriamo dunque gli antichi Codici, che hanno governato, e governano la polizia rurale dei Territorj delle Provincie Suburbane, in cui esistono i Comunali. Noi troviamo in essi costantemente la più rigorosa esclusione del Bestiame de' Forestieri, e quindi l'obbligo di abitare sul luogo per partecipare al Pascolo pubblico; *Quia rationi consonum est, quod Tenimentum Corneti PER CIVES IBIDEM DEGENTES fruendum sit = Ul Civitas Corneti QUAMPLURIMIS CIVIBUS IBIDEM DEGENTIBUS affluat, ne ad instar Oppidorum evadat =*
- 95 Ecco adunque aperta nella comunanza del Pascolo una fonte di Popolazione avventizia, e permanente, e di una Popolazione laboriosa, e campestre. Questa si rinnova sempre, e si succede, ed è una continua volontaria reclu-

B 3

cluta, che risarcisce i vuoti dei maligni influssi del Clima; In Corneto DUE SETTIMI della generazione vivente, o sia 869. anime sono nate fuor di Corneto.

- 96 Nei Territorj malsani al contrario, dove non si trovano Comunali, le Popolazioni esistenti sono consumate a poco, a poco dalla malignità del Clima, non si rinnovano, e periscono, e con loro perisce inevitabilmente l'Agricoltura.
- 97 Stabilita una Popolazione con l'allettamento del Pascolo gratuito, si è ottenuto il tutto; poichè una Popolazione riunita pone subito in moto tutti i mezzi di esistere, e di esistere meglio, che può. E quindi noi troviamo negli Statuti Agrari dei luoghi, dove esistono Comunali, stabilita una libertà illimitata al Proprietario del suolo di piantar Viti, Olivi, e di seminare = *Reservatis Vineis, Cannetis, Pratis, et aliis locis seminatis, et bladatis =* Noi troviamo delle pene severissime, e talvolta barbare di amputazione, e distruzione di membra contro chi strappa una canna, o taglia un ramo di albero = *De pena pascentium prope Vineas = de pena incidentium Vineas, Ulmos, et Arborea silvestres =* E se taluno ancora ne dubita, si specchi nelle 726. rubbia di ristretti nelle Terre Comunali di Corneto, che sono molto superiori alle forze stesse della sua Popolazione.
- 98 Non è dunque vero in dritto, nè in fatto, che i Pascoli Comunali impediscano al Proprietario del suolo di piantare, e migliorar le sue terre; Eso può piantare, e seminare quanto vuole, purchè lo voglia davvero, e faccia ciò, che dee farsi quando si vuole una cosa davvero.
- 99 E non è vero egualmente, che i Comunali, dei quali soli si parla, degradino colpo barbaramente il Pascolo stesso. Ciò è dimostrato a colpo d'occhio dalla copiosa quantità di Bestiame di ogni genere, che si alimenta nei Comunali, poichè la diminuzione dell'alimento deve essere in proporzione del degradamento dell'erbe. Ogni Comune ha i suoi regolamenti sull'ingresso, e sull'uscita degli armenti, e delle gregge dai Pascoli pubblici, sulle riserve dei fieni, sulle Bandite per i Boviaratori, sulla propagazione del bestiame maggiore; E siccome ogni Proprietario di Bestiame è obbligato a fare una proporzionata annua sementa di Cereali, se vuol partecipare al Pascolo pubblico, quindi ne avviene, che una gran parte delle Terre Comunali sente annualmente l'aratro, e in esse più copiose, e gentili rigermogliano l'erbe, *Somm. num. 42.*, che nelle terre libere, le quali per lo più i Proprietari lasciano a sodo, perchè così non incontran fatica, nè rischio, nè impiego di capitali. Finalmente nei Comunali non può

pa-

pascolare, che bestiame indigeno, e questa è la base di tutti i Pascoli Comunali, che cesserebbero di esser tali, se ammettessero il bestiame dei Forestieri; Quelle carni adunque, quelle pelli, quelle lane, quel latte, quei formaggi restano tutti a profitto del consumo, del commercio, e delle manifatture, e ciò val bene qualche degradazione, che il bestiame indigeno commetta nei Comunali: Al contrario nelle Terre libere i Proprietari introducono il Bestiame forestiere, che degrada egualmente il Pascolo, che lascia, e non sempre, poco denaro, e poco concime, e riporta a casa tutti quei ricchi prodotti, che lascia il Bestiame domestico a beneficio dell'interna, ed esterna circolazione.

100. Ma qui si dice; se i due dominj si rinissero nel Proprietario del suolo, questi ricingerebbe le sue Tenute, e migliorerebbe il pascolo. Ma dunque, io domando, perchè i Proprietari non hanno fatto questo finora nell'Agro Romano, e in tanti altri Territorj, dove non hanno esistito, e non esistono i Comunali? Perchè vi pascono tante gregge forestiere, che non sono certamente più riservate delle indigene? Il prudente Legislatore non si regola su quello, che si farà in avvenire, che è incerto, ma su quello, che si è fatto in passato, e di cui non può dubitarsi.
101. Dalle quali cose è del pari evidente, che nella circostanze fisiche, ed economiche delle Provincie Suburbane, vale a dire di aria pessima, e divise in grandi proprietà concentrate in poche mani per lo più non coltivatrici, i Comunali lungi dal nuocere all'Agricoltura, e all'aumento dei prodotti, le sono vantaggiosi, poichè mantenendo, e promuovendo la Popolazione, promuovono in conseguenza ciò, che è necessario al bisogno, ed all'agio della sua sussistenza, la quale non può ottenersi, che coltivando le terre, e aumentando i prodotti; e la coltivazione delle terre suddivide in fatto le grandi proprietà con profitto del Proprietario medesimo, come accade in Corneto, dove un centinaio di Possessori di Bestiami, che non han terre, e sono obbligati a seminare, se vogliono partecipare al Comunale, sono costretti a cercarle dal gran Proprietario, pagandogliene la conveniente risposta.
102. Qui però si dirà, che non tutti i Comunali delle Provincie Suburbane son così ben regolati, come a Corneto; Ebbene questo vuol dire, che non si dee tagliar l'albero per raccoglierne i frutti, questo vuol dire, che bisogna regolar i Comunali, e non distruggerli.
103. Ma questi Proprietari del *gius serendi*, che col manto spencioso del pubblico bene insistono con tanto fervore per la riunione del *gius pascenti* a loro profitto, (e certamente immenso momentaneamente sarebbe il loro privato gua-

B 4

- dagno) sono poi dessi in verità i soli Proprietari del suolo, o non ne sono piuttosto i Comproprietari? E se non ne sono, che i Comproprietari, quando si volessero abolire i Comunalì, non sarebbe più conducente al bene pubblico il riunire il *gius serendi* al *gius pascendi* a favore dei Cittadini Abitanti nei luoghi, e Coltivatori con un giusto Canone a favore del Proprietario del *gius serendi*, anziché consolidare il *gius pascendi* ai grandi Proprietari, che non coltivano, e non possono, e non vogliono coltivare?
104. Egli è certo in fatto, che i Proprietari del *gius serendi* non hanno acquistato, e non hanno ereditato dai loro Maggiori, che la metà, e meno della metà del valore dei fondi in questione; e per questa porzione di dominio sono iscritti nei Libri Censuali, e per questa sola porzione hanno pagato, e pagano attualmente il tributo. Ciò si è dimostrato di sopra coll'estratto dei Catasti.
105. Egli è certo in fatto egualmente, che l'altra porzione di dominio di questi fondi appartiene ai Cittadini Abitanti nei luoghi, perchè l'hanno posseduta, e la possiedono da tempo immemorabile, e il tempo è il padre, e il custode di tutti i titoli, e di tutti i diritti: perchè ne hanno goduto sempre, e ne godono gratuitamente, ed esclusivamente, e il pieno uso gratuito, ed esclusivo di una cosa è la sostanza del dominio: perchè il valore di questo è accatastato alle Comunità, che rappresentano le Popolazioni: perchè finalmente queste ne hanno pagato, e ne pagano le imposte ai Camerali, che Comunalì, e il pagamento del tributo è il segno della proprietà di colui, che lo paga.
106. Egli è del tutto indifferente, che questa proprietà si chiami col vocabolo di servitù; Imperciocchè la servitù non costituisce meno un titolo di dominio perfetto per colui, che attivamente ne gode, e tutte le Legislazioni hanno sempre concordemente concesso al Proprietario delle servitù sui fondi rustici, ed urbani la stessa azione diretta, reale, e vindicatoria, che per qualunque altro titolo si concede al Padrone.
107. E' adunque una ricerca inutilissima l'indagare, come questa proprietà civica si sia stabilita, quando si trovò da tempo immemorabile stabilita, e continuata. Il dire, che i Pascoli Comunalì sono una istituzione dei bassi tempi, e della barbarie, e l'asserire una cosa contraddetta da tutta la Storia. Qualunque cosa possa dirsi sull'origine dei Pascoli Baronali, e Feudali, che sono l'opposto dei Pascoli Comunalì, perchè quelli sono a profitto DI UN SOLO, e questi sono a profitto DI TUTTI, è certo, che gli antichi Romani, che furono buoni maestri non meno nell'Agricoltura, che nella Legislazione, e nella Politica, nel dedurre le loro Colonie lasciavano, = *dei campi publi-*

- ci dove ciascun potesse pascere il suo Bestiame, e Solve, dove prendere il legname per ardere, senza le quali cose non può una Colonia ordinarsi = come narra, ed osserva il Commentatore di Livio lib. 2. cap. 7. Cicerone, che non era un barbaro, parla del dritto di compascere nei Top. cap. 3. = Si compascuus est ager, jus est compascere = . Non è vero, che questo dritto di compascere avesse luogo soltanto nei Campi pubblici, e non nelle terre dei Particolari. Scevola, che fu Maestro in Legge di Cicerone, di cui questi parla con tanta tenerezza nel suo Libro sull'amicizia = *ut a senis latere nunquam discederem* = così ci lasciò scritto nei suoi Digesti, che è la Leg. 20. tit. 5. lib. 8. delle Pandette = *Plures ex municipibus, QUI DIVERSA PRÆDIA POSSIDEBANT, saltum communem, ut jus compascendi haberent, mercati sunt: idque etiam a Successoribus eorum est observatum; sed nonnulli ex his, qui hoc jus habebant, prædia sua illa propria venum dederunt. Quæro, an in venditione etiam vis illud seculum sit prædia, num ejus voluntatis venditores fuerint, ut et hoc alienarent? Respondit, id observandum, quod actum inter contrahentes esset, sed si voluntas contrahentium manifesta non sit, et hoc jus ad emptores transire =* Questo diritto adunque di compascere esisteva anche a tempo degli antichi Romani nelle terre dei Particolari, ed aveva tutti i caratteri della privata proprietà.*
108. Il dire, che questo dritto di compascere fu ceduto una volta dai Proprietari del suolo alle Comuni, o alle Popolazioni, perchè queste ne pagassero per loro i pesi Camerali, è una congettura non appoggiata ad alcun documento, perchè non se ne arreca alcuno; contraddetta da tutti i documenti, perchè il possesso, e il godimento dei Comunalì a favor dei Terrazzani si trova stabilito assai prima dell'imposizione dei pesi Camerali; desituita finalmente di ogni verosimiglianza, perchè è incredibile, ed inudito, che tanti Proprietari fosser d'accordo di cedere la loro proprietà, a cui gli uomini tengon quasi quanto alla vita, perchè un altro gli ne pagasse l'imposta; e ciò in tempi, in cui i Tributi per le minori pubbliche necessità erano quasi nulli, e leggerissimi.
109. E quanto ai Pascoli Cornetani questa congettura è esclusa dagli antichi Statuti, che esistono, e sono in vigore, dal Moto proprio Paolino, dalle Decisioni di Rota, e da tanti altri Giuridizj, Leggi, e Regiudicate, che sono esse stesse titoli incontrastabili.
110. Ma sia pur come si vuole; Questa pretesa cessione onerosa corroborata dall'osservanza di tre, o quattro secoli non costituirebbe meno un titolo inconcusso di dominio a favore delle Popolazioni Cessionarie, e sarebbe di un'accerba
- B 5 ingiu-

- ingiustizia il risolverla adesso; Imperciocchè se in virtù di questa presunta cessione fatta in un'epoca, in cui le terre valevan sì poco, che non potevano sopportare un leggerissimo tributo allo Stato, si sono stabiliti sui luoghi dei Comuni, e dei Terrazzani, che colla loro vita, colla loro fatica, ed industria, e coi loro capitali hanno rialzato immensamente il valor delle terre inutili affatto dapprima, qual giustizia soffrir potrebbe, che una tal Cessione adesso si risolvesse? Emanifesto, che il Legislatore dovrebbe fortificarla, e non indebolirla, mantenerla, e non distruggerla.
111. Il dire finalmente, come si è detto, che i Pascoli Comunalì, a cui hanno dritto i singoli Cittadini, sono un patrimonio privato delle Comunità, e non il patrimonio pubblico dell'università dei Cittadini, è un attentare alle leggi fondamentali costitutive dell'umana società, in cui tutte le Nazioni in tutti i tempi sono state d'accordo; e *ea etenim in pecunia, et patrimonio Civitatis sunt, QUORUM USUS SINGULORUM NON EST.* Ma quelle cose, delle quali l'uso è di ciascuno, sono state dette dal *gius delle Gentì* = *res universalis* = vale a dire di tutti = *ut basilica, porticus, balnea, fora, prata, ET PASCUA PUBLICA, IN QUÆ SCILICET PECUDES IMMITTERE SINGULIS CIVIBUS JUS EST* = Questi teoremi formano parte degli elementi del *gius delle genti*; La proprietà della Comunità, o della Università dei Cittadini è determinata dall'uso: Se quest'uso non est *singulorum*, *res est Civitatis*; Ma se la cosa est *in publico Civium usu* come sono i Comunalì = *res est Universalis*, vale a dire di tutti. Leggasi il Vinnio al tit. *de rerum divisione et acquirendo ipsarum dominio al §. de rebus Universalis*, di cui sono quelle parole.
112. Quei Popoli barbari, ai quali erroneamente si ascrive la istituzione dei Comunalì, non furono stranieri a questi principi del dritto sociale; Gli antichi Statuti di Corneto eguagliano l'uso dei pascoli Comunalì all'uso dei fiumi, e dei fonti; le terre comuni alle strade pubbliche = *QUIA PASCUORUM JURA PARITER, ET AQUARUM in Tenimento Corneti communia sunt = Quod nullus Civis, et Incola audeat TERRAS COMMUNES, ET VIAS PUBLICAS occupare = E questo = NE PUBLICA JURA IN PRIVATAM TYRANNIDEM DEVENIANT.* =
113. Ed è una Fiscalità acerba insieme, ed ingiusta il dire, che questo *gius pascendi* è della Comunità, e non del Popolo, perchè desso è intestato in Catasto alla Comunità, e non al Popolo, mentre per la necessità della cosa, e per regolar la percezione del Tributo non poteva accatastarsi, che in nome,

nome della Comunità, che lo rappresenta. Quando si tratta del godimento di una cosa comune a tutti gli Individui di una Comunità, egli è evidente, che questa, ed il Popolo sono la medesima cosa, perchè è l'uno, e l'altra non sono, che una riunione di uomini, che si riducono insieme per vivere sotto le medesime Leggi, e per la comune utilità.

114. In questa ricerca di Rurale Economia si è parlato con disdegno delle antiche leggi fiorentine, (quasi che il dritto di proprietà, che è il primo di tutte le istituzioni sociali, fosse un cavillo di Causidici) e specialmente del Card. De Luca, il quale trattando di questi stessi Pascoli Cornetani nel disc. 43. sulle servitù avea così scritto = *cum aliud non sit Communitas nisi ipsorum Civium congregatio, unde quod est de dominio Communitatis, dicitur de dominio Civium* = Questo Cardinale, pieno di criterio, e di senno, non avea certamente letto i libri di Repubblica di Cicerone recentemente scoperti dal Ch. Monsignor Mai. Eppure questo grand'uomo ci dà nel lib. 1. cap. 25. la stessa definizione della Comunità, che in altri termini ci avea dato il Card. de Luca. *Est igitur respublica res populi; Populus autem non omnis hominum cætus quoquo modo congregatus, sed cætus multitudinis juris consensu, et utilitatis communione sociatus* = Definizione, che uno dei più eloquenti Padri della Chiesa S. Agostino adottò letteralmente nella più bella delle sue Opere, nella Città d' Iddio lib. 5. cap. 18. = *republicam, idest rem populi rem patrie, rem COMMUNEM* = come annotò in quel luogo l'eruditissimo Editore.
115. E' una conseguenza egualmente falsa il concludere, che i Pascoli Comunalì *sunt res Civitatis*, perchè le Comuni hanno imposto, e impongono delle tasse sul loro uso per far fronte ai bisogni comuni, e pagarne la diretta allo Stato, sia che queste tasse si impongano, e si percepiscano per via di capitazione di Bestiame, o di Fida, o per via di annua vendita ai Cittadini medesimi di alcuni pezzi dei Pascoli, detti Bandite, o perchè se ne bandisce all'asta l'incanto, o perchè il Bestiame dei Cittadini è bandito, ed escluso da queste riserve, sia per un Affitto coattivo, e perpetuo con una risposta invariabile ai Cittadini medesimi, come si pratica in Corneto. Comunque diversissimi il nome, e il modo di percezione la cosa in fondo è sempre la stessa, vale a dire una tassa, e il pagamento della tassa ha sempre deposto a favore della proprietà di colui, che la paga.
116. Quando anche però contro la manifesta verità della cosa volesse darsi, che i Pascoli Comunalì, di cui l'uso è di ciascuno
- B 6

non Cittadino, non sono = *res universitatis* = non vedo perchè dovrebbe rispettarsi meno questa proprietà delle Comuni, mentre Sua Santità in tutte le disposizioni legislative concernenti i Beni Comunativi vi ha espressamente preservato, ed eccettuato i diritti di pascolo, e di legare essenzialmente connessi coll'esistenza di una non piccola parte delle diverse Popolazioni.

- 117 Ma sia pure, che contro tutte le cose dimostrate di sopra in vista di una sperata pubblica utilità si debba passar sopra tanti e chiari, ed antichissimi dritti di proprietà; sia pur, che si debbano affrontar tutti gli inconvenienti, che accompagnarono sempre le Leggi Agrarie, a quale dei due Comproprietari sarà più utile per l'aumento dell'Agricoltura, che si consolidi o l'uno, o l'altro dei due domini? Il loro dritti di proprietà sono egualissimi, e lo confessano i Concessionari stessi nella Supplica data a Sua Santità con queste notande parole = *Som. num. 31. = Ovvero di lasciare, che IN UN MEDESIMO TERRENO FOSSERO SEMPRE PIU' D' UNO I PADRONI* = Quando vogliamo adunque metterci a parte questi dritti (lo che però è cosa durissima, e fu sempre il gravissimo intoppo delle Leggi Agrarie) tanto è di metterli a parte per uno, che per l'altro dei due Comproprietari, con questa differenza, che una proprietà appartiene A POGHI, o l'altra A MOLTISSIMI. Or dunque sarà più utile, che il dritto di Pascolo si riunisca a favor del ricco Proprietario, che vive nel lusso, o nella mollezza della Metropoli, a favore di un Luogo Pio, di una Corporazione, che non può coltivare, sebben lo volesse, o il dritto di seminar si riunisca a favore dei Cittadini Abitanti nei luoghi, che hanno il Bestiame, e gli Attrezzi rurali pronti per coltivare, che sono Agricoltori di professione, e figli di Agricoltori? Ma chi può dubitarne? A chi sarà più utile, e comodo un anno, e giusto Canone in denaro, al ricco Proprietario, che vive nella Capitale, o al Luogo Pio, che così non risente la menoma diminuzione di rendita, il più piccolo urto nella sua proprietà, e varo a una intera Colonia di Agricoltori, che si troverà all'improvviso spogliata di tutti i suoi Pascoli per il mostruissimo compenso di qualche paolo, che la Comune imporrà di meno in avvenire?
- 118 Egli è chiaro, che i piccoli Agricoltori, i quali non avranno mezzi di comprar l'erba per le loro bestiole, scompariranno tutti, che i grandi Agricoltori, i quali saranno costretti a comprare a prezzo carissimo quel Pascolo, che prima avevano gratuitamente, impoveriranno; Egli è certo, che i nuovi Coloni, e gli Avventizi non lasceranno più le loro native montagne per venir a porir di fame, e di febri nelle

nelle Maremme; Le Famiglie più comode muteranno soggiorno, le Popolazioni esistenti estenuate dalla malignità dell'aria, e dalle emigrazioni, e dalla miseria, non sostenute dal concorso de' nuovi Coloni, periranno a poco a poco, e perirà con esse ogni Agricoltura, come è accaduto nell'Agro Romano, e dopo una serie di lunghe calamità si dovrà incominciare a rifabbricar di nuovo un giorno ciò, che si propone di abbattere adesso.

- 119 Ne di questo metodo mancano esempi, e grandi, e vicini. Egli è un fatto contestato nella Storia, che Alfonso d' Aragona Re di Napoli tre Secoli indietro vedendo del tutto abbandonato, ed incolto quel vastissimo tratto di Terre, conosciuto dopo sotto il nome di Tavoliere di Puglia, fece la Corona Condutrice perpetua di quelle terre, pagandone un annuo Censo fisso ai Proprietari: E noto ancora, che in seguito quella superficie, la quale pervenne poscia all'estensione di circa 180. mila Rubbia Romane, divenne la sorgente di cospicue rendite per l'Eriario publico, e di una floridissima Pastorizia, la quale preparò la strada alle misure benefiche, che nei tempi a noi vicini furono adottate dal Governo. Imperciocchè S. M. il Re Ferdinando IV. seguendo gl'impulsi del paterno suo cuore, e aderendo alle idee del celebre Gaetano Filangeri, allora Consigliere delle Finanze, credè, ed intraprese di dividere, e censire il Tavoliere non agli antichi Proprietari, dei quali era Censuaria la Corona, ma alle Comuni, ai Coloni, e ai Possessori di Animali, i quali eran sui luoghi, ed avevano i mezzi pronti, e quel che è più l'attitudine, e necessità di migliorarlo.
- 120 I Padri Gesuiti avevano dato l'esempio felice di questo progetto, dividendo ad alcuni Coloni le loro Terre del Tavoliere, che furono poscia devolute alla Corona, e il Governo avea veduto nascere sotto i suoi occhi le Popolazioni di Orta, Ortona, Carapella, Stornara, e Stornarella, che trassero i nomi dai fiumi vicini. I materiali di questa grande opera eran radunati, e preparati all'epoca dell'occupazione Militare del Regno, e il Governo Innovatore eseguì la Censuazione S. M. il Re, ridonato ai voti de' suoi Sudditi mantenne, e ratificò la fatta Censuazione, che veramente era opera sua, purgandola dai vizi, e dalle parzialità introdotte nella precedente esecuzione, come fa fedelmente la Legge del 15. Gennaio 1817. di cui riportiamo l'Art. 83. perchè prova il nostro assunto = *La Commissione profittando dell'aggregazione delle nuove terre al Tavoliere, e degli altri mezzi posti a sua disposizione con questa Legge, ci farà presentare per mezzo de' Ministri delle Finanze, e dell'Interno il piano della distribuzione de' terreni AVANTAGGIO DE' COLONI DI DIVERSI COMUNI DELLA PUGLIA.*
- B 7 Dalle

- 121 Dalle quali cose si può rettamente concludere, che nelle Provincie Suburbane, o non si debbono abolire i Comunali, perchè nelle circostanze di quelle Provincie sono possibilmente utili alle Popolazioni, e all'Agricoltura, limitandosi a correggerle parzialmente gli abusi dove vi siano, o quando si vogliono abolire, si debba piuttosto riunire il giurispascendi a favore dei molti, ed Abitanti nei luoghi, e già Coltivatori, che riunire il giurispascendi al giurispascendi a favore dei pochi, e lontani, e non Coltivatori, lo che è manifestamente più utile all'Agricoltura, ed egualmente giusto, poichè egualissimi sono i dritti di proprietà dei due Compadroni sullo stesso suolo, con questo di più, che la proprietà del Pascolo è più preziosa, ed apprezzata, e la parte maggiore dee trarre a se la minore.

ARTICOLO VI.

Il Moto proprio del 15. Settembre 1802. ha già provveduto all'abolizione delle Servitù dei Pascoli; Gli altri Atti di Amministrazione del Governo, che si oppongono, non possono applicarsi alla questione presente.

- 122 Il Moto-proprio del 15. Settembre 1802., come all'Agro Romano, e alle Provincie Suburbane, all'Art. 6. così prescrive = *Dichiariamo pertanto, ed ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsiasi pretesto la sudetta divisione di Latifondi, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Perreni, ove altri gode il Pascolascio; Sarà bensì obbligato quegli, che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla pretesa Servitù del Pascolascio, di darne IL DOVUTO COMPENSO A CHI E' REALMENTE IN POSSESSO DI GODERE UNA TALE SERVITÙ nel modo, e forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima dell'esecuzione della presente nuova Legge, cioè prima del 1804., si prenderanno a parte sopra li Pascoli.*
- 123 La Legge non ha fatto qui, che generalizzare ciò, che è inerente al principio, e all'istituzione dei Pascoli Comunali, i quali cessano, quando le terre son COLTE, esistono quando rimangono INCULTE; Le disposizioni, che promette il Legislatore, non concernono letteralmente che = *il dovuto compenso a chi è realmente in possesso di godere una tal Servitù.*
- 124 La Legge dunque è fatta, ed è in vigore, e vi sono i vigilantissimi Magistrati per eseguirla. Ma perchè, si domanda, i Proprietari del giurispascendi non si sono prevalsi IN VENTI ANNI, e non si prevalgono del beneficio di una Leg-

Legge esistente, promulgata dal nostro stesso giustissimo Sovrano PIO VII., e ne domandano una nuova? Eccone le ragioni, che patentemente si allegano.

- 125 Primo, perchè non vogliono l'obbligo della miglior coltura; Secondo perchè non vogliono = *il dovuto, vale a dire il giusto compenso* = ma un leggerissimo, e quasi niun compenso.
- 126 Ma se la nuova Legge non imporrà l'obbligo della miglior coltura, dove sarà allora la causa finale della Legge, la quale non può esser altra, che una grandissima, ed evidente pubblica utilità, che consigli al Sovrano di far uso del suo dominio eminente per disporre delle proprietà de' suoi Sudditi? Egli è manifesto, che questa nuova Legge sarebbe in aperta contraddizione coll'altra recentissimamente emanata.
- 127 Si risponde, che la cosa verrà da se, e che i Proprietari miglioreranno volontariamente. Ma se è vero, che essi miglioreranno spontaneamente, perchè adunque ricusano di esservi obbligati dalla Legge? Più: In molte Concessioni già fatte di liberazione dal Pascolo vi è l'obbligo ingiunto, e la condizione della miglior coltura, eppure i Proprietari non solo non l'hanno adempita, ma hanno di più lasciato le terre libere INCULTE, E AD ERBA, e questo inadempimento diede luogo alla disposizione di caducità del Bando Generale Albani del 1784., che abbiamo di sopra riferito, caducità, che non ha avuto effetto; Ma se i Concessionari non hanno adempita la condizione della miglior coltura, anche quando vi erano astretti dalle loro medesime Concessioni colla pena di caducità, come si potrà credere, che lo faranno, quando ne saranno dispensati dal silenzio della Legge?
- 128 Quanto al compenso si dice, che nei Territorj, dove esistono Concessioni precedenti, si debba seguire l'esempio dei Canoni già stabiliti; Veniamo dunque al fatto, ed al calcolo. In Corneto il Canone delle Concessioni è di 30. baj. circa per Rubbia; secondo il Progetto pertanto questo dovrebbe seguirsi; le Terre Comunali ora esistenti in Corneto sono Rubbia 5958., come abbiamo più volte veduto. Il Canone, che si propone a 30. baj. il Rubbio, corrisponderebbe pertanto ad annui Scudi 1781. 40.; Il giurispascendi in queste Terre è accatato alla Comunità in Scudi 241428. 79.; Il Canone adunque non giunge a QUATTRO QUATTIRINI per ogni Scudo di Batimo, che è di più inferiore al vero valore. I Concessionari rivendono il Pascolo a loro liberato a quattro, cinque, e talvolta sei Scudi il Rubbio quello d'Inverno, a uno scudo quello d'Estate, vale a dire vendono A CINQUE, E SEI SCUDI quello, che acquistano PER TRENTA BAJOCCHI
- cir-

- chica. Io domando se questo può esser nisi = IL DOVUTO COMPENSO = che ha già comandato la Legge?
- 129 E' questa stessa immensa sproporzione di compenso, che forma uno dei motivi evidenti di orrezione, che i Cortesari affacciarono, ed affacciano per impugnare le Concessioni Falzacappa, Sacchetti, Bruschi, e le altre; Sono questi stessi motivi, che determinarono la S. Congregazione Economica nel 1806. a rescrivere = *Consulendum SSmo pro facultate revidendi Concessionis factas ab anno 1747. et reproponatur in prima post Reges citatis partibus* = e Sua Santità col suo ultimo Rescritto del 17. Febrajo 1807. ha dichiarato la sua costante volontà di mantener ferma questa Risoluzione. Imperciocchè questa sproporzione è così enorme, che è lesiva intollerabilmente non solo dirimpetto AL VALORE REALE del gius pascenti, ma dirimpetto ALLA SOLA TASSA, che pagano i Partecipanti, o Proprietari di Masserie per il solo pascoliccio d'Inverno delle sole pecore; Pagano questi per un tal titolo l'annua Tassa di 4560. Scudi, che è quasi tre volte il Canone di 1781. Scudi, per il quale si propone di attribuire ai Proprietari del gius serenti pochi, e non Coltivatori, un valor Catastrale di 241428. Scudi, che non hanno mai acquistato, nè posseduto, al quale non hanno alcun dritto, che sarà perduto per l'Agricoltura, come la passata esperienza dimostra, togliendolo ad una Popolazione di Agricoltori, che l'ha posseduto ab immemorabili, e lo possiede; che ne ha pagato, e ne paga la diretta; che ha fatto, e fa valere al aumento della Pastorizia, dell'Agricoltura, e della Popolazione.
- 130 Io domando, se potrà servir di base alla nuova Legge proposta alla Sagra Congregazione Economica un Canone attaccato in giudizio, ed infetto di lesione PIU' CHE ENORMISSIMA, e che per questo, ed altri titoli la stessa Sagra Congregazione ha giudicato degno di revisione?
- 131 Il Chirografo ottenuto dal Sig. Conte Lavaggi nel 15. Dicembre 1815. per la liberazione dal solo Pascolo estivo (che è la parte minima, e forse la più imbarazzante del Pascolo) nella Tenuta di Montebello nel Territorio di Toscanella acquistata da lui dalla R. C. A., che ci si oppone, non è allegabile in esempio per moltissime, ed evidenti ragioni; 1. Il Sovrano con quella liberazione, altro non fece nè volle fare, che ordinar l'esecuzione, e regolare un patto, in vigore del quale quel Pascolo, che promiscuamente spettava anche alla R.C.A., era redimibile, come chiaramente si esprime il Rescritto, che è la base, e la sostanza del Chirografo, sul quale si siede = *SSmus capit 4. Instrumenti Investiture SUPER REDEMPTIONE PASCUI AESTIVI ratum ha-*

- habuit, confirmavitque, atque exequi mandavit* = Cos'ha di comune quest'esempio di un Pascolo redimibile per patto, e redento, colla nuova Legge di abolizion generale, che si propone? 2. Dalle citate parole del Rescritto Sovrano apparisce, che nella Concessione del Sig. Conte Lavaggi non si trattò che della redenzione del solo Pascolo Estivo, il quale, come vedemmo, è la più piccola parte del Gius pascenti, e non si trattò punto di riunire tutto questo diritto nella sua integrità al diritto di seminare. 3. Si dice in quel Chirografo, che il Signor Conte Lavaggi = *non trascurò la piantagione di un Oliveto con spesa eccessiva, la qual piantagione peraltro fu devastata dal Bestiame, che v'introdussero a pascere i Cittadini di Toscanella in forza della già detta Servitù* = Bisogna dunque concludere in questo caso, o che il Sig. Conte Lavaggi non facesse, o i suoi Ministri non mantenessero un valido riparo alla sua piantagione, lo che appartiene ai degni Magistrati di Toscanella il dimostrare, o che fosse violato il principio dei Comunali, i quali essenzialmente preservano le terre piantate, e seminate, perchè non possono aver luogo, che nelle terre incolte. Nel primo caso la colpa sarebbe del Sig. Conte Lavaggi, o di suoi Ministri, nel secondo bisognerebbe rinforzar l'esecuzione della Legge, e non abolirla, corregger l'abuso, e non distruggere il principio.
- 132 Ed è tanto lontano dal vero, che in quel Chirografo Sua Santità accennasse la sua volontà di sopprimere i Comunali, che anzi così nettamente si esprime = *perchè niuno, o pochissimo pregiudizio può ridondare ai Cittadini di Toscanella per la redenzione della Tenuta di Montebello per la servitù del Pascolo Estivo, GIACCHE' TOLTO ANCHE IL PASCOLO DI QUESTA TENUTA, LORO RIMANE UNA QUANTITA' DI TERRENO SOGGETTO A DETTO PASCOLO SOPRABONDANTE ASSAI PER I LORO BESTIAMI* =
- 133 Molto meno sono allegabili i due esempi della Tenuta delle Sette Vene nel Territorio di Nepi del Sig. Marchese Androsilla, e della Tenuta di Valle-Oscara del Sig. Girolamo Camillo Mariani nello stesso Territorio, e i due Voti del Ch. Avvocato Camosci già Fiscale del Buon Governo, esempi, e Voti, che sono contrarii al principio dei Pascoli Comunali.
- 134 Si dice nel primo = *Profittando il medesimo delle Leggi Francesi, che accordavano al Proprietario il diritto di chiudere i propri Terreni restrinse la suddetta Tenuta = Questo è un errore di fatto, poichè le Leggi Francesi sul Pascolo non solo non furono mai applicate agli Stati della* Chio-

- Chiesa, ma non fu esclusa tassativamente l'applicazione, come incompatibile colle nostre circostanze, con un Decreto formale inserito nel Bollettino delle Leggi, che di sopra abbiamo testualmente riferito.
- 135 Cosa conchiude però il Voto del Ch. Fiscale? Ecco le parole = *con ingiungergli per condizione espressa, SINE QUA NON, l'obbligo di eseguire dentro un determinato tempo la ripromessa Piantagione degli Olivi, e di dare in oltre alla Comunità UN CORRISPONDENTE compenso dal giorno in cui ha perduto in detta Tenuta il Pascolo* = Siamo adunque perfettamente d'accordo, perchè i Comunali, i quali non possono esercitarsi che sulle terre, le quali si lasciano incolte dai Proprietari, rispettano in conseguenza le terre colte con qualunque genere d'industria.
- 136 Si dice nel secondo = *Inrendo il Mariani al celebre Moto-proprio di Nostro Signore del 15. Settembre 1802. la ridusse con molta spesa a prati artificiali seminandovi il trifoglio maggiore, stabiandoli, ed irrigandoli per mezzo di canali artefatti, come si costuma nella Lombardia* = E quindi il Fiscale propone il seguente Rescritto = *SSmus benigne indulst Oratori facultatem retinendi Latifundium di Valle Oscara ad usum pratorum artificialium, eaque irrigandi, =*
- 137 Qui adunque si tratta di una nuova, e miglior coltura già introdotta, o dell'esecuzione del Moto-proprio del 15. Settembre 1802., il quale congiunge l'abolizione del Pascolo alla condizione, ed al fatto della miglior coltura ool dovuto compenso a chi godeva del Pascolo abolito. Tutti questi pareri, ed esempi pertanto sono diametralmente opposti al progetto della nuova Legge, che propone indistintamente la soppressione di tutti i Pascoli pubblici senza obbligo di migliorar le Terre, e con lieve, o per meglio dire niun compenso al Proprietario attuale di detti Pascoli.
- 138 E' adunque manifestamente provato, che tutti gli Atti Governativi dal 1800. in poi lungi dall'indebolire hanno rinforzato il principio dei Pascoli Comunali, i quali cessano, se il Proprietario pianta, o sementa i suoi campi, hanno luogo, se il Proprietario li lascia del tutto incolti, e con ciò gli danno il massimo eccitamento a coltivarli, perchè perde tutto, se non li coltiva, e guadagna tutto, se li coltiva; e mantenendo di più, ed alimentando una Popolazione stabile, gli fornisce il solo mezzo di farlo, vale a dire le braccia, senza le quali non potrebbe coltivare, benchè volesse, e senza le quali qualunque progetto di aumento di Agricoltura, e di prodotti non potrà riuscire giammai.

AR-

ARTICOLO VII.

Gli esempi allegati dei Paesi Esteri non trattano dei Pascoli Comunali, e sono quindi inapplicabili alla presente questione.

- 139 Noi abbiamo analizzato con cura gli Atti recenti del nostro Governo relativi ai Pascoli pubblici, perchè emessi da Magistrati zelantissimi, ed amanti del ben generale con riflessione alle nostre circostanze; Ma in questa discussione noi pensiamo, E'ni Padri, che non possono avere lo stesso peso gli esempi, quantunque rispettabilissimi, dei Paesi Esteri, o perchè non possiamo saper bene le loro Leggi, e procurando anche di ben istruircene, ci mancherà sempre l'esatta cognizione delle diverse circostanze, che diedero causa a quelle Leggi per giudicare, se quelle corrispondano alle nostre. Tuttavia noi tratteremo questa parte del nostro argomento con quella maggior esattezza, che alla nostra diligenza è stata possibile.
- 140 Sono stati principalmente citati gli esempi della Toscana, del Regno di Napoli, della Repubblica di Venezia, e della Francia, senza discutere, e talvolta assegnare le Leggi, da cui derivano questi esempi.
- 141 Noi abbiamo considerato ampiamente di sopra l'esempio della Toscana, e abbiamo provato col testo dell'Abb. Ximenes, e colle parole medesime del Gran Duca Pietro Leopoldo, che nella Legge del 1778. si trattò di quell'*Eratico, che non appartiene al Proprietario, MA BENSÌ AL SOVRANO, AL QUALE PER ANTICO DRITTO E' DUVUTO* = e per cui = *E' UN DELITTO IL RICINGERE CON ALCUNE SIEPI I CAMPI, che riposano dopo la sementa de' Grani, giacchè LA LEGGE PROIBISCE OGNI SERRA, E DIFESA DI QUESTI CAMPI, che per due anni successivi sono addetti ai Pascoli pubblici* = cap. 10. e 11., vale a dire dei Pascoli Fiscali, il principio dei quali è totalmente opposto a quello dei Pascoli Comunali. Imperciocchè siccome i principi dei Pascoli Comunali sono, che questi cessino nelle terre COLTE, e abbiano luogo nelle INCULTE, e si escluda inoltre da queste ogni Bestiame forestiere, così i Pascoli Comunali, se sono veramente tali, non possono, nè impediscono la valida precinzione, e la coltura delle Terre soggette alla comunanza del Pascolo, come in dritto, ed in fatto di sopra si è dimostrato. Al contrario i principi essenziali al Pascolo Fiscale sono la rigorosa proibizione di qualunque chiusura, senza la quale non può esser miglior coltura, o l'introduzione di ogni Bestiame forestiere, poichè senza quella proi-

proibizione tutti si darebbero a chiudere, e cesserebbe ben presto il dritto Fiscale; Lo stesso dicasi dei Pascoli Baronali, che sono Fiscali in piccolo.

142. Non è dunque applicabile ai Pascoli Comunali, dei quali trattiamo, l'esempio di ciò che si fece in Toscana nel 1778. intorno ai Pascoli Fiscali, che da quelli essenzialmente differiscono, e sull'abolizione dei quali tutti sono d'accordo. Che se taluno osservasse, che dopo quell'epoca la Toscana nelle altre sue Provincie diede maggior estensione a quel sistema io penso, che non vi sia alcun'uomo sensato, il quale non sappia, ed apprezzi la somma differenza, che passa rispetto al numero, e le abitudini della Popolazione, la qualità del Clima, e la divisione delle proprietà, tra le altre Provincie Toscane, e le nostre Suburbane, elementi indispensabili, dei quali l'esistenza, o il difetto varia sostanzialmente il fondo della cosa, e può render nelle due diverse ipotesi utile, o nociva la legge proposta.
143. Noi abbiamo anche di sopra narrato sull'appoggio delle Leggi esistenti quel, che si è fatto nel Regno di Napoli. Il Tavoliere di Puglia, i Regi Stucchi degli Abruzzi, e i Corsi di Calabria erano Pascoli Fiscalissimi, e il Governo li ha divisi, e cessati non agli antichi, e primi Proprietari del suolo, ma alle Comuni, ai Coloni, e ai Possessori di Animali, perchè ciò era evidentemente più utile all'aumento della Popolazione, e dei prodotti del suolo, e dell'industria.
144. Quanto alle Provincie Venete noi vediamo riferita soltanto l'autorità dell'Arduino nelle Memorie di Agricoltura tom. 6. il quale tratta solamente del Friuli, e descrive i vantaggi delle piccole, e ben custodite mandre sopra le grandi, dei Pascoli ben regolati, e divisi; Ma il *pascendatio*, o *pensionatico*, di cui parla l'Arduino, è totalmente diverso dai nostri Comunali, perchè in quel luogo stesso citato così si esprime = *La benemerita Società d'Uline, degna della pubblica Sovrana protezione, ed incoraggiamento, rimostrommi con evidenza il bisogno, che tut hanno i Proprietari delle Campagne DELLA CONCESSIONE DI POTERLI CIRCONDARE, E MUNIRE CON FOSSE, E CON ARGINI, onde liberarle dai danni grandi, che soffrono dai Bestiami* = Ora i nostri Comunali non impediscono punto di circondare, e munire con argini i Terreni, qualora si faccia ciò per piantarli, che è lo scopo diretto della Legge, non impediscono anche di seminarli, e sono di più con buon intendimento distribuiti quanto ai tempi d'introdurvi, o di farne uscire le diverse specie di Bestiame, e quanto al numero dei capi di ciascuna greggia. Quest' esempio adunque non è applicabile

al caso nostro. E chiunque dopo aver traversate le belle campagne irrigate dalla Brenta s'inoltra nei vasti campi bagnati dal Tagliamento, vede in quella pianura, benchè subalpina, e meno insalubri, lo stesso aspetto delle nostre. Tanta è la forza della natura, a cui come udimmo riflettere il Gioja = *Se la legge anche indirettamente si opponesse, diminuirebbe quella produzione, che avrebbe per scopo di aumentare* =

145. Ma i Proprietari del *gius serendi* invocano più ardentemente la legge Francese, la quale credono a loro più favorevole; Nel nostro caso però, mi sia permesso il dirlo, **ESSI S'INGANNANO A PARTITO**. Noi stampiamo in *Som. num. 43.* questa Legge, che è del 28. Settembre 1791., affinché ognuno possa leggerla, e meditarla da se. La libertà di cingere validamente le terre soggette al Pascolo concessa da questa Legge E' SEMPRE LIMITATA, E NEGATA nel caso, in cui il dritto del Pascolo è fondato SOPRA UN TITOLO DI PROPRIETA'; Così nell' Art. 3. e 4., dove si tratta del Pascolo reciproco = *de paroisse a paroisse* = o sia di Comune a Comune, il dritto = *de vaine Pature* = è preservato in quei luoghi = OU IL EST FONDE SUR UN TITRE PARTICULIER, OU AUTORISE PAR LA LOI, OU PAR UN USAGE LOCAL IMMÉMORIAL = Così nell' Art. 7., dove si tratta della promiscuità del pascolo = *entre particuliers* = è scritta la chiara limitazione = *SI CE DROIT N'EST PAS FONDE SUR UN TITRE* = E finalmente nell' Art. 11., dove si tratta dei pascoli, che = *deviennent communes à tous les habitants* = nelle terre dei particolari, è scritto limpidamente = *SANS TITRE DE PROPRIETE'* = Il dritto di proprietà è stato dunque sempre preservato dalla Legge, e in verità non poteva farsene a meno.
146. Ora è patente, che nei nostri Pascoli Comunali la universalità dei Cittadini è Comproprietaria del suolo, perchè il *gius pascendi* è accatastato distintamente, e in molto maggior somma del *gius serendi* alle Comuni, e i Cittadini Abitanti, ed i meati ne pagano annualmente al Principe la Diretta. Dunque i nostri Comunali non sono evidentemente compresi nella disposizione della Legge, che si arrecò ad esempio.
147. E che ciò sia così risulta dalla stessa ragion della Legge spiegata nell' Art. 4., che invocano i Proprietari del *gius serendi*. Esso così dice = *Le droiti de clore, et de declare les héritages résulte essentiellement DE CELUI DE PROPRIETE, et ne peut être contesté à aucun propriétaire* = Dunque la legge suppone un dritto di proprietà piena in un solo, E NON DIVISA IN DUE COMPARTI, poichè altrimenti il dritto di proprietà reclamereb-

rebbe egualmente sullo stesso suolo a favore dell' uno, e dell'altro de' due Comproprietari.

148. E che finalmente questa sia la vera intelligenza della Legge Francese lo hanno solennemente dichiarato i Francesi stessi con quel Decreto del 31. Dicembre 1810., che abbiamo riportato di sopra, e in cui dissero apertamente = *Che i diritti di pastura, o di pascolo NEGLI STATI ROMANI sono per la maggior parte di una natura particolare. E DIVERSA DA DIRITTI DI PASCOLO COMUNE O RECIPROCO, CHE ESISTONO IN FRANCIA, Che questo diritto di pascolare si unisce ben sovente alla proprietà del fondo; Che questa sostiene una parte della contribuzione fondiaria; CHE SI DEVONO CONCILIARE I PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE GENERALE COL RISPETTO DOVUTO ALLA PROPRIETA'* =
149. Rimane provato pertanto, che gli allegati esempi dei Paesi stranieri non fanno contro di noi, ma fanno per noi, e lo stesso proveremo delle opinioni dei diversi Autori, che sono stati citati in contrario.

ARTICOLO VIII.

Le opinioni degli Autori, che si allegano in contrario, non trattano dei Pascoli Comunali.

150. Nel corso di questa Memoria noi abbiamo schiarito le opinioni di molti degli Autori citati in contrario secondo che ci è caduto in acconcio, come quella dell' *Abb. Ximenes*, che tratta solo dell' *Erbatico*, che non appartiene al Proprietario, MA BENSÌ AL SOVRANO, AL QUALE PER ANTICO DRITTO E DOVUTO, quella del Gioja, che nel luogo oppostoci par. 7. cap. 2. §. 2. art. 3. parla = *dei liberi pascoli, cui a certa epoca hanno diritto i Comunisti sugli altrui fondi, E PER CUI IL PROPRIETARIO NON PUO' CHIUDERLO* = dell' *Arduino*, che parla di quel *gius pascendi*, il quale impedisce = *di poter circondare, e munire con fosse, e con argini le terre* = e finalmente quelle del *Palmieri*, e del *Young*, i quali anzi ci avvertono ad esser cauti in questa materia, e ad attenersi alle circostanze particolari, ed esistenti.
151. Queste Autorità pertanto non sono in alcun modo applicabili ai Pascoli Comunali, i quali non solo non impediscono, ma eccitano efficacemente il Proprietario a seminare, a rinchiudere, e piantare, come abbiamo dimostrato di sopra, e quel che è più nelle intelligenze particolari delle Provincie Suburbane col mantenere il germe di una

una Popolazione stabile gli forniscono oltre l' eccitamento i mezzi di farlo.

152. Lo stesso dicasi dell' Autorità di *Melchiorre Delfico*, il quale declamò solo contro i Pascoli detti *Regi Stucchi* negli Abruzzi, che erano Pascoli Fiscali, Fiscalissimi. Sentasi da lui medesimo la forse troppo onergica confessione in quella stessa Memoria diretta per quest' oggetto a S. M. il Rè di Napoli, che si cita in contrario = *Questa barbara servitù era divenuta un ramo della pubblica Economia, che chiamavasi i Regi Stucchi, e per effetto dell' indolenza del Governo trovavasi data in Affitto; ma si sa, CHE GLI AFFITTI, E GLI APPALTI FISCALI danno maggiori dritti, che la proprietà medesima. Un dritto fondato su l'ingiustizia; un dritto contrario ai progressi dell' Agricoltura, e per conseguenza della Società; un dritto alienato CON TUTTI I MEZZI NECESSARI DI COAZIONE, E DI VESSAZIONE, perchè producesse un reddito divisibile FRA L'AFFITTORE, L'ERARIO, ED I SATELLITI DEL FISCO, doveva essere un dritto infernale* = Cosa hanno che fare di grazia coi nostri Pascoli Comunali gli Affitti, ed Appalti Fiscali, le coazioni, le vessazioni, e i Satelliti del Fisco, contro i quali il Delfico inveisce con tanta violenza?
153. Che l'opinione del Delfico sui Pascoli Comunali sia totalmente diversa si rileva da una sua recente lettera scritta li 15. Maggio 1821. al Sig. Marchese Ludovico Potenziani suo amico, che per parte nostra lo richiese di queste sue Memorie sui Pascoli Fiscali degli Abruzzi, di Puglia, e di Calabria, le parole di cui giova qui il riferire, perchè sono chiarissime, e fanno assai bene al nostro proposito = *I Pascoli Comunali, come ben intendete, non sono materia, CHE SI POSSA TRATTARE PER PRINCIPI GENERALI, POICHE DIPENDE DA CIRCOSTANZE, DELLE QUALI IL BENE, ED IL MALE PUO' ESSERE CARATTERIZZATO, E VAL MEGLIO QUINDI IL CONTENTARSI DI CORREGGERE GLI ABUSI, E GLI ERRORI, CHE CONGEGNARE UN METODO DI ESTESA APPLICAZIONE* =
154. L'autorità del *Paw* nelle Ricerche Filosofiche sugli Egiziani, ed i Chinesi tom. 1. pag. 134., di cui si citano le parole, è in primo luogo inconcludentissima, e quando se ne rintracci l'origine, depone piuttosto contro la nuova Legge proposta. Racconta in questo luogo l'Autore, che gli Egiziani di una parte della Tebaide non mangiavano le pecore, e quelli di una parte del *Delta* non mangiavano le Capre, perchè essendo questo un paese paludoso, l'alimento ne era malsano, lo che accadeva al contrario nella Tebaide, che era un Paese montuoso; E qui non

- non si sà a qual proposito racconta il detto del Cancelliere Tommaso Moro, che l'Inghilterra fu prossima alla sua ruina, che si spopolarono le Campagne, e si mancò finalmente di pane a Londra = *quand tous les propriétaires voulerent y avoir des troupeaux des montons* =
- 155 Ognun vede a colpo d'occhio, quanto siano diverse le nostre circostanze, poichè non è il caso di mancar di pane, quando non si trova a vender il grano anche a vil prezzo, perchè non è il caso, che ogni Proprietario abbia = *des troupeaux des montons* = quando molte delle nostre Erbe rimarrebbero invendute, se le Pecore Regnicole non venissero a pascerle, e consumarle.
- 156 Ma qual fu la causa di questo spopolamento delle Campagne d'Inghilterra? Ce lo dice lo Storico Inglese *Burnet Abregé de l'hist. de la reform. pag. 44. et 85.* = *La plupart des propriétaires des fonds de terre, trouvant plus de profit en la vente de leur laine, que de leur bled, ENFERMIRENT LEURS POSSESSIONS; LES COMMUNES, QUI MOUROIENT DE FAIM, SE SOULEVIRENT: ON PROPOSA une Loi agraire; le jeune Roi écrivit même la dessus: ON FIT DES PROCLAMATIONS CONTRE CEUX, QUI AVOIENT RENFERME LEURS TERRES* = Questo tratto d'istoria non è troppo favorevole alla soppressione dei Comunali, ed era meglio il non citarlo.
- 157 Questo passo di *Burnet* è riportato nella nota del *Cap. 14. lib. 25. dello Spirito delle leggi del Sig. di Montesquieu*, del quale l'autorità in quel luogo ci è stata anche opposta; E siccome spiega istoricamente i due testi di *Paw*, e di *Montesquieu*, che si sono obiettati, così abbiamo dovuto riferirlo.
- 158 Voi vedete, Erti Padri, dall'accurata analisi delle opposte Autorità, che queste lungi dall'indebolire la causa dei Comunali la fortificano, e un tal esame ci ha sempre più confermato in una opinione, che sembra abbiamo con perseveranza, ed intima convinzione difesa.

ARTICOLO IX.

Delle difficoltà, che presentano le Servitù dei Pascoli alla confezione del nuovo Censimento.

- 159 Noi passeremo leggermente su questo soggetto, perchè a noi non appartiene, e non dobbiamo entrar qui a discutere sull'ordine dell'Amministrazione pubblica. Ci si permetta però di osservare, che il progetto di Legge lascia sussistere queste difficoltà per quelle terre, che sono neces-

cessario al passaggio, ripasi, e ritorno delle Masserie di Pecore dalla Maremma alla Montagna, e viceversa, della qual cosa non può farsi a meno. Per queste terre, che non son poche, l'intelligenza, e lo zelo dell'Amministrazione dovrà trovare, e troverà certamente la soluzione di queste difficoltà; Non si tratta adunque, che di applicare lo stesso metodo ad una più grande estensione, vale a dire di un tempo alquanto più lungo, e di una spesa alquanto maggiore, poichè trovato il metodo, che deve trovarsi, l'applicazione di questo ad un maggior numero d'individui è opera solo di tempo, e di pazienza. Ci si permetta però qui di osservare di nuovo, che la spesa dei Catasti è per due terzi a carico dei Contribuenti, e che quindi l'Erario del Sovrano risente il minor danno per questo tempo alquanto più lungo: Che se la giustizia del Governo crederà, che la spesa di questo tempo più lungo equitativamente calcolato debba gravitar su quei Territorj, che hanno Comunali, perchè uno non porti il peso dell'altro, dipenderà dalla saviezza del Governo il giudicare se ciò debba farsi, o se a questo solo oggetto di piccola Economia debbano sacrificarsi tanti chiarissimi dritti di proprietà, e tanti riguardi di pubblica utilità.

- 160 Si osserva in oltre, che in seguito della nuova Legge proposta dovrebbero stabilirsi fra i Particolari delle infinite servitù di transito per la necessità delle Abbeverature dei Bestiami, e diminuirsi quindi, e non di poco, la superficie delle Terre Censibili in 470. Territorj, che è la terza parte dei Territorj dello Stato, e riformarne quindi le Mappe, le quali perchè siano esatte devono indicare non solo le strade, ma anche i sentieri.
- 161 La questione finalmente è già stata decisa dal Moto-Proprio di Nostro Signore del 3. Marzo 1819. sulle stime dei Fondi rustici, il quale all'Articolo 13. così letteralmente prescrive = *Nei terreni soggetti ai dritti di pascolo si distinguerà il valore del Terreno dal valore del Pascolo, INSTANDO IL PRIMO AL PROPRIETARIO DEL TERRENO, E IL SECONDO AL PROPRIETARIO, O UTENTI DEL PASCOLO nella maniera, che verrà distintamente specificata nel Regolamento di cui si fa menzione all'Artic. 21. del presente Moto-Proprio. Le Erbe si valuteranno secondo il prezzo adeguato dell'assunto Decennio 1785. al 1794.* = E' chiaro, che il Regolamento non può distruggere la disposizione della Legge, nè può supporre, che le zelantissime, ed illuminatissime Autorità abbiano proposto al Sovrano una misura Legislativa impossibile ad eseguirsi.

CON-

CONCLUSIONE

- 162 Noi abbiamo sviluppato con quella diligenza, che ci è stata possibile, la materia dei Pascoli Comunali, distinta del tutto, e diversa, perchè questa è stata confusa con ciò, che nei recenti tempi è stato prima scritto dagli Autori, e poscia ordinato dai Governi sui Pascoli Fiscali, e Feudali, che sono diametralmente opposti ai Comunali nei principj, e nella loro applicazione: Noi abbiamo dimostrato con fatti irrefragabili, che la istituzione dei Pascoli Comunali è sommamente conveniente alle circostanze fisiche, ed economiche delle Provincie Suburbane, che il Legislatore deve avere necessariamente dinnanzi gli occhi, perchè vi alimentano, e riproducono, non ostante la malignità del Clima, un germe di Popolazione stabile, senza la quale è vano ogni progetto di aumento di Agricoltura, e perchè suddividono in fatto le troppo grandi proprietà, che sono un ostacolo alla moltiplicazione dei prodotti del Suolo: Noi abbiamo provato il dritto inconcusso, ed evidente di comproprietà, che la università dei Cittadini Abitanti nel luogo ha sulle Terre Comunali, diritto di proprietà più prezioso, e più apprezzato del *gius serendi*, diritto, che la Legge custodisce, e difende, e non sovrasta col farne quasi un donativo ad un altro: Noi abbiamo finalmente osservato, che la proposta rimane nei due Domini sarebbe manifestamente più utile nelle mani dei molti Coloni, e Possessori di Animali Abitanti nelle Comuni già Agricoltori Comproprietari, col dovuto, e giusto compenso, che nelle mani di pochi Proprietari già ricchi, lontani, e non Agricoltori o per abitudine, o per istituto.
- 163 Noi sottoponiamo rispettosamente queste nostre osservazioni alla somma giustizia, e al supremo intendimento degli Erti Padri, ai quali appartiene il giudizio di quest' affare rilevantissimo, poichè desso è congiunto coll' economia rurale, coll' interessi, ed abitudini esistenti di quattrocento settanta Comuni. E noi non potremmo meglio concludere la nostra Memoria che colle parole dello stesso Sommo Pontefice nell'ultimo Moto-Proprio del 7. Dicembre 1820 pag. 7. in fine = *In primo luogo, che nella vendite de' suddetti Beni da effettuarsi con quei metodi, e regole, che contemporaneamente saranno pubblicate, RIMARRANNO SEMPRE ESCLUSI, E PRESERVATI IN FAVORE DEGLI ABITANTI, E POSSIDENTI DELLE COMUNI I DIRITTI DI PASCERE, DI LEGNARE, DI GHIANDARE, ED ALTRI SIMILI.* Che se il Santo Padre ha voluto espressamente preservarli a favore degli Abitanti, e Possidenti delle Comu-

ni i dritti di pascere, anche quando trattavasi di dimettere i loro debiti, quanto più dovrà dirsi, che li voglia preservati quando sulla sola speranza di una utilità futura, ed incerta si tratta di abolire con un sol colpo un esteso sistema, che non solo ha per se il sugello sempre rispettabile del tempo, dell'esperienza, di tante Leggi, e costumi esistenti, ma fondato eziandio sul dritto inviolabile di proprietà, e sulla base immutabile delle locali necessità?

Laonde etc.

Francesco Ronca Gonfaloniere
Pietro Catalini Anziano
Costantino Bruschi Anziano
Virgilio Pescetelli Avvoc.
Giacchino Gorirossi Avvoc.
Giuseppe Vera Avvoc.
Pier Vincenzo Bruni
Luigi De Bernardis

2. LA VOCE BORGHESE: IL CONTE CASIMIRO FALZACAPPA⁴

⁴ FALZACAPPA C., Sui pascoli comunali. Memoria del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto, Perugia 184.

SUI PASCOLI COMUNALI

MEMORIA

DEL CONTE

CASIMIRO FALZACAPPA

DI CORNETO

Articolo estratto dal Giornale Scientifico-Letterario di Perugia
Luglio, Agosto, e Settembre 1842.

EDIZIONE SECONDA
cuietta ed accresciuta

4
volentieri mi accingo a questo non facile aringo, con preghiera di perdonare alla meschinità dello stile, alla picciolezza del mio pensiero.

3. Che se a Voi per un capriccio piacerà leggere questo mio scritto, agl' Illustri componenti la Società Economico-Agraria della vostra Perugia, a cui per sommo onore ritengo l' essere aggregato come Socio Corrispondente, preveniteli dell' Autore, ricordate loro la difficoltà della cosa, ripetete sempre l' Agricoltore che scrive, non mai l' uomo erudito, molto meno lo scienziato, o il facondo.

4. Sotto l' egida di sì fatto impareggiabile Amico, sicuro per parte de' miei illustri Colleghi di un qualche compatimento discendo pieno di coraggio, se non vogliam dire temerità, a trattare la difficile questione de' Pascoli Comunali.

5. Vorrei esser breve, ma, ricordandomi del detto d' Orazio — *brevis esse laboro, obscurus fio* — ho dovuto rinunciarvi. Ed affinché il mio dire sia meno oscuro dividerò la materia in tre parti.

6. Parlerò nella prima del sistema, e regole generali adottate da' nostri tribunali, ma più precisamente dalla Sacra Rota, maestra d' ogni sana disciplina, e fedele interprete di tanti e tanti Dottori, illustrando alquanto il mio scritto col sistema degli antichi sul *jus compascuo*; col narrare quello de' Romani, e suoi municipi all' epoca precisamente dell' Impero.

7. Nella seconda parte citerò quasi tutti gli Autori, che han parlato favorevolmente per la libertà de' Pascoli, sia trattando la materia *ex professo*, sia dando non equivoche pennellate in qualche separato articolo de' loro scritti, sia finalmente mossi da uno spirito sociale, perchè indignati di tanta cecità, di tanto infortunio. Brevi oltre ogni credere sarò nel citare i pochi, e meschini sostenitori della Comunanza, perchè pochi ne sono stati i seguaci; e questi o prezzolati, o di sconvolte idee, e di fantastiche immaginazioni.

8. Nella terza parte vi citerò in proposito le disposizioni legislative della nostra Roma, e delle Nazioni Europee, quali ho potuto rinvenire nel mio picciolo gabinetto, nella ristrettezza delle mie vedute, fra i pochi miei libri economici, e statistici.

9. Le quali cose tutte quando bene siano lette, e senza prevenzione, mi lusingo non sarete più dubbio su tanta questione, e voglio sperare che meco griderete, come già esclamò il Nestore de' sommi Avvocati Romani (1) nel 1840 essere la comunanza

(1) Nell' Albanen. *Juris pascendi* 12 Giugno 1840.

Amico Carissimo

Nel domandare il qualunque siasi mio sentimento sulla tanto contraddetta materia de' Pascoli Comunali, nell' invitarmi cortesemente, secondo il vostro stile a porre in iscritto la mia maniera di pensare, convien dire, o che non mi conosciate abbastanza, addossandomi un peso non sopportabile dalle mie spalle, e che più non vogliate considerarmi qual proprietario Agricoltore, e semplicissimo amatore di libri legali, ed economici spesso fra loro in contraddizione, non sempre da tutti intelligibili.

2. La materia de' Pascoli Comunali diventata oggi il bersaglio delle prime penne europee, è stata il soggetto di profonde meditazioni, e dirò così di moda, e d' entusiasmo, per più e più Scrittori di pubblica economia; è stata lo scopo dell' avveduto Legislatore, e del finanziere accorto; è stata la spina di tanti Tribunali, di molti Comuni, d' infiniti Particolari aventi tutti un vario interesse, differenti, e divise affezioni. Torna dunque il mio primo discorso: la questione de' Pascoli Comunali è delicata oltre ogni credere; essa è involuta nelle più antiche abitudini, e discipline; essa da pochi anni solo, mercè l' illustrazione di sommi Uomini è stata portata a quel grado di luce, e chiarezza, a cui possono giungere le cose umane. Ed è appunto per essere stata così magistratamente trattata da Scrittori di somma vaglia, per aver formato lo scopo del Ministro oculato, e del vigilante Legislatore, che io attendomi a questi Luminari, bevendo a fonti di tanta purezza, e bramoso di contentare il mio buon Amico Sig. Ugo Calindri Segretario delle corrispondenze per la Società Economico-Agraria della nobile, ed illustre Perugia, col lume delle scarse mie vedute, ben

5
de' pascoli la vera *Pestis, et Agricoliarum quasi flagellum*, come già la nominò il da tutti compianto erudito Avvocato Morelli (2), come la caratterizzò il gentile, istruito, e profondo legale Avvocato Beneditti (3).

10. Trattando sì fatta materia dubito (come dissi) di non essere tanto breve, ma sono certo, che sarò anche più lungo nelle citazioni. D' altronde come fare, quando mi vestirò delle altrui penne per abbellire, e decorare il mio assunto? Come non seguire la forza del Secolo, che ad ogni proposizione avanzata, vuole che se ne citino gli Articoli, e gli Autori, che ne hanno parlato? Caro Amico, armatevi di pazienza, e leggete senza prevenzione il mio scritto, che altro scopo non ha avuto, che seguire l' istituto dell' Accademia Economico-Agraria, che illuminare i pochi affascinati da antichi pregiudizi, che di esporre una idea di misure perequative d' ogni diritto, ed interesse.

PARTE PRIMA

QUALE SIA IL LINGUAGGIO SULLA CONTRADDETTA QUESTIONE
DE' PASCOLI COMUNALI NE' DIVERSI TRIBUNALI

11. Sotto tre Classi, e Dottori, e Tribunali ravvisano la questione de' Pascoli. L' una è nominata *de jure Domini*, l' altra *de jure Cessionis*, la terza *de jure Consuetudinario*. Concordi su questa ideata divisione han basato la non poco intralciata generica pertinenza de' Pascoli Comunali.

Il Cardinal De Luca (4) ne avea già da lungo tempo segnato le Teorie, e fissati ne erano i termini a tutti quelli, che voleano estenderla oltre il confine. I Tribunali della Sacra Rota, dell' A. C. e Buon Governo co' loro atti sanzionarono la di sopra notata divi-

(2) Osservazioni sulla liberazione dalla servitù del Pascolo per gli Eccl. Sig. Principi Altieri, Gabrielli, Massimi, ed altri. Alla Sag. Congr. Economica. Roma 22 Luglio 1825.

(3) Nella Cornetana. *Praetensae Compensationis coram Avell.* Roma 13 Giugno 1858, ed in cento altri scritti.

(4) *De servitutibus ad materiam juris pascendi* Dis. 37 38 ec. Egli dica *Tanquam ex cessante murorum, vel sepium aut fovearum impedimento.*

8
del centenario, ed immemorabile possesso non può sortire dai limiti del posseduto diritto (12).

18. Dal che ne siegue, che quando trattasi del solo diritto di pascolare affermativo, può questo togliersi dal proprietario del fondo con restringerlo, o migliorarlo, e può togliersi senza che sia tenuto a rifondere alcun indennizzo a quelli, che ne godevano, perchè essendo il loro diritto precario, e risolubile nel caso di restrizione, o coltura, cessa necessariamente nel caso, in cui può aver luogo o l'una, o l'altra; e cessando il diritto di sua natura, sarebbe un assurdo, che potesse pretendere alcuna indennità quegli, che ne' predetti casi non ha più diritto veruno (13).

19. Che anzi neppure è necessaria la miglioramento del fondo, onde esimerlo dalla servitù del pascolo, molto meno l'indennizzo a chi precariamente ne fruiiva, se esiste la consuetudine di poter restringere i propri terreni senza alcuna coltura, perchè come una sola consuetudine attribuisce il diritto di pascolare, così la consuetudine stessa deve tacere, quando contemporaneamente ne esiste una contraria (14).

20. Perlochè nelle questioni, che insorgono sul diritto di pascolare non devono sempre, ed indistintamente seguirsi le stesse massime, nè si deve dare ascolto all'esagerate lagnanze sopra i danni che nascono dalla soppressione specialmente de' pascoli Civici (15). Ciascuno deve rispettare l'altrui diritto, e se le Popolazioni, le

- Id. coram Isoardi. *Juris pascendi* 1825.
- Septempedana. coram Gamberini. *Juris pascendi* 1821.
- Id. coram Gamberini. *Juris pascendi* 1821.
- Nepesina. coram Isoardi. *Juris pascendi et restringendi* 1823.
- Sutrina. coram Celestini. *Super damnis* 1830.
- Terracina. coram Spada. *Juris pascendi* 1832.
- Romana. coram Ruspoli. *Juris pascendi* 1835.
- Cornellana. coram Avella. *Praetensae compensationis* 1840.
- (12) Praenestina. *Juris pascendi* coram Cesari 2 Giugno 1817. Veliterna. *Juris pascendi* coram Bussio 9 Giugno 1755.
- (13) Balnearogium. *Juris pascendi* coram Bussio 25 Gennaio 1751. Veliterna. Id. Id. Id. 9° Giugno 1755.
- Veliterna. Id. Id. Id. 5 Aprile 1756.
- Sutrina. *Juris pascendi* coram Ruspoli 10 Marzo 1834.
- Voluntà decisivum. *Juris pascendi et lignandi* nella Mathelicen. 26 Febbrajo 1780 (interessantissimo).
- Calcagnini *Voluntà decisivum* 26 Junii 1819.
- (14) Nepesina. *Juris pascendi super facultate faciendi restrictis* coram Bussio, Elephantutio, Erveras.
- (15) Balnearogium. *Juris pascendi* coram Bussio. Nepesina. *Juris restringendi* 1840 coram Corsi.

7
proprietario de' frutti industriali del suolo non è permesso di ledere il diritto del proprietario del pascolo per qualunque causa, nè la ragione di migliorare il fondo può attribuire la facoltà di restringerlo in esclusione del padrone del Pascolo.

16. Nel modo stesso, siccome deve religiosamente osservarsi la fede de' contratti, così è sacrosanto il diritto di Pascolo, che chiamammo *de jure Cessionis*; e perciò ceduto una volta dal padrone del fondo, non può egli riprenderlo neppure sotto il pretesto della miglior coltura. Ma ben diversi principi sono stabiliti per la terza classe, per il pascolo cioè Consuetudinario, volgarmente detto Civico. Non costando del titolo, e non risultando dalla consuetudine, che una mera servitù, questa deve interpretarsi nel senso il più ristretto, e meno lesivo del diritto di libertà, e perchè odiose, come sono tutte le servitù, non meritano alcuna estensione (10), e perchè è innato in ciascun proprietario de' fondi il diritto di ricingerli a proprio vantaggio secondo la massima dell'Imperator Giustiniano nella Legge *Per Provincias 19 Cod. de aedif. privat.*

17. Se dunque o un individuo, o un celo, od una università ha goduto del solo diritto di pascolare affermativo allorchando il terreno era incolto ed aperto, e d'altronde, mentre la costante consuetudine garantisce agli utenti un siffatto diritto, non garantisce davvero il diritto negativo, o proibitivo di restringere, ed in questo caso il padrone del fondo può impunemente ricingerli, e migliorarli in qualunque modo: poichè la prescrizione (che non nasce dalla consuetudine) non può estendersi al di là della cosa prescritta, e tanto si prescrive, quanto fu posseduto. Chi per tanto ha fruito del diritto di pascolare sopra i terreni aperti, ed incolti, ha acquistato questo diritto, e non può esserne privato, finchè il terreno rimane incolto, ed aperto, ma non per questo è entrato nel diritto di intiere la restrizione, o coltura, perchè un tal diritto non fu mai posseduto. Quindi è costantissima l'opinione di tutti i Tribunali, che dal diritto affermativo di pascolare non può farsi illazione al diritto negativo, o proibitivo di restringere (11), o che la forza

- (10) Praenestina. *Juris pascendi* coram Cesari 2 Giugno 1817. Veliterna. *Juris pascendi* coram Bussio 9 Giugno 1755.
- (11) Ferracina. coram Devisis. *Juris pascendi* 1748. Romana seu Portuensis. coram Herzan. *Juris pascendi* 17 Marzo 1779. Terracina. coram Cornelio. *Juris pascendi* 1761. Praenestina. coram Cesari. *Juris pascendi* 1816. Nepesina. Coram Tassoni *Servitutis* 1816.

6
sione di diritto. La Septempedana precisamente coram Gamberini (5) ed il *voluntà decisivum* coram Rusconi (6) senza nominare i coram Migazzi, Bussi, Elephantutio ec. hanno tolto ogni tergiversazione, su questo articolo, e magistralmente si sono distinte le classi, a cui possono ascrivere i diritti di pascolo. Il principio è stato riconosciuto per positivo: ai Tribunali n'è stata commessa l'applicazione.

12. E per dare una spiegazione alquanto legale, e più estesa alle tre classi assegnate per base ai pascoli comunali dirò chiamarsi Pascolo *de jure Domini*, allorchando dai proprietari dei Terreni sia stato ad altri ceduto il diritto di seminare, o di coltivare in qualunque modo, riservato ai proprietari stessi il diritto di pascolare (7), ed intanto chiamasi *de jure Domini* in quanto che il pascolo appartiene a quello, che per lo avanti era pienamente padrone del fondo.

13. Si chiama pascolo *de jure Cessionis*, quando nel senso inverso il proprietario del terreno cede ad altri, o per titolo gratuito, o per titolo oneroso il diritto di pascolare, riservandosi la proprietà per tutti gli altri effetti di semenza, o coltura (8).

14. Finalmente si dice *Consuetudinario* quel diritto di pascolare, che non ha altro titolo, se non la costante osservanza, ed a questa specie appartiene il Pascolo Civico, poichè per questo titolo ne godono i Cittadini di più e più Municipi senza conoscere donde provenga il loro diritto (9).

15. D' appresso una tale distinzione ne sieguono egualmente distinti principi applicabili particolarmente a ciascuna classe. Siccome niuno può spogliarsi del dominio delle cose sue, così al pro-

- (5) Septempedana. *Juris pascendi* coram Gamberini 19 Aprile 1822, e le posteriori *super resolutis*.
- (6) Mathelicen. *Juris pascendi, et lignandi* coram Rusconi 26 Febbrajo 1780.
- (7) Cardinale De-Luca nel citato discorso 37 *ad materiam juris pascendi*.
- Sutrina. *Juris pascendi super bono jure* 1803 coram Resta.
- Nepesina. *Juris pascendi et restringendi* 1840 coram De-Cursiis.
- (8) Nepesina. *Juris pascendi et restringendi* Giugno 1840 coram Corsi, et jamite altre.
- (9) Septempedana. *Juris pascendi* coram Gamberini del 1821, e la confermativa *super resolutis* del 1822.
- Terracina. *Juris pascendi et restringendi super bono jure* del 4 Giugno 1822 coram Spada, e in successiva confermativa del 14 Aprile 1834 avanti lo stesso: altra del 4 Dicembre 1835 coram Avella: altra del 17 Giugno 1836, e 19 Novembre 1838 coram Mazzarelli.
- Cornellana. *Praetensae compensationis* coram Avella del Gennaio 1858.

9
Comuni non fruiscono che il diritto affermativo di pascolare, e nulla più, non possono, se non ingiustamente arrogarsi il diritto maggiore di spogliare il proprietario del fondo della libertà di recingerlo, o di compensi, Canoni, corrisposte ec.

21. Prescrivono inoltre unanimemente tutti i Tribunali, che il *jus Domini et Cessionis* si deve *stricto concludentissime atque arctissime accipi uti odiosum, adversumque bonorum libertati* (16), ravvisando con ciò quanto sia da limitarsi tanta facoltà, e quanto convenga abbattere, e circoscrivere quest' inimica della miglior coltura, e della prosperità di una nazione.

Più chiaramente, come sopra ho detto, la Sagra Rota ha pronunziato non potersi dedurre dal diritto affermativo il diritto negativo. *Numquam ab affirmativo illatio valet ad odiosum negativum jus prohibendi, ne propria sepibus aut foveis praedia Domini cingant.* Ci conferma, e merita particolare attenzione la Veliterna citata e la Sutrina.] *Repartitionis* soprattutto va considerata la Sutrina del 1851. È questa, altamente lo ripetiamo, una massima fissa stabilita, ed accettata da tutti i Tribunali.

22. Di più si è chiaramente fissato, che in siffatta materia il *possedeo quia possideo* non valga, molto meno la *Centenaria* (17) che la più fedele interpretazione sia per la libertà del suolo.

23. Da ciò ne nasce, che quando non si provi sino all'evidenza, e con irrefragabili documenti essere il *jus compascuo* basato sul diritto di dominio o di cessione, si deve questo assegnare al diritto Civico, che è quanto dire, deve cessare la pretesa servitù di pascolo, ogni qual volta faccia comodo al padrone di chiudere il suo fondo, e tanto più se ama ridurlo a qualunque siasi migliorata: in pari modo resta fisso non doversi compenso alcuno a chiunque momentaneamente era l'utente del pascolo: dappoichè grande è la distinzione di proprietario da quella di utente, nè punto si deve valutare il contrario stile, sebbene inveterato, molto meno reciprocamente in uso, e praticato dai più (18). Le Decisioni Rotali han

- (16) Praenestina. *Juris pascendi quoad facultatem faciendi restrictis* 2 Junii 1817 coram Cesari.
- (17) Sutrina. *Juris pascendi* 22 Martii 1751 coram Migazzi. Veliterna. *Juris pascendi* 5 Aprile 1756.
- Romana. *Manutentionis* 1 Febb. 1835 coram Ruspoli.
- Sutrina. *Juris pascendi* 10 Marzo 1834 coram Ruspoli.
- (18) Veliterna. *Juris pascendi* 5 Aprilis 1756 coram Bussio.
- Id. Id. Id. 9 Junii 1755 coram Bussio.
- Sutrina Id. Id. Id. 10 Marzo 1834 coram Ruspoli.

nesso egualmente qual peso si debba dare agli schiamazzi per i pretesi danni nell'abolizione de' Pascoli Civici. Sopra tutti si è pronunciato (come già si è accennato) il *Votum Decisivum coram Rusconi*. E Calcagnini del 26 Giugno 1819. I Tribunali han fondato su quest'interessante Articolo la vera scienza della Legislazione, e dubbio non lasciano a chi senza prevenzione vuole consultare le sue emanazioni, e Decreti.

24. Ma, il diritto civico, o consuetudinario è il quasi esclusivamente stabilito ne' Paesi del Patrimonio, Sabina, Umbria, e Marittima. Le Marche, le Romagne, come che Paesi più avveduti han bandito tanto servaggio, figlio de' bassi tempi, e solo introdotto nel generale abbandono di tutte le Terre Italiane.

Si grida pure da alcuni fautori di tale costumanza, e spesso da pochi ricchi Uteni di simile sistema, o fittaiuoli si grida, dissi « *Tutto sia ridotto a miglior coltura, sia piantato il Terreno, e cesserà il dritto del Pascolo.* » Sì, caro Amico, da questi oppositori si richiede, che tutto sia recinto con valido, validissimo riparo, che tutto sia piantato a Vigna, Oliveto, Pomario ecc., che tutto presenti l'aspetto quasi di un Orto botanico, e per conseguenza il diciocco, la succedanea semina de' grani, e legumi, il prosciugamento di un padule, il prato artificiale, l'arginatura di un fiume, l'ingrasso studioso, la piantagione dell'Albuccio, Pino ec. li chiamano miglioramenti temporanei, od illusori, lacci al dispo della Legge, mezze misure per invadere l'altrui diritto.

Da altri s'invoca il Motu-proprio del 15 settembre 1802, e perciò la stretta miglora de' fondi, senza riflettere, che questa Legge parlava per i casi di *jus domini*, non mai in circostanza di *jus civico*, ove la cosa era risolta per se stessa. I sommi Avvocati Romani Amici, e Cavi francamente dicono, che il Motu-proprio citato parla solo ne' casi, quando nimirum *Servitus non a jure civico, sed a contractu, vel Statuto dimanat*. Il miglioramento dunque, e la buona coltura contemplata nel più volte citato Motu-proprio è fuor di proposito invocata, anzi maliziosamente richiamata da contraddittori. Essa, altamente lo ripetiamo, riguarda lo *jus domini*, ove il Principe per il generale pubblico bene permette sotto alcune regole, e adeguati compensi l'invasione dell'altrui proprietà, come appunto fu nella fascia militare, come accade nel rettificare una nuova Strada, come succede in mille incontri, laddove vi sia interessato il bene, l'utile della Repubblica. Per poco che si legga Grozio, Puffendorf, Say, si vedrà aver questi luminosamente par-

lato di un tale eminente diritto, ed inerente solo alla Sovranità. Per vendere il mio Campo, la mia Casa non ho bisogno di una Legge particolare; per esserne espropriato, ci vuole una Legge del Principe. Ma per recingere il mio campo, e PIANTARLO, quando non vi sia che una servitù affermativa, ossia il mero *jus civico*, non ho bisogno di una ordinanza del Principe, dunque il Motu-proprio del 19 settembre ha parlato solo del *jus domini*, della servitù vera, ove appunto v'era bisogno d'una deroga, e questa per il bene pubblico: e se pacificamente da un Secolo almeno per le antiche Rotali Decisioni Migazzi, Bussio, Elephantutio, Ratta ec., ed in oggi per infinite altre si ammette, che gli aventi il *jus civico*, cioè la servitù affermativa, tanto diversa dalla negativa, deve cessare la vaga pastura, restando perento qualunque diritto, uso, abitudine, a che il Sovrano pubblicare una Legge? Perché pubblicare motu-proprio per una cosa, che era risolta per se stessa? Volete anche una prova, onde sempre più vi risolviate a decidere, avere il Motu-proprio parlato solo ne' casi di *jus domini*, ossia di servitù negativa, vera, reale; mai nel senso di *jus civico*, ossia servitù affermativa; riflettete di grazia, che nel più volte nominato Motu-proprio si parla d'adequato compenso, d'annuo canone da pagarsi a chi è in possesso. Ma nell'ipotesi di *jus civico* è pacifico anche fra i contraddittori non doversi Canone, o compenso alcuno, e solo si vuole, e si proclama la miglior coltura: dunque il Motu-proprio, che vuole il compenso adeguato, ha parlato ne' casi di *jus domini*, ove si dovea, e si prescrivea un'espropriazione per il bene della cosa pubblica.

Di più esaminando anche la filosofia della Legge medesima, e lo spirito, che l'ha saputo dettare, ammettendomi che colla stretta piantagione si acquisti il dritto alla chiusura, ciò favorirebbe solo l'uomo ricco, l'uomo, che può abbondantemente profondere, mentre poi lascia, ed abbandona il povero, questi cioè, che non ha mezzi a spendere nel suo campo aperto, dorelito, manomesso: dunque non esisterebbe filosofia, non ragione sufficiente, giusta, ed efficace per pubblicarla. Senza citare un cumulo di Decisioni, io mi restringerò a sole poche, ove chiaramente si dice, che gli aventi il dritto Civico sui propri Terreni possono chiuderli senza piantarli, coltivarli ec. (19).

(19) *Votum decisivum S. Congregationis B. Regiminis R. P. D. Calcagnini in Sutrina super jure restringendi 26 Junii 1819. Ivi - Maximum est*

Aggiungo, come meglio mostrerò in appresso, che nessun Sovrano sia Italico, sia Europeo ha preteso la forzosa miglior coltura, e solo ha permesso la libertà del pascolo nella sicurezza, che ciascun Proprietario avrebbe ben saputo dirigere al miglior lucro il proprio fondo. Possibile che tutti si sieno ingannati? Che solo questi popolani in si fatta contestazione siano i chiaroveggenti?

men discrimen inter servitutum Juris pascendi, quae titulo domini, vel formalis servitutis comparata fuit, ob altera, quae a consuetudine, vel a jure tantum civico, et consuetudinario manavit, et fluxit. Nullum idcirco neque directe, neque indirecte servituti, quae titulo domini, vel formalis servitutis fas est praedium dominis inferre praedictum. At omnino secus res se habet, quando eadem pascendi servitus a jure tantum CIVICO, et consuetudinario manavit, et fluxit. Hujusmodi enim servitus ita constituta, inducitur ab initio praesumitur, ut tandiu duret, quandiu agri mancant aperti, cesset autem et contra, ac resoluta censetur statim ac a Domino idem Agri qui antea erant aperti, vel sepe, vel muro restringuntur

Praenestina Juris pascendi coram Cesare 2 Giugno 1817 § 2
eisque clausis pro libitu fruenterur, eosdemque sive colendo, sive pascendo, sive locando, recteque idcirco hac mane iterum, et illam in Capitulo aequae ac in quolibet terrarum praefato Agri possessore, facultatem eos claudendi, eisque ad libitum, seu arbitrium fruendi moverunt, probantque, et oppositam Baroni denegarunt removendi foveas sepes, ac repagula - § 9 Quocumque enim titulo ea fruuntur servitute, certissimum est eandem circumscriptum esse terris vacuis, atque apertis, quam liberum semper fuit possessoribus claudere tum pro usu pascui, tum ex causa melioris culturae Ex quibus omnibus patet restrictum possessorem frui eis posse pro libitu ad culturam, eque ad pasculo.

Sutrina Jus pascendi coram Migazzi 22 Martii 1751 Contra tamen judicavit R. D. D. Secretarius B. Regiminis; ac postea ipsa quoque Congregatio definit, liberum cujuslibet esse Agros, et fundos vallo: sepibus, fossa circumvallare non solum, ut ibi Domino serere, plantare, aut alio modo fructum colere liceat, sed etiam, ut quisque herbas hyemis tempore vendere, nec ad sua tantum animalia uti posse.
Sententia Rotalis - Ego Gajetanus Elephantutio. S. Rotae Auditor 15 Maii 1755 Dicimus, pronunciamus et inhaerentes aliis duobus decisi coram Nobis aeditis diebus 27 Martii 1752, et 26 Martii 1755, nec non rescripti expeditur die 11 cur. Mensis Maii emanat: definitive sententiam compescente, et competeret omnibus quocumque pasculatilis herbis, et pascuis custodiendis

Vulturna. Juris pascendi coram Bussio 9 Junii 1755 § 4
Praenestina. Juris pascendi coram Cesare. Quoad facultatem sciendi Restrictus. Mercurii 26 Junii 1816 § 6
Sententia R. P. D. Secretarii B. Regiminis 18 Aprilis 1747. In Causa Anguillarae Ad Dominum Cecchium licuisse, et licere in dictis Gratis, et Terris facere Banditas; seu Defensas, illaque ad libitum, et arbitrium maceris, et sepibus circumdare, et restringere, nec non vendere, veluti ad proprium commodum ad libitum dictis herbis

Di grazia senza più dilungarmi in argomento ben debole, e sterlissimo per se stesso, se tutto sarà Vigna, ed Oliveto, se planterò i miei Terreni a broccoli, e cavoli (perdonatemi) ove troverà i consumatori, ove le braccia per tanto dettaglio? Ma se cento autori, come sarà dimostrato, han detto, che la sola reclosure delle proprietà migliora infinitamente i fondi, la sola divisione dall'erbe rende preziosi i pascoli, e di doppio risultato, quale ultronea migloraione si pretende? A quale ingente somma infinita si vuole assoggettare il proprietario Terriere? Amo, anzi deliro per la piantagione, e miglora de' fondi, ma sono ragionevole, e perciò francamente dico essere impossibile la stretta domandata piantagione. Colummella ci disse già, che *non omnis fert omnia tellus*. Ma appunto si pretende l'impossibile per impedire l'abolizione di tanto servaggio.

Di più, se tutto fosse piantato, e ridotto alla invocata miglior coltura, ove si porterebbe il vagante Armento, i tronchi di tanti Bovi, Vacche, e Cavallo? Dappochè è dimostrato col fatto, che piantagione, e grosso armento sono incompatibili: diciamo dunque francamente. Si grida alla stretta miglora de' Terreni sol per continuare nella comunanza del pascolo, sol per rendere impossibile la restrizione de' fondi, per obbligare al dispendio il Proprietario terriere. Altri finalmente pretendono un Canone quanto ingiusto, ed esuberante, altrettanto impossibile a sopportarsi, e sempre non in ragione del ricavato, e fisso, ma si bene in riflesso del ricavabile, e vario per l'attuale aumento dell'Erbe. Principi, che follemente sosteneva l'avo, o il bisavo. Le decisioni Cornetane *Compensationis* 19 Genn. 1838, ed 8 Giugno 1838 han chiaramente parlato, e spargono sull'oggetto non poco lume.

Chiudo questo paragrafo col farvi riflettere, che la Sagra Rota nella Sutrina *Juris pascendi quoad emendationem damnorum super 3º dubio* 6 Giugno 1834 § 4 coram Spada ha deciso, che il solo dirado di una macchia può ritenersi per miglora, che un terreno reso adacquato s'intenda miglora, ed il Dovecchis Decis. 39 § 9, e Decis. 37 § 33, chiama miglorate le selve, se si tagliano, se si diradano. Dunque si taccino questi irrequieti larvati inimici di tanto bene, questi spesso utenti, o fittaiuoli del pubblico pascolo a carico del meschino Agricoltore, del povero Contadino, cui studiosamente si fanno sentire i suoi non veri interessi.

25. Che poi i Pascoli Comunali esistessero in Italia anche ai tempi de' Popoli barbari, e conquistatori, lo apprendiamo nel sistema del generale abbandono delle terre, per cui gli antichi Germani, poi invasori di queste belle nostre campagne, come osserva Tacito, riputavano viltà, e dappocaggine il procacciarsi col lavoro della Terra, e della Pastorizia ciò che si potea avere colle armi (20). *Piger quin immo, et iners videtur sudore acquirere, quod possis sanguine parare.*

26. Leggo nelle Leggi Romane l' *Ager compascuus* nominato poscia da Scevola, da Cicerone, da Festo (21) da Flacco (22), e che i Romani stessi, poco o nulla guardando ai prodotti della Terra, si occupassero esclusivamente dell' Arte Militare, e della gloria guerriera ce lo insegna Cicerone *pro Muren. Rei militaris virtus praestat caeteris omnibus: haec Populo Romano, haec huic Urbi aeternam gloriam peperit.* Al che i conquistatori del mondo furono sospinti da una malintesa alterigia, credendo, che il Commercio, e l' Agricoltura non convenisse ai Patrizi. *Quaestus omnis Patribus indecorus visus est,* come ce ne assicura Tito Livio: quindi conveniva tirar grano dall' Egitto (23): quindi ruinosi largizioni al Popolo sempre più petulante (24): quindi possessioni immense destinate al lusso, alla gozzoviglia, ai bacchanali, e Tacito esclama *Villarum infinita spatia:* quindi le giuste querele di Colummella (25), per essere affidato il lavoro del campo a mani servili, cui fe' eco Plinio quando ci conta, che l' Agricoltura era affidata agli Schiavi (26).

27. Non dissimili dai Romani furono gli Eroi Greci; tali gli Unni, ed i popoli del Settentrione, che desolarono l' Impero; tali i Danesi ne' bassi secoli.

28. Che i Pascoli comunali esistessero in Italia anche ai tempi del Dominio Longobardo, lo apprendiamo nell' Editto di Rotari, in cui quel re, cioè a dire nell' anno 643 raccoglie, e riforma le

(20) Tacit. *de moribus German.* N. 14.
 (21) *Compascuus Ager relictus:* ed Isidoro nel Libro XV delle Etimologie aggiunge a *divisoribus Agrorum ad pascendum communiter vicinis.*
 (22) *Liber de conditionibus Agrorum.* Egli così dice „ *Compascuus genus sunt quasi subsecutorum, sive loca, in quibus proximi quique vicini - ta est, qui ea confingunt pasca jus pascendi habent.*“
 (23) Mengotti, Dissertazione sul Commercio de' Romani.
 (24) Tito Livio Storia Romana Dec. IV.
 (25) Colummella nella sua prefazione.
 (26) Plin. *Hist. Natur. Lib. XVIII.*

vigenti Leggi, aggiungendo le sue, per cui al N.° 363 *Nulli sit licentia iterantibus herbarum negare, excepto pruto, intacto tempore suo, aut messe. Post foenum autem, fruges collectas per tantum vindictis, cujus terra est, quantum cum clausura sua potest defendere* (27). E più chiaramente nella Dissertazione XIX. Edizione di Milano 1751 sopra le Antichità Romane ne parla il nostro benemerito Muratori: all' oggetto vi citerò l' esenzioni di Lodovico Pio, e di Ottone Grande a favore de' Monaci di Farfa, ove si dice « *Omnia Animalia hujus Monasterii in finibus Ducatus Spoletani per Pascua publica omni tempore pabulare debeant, vel nutrirsi sine Datico, Herbatico, vel Glandatico.* » Nel Diploma d' Ottone si parla del *jus pabulandi sine omni Datione, Castaldatico, Herbatico, Glandatico.* Sono noti i privilegi di Corrado I. Augusto (1029) al Vescovo di Emora, a cui si concede la così detta Città nuova « *cum omnibus Placitis... Herbatico, Escatico, omnibus publicis fructuationibus* » (Italia Sacra Tom. V.) In pari modo il Re Ruggeri concede al Popolo di Benevento (1143) « *omnes Fidantias, Angarias, Terraticum, Herbaticum, Carnaticum, Kalendaticum.* »

Celebre insieme, ed antica è la largizione di Berengario Re de' Longobardi l' anno 897, quando donò i pubblici pascoli al Vescovo di Padova Pietro, e gli eruditi rammentano i doni di simili dritti fatti da Enrico nel 1090 al Vescovo di Padova Milone: Finalmente nel Codice Ecceliano riportato dal Verci leggo nel documento N.° 254 anno 1260, che simili dritti per lo più si concedevano insieme ai Preli dominanti senza citarne altri, ed altri, molti de' quali sono riportati nel grande Dizionario d' Agricoltura del Gera all' Artic. Pensionatico, Pascolo, Vaga pastura.

29. Ci riporta Eginio *de limitibus constituendis* che le Colonie Romane usavano una parte di Territorio a pascolo comunale. Lo stesso corpo delle Leggi Romane ci presenta bellissimo esempio di più persone di un Municipio, che ritengono il pascolo promiscuo di una Selva. *L. Testatrix ff si serv. vind.* Più chiaramente parlano di un abbandono di Terre gli antichi Scrittori Agrari, fra i quali Colummella, Varrone, e sopra tutti Giulio Frontino (28).

(27) Muratori *Rerum Italicarum* Tom. I. Part. 2. Ediz. di Milano 1755.

(28) *Est pascorum proprietates pertinens ad fundos suos, sed in Comune prospera quod ea pasca multis locis in Italia Comunia appellantur in quibus Provinciae pro indiviso etc.*

30. Ho sott' occhio una dissertazione (29) ben intesa, e ragionata, sebene scritta con qualche contraria prevenzione che rammenta fra gli Etruschi la comunanza de' pascoli. Conviene dunque dire, che un tal' uso sia inveterato quanto mai, dappoichè trovasi stabilito fra le più antiche Nazioni.

31. Di più voglio essere sincero, e voglio anche per un momento ammettervi la massima, che un tal compascuo nel primo riordinarsi le Società, dopo l' invasione precisamente de' Barbari, e de' Saraceni, sia stato proficuo, e di comune vantaggio: voglio pure ammettere, che questa comunanza di pascoli sia stata una volta il Semezzio de' piccoli Agricoltori: nè ignoro le fantastiche asserzioni de' Poeti, che ai tempi di Saturno tutti i Campi fossero in comune. *Nec signare quidem, aut partiri limite campum fas erat:* cui Siculo Flacco facendo seguito ci conta *de conditionibus terrae,* che *nec tantum occupare, quod colere potuissent, sed in quantum in spe colendi.*

Ma oggi dopo stabilite, e riordinate le Società, dopo conosciuti i tanti sistemi di miglioramento, e di coltura, oggi conviene ravvisarlo per inammissibile, per ruinoso al ben essere della Società stabilita.

Oggi non è, che il fomite di tante liti, animosità ec. tra Cittadini e Cittadini, tra Municipio e Municipio. Oggi a quiete, e garanzia comune va riformato l' antico sistema, va bandito dal Codice rurale tanto servaggio.

32. Ecco il linguaggio, mio buon amico, de' Tribunali vigentissimi queste le massime stabilite da' Dottori unisono in tutto cogli Economisti, e coi Legislatori.

33. Leggete di grazia la famosa scrittura Cavi (30). Leggete gli scritti dei Cardinali Guerrieri, e Falzacappa (31), quando in Congregazione Economica nel 1823 si trattò di una Legge generale fin dal 1806 provocata con dotta Pro-memoria dell' avveduto Monsig.

(29) Campanari. Memoria economica sui Pascoli Comunali Toscanesi 21 Luglio 1825.

(30) Nepesina. *Juris restringendi* per la Casa Ottoboni su Fiano.

(31) Memoria dell' Emo. Falzacappa nell' anno 1825 scritta con invito di Segreteria di Stato alla Congregazione Economica, sulla generale liberazione de' Pascoli.

Memoria dell' Emo. Guerrieri Presidente del Censo scritta il 1825, e diretta alla Congregazione Economica, domandando la generale liberazione de' pascoli comunali.

Vergani (32), ma per vicissitudini di tempi, sospesa, e negletta. Sono questi preziosi scritti, dettati nell' indifferenza della cosa, ma sparsi per ogni dove di verità, e quadri sinottici-parlanti.

34. Ad esaurire in gran parte siffatta controversia dirò ancora essere i legali divisi d' opinione sul sistema da adottarsi, mentre poi è giudicata unanimamente riprovevole, e condannabile la Comunanza del pascolo. Altri dunque sostengono, dover cessare il diritto del pascolo, quando solo si riduce un terreno a miglior coltura; altri vogliono, che cessi ad ogni incontro (meno che non sia provato evidentemente lo *jus domini*) perchè riconosciuto per una peste, e flagello dell' Agricoltura (33).

35. Le decisioni qui appie segnate (senza citarne altre ed altre) confermano la prima maniera di pensare (34). Le decisioni della Sagra Rota, e del Buon Governo (35), parimente segnate in nota garantiscono la massima del secondo. I voti del Fiscale del Buon Governo Avvocato Camosci (36). La tanto ben intesa Memoria del

(32) Voto Economico di Monsig. Vergani alla Congregazione Economica sulla liberazione della servitù de' Pascoli 1801.

(33) Avv. Amici nell' Albanen. *Juris pascenti* 12 Giugno 1840.

(34) Terracinen. *Juris pascenti coram Nunez* 27 Giugno 1727.

Sutrina. *Juris pascenti quoad facultatem faciendi restrictis coram Elephantutio* 17 Marzo 1752.

Terracinen. *Juris pascenti super manutentione coram Cornelio* 9 Febbrajo 1761.

Id. Id. Id. 4 Decemb. 1765

Septempedana. *Juris pascenti coram Gamberini* 26 Novembre 1821

Id. Id. Id. 22 Maggio 1820.

Terracinen. *Juris pascenti et restringendi. Super bono Jure coram Spada* 4 Giugno 1832.

Id. Id. Id. 14 Aprile 1834

Id. Id. coram Ayellh 4 Decembre 1835

Id. Id. coram Muzzarelli 17 Giugno 1836

Id. Id. Id. 19 Novemb. 1838

(35) ... *Juris pascenti coram Aldovrandi* 25 Giugno 1725

Praenestina coram Calenghini 27 Giugno 1756

Carpenteraten. *Super damnis coram Molina* 16 Giugno 1747 e 2 Decembre 1750

Balsoroggen *Juris pascenti coram Bussio* 25 Genn. 1751.

Mathaltem. *Votum decisivum; Juris ligandi et pascenti coram Rusticom* 26 Febb. 1789.

Id. Id. Id. *Votum decisivum; Juris pascenti coram Calenghini.*

(36) Camosci. Voto per Androssilla nella liberazione delle Sette Vene 20 Genn. 1815

Id. Id. Voto per Camillo Mariani nella liberazione di Valle oscura 24 Aprile 1815

Marchese Marini (37), proclamano la soppressione dello *jus compascuo* ossia vaga pastura.

36. La Legislazione ha sempre inclinato a favore della libertà de' fondi, come causa motrice di commercio, di ricchezze, di garanzia alle famiglie, di mezzo opportuno a sopportare, e pagare i pesi Comunitativi, e Camerali. Diciamolo pur francamente con il linguaggio sempre de' Giureconsulti, che a Maestri abbiamo presi in quest' articolo, e prima parte del mio ragionare. *Quae communiter possidentur, communiter negliguntur*. Assiama più che comune. Appartiene dunque ai particolari bene intendere, e prevalersi di tali disposizioni: appartiene ai Tribunali garantire, e sostenere tali discipline. Ciascuno suoni la sua cetra, e la Società si troverà in progresso.

37. Date una occhiata all' *Oterus de Pascuis*. Vi troverete massime, e voti per l'abolizione di tanto servaggio, o almeno per circoscriverlo (38). Il famoso Kloch (39), lo estende anche alla Gaccia. Il Covar (40), il Rocca (41), lo Strykius (42), il famoso

(37) Memorie di Marini a nome dell' Emo Guerrieri per la generale liberazione 1823

(38) Cap. 16 N.º 12

(39) *Permissum est Domini Agros, aut Prata Sepimento munire, licet iis, quibus jus venandi competat, nocentur.*

(40) *Quaest. pract. Jure comuni, multis rationibus probari potest quod in propriis et privatis Agris Dominus possit constituere prata et defensas eosque Agros reducere, amittis aliis fructibus quos ex ipsis Agris eorumque cultura solebant percipere.*

(41) *Disput. jur. cap. 86. Probato Dominio in terris controversis remanet exclusa quaelibet praetensio Universitatis super jure pasceudi, cum absolutissima sit juris propositio, ut necesse possit immutare animam et pascere in fundo alterius Dominio invito: adeo ut nulla sit habenda ratio possessionis, sed perneccesse incumbat praetendenti jus pasceudi in praedio existente in dominio alterius: illud acquisivisse pacto, vel jure servitutis. Regulare enim est ut contentendi servitutem incumbat illam probandi, cum hoc sit proprium actionis negatoriae, etiam si actor sit in possessione.*

(42) *Tom. 14 Diss. 27 § 10. Inter famosissimas servitutes rusticanas referendum merito est jus pasceudi in alieno fundo, cujus exercitium cum ubique conspicuum sit, et frequentes de eo in iudiciis nascantur controversiae, illic hic non praeteriendae erunt - Et quidem certum est pasturam in alieno contra servitutem nemini competere, sed alterius pecus abigere licere L. 39 § 1 ff ad Legem Aquilianam.*

d'impotenza a sostenere le imposte Camerali, e Comunitative, d'impedimento alla coltura, di spopolamento nelle nostre Campagne ec., e conto Voi come buon pensatore, come Uomo, e profondo conoscitore d'ogni affare rustico, a riflettere come me su tal proposito.

40. Oh quanto di più vi confermerete nella mia opinione, se con qualche particolare attenzione leggerete i sentimenti degli uomini più illustri del Secolo, di coloro, che con profondi studi concentrati ne' loro gabinetti filosoficamente esaminando i moti, ed i bisogni d'ogni Popolo han concordemente gridato contro l'abuso, e l'esistenza del Pascolo Comunale! Voi ne troverete nel qui appresso segnato Capitolo i sentimenti non equivoci: ciò che forma la Seconda Parte del mio dire.

PARTE SECONDA

QUALE SIA IL LINGUAGGIO DE' PUBBLICI ECONOMISTI SULLE SERVITU' DEI PASCOLI

41. Oh quale ampia messe mi si presenta a produrre!!! Oh quali, e quanti i detti, i tratti, le esclamazioni, i voti per l'abolizione di sì infasto servaggio!!! In verità a tesserne l'istoria, a riprodurne le sentenze mi trovo oltre ogni credere confuso, e smarrito.

42. Tutti concordemente gridano all'abolizione di questa restrizione per la libertà delle Terre, come un giorno già esclamava il Filangeri (46). « Contro tali Leggi, che paiono espressamente fatte per distruggere l' Agricoltura, alla testa io vi trovo quella che proibisce ai proprietari delle terre di murare i loro terreni, e di chiudere... Se non si fosse dimostrato, e colle ragioni, e coll' esperienza, quanto la chiusura dei terreni contribuisca alla ubertà delle raccolte... se l' esperienza dell' Inghilterra non avesse fatto vedere, che il prodotto delle terre rinchiusa supera di un quarto per lo meno quello delle terre, che non lo sono, e che la pastura invece di risentirsene vi trova i più grandi vantaggi... Che diremo noi della Legge, che proibisce al proprio-

(46) Filangeri. Scienza della legislaz. Lib. II. Cap. 12

Costantini (43), il Pekio non dissimilmente la pensarono (44). Sono questi i Luminari di tale Scienza, sono i Maestri di siffatta questione. Ecco il linguaggio de' Giureconsulti, de' sommi Uomini, ecco come han parlato di questo malaugurato diritto di pascere. Ripeterò anche una volta, che ad eccezione di pochi (45), aventi interesse nella comunanza del pascolo, di pochi sorpresi per antiche abitudini, o niente conoscitori de' progressi del secolo, tutti all' unanimità de' suffragi han votato per la soppressione de' Pascoli Comunali.

38. Dopo quanto ho detto, sono più persuaso, che non istimerete più dubbio il mio voto per la soppressione di questo diritto, o costumanza introdotta in verità dal tacito consenso de' Proprietari Terrieri, ammesso generalmente per una universale reciprocità, e sofferta in alcune Comuni, come ce ne avverte in più luoghi il Buon Governo, per far fronte ai pesi Camerali, e Comunitativi all'epoca del sussidio triennale sotto Paolo III.

39. Sì, caro Amico, l' intima convinzione, una trista, e lunga esperienza su tali faccende, un qualche freddo studio, e paragone sulle località, e sugli uomini, che hanno scritto in sì fatta materia mi decidono a desiderare l'abolizione di tanto infortunio Agrario,

(43) *Votum decis. 456 N.º 15 Servitus dum praetenditur non ex conventione, sed ex titulo praescriptionis et ex sola patientia communitatis quae non possit mutare faciem terreni Sylvati, et illud reducere ad culturam. Ex quo patientia hoc casu debet restringi intra suos limites cum moderatione quod possint sumi pascuca et ligna, quousque tale Terrenum retineatur apertum. Non autem quod possit prohiberi reductio ad culturam. Quod non ab hoc quod Communitas permisit, ac toleravit in Civibus usum pascuca, ac nemoris proprii, amittit illius proprietatem, sed debet dici, quod tamquam bona Mater suorum Civium id permisit, retento semper jure redeundi ad culturam bona nemoris ac pascuca pro utilitate omnium etc.*

(44) *De Servitutibus. Cap. 9 quaest. 46 N.º 5 Cum in hoc casu nunquam facta fuerit aliqua inhibito, semper dicemus non esse in facultatis, in quibus etiam per mille annos, quis usus fuerit dietis pascuca nunquam dicitur acquisitum jus aliquid manutentibile.*

(45) Monsignor Bottoni - Scrittura del 1806 alla Sagra Congr. Economica a favore de' Cornetani.

Monsignor Bottoni per servire di risposta al voto di Monsignor Ver-gani alla Congregazione economica.

Avv. Vera. In difesa del pascolo comunale in genere.

Avv. Vera. Grande scrittura in difesa del pascolo comunale di Corneto.

Campanari. Memoria in difesa del pascolo comunale di Tuscanella.

Fereno Cod. de pascuca publicis N.º 12.

Capiblanco nel cap. 75 delle sue questioni sopra i Baroni.

Cobarrus 8 Quaest. pract. cap. 37

» tario di chiudere, e murare il suo fondo? Ancorché questo gio-
» vasse ai progressi dell' Agricoltura, basterebbe forse questo per
» giustificarla dall' oltraggio, che fa alla proprietà? Si può cercare
» un bene col soccorso d' una ingiustizia?... Uno spirito di pastura
» male intesa ha dettato questa Legge... La barbarie, l' ignoranza,
» i pregiudizii, fino la pietà stessa de' Legislatori tutto cospira alla
» sua miseria. »

43. Non dissimile linguaggio tenea il Sig. Thaer (47). « Questi
» pascoli Comunali, Egli dicea, sono d' ordinario nello stato il più
» miserabile, perchè ciascuno vuol trarne profitto, e perchè niuno
» vuol contribuire al loro buonificamento. »

44. E Gioia nel Galateo (48), unisono al Thaer, grida « I beni
» comunali abbondano, ove l' Agricoltura è meschina, o nulla :
» i beni comunali scarseggiano ove l' Agricoltura è florida, e quindi
» il diritto di proprietà prevale. »

45. Di fatti esclama il Cav. Marini (49) « Come fabbricar Casali,
» e Case Coloniche ne' terreni, a cui, ed a tutti è permesso l'ac-
» cesso? Come vestirli di utili piantagioni, essendo soggetti alla
» depredazione altrui? all' incursione del bestiame? Come cingerli
» di siepi tanto necessarie alla sana coltivazione, quando appena
» segato il grano, l' ingordo pastore l' invade, ed abbatte gl' indu-
» striosi ripari? Come dicioccarli, e sterparli, se l' utile di tale
» lavorazione non ridonda, che nella minor parte al proprietario
» del terreno? Come formarvi delle dighe per riparare le alluvioni,
» se al possidente non appartengono, che ogni tre, quattro, o cin-
» que anni? Come ristorarli cogl' ingrassi, e concimi, se l' utile
» prodotto di sì industriosa migliorazione cede in vantaggio del
» sollecito incursore, che vi conduce l' errante armento? Come
» asciugarli, e buonificarli, se dal proprietario si godono per poco,
» ed il risultato di sì costosa buonificazione resterebbe a vantaggio
» dell' avido pastore? Di più, come sperare da questi terreni un
» pascolo ubertoso, e sostanzioso, se appena mietete le granaglie,
» senza aver riguardo ai tempi, alle stagioni, senza dare il neces-

(47) Principi ragionati d' Agricoltura Tomo VI. pag. 87 § 962. Fi-
renza 1819.

(48) Gioia. Galateo. L. I. pag. 128 Ediz. di Milano 1820.

(49) Marini. Memoria stampata a nome dell' Emo Guerrieri Presid.
del Censo, e presentata all' Emo Segretario di Stato 1823. Vedi il Voto
Nicolai.

» sario riposo alle terre vi s'introducono gli animali indistinta-
» mente, i quali consumano in tal modo quella quantità di pascolo,
» che a' suoi tempi riguardato, avrebbe potuto produrre maggior
» quantità d'erbe più nutritive? »

46. Fra tutte le arti, dice il sig. Vatel (50), il lavoro, e l'Agricoltura è senza dubbio la più utile, la più necessaria. Né siamo a' tempi del Colbertismo, in cui si vide posta a premio la questione, se in uno Stato devono anteporsi le manifatture all'Agricoltura, questione magistralmente trattata, e vinta trionfantemente dal nostro Mengotti (51). Siegue quindi il già citato Autore (52): « Questo oggetto pertanto merita ogni attenzione del Governo. Il » Sovrano non dee trascurare cosa alcuna per procurare la miglior » coltura a quelle terre, che da lui dipendono. Non bisogna quindi » soffrire, che le Comunità, od i particolari acquistino grandi terre » per lasciarle incolte. I diritti comunali che tolgono ad un pro- » prietario la libera disposizione del suo fondo, che non permet- » tono di chiuderlo, e che gli proibiscono dargli quel genere di » coltura diretto al suo miglioramento, questi diritti, ripeto, sono » contrari al ben'essere dello Stato, e devono esser soppressi, o » ristretti a de' giusti limiti. »

47. E qui torna quel mio primo discorso. Ammetto, che ne' secoli passati si fatta comunanza fosse necessaria al richiamo delle popolazioni, e forse si riconobbe come indispensabile in quei tempi di barbarie, o di feudalismo. Ma in oggi è desiderabile, che sia bandita da ogni civilizzata Nazione, da ogni piccolo Municipio: dappoichè quella Legge, che fu creduta buona, e lo sarà anche stata nello ordinarsi delle prime Società, col tempo soggiace a desiderabili correzioni.

48. Niuno più di Locke (53) conobbe questa verità (54). Egli n'era così persuaso, che, destinato ad esser Legislatore della Carolina, volle che dopo 160 anni si fosse cambiata la sua Legislazione; Egli vide non esser più buono per un popolo adulto, e grande, quello, che era stato scritto per una Colonia nascente, e di poco

(50) Vatel. Diritto delle Genti, o principi della Legge naturale Tom. I. Novembre 1777.

(51) Mengotti Il Colbertismo. Dissertazione coronata. Verona 1797

(52) Vatel. Diritto delle Genti, o principi della Legge naturale Tomo I. Neuchatel 1777

(53) Un tal fatto è riportato anche dal Filangeri nelle sue note. Scienza della Legislazione Tomo I.

(54) Locke. Art. di Biografia universale Vol. 33. Venezia 1857.

ed illustre un Popolo, sia con accademie, sia con premi, ed esempi, che poc'anzi era reputato, rozzo, ed appena era noto in Europa.

52. Il bene di una Legge, per il solito, non si conosce, che dopo dieci anni dalla sua pubblicazione: il male subito. Il rifiuto della Legge Salica quali mali istantaneamente non ha prodotto sulla povera Spagna? Mi sia permesso dalle generali teorie di passar di volo ad applicazioni particolari. Quando nel 1801 (59) si permise la libertà del commercio, e bandito fu il sistema annorario, quanti non gridarono contro queste nuove disposizioni: eppure oggi tutti l'appausiscono, e guai, se si tornasse indietro. Quando nel 1815 (60) si proibì dal vigile nostro Governo l'introduzione del vino estero, e furono proscritti i prodotti non piccoli dell'Isola Elba, Capraia, Ischia, Procida ec., rammento ancora gli schiamazzi de' nostri Padri, e non ignoro i reclami del Popolo Romano. Oggi applaudiamo tutti a questa eccellentissima Legge, oggi facciamo dei voti, che si estenda anche alla vicina Civitavecchia (61), premesse alcune salutari disposizioni. Oggi le Castella di Roma, cioè il Genzano, il Velletri, l'Albano, l'Aricia smerciano i loro vini alla Capitale, una volta inondata di bevande estere non sempre buone, e gustose, spesso nocive alla salute, ed alterate nella loro vinificazione. Il sistema ipotecario, il Corpo regolare di Leggi Civili, e Criminali, il nuovo Censimento non sono forse novità dettate da bisogni, da abitudini, da spirito di miglioramento? Avanti.

53. Né per la chiusura dei fondi evvi a temere diminuzione di pascolo, o bestiame. Il Sig. Nikol (62) garantisce la mia proposizione: « Ai recinti si opposero nel principio i Comuni sotto colore, » che il lavorare i terreni dovesse minorare la quantità delle pecore. » Ma si fatto è l'effetto della buona coltivazione, che quell'Agro, » il quale non dava altro prima, che sei quarte di grano, venti » ne diede, ed un pascolo bene accomodato dà di che pascore » il doppio di pecore di quello che soleva dare per l'innanzi. »

(59) Motu proprio di Pio VII. nel 1801.

(60) Editto del Tesorierato.

(61) Da un calcolo esatto costa, che Civitavecchia tira dall'estero circa sc. 70m. annui in solo vino. Qual risorsa per il patrimonio, se fosse proibito in Civitavecchia il non salutare vino dell'estero?

(62) Osservazioni sopra i vantaggi, e vantaggi della Francia; e Gran Bretagna. Art. Lane, e bestiami in generale.

momento. Persuadiamocelo, caro Amico, i migliori Codici possono avere le loro vicende (55). « Quelle istesse Leggi, che han prodotto » la grandezza, e l'opulenza possono essere inefficaci a conser- » varla. » Il Filangeri ha fatto rimarcare questo istesso nella Legislazione di Roma antica.

49. Che giova, che le migliori penne si sieno impiegate a scuotere l'ignoranza pubblica su questo Articolo? Lo stato informe, o sempre variabile della Legislazione nella maggior parte delle Nazioni Europee, un ammasso di Leggi compilato da un Giureconsulto privato nel suo gabinetto, oppresso da un immenso numero di Statuti particolari, che tra Municipio e Municipio si contraddicono, di decisioni forensi, che l'eludono, di usi e consuetudini grossolane fondate sui capricci dell'ignoranza, e della stupidità de' proprietari Terrieri, nella notte dell'Anarchia feudale, ed incompatibili coi cambiamenti del secolo, fanno ancora in più e più Castella sussistere il pernicioso uso del Pascolo Comunale.

50. « L'oggetto delle Leggi porta seco (dice Monsignor Cache- » rano) che queste si mutino, quante volte più non servano al fine » propostosi dalla Società, che le ha formate, » *Constat profecto* (56) *ad salutem Civium Civitatumque incolumitatem, vitamque hominum quietam et beatam conditas esse Leges: easque qui primum ejusmodi scita sanxerint populis ostendisse ea se scripturas atque latus, quibus illi adscriptis susceptisque honeste, beateque viverent. Quaeque ita composita, sanctitaeque essent, eas Leges videlicet nominarent.* — Siegue lo stesso Prelato: « Se il fine delle Leggi è la felicità de' Po- » poli, ai quali son date, sarà necessaria conseguenza, che deb- » bano farsi nuove Leggi, quante volte le antiche sieno cagione di » decadenza, d'afflizione, e di miseria. »

51. Licurgo cambiò in un momento tutto lo stato Lacedemone, e gli diè nuova Legislazione, perchè era pieno di disordine, e prossimo a ruinare (57). Atene era già florida Città quando Solone (58) per sollevarla dalle sue turbolenze, le propose nuove Leggi. Quasi a giorni nostri Pietro il Grande fece cambiar costumi, ed idee ai Sudditi de' vasti suoi Stati, ed ha reso colto, industrioso, famoso,

(55) Filangeri. Scienza della Legislazione

(56) Cic. de Legibus Lib. 2. Cap. 5

(57) Plutarco. Vita di Licurgo Tomo II. Roma 1824.

(58) Plutarco Vita di Solone Tomo II Roma 1824.

54. Non diversamente la senti' il Sig. Patull (63). Egli asserisce « che si è fatta la prova, che il solo vantaggio di chiudere le terre » manca poco del raddoppiare il valore del fondo. » Il Canonico D. Girolamo Silvestri nella tornata dell'Accademia di Rovigo (64) con dotta memoria fa l'analisi di un pascolo pubblico con quello di un privato. Paragona un bestiame depresso sul suolo comunale con quello sopra di un suolo libero.

55. Verri (65) e Palmieri (66) non la pensarono diversamente. Il primo dice: « Siantochè in uno Stato vi saranno de' pezzi di » terreno non coltivato, che vi saranno dei fondi comunali, e pa- » scoli capaci di una coltura, si deve dire, che ancora resti molto » da fare per i progressi dell'Agricoltura . . . » Il secondo « Tra » gli ostacoli, che incontra l'Agricoltura per avanzarsi, e pro- » sperare, i più considerabili sono la mancanza, o l'abuso della » proprietà. Questa solo può somministrare quello spirito di vita, » di cui ha bisogno per operare con energia. Essa fugge, ed abban- » dona quei luoghi dove manca la proprietà, e qualora è costretta » per qualche tempo soggiornarvi, le sue operazioni sono languide, » e di minor frutto . . . Abbiamo tutti la libertà di destinare i loro » terreni a qualunque produzione, e se mai il Governo volesse » favorire più l'una che l'altra non dovrebbe eseguirlo, che col » mezzo de' premi . . . »

56. A tali maestri con non diffire linguaggio fa eco l'Autore della Legislazione universale (67) « Le servitù di pascolo, a cui si » assoggettano i fondi di terra offendono certamente il diritto di » proprietà . . . Ma vi sono delle servitù, che fanno un torto reale » alla proprietà fondiaria senza utile di colui, che ha il diritto di » esigerle, e senza indennità a favor di colui, che è obbligato so- » frirle. Tali sono i diritti di caccia, e di pascola, che turbano » il possesso tranquillo de' fondi, ed impediscono il proprietario di » poterne disporre . . . Il diritto di pascolo è di pochissimo utile

(63) Miglioramento delle terre. Parte I. Articolo sulla chiusura delle terre.

(64) Raccolta di memorie delle pubbliche accademie d'agricoltura, Arti, e Commercio dello stato Veneto. Tomo V. Venezia 1792.

(65) Errori che possono commettersi nel calcolare i progressi dell'agricoltura pag. 251 § 37 Milano 1804.

(66) Ostacoli per rapporto all'Agricoltura. Cap. IV. pag. 175 Milano 1805.

(67) Opinione dell'Autore della Legislazione universale 1787.

» a coloro, che ne godono, e cagiona un *gran danno* a coloro, le
 » cui possessioni sono soggette a questo diritto incongruente . . .
 » Se non verrà abolito *questo diritto*, la coltivazione non giungerà
 » mai ad uno stato florido . . . »

57. Si, griderò con il Sig. Mitterpacher (68) « I Pascoli Co-
 » munalì devono considerarsi come beni abbandonati, poichè quello
 » che è di tutti non è d'alcuno, e siccome nessuno pensa a rin-
 » novarli, e conservarli, il prodotto loro si riduce a nulla. Quanto
 » meglio non sarebbe distribuirli . . . »

Ma quanto non sarebbe meglio, unendomi in ciò coll' Ar-
 duino Professore, e Soprintendente alle cose Agrarie nello Stato
 Veneto (69) « Ad animare i privati nell' introduzione de' prefati
 » modi convien togliere il grande ostacolo, che si oppone, cioè
 » il dannosissimo uso de' pascoli sopra gli altrui beni, inviti i pro-
 » prietari de' medesimi. L' abolimento di sì fatta licenza di far pa-
 » scere i bestiami sopra gli altrui beni si è conosciuto necessario,
 » e si è risolutamente statuito in molte Provincie Austriache, e
 » della Francia, e d' altri Domini; non già solamente perchè una
 » tal pratica è totalmente contraria ai giustissimi diritti di pro-
 » prietà, ma perchè si è conosciuta sommarmente opposta al miglio-
 » ramento importantissimo della coltura de' campi, ed all' aumento
 » degli stessi animali . . . »

» Da quanto si è premo spicca quanto sia importante una
 » generale risoluta abolizione del Pensionatico, e de' Pascoli fatti
 » per gli animali delle Comunità sopra i beni de' particolari. »

» L' espediente, che sembra valevole, sarebbe una Legge So-
 » vrana, che preservasse ne' proprietari l' uso del pascolo sopra
 » i loro beni, liberandoli dalla predetta servitù . . . »

58. Se poi mi domandate quale sarà l' aumento delle Popola-
 zioni dopo l' abolizione de' pascoli comunali, per me vi risponderà
 il Montesquieu (70) « I paesi di pastura sono poco popolati, per-
 » chè poca gente vi trova di che occuparsi. Le terre a biada occu-
 » pano più persone, ed i terreni vignali una quantità infinitamente
 » maggiore. In Inghilterra si è spesso udito lagnarsi, che l' aumento
 » de' pascoli diminuiva gli Abitanti, e si osserva in Francia, che

(68) Elementi d' Agricoltura Cap. VIII. pag. 301 Milano 1784
 (69) Ruffesi ec. Nella raccolta di Memorie delle pubbliche Accade-
 mie di Agricoltura, Arti, e Commercio dello stato Veneto. Ven. 1791 pag. 81.
 (70) Spirito delle Leggi lib. XXIII. Cap. 14

» gente dell' ozio, dei latrocinii, e di ben' altre manovre, alle quali
 » un Ministro dovrebbe metter freno . . . All' Autorità tocca ad
 » agire, e niente può, nè deve restringerla quando essa ha per og-
 » getto la pubblica utilità. »

62. Se tal barbaro costume di vaga pastura fosse stato in vigore
 ne' tempi felici dell' antica Roma non sarebbero surti i Curii, i Fa-
 brizi, i Serrani, e polverosi, e male in arnesi passavano dal
 vomere al comando, e quindi coronati d' alloro dal comando al
 vomere, anziosi di attendere alla coltura de' campi. Le loro terre
 erano sacre, e guai, se l' altrui quadrupede ne avesse violato le
 siepi. Severe Leggi ne avevano pronunciata la pena. Testimonio ne
 sia la celebrata Legge - *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur* -
 E l' *Ager compascuus* era riservato nelle più alle, e dirupate mon-
 tagne, ed in alcuni rimasugli intorno alle mura, che facean piazza
 ai mercati, ai depositi, agli esercizi dell' armi. La Legge però citata
 si *quadrupes* abbastanza dimostra la riserva della proprietà, il diritto
 alla chiusura la guarentigia delle terre (73).

63. Altro bene ne risulterebbe dalla soppressione de' pascoli
 comunali, cioè che le piantagioni, gli alberi, l' erbe stesse, perchè
 distribuite con giusto turno, e parsimonia riuscirebbero nel doppio,
 e qui il Sig. Volage (74) esclama « Se non si conoscesse lo spirito
 » de' pastori, che dall' eleganti Egloghe di Teocrito, e di Virgilio,
 » si avrebbe un' idea ben falsa di ciò, che presentemente esiste.
 » Imperciocchè se v' è nella campagna una perenne sorgente di
 » depravazione si trova precisamente nello spirito pastorale, che
 » tuttora vi regna. »

» La vaga pastura così abusiva a cagion dei danni inevitabili
 » che ne formano la conseguenza, sembra di molto vantaggio
 » agl' infelici abitanti delle Campagne, mentre dessa è la sorgente
 » della loro miseria, e corruzione. »

64. Se voi, mio buon Amico, scorreste le Campagne del vasto
 Patrimonio, quelle dello Stato di Castro, vedreste per ogni dove
 moltitudine di armenti in consegna o di ragazzi incapaci, ed
 irreflessivi, o di un montanaro sempre pronto colla sua seure a
 tagliare nel modo il più improprio le giovani piante, solo perchè
 più facilmente si prestano ad essere abbattute; quindi perdita di

(73) Leggi Romane.

(74) Opinione contenuta in un giornale economico di Francia 1766.

» la molta quantità di Vignati, e una delle grandi cause della
 » numerosa popolazione. »

59. È tesi oramai risoluta ed ammessa fra gli Economisti, che
 per ottenere l' aumento della Popolazione è di necessità di promuo-
 vere l' industria, e quella segnatamente campestre: sarebbe un
 sogno lo sperare, che la popolazione si accresca senza aumentare,
 e promuovere l' Agricoltura, che in ragion della pastorizia è tanto
 più efficace, tanto più animata. Nell' Economia, ed in Politica gli
 uomini facilmente pigliano la causa per l' effetto, e ciò appunto
 accade, trattandosi di Popolazione. L' Autore conosciuto sotto il
 nome di Amico degli Uomini (71), sostiene come un assioma in-
 contrastabile, che l' Agricoltura in ordine alla Popolazione sia piut-
 tosto cagione, che effetto, ossia, che il decadimento dell' Agricoltura
 in uno Stato non si deve ascrivere allo spopolamento, ma si bene
 lo spopolamento alla decadenza dell' Agricoltura.

60. Potrei in proposito citarvi altri, ed altri autori, che hanno
 scritto nel medesimo senso: ma ove parla il fatto, ed il sano cri-
 terio, è inutile produrre autorità, e testimonianze. Lo ripeto dun-
 que, laddove cessa il pascolo girovago, è sicuro un aumento di
 Popolazione: ove la proprietà è inerente al fondo, ivi gli uomini
 si affezionano, si stabiliscono: ove i prodotti della terra si raddop-
 piano, ivi il bestiame, la popolazione si moltiplica a dismisura.

61. All' oggetto mi giova citare il Sig. Dupuy d' Emportes (72),
 il quale dice « che l' Argomento il più trionfante in favor di questa
 » misura è quello che traesi dall' esperienza, la quale c' insegna,
 » che le terre ristrette sono di un valore assai maggiore di quello
 » dei terreni aperti, e perciò più produttivi. Tutte le obiezioni
 » che si è preteso fare in favore dell' umanità contro i ristretti
 » sono o false, o frivole. In primo luogo non è vero, che i poveri
 » potrebbero esser lesi, quando si restringessero tutti i Comuni. »

» Il vantaggio, che ha un povero di nutrire una, o due vacche
 » magre, ed estenuate sopra di un comunale non l' avvicina punto
 » a quello, che desso, e la sua famiglia troverebbero in attendere
 » costantemente ai lavori delle terre. Questo privilegio è la sor-

(71) Holl. Economie rustique Lib. 8 III. Chap. 12 Chez l' Ami des
 Hommes part. 5.

(72) Il Gentiluomo coltivatore, ovvero corso completo d' Agricoltura
 Tomo III Cap. 4 pag. 72 Parigi 1762

vigorosi germogli; quindi abuso, e deperimento nel ripopolarsi
 delle macchie; quindi distruzione, abbandono d' ogni pianta, e vege-
 tazione. Nel contiguo Stato di Castro si giunge per un' antica abi-
 tudine (75) ad introdurre il vagante armento dentro le istesse vigne.
 Voi pieno di buon senso giudicate de' guasti, delle rapine, della
 demoralizzazione ec. E se è certo, come non può dubitarsi, che
 è in vera perdita quello Stato, che dal più piccolo terreno nel
 minor tempo possibile non ricava il maggiore sperabile prodotto,
 quanto deve criticarsi quello, che permette la devastazione delle
 terre, l' abbandono d' ogni sana coltivazione, le speranze d' una
 bene organizzata famiglia.

65. Al Sig. Volage, ed al mio assunto fa eco il Sig. Exhis de
 Nouveau (76) « La vaga pastura non è che una falsa risorsa al be-
 » stame, che è continuamente soggetto a fatica per qualche filo
 » d' erba, che deve spesse volte staccare con forza. Se i prati, ed
 » i pascoli fossero tutti rinchiusi si provvederebbe al doppio del
 » bestiame . . . Il bestiame percorrendo le campagne non fa, che
 » trattenerne la sua fame in vece di satollarsi . . . La bestia soste-
 » nuta appena da un cattivo nutrimento non dà, che un debole
 » prodotto, che va di mano in mano degenerando . . . Ma non sono
 » questi i soli mali, che cagiona la vaga pastura. Il dritto di pascolo
 » minuisce il dritto di proprietà, scoraggisce il coltivatore, e di-
 » strae i mezzi dell' abbondanza. »

66. All' aumento poi più che sicuro della popolazione viene
 per necessaria conseguenza l' incremento del bestiame, come di
 sopra ho detto: di fatti quel pascolo, che calpesta in ogni tempo,
 che obbligato a cedere al più sollecito incursore, che manomesso,
 tagliato dall' iucivile contadino, che non isterpato, non prosciugato,
 non pulito dalle piante parassite, dall' incomodo arbusto, potrebbe
 pur dare al suo proprietario una pastura discreta, ed onesta, ri-
 chiama invece il nomade ingordo montanaro, l' abitante demora-
 lizzato dello sterile, ed alpestre Appennino nelle aduste spiagge
 del Mediterraneo, e più spesso nelle grandi campagne della Puglia,
 detto *Tavoliere* illustrato per la sua miglificazione dal Dellico (77),
 dove senza avere un interesse alla sua manutenzione, fugace da

(75) Legge che ripete la sua origine dalla famiglia Farnese, una volta
 proprietaria di quei luoghi.

(76) Memorie Artie. Primo Besançon 1767.

(77) Sulle servitù dei Pascoli nel Tavoliere della Puglia.

un estremo all'altro di qualunque territorio, dopo il danno arrecato, per uno spirito di distruzione, animato dal cattivo esempio spessissimo impunito, tutto ruina, tutto manomette. A garanzia del mio dire vi porterò l'Autorità dell'Arduino (78), dell'Avv. Camosci (79), e d'infiniti altri Autori. Abbiatemi per excusato.

67. Gli stessi Boschi se fossero di privato interesse, immenso ne sarebbe il risultato delle legna. Al proposito il Sig. Gioia dichiara « Che la maggior parte (80) de' Boschi essendo comunali » soggiace ad un continuo saccheggio. Il contadino guidato dal solo momentaneo bisogno toglie quanta legna a caricar le sue bestie, » e se stesso è necessario, senza badare alle regole della più pronta, » e regolare riproduzione degli alberi. Si giunge perfino a farne » mercato coll'estero, o con altri non appartenenti al Comune. »

68. Unisono a questi riflettea il profondo Metafisico Roma-ⁿⁱgnosi (81) « Accade talvolta (Egli dice) d'incontrare ne' Boschi » comunitativi l'ostacolo del diritto del pascolo, di far legna, di » raccogliere ghiande a favor degli abitanti di un dato comune. » Ma per tali non esiste un jus irrevocabilmente quesito, atteso » appunto le loro perpetuità. Esso dunque si può sopprimere senza » indennizzazione. Ciò non ostante si è pensato ad usar benignità, » prendendo un temperamento, che senza scossa operi l'abolizione. »

69. Invano il nostro sempre provvido Governo cogli Editti del 1765, 1789, 1805 (82) ha fulminato pene, ha prescritto Leggi, e Caononi, ed ha commesso alle Magistrature di tutto sorvegliare. Il fatto dimostra il contrario, giacché le stesse Magistrature, o ne approfittano, o dormono tranquille, mentre si distruggono le loro maccie, che pur sono le speranze delle future generazioni.

70. Quanti mali non nascono dalla comunanza del Pascolo!!! Come riparare ad uno straripamento di torrenti, se nessuno ha un particolare interesse a formar argini, palizzate ec.? Come ad

(78) Riflessioni concernenti le providenze che sarebbero opportune a promuovere l'aumento degli animali Bovini nella Veneta Terra ferma. Raccolta di memorie della Società Agraria. Venezia 1792 pag. 81

(79) Voti alla Congregazione del Buon Governo 21 Gen. 1815 e 24 Novembre 1815. Vedi la Memoria di Monsig. Nicolai 1825.

(80) Opere minori etc.

(81) Dal diritto di martellatura. Prato 1855 pag. 194

(82) Da Clemente XIII. Editto sulla Macchie 1765. Da Pio VI Editto per la conservazione de' boschi 21 Marzo 1789. Da Pio VII Editto sopra i Boschi 27 Novembre 1805.

una epizotta, o schiavina, se la cura ne è commessa tutta al più dalla Comunità, una Congregazione Agraria, ove sempre regnano vari partiti, differenti affezioni, infiniti riguardi di reciprocità, di parentela, di comune abuso ec.? e qui mi giova nuovamente produrre quanto in proposito il Gioia giustamente esclama (83): « Questa infamia agraria non dovrebbe sussistere, e non solo i » suddetti prati dovrebbero essere sciolti interamente dall'attuale » servitù, mediante un rimborso alla Comune, ma tutti i pascoli » comunali tolti affatto, giacché tutti i Comunisti volendo godere » senza la minima riparazione, i risultati saranno sempre, nascita » di paludi, infezione d'aria, decremento di popolazione, minimo » prodotto, magro bestiame, cattivo formaggio, epizote frequenti, » torrenti ruinosi, e fatali ai sottoposti terreni, così queste comu- » nanze preparano la morte alla posterità. . . »

71. Con quali caratteri poi dipinga il nostro benemerito Ludovico Muratori (84), e suo Continuatore questa comunanza di pascolo, basta leggere un qualche squarcio, e sentimento de' suoi Annali: sentimento tanto più grave quanto pronunciato da un Uomo quale l'Annalista d'Italia, da un Uomo versato in sì fatte discipline, da un Uomo che imparzialmente, e senza interesse scriveva con tanto criterio la Storia del suo paese, da un Uomo che segnava teorie, e regole molti anni prima, che si suscitassero tali controversie. Il suo Continuatore facendo eco al grande Annalista con pari alacrità, energia, e buon senso ci conta (85): « Che » contribuirono non poco i nuovi ordini di Leopoldo rispetto » all'Agricoltura, e Commercio. Rendè i Coloni liberi dalle ves- » sazioni, le terre dalla servitù, moderò la facoltà d'instituire » fidecommissi, riuni la facoltà del pascolo al dominio, onde fu » distrutta l'antica Legge del pascolo pubblico, per cui veniva » impedito ai possessori, ed ai coloni di cingere di stabili difese » i terreni, e costretti erano a lasciarli in preda al bestiame in- » selvaticato con grandissimo guasto delle raccolte. Racquero da » questa provvisione danni notabilissimi, e che le raccolte si mi- » gliorarono, ed i bestiami si addomesticarono. . . »

(83) Opere minori Vol. Xma V pag. 48 Lugano 1854.

(84) Annali d'Italia 1725.

(85) Coppi continuazione agli Annali d'Italia del Muratori al' anno 1786, all' anno 1810, all' anno 1812, all' anno 1817

72. Al Muratori fa seguito il Coppi (86), al Coppi quanti mai Scrittori Italiani, e di buon senso. È impossibile citar tutti. Io ve ne additerò nelle note i luoghi, ne' quali ho attinto queste verità.

73. Ma non voglio trascurare di farvi conoscere, come sull' oggetto pensasse il Dandolo, e Filippo Re, che con poco dice molto « Uno » de' maggiori danni, che risente l'Agricoltore proviene appunto » dai Pascoli Comunali, ed è cosa evidente, che ne' luoghi, ove sono » stati aboliti, si è aumentata, e migliorata l'Agricoltura. » È poi impossibile citare i tanti squarci del nostro benemerito Dandolo. I suoi scritti risuonano oltre i monti, e risentono di quel profondo sapere, e replicate esperienze sui Pascoli Comunali, che sa vedere una mente inarrivabile. Conviene gustare tutte le di lui Opere.

74. Che se vorrete puranche consultare il Sinclair (87), il Drellet (88), il Tomasseo (89), il Cacherano (90), i Dizionari d'Agricoltura (91), il Merlin Dizionario di Legislazione (92), il Rozier (93), il Mornuigo (94), l'Hall (95), il Nikols (96), il Gervasis (97), i due Cagnazzi (98), le Memorie d'Agricoltura del Dipartimento

(86) Continuazione agli Annali d'Italia in più luoghi, ma più precisamente nel discorso sull'Agricoltura di Sicilia letto alla Tiberina li 10 Aprile 1837 e l'altro sulle servitù, e libera proprietà etc. parimenti alla Tiberina li 13 Gennaio 1840

(87) Economista Inglese.

(88) Traité de la ménagement des bois, et forêts.

(89) Sul miglioramento delle razze de' Cavalli, e delle Pecore. Statistica del Regno Lombardo-Veneto.

(90) Mezzi per introdurre, ed assicurar stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'Agro Romano. Roma 1785 pag. 104.

(91) Nuovo corso d'Agricoltura Teorico-pratica. Padova 1817 Artic. Pascolo; Vaga pastura.

(92) Dizionario di Giurisprudenza, e questioni di diritto. Venezia 1840

(93) Corso completo d'Agricoltura Teorico-Pratica. Parigi 1785.

(94) Opuscolo sopra i comunali di monte. Nella raccolta di memorie delle pubbliche Accademie d'Agricoltura, Arti, e Commercio dello Stato Veneto. Venezia 1789 Tomo. I. pag. 1859.

(95) Economia rustica Lib. III. Cap. 12 Parte V.

(96) Osservazione sopra i vantaggi, e svantaggi della Francia e Gran Brattagna.

(97) Dissertazioni sopra i Beni Comunali della Provincia Bellunese. Nella raccolta di memorie dell'Accademia di Agricoltura, Arti, e Commercio dello Stato Veneto. Venezia 1790 tom. II.

(98) Elementi dell'Arte Statistica. Napoli Parte II. Sez. 3 pag. 3 sulla proprietà teritoriale. Elementi di Economia pubblica politica. Napoli 1815 pag. 120

della Senna (99), il tanto celebre Duca di Ventignano (100), il famoso Palmieri (101), il Conte Asquino d'Udine (102), l'illustre giovine Mauro Luigi Rotondo (103), le memorie di un uomo di mondo (104), il Commendator Fortunati (105), il Cav. Zurlo Ministro di Napoli (106), il Sig. Savarese (107), il Sig. Deaugustinis (108), Gart (109), e sopra tutti gl'Inglese Kall (110), Patull (111), Joung (112), Crum (113), Pauy (114), Henry (115), Smith (116), Razier Diz. Tom. VI. Mot Laine (117), Gera Diz. d'Agricoltura Artic. Camunali (118) Artic. Pascolo, e vaga pastura. Voi caro Amico, troverete sparsi per ogni dove de' preziosi documenti, delle massime le più trite, dei fatti, a cui non si risponde. Voi vi degnereste all'enumerazione di tanti danni, e griderete, come già in principio dissi, all'abolizione de' Pascoli Comunali, alla libertà, e garanzia delle terre, al rifrangimento di questi malintesi vincoli, e catene.

75. Chiuderò questo sicuramente non breve articolo con far de' voti servendomi delle istesse parole d'Agrippa (119): « Io non

(99) Memorie pubblicate dalla Società d'Agricoltura del Dipartimento della Senna Tomo IX. Parigi 1806.

(100) Vedi le opere di Mauro Rotondo, dove è riportato il sentimento di Ventignano Napoli 1834 pag. 297.

(101) Ostacolo per rapporto all'Agricoltura Cap. IV. pag. 175 Milano 1805.

(102) Memorie d'Asquino Conte Giulio 15 Genn. 1772.

(103) Saggio politico sulla popolazione, e le pubbliche contribuzioni del Regno delle due Sicilie. Napoli 1834 pag. 297, 323, 327, 332.

(104) Trionfo dell'Evangelio Tomo IV. Lyon 1805 pag. 195; 197.

(105) Vedi l'Opera di Mauro Luigi Rotondo, intitolata Saggio politico Napoli 1834.

(106) Relazione dei disordini cagionati dal pascolo girovago all'Agricoltura Napoli 1834.

(107) Pro-memoria al consiglio di Stato. Napoli 1832.

(108) Cenni brevissimi a riparare i danni cagionati all'Agricoltura. Memoria presentata al Re di Napoli - Vedi saggio del Rotondo.

(109) Economia rustica Lib. III. Cap. 12 parte V.

(110) Melioration des Terres.

(111) Artic. de la Culture des Terres.

(112) Le cultivateur Anglois Tomo IX. pag. 7, 9.

(113) Essay sur le meilleur moyen de peures de l'occupation au Peuple.

(114) Recherches sur les Egyptiens, et les Chinois Tome I. pag. 164.

(115) Histoire d'Angleterre tom. VI. pag. 504.

(116) Recherches sur la nature, et les causes de la richesse des Nations. Traduit de l'Anglois de M. Smith. Tome. III. lib. 5. Chap. II.

(117) Grande Dizionario d'Agricoltura.

(118) Grande Dizionario d'Agricoltura.

(119) Desideri per i vantaggi dell'Agricoltura di Napoli pag. 145.

» desidero nè premi, nè pene per i buoni, o mali Agricoltori.
 » Non desidero nè monti frumentari, nè... Desidero la distru-
 » zione degli ostacoli, che si oppongono (i Pascoli Comunali)
 » all'Agricoltura, e niente più.»

76. Dandolo (perdonatemi, io non posso dipartirmi da questo benevolo Italiano Scrittore) cosa non dice, trasportato da una giusta indignazione contro i Pascoli Comunali (120)? « Per poco che
 » l'amministrazione cominci a gettare uno sguardo su questa gran
 » massa di beni comunali, ove generalmente tutti hanno interesse
 » di distruggere senza avere alcuna obbligazione di creare: per
 » poco, che un economo calcoli i sommi vantaggi, che il Comune
 » trar potrebbe da una illuminata amministrazione, o distribu-
 » zione fra i Cittadini di un così prezioso tesoro: per poco, che
 » un politico consideri, che l'infingardo trovando sempre su tali
 » beni di che spogliare, e distruggere onde trarre di che vivere,
 » più non pensa ad esercitare alcuna industria produttiva a favor
 » della Nazione; per poco, che il fisico mediti sulle funeste con-
 » seguenze della distruzione de' Boschi, originata in gran parte,
 » ad onta di tutti i divieti, dallo sterminio non solo della legna
 » grossa, ma dal taglio precoce de' rami novelli; per poco in fine,
 » che l'istrutto Agricoltore rifletta sulla grandezza de' vantaggi,
 » che trar potrebbero i Cittadini delle comuni promuovendo, ove
 » occorra, quella miglior coltivazione, che indicata venisse dai
 » lumi, e dalle circostanze, egli è facile il decidere, che i sud-
 » detti beni comunali, mentre richieggono molti provvedimenti da
 » un lato, divenir possono dall'altro grandi elementi di prosperità
 » nazionale.»

77. Che cosa poi dirò sul miglioramento dell'aria, conseguenza necessaria dell'abolizione del pascolo di comune diritto, e perciò della coltivazione, e della buona coltura? Chi non conosce, che il vetusto Olivo, che il sempre rinascante Castagno, che l'Olmo, e le piante tutte sviluppano l'ossigeno, e l'idrogeno, mentre poi attraggono il gas acido carbonico tanto facile a riprodursi ne' Canneti, Orti, e Paludi? Oggi anche l'idiota misura queste verità: il Popolo le gusta, il Magistrato le applaude, il Principe le premia appunto, perchè favoriscono tanto eminentemente il miglioramento dell'aria. Senza essere profondo Chimico, e per un avanzo

(120) Sul Governo delle Pecore. Milano 1804 pag. 291.

d'antichi princìpi, gusto anch'io queste più che comuni teorie, e Voi che tanto conoscete e sapete, sarete non ne dubito, del mio avviso.

78. Leggete per ultimo le cause dell'avvilimento delle nostre granaglie (121), il trattato de' mali economici, che derivano alla Nazione dall'esistenza de' beni comunali (122): sulla necessità di cercare nuove industrie nel regno (123): leggete, vi ripeto, tanti aurei libri, e tutto troverete ridondante d'ineccezionabili documenti, massime, grida per l'abolizione de' pascoli comunali, come fonte perenne della generale miseria, della degradazione d'ogni sana coltura, della depravazione generale.

E se bocche cento avessi, e lingue cento (per dire col Poeta) non la finirei mai, ed indiscreto, ed incivile anche troppo abuserei della vostra amicizia, e sofferenza.

79. Concludiamo dunque prima di dar fine a questa seconda parte del mio dire, che la servitù del pascolo fu sempre considerata da' sommi uomini, dai più celebri Economisti, da profondi ed imparziali Giureconsulti, come la nominò l'esimio Avvocato Amici per *vera Pestis, et Agriculturae flagellum* (124).

PARTE TERZA

QUALE SIA IL LINGUAGGIO DELLA LEGISLAZIONE NELLE ESTERE NAZIONI, E NE' STATI PONTIFICI.

80. Grande strada io spero essermi fatta, trattando ne' due primi Articoli la tanto controversa materia de' pascoli, per riunire tutti i voti alla liberazione del più barbaro degli usi. Più grande spero farmela, quando vi mostrerò il sistema di molte Nazioni estere; sistema, che il nostro benefico Governo ha secondato con tutte le sue forze; sistema, che in più epoche, ed a varie riprese si è posto a stretta disamina, secondando con energia le inchieste di molti Comuni, d'innumerevoli Proprietari, aderendo ai pro-

(121) Dandolo. Opera citata disc. 8 pag. 225 Milano 1806.

(122) Dandolo Discorsi sulla pastorizia. Agricoltura ec. Discorso 7° Att. pag. 211.

(123) Dandolo. Opera citata. Disc. 8 pag. 255. Milano 1806

(124) Albanen. *Juris pascendi* 12 Giugno 1840.

getti di un Vergani, di un Marini, degli Eminentissimi Guerrieri, e Falzacappa (125).

81. Già l'immortal Benedetto XIV. nel 1747 (126) con parziali Rescritti, e Chirografi avea liberato in via di grazia alcuni appezzamenti dell'Agro Cornetano; sottraendolo del tutto dalla servitù del pascolo comunale. Già Clemente XIII. avea segnato nel 1765 (127) tracce non equivoche per la conservazione de' Boschi, malgrado vi esistesse la servitù di pascolare, e di legnare. Già il sommo Pontefice Pio VI. che di ciò si chiamava Maestro (128) avea dettate alcune regole da eseguirsi dai Tribunali, e Municipi, liberando alla spicciolata molte, e molte terre in più Comuni dall'odiosa servitù del pascolo: regole, ed ordini che avea esteso anche alle macchie comunali, come ne fan fede i suoi Editti del 1789 (129).

82. Ma il Gran Pio VII. con Editto del 1805 (130) limitò di nuovo questi dritti di legnare anche a quelle popolazioni, che ne' loro Boschi godeano dello *jus pascendi, et lignandi*. Quell'istesso Pio, che già col Motu-proprio del 15 Settembre 1802 avea ordinato disposizioni tali da far sperare una più che sollecita abolizione di tanto servaggio. Credo inutile riportarne le parole cognite oramai al Ministro, al Giureconsulto, al proprietario, al particolare, all'idiota. Egli sarebbe lo stesso che *noctuas deferre Athenas, et Samum vasa* (131). Una qualche freddezza nell'esecuzione, le vicis-

(125) Memoria Nicolai nella Cong. Economica nel 1825 dove sono stampati i Voti degli Emi. Falzacappa e Guerrieri.

(126) Chirografo Falzacappa nella liberazione della Tenuta di Montequagliari in data 2 Luglio 1747.

(127) Editto sulle Macchie del 1765.

(128) Chirografo del Marchese Sacchetti in data 19 Feb. 1794 nella liberazione dalla servitù del pascolo sulle Tenute Pertuccia e S. Giorgio.

(129) Editto del 21 Marzo 1789.

(130) Motu-proprio del 27 Novembre 1805 - Segnato Colsalvi.

(131) Motu-proprio del 15 Settembre 1802. È un dovere indispensabile del Principe supremo d'invigilare che le terre sieno coltivate, ed anche nella miglior maniera possibile: poichè della copia del prodotto ricavasi il beneficio universale dell'abbondanza, colla quale si rende facile la pubblica assistenza, si promuove l'accrescimento della popolazione, si agevola il progresso delle arti, e del commercio, e si arricchisce lo Stato. E in tempo che Noi levammo i primi ostacoli, che col rendere onerosa la condizione del coltivatore tendevano di lor natura a restringere l'attività campestre, non lasciammo di occuparci a togliere la servitù de' pascoli per cui il proprietario è costretto lasciare le migliori terre ben spesso incolte, e spogliate. Dichiariamo pertanto, ed ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsivoglia pretesto l'introduzione di una miglior coltura a quelli che hanno il diritto di seminare, e raccogliere ne' terreni, ove altri gode il pascolo. Sarà bensì obbligato quegli che in-

situdini dello Stato in quei tempi d'usurpazione ritardarono la cosa. Che più? Con Chirografo diretto al Prefetto del Buon Governo questi stessi dritti si chiamano *pretese, ed odiose servitù*, come già il lodato Pontefice avea nominato nel sopra citato Motu-proprio, e giunse spesso a commettere agli Emi Prefetti del Buon Governo (132) di secondare le domande di più, e più particolari, come ne fan fede, e luminosa testimonianza le liberazioni accordate al Conte Lavaggi (133), ed al Marchese Androsilla (134) senza riportarne altre, ed altre.

83. Ma l'invasione dell'estero nel 1808 paralizzò queste giuste paterne misure, queste sane massime. Successe lo scoraggiamento ne' Proprietari Terrieri, e maggior baldanza negli utenti del pascolo: si tentò portare tutto al contenzioso, e tutto per un decennio tacque sino a che il Cardinal Guerrieri nel riordinarsi del nuovo Censimento ripropose la cosa in Congregazione Economica.

84. Allora fu, che l'Avvocato Vera scrisse in senso contrario, allora fu che si riprodussero le memorie di taluno che ebbe tanto interesse alla comunanza del pascolo (135): allora fu, che alcuni Gonfalonieri, contraddetti però da un infinito numero d'altrettanti, chiedendo pietà per la classe indigente senza consultarne i veri interessi, domandarono quiete, e continuazione del pascolo comunale.

85. Tutto però fu trionfalmente ribattuto. Si stampò da più Comuni, e particolari, dappoichè generale fu la domanda per la soppressione di un uso cotanto pernicioso facendosi al proposito le migliori riflessioni, citandosi l'esempio delle vicine Nazioni.

86. Che se alcuni Municipi, e Città scrissero magistralmente contro il pascolo comunale, l'Avvocato Morelli a nome de' Prin-

tende di coltivare stabilmente il predio, o possessione soggetta alla *pretesa servitù* di pascolo di darne il dovuto compenso a chi è realmente in possesso di godere tale servitù. « Al che il primo fra i Giureconsulti Romani soggiunge. « Quando nimirum pascuorum servitus non a jure Civico, sed a contractu, vel Statuto dimanat.

(132) Chirografo del 1. Luglio 1807 diretto all'Emo Porta Prefetto della Sagra Congregazione del Buon Governo.

(133) Istrumento di liberazione della servitù del pascolo esivo nella tenuta di Montebello nel Territorio Toscanese 15 Dicembre 1815.

(134) Voto Camosci Fiscale del Buon Governo in data 21 Gen. 1815, riportato nella Memoria Nicolai 1825 per la liberazione della servitù del pascolo nella Tenuta Mariani.

(135) Memoria stampata con sommario presentata alla congregaz. Economica li 15 Aprile 1825 per il Gonfaloniere, e Consiglieri Municipali di Corneto.

cipi Romani parlò con stampe nel modo il più energico, dimostrativo, e sensato. Alla semplice lettura di quella preziosa Memoria resta convinto ogni Scettico, per la promulgazione di una Legge generale, che avrebbe avuto il suo effetto, se la morte dell'Immortale Pio VII. non avesse sospeso ogni decisione.

87. Leone XII. senza promulgare una nuova Legge segnò alcune grazie particolari, ne riordinò le già sconvolte fila nella Congregazione Economica per una Legge al proposito, pubblicando insieme un premio per la piantagion dell'Olivio, e del Gelso; ma il suo brieve Pontificò gli tolse il piacere di provvedere a tutti, e singoli gli sconcertò.

88. Ecco il quadro della Legislazione Romana, e sue vicende sino a' nostri tempi, ecco dei fatti generali sul proposito. Molti Municipi intanto provvidero da loro stessi, molti particolari si accordarono nella divisione de' diritti, ed in dettaglio lentamente si minò per la soppressione del pascolo girovago.

89. Che se questo fu il linguaggio de' Sommi Pontefici per quasi un secolo, non dissimile si tenne dagli altri Stati Europei, e precisamente ne' Domini Italiani. E per primo mi si presentano gli Editti della Toscana dettati dall' avveduto Leopoldo colla data 11 Aprile 1778 (136), cui fece seguito la Circolare del 30 Luglio 1785. Il secondo porta la data del 28 Agosto 1814, il terzo del 3 Ottobre 1825 stampati, e pubblicati da' suoi successori.

90. Il fatto si è che la Toscana non riconosce più questa comunanza di pascolo, e tutti applaudiscono alla più bella delle Leggi. Alla soppressione de' pascoli comunali contribuì coll' efficacia delle più solide ragioni il famoso Ximenes (137) quando spedito da Leopoldo all' ispezione della Maremma Senese scrisse sull' oggetto le sventure, ma insieme le risorse, che in se avea. Là, mio buon' Amico, conviene che vi dirigiate per attingere le vere nozioni di quella Scienza: negli Editti di Leopoldo approfonderete la vera maniera di provvedere. Io vi accenno le fonti, troppo lungo sarei nel citarvene gli squarci.

91. Appresso alla Toscana, v' indicherò l' esempio della Sar-

(136) Leggi e Circolari di Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana. Vedi il discorso sulle servitù del Coppi alla Tiberina 15 Gen. 1840.
(137) Dalla fisica riduzione della Maremma Senese, ragionamenti due di Leonardo Ximenes della Compagnia di Gesù. Firenze 1769.

degna cogli Editti del 7 Marzo, e 29 Luglio 1797 (138) riportati dall' Istoriografo Sig. Coppi nella continuazione agli Annali del Muratori (139). La brevità, che mi sono proposto, non mi permette citarvene tutti i tratti.

92. Solo vi noterò l' Editto del 6 Ottobre 1820 (140), in cui si dice « Qualunque proprietario potrà liberamente chiudere il suo » fondo con siepi, mura, o vallar con fossa... Quanto ai terreni » soggetti a servitù di pascolo comune, il proprietario volendo far » chiusura, o fosso, presentasse la sua dimanda al Prefetto, il » quale sentito il voto della Comunità interessata procedesse secondo » le norme stabilite... Il Comune poi invece di chiudere i terreni » di sua proprietà potesse ripartirli per eguali porzioni. » A tutto ciò fan seguito le analoghe Istruzioni, ed è interessante quanto mai il Viaggio di Sardegna di Delamare riportata nella di lui Opera (141).

93. Oh quanto al proposito dice il nostro Gioia tante volte citato a garanzia del mio dire (142) « Risanare tante ulcere della » terra si contagiose all' uomo, all' industria, all' agricoltura sono » operazioni sperabili soltanto da una Legge... Aspirò a questa » gloria il Governo dell' ex-Lombardia col Decreto del 6 Settembre 1779, che i Beni Comunali incolti, e segnatamente i paludosi » fossero deliberati al maggior offerente ec. »

94. In pari modo procedette Napoli. Sono chiari, o conosciuti gli Editti antichi sul Tavoliere della Puglia, i di cui disordini per il pubblico pascolo comunale già furono descritti dall' illustre Delfico (143). Anche il 1792 si distinse con eguale disposizione, e Ferdinando IV. con regio Decreto ordinò (144) » Per quei Terreni di proprietà de' Cittadini, ma soggetti all' uso del pascolo

(138) Gemelli Francesco. Riformamento della Sardegna proposto per la sua Agricoltura. Vol. I. Cap. I.

Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia letto dal Coppi nell' Accademia Tiberina li 15 Gen. 1840.

(139) Vedi continuazione agli Annali del Muratori in più luoghi.

(140) Istruzioni del 20 Novembre 1820 Raccolta di Editti ecc. del Re di Sardegna Vol. XIV pag. 255, 365.

(141) Gemelli. Agricoltura in Sardegna Vol. I. Cap. I. Voyage en Sardaigne Liv. IV. Cap. 4.

(142) Gioia. Opere minori Tom. IV. pag. 34 Lugano 1854.

(143) Memoria per l' abolizione, o moderazione della servitù di pascolo nelle Provincie d' Abruzzo unificata a S. R. Maestà da Melchiorre Delfico pag. 7.

(144) Bando pubblicato per ordine del Re dalla Rev. Camera di Sommaria 3 Febr. 1892.

» comunale quando non sieno coltivati, si potrà affrancare la servitù, pagandone il prezzo corrispondente alla Comunità, o al Barone, o a colui, cui si appartiene la fida da esser valutata per poterli chiudere, e con maggior diligenza coltivare. »

95. Più chiare sono le leggi degli 11 Ottobre 1817 (145) in cui si ordinò » Che non fosse lecito ai comuni di ritenere presso di se » il dominio utile de' fondi rustici, dovendosi essi dividere, e » concedere in Enfiteusi secondo le Istruzioni del 3 Dicembre 1789, e secondo quell' altre, che si fosse creduto necessario di emanare. Intanto le promiscuità nei fondi comunali fossero subito sciolte, e si assegnasse in proprietà assoluta a ciascuno de' gl' interessati quella porzione di terra, che corrispondesse al valore de' loro dritti » Con altri Editti del 1824 si dilucidarono alcuni punti controversi, e conviene là dirigersi per tutto esaurire.

96. Il Colletta, commentando la preveggenza di queste Leggi salutari dice (146) » Buona Legge prescrive, che le terre incolte a campo non pagassero tributo prediale per 20 anni, piantato ad Olivii per 40 anni » Fu questa altra Legge di Ferdinando IV. cui fece seguito altra di Giuseppe Bonaparte prre riportata dal Colletta (147), e che lungo saria qui riprodurre; a me basta averla accennata.

97. Da Napoli passiamo al Regno Italico, e con apposita Legge del 1808 (148) si prescrive » Che chiunque pretenderà per titolo, o per possesso d' aver diritto di pascolo, di raccogliere ghiande, pignoli, legna viva, o morta, usar degli alberi al pubblicarsi della Legge sarà annullato. I dritti di pascolo nei Boschi, sia che appartengano allo Stato, ai Comuni, agli stabilimenti pubblici, ed anche ai particolari non possono essere esercitati dai Comuni, o particolari, che ne godono in virtù de' loro titoli, statuti, ed usi locali, che nelle parti de' Boschi, che ne saranno stati riconosciuti suscettibili senza danno... In nessun caso sarà permesso anche a chi ha dritto di pascolo, di mandare o dei stabilimenti pubblici, o dei comuni, quanto

(145) Legge di Ferdinando dell' 11 Ottobre 1817.

(146) Storia del Regno di Napoli Capolago 1854 Tom. III. pag. 50 Id. Id. Tom. IV. Lib. 8 pag. 60

(147) Bollettino delle Leggi del Regno di Napoli Coppi Discorso alla Tiberina li 15 Gennaio 1840.

(148) Bollettino delle Leggi del Regno Italico per il 1808 N. 129.

» quello de' particolari, bestie lanute, capre, agnelli, e montoni » (Bollettino delle Leggi Italiane 1811 N. 121).

98. Io nell' accennarvi le disposizioni legislative degli stati che ci circondano, non faccio che additarvi di volo le fonti, ove poter attingere maggiori lumi, più particolari informazioni. Queste disposizioni furono precedute da ragionate relazioni, da lunghe discussioni, da maturi consigli. A queste disposizioni precedettero ispezioni locali, esame formale di titoli, che l' antichità ricopriva nelle sue tenebre. A queste disposizioni precedettero indagini di luoghi, esempi di altre nazioni, sentimento di uomini di Stato. Tutto dunque fu ponderato, tutto ridotto ad *trutinam*.

99. Non diversamente la pensò la Repubblica di Venezia, e procedette presso una dettagliata relazione del 13 Agosto 1768 all' Eccmo Senato (149) unisona al parere dei Deputati, ed Aggiunti. A questa fecero eco le Deputazioni dell' Agricoltura, gli scritti di tutte le Accademie Veneziane, e finalmente la grande Memoria all' Eccmo. Senato del Magistrato de' Beni incolti, e Deputazioni sopra le cose Agrarie 23 Settembre 1772, 8 Marzo 1774, 27 Febbraio 1783, 11 Agosto 1786, 24 Maggio 1787 (150).

100. Dopo tali reclami, memorie, e fatti dimostrativi, e parlanti venne il proclama, che proibiva in tutte le Provincie del Friuli li succennati pascoli detti di *Erba morta* sopra i beni altrui. Sono questi documenti ineluttabili, da quali spiccano i danni gravissimi alle cose agrarie (151) dal pascolo girovago.

101. Ma è tempo ormai che uscendo dall' Italia indichi oltre i Monti gli esempi delle altre Nazioni. E per primo mi si mostra la Francia, le di cui memorie d' Agricoltura (152), e d' economia rurale tengo in parte sott' occhio, e che mi presentano i quadri i più parlanti di un tanto disordine. Esse sono sparse in ogni pagina di preziosi documenti sul cattivo influsso, e pessimo conseguenze dei Pascoli Comunali. E' impossibile produrre le tante Sentenze, gli specchi sinottici dimostrativi, non che enumerare i disordini di si fatto sistema.

(149) Raccolta di Memorie delle pubbliche Accademie d' Agricoltura, Arti, e Commercio dello stato Veneto Tomo V. pag. 84. Venezia 1792.

(150) Raccolta di Memorie delle Accademie d' Agricoltura ec. dello Stato Veneto Tomo V. pag. 84 Ma precisamente i riflessi del Conte Arduino 25 Feb. 1787.

Memoria del Silvestri sul Pensionatico. Tom. V. pag. 99.

(151) Proclama del 24 Maggio 1787.

(152) Memorie d' Agricoltura ec. del Dipartimento della Sena T. IV.

102. Fa a questi seguito la Legge del parlamento di Peau (153).
In poche parole dicesti:

ARTICOLO I.

» Permettiamo a tutti i Proprietari coltivatori ec. di chiudere le Terre, Prati e Campi, e generalmente tutte le Possessioni di qualunque natura esse sieno in quella quantità, che crederanno ».

ARTICOLO II.

» I terreni così racchiusi non potranno essere in avvenire assoggettati, e sino che resteranno in questo stato di recinto, al passo, nè aperti al pascolo di altro bestiame, che di quelli, ai quali desso appartiene. »

103 Dandosi la mano, e desiderandosi dai grandi, e piccoli possidenti della Sciampagna un qualche provvedimento al male-aurato pascolo comunale nella di loro Provincia (154) si ordinò:

ARTICOLO I.

» Permettiamo a tutti i Proprietari, Coltivatori, fittaioli, di chiudere Terre, Prati, e generalmente tutte le possessioni di qualunque natura esse sieno. »

ARTICOLO II.

» I terreni, che così saranno stati recinti, non potranno essere in avvenire, e sino a che in tale stato di chiusura vi saranno, soggetti al pascolo di altri bestiami, che di quelle persone, alle quali detti terreni apparterranno ».

ARTICOLO III.

» La chiusura però di questi terreni non potrà farsi in pregiudizio del transito del bestiame. »

104. Con pari disposizione, e con Legge generale l'Assemblea Nazionale nel 1791 non ebbe difficoltà di dire (155) » Che il diritto di restringere i propri poteri risulta essenzialmente dal diritto di proprietà, che non può essere contrastato ad alcun Proprietario. L'Assemblea Nazionale abolisce tutte le Leggi, ed usi che possono ostare a questo diritto ».

(153) Legge del Parlamento di Peau del 4 Aprile 1770.

(154) Legge per la Provincia della Sciampagna del primo Maggio 1796.

(155) Tit. I. Sez. IV. Art. 4 Atti dell'Assemblea Nazionale 1791.

ARTICOLO V.

» Il diritto di passaggio, ed il semplice dritto di vaga pastura non potranno in alcun modo impedire ai proprietari di restringere i loro fondi ».

ARTICOLO VII.

» Il recinto toglierà anche il diritto del pascolo girovago e non reciproco fra particolari. Tutte le Leggi contrarie sono abolite ».

105. Il Codice Napoleone.

ARTICOLO 647.

» Ogni proprietario può chiudere il suo fondo . . . E così senza entrare in discussioni spesso intralciate e vaghe, sempre dispiacenti, e contenziose con poco disse tutto. Con un tratto di penna sanzionò quanto si era predisposto dall'Assemblea Nazionale, e dai parlamenti. Fu in sostanza riconosciuto il sacro dritto di proprietà, ciascuno divenne *rei suae moderator, et arbiter*, e con l'Imperator Pertinace comandò, che il campo rimasto incolto appartenesse a colui, che primo il coltivasse (156) godendo 10 anni di esenzione da qualunque imposta, come Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio (157) di poi accordarono al primo occupante le terre abbandonate, così Napoleone con un tratto di penna disse - *Ogni Proprietario può chiudere il suo fondo* - In poco molto, ma molto disse.

106. Merita infine essere osservato il trattato de' Pascoli stampato a Parigi (158), che alla sfuggita potei più anni indietro conoscere. Io ravvisai in questo sano criterio, massime eccellenti, principi applicabili ad ogni Nazione. Per la sola brevità compatibile con tanta materia si tralascia citare questo prezioso scritto.

107. In ultimo motiverò il grande trattato - *Des droits communs sur les biens communaux, ou examen historique, et critique des demembrements des usages communaux*. Par Latrasto Montmolion Avv. au Conseil, et a la Cour de Cassation.

108 Trovo in più scritti, ed in molti Autori, fra i quali il

(156) Capitolinus in Pertinace - Herodianus Hist. Lib. II.

(157) Tillemont. *Memoires des Empereurs*. Rollin ed altri.

(158) Memorie pubblicate dalla Società d'Agricoltura del Dipartimento della Senna Torno IX. Parigi 1806.

celebre Nikols, Shmit, Filangeri, Rotondo (159) e Joungh accennare le Leggi dell'Inghilterra, e della Spagna, in cui una volta esistevano i pascoli comunali; trovo encomiata la Legge di Federico II. per l'abolizione (160) di questo servaggio in Prussia, e nella Slesia, ma nella ristrettezza de' miei libri e carte niente ho sotto l'occhio di positivo: non voglio dunque azzardare una proposizione senza avere in mano la prova per garantirla, e mi basta averla accennata.

109 Egli è certo però, che in Inghilterra i Terreni non giacciono nell'inerzia, e tutti conoscono a che grado di perfezione sia giunta la coltivazione, e l'industria di quel Paese. I prati artificiali, gl'ingrassi nelle Terre, le chiusure delle proprietà, finalmente i giardini, e parchi Inglesi sono cogniti all'avveduto viaggiatore, come al filosofo studioso nel suo gabinetto; e ragion vuole, che là dove regnano tante perfezioni di arti, e coltivazioni, ivi al massimo grado sia rispettata la proprietà, sia bandito il più cattivo degli usi.

110. La Storia parli per ultimo co' propri fatti. Ella ci ammaestra, che dovunque è stata in vigore la divisione, e la proprietà delle Terre, colà è fiorita grandemente l'Agricoltura, e squallida e giacente per l'opposto si è mostrata, dove si è praticata la comunanza de' beni.

111. Dissi divisione, e proprietà delle terre, giacchè l'una o l'altra devono camminare *pari passo*, nè a me, e molto meno a Voi è incognito il detto di Plinio, che *latifundia Italiam perdidere*. E' conosciuto da tutti il *Tenementi infinita spatia*, come peste maligna d'ogni buona coltura, d'ogni proprietà.

112 Gli Egizi si celebri nell'Agricoltura, che al dire di Diodoro Siculo (161) ne comunicarono i principi, e le regole all'Attica: gli Ateniesi (162) che tanto coltivarono le Arti, e l'Agricoltura, e che col di loro mezzo passarono a tutti gli altri popoli della Grecia: i Romani, i quali cotanto, insieme a loro Muni-

(159) Memorie pubblicate dalla Società d'Agricoltura del Dipartimento della Senna Torno IX. Parigi 1806. Vedi l'opera di Joungh.

(160) Vedi Saggio politico del Regno delle due Sicilie di Mauro Luigi Rotondo Napoli 1834 pag. 297.

(161) Biblioteca Storica. Ediz. di Wosselligio Amsterdam 1745.

Diodoro Siculo. Lib. I. pag. 15 e 14. e Lib. V. pag. 336

(162) Isocrat. Paneg. Torno I. pag. 135.

Justin. Lib. II. Cap. 6

cipi, si segnarono in quest'Arte, tutti e tre questi colti Popoli, che a buon diritto possiamo chiamare nostri primi Padri, e Maestri conobbero la divisione, e la proprietà delle Terre nel modo il più positivo, e stretto.

113 I Romani riguardavano come un nimico pubblico colui, che alterava la situazione di un termine, tanto volevano che fosse rispettato il dritto di proprietà, e sepper riunirvi la Religione, creando un Dio termine (163). All'opposto gli Sciti, ed i Goti non avevano campi (164) di privato dominio: tutto era comune, ed appunto presso di loro languiva l'Agricoltura; ne sia testimonio Giustino il quale (165) ci ha lasciato scritto di detti due Popoli: *Hominibus inter se fines nulli, neque enim Agrum exercent*. Agli antichi Germani era ignota la divisione, e la proprietà delle Terre, e perciò fra essi era nulla l'arte del Campo » non danno opera all'Agricoltura, scrive Cesare (166), parlando de' costumi di quei Popoli, ma in latte e cacio consiste la maggior parte del loro vitto, nè veruno ha una misura certa, e circoscritta da suoi confini, ma annualmente dai Magistrati, e Capi alle Nazioni, ed a Parentadi tanto assegnano di terreno quanto lor piace, e nel seguente anno costringonsi a passare altrove.

114 Ed ecco la ragione del loro espatriare, ecco l'infortunio della povera Italia, e dell'incursione de' barbari. I Poeti solo, come in principio ho detto, aggiungono, che in tempo dell'età dell'oro, o sotto il Regno di Saturno tutti i campi erano in comune, che vietata era ogni divisione, ogni limite, e confine sia di siepe, o muro (167) *Nec signare quidem, aut partiri limite campum Fas erat*. Ma sono Poeti, che parlano, sono voli di una fantasia alquanto alterata. La proprietà è il sostegno delle Famiglie, delle Città, delle Repubbliche. Essa è stata sempre riconosciuta in ogni Stato ben regolato. Guai a chi la disprezza!

115. Chiuderò questa terza parte del mio dire col riportarvi un piccolo squarcio del Dizionario d'Agricoltura (168) all'articolo

(163) Teatro Universale al Num. 571 Anno VIII. Art. 3. Sui Monumenti Druidici. Tit. Liv. Storia Romana, Rollin ec. ec.

(164) Giustino Lib. II. Epist. Hist. sat. Pomp. Trug.

(165) Compendio alla Storia di Trugo Pompei. Edizione di Wetsel 1806 in 8°.

(166) De bello Gallico Lib. IV.

(167) Virgilio Georg. I.

(168) Nuovo Corso d'Agricoltura Teorico-pratica Padova 1820 Edizione del Crescini Art. Pastura.

vaga pastura. Io lo ravviso al bisogno, ed atto a concludere il mio ragionare. « Abitanti delle Campagne, in un libro che vi è dedicato sono in dovere di farvi presenti i veri vostri interessi, quando questi sieno da Voi sconosciuti... Oserò dunque dirvi, che non vi è classe veruna fra Voi, fra coloro, che al travaglio di ciascuna giornata la sussistenza devono di ciascun giorno, per la quale il pascolo girovago non sia di un gran danno... Ebbene il Pascolo girovago, la vaga pastura vi toglie tutti questi vantaggi... Non crediate già che il momentaneo alimento di poche meschine teste di bestie nutrite appena, perchè tutti ne vogliono avere, compensi questi vantaggi. Voi vivete male, ed i vostri bestiami... Coltivatori, consultate i vostri interessi, e non tardate a riunirvi ai fittaioli per instabilire l'abolizione dei pascoli girovaghi, i quali non possono essere utili, se non sopra certe Montagne. Il Governo non chiuderà certamente l'orecchio alle voci di tutti i Coltivatori degni di questo nome. Il pascolo girovago sarà proscritto dal Codice rurale atteso con tanta impazienza... In cosa consiste dunque l'interesse di conservare i comuni in natura? Io non so dirlo, ma temo molto, che sia l'interesse di colui, che ha minor bisogno, o maggiori mezzi di farne senza. »

116. Sì, l'interesse maggiore, io soggiungo, per la conservazione del pascolo girovago è dell'uomo ricco, ma sovente di quelli stessi che ne sono affittuari con grande, e forse solo loro interesse, e che coll'immenso loro bestiame ad essi appartenente inondano quelle prime nascenti erbe, abbandonando poi al povero tutta quella, che è sfuggita alle avido numerose loro greggi; trista, ma palpabile verità!!!

117. Sì, che tutti gli uomini di buon senso conoscono le tante enunciate teorie, sì, che tutti fanno de' voti per sistema generale, sistema, che tolga l'unico insormontabile ostacolo al diritto di proprietà, alla buona coltivazione. « Tolga il cielo (così nella Società d'Agricoltura Parigina) (169) che un sistema approvato, e seguito oramai da tutti gli uomini illuminati, i quali desiderano di migliorare la coltivazione, venga rigettato per farsi strascinare da un imbecille, che solo vuol fare come il suo avo (ed è questa la generale illusione, e pregiudizio). La servitù de' pascoli

(169) Memorie pubblicate dalla Società d'Agricoltura del Dipartimento della Senna. Tom. IX Parigi 1806.

» inceppa la ragione, toglie l'industria, favorisce l'indolenza, » mette un ostacolo insormontabile a tutti i miglioramenti, che » risultano dai recinti, e le nazioni stesse ne soffrono. Tale il sistema de' campi aperti, e de' pubblici pascoli. Tutti convengono » su quest' articolo, e vale a convincere tutti quei, che una pregiudicata opinione non acceca. Apriam dunque gli occhi: il fatto » è di molta importanza, poichè mentre tiensi dietro necessariamente un prodotto duplo, quadruplo, e forse più ancora (170) » (così concludeva l'illustre Avv. Morelli) pone termine contestualmente a tanti disordini, mentre favorisce le Popolazioni, e lo » Stato. Il sentimento del pubblico bene, che tanto anima chi ci » governa, e ne forma la più illustre caratteristica, non potrà » essere indifferente a voti si giusti, che sono oramai i voti di » tutti coloro, che pensano, e che impor non si fanno nè da costumi degli avi, nè da opinioni pregiudicate. »

CONCLUSIONE

118. Colbert il grande Ministro di un più grande Re Luigi XIV; Colbert, che in tutto seguì le pedate del Cardinal Mazzarini, animato da un vivo zelo di far rivivere nella Francia le arti neglette per vicissitudini de' tempi, dopo infiniti provvedimenti, si determinò scorrere, e visitare da se stesso i pubblici Stabilimenti, gl'immensi depositi, le grandi fabbriche, sperando così meglio provvedere ai bisogni de' manifattorieri. Portato da quel genio animatore, e vivo nelle sue immagini domandò in un gran circolo di Artisti lavoratori, e fabbricanti di Stoffe, Massarizie ec., cosa potesse fare a di loro vantaggio, qual bene potesse loro procurare, quale Legge desiderassero? Per un momento tutti tacquero, ed il silenzio tenne luogo alla sorpresa, ed all'inchiesta, ma surse un vecchio Negoziante, e disse con gravità e franchezza insieme. « LASCIATECI FARE, LASCIATECI GIRARE: NOI NON ABBIAMO BISOGNO CHE DI LIBERTÀ NEL COMMERCIO. »

119. Pari a quell'uomo avveduto anche io esclamo. Fate, che ognuno dia alla sua Terra quel turno, che crede, fate che ciascuno usi del suo dritto di padronanza, fate che si pasca di libertà, di

(170) Memoria presentata alla Congreg. Economica nel 1823 a nome di tutti i Principi Romani.

non limitato uso della sua cosa; e la Terra, lo Stato, i Particolari acquisteranno nuova vita, e vigore.

120. *Mischiarci aneno che si può, lasciar fare più che si può; i mezzi indiretti sono meglio che i diretti*, sono queste le massime del nostro Filangeri. Non sia dunque limitato il dritto alla restrizione de' fondi, e perciò aperto il grande cammino alla piantagione, alla miglioramento, dopo una Legge generale; sia a tutti lecito di servirsi con libertà assoluta, indipendente della sua Terra; e l'Industria, l'Agricoltura marcerà velocemente, e senza ritegno. I Paesi non sono coltivati in ragione di loro fertilità, ma si bene in ragione di loro libertà commerciale (171). L'Uomo per natura sua rivolge le sue idee, i suoi travagli, i suoi danari laddove trova maggiori i suoi interessi, più sicuri i suoi vantaggi. Ripeto dunque, una Legge generale dia la prima mossa: sia cura del particolare profittarne per utile suo, del Popolo, dello Stato, e l'Agricoltura sotto l'egida della Legge progredirà con passo sicuro, mentre l'Uomo libero da usi servili franco si dedicherà alla prima dell'arti, all'Agricoltura. Tutti concordemente dopo pochi anni d'esperienza, e di sicuri risultati grideranno col Principe degli Oratori (172) « Nihil Agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil homine libere dignias. »

(171) Montesquieu. Spirito delle Leggi Lib. VIII. Cap. 5.

(172) De Officiis L. 42.

3. I TRIBUNALI DELLA QUESTIONE PROPRIETARIA⁵

⁵ Nel lungo spazio temporale preso in esame dal nostro studio, furono investiti della questione proprietaria numerosi Tribunali. Riporteremo in questa parte alcuni atti giudiziari inediti, provenienti dall'archivio Falzacappa, attribuibili a diverse istanze di giudizio e diversi governi temporali

Sentenza del Tribunale civile del Dipartimento del Tevere (Repubblica Romana)⁶

Libertà
Eguaglianza

REPUBLICA ROMANA

S E N T E N Z A

Emanata dal Tribunal Civile del Dipartimento
del Tevere

A RELAZIONE
DEL CITTADINO GAROFOLINI
GIUDICE
NELLA CAUSA

Cometana di pretesa reintegrazione ai Pascoli
Communali

F R A

Li Cittadini Leonardo Falzacappa, Gaetano,
e Fratelli Lucidi, e Scipione Sacchetti.

E D

I Sedicenti Consoli dell'Arte Agraria di Corneto.



IN ROMANA,
Presso il Cittadino Giunchi.

Libertà
Eguaglianza³

REPUBLICA ROMANA

Una, ed Indivisibile.

Il Tribunal Civile del Dipartimento del Tevere.

Nella Causa fra li così detti Cittadini Consoli dell'Arte Agraria della Commune di Corneto Attori da una parte, e li Cittadini Leonardo Falzacappa, Gaetano, ed altri Fratelli Lucidi, e Scipione Sacchetti Rei convenuti dall'altra sulla reintegrazione a pascoli Comunali delle Tenute denominate *Monte Quagliere*, *Campo Magliano*, *il Gesso*, *Portaccia*, e *S. Giorgio* appartenenti alli rispettivi sopradetti Rei convenuti, ed esentate dalla Servitù di que' pascoli in forza di Chirografi de' Papi Benedetto XIV., e Pio VI., come Sovrani dello Stato allora Ecclesiastico.

Veduti li enunciati Chirografi, cioè il primo segnato il dì 2. Luglio 1747. (v. s.) da Benedetto XIV. a favore di Gio. Vincenzo Falzacappa, con cui fu dichiarata immune dal Pascolo comunale la sua Tenuta di *Monte Quagliere*: Il secondo segnato il dì 10. Giugno 1775. (v. s.) da Pio VI., con cui venne similmente resa libera la Tenuta di *Campo Magliano* posseduta dal Cittadino Leonardo Falzacappa: Il terzo segnato il dì 17. Giugno 1779. (v. s.) dallo stesso Pio VI., per mezzo del quale fu come sopra esentata la Tenuta *del Gesso* di proprietà della Famiglia Lucidi: finalmente il quarto sottoscritto il dì 19. Febr. 1794. (v. s.) parimenti da Pio VI., il quale partecipò l'esenzione medesima alle Tenute *Portaccia*, e *S. Giorgio* spettanti al Cittadino Scipione Sacchetti. Vedute varie Rubriche dello Statuto di Corneto, e segnatamente li Capitoli 13, 39, 94, 99. Veduto il Breve di Gregorio XIII. dato il giorno 7. Marzo 1574., ed il Moro proprio di Paolo V. colli inseriti Capitoli sottoscritto il dì 6. Ottobre 1658. Veduti li Rescritti di Clemente XIII. del 5. Ottobre 1765., e di Pio VI. del 23. Luglio 1777. Veduto il Monitorio spedito nell'anno istesso dalla già Communità di Corneto innanzi la soppressa Congregazione del Buon Governo col-

colle successive Sentenze e del Segretario, e della Piena Congregazione previo il Voto Rotale: Veduto l'Istrumento di Affitto perpetuo dell'Erbe Comunali stipulato il dì 23. Settembre 1777. (v. s.) tra l'Ex-Communità sopradetta, e li così denominati Partecipanti: Veduta la deliberazione presa dalla Municipalità di Corneto il dì 27. Febr. 1798. (v. s.) e veduti altri Documenti dalle Parti prodotti: Esaminato tutto il Processo della Causa: Veduto il Rescritto dell'Alta Pretura del dì 12. Brumale anno corrente per la remissione della Causa al medesimo Tribunale: Uditi tanto in voce, quanto in scritto li Difensori delle Parti, ed inerendo alla deliberazione del dì 6. Fiorile, confermata coll'altra del dì 12. Messifero corrente, ha dichiarato, pronunziato, e definitivamente sentenziato, *Non esser luogo alla reintegrazione a pascoli Comunali* delle sopradette divise Tenute di rispettivo dominio, e proprietà dei Rei convenuti, e dover li medesimi continuare nel pieno godimento della esenzione loro per li enunciati Chirografi conceduta.

Prescrive il Testo nella Leg. 1. ff. de Constit. Princip., che le Ordinazioni emanate dalla Sovrana Podestà abbiano forza di Legge, onde al par di questa rimangano salde, ed inviolabili; Poichè adunque li Papi usando del pieno diritto d'Impero, e di quel supremo Potere amministrativo, di cui allora godevano, hanno con altrettanti Chirografi publicati nelle forme le più solenni assicurato a Rei convenuti il pieno esercizio di proprietà nelle lor Terre, e liberate queste dalla passiva Servitù di pascolo, alla quale soggiacciono altri Terreni dell'Agro Cometano. Poichè simili Concessioni non solo eseguite sono, ma eziandio confermate si riconoscono da non breve, e non interrotto possesso, niun diritto può alli Attori competere d'implorare in giudizio utilmente la revoca, e di ottenere da i Tribunali la pretesa reintegrazione a comuni pascoli: Alla sola Podestà legislativa è riservato con nuova Legge toglier di mezzo ciò, che ha appunto autorità di Legge. Alla Podestà Giudiziaria specialmente dopo che hanno quelle sovrane Concessioni conseguito compiuto effetto, non è lecito interloquire sul merito, e sulla lor sussistenza; ma unico officio le rimane di garantirne colla sua Autorità il Possesso contro li altrui inopportuni assalti. Sebbene questo possesso dei Rei convenuti non solo dee rimanere nel suo pieno vigore, perchè non è in facoltà

de' Giudici l'alterarlo, ma ancora perchè manca la persona di legittimo Attore a contenderne la stabilità. Già li così detti Consoli dell'Arte Agraria di Corneto, a nome de' quali si propone unicamente l'azione, rappresentando una Corporazione proibita dalla Costituzione della Repubblica Romana, non han giusto titolo di comparire in giudizio. Inoltre l'attiva Servitù di pascere e per lo Statuto, e per le Costituzioni de' Papi, e per li documenti di ogni età appartiene al Popolo universo di Corneto, rappresentato sotto il passato Governo da quella, che allora denominavasi Communità. In fatti le giudiziali contese dirette a sostenere l'esercizio di quella attiva Servitù istituite furono a solo nome della Communità, siccome avvenne segnatamente nell'anno 1777. per vendicare l'infinita Libertà di locar l'Erbe del Territorio. E servendosi appunto di questa Libertà nell'anno istesso locò la Communità perpetuamente l'Erbe comuni a così chiamati Partecipanti, stipulandone l'annua risposta di 4560. Ma li Diritti tutti delle estinte Communità sono per le veglianti providenze trasfusi nella Nazione, siccome è a tutti noto. La sola Nazione adunque potrebbe legittimamente reclamare contro li Chirografi, ad essa soltanto permesso sarebbe (null'altro d'altronde ostando) implorare l'abrogazione delle esenzioni per quelli accordate. Siegue da tutto ciò, che mancando in questa contestazione il Nome, ed il Mandato della Nazione, manca insieme la Persona adeguata dell'Attore, e tanto più esser debbano liberati da ogni molestia li Rei convenuti.

Qualunque difetto pertanto riconoscer si potesse dai Chirografi, sarebbe in questo Giudizio inefficace a richiamarne in dubbio l'autorità, e la sussistenza. Ma il Tribunale penetrando più addentro nel merito della Controversia, non ha potuto non ravvisare, che quand'anche fosse in sua facoltà di sindacare la validità delle Concessioni; quand'anche venissero queste da legittimo Contradittore impugnate, tuttavia siccome NE' per estrinseca macchia, NE' per intrinseco vizio inferre, che anzi per loro somma equità commendabilissime, degne sarebbero di esser mantenute nel più assoluto vigore, e di esser garantite da ogni ingiusta opposizione.

E primieramente alla semplice lettura de' Chirografi cessa ogni anche lontano sospetto di *Orreazione*, e di *Sorrezione*, ogni dubbio benchè menomo dalla certa, piena, e deliberata volontà del Sovrano in accordar le

⁶ Sentenza emessa dal Tribunale del Dipartimento civile del Tevere il giorno 19 Messifero anno 7 repubblicano.

implorare esenzioni. A tutti precedè matura discussione dell'affare, e specialmente efficace interpellazione di chi potea, ed aveva interesse di opporsi. Così il Chirografo accordato nell'anno 1747. a Gio: Vincenzo Falzacappa segnato non fu se non dopo = *Sentita la relazione del Commissario di detta Città trasmessaci dal medesimo* = per mezzo di cui dee il Papa presumesi appieno informato di quanto potea influire sull'oggetto della commune Servitù di pascolare. Così emanò il secondo nell'anno 1775. a preghiera del Cittadino Leonardo Falzacappa sol dopo = *intesi quanti Partecipanti risiedono in Corneto, e gli stessi Conservatori residenti, e di avere da' medesimi avuta l'unanime risposta di non aver che opporre* = Così più solennemente ancora il terzo ottenuto nell'anno 1779. dalla Famiglia Lucidi: A questo fece strada non solo il favorevole sentimento e del Commissario di Corneto, e del Governatore di Civita Vecchia, e del Prefetto dell'Annoia, e finalmente del Prefetto della soppressa Congregazione del Buon Governo, ma ancora = *il consenso prestato alla riferita istanza dalla suddetta Comunità di Corneto nel Consiglio generale tenuto li 25. Aprile prossimo passato* = in vista di cui aderì il Papa all'istanza.

Degno però di speciale osservazione apparisce l'ultimo Chirografo impetrato nell'anno 1794. dal Cittadino Sacchetti. Una strepitosa Causa agitata nella Segnatura di Grazia tra li Partecipanti, e li Agricoltori di Corneto sopra li Pascoli Communalì avea sempre più minutamente reso il Papa = *informato* (siccome si esprime egli medesimo nel Chirografo) *tanto dei titoli, ossia dei Statuti, delle conferme, e providenze pontificie, delle Regiudicate, e dell'antico possesso di detti pascoli, quanto delle grazie di esenzione accordate in parte da noi medesimi a diversi Cittadini* = Ciò nonostante acerba contesa si eccitò a nome segnatamente dei divisi Agricoltori innanzi lo stesso Papa, perchè non solo non sortisse effetto la grazia accordata al Cittadino Sacchetti, ma si abrogassero inoltre le precedenti esenzioni ad altri possidenti attribuite. Nulla in voce, ed in scritto fu occultato di ciò, che si poteva giudicare opportuno ad alienare l'animo del Sovrano da simili Grazie; Che se dopo aver tutto udito, tutto discusso, volle non perarrare il Papa e confermare le anteriori Concessioni, ed aggiungere nuova autorità a quella, onde aveva onorato il Cittadino Sacchetti, è forza confessare, che alla sua

ferma determinazione fece scorta la più illuminata, e la più disingannata cognizione della cosa, che potesse immaginarsi.

Investigando poi li Giudici la traccia della stessa determinazione, agevolmente si persuasero, che essa non si allontanò punto dal Livello dell'equità, e della rettitudine. Già ne rendea luminosa testimonianza il Consenso tante volte prestato alle Grazie da chi e potea, ed era interessato ad opporvisi, siccome erano li Partecipanti, e li Consiglieri di Corneto, consenso il quale dimostrava abbastanza, che l'ultime opposizioni erano più parto di animosità, che di giusta difesa: Inoltre alcune delle Famiglie grateate vantavano lunghi servigj resi ed alla Patria, ed al Principe, in compenso de' quali meritavano gli effetti della Sovrana Beneficenza: Delli altri li Terreni esentati erano così sterili per la loro natura, che rimanendo sottoposti alla Servitù del Pascolo commune quasi niun emolumento ne ridondava ne' Proprietarij.

Sopra tutto però è a valutarsi, che la somma de' Terreni esentati da varj Pontificj Chirografi ascende appena a Rubbia mille in circa. Sottratti quelli, rimane tanta estensione nel vasto Territorio Cornetano, quanto sovrabbonda a soddisfare al bisogno di chiunque abbia il diritto del pascolo. Ed infatti nè nelle passate, nè nelle presenti contestazioni si è giammai potuto dimostrare, che per accordare esenzioni, o impedite, o più difficile siasi reso il legittimo uso di somigliante diritto. Nè meno è in salvo l'interesse di quella Comunità, la quale avea locata l'Erbe a Partecipanti per l'annua risposta di scudi quattromila cinquecento sessanta; imperocchè non altrimenti si dichiararono immuni dalla servitù le Tenute, se non colla espressa Legge, che ciascun Proprietario sborsasse annualmente alla Comunità quella rata della divisa pensione, la quale proporzionata fosse alla quantità del suo libero Terreno. Per le quali cose è manifesto, che le proposte Grazie, mentre giovavano a chi le otteneva, NE' diminuirono gli altrui diritti, NE' recarono oltraggio a privati, ed a pubblici commodi. E' manifesto altresì, che li Papi nel dispensarle usarono del Sovrano loro potere entro i limiti della più stretta, e più comendevole moderazione.

Tanto è poi falso, che Essi abbiano con ciò debilitata la coltivazione del Territorio, quanto è certo, che si-

mili odiose Servitù formano altrettanti inceppamenti all'industria, e che al par di ogn'altro oggetto l'Agricoltura si sviluppa principalmente, e fiorisce sotto gli auspicj della Libertà. Nè finalmente sussiste il preteso aumento de' prezzi presenti dell'Erbe a confronto della risposta, che co' Partecipanti partui la Comunità nell'Istromento di perpetuo Affitto coltivandosi l'Agro Cornetano, come suol dirsi a *terziaria*, ognuno vede, che ogni terz'anno soltanto può essere opportuno al Pascolo. La Risposta all'incontro pagandosi in ogni anno, siegue, che non può rappresentare il prezzo di esso Pascolo a meno, che non sia in se medesima triplicata. Commensurato il prezzo a questo saggio, che è il vero, ed il giusto, torna l'equilibrio, e sparisce ogni lesione in riguardo ancora a quello, che di presente all'Erbe s'attribuisce.

E così il Tribunale Civile condannando la Parte vinta a favore della Vincitrice alle spese giudiziali da liquidarsi innanzi chi sarà di ragione, ha dichiarato, pronunziato, e definitivamente sentenziato non solo &c. ma &c.


Lamberti Presidente.

Celestini. Garofolini.

Santarelli. Sicca.

Questa Sentenza è stata pubblicata ad alta voce nella piena Sedura a forma della Costituzione questo di 19. Messifero anno. 7. Republicano.

Sommainsi Scriba.



Parrocchia di S. Leonardo, Conte Tiberio Soderini Possidente in Corneto domiciliato in Roma via del Governo Vecchio num. 3., ed il Signor Marchese Scipione Sacchetti Possidente in Corneto domiciliato in Roma nel suo Palazzo Sacchetti in via Giulia tutti aventi un interesse comune, e come solidariamente condannati con Sentenza del Tribunale di prima istanza di Roma appellanti in vigore dell'atto dei ventiquattro Gennaro mille ottocento undici intimato dall'Usciere Silvani, e rappresentati dal Signor Avvocato Giuseppe Iacoucci Patrocinatore presso la Corte, il quale ha concluso, che accolto l'appello interposto dalla Sentenza emanata dal Tribunale di prima istanza di Roma nel giorno quindici Gennajo mille ottocento undici, colla quale nullamente, ed ingiustamente lo stesso Tribunale si dichiarò competente all'effetto di conoscere della pretesa nullità dei Chirografi Pontificj, di cui si tratta, piaccia alla Corte mettere al nulla tanto l'appello, che la Sentenza, da cui è appello, ed emendando decidere, che l'Avolta sia senza qualità per stare in giudizio, e che rinvocata detta Sentenza, e rigettata ogni contraria dimanda sulla pretesa servitù di pascolo nelle Tenute libere del Territorio di Corneto, le Parti si servano delle loro ragioni, e che l'Avolta sia condannato alle spese di merito, e di appello.

Ed il Signor Carlo Avolta Possidente in Corneto ora abitante in Roma in via Lucina num. 23. come deputato dai Signori Capi Rettori, Agricoltori, e Proprietari di Bestiami in Corneto appellato in vigore dell'atto suddetto dei ventiquattro Gennaro mille ottocento undici, e rappresentato dal Signor Angelo Cardini Patrocinatore, il quale ha concluso, che piacesse alla Corte dichiarare male appellato, e ben giudicato dalla Sentenza emanata dal Tribunale di prima istanza di Roma nel giorno quindici Gennaro mille ottocento undici, e che questa Sentenza confermata sia ordinata, che debba eseguirsi nella sua forma, e tenore colla condanna degli Appellanti alle spese di merito, e di appello, ed alla multa.

Le presenti qualità non potranno nuocere alle Parti.

PUNTO DI FATTO

In vigore di Grazie Sovrane, e di Chirografi Pontificj emanati sentite le Parti, e munite di Causele sublate, e Decreto irritante, l'ultimo de' quali Chirografi della Santa Memoria di Pio Sesto ha la data del diciannove Febbrajo mille settecento novantaquattro, le Tenute di libera pro-

pietà, o sia pieno dominio degli Appellanti, furono esentate da ogni servitù, e peso de' pascoli, che pretendeva di esercitare la Comunità di Corneto sulle loro Terre non coltivate, pascoli, i quali eransi dalla Comunità affittati agli Agricoltori con atto del tre Settembre 1777. Nella Pontificia Cessione fu ordinato a carico dei Padroni delle Tenute libere un' annuo pagamento a favore della Comunità in bajocchi trenta per ogni rubio di terra.

Adonta di Atti Sovrani così chiari, così precisi, così inattuabili, e susseguiti dal luogo, e costante pagamento dei trenta bajocchi a Rubbio, preteacero gli Agricoltori di Corneto nell'Anno 1798, di rovesciare le concessioni stesse per mezzo dei Tribunali; sotto pretesto cioè di orreazione, e surrezzione, e d'ingiustizia, procurarono di ottenerne la revoca, e con ciò dedurre ad effetto il preteso diritto di pascolo. Ma il Tribunale Civile del Dipartimento del Tevere, cui fu portata la dimanda, anziché ammetterla giudicò con Sentenza del giorno nove Messifero anno settimo di rigettata, poiché escludendo e qualità negli Attori, ed anche la orreazione, e surrezzione, e d'ingiustizia, decise: = Non esser luogo alla reintegrazione dei Pascoli Comunali delle sopradette divise Tenute di rispettivo dominio, e proprietà dei Rei convenuti, e dovere la medesima continuare nel pieno godimento dell'esenzione loro per gli enunciatii Chirografi concessuta = . E sebbene gli Attori interponessero appello da questa Sentenza nel giorno ventinove Messifero anno settimo, il fatto però fu, che a forma delle Leggi non lo proseguirono.

Mutato il Governo Repubblicano in Roma, sotto il cui Regime fu resa la Sentenza del mille settecento novantotto, e precisamente nell'anno mille ottocento sei ai ventidue Settembre, ottennero gli Agricoltori, e Partecipanti dei Pascoli Comunali, che la Congregazione Economica consigliasse Pio Settimo per la revisione delle concessioni = *Consulendum Sanctissimo pro facultate revivendi concessiones factas ab anno 1747.* =, e ottennero ancora, che dallo stesso Pontefice una tale risoluzione fosse approvata. Essendo peraltro i Proprietari delle Tenute ricorsi al Papa, ed avendogli esposte le irrefragabili loro ragioni, il Papa con Rescritto del ventuno Gennaro 1807, rescrisse: = *Inhaerentes Rescripto Praedecessoris Pii Sexti sub datum 14. Decembris 1793, super denegata revocatione, & revisione concessionum libertatis Territorum Agri Cornetanum ab anno 1747. in posterum factarum, ac praeva insuper avocatione ad nosmetipsos omnium*

mium questionum, & causarum super eisdem promotorum, praedictas concessiones ab anno 1747. usque ad annum 1798. per nostros Praedecessores factas confirmamus, & super easdem perpetuum silentium imponimus, & servari mandamus, firmo tamen remanente penes Congregationem Economicam examine tam super novis concessionibus dicto anno 1798., quam super utilitate novarum, si quas in posterum fieri nobis expediens videbitur, quibuscumque in contrarium non obstantibus 21. Januarii 1807. = Pius Papa VII. =

Non si quietarono gli Agricoltori, ed alle loro richieste il Papa nel giorno diciassette Febbrajo 1807. rescrisse: = *Alla Congregazione Economica, che nonostante il nostro Rescritto del ventuno Gennaro prossimo passato senta estragiudizialmente le Parti, e riferisca senza pubblicare alcuna risoluzione, e fermo rimanendo l'esame, che sulle deliberazioni in genere sulla servitù de' Pascoli abbiamo già alla medesima commesso =*. Ciò però nonostante, e benché la Congregazione Economica avesse stragiudizialmente sentite le Parti, né riferì al Papa, che potessero rivedersi le concessioni, né il Papa per tutto il tempo, che durò il Governo, richiamò le Pontificie concessioni, neppure accordò la revisione, e molto meno fece passare ai Tribunali quella disputa, che a se aveva avocata, e sulla quale aveva richiesto delle informazioni ad un dicastero amministrativo, e non già una giudiziale definizione.

Mutato il Governo si diressero gli Agricoltori prima ad uno degli Individui della Consulta Straordinaria stabilita per i Stati Romani, e quindi al Tribunale di Prima Istanza di Roma. Con citazione del nove Maggio 1810. eseguita ad istanza del Signor Carlo Avolta come deputato specialmente dai Capi Rettori, Agricoltori, e Proprietari di Bestiami di Corneto, si dimandò la nullità delle Concessioni Pontificie, perché infette di orreazione, e surrezzione, ed enormissimamente lesive de' loro diritti, e quindi la reintegrazione al godimento de' Pascoli tolti colle stesse concessioni, si dimandò ancora la emenda de' danni sofferti nella somma da liquidarsi, e la condanna de' Proprietari alle spese. I Proprietari de' Fondi opposero il difetto di qualità nell'Avolta per stare in giudizio, *sia de non recevoir*, e opposero la incompetenza del Tribunale a giudicare la contraria dimanda. Il Tribunale con Sentenza dei quindici Gennaro 1811. si dichiarò competente all'effetto soltanto di conoscere della nullità delle

⁷ Sentenza emessa dalla Corte di Appello sedente a Roma in Piazza Montecitorio, il 19 luglio 1811.

grazie, e concessioni Pontificie per causa di orrezzione, e surcezzione, ordinò la discussione della Causa sul merito, e condannò i Rei convenuti alle spese.

Appello fù interposto da questa Sentenza nel giorno ventiquattro Gennaio 1811, e le Parti han quindi spiegate le surriferite Conclusioni.

PUNTO DI DIRITTO.

Ha l'Avolta qualità per stare in Giudizio?

E' la presente Causa di competenza del potere giudiziale?

La Sentenza emanata dal Tribunale di prima istanza di Roma deve confermarsi, o revocarsi?

Devono o l'Avolta, o gli Agricoltori di Corneto essere condannati alle spese di merito, e di appello?

Sentiti i rispettivi Patrocinatori.

La Corte dopo di aver deliberato conforme alle Leggi.

Considerando, che l'azione intentata per parte degli Agricoltori di Corneto contro taluni Proprietarij di Fondi liberi dello stesso luogo non è di competenza dei Tribunali, imperocchè è diretta l'azione medesima ad eludere, e a revocare diverse Providence, e Concessioni Sovrane, che a favore di detti Proprietarij emanarono i Sommi Pontefici in tempo della di loro Sovranità temporale, che furono avvalorate, e firmate con altrettanti Chirografi aventi tutti la Causa la *Sublata*, Clausola, e Decreto, che per loro natura, e per l'ampiezza, e per la forza delle loro espressioni rendevano i Chirografi stessi, e loro disposizioni in essi contenute scevre, ed immuni da qualunque censura siccome di ogni autorità inferiore, così ancora dei Giudici, e Tribunali. Quindi senza rianzare i grandi, e generali principj del Jus publico, e del politico circa la forza delle Lettere, e dei Rescritti dei Principi, basta nel concreto caso l'indole particolare dei Pontifici Chirografi, perchè non possa dubitarsi, che contro il tenore dei medesimi non era lecito ai privati di provvedersi direttamente in giudizio. Della qual verità se ombra di dubbio rimanesse, svanirebbe subito nel ricordare la inconcussa, e generale osservanza, la quale esigeva, che volendosi reclamare contro i Rescritti, ed i Chirografi dei Pontefici, se ne dovesse implorare il preventivo, e speciale permesso dai Sovrani pro tempore, i quali ora lo accordavano, ed ora lo negavano secondo le particolari circostanze, usando sempre nell'accordarlo la propria, e singolare espressione di *operazione di bocca*, lo che chiaramente significava, che senza di essa a niuno era lecito di parlare, nè di richiamare ad esame le Pontificie dichiarazioni.

Con.

Considerando, che nel caso attuale non solo concorre contro gli Agricoltori Cornetani l'autorità, e la forza dei Pontifici Chirografi, non solo non si verifica, che si sia da essi ottenuta l'apertura della bocca, ma vi concorre di più un posteriore, e particolare Rescritto del Pontefice Pio Settimo del ventuno Gennaio 1807, il quale aderendo ad altro precedente Rescritto del suo antecessore Pio Sesto vietò espressamente, che sopra i controversi Chirografi si potessero mai eccitare questioni, o muovere litigi, avocandone a se tutte le Cause, e controversie, ed imponendo a tutti un perpetuo silenzio.

Che al suddetto rescritto dei ventuno Gennaio 1807. non può dirsi derogato col posteriore dei diciassette Febbrajo dello stesso anno, in cui il Pontefice ad istanza degli Agricoltori Cornetani rescrisse = *Alla Congregazione Economica, che non ostante il nostro Rescritto del ventuno Gennaio prossimo passato senza stragiudizialmente le Parti, e riferisca senza pubblicare alcuna risoluzione* = . La Congregazione Economica come quella, cui erano state per Sovrana disposizione attribuite delle straordinarie, ed economiche facultà non era un Tribunale meramente giudiziario. Che se taluna volta si usava in esso la Procedura giudiziale, e si emanavano i giudizi in forma di Tribunale, non può certamente sostenersi, che potesse ciò convenire alla Causa presente, la quale ben lungi dall'esserle stata rimessa in figura di giudizio, le fù anzi ingiunto espressamente di sentire soltanto le Parti stragiudizialmente, e di riferire senza pubblicare alcuna risoluzione, lo che non appartenere alle attribuzioni, ed all'ufficio di Giudici, nè al generale istituto dei Tribunali, è cosa per se stessa evidentissima.

Che se aderendo ai desiderj degli Agricoltori potesse fingersi per un momento, che alla Congregazione Economica fossero succeduti nella cognizione di questa vertenza i Tribunali ordinarij, l'incompetenza dei medesimi apparirebbe anche più chiara dall'assurdità dei risultati, che tale ipotesi trarrebbe seco. Di fatti siccome trattandosi di giurisdizione delegata non potrebbe attribuirsi all'attuale Tribunale surrogato una Autorità, ed una giurisdizione maggiore di quella, che aveva l'antico Tribunale soppresso, così converrebbe dire, che i Tribunali attuali nella Causa di cui si tratta non dovessero, che sentire le Parti estragiudizialmente, e quindi riferire al Sovrano senza poter pubblicare alcuna risoluzione, come quella, che lo stesso Sovrano aveva espressamente riservato a se solo. Ma ciò ripugna, ed è direttamente contrario alla natura, ed alla costituzione dei Tribunali; dunque in luogo di trarre la con-

sc.

segnanza, che per uniformarsi all'istituto dei Tribunali pos- sa ad essi esser lecito di contravenire alla volontà del Principe emanando una risoluzione, che questi gli vietò di pubblicare, forza è di dedurre, che i Tribunali stessi sono veramente incompetenti a conoscerne.

Considerando in seguito, che male a proposito la competenza dei Tribunali si vorrebbe desumere dall'ordine della Consulta inserito nel Bollettino quinto articolo ottantatré, nel quale mentre si abolisce ogni ricorso al Principe, si prescrive, che possano le Parti provvedersi avanti i Tribunali nelle vie Ordinarie delle azioni Civili in quelle cose, le quali per uso, o per necessità solevano anticamente accordarsi. Questa disposizione non può influire nella presente controversia. Primo = Perchè non si tratta di Ricorso, che si potesse avanzare al Principe, ma di ricorso già fatto, e già dallo stesso Principe risoluto. Quindi non può aver luogo l'azione Civile, che quasi sussidiaria si pretende accordata dalla Consulta, ma deve l'affare proseguire nei termini, nei quali si trovava, ed in quel modo, che il Principe stesso aveva prescritto; = Secondo perchè non si verificerebbe, che a termine degli antichi regolamenti fosse stato di necessità, o di uso il permetterne l'Esame giudiziale, Sarebbe ciò tanto falso, quanto è certo, che il Sovrano già consultato vietò espressamente l'esperimento contenzioso, e riservando a se solo il giudizio permise semplicemente, che le Parti fossero intese stragiudizialmente. Terzo = perchè quell'ordine della Consulta quanto può convenire ai rilievi di tempo, alle proroghe di termini, e ad altre simili indifferenti materie contemplate dalla legge degli undici Settembre 1790. da cui l'ordine stesso è desunto, altrettanto ripugnerebbe ai generali principj del Civile, e del Publico Dritto se si ampliasse indistintamente a qualunque ricorso poteva farsi al Principe, ed a qualunque atto, che poteva emanare dalla suprema di lui Potestà. Nulla sarebbe più sicuro nella Società, se conforme una volta innanzi al Trono del Principe così in oggi fosse lecito di tutto richiamare ad esame avanti i Tribunali, cui non può senza evidente confusione delle attribuzioni giudiziarie, e dell'autorità Sovrana convenire un parziale esercizio di quest'ultima.

Considerando in fine, che stante la chiara, generale, ed assoluta incompetenza dei Tribunali per conoscere dell'azione intentata dagli Agricoltori Cornetani si rende inutile qualunque indagine sulle altre particolari eccezioni, che a respingere, e ad eludere l'azione medesima, e a dimostrare le irregolarità, ed i vizj del con-

testato giudizio, si propongono dalla parte degli Appellanti.

La Corte analogamente alle conclusioni del Signor Legonidec Procuratore Generale Imperiale date nell'Udienza dei diciassette del corrente mese di Luglio facendo ragione sull'appello interposto dalla Sentenza del Tribunale di prima istanza di Roma del di quindici Gennaio prossimo passato, colla quale il Tribunale medesimo si dichiarò competente, decide bene appellato, e mal giudicato, e ponendo al nulla la detta Sentenza rimette le Parti a provvedersi come di ragione, colla condanna della Parte appellata alle Spese liquidate in franchi trecento cinquantaquattro, e centesimi ventuno (non compreso l'importo della presente).

Giudicato in Roma dalla Corte di appello suddetta sedente nel Palazzo di Giustizia situato sulla Piazza di Monte Citorio il suddetto giorno diciannove Luglio mille ottocento undici dai Signori Conconi Giuseppe Giudice facente funzioni di Presidente = e Giudici Morelli Domenico = Biondi Luigi = Vanottelli Francesco = Sicca Benedetto = Cipriani Marsilio = De Alexandris Ippolito = Paradisi Giuseppe = Serpieri Publio = Bernardi Francesco = presenti Signor Manzi Pietro Uditore, Signor Ortolj Sostituto Procuratore Generale Imperiale, Giorgi Maurizio Commesso Cancelliere.

Sottoscritti Giuseppe Conconi Giudice facente vece di Presidente = Maurizio Giorgi Commesso Cancelliere.

Comandiamo, ed ordiniamo a tutti gli Uscieri, che ne saranno richiesti di porre in esecuzione la presente Decisione, ai nostri Procuratori di darvi mano, ed agli Ufficiali, e Comandanti della forza pubblica di prestarvi mano forte allorchè ne saranno legalmente richiesti.

Luogo * del sigillo =

= Per Ispezione =

Pietro Roppoli Cancelliere in Capo.

Enregistré a Rome le premier Aout 1811. V. 12. P. 171.

R. C. 5. reco quatre francs, e quatre viugt centimes, & trentehuit francs pour expedition. = Barbi =

Jugement portant annulation droit

fixe _____ f. 3 —

Droit a demi pour cent sur les frais — f. 1 80


Total francs _____ f. 4 80

= Barbi =

ROMA, MDCCXXI.

Nella Stamperia Lazzarini.

Memoria presentata alla Sacra Rota Romana⁸



totum est altera Decisione Nepesina Juris restringendi a Me in vulgus pandita postredie Illus Majas superioris anni; Otthobonius idem, ad quem pertinent prelata praedia, ea repagulis anno 1814. inchoatis, posthabita penitus judiciali inhibitione, circumsepire perrexit. Ex hoc factum, ut secundaria questio quod attentata inter eosdem excitaretur, quae pariter S. Ordini pro voto commissa fuit. Res primum subit periculum in comitis diei 29. Januarii 1821. propositumque dubium = An, & quomodo sit locus purgationi Attentatorum in casu 3^o. =, responso decisum est = Affirmative per viam nullitatis =, cum perhibet Decisio ab Erno Sertupi vulgata. Hic Patres iterum rogati per Me eidem Cardinali suffectum, Fiani Duce vadimonium deserente, = in decisio = persisterunt.

2 Que duo pro decernenda Attentatorum purgatione ab judiciaria praxi requiruntur, tum scilicet praecedens Judicis interdictum, tum subsequens hujus interdicti spretus, ea ambo Communitas liquido demonstrabat. Alterum, nempe interdictum, eruebatur ex actorum processu, quippe per Judicem Otthobonio praecipuum fuerat, ne inceptos restrictus persequeretur. Spretus vero colligebatur apprime ex amplissimis testimoniis, cum Fiani bubulci narrarent =, che s'ando a lavorare coll' aratro nei piani di Fiano, vedessimo benissimo, che nei giorni 26., e 27. del cadente Maggio l'anni 1815. il Staccionari del Signor Duca di Fiano seguitavano a restringere il terreno posto in questo Territorio, vocabolo li Lucernoni = ai Piani =, narrarent alii Gives = come abbiamo veduto negli scorsi giorni, ed oggi medesimo restringere di Staccionate = il quarto delli Feloni = situato nei piani di questo Territorio delli Staccionari di S. E. il Signor D. Maro Otthoboni Duca di Fiano =. Dubitari igitur non poterat, quin Otthobonius ad purgationem Attentatorum esset omnino compellendus. Ridolphin in prax. Jud. part. 2. cap. 15. num. 60., Rota in Camerinen. Fabricae super attentatis 28. Martii 1791. §. 3. cor. Erno Cesarei, in Praenestina juris restringendi super attentatis 5. Julii 1816. §. 5. cor. eod., & in Romana Affectus quoad attentata 12. Februarii 1819. §. 5. cor. R. P. D. Meo Maro.

3 Eoque magis decernendum hoc erat, quia controversias de attentatis Ordo Noster ad normam boni Juris jugiter dirimere coequebat, veluti videre est in Maceraten. Confinium super attentatis diei 31. Januarii 1776. §. 3., & 4. cor. Herzan, in Romana, seu Anconitana nullitatis reductionis fructuum Censu super Attentatis 26. Junii 1816. §. 2. cor. lo. me. Tassoni, & in Terracinen. seu Setina Aperiitionis Oris super attentatis 17. Jan. 1820. §. 5. cor. Erno Odescalchi Atqui bonum Communitatis jus pasendi herbas in latitudinis

diis = le Banditte =, altera = dei Monti =, seu = delle Sassette =, atque altera = dei Piani =, intra fines sui Territorii comprehensio; jusque proinde restrictus prohibendi in fundis = Lucernoni =, ac = Feloni =, Patres plenissime comprobant in laudata Decisione Nepesina juris restringendi diei 29. Januarii 1821. cor. Erno Sertupi, atque in ejus confirmator. diei 16. Maii dudum elapsi anni coram Me.

4 Cum autem Patres ipsi compertum habuerint, Fiabi Ducem non dolo malo, nec pravo consilio ceptum opus fuisse persequutum; ita rigorem juris temperantes mitius cum edegerunt, atque attentata per viam tantum nullitatis ex regulata purganda ab ipso esse demandant, cum pluries a S. Ordine in simili specie paractum fuerat, ac praecipue in CaesariAugustana Decimarum super Attentatis 16. Junii 1766. §. 4. cor. Veri, & in Senogallien. Attentatorum 25. Januarii 1768. §. fin. cor. eod.

Et ita, Me quoque sulragante, unica &c.

R O M A E M D C C C X X I V .
Ex Typographia Rev. Cam. Apost.
Superiorum permissu.

NEPESINA
Juris Restringly
Super Utroque .
Rev. Pater . M

Magna admodum confidentia opus est, ut post DUAS ELUCUBRATISSIMAS DECISIONES CONFORMES in acerrimo partium collecta editas ulterius audientiam beneficium haecatenus respectatur. Porro si in more est, fere quotidianoo, post duas contradictas decisiones causam expeditioni committere, quid jam dicendum in specie nostra in qua de causa agitur admodum PRIVILEGIATA, de causa nimirum, quae extendit, ne Gens Otthobonia Municipis, et Populum Flavianensem jure immemorabili depascendi herbas duarum Banditarum DELLI PIANI, E DELLI MONTI spoliare, et ipsam Boni Regiminis Sacram Congregationem, generalem Administratricem bonorum, et reddituum ad Communitates pertinentium sano reddito privare possit, quam percipit ex illis pascuis, quod sane JUS, et quem REDDITUM, jam Dynasta Otthoboni per summum nefas, et PER VIM APERTISSIMAM abstulerunt. Scialis jam enim Judices, quod dum nos in foro consulimus, et dum haec lis agitur, Gens Otthobonia IN SPOLIATIVA SUA POSSESSIONE habendi Restrictus PER VIM jam factos confovetur, civesque, et Agriculae publico carent, quo animalia nutriantur, non sine maximo tollis rei agrariae, tollisque Municipii detrimento. His vero addendum, quod non hic causa sinit, neque lis finitur post Sententiam Sacri Auditoris. Siquis dem cum RATIONE MATERIAE ad Sacram Congregationem Boni Regiminis causa pertinet, ideoque ad Sacrum hunc Ordinem alegata fuerit, addita clausula CUM VOTO, oportet penitus, ut post rem in eodem Sacro Ordine absolutam, iterum ad Sacram illam Congregationem redeamus, ejusque definitum judicium expedire malis. Ad reserandas igitur longiores, et jam satis nimios malis (viget enim jussu iam ab anno 1816.) speramus, Judices, omnino futuram, ut hodie rescribatur EXPEDIATUR, seu pessime obsequenter.

2 Est nam vero aliquid ab intrinsecis, quod novitatem ex-
piat, et quod non jam rejectum fuerit, tum a nobis, tum
etiam

⁸ Nepesina praetensi Juris Restringly. Super Utroque, inter Sac. Congregationem Boni Regiminis, uti Administratrice Bonorum Comunitativorum, & Comunitatem Terrae Fiani ET Excemam D. Ducissa, Justiniana Sambiasi nomine &c., & Excellen D. Ducem D. Alexandrum Otthoboni Boncompagni, Roma 1824.

etiam ab utraque nitidissima decisione tam Eminentissimi Serlupii diei 29. Junii 1821., quam Reverendissimi R. P. D. Ponentis diei 16. Maii superioris anni? Respondeo usque Adversarii ad ea futilissima, et obsoleta, quælibet rei suæ liberum esse moderatores, et arbitrum, et a jure affirmatio pascendi inferendum non esse ad jus negativum prohibendi. Sed hæc ipsa venia, quæ prout hodie Othoboniis, ita et aliis sæpe sæpius fuit in deliciis, adeo jam plene a nostris decisionibus præsertim a prima in §. 9. et segg., et a secunda in §. 8. et segg. profligata est, ut nihil supersit adjuvandum. Quippe satis jam dictum, satisque etiam demonstratum est, pertinere contrariam regulam ad ea pascua dumtaxat, quæ ab uno jure Civico, liberaque voluntate Dominorum prædiorum dimanant, quæ nempe vocantur *compascua*, non autem ad alia, quæ ex legitimo alio titulo, sive *dominii*, sive *servitutis*, sive *conventionalis divisionis quarterorum*, aliove ejusmodi repetitione est.

5 In his, inquam, terminis a jura affirmativa pascendi individuum esse jus negativum prohibendi restrictus, a leco certum, et firmum est, ut nihil magis, *Aleo ad 1221 n dignoscitur* (inquit *Rota in Nepesina juris Colendi 18 Martii 1765 §. 4. coram Rotta*) jus pascendi cum jure restringendi, ut *Agricolæ*, et *Periti artis agrariæ* testantur alterum sine altero non nisi inuilliter admitti posse. Et ratiocinatus in altera *Nepesina juris restringendi 31 Jan. 1817 §. 9. et 10 coram Eminentissimo Bussi, ibi*, Cum ergo constaret abunde de jure Principis Chisii fruendi pascuis super tenimento di Ceveri; hinc eo ipso denegari eidem nequit jus inhibendi, quominus tenimentum illud Saepæ, vel *Fovea circumscribitur*. Sciunt namque, et qui nihil scire præstantur, Socio, et Condomino non licere in re communi quiddam invito altero Socio, vel Condomino moliri. Non poterit hinc nemo non reprobare rationem agendi a *Manfredino* in initio in illo *Fundo circumvallando* etc. Ut enim jus pascuorum exercere in *Gasal di Caveri* placeat, quin nullatenus exercitium hoc præcipitur, jure potestatem simul debet, prohibendi, ne quis in eo restringere valeat.

4 Jam vero quis dubitet, quemlibet titulum meliorem de mundo, dominii scilicet, servitutis, conventionalis divisionis Quarterorum, et ei quod est aliud validius, ac firmius, Communitati Flavianensi competere super herbis *banditarum*, de quibus agitur? Communitati, inquam, cui præsto est immemorabilis possessio et observantia, cujusvis, jam ab anno 1521. herbas rendere, et plures prohibitiones ac damnosa facere consuevit, teste præ ceteris *Card. de Luca de Servit. disc. 35. Et si immemorabili observantia non sati-*

ficit, nonne præsto sunt probationes explicitæ eorundem tantum, *Dominii*, *Servitutis*, *conventionalis divisionis quarterorum*? Extat probatio veri *dominii* in sententia illa *Camerali Anni 1603.*, quam alias ipsi Othoboni protulerant in medium, legitur quippe in ea disertissimis verbis, *Reservatis duabus tenentis herbarum della Sassetta, e della Piani ad ipsam Communitatem pleno jure dominii (audiant Adversarii) pleno jure dominii spectant. et pertinent. Summar. num. 2.* Atque habes omnino id ipsum in opinione, et iudicio; haud quidem juvenili, et gratuito, sed penitus serio, et justificato *Card. de Luca*, qui jam factus *adultus a centum*, et *QUINQUAGINTA* ab hinc Annis scribebat, „ prædia banditarum spectare ad „ particulares pro soli cultura, et fructibus industria- „ libus, reliquum vero dominium pro herba tamquam „ fructu naturali esse ipsius Communitatis. Originaaria „ et directæ dominæ „ ac tale dominium Communitatis „ evinci „ Primo ex possessione, quia possessor præsumitur „ in dubio Dominus etc.; SECUNDO ex pluribus anti- „ quis, et continuatis in magno numero venditionibus „ herbarum; venditio enim hærbæ probat dominium „ vendentis; TERTIO EX PLURIBUS PROHIBITIONI- „ BUS, ET BANNIS FACTIS PER COMMUNITATEM „ quod est signum dominii etc.; QUARTO ex pluribus „ enunciativis antiquissimis, aliisque actibus dominii ec- „ et possessionis etiam usque ab anno 1821. in quibus il- „ læ enunciatur tenetæ communitatis, cum hoc geni- „ tium arguat dominium; et QUINTO demum ex ca- „ usa, seu jure universali Baronis, saltem in possessorio, in „ toto reliquo territorio.

7 Sed extat præterea legitima etiam SERVITUTIS probatio, tum in ipso jure, et possessorio *immemorabili* Communitatis, tum, et explicitè in *Censuali Codice*, ubi, teste, et Auctore ipso *Duce Othobonio*, cubitalibus literis scriptum est „ *Communità di PIANO* etc., *Servitù attiva del pascolo sopra li terreni di diversi particolari* etc.; *qual Servitù non è stata compresa nel valore di detti terreni* „ Facile contrarius scriptor ab hoc nodo inviucibili se extricabat in antea disceptationibus, proponendo, et offerendo, quod post prædia circumvallata, valor etiam herbarum detrahi possit, et debeat et parita Communitatis, et in aliam Gentis Othobonia referri. Sed hanc inaptam jam hodie objicit et suo libello, et merito quidem objicit, nam ex ea divisione dominorum, quæ legitur in *Catastro*, jus elicitur Communitati *irretractabile*, et *positivum*, seu nefas detrahendum ex solo facto, et *Arbitrio alieno*. Quid magis absurdum, quam dicere da-

A 2

tra-

traham e Censu tuo, quod tui favore inscriptum est et quod veluti tuum ad hanc usque diem reputatum fuit insimulque a solutione eorum se liberabo? Hæc paradoxæ cum agnita jam hodie, et penitus deserta, sicut ab ipsis contrariis defensoribus, manet jam in tota sua vi distincta allibrato censuali, HERBARUM, ET SOLI, et manet proinde restrictum jus et dominium, Communitatis super PASCULIS, et Baronis super SOLO prædiorum.

8 Denique extant etiam, si desideras nitidissima argumenta CONVENTIONALIS DIVISIONIS QUARTORUM; Equo enim alio modo, nisi admissim in vim specialis CONVENTIONIS explicari potest *distributio illa*, et *divisio Quarterum* inter Baronem, et communitatem quæ in Territorio Flaviani usque viguit? Concedia, quæso hæc jus Civicum pascendi, jus nempe illud affirmativum dumtaxat, cui tantopere insistis, et certum, ac peculiarem divisionem Quarterum inter communitatem, et Baronem, et jam victas alio, Ex hac ipsa immemorabili *divisione Quarterum* natum principie loco fuit iudicium hujus ordinis in alia causa *Nepesina inter Manfredi, et Principem Chisium*, de qua ipse meminuit contrarius Defensor. Et falsum est in ea causa decidendi rationem ex Statuto deductam fuisse. Deducta fuit, ut in casu nostro, a *Dominio*, *Servitute*, ab Antiqua *Divisione Quarterum* inter Communitatem, et Baronem, quæ omnia ab *immemorabili possessione*, et *observantia* deducenda sunt. Quod adeo verum est, ut cum objiceret *Manfredium* statutum non esse attendendam, sive quia abrogatum, sive quia Ecclesiasticum non efficiens, hic idem Sacer Ordo continuo responderit in *Decis. 51. Januar. 1817. §. 16. ibi*, „ Quod vero statuta respicit officii nihil Chisio eorum „ extinctio; jura enim et competentia soliditatem suam „ derivant potissimum a consuetudine, cujus instituta „ hominum memoria tenet: eoqueque vi est, ut cojus- „ entumque melioris stultis, ex notissimis iuribus præsum- „ ptiorem inducat. Itemque in *Confirmatoria 28. April. „ ejusdem Ann. §. 9. ibi*, Falsum est jura Gentis Chis- „ sia ex solo statuto derivare. Pronuntiavit siquidem Sac. „ Ordo immemorabili temporis consuetudinem, quæ omnem „ superabat hominum memoriam aliud quoque confirmans „ deducere prohibendi jus de titulo, et quidem statum, „ validum, et permanentem. Hoc autem jus non esse, „ aut concipi profecto non potest, nisi jus condominii, et „ proprietatis.

9 Quævis versal, igitur, res inspicitur, jus Populi Flaviani super herbis duarum *Banditarum*, sive ex *Dominio*

81-

sive ex *servitute*, sive ex *conventionali divisione Quarterum* desumptum, adeo clarum, et patens est, ut non possit sine Calumnia negari. Miscet hinc quædam rotundis qui jus ipsum repetitit a solo titulo *Civica consuetudinis*, sive *compascui*; Hinc firmum manet jus Populi Flavianensis inhibendi restrictus, Hinc demum obligatione *Dux Ottoboni* tenetur dimovendi Saepes, et *Repacula* per viam facti, et per vim injustissimam extracta. Scriptum enim est in *leg. Servitut. 19. §. Si Sublat. ff. de servitutibus*, „ Domino prælii Servitutis nihil in suo more licet licet quod impedit servitatem, aut deteriorem faciat illius usum.


Eadem

Super *Attentatis*.

10 Non abnuimus, *Judices*, quominus hæc causa contextualis ad trames boni juris, ut adversarii volunt, absolvatur. Sed sicuti bonam jus Communitatis Flaviani, quoad meritum principale inhibendi restrictus vindicatum jam plene est duplici *Decisione* conformi *Sac. Tribunalis*, ita merito confidimus in hac quoque causa rescripturas vos esse „ *EXPEDIATUR* „ quod humiliter imploramus. Quare etc.

Dominicus Morelli Adv.
Petrus Amici Fiscalis Generalis Communitatum, et Sac. Congregationis Boni Regiminis.

4. LE IMMAGINI DELLA QUESTIONE PROPRIETARIA



Carlo Rosati, Disegno grafico (1994)

L'immagine riassume uno dei nodi centrali della questione proprietaria nei territori di San Pietro, ovvero il delicatissimo e precario equilibrio tra il colto (destinato alla coltivazione e prevalente appropriazione privata) e l'incolto (destinato al pascolo e quindi a forme di appropriazione collettiva).

FONTI E BIBLIOGRAFIA

1. FONTI INEDITE (estratte dall'Archivio dei Conti Falzacappa di Tarquinia)¹

Tomo I, *Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli*, 1799-1823.

Tomo II, *Scritture favorevoli alla liberazione dei pascoli*, prima metà XIX secolo.

Tomo III, *Tenute libere. Carte originali ed interessanti contenute nel presente libro*, 1747-1825.

Tomo VI, *Lettere e biglietti riguardanti le tenute libere contenute in questo volume*, 1750-1826.

Tomo VII, *Varie scritture contro le tenute libere*, 1786-1810.

Tomo IX, *Scritture contrarie alla liberazione de' pascoli*, 1821-1823.

Tomo XII, *Servitù di pascolo*, prima metà XIX secolo.

Tomo XIV, *Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli*, 1787-1830.

Tomo XVI, *Le due grandi cause Sutrina e Nepesina nella seconda delle quali la Rota si è pronunciata eminentemente a favore della liberazione*, 1816-1832.

Tomo XX, *Disposizioni, attestati ed editti concernenti i pascoli*, 1603-1834.

Tomo XXIV, *Memoria economica sui pascoli comunali cornetani presentata alla S. Congregazione economica da Consiglio municipale, Gonfaloniere ed Anziani in qualità di rappresentanti della popolazione di Corneto*, 1802.

Tomo XXVI, *Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli*, 1761-1849.

Tomo XXVIII, *Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli*, 1848-1852.

Tomo XXIX, *Atti relativi alla liberazione delle servitù dei pascoli*, 1847-1854.

Sui pascoli comunali. Memoria del conte Casimiro Falzacappa di Corneto, articolo estratto dal Giornale scientifico – letterario di Perugia, luglio-agosto e settembre 1842.

STATUTI DELL'ARTE AGRARIA E PORTO CLEMENTINO DI CORNETO, 1818.

Allegationes pascuorum, Estratti di atti giudiziari riguardanti i diritti di pascolo nel territorio laziale, Tomo IX.

¹ Per esigenza di brevità, si riportano solo i titoli dei volumi dai quali sono stati estratti i documenti citati nel lavoro.

2. FONTI EDITE

STATUTA CIVITATIS CORNETI, 1545, in Archivio Storico, Tarquinia, produzione seriale, 302.

Costituzione della Repubblica romana colle Leggi ad essa relative e con indice alfabetico ragionato del Cittadino Dottore Filippo Brunone Fidanza, dai torchi di Luigi Perego Salvioni stampatore del Senato e Tribunato, Roma anno VII repubblicano [1798-1799].

SOCIETÀ DI AGRICOLTURA, COMMERCIO ED ARTI, *Regole della Società di Agricoltura, Commercio, ed arti*, dai torchi dell'Ospizio Nazionale presso Damaso Petretti, Roma Anno VI dell'Era Repubblicana.

SOCIETÀ DI AGRICOLTURA, COMMERCIO ED ARTI, *Regole della Società di Agricoltura, Commercio, ed arti*, dai torchi dell'Ospizio Nazionale presso Damaso Petretti, Roma Anno VI dell'Era Repubblicana.

PIUS PP. VII, Motu proprio: *Il vivo impegno* (15 settembre 1802), Presso Lazzarini Stampatore della Rev. Cam. Apost., Roma 1802.

PIUS PP. IX, Motu proprio: *A ricorso de' possidenti di bestiame* (3 ottobre 1804).

GREGORIUS PP. XVI, Motu proprio: *Regolamento legislativo e giudiziario per gli affari civili* (10 novembre 1834).

Repertorio generale di giurisprudenza dei tribunali romani per l'anno 1843. Compilato dall'Avvocato Felice Cecconi, Tipografia Menicanti, Roma 1844.

Atti della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola. Volume XI, Tomo I, Roma 1884.

Bollettino ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, Libreria dello Stato, Roma 1905, V.

Relazione sull'andamento dei domini collettivi, presentata dal Ministro Rava alla Camera dei Deputati il 4 aprile 1905, in *Atti parlamentari*, Legislatura XXII, Sessione 1904-1906, Documenti XV, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1906.

Atti della Commissione per la riforma delle leggi sugli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I, Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge, Roma 1908.

Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume II – Verballi delle adunanze, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1908.

Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume I – Relazione del Presidente della Commissione Senatore Oronzo Quarta e Progetto di Legge, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1908.

Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Relazione del Presidente Senatore Lodovico Mortara a S. E. Miliani Ministro per l'Agricoltura, Progetto di legge, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1918.

Senato del Regno, Atti parlamentari. Discussioni, 18 novembre 1924.

A.S.R., *Presidenza di Roma e Comarca*, busta 1226.

Atti parlamentari. Camera dei deputati. Legislatura XV, I^a sessione 1882-83-84. Documenti. Disegni di Legge e relazioni, n. 270.

Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XV, 1ª sessione 1882-83-84. Documenti di Legge e relazioni, n. 270 A.

Atti parlamentari. Camera dei Deputati. Legislat. XVIII, 1ª sessione 1892-1894. Disegni di legge e relazioni, n. 134-A.

Cassazione, 18 dicembre 1952, in Giur. It., Mass. 1952, 845.

Cassazione, 28 giugno 1975, n. 2544, in Giur. It., 1976, I, 1, c. 944.

Cassazione, 13 maggio 1980, n. 3135, in Giur. It., 1980, I, 1, c. 1128.

Statuto dell'Università agraria di Canale Monterano, 08 agosto 2012, in Albo Pretorio universitario del 10 settembre 2012, pp. 1-42.

Statuto dell'Università agraria di Cesano, 3 luglio 2010, in Albo pretorio universitario del 3 luglio 2010, pp. 1-25.

Statuto dell'Università agraria di Civitavecchia, 21 maggio 2002, in Albo pretorio universitario del 21 maggio 2002, pp. 1-12.

Statuto dell'Università agraria di Tora, 9 maggio 2014, in Albo pretorio universitario del 9 maggio 2014, pp. 1-30.

Statuto dell'Università agraria di Galliciano, 2 febbraio 1908, in Albo pretorio universitario del 2 febbraio 1908, pp. 1-34.

Statuto dell'Università agraria di Vasanello, 5 agosto 2006, in Albo pretorio del 5 agosto 2006, pp. 1-30.

3. AUTORI ANTICHI

CACHERANO G. F. M., *De' mezzi per introdurre ed assicurare stabilmente la coltivazione e la popolazione nell'agro romano*, Stampe del Barbiellini alla Minerva, Roma 1785.

CAPOBIANCO G. F., *Tractatus de iure et officio Baronum erga Vassallos burgenses*, Neapoli 1622

COPPI A., *Discorso sulle servitù e sulla libera proprietà dei fondi in Italia letto da A. Coppi nell'Accademia Tiberina il dì 13 gennaio 1840*, seconda edizione, Tipografia Salviucci, Roma 1842.

COPPI A., *Annali d'Italia dal 1750. Tomo I, dal 1750 al 1796*, Stamperia De Romanis, Roma 1824.

COVARRUVIAS Y LEIVA D., *Quaestionum praticarum earumque resolutionum amplissimarum liber unius*, Francofurti 1573 (ed. or. Venetiis 1686).

DANDOLO V., *Del governo delle pecore spagnuole e italiane e dei vantaggi che ne derivano*, Tipografia e Fonderia di Luigi Veladini stampatore nazionale, Milano 1804.

DE LUCA G. B., *Theatrum veritatis et iustitiae sive decisivi discursus per materias*, vol. IV, *De servitutibus*, Venetiis 1716 (ed. or. Romae 1669).

NICOLAI M. N., *Memorie, Leggi, ed Osservazioni sulle campagne e sull'Annona di Roma, Parte Seconda*, Stamperia Pagliarini, Roma 1803.

DE VATTEL E., *Il diritto delle genti, ovvero principii della legge naturale, applicati alla condotta e agli affari delle nazioni e de' sovrani. Opera scritta nell'idioma francese dal sig. di Vattel e recata nell'italiano da Lodovico Antonio Loschi*, Tomo I, Lione 1781.

FILANGERI G., *La scienza della legislazione del cavalier Gaetano Filangeri. Edizione Prima Veneta diligentemente corretta e ripurgata*, Tomo II, appresso Giovanni Vitto in calle lunga a S. Maria Formosa, Venezia 1782.

GEMELLI F., *Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento di sua agricoltura*, presso Giammichele Briolo, Torino 1776.

GIOIA M., *Opere minori di Melchiorre Gioja. Volume quindicesimo, Discussione economica sul Lario*, G. Ruggia, Lugano 1835.

GROTIUS H., *De jure belli ac pacis. Libri tres, in quibus jus naturae & gentium, item juris publici praecipua explicantur. Editio novissima, apud Janssonio – Waesbergios*, 1680.

MARCADE V., *Spiegazione teorico-pratica del codice Napoleone contenente l'analisi critica degli autori e della giurisprudenza e seguita da un riassunto alla fine di ciascun titolo*, Pedone Lauriel, Palermo 1856, Volume I, parte II

MARINI C., *Lezioni di diritto civile novissimo*. Tomo II, Parte prima, Tipografia di Azzolino & C., Napoli 1830.

Mémoire sur l'agriculture, envoyé à la très louable société d'agriculture de Berne; avec l'extrait des six premiers livres du Corps complet d'économie rustique de feu M. Thomas Hale, chez Chrétien Hérold, Hambourg 1762

MITTERPARCHER L., *Elementi d'agricoltura*, Milano 1784.

NERI BADIA G. B., *Decisiones et responsa iuris*, vol I, Florentiae 1769.

OTERO F. A., *Tractatus de pascuis et jure pascendi, cum notis & additionibus. Nova editio, prioribus Lugdunensibus, allisque locupletior & accuratior*, Apud Fratres De Tornnes, Coloniae Allobrogum 1732

PALMIERI G., *Osservazioni sulle tariffe con applicazione al regno di Napoli in Scrittori classici italiani di economia politica. Parte moderna*, Tomo XXXVIII, nella stamperia e fonderia di G.G. Destefanis a S. Zeno, Milano 1805.

PEREZ A., *Praelectiones in duodecim libros Codicis Justiniani imp. Quibus leges omnes & authenticae perpetuâ serie explicantur, mores hodierni inseruntur, & quid sit iuris antiquae, Novae, & Novissimae, enodatur, ac breviter exponitur*. Editio nova, ab auctore recognita & aucta, summarijs indicibusque locupletata, apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, Amstelaedami 1661.

PUFENDORFII S. V., *De jurae naturae et gentium. Libri octo, cum annotatis Joannis Nicolai Hertii, apud David Mortier*, 1715.

VERRI P., *Meditazioni sulla economia politica*, Stamperia dell'Enciclopedia, Livorno 1771.

XIMENES L., *Della fisica riduzione della maremma senese. Ragionamenti due a' quali si aggiungono quattro perizie intorno alle operazioni della pianura grossetana ed all'arginatura del fiume ombrone*, Stamperia di Francesco Moucke, Firenze 1769.

Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma 1881-1886, vol. XI, t. I.

Sacra Congregazione Economica. Prospetto generale delle servitù di pascolo dello Stato desunto dai stati particolari degli Em.i Legati e Monsignori Delegati trasmessi alla segreteria di Stato, e da questi passati al Segretario della S. Congregazione Economica, Roma 1822.

CORONA TRIBUNO N., *Saggi economici politici e morali sopra il lusso, l'agricoltura, la popolazione, le manifatture ed il commercio della Repubblica romana in suo vantaggio e beneficio*, Seconda edizione, dal tipografo di Gioacchino Pucinelli a S. Andrea della Valle, Roma 1798.

SMITH A., *Recherches sur la nature et le causes de la richesse des nations; par Adam Smith. Traduction nouvelle avec des notes et observations; par Germaine Garnier, de l'Institut National, Tome premier, Paris 1802.*

4. BIBLIOGRAFIA

AKERLOF G. – KRANTON R., *Identity and the theory of organizations*, in *Journal of economic perspectives*, I (2005), pp. 9-32.

ALBERTONE A., *Fisiocrati, istruzione e cultura*, Einaudi, Torino 1979.

ALDRIDGE J. - SEMPIK J., *Social and Therapeutic Horticulture: Evidence and Messages from Research*, Loughborough University, 2002.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Costituzione e giurisdizione nella Repubblica romana del 1798-1799*, in BIROCCHI I., CARVALE M., CONTE E., PETRONIO U. (curr.), *A Ennio Cortese*, Roma 2001, pp. 1-14.

ALVAZZI DEL FRATE P., *Le istituzioni giudiziarie degli "Stati Romani" nel periodo napoleonico (1808 – 1814)*, Euroma, Roma 1990.

ALVAZZI DEL FRATE P., voce *Calisse Carlo*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 389-391.

AMATO C. – PONZANELLI G. (curr.), *Global law v. local law: problemi della globalizzazione*, Giappichelli, Torino 2006.

ARESE F., *Patrizi, nobili e ricchi borghesi del dipartimento d'Olona secondo il fisco della I Repubblica Cisalpina 1797-1799*, in *Arch. stor. lombardo*, CI (1975), pp. 124-159.

ARROW K., *Scelte sociali e valori individuali*, Etas, Milano 2003.

BARBACETTO S., *Servitù di pascolo, civicus usus e beni comuni nell'opera di Giovanni Battista De Luca (1683)*, in NERVI P. (cur.), *Cosa apprendere dalla proprietà collettiva. La consuetudine fra tradizione e modernità. Atti della VIII Riunione Scientifica (Trento, 14-15 novembre 2002)*, Cedam, Padova 2003, pp. 286-294.

BARCELLONA P., *L'individualismo proprietario*, Boringhieri, Torino 1987.

BARTOCCINI F., *Roma nell'Ottocento*, Cappelli, Bologna 1986.

BATTAGLINI M., *Le istituzioni di Roma giacobina (1798 – 1799). Studi e appunti*, Giuffrè, Milano 1971.

BERKERS F., *Common Property Resources. Ecology and Community Based Sustainable Development*, Belhaven Press, London 1989.

BERTI E., *Il bene di chi? Bene pubblico e bene privato nella storia*, Marietti, Genova 2014.

BERTOLINI O., *La ricomparsa della sede episcopale di «Tres Tabernae» nella seconda metà del sec. VIII e l'istituzione delle «domus cultae»*, in O. BERTOLINI, *Scritti scelti di storia medioevale*, vol. II, Livorno 1968, pp. 693-701.

BLOCH M., *I caratteri originali della storia rurale francese*, Einaudi, Torino 1973.

- BLOCH M., *La fine della comunità e la nascita dell'individualismo agrario nella Francia del XVIII secolo*, Jaca book, Milano 1979.
- BONFANTE P., *Res Mancipi e nec Mancipi*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma 1888.
- BONYHADY T., *The Law of the Countryside: the Rights of the Public*, Professional Books, Abingdon 1987.
- BOUTRY P. – PITOCCHIO F. – TRAVAGLINO C. M. (curr.), *Roma negli anni di influenza e di dominio francese. 1798-1814, Rotture continuità, innovazioni tra fine settecento e inizi ottocento*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2000.
- BRANCA G. – PERONE PACIFICO C. (curr.), *Le terre collettive del Lazio. Un'analisi del possibile ruolo delle proprietà collettive nelle politiche per lo sviluppo rurale regionale*, in *Quaderni di informazione Socioeconomica*, 6 (2002), pp. 1-113.
- BROMLEY D. W., *Essays on the Commons*, University of Wisconsin Press, Madison 1990.
- BRUGUIER G., *L'agro romano e gli usi civici. Estratto dalla Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie – Anni 1913-1914*, Tipografia dell'Unione, Roma 1914.
- BUETI S., *Paesaggio agrario della maremma lorenese*, in *Grosseto, Roselle e il Prile. Note per la storia di una città e del territorio circostante*, Mantova 1996.
- BURROW J. W., *Evolution and society. A study in Victorian social theory*, Cambridge university press, Cambridge 1968.
- CAFFIERO M., *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII- XIX)*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1983.
- CAFFIERO M., *La repubblica nella città del Papa: Roma 1798*, Donzelli, Roma 2005.
- CAFFIERO M., *Tradizione o innovazione? Il sistema agrario consuetudinario e la questione degli usi collettivi tra XVII e XIX secolo*, in MATTEI D. (cur.), *Montalto di Castro. Storia di un territorio*, vol. II, *Dal Cinquecento al Settecento*, Mastarna Editrice, Montalto 2012, pp. 13-20.
- CALISSE C., *Pel riordinamento degli usi civici. Discorso pronunciato al Senato del Regno nella tornata del 18 Maggio 1927*, Tipografia del Senato, Roma 1927.
- CALISSE C., *Gli usi civici nella Provincia di Roma. Osservazioni di Carlo Calisse*, Tipografia Giacchetti, Prato 1906.
- CALISSE C., *L'elemento sociale nella proprietà*, in *Rivista italiana di Sociologia*, Anno XIV, Fasc. I – Gennaio-Febrero 1910, pp. 3-24.
- CANADIAN A., *La propriété*, in CANADIAN A.- GAMBARO B. – POZZO B., *Property – Propriété – Eigentum*, Cedam, Padova 2002.
- CANDELA G. – PALAZZI M. (curr.), *Dibattito sulla fisiocrazia*, La Nuova Italia, Firenze 1979.
- CAPACCI E., *Cenni storici degli antichi diritti agrari dei cittadini cornetani*, Scuola tipografica, Corneto-Tarquinia 1910.
- CAPOGRASSI COLOGNESI L., *Sir Henry Maine e l'Ancient Law*, in *Quaderni Fiorentini*, 10 (1981), pp. 109-115.
- CAPOGROSSI COLOGNESI G., *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, vol. I, Giuffrè, Milano 1976.
- CAPRA C., *L'età rivoluzionaria e napoleonica in Italia 1796 - 1815*, Loescher, Torino 1978.

- CAPRA C., *La condizione degli intellettuali negli anni della Repubblica Italiana e del Regno Italico, 1802-1814*, in *Quaderni storici*, XXIII (1973), pp. 471-493.
- CARACCILO A., *Il movimento contadino nel Lazio (1870-1922)*, Edizioni Rinascita, Roma 1952.
- CARACCILO A., *L'inchiesta agraria Jacini*, Einaudi, Torino 1976.
- CARAVALE M.-CARACCILO A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. XIV, Parte prima, UTET, Torino 1971, pp. 3-352.
- CASARI M. – PLOTT C. R., *Decentralized Management of Common Property Resourced: Experiments with a Centuries-old Institution*, in *Journal of Economic Behavior and Organization*, 51 (2003), pp. 217-247.
- CASTELLANI A., *Manuale per l'approccio orticolturale nella riabilitazione della Disabilità Intellettiva*, Scuola Agraria del Parco di Monza, 2011.
- CATTANEO C., *Su la bonificazione del piano di Magadino. Primo rapporto a nome della Società promotrice*, Tipografia della Svizzera italiana, Lugano 1851.
- CAU L., *Usi civici: pianificazione e sviluppo*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, 1 (2007), pp. 79-92.
- CAVANNA A., *L'influence juridique française en Italie au XIXe siècle*, in *Revue d'histoire des facultés de droit et de la science juridique*, 15 (1994), pp. 87-112.
- CECCHI D. (cur.), *La pubblica amministrazione pontificia sotto il Consalvi*, Atti del convegno "Pio VII e il Cardinale Consalvi: un tentativo di riforma nello Stato pontificio", Viterbo 22-23 settembre 1979, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Tipografia Quatrini, Viterbo 1981.
- CECCHI D., *L'amministrazione pontificia nella Prima Restaurazione, 1800-1809*, Tipografia maceratese, Macerata 1975.
- CENCELLI-PERTI A., *La proprietà collettiva in Italia. Le origini – Gli avanzi – L'avvenire. A proposito dell'abolizione dei diritti d'uso nelle provincie ex pontificie*, Libreria A. Manzoni, Roma 1890.
- CERULLI IRELLI V., *Problemi della liquidazione degli usi civici mediante compenso in canone*, in *Nuovo dir. Agr.*, 1981, pp. 621-625.
- CERULLI IRELLI V., *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Cedam, Padova 1983.
- CERULLI IRELLI V., voce *Uso pubblico*, in *Enc. dir.*, 1992, vol. XLV, p. 967.
- CERVATI G., *Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre d'uso civico*, in MARINELLI F. – POLITI F. (curr.), *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, pp. 45-88.
- CERVATI G., *Profili storico-giuridici dei demani collettivi e degli usi civici*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, pp. 163-176.
- CIOLFI E., *I demani popolari e le leggi agrarie. Con una lettera dell'Onor. Avv. Salvatore Barzilai*, Tipografia dell'Unione Cooperativa, Roma 1906.
- CLARK I., *Globalization and international relations theory*, Oxford university press, Oxford 1999.
- CLEMENTE V., *Risi, Stucchi e vendite allodiali. Defeudalizzazione e riorganizzazione agraria borghese*, in *Rivista storica del Mezzogiorno*, XVII-XVIII (1982-83), pp. 3-23.

- COLAPIETRA R., *Le inchieste agrarie nell'Italia prefascista, in Itinerari*, aprile 1958, pp. 11-34.
- CONSALVI E., *Memorie del cardinale Ettore Consalvi*, a cura di Monsignor Nasalli Della Rocca di Corneliano, Roma 1950.
- CORCIULO M. F., Il dibattito parlamentare sulla legge 24 giugno 1888, in FALASCHI P. R. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888*, Camerino 1991, pp. 81-99.
- CORTONESI A., *Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedievale*, CLUEB, Bologna 1988.
- CRISCUOLI G., *Introduzione allo studio del diritto inglese – Le fonti*, Giuffrè, Milano 1994.
- CURIS G., *Le leggi sugli usi civici e i domini collettivi delle provincie ex-pontificie*, Stabilimento tipografico G. Civelli, Roma 1908.
- CURLER W. H. R., *A Short History of English Agriculture*, Clarendon Press, Oxford 1909.
- CUTURI T., *Le corporazioni delle arti nel comune di Viterbo. Studi dell'Avv. Torquato Cuturi*, Società Romana di Storia patria, Roma 1883.
- DAL PANE L., *La Congregazione Economica istituita da Benedetto XIV e la libertà di commercio*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, 5 (1965), pp. 371-418.
- DAL PANE L., *Lo Stato pontificio e il movimento riformatore del Settecento*, Giuffrè, Milano 1959.
- DAL PANE L., *Le riforme economiche di Pio VII*, in *Studi Romagnoli*, 16 (1965), pp. 257-276.
- DANI A., *Aspetti e problemi giuridici della sopravvivenza degli usi civici in Toscana in età moderna e contemporanea*, in *Archivio storico italiano*, CLVII (1999), 285-326.
- DANI A., *Le risorse naturali come beni comuni*, Effigi, Arcidosso 2013.
- DANI A., *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVIII secolo*, in MATTONE A. – SIMBULA P. F. (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto*, Roma 2011, 254-267.
- DANI A., *Usi civici nello Stato di Siena di età medicea*, Monduzzi, Bologna 2003.
- DE ANGELIS C. (cur.), *Agricoltura sociale Bene Comune - Year Book 2015*, Tipografia Meegazzo, Roma 2015.
- DE ANGELIS C., - LAVENIA P., *L'Agricoltura Sociale: Il Caso del Lazio – Un modello di sostenibilità nel sistema di Welfare locale*, Consorzio Alberto Bastiani, Roma 2008.
- DE CUPIS C., *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'agro romano. L'annona di Roma*, Tipografia G. Bertero, Roma 1911.
- DE FELICE R., *Aspetti e momenti della vita economica di Roma e del Lazio nei secoli XVIII e XIX*, in Gabriele De Rosa (cur.), *Storia ed economia. Studi, testi, documenti, quaderni*, 13 (1965), pp. 9-299.
- DE FELICE R., *La vendita dei Beni Nazionali nella Repubblica Romana del 1798-99*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 1960.
- DE FRANCESCO D., *Considerazioni storico-topografiche a proposito delle domuscultae laziali*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria*, 119 (1996), pp. 5-47.

- DE LAVELEYE E., *De la propriété et des formes primitives*, Librairie G. Baillière, Paris 1874.
- DE SANCTIS MANGELI A., *La pastorizia e l'alimentazione di Roma nel medioevo e nell'età moderna*, P. Maglione & C. Storini, Roma 1918.
- DEL PUNTA V., *Giuseppe Bruguier Pacini. Commemorazione tenuta il 21 febbraio 1967 nell'Aula Magna storica dell'Università di Pisa*, Tipografia Delle Terme, Roma 1967.
- DEL RE N., *La curia romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998.
- DI IACOVO F., *Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori*, Franco Angeli, Milano 2008.
- DONDARINI R., *Comunità rurali: beni comuni e beni collettivi*, in CORTONESI A. – VIOLA F. (curr.), *Le comunità rurali e i loro statuti*. (Secoli XII – XV), Volume I, Viterbo 2006, 115-132.
- DUFOUR A., *Droits de l'homme, droit naturel et droit public dans la pensée de Pellegrino Rossi*, in *Aux confins du droit. Essais en l'honneur du Professeur Charles-Albert Morand*, éd A. Auer, J.-D. Delley, M. Hottelier, G. Malinverni, Bâle-Genève-Munich 2001, pp. 193-206.
- DUFOUR A., *Genève et la science juridique européenne du début du XIXème siècle: la fonction médiatrice des Annales de Législation (1820-1823)*, in *Wechselseitige Beeinflussungen und Rezeptionen von Recht und Philosophie in Deutschland und Frankreich/Influences et réceptions mutuelles du droit et de la philosophie en France et en Allemagne*, hrsg. J.F. Kervégan, H. Mohnhaupt, Frankfurt a.M. 2001, pp. 287-331.
- DURLIAT J., *De la ville antique à la ville byzantine. Le problème des subsistances*, École Française de Rome, Roma 1990.
- DURLIAT J., voce Sabiniano, in *Dizionario storico del papato*, vol. II, Bompiani, Milano 1996, p. 1294.
- ELINGS M. - HASSINK J., *Green Care Farms, A Safe Community Between Illness or Addiction and the Wider Society*, in *Journal of Therapeutic Communities*, 29 (2008), pp. 310- 323.
- ESPOSITO C. – MADDALENA G. – PONZIO P. – SAVINI M., *Il potere della libertà. Letture di filosofia*, Edizioni di pagina, Bari 2008.
- FALZACAPPA C., *Sui pascoli comunali. Memoria del Conte Casimiro Falzacappa di Corneto*, Tipografia Bartelli, Perugia 1842.
- FEAVER G., *From Status to Contract: A Biography of Sir Henry Maine, 1822-1888*, Longmans, London 1969.
- FEDERICO P., voce *Usi civici*, in *N.ssmo Dig. It*, Vol. VII, Utet, Torino 1987, pp. 1025-1035.
- FELISINI D., *Economia e/o morale? L'Associazionismo economico-agrario nello Stato Pontificio*, in AUGELLO M. M. – GUIDI M. E. L. (curr.), *Associazionismo economico e diffusione dell'economia politica nell'Italia dell'Ottocento. Dalle società economico-agrarie alle associazioni di economisti*, Volume primo, Franco Angeli, Milano 2000, pp. 165-170.
- FERRARESE M. R., *Le istituzioni della globalizzazione: diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, Bologna 2000.
- FERRI G., *Proprietà collettive e usi civici nella prospettiva storico-giuridica del Novecento. In appendice il discorso di Carlo Calisse - Senato del Regno 18 maggio 1927*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 7 (2015), pp. 1-26.
- FILIPPONE G., *Le relazioni tra lo Stato pontificio e la Francia rivoluzionaria. Storia diplomatica del Trattato di Tolentino*, vol. I, Giuffrè, Milano 1961.

- FIORONI L., *La consuetudine: agli antipodi del progresso nella concezione mainiana*, in NERVI P. (cur.), *Domini collettivi e autonomia*, Padova 2000, pp. 161-206.
- FOLCHI A., *Le paludi pontine nel settecento*, D'Arco, Formia 2002.
- FORMICA M., *La città e la rivoluzione. Roma 1798-1799*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 1994.
- FRANCHINI V., *Gli indirizzi e le realtà del Settecento economico romano*, Giuffrè, Milano 1950.
- FREZZINI L., *Sull'abolizione delle servitù di pascolo, legnatico e simili nelle provincie ex-pontificie*, Tipografia Luigi Romagnoli, Castelpiano 1889.
- FULCINITI L., *I beni d'uso civico*, seconda edizione, Cedam, Padova 2000.
- GALLI A., *Cenni economico- statistici sullo stato pontificio con appendice. Discorso sull'agro romano e sui mezzi di migliorarlo*, Tipografia Camerale, Roma 1840.
- GALLO F., «Potestas» e «dominium» nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, XVI (1970), 17-58.
- GAUDENZI A., *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del Medio Evo – Cenni*, Tipografia militare, Bologna 1884.
- GENNARELLI A., *I pascoli di Nepi*, in *Giornale del Pontificio Istituto Statistico Agrario e d'Incoraggiamento*, Roma 1847 (n. 2).
- GEVAERT J., *Il problema dell'uomo. Introduzione all'antropologia filosofica*, Elledici, Torino 1992.
- GIONTELLA G., *Gli statuti degli ortolani di Tuscania del 1422*, in *Annali della Libera Università della Tuscia*, III (1971), pp. 1 -22.
- GIUGNI LATTARI J., *I parlamentari della Calabria dal 1861 al 1967*, Morara, Roma 1967.
- GIUNTELLA V. E., *Bibliografia della Repubblica romana del 1798-1799*, Tipografia Quintily, Roma 1957.
- GIUNTELLA V. E., *La giacobina Repubblica romana (1798-1799). Aspetti e momenti*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, LXXIII (1950), pp. 1-213.
- GIUNTELLA V. E., *La Rivoluzione francese e l'Impero napoleonico*, in *Bibliografia dell'età del Risorgimento in onore di Alberto M. Ghisalberti*, vol. I, Firenze 1971, pp. 77-118.
- GIUNTELLA V. E., *L'Italia dalle Repubbliche giacobine alla crisi del dispotismo napoleonico*, in VALERI N. (cur.), *Storia d'Italia*, vol. III, Torino 1965, pp. 277-353.
- GIUNTELLA V. E., *Roma nell'età napoleonica*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1973, pp. 357-364.
- GOBLET D'ALVIELLA E., *Notice sur Émile-Louis-Victor de Laveleye*, in *Annuaire de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Belgique*, 1895, pp. 45-57.
- GORI M., *Università agraria Tarquinia. Centenario della fondazione 1894-1994*, Tarquinia 1994.
- GROSSI P., *“Un altro modo di possedere”. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Giuffrè, Milano 1977.
- GROSSI P., *“Usi civici”: una storia vivente*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2008), pp. 20-27.

- GROSSI P., *Aspetti storico-giuridici degli usi civici*, in *I Georgofili – Quaderni*, II (2005), pp. 21-35.
- GROSSI P., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini*, Giuffrè, Milano 1990.
- GROSSI P., *Gli assetti collettivi nella riflessione di Guido Cervati*, in MARINELLI F. – POLITI F. (curr.), *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, pp. 15-24.
- GROSSI P., *Gli assetti fondiari collettivi e le loro peculiari fondazioni antropologiche*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2012), pp. 1-13.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Giuffrè, Milano 1992.
- GROSSI P., *L'Europa del diritto*, Laterza, Bari 2007.
- GROSSI P., *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in FALASCHI P. R. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, s. n., Camerino 1991, pp. 102-129.
- GROSSI P., *La proprietà collettiva e le sue dimensioni ambientale e sociale: introduzione ai lavori*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Giuffrè, Milano, 1 (2008), pp. 11-18.
- GROSSI P., *Le comunità intermedie tra moderno e pos-moderno*, Marietti, Genova 2015.
- HASSINK J., VAN DIJK M., *Farming for Health. Green Care Farming across Europe and the United States of America*, Springer, Wageningen 2006.
- HAYWARD F., *Le dernier siècle de la Rome pontificale. I. Clément XIV, Pie VI, Pie VII, (1769 - 1814)*, Payot, Paris 1927.
- HESS C.- OSTROM E., *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, trad. It., Mondadori, Milano 1978.
- HUNTER R., *The Movement for the Inclosure and Preservations of Open Lands*, in *Journal of Royal Statistical Society*, vol. 60, 2 (1897), 360-427.
- IZZO L., *Agricoltura e classi rurali in Calabria dall'Unità al fascismo*, Librairie Droz, Genève 1974.
- JONES P. J., *L'Italia agraria nell'Alto Medioevo: problemi di cronologia e di continuità*, in *Agricoltura e mondo rurale in occidente nell'Alto Medioevo* (Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo XIII), Spoleto 1966, pp. 57-92.
- LA MARCA N., *Tentativi di riforme economiche nel Settecento romano*, Bulzoni, Roma 1969.
- LACCHÈ L., *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 39 (2010), pp. 153-228.
- LACCHÈ L., *Tra politica e diritto, ovvero Rossi e la Monarchia di Luglio*, in LACCHÈ L. (cur.), *Un liberale europeo: Pellegrino Rossi (1787-1848)*, Milano 2001, pp. 70-108.
- LEMMI F., *Roma nell'Impero napoleonico*, in *Archivio Storico Italiano*, 1915, pp. 119-142.
- LESSIG L., *The future of ideas: the fate of the commons in a connected world*, Random House, New York 2001.
- LEVY J. P., *Histoire de la propriété*, Presses Universitaires de France, Paris 1972.

- LODOLINI E., *L'archivio della Sacra Congregazione del Buon Governo (1592-1847). Inventario*, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1956.
- LODOLINI TUPPUTI C., *Atti della Commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia del 1849*, Giuffrè, Milano 1972.
- LODOLINI TUPPUTI C., *La commissione governativa di Stato nella restaurazione pontificia (17 luglio 1849 – 12 aprile 1850)*, Giuffrè, Milano 1970.
- LONARDO A., *Il potere necessario. I vescovi di Roma e il governo temporale da Sabiniano a Zaccaria (604-752)*, Antonianum, Roma 2012.
- LORIZIO M. A., *I diritti civici: analisi delle difficoltà attuali e prospettive di cambiamento*, in *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, Tellus, 4 (2002), pp. 439-460.
- LORIZIO M. A., *L'affrancazione invertita o liquidazione invertita delle servitù civiche nelle provincie ex pontificie. I poteri dei comuni nella gestione dei demani civici*, in *Giustizia civile*, anno LXIII, 2 (2013), pp. 111-120.
- LORIZIO M. A., voce "Usi civici", in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto Della Enciclopedia Italiana Fondato Da Giovanni Treccani, vol. XXXII, Roma 1994, pp. 1-23.
- MACFARLANE A. D. J., *Some contributions of Maine to history and antropology*, in DIAMOND A., *The Victorian Achievement of Sir Henry Maine*, Cambridge 1991, pp. 119-136.
- MADDALENA P., *Il territorio bene comune degli italiani. Proprietà collettiva, proprietà privata e interesse pubblico*, Donzelli Editore, Roma 2014.
- MADÉLIN L., *La Rome de Napoléon. La domination française à Rome 1809-1814*, 2 ed., Plon, Paris 1906.
- MAINE H. S., *Ancient Law. its connection with the early history of society, and its relation to modern ideas*, J. Murray, London 1861; tr. It. FERRARI V. (cur.), *Diritto antico*, Giuffrè, Milano 1998.
- MANCINI F., *Le reazioni delle comunità all'incameramento dei demani civici nello Stato pontificio di antico regime: una possibile chiave di lettura per inquadrare dinamiche e destino degli assetti collettivi attuali*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 1 (2014), pp. 105-131.
- MANENT P., *Storia intellettuale del liberalismo*, Rubbettino, Soveria Manelli 2010.
- MANNORI L., *L'amministrazione del territorio nella Toscana granducale. Teoria e prassi fra antico regime e riforme*, Tipografia Gino Capponi, Firenze 1988.
- MARAZZI F., *Il Liber Pontificalis e le domuscultae*, in H. GEERTMAN (cur.), *Il Liber Pontificalis e la storia materiale*, 60 - 61 (2001-2002), Assen 2003, pp. 167-188.
- MARCONCINI F., *Le grandi linee della politica terriera e demografica di Roma da Gregorio I Magno a Pio IX. Fatti, leggi e dottrine*, Torino, s.d.
- MARIAN M., *L'evoluzione del contesto legislativo nazionale e regionale con alcuni particolari riferimenti alla Regione Lazio*, in FONTANAROSA F. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive tra realtà odierne e prospettive future*, Palladino, Campobasso 2013, pp. 41-58.
- MARINELLI F., *Gli usi civici*, 2 ed., Giuffrè, Milano 2013.
- MARINELLI F., *Gli usi civici. Aspetti e problemi delle proprietà collettive*, Jovene, Napoli 2000.

- MARINELLI F., *Guido Cervati e la Rivista giuridica umbro-abruzzese*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, pp. 39-42.
- MARINELLI F., *La cultura del code civil. Un profilo storico*, Cedam, Padova 2004.
- MARINELLI F., *Miti e riti della proprietà*, L'Una, L'Aquila 2011.
- MARINELLI F., *Un'altra proprietà. Usi civici, assetti fondiari collettivi, beni comuni*, Pacini Editore, Pisa 2015.
- MARINELLI F., voce *Curis Giovanni*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI - E. CORTESE - A. MATTONE - M.N. MILETTI, il Mulino, Bologna 2013, vol. I, p. 620.
- MARTINAT M., *Le juste marché. Le système annonnaire romain aux XVI^eet XVII^e siècles*, Ecole française de Rome, Roma 2004.
- MASTROBERTI F., *La «Testa di Medusa»: il problema degli usi civici tra storia ed attualità*, in “La “Testa di Medusa. Storia ed attualità degli usi civici”, Atti del Convegno di Martina Franca, 5 ottobre 2009, pp. 47-80.
- MERLER A. (cur.), *Altri scenari. Verso il distretto dell'economia sociale*, Franco Angeli, Milano 2011.
- MERLER A., *Il ruolo delle comunità locali di fronte all'uso del patrimonio collettivo e delle risorse naturali*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, I (2006), Giuffrè, Milano 2006, pp. 31-38.
- MILELLA N., *I papi e l'agricoltura nei domini della S. Sede*, Tipografia Fratelli Pallotta, Roma 1880.
- MILLER R. W., *Globalizing justice: the ethics of poverty and power*, Oxford University Press, Oxford 2010.
- MINGAY G. E., *Parliamentary Enclosure in England*, Longman, London 1997.
- MLINAR Z. (Cur.), *Globalization and territorial identities*, Ashgate, Averbury 1992.
- MOLESTI R., *La proprietà collettiva nella storia del pensiero economico*, in *Archivio Scialoja – Bolla*, 2 (2004), pp. 1-17.
- MONTEMARTINI G., *Le agitazioni dei contadini del Lazio in relazione alle leggi di affrancazione degli usi civici*, in *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi*, Volume III - Relazioni, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1915, pp. 2-34.
- MORONI G., *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni*, Tipografia Emiliana, vol. XVI, Venezia 1842.
- MOSCATI A., *I ministri del Regno d'Italia, V, Il trasformismo*, Edizione del Comitato napoletano, Napoli 1966.
- MOSSA L., *Bruguiet Pacini Giuseppe*, in *Annuario dell'Università di Pisa per l'anno accademico 1954-1955*, p. 365.
- MOULARD J., *Le Comte Camille de Tournon, II, La préfecture de Rome*, Librairie ancienne H. Champion, Paris 1929.
- NARDI C., *Napoleone e Roma. La politica della Consulta romana*, Ecole française de Rome, Roma 1989.
- NEESON J. M., *Commoners: Common right, Enclosure and social change in England, 1700-1820*, Cambridge University press, Cambridge 1996.
- NERVI P., *Assetti fondiari collettivi, identità territoriale–risorse per lo sviluppo sostenibile*, in *Gemeinschaftlicher Besitz: Geschichte und Gegenwart der Bürgerlichen Nutzungsrechte in Südtirol und im Trentino-Usi civici e beni collettivi nelle Province di Trento e di Bolzano*, 2016.

- NERVI P., *La nuova stagione degli assetti fondiari collettivi in un sistema evolutivo economia/ambiente*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, I (2014), Giuffrè, Milano 2014, pp. 87-104.
- NICOLAI M. N., *De' bonificamenti delle terre pontine*, Stamperia Pagliarini, Roma 1800.
- NICOLETTI M., *Proprietà collettive e cultura della democrazia*, in *Archivio Scialoja-Bolla*, I (2005), pp. 85-99.
- NOVACCO D., *L'inchiesta Jacini*, in *Storia del Parlamento italiano*, diretta da R. RODOLICO, vol. 17, Palermo 1963.
- ORAN R. Y., *Global governance: drawing insights from the environmental experience*, The Mit Press, London 1997.
- ORNAGHI L., *Il processo democratico nelle comunità rurali: profili politici e istituzionali*, in NERVI P. (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Cedam, Padova 2000, pp. 81-90.
- ORNAGHI L., *La 'comunità' come problema di intersezione fra discipline diverse*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja-Bolla*, Giuffrè, Milano, I (2016), pp. 1-13.
- ORWIN C. S. - LOWRY ORWIN C. S., *The Open Fields*, Clarendon Press, Oxford 1963.
- OSTROM E., *Governing the Commons: The evolution of institutions for Collective Action*, Cambridge University Press, New York 1990, tr. It., *Governare I beni collettivi*, Marsilio, Venezia 2006.
- OTTATI L., *Risposta all'opuscolo intitolato dei diritti del Comune di Viterbo sopra i Pascoli del suo territorio con Sommario ed Appendice*, Tipografia Monarchi, Viterbo 1841.
- PALERMO A., voce *Usi civici*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XX, Utet, Torino 1975, p. 209.
- PAOLONI G. – RICCI S. (curr.), *L'archivio della Giunta per l'inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (Inchiesta Jacini). 1877-1885 Inventario. Pubblicazioni degli archivi di stato. Quaderni della rassegna degli archivi di stato*, 84 (1998).
- PASQUINI A. (cur.), *Le Università agrarie. Passato e futuro delle Università agrarie della Provincia di Roma*, Istituto di Ricerche economico sociali "Placido Martini", Roma 1976.
- PAUL DROULERS S. J., *Cattolicesimo sociale nei secoli XIX e XX. Saggi di storia e sociologia*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1982.
- PEPE L., *L'Istituto nazionale della Repubblica romana*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Italie et Méditerranée*, 108 (1996), pp. 703-730.
- PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione, Vol. IV- Storia del diritto privato*, Premiato stabilimento tipografico alla Minerva, Padova 1874.
- PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio dalla rivoluzione francese alla legislazione dello stato italiano*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, Pieve di Cadore 1986, pp. 77-103.
- PETRONIO U., *Gli usi civici. Dalla Legge del 1927 al disegno di legge quadro: problemi storico-giuridici*, in *Giur. Agr. It.*, 1989, pp. 525-526.
- PETRONIO U., *Qualche spunto sulla 'questione demaniale' in Italia prima della Legge Zucconi*, in FALASCHI P. L. (cur.), *Usi civici e proprietà collettive nel centenario della Legge 24 giugno 1888. Atti del Convegno in onore di Giovanni Zucconi (1845-1894)*, Camerino 1991, pp. 43-77.
- PETRONIO U., *Rileggendo la legge usi civici*, in *Usi civici. Ieri e oggi*, Cedam, Padova 2007.

- PETRONIO U., *Usi e demani civici. Fra tradizione storica e dogmatica giuridica*, in E. CORTESE (cur.), *La proprietà e le proprietà*, Atti del Convegno di Pontignano (30.IX- 3.X.1985), Milano 1998, 491-542.
- PETRONIO U., *Voce Usi civici*, in *Enc. Dir.*, vol. XLV, Giuffrè, Milano 1992, pp. 930-952.
- PIANTONI G., *Vita del cardinale Giacinto Sigismondo Gerdil barnabita e analisi di tutte le stampe sue opere*, Tipografia Salviucci, Roma 1851.
- PIOLANTI G., *Le meraviglie de' secoli passati a disinganno della gioventù presente. Riflessioni enciclopediche dell'abate Giuseppe Piolanti*, Tipografia camerale, Benevento 1843, Tomo II.
- PISCITELLI E., *La riforma di Pio VI e gli scrittori economici romani*, Feltrinelli, Milano 1958.
- PRETO P., *Vincenzo Dandolo politico e imprenditore agricolo*, in *Riv. stor. ital.*, XCIV (1982), pp. 44-97.
- PUGLIATTI S., *La proprietà e le proprietà (con riguardo particolare alla proprietà terriera)*, Atti del Terzo Congresso nazionale di Diritto Agrario, Palermo 19-23 ottobre 1952, Milano 1954, ora in *La Proprietà nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano 1954.
- QUAGLIONI D., *La consuetudine come costituzione*, in P. NERVI (cur.), *Dominii collettivi e autonomia. Atti della V Riunione scientifica* (Trento, 11-12 novembre 1999), Cedam, Padova 2000 pp. 21-37.
- RAFFAGLIO G., *Diritti promiscui, demani comunali ed usi civici*, Società Editrice Libreria, Milano 1915.
- RAO A. M., *L'amaro della feudalità". La devoluzione di Arnone e la questione feudale a Napoli alla fine del '700*, Guida, Napoli 1984.
- REDFIELD R., *La piccola comunità, la società e la cultura contadina*, trad. it, Rosenberg & Sellier, Torino 1976.
- RICOVERI G. (cur.), *Beni comuni. La sfida più difficile del ventunesimo secolo*, CNS Ecologia politica, Roma 2005.
- RISI A., *Un luogo nello Stato della Chiesa: Canino. Società e proprietà tra XVIII e XIX secolo*, Edizioni Canino Info Onlus, Canino 2012.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata*, il Mulino, Bologna 1990.
- ROMAGNOLI E., *Ricordo di Guido Cervati*, in MARINELLI F. – POLITI F., *Guido Cervati. Scritti sugli usi civici*, L'Una, L'Aquila 2013, pp. 25-38.
- ROMBAI L., *Bonifica integrale e politica del territorio nella toscana lorenese*, *Urbanistica* 97, dicembre 1989, pp. 78-84.
- ROMBAI L., *Il paesaggio agrario nella pianura grossetana dalla restaurazione forense all'annessione del Regno*, in *Agricoltura e società della Maremma grossetana dell'800*, Atti del Convegno, Firenze 1980, pp. 103-162.
- RONCALLI N., *Dell'Agro romano e suo miglioramento*, Tipografia Salviucci, Roma 1870.
- ROOK BASILE E. – CARMIGNANI S. – LUCIFERO N., *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Giuffrè, Milano 2010.
- ROSATI S., *Lo statuto degli ortolani di Corneto del 1379. Studio storico-giuridico* in *Bollettino della Società tarquiniese d'arte e storia*, XL (2013-2014), pp. 137-171.
- ROSSI G., *Le radici storiche di demani civici e proprietà collettive: una riflessione tra passato e presente*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, I (2003), Giuffrè, Milano 2003, pp. 77-102.

- ROULAND N., *Antropologia giuridica*, trad. it., Giuffrè, Milano 1992.
- SANTONCINI G., *Aspetti dello jus pascendi delle comunità pontificie fra amministrazione propria, eteroamministrazione e giurisprudenza della Sacra Rota Romana (secoli XV–XVIII)*, in MATTONE A. – SIMBULA F. P. (curr.), *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI – XX)*, Carocci, Roma 2011, pp. 337-364.
- SASSEN S., *Una sociologia della globalizzazione*, Einaudi, Torino 2008.
- SCHLAGER E. – OSTROM E., *Property Rights and Natural Resources. A Conceptual Analysis*, in *Land Economics*, 68, 3, 1992, pp. 249-262.
- SCHUPFER F., *L'allodio. Studi sulla proprietà nei secoli barbarici*, Arnaldo Forni Editore, Torino 1885.
- SEN AMARTYA K., *Scelta, benessere, equità*, Il Mulino, Bologna 2006.
- SENNI S., *La buona terra. Agricoltura, disagio e riabilitazione sociale*, Università della Tuscia, Viterbo 2002.
- SERCIA G. – CANCANI MONTANI F., *Il castello di Montalto di Castro, la tenuta della "Pescia Romana" e la Dogana dei pascoli del Patrimonio. Rapporti economico-giuridici fra la Camera Apostolica, i Farnese e gli abitanti di Montalto di Castro*, s. n., Roma 1926.
- SHLATTER R., *Private property – The history of an idea*, G. Allen & Unwin New, Brunswick 1951.
- SIMIONI A., *Le origini del Risorgimento politico dell'Italia meridionale*, vol. I, Casa Editrice G. Principato, Roma 1925.
- SIMONATI A., *La partecipazione nella gestione degli "usi civici": cooperazione fra livelli istituzionali e coinvolgimento delle popolazioni locali*, in P. NERVI (cur.), *Archivio Scialoja – Bolla*, Giuffrè, Milano, 1 (2016), pp. 77-91.
- SOBOUL A., *The French Rural Community in the Eighteenth and Nineteenth Centuries*, in *Past and Present*, 10 (1956), pp. 78-95.
- SPAGNUOLO A., *Fondi dell'Archivio di Stato di Roma relativi alle Congregazioni Economiche del secolo XVIII*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 53 (1996), pp. 75-98.
- SPERANDIO F. P., *Sabina sagra e profana. Antica e moderna ossia raccolta di notizie del paese sabino divisa in dieci capitoli con carte corografiche, appendice ed indice delle materie*, nella stamperia di Giovanni Zempel, Roma 1790.
- SPRECA R., *Dei diritti del comune di Viterbo sopra i pascoli del suo territorio*, Tipografia Monarchi, Viterbo 1840.
- STELLA A., *La dottrina in materia di usi civici e domini collettivi. Tratta da pubblicazioni di Autori, dagli Atti parlamentari e da manifestazioni e proposte di Enti diversi*, in *Atti della Commissione per la riforma delle leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi. Volume III – Relazioni*, Tipografia nazionale di G. Bertero & C., Roma 1915, pp. 7-65.
- TAMASSIA G., *Le alienazioni degli immobili e gli eredi secondo gli antichi diritti germanici e specialmente il longobardo*, Hoepli, Milano 1885.
- TATE W. E., *A Domesday of English Enclosure Acts and Awards*, University of Reading, Reading 1978.
- THIRSK J., *The common fields, in past and present*, 29 (1964), pp. 3-29.
- TOCCHINI L., *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in *Studi storici*, II (1961), pp. 223-266.

- TRAVAGLINI C. M., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel secolo XIX. Le accademie e le società agrarie*, Università degli studi, Roma 1981.
- TRAVAGLINI C. N., *Il dibattito sull'agricoltura romana nel sec. XIX (1815-70). Le Accademie e le Società agrarie*, Università degli studi, Roma 1981.
- TRIFONE R., *Feudi e Demani. L'eversione della feudalità nelle provincie napoletane: dottrine, storia legislazione e giurisprudenza*, Società editrice libraria, Milano 1909.
- VALGUARNERA F., *Accesso alla natura tra ideologia e diritto*, Giappichelli, Torino 2014.
- VANNI I., *Gli studi di Henry Summer Maine e le dottrine della filosofia del diritto*, Donato Tedeschi e figlio, Verona 1892.
- VENEZIAN G., *Le reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Tipografia Savini, Camerino 1888.
- VENTURI F., voce *Paolo Vergani*, in Venturi-Giarrizzo-Torcellan, *Illuministi italiani*, vol. VII, R. Ricciardi, Milano-Napoli 1965, pp. 629-644.
- VILLANI P., *Ricerche sulla proprietà e sul regime fondiario del Lazio*, in *Annuario storico italiano per l'età moderna e contemporanea*, XII (1960), pp. 99-246.
- VILLANI P., *Feudalità, riforme, capitalismo agrario*, Laterza, Bari 1968.
- VIVIER N., *Propriété collective et identité communale*, Publications de la Sorbonne, Paris 1998.
- VOGLIOTTI M., *Saggi sulla globalizzazione giuridica e il pluralismo normativo*, Giappichelli, Torino 2013.
- ZACCAGNINI M. – PALATIELLO A., *Gli usi civici*, Jovene, Napoli 1984.
- ZAGARI A., *Mercantilismo e fisiocrazia. La teoria e il dibattito*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984.
- ZAGARI A., *Una reinterpretazione della teoria fisiocratica*, Jovene, Napoli 1973.
- ZAGHI C., *Proprietà e classe dirigente nell'Italia giacobina e napoleonica*, in *Ann. d. Istituto stor. ital. per l'età mod. e contemp.*, XXIII-XXIV (1971-1972), pp. 111-190.
- ZENDRI C., *Universitas, proprietà collettiva e servitù di pascolo nel tractatus de servitutibus di Bartolomeo Cipolla (CA. 1420-1475)*, in NERVI P. (cur.), *Dominii collettivi e nuovi protagonismi per la promozione dello sviluppo rurale. Atti della VI Riunione Scientifica (Trento, 9-10 novembre 2000)*, Padova 2002, pp. 105-129.
- ZIFCAK S. (cur.), *Globalization and the rule of law*, Routledge, London 2005.

INDICE

Abbreviazioni e sigle	4
------------------------------	---

Introduzione	5
---------------------	---

Capitolo primo

Le idee e i valori della questione proprietaria nei territori di San Pietro

1. QUESTIONE DI POLITICA AGRARIA O QUESTIONE DI CULTURE GIURIDICHE IN OPPOSIZIONE?	11
1.1. “Le servitù di pascolo”: la mentalità medievale	13
1.2. “La proprietà”: la mentalità moderna	19
1.3. La questione proprietaria in Europa	22
2. LE VOCI DELLA QUESTIONE PROPRIETARIA	26
2.1. La voce “medievale”: le Comunità	28
2.2. La voce “borghese”: il Conte Casimiro Falzacappa	45
3. CONCLUSIONI	60

Capitolo secondo

L’esplosione della questione proprietaria: il processo di *reductio ad unum* delle forme appropriative e associative

1. LE LIBERAZIONI DEI FONDI DALLO <i>IUS PASCENDI</i> E I PRIMI INTERVENTI LEGISLATIVI	72
1.1. Le Sentenze della Sacra Rota e i Chirografi pontifici	73
1.2. La Riforma agrario-proprietaria di Pio VII	88
1.3. I progetti della Congregazione Economica	104
2. MONSIGNOR NICOLA MILELLA E LA LEGGE PONTIFICIA SULLA AFFRANCAZIONE DELLE SERVITÙ DI PASCOLO	117

2.1. Le visite e le operazioni eseguite nei Comuni	119
2.2. La Notificazione pontificia sull'affrancazione delle servitù di pascolo	137
2.3. Una Causa sulle servitù di pascolo	162
3. CONCLUSIONI	165

Capitolo terzo

La questione proprietaria dall'unità d'Italia alle prospettive future

1. LA LEGISLAZIONE POST UNITARIA: DALLE SERVITÙ DI PASCOLO AI DOMINI COLLETTIVI	169
1.1. L'inchiesta agraria Jacini	170
1.2. Giovanni Zucconi: verso una nuova coscienza proprietaria	175
1.3. Tommaso Tittoni e la teoria dei domini collettivi	185
1.4. La questione proprietaria nella letteratura scientifica di fine ottocento	190
1.5. La riflessione sui domini collettivi nei primi anni del novecento	196
2. VERSO L'UNIFICAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSETTI FONDIARI COLLETTIVI: DAI DOMINI COLLETTIVI AGLI USI CIVICI	205
2.1. I movimenti contadini	205
2.2. La Commissione di riforma delle Leggi abolitive degli usi civici e sull'ordinamento dei domini collettivi	210
2.3. La delusione delle speranze nei domini collettivi: la "legge fascistissima" del '27	218
3. IL RECUPERO DEL PROTAGONISMO COMUNITARIO: DAGLI USI CIVICI AL PATRIMONIO CIVICO	223
3.1. Le Comunità intermedie legate all'uso collettivo del patrimonio civico	225
3.2. L'eredità della Legge "Tittoni": Le Università agrarie	228
3.3. L'Università agraria come spazio identitario, democratico e di inclusione sociale	235
4. CONCLUSIONI	240

Conclusione	243
--------------------	-----

Appendice documentale	248
------------------------------	-----

Fonti e Bibliografia	288
-----------------------------	-----